Ff. 1. 303.

15. 1 303.

COSTITUZIONE.

COSTITUZIONE

Per il Buon Governo

DELLA CITTA' DI COMACCHIO,

E SUE ATTENENZE

Dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo

SIGNOR CARDINALE

FRANCESCO CARAFA

LEGATO A LATERE

Della Città, e Ducato di Ferrara &c.

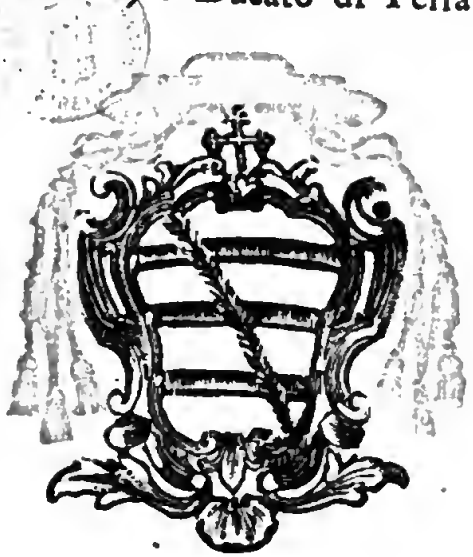

IN COMACCHIO MDCCLXXX.

Nella Stamperia di Gioseffantonio Cavalieri.

INDICE DE' CAPITOLI.

Introduzione pag. 1.

Cap. I. Consiglio Segreto pag. 3.

Cap. II. Consiglio Generale pag. 19.

Cap. III. Magistrato pag. 40.

Pubbliche di lui Comparse pag. 59.

Cap. IV. Podestà pag. 64.

Cap. V. Consoli pag. 68.

Cap. VI. Avvocato del Pubblico pag. 80.

Cap. VII. Segretario pag. 83.

Cap. VIII. Medici pag. 100.

Cap. IX. Procuratore della Comunità in Comacchio pag. 114.

Cap. X. Ispettore delle pubbliche Fabbriche pag. 118.

Cap. XI. Chirurghi pag. 124.

Cap. XII. Depositario Pubblico pag. 131.

Cap. XIII. Computista Pubblico pag. 140.

Cap.

Cap. XIV. Tabella pag. 147.

Cap. XV. Reviſori de' Conti pag. 183.

Cap. XVI. Preſidenti del Sagro Monte di Pietà pag. 187.

Cap. XVII. Caſſiere del Sagro Monte di Pietà pag. 200.

Cap. XVIII. Cuſtode de' Pegni, ed Eſtimatore pag. 211.

Cap. XIX. Computiſta del Sagro Monte di Pietà pag. 228.

Tabella delle ore per il Sagro Monte di Pietà pag. 242.

Cap. XX. Deputato di Sanità ſul Porto di Magnavacca pag. 246.

Cap. XXI. Maſſarolo, Corriere per Ferrara, Porta-lettere per Magnavacca, Mazziere, Donzelli, e Trombetta pag. 262.

Tariffa per il Maſſarolo pag. 281.

Tariffa per il Corriere di Ferrara pag. 283.

Cap. XXII. Curia di Comacchio pag. 284.

Art. I. Governadore pag. 284.

Art.

Art. II. Procuratori pag. 295.
Art. III. Attuarj Civili pag. 299.
Art. IV. Cancelliere Criminale pag. 310.
Art. V. Nunzio, o Comandatore pag. 320.
Art. VI. Bargello, Eſecutori, e Cuſtode delle Carceri pag. 323.
Taſſa Criminale pag. 329.
Cap. XXIII. Archivio pag. 333.
Taſſa per l' Archivio pag. 370.
Cap. XXIV. Arti pag. 372.
Art. I. Speziali pag. 373.
Art. II. Fabbri, Muratori, ed altri pag. 381.
Art. III. Pizzicaroli, e Paſtaroli pag. 384.
Art. IV. Peſcivendoli pag. 387.
Art. V. Acquaroli pag. 389.
Art. VI. Locandieri, Magazzinieri, Oſti, e ſimili pag. 394.
Art. VII. Senſali pag. 400.

Art.

Art. VIII. Bollatore, o Campioniſta pag. 406.

Tariffa per il Campioniſta pag. 409.

Cap. XXV. Boſco Eliſeo pag. 411.

Concluſione pag. 417.

Digitized by Google

FRANCESCO CARDINAL CARAFA

LA general *Riforma* , che dal dì del noſtro arrivo in Ferrara ci proponemmo ſu tutte , e ciaſcuna *Comunità* di queſta *Legazione* , era ben doveroſo , che dalla Città di *Comacchio s'* incominciaſſe. Le viſtoſe circoſtanze del Patrimonio Comunitativo : i molti , e ſommi ſconcerti , che da una inveterata abituazione , e dall' equivoco carattere de' Cittadini eranſi reſi preſſocchè impoſſibili a ſradicarſi : ed un ben dovuto rifleſſo per una coſpicua Comunità , che per li ſuoi naturali prodotti tanto influiſce ſu la *Provincia* , e ſu lo *Stato* intiero , non faceano dubitare del diritto di preferenza nella Riforma.

Tanto di fatti nello ſcorſo Anno con una ben lunga , e minuta *Viſita* eſeguimmo , e con quei molti *Decreti* , che ſotto il dì 23. Giugno

dello ſteſs' Anno da *NOI* ſi ſottoſcriſſero. Ma l' eſame d' un Patrimonio ſconcertatiſſimo non potea riſguardare per la maggior parte, che gli *ſpecifici* diſordini *per l' addietro* accaduti; talchè ſebbene moltiſſime di quelle Noſtre Determinazioni aveſſero in mira la ſtabilità d' un' immancabil Siſtema *per l' avvenire*; parecchie altre però col recarſi entro a preſcritti termini alla richieſta loro eſecuzione, han già poſto fine alla *temporaria* lor durata. Quindi non parve a propoſito il publicar per le Stampe allora allora quei Decreti, molti de' quali erano per diventare affatto inutili, perchè già eſeguiti. Ma datoſi oggi pienamente ſfogo alle paſſate partite, non abbiam voluto più differire la publicazione di quegli altri *Decreti*, che tutti riguardano un perpetuo, e ſtabile Siſtema per l' avvenire; talchè a riſcontro d' una *Coſtituzione*, che, menando per la via del richieſto buon' Ordine, rimprovera ogni momento a Comacchieſi gl' indicibili paſſati Sconcerti, ſia così plauſibile la futura loro Condotta, come fu riprovabile quella, che han tenuta ſinora.

CAP.

CAP. I.

Consiglio Segreto.

1. Gli Affari, che debbono risolversi, o trattarsi nel *Generale Consiglio*, dovendosi ventilar prima nel *Consiglio Segreto*, a tenore de' nostri *Decreti* §. 60., egli è ben ragionevole, che questo a tutt' altro premettasi.

2. Il *Consiglio Segreto* è surrogato alla *Congregazione Economica*, che s' introdusse dopo la Costituzione *Cennini*. Ha egli per oggetto, che da pochi, e di miglior senno, e cuore digeriscansi le materie, da esporsi in seguito al generale Consiglio, che vedendo l' affare nel vero suo lume, ed in tutti li suoi rapporti, possa prendere quelle risoluzioni, che siano consentanee al retto lume di ragione.

3. Sarà composto questo Consiglio dal *Giusdicente locale*, e *dieci Consiglieri*, oltre il *Magistrato*. Otto de' Consiglieri saran del numero degli *Stabili*, e due degli *Ammovibili*; e gli uni non men che gli altri debbano variarsi in ogni anno. Al qual effetto il *Magistrato*, innanzi che termini *l' anno comunitativo*, darà nota al *Governadore* de' Soggetti più capaci a rimpiaz-

zarne con decoro, e publico vantaggio il posto. Esaminatasi dal Giusdicente l' *abilità*, ed *onestà* de' proposti, e 'l non esser fra loro *consanguinei*, ed *affini* in *primo*, e *secondo grado* per *dritto civile*, ne trasmetta in Legazione il più fedele, e distinto riscontro, per prendere quella determinazione, che si crederà più a proposito al vantaggio della publica Azienda.

4. Que' Soggetti, che nell' antecedente anno avran dati non equivoci argomenti di *vero impegno*, e *patriotico zelo* per li publici interessi, potranno ben' anche ottare alla conferma del loro Posto.

5. Qualunque Consigliere non entri nel Segreto Consiglio (come dirassi a suo tempo anche del Generale) se non in *abito nero*, sotto pena di *Scudi tre* per ogni volta, che contravenga. E sotto la pena stessa avverta di deporre il *ferrajuolo*, e qualunque siasi *Sopraveste*, e la *Spada*, prima d' entrare nel luogo dell' adunanza. E' ben doveroso, che si conformi ognuno alla maniera, che osserva il *Giusdicente*, ed i *Publici Rappresentanti*. *Questi* rapporto al Consiglio Segreto basterà, che vestano l' *abito nero* col *collarone*, e *tabarro*.

6. I Consiglieri, che compongono il Consiglio Segreto, occuperanno il posto d' *Anzianità*

tà fra di loro, ſecondo la *riſpettiva Anzianità* del *Poſſeſſo* in Conſiglio; dal quale non ſarà lecito ad alcuno *levarſi* ſotto pena di *Scudi tre*: molto meno *uſcir dalla Camera*, ſe non per indiſpenſabile *biſogno*, e con *licenza* del Governadore. Radunati perciò, che ſianſi, gl' Individui, ed il Governadore, dovran chiuderſi le *Porte*, per trattar con quiete de' publici Affari.

7. Senza il Governadore, o ſuo Vice non ſi potrà mai tenere alcuna legittima Radunanza; talchè radunandoſi ſenza il precedente di lui ordine, approvazione, ed intervento, il tutto ſia nullo, ed illegittimo, e reſti gravato ciaſcun' Individuo della multa di *Scudi dieci*, oltre della *Soſpenſione dall' Officio* in quanto ai *Publici Rappreſentanti*.

8. Ciaſcun' Individuo, legittimamente intimato, debba onninamente intervenire al Conſiglio Segreto, ſotto pena di *Scudi quattro* da incorrerſi irremiſſibilmente per ciaſcuna volta; nel che confermiamo, e riſpettivamente moderiamo le Determinazioni de' Noſtri Emi Anteceſſori, *Cennini* Coſtit. rubr. Conſiglio §. 14., *Paolucci* con Lettera del dì 18. Ottob. 1749., e *Banchieri* con altra del 17. Agoſto 1757. Le cauſe, che mai impediſſero alcuno dall' intervenire, ſi deducano preventivamente colle riſpettive legali giuſtificazioni dinanzi al Governadore, perchè, conoſciutane

la legittimità, poſs' accordare, o negar la diſpenſa.

9. Radunato che ſia nelle debite forme il Conſiglio Segreto ſi leggeranno dal Segretario i Fogli, e le Propoſizioni, che dal Governadore, o dai Publici Rappreſentanti gli furon conſegnate, le quali in un Libro a ciò ſpecialmente deſtinato dovrà egli con tutta fedeltà, ed inalterabilmente regiſtrare.

10. E poichè nel prendere qualche riſoluzione non mai meglio traluce la verità, che a riſcontro delle oppoſizioni, e colla ſcambievole diſcuſſione de' ſentimenti; eſtragganſi perciò due Soggetti dal numero de' Congregati, l' uno per *Conſultore*, e per *Contradittore* l' altro, perchè digeriſcanſi con più maturità di conſiglio le materie, che debbon trattarſi.

11. E ſiccome ſi è da qualche tempo introdotto l' abuſivo coſtume d' eſporre non più a viva voce, ma agli orecchj del Segretario le ragioni a favore, o contro l' affare, di cui ſi tratta; talchè col diſdoro de' Conſiglieri fomentaſi quaſi un diſpotiſmo nel Segretario: debbano d' oggi innanzi gli eſtratti Soggetti dire a chiara, ed intelligibile voce il lor parere in modo, che odano i Congregati il lor ſentimento, il quale poi dal Segretario ſarà regiſtrato a libro in riſtretto coerentemente all' eſpoſto, e ſenz' alcun' alterazione.

Parlan-

12. Parlando il *Conſultore*, o *Contradittore*, o altro che ſiaſi *Conſigliere*, non ſarà lecito ad alcuno per verun modo interromperlo, o preoccuparlo, e molto meno impedirgli la libertà della ſua opinione, ſotto pena d' eſſere immediatamente *ſoſpeſo* dal Conſiglio Segreto, e d'altre a noſtro arbitrio.

13. Perchè anzi reſti a ciaſcuno la piena inalterabile libertà di dir quel, che penſa, ſenza timore d' odioſità, figlia per lo più di privato intereſſe, e ſenza eſporſi agli altrui motteggi, e deriſioni, Vogliamo, che le Materie ne' Segreti Conſiglj eſaminate non ſian ſoggetto d' alcun diſcorſo *fuori di Conſiglio*, reſtando a chiunque inviolabilmente proibito il *rivelare* o in *voce*, o in *iſcritto*, o in altra qualſivoglia guiſa i diſcorſi ivi fatti, e le perſone, che li han tenuti, ſotto pene a Noi beneviſe, ed alla proporzione delle circoſtanze; ma ſopratutto ſaran ſegnati i traſgreſſori negl' incontri d' eſſer promoſſi ad onorifici Poſti. Tanto preſcriſſe ancora l' Emo *Cennini* alla rubr. del Conſiglio §. 26.

14. A conſervare l' accennata libertà di parlare dovranno uſcire dal Conſiglio i Parenti ſino al *terzo grado* per *dritto civile* di quelle Perſone, ſopra cui ſarà per cadere il diſcorſo, o alle quali poteſſe riferirſi l' Affare.

15. In queſto Scrutinio, come in qualunque altro ſiaſi mai, che cada ſu qualſivoglia Perſona, cui dicano relazione i Votanti, vogliamo, che aſtenganſi dal votare i Parenti pur ſin' al *terzo grado incluſive* per *dritto civile*, con uſcir ben' anche dalle Stanze del Congreſſo, talchè reſti agli altri una ben piena libertà di parlare. Così appunto preſcriſſe il Sig. Card. *Orazio Spinola* Noſtro Anteceſſore ſotto il dì 7. Marzo 1610., nel che combina col §. 15. della Coſtit. *Cennini* rubr. ſul Conſiglio.

16. Primacchè parlino il Conſultore, Contradittore, e qualunque altro Individuo del Conſiglio Segreto, eſigga il Giusdicente ogni volta da cadauno il *giuramento* in ſue mani di conſigliar quel tanto, che ſecondo i dettami della propria coſcienza giudicherà più vantaggioſo agl' intereſſi comunitativi, ſenza verun rifleſſo al privato fine, o all' altrui riſpetto. Detto che abbiano il Conſultore, e Contradittore quanto baſti a ſviluppar la Materia, di cui ſi tratta, ſe alcun' altro degl' Individui del Conſiglio Segreto non abbia coſa da aggiungere, o da opporre, ſi fiſſi la propoſizione da porſi a partito.

17. Ogn' Individuo di queſto Conſiglio abbia un ſol Voto, e *due* ſe ne accordano ſolo al *Governadore*, o a chi fa le ſue *Veci*. Qualunque propoſizione dovrà paſſare per Scrutinio ſegreto; proibendoſi ſotto pena d' inſanabile nullità il riſolvere

ſolvere a *viva voce* il menomo intereſſe. Tanto preſcriſſe l' Emo *Patrizj* ſotto il dì 10. Agoſto 1726., e 4. Genn. 1727. in conformità de' §§. 11., e 24. della Coſtit. *Cennini* rubr. del Conſiglio. Si guardi bene ogni Conſigliere dal rendere il ſuo *voto ſcoperto*, e molto più dal darlo al ſuo *vicino*, che per lui lo ponga nel buſſolo; e ſi guardi altresì chiunque dall' *alterare* le ballottazioni. Chiunque contravenga, ſia immediatamente *eſcluſo* dal Conſiglio. E ſe per caſo nel medeſimo affare reſtino alterate due ſucceſſive ballottazioni, preſi, che ſianſi dal Governadore i debiti eſpedienti, ſoſpenda la deciſione di quel tale affare, e ne ragguagli la *Legazione*.

18. *Due terzi* di voti ſian neceſſarj a qualunque deciſione. E rigettata, che ſiaſi, con tal numero di voti qualunque propoſta, non ſia più lecito paſſarla al Conſiglio *Generale*, ſalvo il diritto a gravati di fare iſtanza al Governadore, perchè ripropongaſi per una *ſola volta* in altro Segreto Conſiglio l' affare, o d' avanzarne Supplica alla *Legazione*. Non arrivando per altro in qualunque Deciſione la mancanza de' voti a un *voto intiero*, ſi laſcia la libertà al Giusdicente di ſanare quell' atto, quando l' affare non ammetta dilazione, paſſandone poi i dovuti riſcontri alla *Legazione*.

19. Nell' *eſcluſive*, che mai ſi daſſero non

meno di *Concorrenti*, che alli già *istallati* in qualche Impiego, o Uffizio, primachè vi si dia in alcuna maniera effetto, ci riserbiamo di conoscere, ed esaminar la ragione, che ne ha regolati i votanti; e ciò per mezzo del Governadore, cui potran dare i votanti stessi distinto riscontro delli motivi, per cui si mossero a pensar così; talché non siano esposti alla necessità di spiegare in publico il Motivo dell' esclusiva, che giovera talvolta tener nascosto..

20. Qualunque affare, che debba portarsi al *Generale* Consiglio, propongasi preventivamente nel Consiglio *Segreto*, sotto pena della *Sospensione* dall' officio al *Magistrato* da incorrersi immediatamente, e della *Nullità* della risoluzione, che prendasi mai. Concediamo ben' anche a questa Segreta Congregazione la facoltà di risolvere, sempre però con due terzi di voti su quelle materie, che crederà non doversi portare nel Generale Consiglio, purchè se ne ottenga in seguito da Noi l' approvazione..

21. Riguardo alle *Liti attive*, o *passive* da introdursi, o da sostenersi, non se ne avanzi in Consiglio Segreto la proposizione, se non preceda il *Sentimento* in iscritto di un' *Avvocato*, sia, o no quello della Comunità: il qual sentimento riferiscasi dal Governadore alla *Legazione*, da cui dipende soltanto la risoluzione opportuna.

Nell'

22. Nell' annua *Scielta* dei *Magiſtrati* ſono troppo frequenti i broglj, e partiti non men leſivi alla libertà de' votanti, che contrarj al fine di preſcieglierne i più degni, onde appor vi ſi debba un provvedimento, che ſtabilmente eſtirpi dalle radici gli abuſi. Tutti i Conſiglieri, cui non oſti impedimento *legale*, o di *fatto*, eſercitar devono a vicenda gli Uffizj onorifici. Si formi pertanto un *Buſſolo*, ond' eſtragganſi a ſuo tempo i Soggetti per le Magiſtrature, talchè tocchi per turno ad ognuno la ſua. Abbia il Conſiglio Segreto il peſo di tal formazione; nel che, depoſto ogni privato fine, e riſpetto, non abbiaſi in conſiderazione, che di preſciegliere i più oneſti, ed al riſpettivo impiego idonei; *eſcluſi* non quelli ſoltanto, che reſtano *proibiti* dal *Gius comune*, o dalle Coſtituzioni, ma ben' anche gl' inetti al diſimpegno delle publiche Cariche. Eſaminate poi il Governadore le circoſtanze di ciaſcun Conſigliere, ne informi la Legazione, perchè preſcelga i Soggetti, che debbono aver luogo nel Buſſolo. Queſto metodo inalterabilmente s' oſſervi per ogni volta, in cui debba rinovarſi il Buſſolo. Il Segretario pertanto avrà l' avvertenza d' informare opportunamente il Conſiglio Segreto, affinchè poſſano in tempo aver luogo le preſenti noſtre Determinazioni a formare il nuovo Buſſolo, quante volte occorrerà alla eſtrazione delle Magiſtrature.

23. E ciò per quello, che riſguarda i Con-

ſiglieri Stabili ; giacchè gli Ammovibili dal loro Buſſolo s' eſtraeranno , il quale ad ogni quattro anni , come diremo in appreſſo , ſarà nel loro ingreſſo in Conſiglio formato.

24. Approvata che ſarà dalla *Legazione* la nota degl' Individui , che per turno devono eſercitare le *Magiſtrature annue* , il Conſiglio Segreto formerà *tre Buſſoli*. Nel primo ſaran poſti i nomi di quelli, a cui per la loro eta , per l eſperienza degli affari publici , pei loro meriti , o per qualche qualifica perſonale , ma principalmente per le prove date di *patriotico zelo* , ſembrano convenire i primi Poſti ; gli altri entreranno nel ſecondo Buſſolo ; e il terzo ſi comporrà degli Ammovibili , contraſſegnando l' uno dall' altro , che non poſſa naſcere equivoco nelle eſtrazioni da farſi in *Conſiglio Generale*.

25. Prima che queſto elegga gli Ammovibili , ſpetterà al *Conſiglio Segreto* eſaminare i concorrenti. Eſſi dovranno eſſere di *Famiglie non conſigliere* ; e ſe niuno non ſi preſentaſſe , o in numero ſufficiente , ciaſcuno degl' Individui del *Conſiglio Segreto* ne nominerà alcuni , tra quali per mezzo dello Scrutinio ſe ne ſceglieranno dodici. Si avrà l' avvertenza di far cadere una tale ſcelta ſu quelli , che vivono civilmente più che ſia poſſibile , e che nè eſſi , nè il loro Padre , o Fratelli eſercitino arti vili ; non ſieno parenti tra lo-

ro ; o colli Conſiglieri Stabili fino al *ſecondo grado incluſive* per *dritto civile*. Dovranno poi preferirſi ſempre coloro , che in parità di circoſtanze anno maggior poſſidenza , e principalmente più eſteſa capacità. Se ne porterà dal Segretario in ſeguito la nota in *Conſiglio Generale* , a cui ſpetterà eleggerne otto nelle debite forme.

26. Qualſivogliaſi Conſigliere , ſia , o non ſia del Conſiglio Segreto , e che giudicaſſe non doverſi egli manifeſtare , potrà liberamente far iſtanza alla *Legazione* , o al *Governadore* , ſicuro di non eſſere manifeſtato , perchè propongaſi , e ſi diſcuta dal Conſiglio Segreto quell' affare qualunque mai ſiaſi , che tender poteſſe al publico bene , e che foſſe dal Magiſtrato , o da altri preterito , o ignorato , in conformità di quanto ordina la Coſtit. *Cennini* rub. del Conſ. §. 25.

27. Una volta per ogni meſe dovrà periodicamente radunarſi il Conſiglio Segreto, ſenza che vaglia la ſcuſa di non eſſervi alcun' intereſſe da trattare ; e ciò ſotto pena al Magiſtrato di *Scudi dieci* per volta , e ne dovrà anche a Noi riſpondere il Governador locale , rivocando , e riſpettivamente moderando quanto preſcriſſe l' Emo *Imperiali* ne' ſuoi Decreti di Viſita , confermati con Lettera de' 12. Maggio 1696. In queſti menſuali Conſigli ſi dovran ventilare tutte le pendenze , controverſie , ed affari ; e dovrà rendere

ſtretto

ſtretto conto il Magiſtrato delle *Speſe* in quel meſe fatte, e dell' intera ſua Condotta, ſia per gli affari politici, ſia per gli economici, ſottoponendo il tutto a' rifleſſi de' Congregati, e ſi dovran leggere finalmente, e comunicare quelle riſoluzioni, che ſi ſon preſe dalla *Legazione* riſguardanti i pubblici affari.

28. Il Conſiglio Segreto due volte almeno all' anno a capo d' ogni *ſemeſtre*, ed anche più ſpeſſo, ſe occorre, deputi *due* de' ſuoi individui, che col Governadore, o ſuo Vice abbiano a viſitare la *Segreteria*, e quando la *Computiſteria*, e talvolta l' *Archivio*, per oſſervare colla poſſibil diligenza ſe i riſpettivi Miniſtri, ed Ufficiali abbiano adempiuto, ed adempiano a' loro doveri colla rigoroſa eſecuzione de' noſtri ordini, e ſoprattutto de' ſtabilimenti, che ſi fiſſano in queſta *Coſtituzione*. In caſo di negligenze, o mancanze ne preſentino in iſcritto la diſtinta loro informazione al *Jusdicente locale*, perchè queſti co' ſuoi rifleſſi a Noi la ſpediſca. E ſe mai eſiggano i diſordini un' iſtantaneo riparo, concediamo al *Governadore* di porci un' interino provedimento, con ſoſpender ben' anche, ſe così crede, l' *Ufficiale*, e *Miniſtri*; con che ne ragguagli immediatamente la *Legazione*. I Deputati poi riſeriranno nella prima ſucceſſiva ſeſſione il riſultato della loro Viſita al Conſiglio Segreto.

Sarà

29. Sarà ben' anche cura di queſto Segreto Conſiglio il diligentemente vegliare al buon regolamento, ed eſatta oſſervanza degli ordini, che ſi ſtabiliranno pel naſcente *Oſpedale*, e *Conſervatorj* da eriggerſi; talchè la Condotta di tai *Luoghi Pii*, e riſpettive *Congregazioni* ſia da queſto Conſiglio diretta; a peſo del quale ſarà per conſeguenza il penſiero di riſcontrare il Governadore di quanto occorre ſu queſti affari, perchè poſſa provedere, e darne conto alla Legazione nella maniera, che più preciſamente ſi dirà a ſuo tempo.

30. Non oſtante le ſaviſſime providenze de' noſtri Anteceſſori nel deputare alcuni Conſiglieri in *Preſidenti* del *Monte di Pietà*, ſon ſempre accaduti gravi ſconcerti in quel Luogo Pio, e più che mai graviſſimi a noſtri dì, a danno del *Monte*, e perciò della *Povertà*. Ad oggetto di ſtabilmente riordinare per l' avvenire un così geloſo affare, daremo a ſuo luogo quelle più opportune ordinazioni, che crederemo. Per quel che riſguarda il preſente Capitolo vogliamo, che nella ſtabilita menſile convocazione del Conſiglio Segreto, ſi ſcielgano *due Conſiglieri* fuori degl' Individui componenti il ridetto Conſiglio per adempier quegli obblighi, che preſcriveremo loro. Sia ben cauto il Conſiglio Segreto, perchè ne cada l' elezione in perſona di *Conſiglieri abili*, ed *oneſti*, coll' eſcluder chiunque, che *per parentela*, o *altra*

rela-

relazione coi Miniſtri del *Monte* poteſſe prefigerſi più che del publico il privato vantaggio. Se accada irregolarità in alcuna di ſiffatte elezioni faccia il *Governadore* ſopraſſedere dall' eſercizio, e ne ragguagli ſubito la *Legazione*. Niuno degli eletti continui più d' un meſe; ma debba allontanarſi da tale ufficio quanto più ſi può, e per un meſe almeno.

31. Il *rendiconto* de' *Magiſtrati* è uno de' più geloſi oggetti del Conſiglio Segreto. Quindi nella convocazione, che immediatamente ſuccede all' eſtrazione del *nuovo Magiſtrato* nei primi dell' anno comunitativo, vogliamo, che ſcielganſi due Individui di quel corpo, perchè ſieno i *Reviſori* de' *conti* dell' economica amminiſtrazione dal *Magiſtrato* eſercitata. Badino eſſi di oſſervare colla poſſibile accurattezza quegli obblighi, che loro ſaranno in appreſſo preſcritti. Riferiſcano poſcia tutto colle dovute giuſtificazioni al Conſiglio Segreto, che potrà riandare le partite, ed i recapiti per aſſicurarſi dell' eſattezza, e fedeltà de' *Reviſori*, e per paſſarne in ſeguito la diſtinta relazione al *Giusdicente locale*, perchè queſti colle correſpettive rifleſſioni a Noi le traſmetta. Il detto *rendiconto*, o *ſindicato* onninamente ſi effettui *dentro il meſe di Aprile*. E ſiccome gli ultimi incaſſi delle publiche rendite cadendo a *Paſqua* di *Reſurrezione* non ſi può avere in detto meſe

l' intiero

l' intiero Stato attivo della *Comunità* ; così vogliamo , che *dentro il meſe di Luglio* , ultimo termine perentorio traſmettaſi la ſolita annua *Tabella* alla *Legazione* ſecondochè preſcriſſe anche nei ſuoi Decreti di Viſita dei 17. Decembre 1759. l' Emo *Banchieri*. In viſta di tale inſpezione vogliamo , che il Conſiglio Segreto continui nel ſuo eſercizio a tutto l' accennato meſe di Aprile , iſtallandoſi al primo di Maggio i *nuovi Conſiglieri* dallo *ſcaduto Magiſtrato* nominati , e già dalla *Legazione* approvati , come ſopra ſi diſſe.

32. Gl' individui , che eſcono dal Conſiglio Segreto vogliamo , che informino in una particolare Seſſione i Conſiglieri , che entrano , ſu lo ſtato , in cui laſciano gli affari ſoprattutto più importanti : indi licenziati gli uni , giureranno i *nuovi Conſiglieri* nelle mani del *Governadore* l' oſſervanza di queſta *Coſtituzione* , della *Bolla del buon Governo* , e degli *ordini tutti della Legazione* , e il *Segretario* ne regiſtri l' atto ſui libri del Conſiglio Segreto ; com' ordina la Coſtit. *Cennini* rubr. del Conſiglio §. 6. Se a miglior cognizione di qualche affare vorrà , ciò non oſtante , talvolta qualche individuo di queſto Conſiglio riandar la Seſſione ſopra ciò in addietro tenuta , debba il *Segretario* pubblicamente leggere tutto ciò , di cui vien ricercato appartenente all' affare in quiſtione ; e queſto nel Conſiglio mede-

ſimo , e non in altra occaſione , nè in altro modo , o tempo ſotto qualſivogliaſi ragione , o preteſto.

33. Qui non avran fine gli obblighi , le ingerenze , e le facoltà del *Conſiglio Segreto* : d' altronde ancora ne riſulteranno a miſura , che le circoſtanze , e l' indole del fiſſato Siſtema lo richiederanno. Quanto abbiam detto finora , dee già far vedere , e ad evidenza il dimoſtrerà poi , quanto ci riſerbiamo di aggiungere , che il Conſiglio Segreto , come *lo ſpirito amminiſtratore de' pubblici affari* , egli è *il più onorifico Confeſſo* , che ſia in *Comacchio* , e che fornito della più eſteſa *Giurisdizione* vede a ſe ſubordinati gli uffici tutti , e gl' impieghi , e fin' anche la prima Magiſtratura. Tanto maggiore dev' eſſere per conſeguenza negl' individui , che lo compongono la zelante ſollecitudine , e la diſintereſſata premura nella loro condotta , e nel diſimpegno de' proprj doveri. Ad accreſcerne gli ſtimoli piace anche aſſicurar ciaſcuno , che potrà ſperare nelle occorrenze *i più compiacenti noſtri riſleſſi* , alla proporzione della ſua diligenza ; come a miſura delle mancanze , e negligenze creſcerà in Noi *il rigore* nel prenderne conto.

CAP.

CAP. II.

Consiglio Generale.

1. E' Composto il *Consiglio Generale* di *Stabili*, e di *Ammovibili Consiglieri*. A' pienamente proveduto ai primi la S. M. di *Clemente XIV.* nel suo Chirografo de' 20. Febbrajo 1771. Nuovi dovendo però subentrare, sia, che loro competa per successione, o in altra guisa il posto in Consiglio, il *Magistrato* ne ragguagli preventivamente il *Governadore*, perchè ne informi la *Legazione*, come quella, a cui s' appartiene l' approvar chiunque debba istallarsi in Consiglio: com' ordinò l' Emo Nostro immediato *Antecessore* con sua de' 19. Maggio 1774. Qualunque Consigliere compiuta, ch' abbia la maggior' età potrà essere ammesso in Consiglio: ottenuto, che vi abbia luogo se non avrà *eccezione legale*, o di *fatto*, potrà anche entrare nel *Bussolo* delle *Magistrature*, derogando in questa parte alla Costit. *Cennini* §. 1. rubr. de' Massari.

2. Riguardo agli *Ammovibili* spetterà al Generale Consiglio scieglierne *otto* dalli *dodici*, che verranno presentati dal Consiglio Segreto: la elezione si farà colle stesse avvertenze, e condizio-

ni , colle quali da Noi ſe ne preſcriſſe l' eſame nel precedente Capitolo. Eletti così gli *Ammovibili* ſi darà loro il poſſeſſo dal *Governadore* , e dal *Magiſtrato* , ed in mani del primo preſteranno quelli il *giuramento* nelle debite forme. Dietro a ciò entreranno in *Buſſolo* , ed affinchè ſi conſumi l' intiera eſtrazione di eſſi alle *Magiſtrature*, dovranno reſtare *quattro anni* in Conſiglio , derogando per ciò a qualunque Coſtituzione , e Stabilimento in contrario. Se alcuno d' eſſi frattanto , che reſta in Conſiglio , incontra qualche eccezione delle qui ſotto eſpreſſe , che l' eſcludono dalle *Magiſtrature* , ſia dal medeſimo Conſiglio rimoſſo , e ſi elegga colla norma fiſſata in queſti Stabilimenti altri in ſuo luogo. Chi non può ſervire alla *Patria* , non dee godere dei publici onori.

3. L' eſtrazione de' *Magiſtrati* ſi farà ogni anno nel Conſiglio Generale di Marzo per conſervare lo ſtile , che al primo di Aprile entri il *nuovo Reggimento*. Dal primo Buſſolo il primo , che verrà eſtratto ſarà *Priore* , ed il ſecondo eſtratto *primo Conſole* : dal ſecondo Buſſolo il primo uſcirà *primo Anziano* , l' altro *ſecondo Conſole* : dal terzo Buſſolo il primo paſſerà *ſecondo Anziano* , ed il ſecondo eſtratto *terzo Conſole*. Nel caſo che li preſcielti al Buſſolo non arrivino a ſomministrare il numero neceſſario a coſtituire le

Ma-

Magiſtrature , ſi vuoterà coll' eſtrazione il *Buſſolo vecchio* , indi ſi porrà mano al *Buſſolo nuovo* , che a queſt' effetto dovrà eſſere già formato. Nel caſo altresì , che durante il Buſſolo , alcuno de' Conſiglieri in eſſo contenuti contraeſſe debiti per ſe , o per eredità , aveſſe liti , controverſie , o altra vertenza colla *Comunità* , oppure otteneſſe qualche impiego incompetente , ſi dovrà rimovere dal Buſſolo ; che ſe animoſi ardiſſero iſtallare nelle *Magiſtrature* un Conſigliere ſoggetto all' eccezioni ſuddette , ſcoperta che ſiaſi la controvenzione , ſia queſto *eſcluſo* dall' Officio , ed il *Segretario* principalmente ne renderà ſtretto conto , confermando , e riſpettivamente moderando per quanto a ciò ſpetta le Coſtit. *Cennini* , ed *Acciajoli*.

4. Siſtemate così le coſe , riſulta , che il *Conſiglio Generale* vien formato dal *Giusdicente* , che vi preſiede , dal *Magiſtrato* , che n' è Capo , e dai *Conſiglieri Stabili* , e *Ammovibili*. Quindi non intendaſi legittimamente radunato , ſe non preceda l' eſpreſs' ordine , o licenza del *Governadore* ſotto pena al *Magiſtrato* della immediata privazione dell' Officio , ed al *Segretario* di *Scudi venti* , oltre la nullità dell' atto , ſecondo che volle l' Emo *Serra* fin dal dì 21. Marzo 1616. in conformità della Coſt. *Cennini* alla rub. del Conſ.

5. Non ſia il Generale Conſiglio in minor numero dei *tre quarti* de' Conſiglieri , talchè quan-

te

te volte non poſſa congregarſi ſiffatto numero, non ſia altrimenti lecito venire per alcun modo alla deciſione di qualſivogliaſi affare, ſe non previa la *Diſpenſa* della *Legazione*, ſotto vizio di nullità di qualunque ſiaſi riſoluzione, e della multa di *Scudi ſei* per ciaſcuna volta al *Segretario*, ſecondo che preſcriſſe la Coſtit. *Cennini* §. 10. rub. del Conſiglio. Se ne faccia poi a' Conſiglieri l'invito con *Biglietto*, e col *Suono della pubblica Campana* nel dì precedente; quando però o un Noſtro Ordine, o un' Affare di ſua natura importante non metteſſero nella neceſſità il *Governadore* di più ſollecitamente convocarlo. Ciaſcun finalmente degl' intimati nel giorno, ed ora preſcritta ſi porti inalterabilmente nella pubblica Reſidenza, ſotto pena di *Scudi quattro* per ogni mancanza, quando non abbia preventivamente giuſtificato al *Governadore* un vero, ed indiſpenſabile impedimento. Tanto preſcrive lo ſteſſo *Statuto di Comacchio*.

6. Ogn' Individuo del Generale Conſiglio non ardiſca di preſentarſi che in *abito nero*. Avverta di deporre qualunque *ſopraveſte*, e la *ſpada* prima d' entrare nella Sala del Conſiglio ſotto pena di *Scudi tre* a ciaſcuno contraventore, e per ciaſcheduna volta. In coerenza di che intervenga il *Governadore* ſteſſo in *abito talare*, ed il *Magiſtrato* in *Rubbone*. Al decoro del riſpettabil Luogo convienſi anche l' eſterna decenza

degl'

degl' Individui. Sederanno alla Tavola i *Pubblici Rappreſentanti* colle ſolite formalità di precedenza, ed al fianco della medeſima il *Segretario*. E' ben dovere, che i componenti il *Conſiglio Segreto* occupino i primi poſti fra i Conſiglieri, indi gli *Stabili* tutti per ordine di *Anzianità di poſſeſſo*, e per fine gli *Ammovibili* per ordine *d' elezione*.

7. Radunato il Conſiglio, chiudanſi l' *eſterne Porte* della pubblica Reſidenza, nè ſia lecito riaprirle, che dopo il Conſiglio, e con eſpreſſa licenza *di chi preſiede*, ſotto pena a' *Famigli* dell' irremiſſibil eſpulſion dall' impiego. Reſti chiuſa ben' anche la *Porta* della *Sala* del Conſiglio, e alcuno de' Congregati, ſe non previa la licenza del *Governadore*, non poſſa uſcirne mai ſotto pena di *uno Scudo* per volta, e per ciaſcuno. Vogliamo ben' anche, che durante il Conſiglio niuno degl' Individui poſſa cambiar mai poſto dall' un ſedile all' altro.

8. Diſpoſte così le coſe leggerà il *Segretario* ad alta, ed intelligibil voce il riſultato del *Conſiglio Segreto* coll' inalterabil avvertenza, che reſtin ſegrete le *Perſone*, che avran in quello o a favore, o contra parlato degli affari. Poſto a giorno così il *Generale Conſiglio* del motivo, per cui ſi è radunato, eſtragganſi dal *Jusdicente* in *Arringatori* due de' Conſiglieri, come preſcrive

la Coſtit. *Cennini* alla rubr. del Conſiglio §. 23. Prima che queſti dian il lor ſentimento giurino in mano del *Governadore*, che depoſto ogni privata paſſione, ed intereſſe non avranno in mira che il publico vantaggio. Eſporranno in ſeguito queſti ad alta voce l' ingenuo loro ſentimento; reſtando eſpreſſamente proibito di dirlo agli orecchj del *Segretario*, come ſpeſſo è accaduto in paſſato. Al qual effetto rinoviamo l' antico lodevoliſſimo uſo della *ſedia* a sì fatte occaſioni deſtinata; dalla quale, e non altronde abbian eſſi a parlare, per iſcuotere, ſe ſia poſſibile, il torpore de' Conſiglieri ſu de' publici intereſſi; lo che con tanta energia loro rimprovera l' Emo *Imperiali* con lettera de' 2. Giugno, e 2. Settembre 1696., e l' Emo *d' Elci* con altra de' 14. Decembre 1740. Poichè gli *Arringatori* avranno eſpoſto il loro ſentimento, ſarà libero a chiunque de' *Conſiglieri*, giurando prima nella ſteſſa forma, l' opporſi, o aggiunger i ſuoi nuovi rifleſſi. Siffatta libertà, che naſce dalla natura ſteſſa delle conſigliari riſoluzioni, fu eſpreſſamente preſcritta dall' Emo *Acciajoli* nella ſua Coſtit. al §. 11. E perchè più liberamente poſſa farlo ciaſcuno, a queſti permettiamo il rimanere al loro poſto. Nell atto che parla taluno, non ſia lecito a chicchеſſia d' interromperlo, o preocuparlo per qualunque motivo, o preteſto ſotto le pene beneviſe al *Jusdicente* ſecondo le circoſtanze. Ma ſarà poi colla più

rigo-

rigoroſa ſeverità punito chi ardiſce prorompere in parole ingiurioſe , motteggi , deriſioni non meno in Conſiglio , che fuori.

9. Il *Segretario* regiſtrerà frattanto il ſentimento degli *Arringatori* , e de' *Conſiglieri* a libro in riſtretto bensì , ma uniforme , e ſenza alterazione dell' eſpoſto. E quand' alcuno di eſſi non avrà che aggiungere , o contraddire ſu la materia agitata , fiſſerà ben' anche il *Segretario* le propoſizioni , che riſultano dai varj ſentimenti , ſe mai vi ſieno , perchè ſien poſte a partito. Qualunque coſa riguardante il *Pubblico* non potrà mai riſolverſi , che per Voti ſegreti ſotto pena d' inſanabile nullità , ed altre a noſtro arbitrio eſtenſive ancora al *Magiſtrato* , ed al *Segretario* ; eſpreſſamente volendo , che qualunque meno intereſſe non mai decidaſi a *viva voce*. Parimenti *niun Conſigliere* potrà dare il ſuo Voto ſcoperto , o paſſarlo al vicino , o ad altri , perchè in ſua vece lo ponga nel *Buſſolo* ſotto quelle pene , che a Noi piaceranno. Molto più ſi guardi chiunque dall' alterar le Ballottazioni con accreſcerne , o diminuirne i Voti , volendo , che ſcoperto l' Autore reſti immediatamente privo di *voce attiva* , e *paſſiva*. E ſe mai l' animoſità di taluno , e il privato riguardo giungeſſe ad alterare in un' affare iſteſſo due ſucceſſive Ballottazioni , il *Governadore* , che preſiede , dopo le opportune diligenze faccia ſoſpen-

derne la deciſione, che reſterà a Noi devoluta.

10. Il *Governadore*, o chi fa le *ſue Veci*, preſiedendo ſempre a nome del PRINCIPE, abbia ne' Scrutinj *due Suffragj*. I Privilegj ben' anche, le diſtinzioni, precedenze, preminenze, che per legge, o per conſuetudine gode il *Governadore*, dovranno in qualunque occaſione, e ſpecialmente nell' andare in *Conſiglio*, o nel *Conſiglio iſteſſo*, e nel reſtituirſi da quello alla di lui *Reſidenza*, goderſi dal *ſuo Vice*; tal che non ſiavi tra i *due* in neſſun genere ſu queſto particolare differenza alcuna, annullando qualunque diverſità di riguardo, e di pratica, ch' eſſer non potrebbe, ſe non un' illegittimo abuſo. Ci ſono troppo note le lagnanze degli Emi Noſtri Anteceſſori *Ruffo* con lettera de' 4. Agoſto 1728., e *Moſca* con altra de' 27. Gennajo 1740. per dover Noi penſare in queſta conformità. I *Rappreſentanti* poi, e qualunque Individuo avranno un *ſol Suffragio* per ciaſcheduno.

11. Raccolti che ſianſi i Voti, rechiſi alla *Tavola* il *Buſſolo*, perchè alla viſta di tutti il *Governadore* ne numeri i Voti, e così ſucceſſivamente per le altre Ballottazioni. Ogni propoſizione, perchè abbia l' *incluſiva* deve contar per ſe *due terzi* di Voti favorevoli, dichiarando in queſta parte la Coſtit. *Cennini* rubr. del Conſiglio, e confermando, e riſpettivamente moderando la determinazione

terminazione dell' Em̃o *Borgheſe* Noſtro *Anteceſſore* con ſua de' 21. Luglio 1773. Se diaſi parità di Voti, ſi rinnovi la *Ballottazione*. Se non oſtante queſta diligenza, o altre da uſarſi dal *Governadore* a norma delle circoſtanze reſta indeciſa la propoſizione, ſe ne paſſino dal *Governadore* ſteſſo a Noi a dirittura i diſtinti riſcontri, come preſcriſſe la Coſtituzion *Cennini* al §. 11.

12. Nell' atto di proporſi in Conſiglio le materie da eſaminarſi, e che diranno i Conſiglieri le riſpettive opinioni, non aſſiſta, nè intervenga veruno, che non ſia Conſigliere, ammettendoſi i *due Famigli* della Comunità per raccogliere a ſuo tempo i Voti a tenore della conſuetudine.

13. Se debbanſi diſcuter cauſe, reviſioni d' amminiſtrazioni, o negozio di qualunque ſorte, che riguardi l' intereſſe d' un Conſigliere; non meno egli, che qualunque de' ſuoi congiunti in *quarto grado incluſive* ſecondo il *Jus civile* dovrà uſcir dal Conſiglio ſino a che terminato non ſia quell' affare, e ben' anche lo Scrutinio ſul medeſimo. Altrettanto inalterabilmente ſi oſſervi nell' Eſame, e Scrutinio delle *Sicurtà*; aſtenendoſi ancora dal ballottare tutti i *Parenti del Fidejuſſore*, e di chi lo propone ſino al *quarto grado incluſive* ſecondo il *Jus civile*, ſotto quelle pene nell' uno, e nell' altro caſo al *Magiſtra-*

to, ed al *Segretario*, che a Noi piaceranno, oltra la nullita dell atto; confermando, e riſpettivamente moderando in queſta parte le Coſtituz. degli Emi *Cennini*, ed *Acciajoli*, e l' Ordine anteriore dell' Emo *Orazio Spinola* de' 7. Marzo 1610.

14. Le approvazioni *delle Sicurtà*, che s' inducono a favore del pubblico intereſſe, e ad aſſicurare le corriſpoſte dei Proventi Comunitativi, è un' affare, in cui deve impegnarſi tutta l' attenzione, e la circoſpezion de' Conſiglieri alla maniera ſteſſa, come ſi trattaſſe di loro proprio intereſſe, giacchè ogni Conſigliere ad ogni evento, che perciò naſcer poteſſe, e derivarne pregiudizio alla Comunità, *è obbligato ſolidalmente* a indennizzarla. Queſto deriva dalla natura ſteſſa delle Riſoluzioni Conſigliari, e l' ordinò pur' anche l' Emo *Serra* con ſua de' 10. Giugno, e de' 5. Luglio 1617., e ſucceſſivamente l' ordinarono ancora altri Anteceſſori Noſtri. A queſt' effetto non volendo Noi, che i mezzi manchino ai Conſiglieri di eſaminare un così geloſo affare, ordiniamo, che *il Conſiglio Segreto* quante volte il giudicherà utile, o neceſſario, deputi *due de' ſuoi Individui*, i quali ſegretamente raccolgano le più eſatte notizie, e mettano a maturo eſame i recapiti eſibiti dei *Fidejuſſori*, e ne riferiſcano poi al medeſimo le loro rifleſſioni, il riſultato delle quali dovra poi il Segretario comunicare

al

al *Generale Conſiglio* : ordiniamo altresì , che il *Segretario* otto giorni prima , che queſto ſi raduni ad approvarle il faccia noto con *Biglietto* a ciaſchedun Conſigliere , e lo inviti ad oſſervare i Recapiti ſteſſi , che loro dovrà comunicare *in Segreteria* , e non altrove quante volte ſarà per abbiſognare. Ma al credito , ed alla riputazione *de' Fidejuſſori* volendo Noi provedere , non meno che all' indennità pubblica , e de' Conſiglieri , eſpreſſamente proibiamo , che niuno di queſti , fuorchè tra loro , ardiſca notificare altrui , e molto meno pubblicare in voce , o in iſcritto le eccezioni , o i debiti , da quali pareſſero a lui aggravati i fondi eſibiti , ed i *Fidejuſſori*. Chiunque ſiaſi , che controvenga , oltre alla riſazione de' danni , alla perdita della voce attiva , e paſſiva in Conſiglio , e di qualunque Uſſizio ben' anche onorifico , che eſercitaſſe , ſarà da Noi ſeveramente punito. Diſpoſte così preventivamente le coſe , ſi porti l' affare in *Conſiglio Generale* , ove ſi tratti , e ſi decida per ſegreto Scrutinio. In queſto ſolo caſo , che occorra di approvare le Sicurtà pubbliche , piace a Noi , che ſi aſtenga il *Governadore* dal ballottare. Vegli per altro , affinchè in luogo della Ragione , i privati Maneggi , o altro più oſcuro Movente regolando i Voti non la vinca ſu la parte più ſana , o la più eſpoſta ; e qualora ne raccolga argomenti , o qualche Con-

ſigliere a lui ne faccia privata iſtanza, egli dovrà ſenza ulterior dilazione paſſarcene il riſcontro.

15. Spetterà al *Conſiglio Generale* il riſolvere ogni qualvolta ſi tratti d' impiegare il publico denaro per lavoro, o per altro ſopra gli Sc. 30. Ma al *Conſiglio Segreto* ſpetterà prima di riconoſcerne il biſogno, e di ventilare ſoprattutto, ſe alla Caſſa publica appartenga, o a qualche privato la ſpeſa. Abbaſtanza è noto a Noi il rimprovero, che meritarono i Comuniſti dall' Emo *Ruffo* con lettera de' 27. Agoſto 1731. Se dietro a queſto eſame il *Conſiglio Generale* concorre nella ſpeſa, i *Pubblici Rappreſentanti* guardinſi dall' eſeguirla ſenza la Noſtra Approvazione; il perchè il *Governadore* avanzi a Noi di ciò il ragguaglio col ſuo ſentimento. Così l' Emo *Serra* con lettera de' 13. Giugno 1767., rivocando il *Decreto* dell' Emo *Creſcenzi*. Queſte Noſtre Determinazioni s' eſtendono ancora ſopra qualunque ricognizione, aumenti di paghe, e introduzione di nuovi Salarj a qualunque ſiaſi Miniſtro publico, ed Uffiziale, e ſotto qualſivoglia titolo. Soggiaccia ben' anche alle ſteſſe leggi ogni accordo, compoſizione, remiſſione, donazione, e tutt' altro contratto, e diſtratto. Chiunque ſenza la Noſta Approvazione arbitri in tali, e ſimili caſi, ſarà tenuto, quantunque giuſta foſſe l' erogazione, e la riſoluzione, ma perchè illegittima, al reintegro

della

della ſpeſa, o della alienazione, e dei danni, che ne derivaſſero al Pubblico, e punito ancora, come giudicheremo eſigerſi dalle circoſtanze. Conobbe un sì fatto invecchiato coſtume, e ne avanzò i ſuoi riſentimenti l' Emo *Serra* fin dalli 19. Maggio, e 13. Luglio 1623.

16. Quante volte occorra di ſpedire per qualche affare pubblico *Deputati* a *Ferrara*, o in altro Luogo, conoſciuto che ſiaſi dal *Conſiglio Segreto* il biſogno, e nominati che avrà queſto i Soggetti più abili, il *Generale Conſiglio* ne faccia l' elezione ſenza punto limitarſi tra *Conſiglieri*, come preſcriſſe l' Emo *Cennini* al §. 17., ed al §. 20. rubr. del Conſiglio. Avvertano per altro i *Deputati* di non eſeguire la loro commiſſione, ſe prima non ne avranno da Noi ottenuto il permeſſo: quindi il *Governadore* ne avanzi il ragguaglio in *Legazione*, e principalmente ſulla cauſa, per cui intendonſi ſpedire: in conformità di quanto ordinò l' Emo *d' Elci* con ſua de' 13. Maggio 1741. In coerenza della quale condiſcendiamo, che in caſo di urgente neceſſità ſenza il preventivo noſtro aſſenſo partano ſul momento i *Deputati* per riſoluzione ancora del *ſolo Conſiglio Segreto*, purchè preſentino a Noi *lettera del Governadore*, che ne eſponga il motivo, e ne giuſtifichi la neceſſità. Da queſti Noſtri Stabilimenti deviando, i *Deputati* ſoccom-

beranno

beranno alle ſpeſe, ſebben' anche ragionevole foſſe la ſpedizione, ed eſſi non meno che il *Magiſtrato*, e *chiunque altro vi avrà avuta parte* ſaranno puniti. I *Deputati* poi legittimamente ſpediti avranno, ſe la loro commiſſione è per *Ferrara*, oltre i viaggi, *uno Scudo al giorno per ciaſcheduno*, compreſe le cibarie; e ſe altrove ſarà diretta, nell' atto di accordare la Noſtra Approvazione, ci riſerviamo di fiſſare le *Diarie* in quella ſomma, che giudicheremo convenirſi alle circoſtanze.

17. Il *Generale Conſiglio* eleggerà ogni anno *due Conſiglieri* tra quelli, che più idonei nominerà il *Conſiglio Segreto*, e un delli due ſia laureato in Legge, per ſindacare il *Governadore*, ed il *Podeſtà*; quello quante volte accada, ch' egli dimetta il *Governo*, e l' altro ſuccedendo il *nuovo Pretore*. Confermando in queſta parte la Coſtituzione *Cennini* al §. 22. rubr. del Conſiglio, ed annullando qualunque conſuetudine in contrario dall' arbitrio introdotta. I due eletti Conſiglieri, prima che vengano per altro alla concluſione dei Sindacati, debbono per mezzo del *Giusdicente* ragguagliarne la *Legazione*, come preſcriſſe l' Emo *Serra* il dì 7. Aprile 1616., altrimenti ſia nulla qualunque ſentenza, e li *Sindicatori* incorreranno la pena di *Scudi dieci* per ciaſcuno, e il *Notaro* di *Scudi*

ſei.

ſei. Gli ſteſſi Conſiglieri ſindacheranno pure il *Cancellier criminale*, ed il *Bargello* ogni qualvolta ſe ne preſenti l' occaſione.

18. Le irregolarità, figlie del capriccio, e delle private paſſioni, commeſſe in addietro fin quì dalli Conſiglieri in occaſione di confermare *li pubblici Uffiziali*, e *Miniſtri*, e gli Abuſi, che ovunque s' incontrano di *una facoltà*, ch' era ſtata loro conceduta, ci obbligano a riſtringerla a quei limiti, tra quali non poſſa nuocere al pubblico Bene, ed all' altrui riputazione. Quantunque le medeſime ragioni di *fatto* abbiano indotto gli *Anteceſſori* Noſtri ad avocare a ſe quand' una, e quand' altra Conferma, e fin la ſteſſa Elezione di *più Miniſtri*, non abbaſtanza avvertiti i Conſiglieri anno fino a noſtri giorni continuato a praticare l' antico ſtile ſu i *Dipendenti* dal loro *Voto*, fatta già univerſale la Maſſima, che queſto ſolo rende ragione del lor operato. Ad un così erroneo principio s' oppoſe l' Erro *Moſca* Noſtro Predeceſſore, e con lettera del dì 14. Aprile 1736. chieſe conto de' motivi, che aveano regolata l' eſcluſione di quel Miniſtro, il quale con altra del dì 5. Maggio ſucceſſivo fu poi per autorità di Lui confermato nel ſuo Uffizio. Paſſate, come ſono in oggi, nel *Seminario* le Scuole *di Grammatica*, e *di Rettorica*, l' altra *di Carattere*, e *di Abaco*, e

l' Organiſta , ci reſta a provedere all' elezione , ed alle conferme dei *Medici* , e dei *Chirurghi*. Piacque all' Eño *Ghigi* di venir egli ſteſſo all' elezione del *Medico* con ſua del dì 6. Febraro 1674. Queſta , e l' altra del *Chirurgo* Noi condiſcendiamo , che rimanga ai Conſiglieri ne' termini , che qui oltre ſaranno preſcritti. Ma troppo intereſſante oggetto è la ſalute di ciaſcuno , perchè non ſi abbandoni chi ſi occupa a conſervarla , ed a reſtituirla , all' incertezza , ed ai pericoli *d' un ſegreto arbitrario ſcrutinio* , il quale a danno del pubblico Bene perde le tante volte *un' utile Profeſſore* , come ſi eſpreſſe l' Eño *Rocci* Anteceſſor Noſtro , e provide con ſua del dì 19. Ottobre 1639. ; nè d' altronde derivarono gli Ordini di proviſionali Conferme dati dall' Eño *Aſtalli* con lettere del dì 3. Aprile 1700., e del dì 9. Luglio 1705. Quindi ſtabilmente avocando , e riſervando a Noi le Conferme del *Medico* , e del *Chirurgo* , il Governadore quante volte ſi faccia luogo alle medeſime , previe le opportune diligenze ſu l' abilità , attenzione , e diſimpegno degli obblighi ingiunti , riferiſca , ed informi la *Legazione* anche ſu i loro riſpettivi *Ajutanti*.

19. Trattandoſi di affari , in cui oltre ai *Secolari* abbiano intereſſe gli *Eccleſiaſtici* , à proveduto la S. M. di *Benedetto XIV.* col ſuo Chi-

rografo

rografo de' 29. Luglio 1752. A tenore perciò delle Pontificie Preſcrizioni, ſieno interpellati queſti, affinchè per mezzo dei loro *Deputati* intervengano in Conſiglio all' eſame dell' affare; dietro ai *due Arringatori* eſporranno eſſi il loro ſentimento, e quindi gli altri. Se i *Deputati Eccleſiaſtici* altrimenti la penſeranno dai *Conſiglieri*, il Segretario regiſtri ne' pubblici Libri quant' eſſi rileveranno in contrario: ma dipenda la riſoluzione dai *Voti deciſivi* de' Conſiglieri, non eſſendo agli *Eccleſiaſtici* accordato, che il ſolo Voto conſultivo, e la facoltà di ricorrere a' *Tribunali Supremi* in caſo di pregiudizio. Purchè conſti anche ſtragiudizialmente, che ſeguita ſia la dovuta interpellazione agli *Eccleſiaſtici*, ſe non intervengono, da qualunque cauſa ciò derivi, non potrà mai allegarſi infetto di nullità ciò che loro aſſenti ſarà dal *Conſiglio* determinato.

20. Se avverrà, che *li pubblici Forni*, o qualche Provento Comunitativo ſi debba amminiſtrare a conto della *Comunità*, fra li Soggetti che il Conſiglio Segreto preſenterà all' impegno più abili, e più oneſti del pari; il Generale Conſiglio eleggerà quelli, cui meglio reſti affidato il pubblico intereſſe, ſenza limitarſi fra li Conſiglieri, i quali l' Emo *Serra* con lettere de' 6., e de' 21. Novembre 1622. avrebbe anzi voluto eſcluſi.

21. I Conſiglieri, ſe ovunque ſono obbligati di preſtar l' opera loro nel pubblico ſervigio, tanto più vi ſono aſtretti li *Comacchieſi*, che godono per Sovrana Beneficenza *un' annuo aſſegnamento*. Debbono quindi ceſſare le tante ricognizioni, che vicendevolmente ſin qui ſonoſi tra loro diſtribuite per un coſtume antico alla Caſſa Comunitativa così dannoſo, e riprovato ancora dallo ſteſſo *Anteceſſor* Noſtro Sig. Cardinal *Serra* con lettera de' 22. Gennajo 1623. Ciò non oſtante ſe un' *operoſo impegno*, ed un' *inſtancabile zelo*, ch' abbia contribuito al *pubblico Bene*, otteneſſe dalla *Legazione* un *compiacente rifleſſo*, qualora eſpreſſamente non ſia derogato a queſto noſtro ſtabilimento, vogliamo, che il *Magiſtrato*, i *Reviſori*, il *Segretario*, ed il *Computiſta* debbano reintegrarne la pubblica Caſſa.

22. Eſcluſo, com' è dalle *Magiſtrature*, e dagli *Uffizj pubblici*, ſarà anche più oltre inabilitato qualunque Conſigliere, il quale riſultando debitore della *Comunità* per maneggio d' affari pubblici, e di pubbliche Caſſe, per affitti di Valli, o d' altro Provento Comunitativo, e per qualunque altro titolo, liquidato il ſuo Conto, non ſalda nel termine di due meſi il pubblico Erario, o non ottiene da Noi una compoſizione. Così l' Emo *Orazio Spinola* con lettera de' 7. Agoſto, e con altra de' 30. Ottobre 1610.

in conformità di quanto ordinò l' altro Eño *Anteceſſor* Noſtro Cardinal *Serra* con lettera de' 12. Maggio 1623. , e la Coſtit. *Cennini* rubr. del Conſiglio.

23. Qualunque *Foreſtiere* , benchè ſtanziato in *Comacchio* , e conti per ſe un *ben lungo Domicilio* , e parentele contratte coi nativi *Comacchieſi* , e ſia pur' anche benemerito , non potrà dirſi , nè ſarà mai *Cittadino* di *Comacchio* , ſe nelle debite forme non è dal Generale Conſiglio eſpreſſamente aggregato alla *Cittadinanza*. Il *Domicilio* , le *Parentele* , i *Meriti* , e qualſivoglia altro *Titolo* è un Requiſito , ma non un Diritto alle eſenzioni , alle facoltà , immunità , ed ai privilegj , i quali conceſſi , e riſervati ſono ai Cittadini Comacchieſi. Noi pertanto confermando in queſta parte , e dichiarando la Coſtituzione dell' Eño *Acciajoli* , ordiniamo , che chiunque voglia eſſere ammeſſo alla Cittadinanza di *Comacchio* , debba contare da ſe , o col Padre *ſeſſant' anni* di non interrotto *Domicilio* contratto colla eſpreſſa intenzione di *Permanenza*. Sottomettaſi egli poi al Generale Conſiglio , che decida per Voti ſegreti della ſua *Aggregazione*. Aggiunta ſia a queſta una condizione al *Pubblico* vantaggioſa : troppo è giuſto , che il nuovo Alunno corriſponda a chi lo benefica. Il riattamento *d' una pubblica Fabbrica* ſtia a peſo di lui , e

de'

de' ſuoi diſcendenti *ſino alla terza generazione inclusive*. Uno, o più Archi delle Logge dette de' *Capuccini* ſiano diſtribuiti ai primi.

24. Alla maniera, che fiſſate ſonoſi le menſili convocazioni del *Conſiglio Segreto*, ordiniamo, e per lo ſteſſo fine, che *quattro volte* fra l' anno ſi raduni il *Generale Conſiglio*. La prima ſia nella Settimana, che precede la Solennità del *Corpus Domini*, la ſeconda in quella, che precede il Giorno di *S. Caſſiano*, la terza prima di *Natale*, e la quarta in *Marzo*; ſotto pena ai *pubblici Rappreſentanti* di *Scudi ſei* per ogni Individuo, e per ciaſcuna volta, e di *Scudi tre* al *Segretario*. Dietro agli affari pubblici ſe alcuno ſiavi da trattare, il *Segretario* legga tutto ciò, che intorno all' economico, ed al politico della *Comunità* avrà trattato, e riſoluto il Conſiglio Segreto; e principalmente il rendiconto de' *Magiſtrati*, i rilievi de' *Reviſori*, e tutt' altro, che al medeſimo appartenga; legga però anche gli ordini della *Legazione* non publicati ancora in Conſiglio, perchè noti ai Conſiglieri, non poſſa alcuno di eſſi allegarne ignoranza. Gli atti così ripetuti vincano, ſe pur è poſſibile, l' inerzia, ed il torpore da cui ſono avvinti, e da cui volea ſcuoterli fin dalli 20. Novembre 1620. l' Emo *Serra* Predeceſſor Noſtro.

Inter-

25. Intervenir debbono i Conſiglieri tutti alle ſtabilite radunanze del *Conſiglio Segreto*, e *Generale* ſotto l' eſpreſſa pena, nè li eſentera mai la loro aſſenza dalla *Città*, ſe non ne avranno ottenuta dal *Governadore* la licenza. Obbligati, come vi ſono, dee eſſere puranche a loro peſo di ricondurviſi ai tempi, in cui ſi avranno le riſpettive Convocazioni. Quindi nelle ordinarie il *Segretario* non avrà altra cura, che di paſſarne all' abitazione di cadauno il *Viglietto d' avviſo*: nelle ſtraordinarie poi l' obbligo non riguarderà gli aſſenti, purchè abbian partecipata la loro partenza al *Governadore*.

26. Allorchè i Conſiglieri furono eletti a sì *onorifico Impiego*, contraſſero il debito di ſervire alla *Patria*, ed eſſa all' incontro acquiſtò il diritto d' eſiggere, che i publici affari ſieno trattati, e riſoluti colla più eſatta oculatezza, e col diſintereſſato zelo, ch' opera il comun Bene. Queſto, e non le ſtudiate condiſcendenze, gl' intereſſi, e riſpetti privati, o lo ſpirito di contradizione, deve inalterabilmente regolare la lor Condotta. Cancellino d' ora innanzi l' accuſa meritata dal Sig. Card. *Durazzo* de' 7. Ottobre 1637., uniformandoſi a quanto preſcriſſe l' Emo *Banchieri* con lettera de' 9. Novembre 1757., e riflettendo, che i publici intereſſi loro appartengono, quanto i proprj, conoſcano poi, che mentre degli uni riſpondono a ſe ſoli, di quelli anno a rendere uno ſtretto conto alla *Patria*, ed a *NOI*.

CAP. III.

Magiſtrato.

1. LA Coſtituzion *Cennini* volle, che *due Maſſari* ſoſteneſſero per un' anno la Pubblica Rappreſentanza; a queſta l' Emo *Spada* deſtinò *tre Anziani* da rinovarſi per turno, e per eſtrazione dal *Buſſolo* ogni trimeſtre. La Coſtituzione *Acciajoli* ſenz' alterare il numero dei tre Individui condecorò il primo col titolo di *Priore*, e ripriſtinò lo ſtile di mantenerli per un' anno intero nell' eſercizio. Noi confermando la ſteſſa pratica, il *Priore*, ed il *primo Anziano* ſarà dell' ordine degli *Stabili*, e tra gli *Amnovibili* il *ſecondo Anziano*. Se ne farà la loro eſtrazione ai fiſſati tempi dal *ſiſtemato Buſſolo*, e conſervando l' uſato coſtume, avranno il loro ingreſſo il dì primo Aprile. Nel precedente ultimo giorno di Marzo gl' Individui del Conſiglio Segreto metteranno in poſſeſſo il *Magiſtrato*, che giurerà nelle mani del *Giusdicente* l' oſſervanza della *Bolla* del *Buon Governo*, di queſta *Coſtituzione*, e degli *Ordini* tutti della *Legazione*: contemporaneamente il *Magiſtrato* ch' eſce, conſegnerà al nuovo *l' Inventario*, e *Repertorio generale* de' libri,

e delle

e delle Scritture esistenti nella *Segreteria*, e *Computisteria*, colla *Nota* degli affari incominciati, e pendenti, la direzione a quelli data, e l'istruzione opportuna al buon'esito di essi. Sarà pure al *nuovo Magistrato* nel tempo medesimo consegnato l' *Inventario* delle *Mobilie* appartenenti alla Comunità, e per uso della publica Residenza, e di cui si dia copia al Consiglio Segreto, perchè ad ogni bisogno possa farne riscontro, e chiederne ragione. Il *Segretario* perfine farà di tutto questo *rogito solenne* in conformità di quanto prescrisse la Costit. *Cennini* alla rub. de' Massari. Non movano *i pubblici Rappresentanti*, fuorchè in servigio della Comunità, le robbe appartenenti alla medesima per loro privato uso, nè altrui le prestino per qualsivoglia titolo, o causa. Il reintegro *de' danni*, e la sospension dall' *Officio* sarà l' immediata pena. Esiggendo le publiche Scritture la maggiore gelosa custodia, si guardi il *Magistrato*, sotto le pene, che a Noi piaceranno, da estendersi pur' anche al *Segretario*, e *Computista*, dal levarne alcuna, e dal permettere altresì, che altri ne levi, a cui se venisse il bisogno di averne copia, il *Magistrato* non permetterà, che si estragga senza il permesso ottenuto in iscritto dal *Governadore*, il quale vogliamo, che accuratamente prima d' accordarla, ne conosca la causa, e le conseguenze. Al solo *Governadore*, chiedendo egli Libro, o Scrittura appartenente al

Pubblico , ſi debba immediatamente conſegnare , ma ſia poi cura di lui il più ſollecitamente che può reſtituirla alla Comunità.

2. Ciaſcun' Individuo del *Magiſtrato* deve in *abito nero* , e colla maggior decenza radunarſi per attendere , e per iſpedire i pubblici affari in *Reſidenza* , e non altrove ogni giorno , alla riſerva del Mercoldì , e vi rimarrà *tre ore* della mattina prima del *mezzo giorno* , ſotto pena di *Scudi due* per ciaſcuno , e per ciaſcuna volta. Sotto la pena poi di *Scudi dieci* non ſia lecito ad uno de' *Rappreſentanti* aprir *Lettere d' Uffizio* , da qualunque parte eſſe pervengano , ſe un' altro almeno non intervenga di loro. Guardiſi dall' *arbitrare* ognuno di eſſi , giacchè una ſimile licenza contraria al *buon' Ordine* , quanto può eſſere nociva al *Pubblico* , altrettanto ci impegnerà ad eſſere ineſorabili.

3. Interdetto vogliamo ancora al *Magiſtrato* lo ſcriver *Lettere* in *nome pubblico* , e di valerſi del *Sigillo* della *Comunità* ſenza l'aſſenſo, ed approvazione del *Conſiglio Segreto* ſotto pena dell' *eſcluſiva* dall' Uffizio , ed altre , che a Noi piaceranno , da eſtenderſi allo ſteſſo *Segretario*. Tanto preſcriſſe la Coſtit. *Cennini* al §. 15. rubr. de' Maſſari ; e l' Emo *d' Elci* con lettera de' 13. Maggio , e 18. Giugno 1741. ; e Monſig. *Pignatelli* Prolegato con lettera degl' 11. Novembre

bre 1769.. Ordini tante volte ripetuti ci danno un fondato argomento della coſtante traſgreſſione. A Noi baſtera di averlo comandato una volta ſola avvezzi, come ſiamo, a voler' eſſere ubbiditi.

4. Proibiamo al *Magiſtrato* di ſcrivere alla *Legazione*, ſe non per mezzo del *Giusdicente*, il quale ſi regolerà a norma degli Ordini da Noi emanati ſu tale propoſito con noſtra circolare de' 12. Gennajo anno corrente. Siano i *pubblici Rappreſentanti* ben' avvertiti di eſporre nelle loro iſtanze, e relazioni la verità ſempre corredata da tutte quelle circoſtanze, e biſognando ancora da neceſſarj documenti, che ponno diverſificare la coſa. I rimproveri degli Emi *Spada* con lettera de' 9. Giugno, e 23. Ottobre 1655., ed *Imperiali* con altra de' 23. Agoſto 1692. ſono eſpreſſi con tanta energia, nè ſono così recenti, perchè non abbiaſi ad argomentare l' univerſale abituato coſtume di naſcondere il vero. Un ſolo eſempio, che ci ſi preſenti, baſterà per metter' una volta freno agli artificj. Se qualche volta un ragionevole motivo, che dovrà eſporſi nella *Supplica*, conſiglierà taluno di preſcindere dal *Governadore*, non intendiamo togliere la naturale libertà, che anno tutti di avanzarci direttamente le loro iſtanze.

5. A rendere valida la *ſottoſcrizione pubblica*

ca , vi concorrano due almeno de' *Rappreſentanti*, e tra queſti ſia il *Priore* , quante volte un legittimo impedimento giuſtificato al *Governadore* non lo trattenga , come a meno di queſta condizione non potrà niuno de' medeſimi Rappreſentanti mancare ſotto l' eſpreſſa pena di *Scudi due* per ciaſcuno , e per ciaſcheduna volta.

6. Qualora la *Comunità* abbia lite attiva , o paſſiva , ſpetterà al *Magiſtrato* di ſollecitarne l' eſito , vegliando ſulla condotta degli *Avvocati* , e *Procuratori* , ed uniformandoſi alle norme ſtabilite in *Conſiglio Segreto* , ed approvate dalla *Legazione*. Ogni negligenza è colpoſa , e Noi vendicheremo l' affare pubblico , condannando il *Magiſtrato* al reintegro dei danni , che alla Comunità foſſero derivati. Noi confermiamo in queſta parte la Coſtituzione *Cennini* alla rub. de' Maſſari §. 14. , e gli Ordini d'altri Predeceſſori Noſtri. Confermando la Coſtituzione ſteſſa al §. 19. rubr. de' Maſſari , vogliamo , che un' uguale impegno uſi il *Magiſtrato* nell' eſeguire tutte le riſoluzioni fatte dal *Conſiglio Segreto* , e *Generale* approvate dalla *Legazione* , ed ordiniamo , che il tempo , il modo , e i termini preſcritti ſiano oſſervati , e che quando non ſia fiſſato il tempo , facciaſi il più preſto.

7. I *Pubblici Rappreſentanti* non riſolveranno mai ſopra qualunque affare ſpettante alla Comunità.

munità , che ſopravenga , ſenza il ſentimento del *Conſiglio Segreto* , e la Noſtra approvazione , e ſe in alcuno di eſſi una urgente neceſſità non ne ammetteſſe l' indiſpenſabile dilazione , gli diano il più maturato indirizzo coll' intelligenza del *Governadore* , per riferirlo poi al *Conſiglio Segreto* , ed a Noi.

8. Sia peſo pur' anche del *Magiſtrato* d' invigilare ſulla Condotta degli *Uffiziali* , e de' *Miniſtri pubblici*. Abbiamo preſente, come s' eſpreſſe l' Emo *Imperiali* con lettera de' 6. Giugno 1696. , per aggiugnere , che uſi ogni maggior ſollecitudine ad oggetto, che il *Procuratore*, e *Depoſitario* della *Comunità* coſtringa i debitori ai convenuti pagamenti. Mancando alcuno all' adempimento del ſuo obbligo , dopo le opportune ammonizioni , lo riferiſca al *Conſiglio Segreto* , perchè indi il *Governadore* ne avanzi in *Legazione* il riſcontro.

9. Ricercato , che ſia il *Magiſtrato* di qualche Teſtimoniale , Correndatizia , o Atteſtato a favore di qualunque ſiaſi , ſebben' anche Uffiziale , e Miniſtro della Comunità , dee riportarne il preventivo aſſenſo del *Conſiglio Segreto* , e ſe alcuna volta non ſia luogo a ritardo , quello del *Giusdicente*.

10. Sia cura de' *Pubblici Rappreſentanti* , che

ſeguano

ſeguano le ordinarie ſtabilite Convocazioni del *Conſiglio Segreto* , e *Generale* ; quindi previa la partecipazione al *Governadore* , che a norma delle circoſtanze fiſſerà il giorno , eſſi il notificheranno al *Segretario* , perchè ſpediſca gl' inviti ai *Conſiglieri* , e faccia dar il ſegno *colla pubblica Campana*. Il *Governadore* , il *Magiſtrato* , ed il *Segretario* a Noi dell' oſſervanza di queſti Noſtri Ordini renderanno conto. Intervenga il *Magiſtrato* indiſpenſabilmente ai *Conſigli* , ed informi colla maſſima preciſione , ed ingenuità il *Conſiglio Segreto* dei pubblici affari politici , ed economici maneggiati da lui dall' ultima Seſſione a quella parte.

11. Alla Viſita della *Segreteria* , della *Computiſteria* , del *Monte di Pietà* , e dell' *Archivio* , quantunque il Conſiglio Segreto deſtini due Deputati , non credaſi il *Magiſtrato* eſente dalla dovuta vigilanza , perchè ivi tutto cammini in buon' ordine , e ſiano oſſervati gli ſtabilimenti noſtri ; ch' anzi in conformità della Coſtituzione *Cennini* , egli vi è principalmente incaricato , e ne dovrà a Noi riſpondere ſopra ogn' altro.

12. L' arbitrio fin quì de' *Pubblici Rappreſentanti* , e dicaſi pure di tutti i *Comuniſti* , alla riſerva di pochi , nelle Speſe tabellate , e ſtraordinarie ha portato graviſſimi danni al Comunitativo Erario. Abbiamo dovuto riconoſcere

con

con noſtra ſorpreſa, e rincreſcimento, che l' artificio loro mirava ad aumentarle ogni anno al pareggio non ſolo dell' *Entrate*, ma ad eccederle pur' anche, perchè la *Comunità* non aveſſe le neceſſarie forze a ſoſtenere le *utili Impreſe*, alle quali reſiſtevano, perchè precludevaſi loro l' adito di ſagrificar più oltre il publico al privato intereſſe. Oltre la propria ſperienza abbiam' anche ſott' occhio la lettera del Sig. Cardinal *Serra* de' 8. Ottobre *1616*. Diedero i Noſtri *Decreti di Viſita* un temporario provvedimento a queſto sì invecchiato diſordine, ma fin d' allora ci ſtava in animo di ſtabilirne un perpetuo, che ſiſtemando l' interno regolamento della *Comunità*, e della *Città iſteſſa*, foſſe per reggere all' avvenire.

13. Quindi riſervandoci in altro Capitolo di ordinare quanto giudichiam neceſſario a trattenere ne' giuſti limiti le *Speſe tabellate*, Noi qui delle ſole *ſtraordinarie* parleremo.

14. E perchè tutto proceda con ordine, avendo Noi traſportate fra le prime molte di quelle, che pagavanſi dalla Caſſa degli *ſc.* 240., queſta a giuſto motivo fu riſtretta ne' *Noſtri Decreti di Viſita* alla ſomma di ſoli *ſc.* 120. Eraſi in addietro addottata la maſſima, che queſti aſſegnati all' arbitrio del *Magiſtrato* foſſe libero a lui d' impiegarli, come parer poteſſe, e piacere.

re. Non baſtò a diſingannarli l' ordine dato dall' Emo *Moſca* con lettera de' 27. Febraro 1740. Noi ad averne un ſicuro, e ſtabile effetto, non ſolamente dichiariamo, che deſtinati ſono alle ſole neceſſarie, indiſpenſabili, incerte poi, ed eventuali occorrenze Comunitative; ma diſtinguiamo ancora due ſorte di ſpeſe: quelle, che non eccedono gli *ſc.* 3., l' altre che maggiori delli *ſc.* 3. non oltrepaſſano gli *ſc.* 30. Ciaſcuna di queſte, quando le circoſtanze il permettono, devono eſaminarſi dal *Conſiglio Segreto*; ma ſe un biſogno l' eſigga, potrà il *Magiſtrato* ordinare le prime coll' aſſenſo del *Governadore*, il qual' eſſendo alla *Legazione* riſponſabile della ragionevolezza del ſuo conſenſo, abbia per invariabile norma nell' accordarlo la *Bolla* del *Buon Governo*, e queſta Noſtra *Coſtituzione*. E perchè alla Legge non contrapongaſi la frode colla ſuddiviſione de' Mandati, dichiariamo, che ſotto una tale ſpeſa intender ſi debba quella, che *per una, ed identifica occorrenza utile, e neceſſaria* non oltrepaſſa in tutto, e per tutto la ſomma di *ſc.* 3., ſotto pena di *Scudi ſei* ai traſgreſſori; e Noi alla fine dell' anno prenderemo un minuto, e ſtretto conto di eſſe. Le altre fra li *tre Scudi*, e li *trenta* dipenderanno dalla privativa iſpezione del *Conſiglio Segreto*, purchè ſe ne ottenga l' eſpreſſa noſtra approvazione. Tanto preſcriſſe la Coſtituzione *Aſtalli* de' 4. Ottobre

1699.

1699. , e l' Eſſo *Paolucci* con lettera dei 16. Novembre 1748. Queſta Noſtra Approvazione in queſto , ed in qualunque altro caſo abbia tutto il ſuo pieno valore , quando l' *Iſtanza* del Conſiglio Segreto non ſia *ſorretizia* , e intendaſi ſempre tale , quante volte ſimultaneamente non ſi eſprima , ſe ad alcun' altra ſpecial Caſſa appartenga la *Speſa* , e non vi ſi uniſca la *Nota* delle ſomme già paſſate dalla *Comunità* per conto di queſta Caſſa : talchè poſti a giorno dell' effettivo ſtato , in cui trovaſi , poſſiam dare gli Ordini , che crederemo più opportuni. Quand' altrimenti ſi faccia , dichiariamo nulla , e come non conceſſa la Noſtra Approvazione , perchè in ſeguito d' una *rappreſentanza orretizia* , e *ſorretizia*.

15. Coi denari di queſta Caſſa ſi debbono pur' anche pagare le Speſe , che dalla *Legazione* vengon' ordinate , purchè diverſamente non preſcriva il tenor del *Reſcritto* , e che non ſpettino preciſamente ad altra Caſſa.

16. Gli Eccefſi , a cui portavanſi da *Pubblici Rappreſentanti* i Caritativi Suſſidj , oltre al fiſſato aſſegnamento annuale , ſenzachè neppure le tante volte foſſero diſpenſati a' veri poveri , come fin dal dì 21. Febrajo 1616. ſi eſprimea il Sig. Cardinal *Serra* , ſaltano troppo negli occhj , perchè d' ora innanzi debbanſi queſti inalterabilmente diſtribuire a norma di ciò , che

abbiamo fiſſato nel Capitolo della *Tabella*.

17. Per qualſivoglia Speſa ſi ſpediſca il *Mandato* a parte, indicando nell' angolo di quello la Caſſa, a cui appartiene, e n' abbia un particolare ciaſcuna partita, ch' eſſer deve inoltre diſtinta, e chiara. Accumulandone più d' eſſe, alla confuſione, che introducono, ſi uniſce ben' anche il ſoſpetto d' artificio. Ogni *Mandato* venga nelle qui fiſſate ſolenni forme ſpedito, e ſottoſcritto prima dal *Segretario* col numero del regiſtro, e carte, dal *Governadore* quindi, e dal *Magiſtrato*, e da *due Individui* almeno del Conſiglio Segreto, ſotto pena di non eſſere bonificato nel rendiconto. Guardinſi li *Magiſtrati* dal valerſi in niuna occaſione de' *Viglietti*, o *Ordini* particolari diretti alla Caſſa publica, o a qualunque Mercante, Bottegaro, o altro, che ſiaſi, altrimenti ſaranno ineſorabilmente condannati principalmente eſſi, e chi altro vi avrà avuta parte, a pagare l' importo de' medeſimi, ſebbene foſſe ſenza eccezione la Speſa.

18. Il *Magiſtrato* nell' annua Spedizione della *Tabella Comunitativa*, de' *Bilancj*, e del *Riſtretto* uniſca al *Governadore* Copia delle riſoluzioni preſe dalla *Legazione*, e che alle partite corriſpondendo le giuſtificano. Il *Giusdicente* poi informi preciſamente, ſe gli Ordini, i quali riſultano ſopra di ciò da queſta Noſtra *Coſtituzione*,

ſiano ſtati ſedelmente, ed appuntino adempiuti. Il *Magiſtrato*, che manchi a queſti Noſtri Ordini, o che vi meſcoli il minimo arbitrio, oltre al reintegro del danno, ſarà punito colla privazione dell' Officio, e della voce paſſiva, e con altre pene ancora a noſtro arbitrio, ed a tenor delle circoſtanze. In queſte cadrà pur' anche il *Segretario*, il *Computiſta*, e qualunque altro, che ſia concorſo nell' approvazione, e nella firma del Mandato.

19. Ogni qualvolta, che occorrano alla Comunità Speſe per Fabbriche, Riſarcimenti, Provviſte di Generi, Materiali, e qualunque altro ſimile Contratto, che oltrepaſſi la ſomma di *Scudi cinque*, uſi il *Magiſtrato* le diligenze degl' *Incanti*, quand' altrimenti a Noi per qualche particolar motivo non piaceſſe. A più ragione deliberar ſi dee qualſivoglia affitto, ed appalto di Proventi, e qualſisìa alienazione di Capitali Comunitativi. Aſſiſta ai medeſimi *Incanti* il *Governadore*, e ſotto pena al *Magiſtrato*, ed al *Segretario* dell' eſcluſion dall' Ufficio, e del reintegro de' danni, e pregiudizj, che foſſero per venirne al *Pubblico*, eſattamente ſieno eſſi regolati in avvenire, e ſi conſumino le publiche Delibere colla norma invariabile degli Ordini della Sagra Congregazione del *Buon Governo* de' 16. Luglio 1729. pubblicati dall' Emo *Imperiali*,

che ſoggiungiamo in fine di queſta *Coſtituzione*)(*Num. I.*)(dichiarando, che qualora naſca dubio, o controverſia, il *Governadore* c' informi, ed aſpetti le Noſtre Determinazioni.

20. A danneggiare l' intereſſe Comunitativo troppo frequenti ſono i *Monopolj fra li Concorrenti ai pubblici Appalti*. Un tacito Contratto di Società fra gli Oblatori, o un clandeſtino compenſo per diſtorre qualcuno dall' offrire, ſagrifica alla privata ingordigia il pubblico vantaggio. Noi volendo riparare un così grave ſconcerto, ordiniamo, che il *Governadore* eſigga da colui, al quale fu deliberato l' Effetto, o l' Impreſa Comunitativa *il ſolenne giuramento* di non aver procurato nè direttamente, nè indirettamente, ch' altri non vi offeriſca. Se pur non oſtante avverrà, che ſi provi il contrario, il *Governadore* ce ne avanzi immediatamente i riſcontri, e ſi aſpettino i Contraventori li più rigoroſi effetti della Noſtra Indignazione.

21. Prima che ſi ammetta in poſſeſſo il *maggior'*, *e miglior' Offerente*, ne paſſi il *Magiſtrato* il riſcontro al *Governadore*, il quale informi col ſuo parere la *Legazione*, a cui ſpetta di autorizzare le Delibere.

22. Niun' *Iſtrumento*, che riſguardi gli affari publici ſia ſtipulato mai ſenza l' intervento,

ed

ed assistenza del *Jusdicente* ; altrimenti sia nullo, ed il *Magistrato* , e *Segretario* incorrano la pena di *Scudi sei* per cadaun' Individuo , in conformità di quanto prescrissero gli Antecessori Nostri Sig. Cardinal *Pallotta* con lettera de' 17. Aprile 1632. , e Sig. Cardinal *Astalli* con altra de' 29. Marzo 1707.

23. Siano ben' avvertiti li *Rappresentanti* nell' ammettere le *Sicurtà* , che si esibiscono dagli Offerenti , e che da loro si approvano per l' indennità del Pubblico , giacchè antistar dovranno eglino insolidalmente a qualunque sinistro incontro , in cui al Pubblico stesso ne derivasse danno.

24. La formazione del *Bussolo* , da cui debbonsi estrarre gl' Individui alle Magistrature , è riservata al *Consiglio Segreto*. I *Pubblici Rappresentanti* abbiano il peso di nominare i Soggetti fra li Consiglieri , che sono più capaci , ed idonei ad esercitarle. Escludano tutti *i Debitori del Pubblico* per se , o per eredità , se non sono legittimamente composti ; tutti quelli , che anno *lite attiva* , o *passiva* colla Comunità anche per via economica ; gli *Officiali del Presidio* , in conformità di quanto stabilì con lettera de' 9. Aprile 1757. l' Emo *Banchieri* : li *Ministri* addetti al pubblico servigio ; e finalmente quelli , che per *ragione legale* , o di *fatto* vi sono inabilitati.

Non

Non abbia il *Magiſtrato* alcuna riflеſſione alle parentele, le quali incontrandoſi nel *terzo grado incluſive* per *dritto civile* nell' atto dell' eſtrazione coi primi eſtratti, ſi rimettano quelli nel *Buſſolo*, e ſi paſſi ad eſtrarre altri che non dicano relazione con queſti. Altrettanto ſi oſſervi rapporto a que' Soggetti, che pareſſero al *Magiſtrato* eſcluſi dalla prima Magiſtratura, e non dalla ſeconda, come coloro, a cui è interdetta l'amminiſtrazione del proprio Patrimonio. Formato poi che ſia il *Buſſolo*, avvenendo, che in alcuno ceſſi l' impedimento, per cui ne fu eſcluſo, il *Magiſtrato* ne informi il *Conſiglio Segreto*, perchè trovandoſi quello capace a ſoſtener le Magiſtrature, ne paſſi la notizia al *Governadore*, e queſti a Noi il ragguaglio. Sempre poi dietro l' eſame, che minuto, e ragionato iſtituir ne deve il *Conſiglio Segreto*, a Noi ſpediſca il *Governadore* la Nota degli Eletti al Buſſolo. Frattanto ſia prevenuto il Magiſtrato, ed il Conſiglio Segreto, che ſiamo informati *di ciaſcun Conſigliere Comacchieſe*, perchè vogliano riſparmiarſi il rincreſcimento di veder eſpulſi quelli, che ſenza gli opportuni requiſiti aveſſero preſcielti alle Magiſtrature. All' eſtrazione del nuovo Magiſtrato ſuccederà pur' anche per parte del Magiſtrato eſercente la *Nomina* de' Conſiglieri Stabili, ed Ammovibili, che giudicherà più idonei ad iſtallarſi nel *Conſiglio Segreto*. Di queſte ricer-

che

che il pubblico bene dev' eſſere l'unico oggetto, a cui ſe il confermarvi alcun' Individuo, che n' eſca, contribuir poſſa, o altri, che dica relazione all' eſtratto *Magiſtrato*, non ſi aſterrà dal nominarli, baſtando, che ſe ne accenni il paſſato eſercizio, o la parentela. E perchè alcun' obice non ſi frapponga alla libertà della ſcielta, i *due Voti* favorevoli delli tre decideranno la nomina de' Soggetti alle Magiſtrature, ed al Conſiglio Segreto. Sugl' Individui, che nominati ſaranno al *Conſiglio Segreto*, il *Jusdicente* eſattamente c' informi, com' anche ſe utile eſſer vi può alcun' Individuo del *Magiſtrato* cadente.

25. Non oſtante la Cumulativa col *Governadore* accordata al *Magiſtrato* dall' Emo *Paolucci*, eſpreſſamente comandiamo, che nelle Cauſe di *Annona frumentaria*, e de' *pubblici Forni*, il Magiſtrato non debba riſolver nulla ſenza il conſenſo del Governadore, o di chi fa le ſue Veci: vogliam' anzi, che avanti al *Jusdicente* ſi abbiano a far ſeguire le iſtanze giudiziali. Non credanſi per queſto diſpenſati i *Pubblici Rappreſentanti* dal vegliare ſopra così importante affare, che anzi vi ſono il più ſtrettamente obbligati.

26. Guardiſi il *Magiſtrato* dal ſottoſcrivere qualunque fiaſi aſſoluzione, compoſizione, o dilazione *ai pubblici Debitori*. Devono queſti Atti

riſultare

risultare per solenne Istromento da stipularsi nelle debite forme, dietro alla Risoluzione Consigliare, ed alla Nostra Approvazione; altrimenti sieno infetti d' insanabile nullità, ed il *Magistrato* sentirà tutto il peso della Nostra Indignazione. Guardisi ancora dalle Transazioni, Concessioni, Donazioni, Regali, dai Contratti, o Distratti, abbenchè utili alla *Comunità*, dall' esiggere, e riscuotere, e ricevere da chicchessia, e sotto qualunque titolo, o colore denari, e tutt' altro, che sia, o ch' esser possa di publica ragione. La *Bolla del Buon Governo* il vieta espressamente, e Noi non faremo ai *Comacchiesi* il torto di credere, che abbian bisogno di ulteriori Ordini Nostri per adempiere con esattezza quanto in quella prescrisse il SOVRANO. Ma accadendo mai, che alcun' osasse di commettere uno degli espressi gravi attentati, sia costui certo d' incontrar le pene al delitto proporzionate.

27. In ogni, e qualunque sua azione, e deliberazione abbia sempre il *Magistrato* presente l' obbligo di sottoporre la di lui Condotta all' esame del *Consiglio Segreto*. Ma siccome trattandosi di liti, e controversie intentate dalla *Comunità*, o contro di essa, la prudenza esigge, che l' andamento, e direzione dell' affare si ristringa alla notizia di pochi, quindi può essere utile, che il *Magistrato* ne assuma egli l' impe-

gno

gno indipendentemente dal *Conſiglio Segreto*, al quale dovranno in tal caſo eſibire il Noſtro Permeſſo, che ci riſerviam di accordare, conoſciute, che ne avremo le ragioni, o di limitarlo in que' termini, che da Noi ſi giudicheranno al *Pubblico* più vantaggioſi. Vogliamo per altro ſempre, quand' altrimenti non ſi ordini da Noi, che il *Governadore* ne ſia al lume, perchè egli a Noi il riferiſca. Ordiniamo altresì, che il Carteggio, le Scritture, e li Recapiti tutti, concernenti tali pendenze, ſieno cuſtoditi colla maſſima eſattezza, per conſegnarli ai *Succeſſori Rappreſentanti*, che privatamente informeranno, e perchè una volta debbono pure eſibirſi in *Conſiglio Segreto*, ſe una qualche particolar circoſtanza, o un Noſtr' Ordine ve li obbligherà, e certamente poi alla ſpedizione della Cauſa, o Controverſia. Qualora gli accennati Foglj foſſero mancanti, o alterati, il riſpettivo *Magiſtrato* ne renderà ſtretto conto.

28. Ogni qualvolta accada al *Magiſtrato* di mettere in poſſeſſo un Governadore, ſimultaneamente gli conſegni Copia di queſta *Coſtituzione*, e gli comunichi eziandio gli Ordini tutti, che in appreſſo ſaranno per darſi dalla *Legazione*; ne appariſca l' Atto nell' *Iſtrumento*, che ſi ſtipula, ed egli ne prometta, e giuri l' oſſervanza, non meno, che della *Bolla del Buon*

Governo, ſotto le pene al *Magiſtrato*, ed al *Segretario*, che a Noi piaceranno. La lettera de' 19. Marzo 1740. dell' Emo *Moſca* ricordi poi al *Magiſtrato*, e l' obblighi il Noſtro eſpreſſo Comando a non mancare della dovuta dipendenza, e riguardo al *Governadore*, e a chi fa le *ſue Veci*. Noi prenderem conto di qualunque mancanza.

29. I *pubblici Famiglj* deſtinati come ſono all' immediato ſervigio del *Magiſtrato*, ſe mancheranno ad alcuno de' lor' obblighi, ſia libero al *Magiſtrato* di punirli colla temporanea ſoſpenſione, e di licenziarneli effettivamente ancora coll' aſſenſo del *Governadore*, a cui la ſteſſa facoltà concediamo.

30. Non poſſa niuno de' *Rappreſentanti* pernottare fuori di *Città*, e molto meno aſſentarſi dalla medeſima ſenza il permeſſo del *Governadore*, il quale vogliamo, che non debb' accordarla più oltre *degli otto giorni*, e purchè ne reſtino due al diſimpegno de' pubblici affari, in conformità di quanto preſcriſſe la Coſtituzion *Cennini*, e l' Emo *Imperiali* Anteceſſor Noſtro.

31. Nel corſo di qualche Magiſtratura, ſe verrà a mancare uno degl' Individui, che la compongono, quando ciò non ſucceda negli ultimi periodi, altri ſi eſtrarrà dal corriſpondente *Buſſolo* in luogo del primo.

La

32. La *Pubblica Rappreſentanza* non inveſte già il Magiſtrato di alcun' autorità, perchè egli declinare poſſa mai dagli Ordini della *Legazione*. Noi non ſappiamo, che ammirare la toleranza dell' Emo *Imperiali*, il quale ſi riſtrinſe alle ſole minaccie nelle lettere de' 16. Aprile 1692., delli 19. Settembre 1693., e delli 24. Luglio 1694. La ſperienza ha fatto vedere, quant' eſſe inefficaci ſieno ſtate, e ce ne conferma l' Emo *Moſca* altro Predeceſſor Noſtro con lettera de' 17. Febrajo 1740., ſenza cercarne più oltre gli eſempj, che facilisſimo ſarebbe di riſcontrare manifeſti negli ultimi tempi ancora. Altri mezzi uſerem Noi ben diverſi dagli atti di propenſione, e di grazia, che accordar loro ci piacque li 22. Gennaro, e li 12. Febraro anno corrente, da quali vogliamo anzi, che argomentino per l' avvenire un ſicuro preludio del noſtro rigore.

PUBBLICHE COMPARSE DEL MAGISTRATO.

33. Geloſi del pubblico decoro, mentre Noi confermiamo al Magiſtrato la Grazia accordatagli dall' Emo *Paolucci*, e l' altra dall' Emo *Borgheſe*, abbiamo riſoluto di ſiſtemare ancora le pubbliche di lui Comparſe. Note abbaſtanza a Noi ſono le negligenze, il diſordine, e la confuſione, che in vece di condecorare, offendono

piuttoſto le pubbliche Rappreſentanze ; e altronde l' onorifica decenza , che vi ſi introduce , nell' atto , che trattiene il Popolo nel riſpetto , ſerve altrui di ſtimolo a parteciparne.

34. In qualunque occaſione pertanto , che in forma pubblica uſcir debba il *Magiſtrato* , tutti , e ciaſcuno del qui ſotto deſcritto Corteggio, dovranno all' ora intimata radunarſi nella pubblica Reſidenza. Uſciranno i *due Trombetti* , e dietro a loro *due Famiglj* : nel Corteggio de' Miniſtri andrà avanti il *Computiſta* del Monte, e quello della Comunità : indi ſuccederanno i *due Chirurghi* : poſcia il *Depoſitario* de' Pegni del S. Monte di Pietà, ed il *Caſſiere* di eſſo , ch' è inſieme *Depoſitario* Comunitativo: dietro a queſti l' *Iſpettore* delle Fabbriche , ed il *Procuratore* della Comunità : il *Medico Ajutante* , ed il *Medico Primario* , e per fine il *Segretario* , e l' *Avvocato* della Comunità. Se uno , o più foſſero per mancare , queſt' ordine di precedenze non dovrà mai turbarſi. A queſto Corteggio Miniſteriale non dovrà unirſi niun *Famiglio* , o *Cappa nera* , ſiaſi del *Governadore* , del *Magiſtrato* , o d' altri. I *Famiglj* de' *Particolari* andranno avanti a quelli del *Pubblico* , dietro a queſti , i *Famiglj* del *Governadore* , indi le *Cappe nere* de' medeſimi.

35. Verrà in ſeguito di loro il *Mazziere*, portando alzata la *Mazza* dinanzi , ed al fianco del

del *Magiſtrato* intero. Dietro a queſti verranno li *Conſoli*, dinanzi a' quali andrà il loro *Staffiere* con *Picca* alzata, i quali precederanno tra loro coll' ordine dell' *eſtrazione* dal *Buſſolo*. Succederanno a due a due *quattro Conſiglieri*: vogliamo perſuaderci, che a queſti ſi uniranno altri a condecorare la publica Rappreſentanza: quelli vi ſieno aſſolutamente obbligati. Quindi preventivamente il giorno avanti, quand' altrimenti non eſiggono le circoſtanze, il *Magiſtrato* ne paſſi l' avviſo al *Pretore* per mezzo di *Cappanera*, e queſta all' ora fiſſata l' accompagni pur' anche alla publica Reſidenza. I *Conſiglieri*, che intervenir debbono al Corteggio Nobile del *Magiſtrato*, vi reſtino invitati per mezzo di *Cappanera*. I Conſiglieri *Stabili* ſi ſcieglieranno per turno d' Anzianità di Poſſeſſo, che regolerà le precedenze di queſti, e l' eſtrazione quelle degli *Ammovibili*. Gli *Uffiziali*, e *Miniſtri*, che compongono il Corteggio Miniſteriale, ſaranno aviſati da un *Famiglio*. Al *Governadore*, o *ſuo Vice*, tra cui vogliamo, che non ſia praticata alcuna differenza in queſta occaſione ancora, deve il *Magiſtrato* il giorno precedente aver paſſato l' avviſo per mezzo del *Segretario*, ed in ogni qualſiaſi volta, che all' uno, o all' altro non ſia impedito di unirſi al *Magiſtrato*, queſto in forma publica paſſi nella Reſidenza del *Governo* ad incontrarlo.

36. Il *Giusdicente* avrà il primo luogo, alla deſtra di lui ſtia il *Priore*, ed il *Podeſtà*, ed alla ſiniſtra il *primo Anziano*, e l' *Anziano Ammovibile*, talchè ſia ſempre, che il *Priore*, ed il *primo Anziano* abbiano la precedenza ſopra il *Pretore*, e queſti l' abbia dall' *ultimo Anziano*. Confermando in ciò, e riſpettivamente moderando gli Ordini dell' Emo *Paolucci* delli 6. Agoſto 1749., e dell' Emo *Borgheſe* Noſtri Anteceſſori. Il *Governadore*, o *ſuo Vice* intervenga in *Veſte lunga*, il *Magiſtrato* in *Rubbone*, in *Veſte lunga* il *Podeſtà*, i *Conſoli* in *Collarone*, e *Tabarro*, ed i *Conſiglieri* in *Abito nero*. Sol che voglia conſultar la propria convenienza ognuno del Corteggio Miniſteriale, dovrebbe farſi un' impegno di veſtir' anch' eſſo l' *abito nero* : ma laſciando, che ciaſcuno conſulti il privato, Noi provedendo al publico decoro, ordiniamo in tali occaſioni l' *Abito nero* all' *Iſpettore*, al *Procuratore*, ai *Medici*, al *Segretario*, ed all' *Avvocato*.

37. Qualora il *Magiſtrato* accompagni qualche Sagra Funzione, queſti colla ſua *mazza* andrà avanti, dietro a lui i *Conſoli* col loro *Staffiere*, appreſſo a lui gli *Ufficiali*, e *Miniſtri* con ordine inverſo del ſopraddeſcritto, e finalmente gli *Staffieri*, e *Trombetti*, e tutti regolarmente ſi eſtenderanno ſenza confuſione.

38. Nelle Funzioni Sagre di rimpetto al

Banco

Banco del *Magiſtrato* vi ſien i *ſedili* convenientemente ornati per li *Conſoli*, e per li *Conſiglieri*, e dietro a queſti i *ſedili* degli *Uffiziali*, *Miniſtri*, e *Salariati*. Per la Proceſſione del *Corpus Domini* andranno all' *Aſta* del *Baldacchino* il *Governadore*, o *ſuo Vice*, il *Priore*, l' *Anziano Stabile*, il *Podeſtà*, l' *Anziano Ammovibile*, ed i *Conſoli*; in mancanza d' uno, o più di queſti ſubentrino altrettanti *Individui* del *Conſiglio Segreto* per ordine d' Anzianità di Poſſeſſo, i quali debbono veſtire in tal' incontro anch' eſſi il *collarone*, e *tabarro*: ſia chiunque altro eſcluſo non oſtante qualſiaſi legge, o inveterata conſuetudine, ch' eſſer vi poteſſe in contrario.

39. Se al *Magiſtrato* nelle publiche Comparſe occorra di ſervirſi del *Barchino*, nel primo abbia luogo il *Jusdicente*, il *Magiſtrato*, ed il *Pretore*; nel ſecondo i *Conſoli*, ed i *Conſiglieri*, e negli altri due ſi diſtribuiſcano gli *Uffiziali*, e *Miniſtri* coll' ordine eſpoſto.

40. Il tutto fin qui determinato vogliamo, che d' ora innanzi abbia da oſſervarſi ſenza la minima alterazione, onde ſia fine ancora alle quiſtioni, e preteſe in addietro alzateſi ſino alla *Legazione*. Quindi ſieno eſatti gli Ufficiali, e Miniſtri publici a non mancarvi ſe non per neceſſità da giuſtificarſi al *Governadore*; vogliamo ſupporre altresì, che li Conſoli, e Conſiglieri ſen-

za legittimare al *Governadore* una indiſpenſabile cauſa, v' interverranno, troppo intereſſandoviſi il decoro della loro *Patria*. In ogni caſo pene arbitrarie al *Governadore* richiameranno gli uni al proprio dovere, e gli altri alla publica convenienza.

CAP. IV.

Podeſtà.

1. LA S. M. di *Paolo Papa V.* con ſuo Chirografo de' 12. Settembre 1605. eſſendoſi degnata di concedere alla Comunità di *Comacchio* il diritto di eleggere in *Podeſtà* un Soggetto laureato in Legge, il quale rendeſſe oltre al *Governadore* ragione nelle Cauſe Civili; la conſuetudine ha fiſſata queſta Carica ne' *Dottori Nazionali*, che per turno annualmente ſuccedano l' uno all' altro. Noi, perchè queſta d' ora innanzi non ripugni al buon' ordine, determiniamo,

terminiamo, che debba chiunque, dopo l' ottenuta *Laurea in Legge*, eſercitare in *Legazione* la pratica ne' Tribunali di Civile *per quattr' anni*, talchè riſulti dagli Atti il continuato ſuo Eſercizio. Se alcuno tra queſti ſiavi, che precedentemente ſemplice *Notaro* abbia eſercitato lo ſtabilito numero delle *Attuarie Civili*, potrà dopo due ſoli anni eſſere ammeſſo al turno. Niuno poſſa mai eſſere *Pretore*, non oſtante qualunque requiſito, che abbia ufficio deſcritto nella *Tabella* Comunitativa, e debba ceſſare della Giudicatura, ſe ne aſſume. L' *Avvocato* ſolo della Comunità il poſſa, tanto più, che ogni Cauſa, in cui abbia parte attiva, o paſſiva il Pubblico, eſſer dee di privativa pertinenza del *Governadore*; vi ſi eccettua anche il *Procuratore* della medeſima Comunità, che a un tempo iſteſſo è il *Difenſore de' Poveri*, purchè queſti coll' approvazione del *Governadore* ſoſtituiſca Soggetto idoneo a farne le veci durante la Pretura.

2. Dee, chiunque ſiaſi per entrare in turno, preſentare i ſuoi requiſiti al *Conſiglio Segreto*, il quale eſamini, ſe il Concorrente abbia adempiuto le condizioni eſpreſſe, e fiſſate in queſta *Coſtituzione*, indi ne rimetta la relazione al *Conſiglio Generale*, cui ſpetterà deciderne per voti ſegreti. Ammeſſo, che una volta ſia, il Soggetto alla Pretura, non reſti più oltre eſ-

posto ad ulteriore scrutinio del General Consiglio. Deve ogni anno opportunamente il solo Consiglio Segreto esaminare, e definire coi voti segreti, se nel Soggetto, al quale appartiene di subentrare nella Pretura, trovisi alcuna eccezione *legale*, o di *fatto*, e se nel preventivo Sindacato nulla s' incontri, che lo dichiari immeritevole, o incapace a riassumere l' Impiego. Se niente vi osta, il *Segretario* ne segni la proposizione da notificare al Consiglio Generale, ed in caso contrario, se ne passi il segreto ragguaglio al *Governadore*, perchè informi la *Legazione*.

3. Prima di entrare nell' esercizio della Pretura, dee ciascuno, e ciascheduna volta riportarne la Nostra Approvazione, secondo il consueto. Dee pur' anche nell' atto di prenderne il possesso prestare nelle mani del *Governadore* il solito solenne giuramento di amministrare con tutta l' imparzialità, fedeltà, ed esatta sollicitudine la giustizia, ed obbligarsi di stare a *sindacato*, esibendo a tal' effetto *un' idonea Sicurtà*, come prescrive ancora lo stesso *Statuto di Comacchio*. Duri l' esercizio del Pretore un' anno solo, il quale a tenore della Consuetudine cominci il primo di Settembre. Abbia egli *il suo Attuario*, e vegli sulla condotta di lui.

4. Non possa assentarsi dalla *Città* alcun giorno giuridico, destinato, com' è, a rendere giustizia

giuſtzia alle Parti ; e quando mai alcun' affare l' eſigga , permettiamo al *Governadore* d' accordargliene la licenza per ſoli tre giorni utili , riſervando a Noi di concederla a più lungo tempo, ſe il biſogno lo richieda. Dallo ſtile praticatoſi in addietro , par quaſi , che il *Podeſtà* , contento del ſolo onorifico ſuo Carattere , null' amaſſe di compiere gli anneſſi doveri. Alla maniera pertanto , che vediamo uſata dall' Emo *Ruffo* li 24. Febrajo , e li 27. Dicembre 1730. , e dall' Emo *Moſca* li 10. Gennajo 1739. , vogliamo pur' anche a Noi riſervato di autorizzare ogni ſoſtituzione , che occorreſſe al Podeſtà e nelle ſue aſſenze , ed in qualunque altra occaſione , altrimenti nulli ſieno gli atti del *Vice Podeſtà* privatamente coſtituito , ed il Pretore riſarcirà le Parti di que' danni , che da una tale nullità poteſſero derivare.

5. Noi ci ſiamo trattenuti dal comminar pene alle mancanze del *Podeſtà* , non avendo voluto ſupporre, che aſſunto, come ha, l'impegno di rendere altrui ragione , a norma del dovere , e delle leggi , voglia egli ſteſſo poi operare contro ragione , e mancare alle leggi , ed al dovere. Quindi oltre al *Sindacato* ci riſerviamo Noi l' eſame del ſuo Contegno.

CAP. V.

Conſoli.

1. I *Conſoli* coſtituiſcono in *Comacchio* la ſeconda Magiſtratura, e queſta non altrimenti, che la prima, ottenuta che abbia la noſtr' approvazione, entrerà in Ufficio il primo di Aprile per continuarvi un' Anno intero. Sia ciaſcuno di eſſi libero da qualunque privato legame, che trattener lo poteſſe dall' operare il vantaggio della Popolazione. Chi vende, o altrui dà a vendere per ſuo conto Generi ſoggetti al Conſolato, o che ne aveſſe l' Appalto, o intereſſato foſſe coll' Appaltatore, vogliamo eſcluſo dall' Uffizio di Conſole, e ben' anche ſe aſſunto ne aveſſe l'eſercizio. Il *Governadore* darà il poſſeſſo ai nuovi Conſoli coll' intervento del Magiſtrato, e de' Conſoli, ch' eſcono. Giurino quelli l' eſatto adempimento dei doveri impoſti loro in queſta Noſtra *Coſtituzione*, e nell' *Editto generale* del Governo pubblicato li 29. Luglio 1779., e da Noi approvato)(*Num. II.*)(, e l' oſſervanza di qualunque *Ordine*, che la Legazione, o il Governo foſſe ad eſſi per imporre, in conformità ancora di quanto preſcrive lo *Statuto di Comacchio*. I ſecondi conſegnino loro la

Copia

Copia di queſta *Coſtituzione* da cuſtodirſi in Reſidenza coi Libri tutti, e Recapiti appartenenti al Conſolato, e debbano altresì informarli di ciò, che al buon regolamento giudicheranno opportuno. Il *Segretario* ne ſtipolerà ſolenne Iſtrumento, da cui riſulti la conſegna da lui fatta loro degli obblighi aſſunti dal *Fornaro*, dal *Macellaro*, dall' *Appaltatore dell' Olio venale*, e da qualunque altro, che ſpaccia Generi ſoggetti al Conſolato.

2. Autorizzati i *Conſoli* per tal modo al loro Uffizio, perchè poſſano intraprendere con libertà, e ſicurezza tutte quelle ricerche, che atte ſtimeranno a liberare la Popolazione dalle frodi, o a provvederla de' Generi neceſſarj, ed utili, non debbano eſſere moleſtati nella *propria Perſona* da chicchеſſiaſi per qualunque Mandato eſecutivo per debito civile, benchè giurato in forma della Rev. Cam. Apoſtolica.

3. Si radunino pertanto ogni giorno nella *pubblica loro Reſidenza*, e ſi preſtino al diſimpegno de' proprj doveri tre ore la mattina, ed altrettante il giorno, e più ancora, e quante volte il biſogno, e le circoſtanze lo richiedono.

4. Il *pubblico Forno* eſigga la principale attenzione di eſſi. Sia frequente, ed accurato l' eſame ſulla qualità de' Grani, e ſulla quantità,

a cui è l' *Appaltatore* obbligato di mantenere introdotta per una ſicura ſcorta, e ſul trafilo delle Farine, che devonſi ridurre in Pane. Sia queſto della qualità, del peſo, e della cottura, a cui è tenuto di ſmaltire, e ſe il Popolo reſti provveduto da pubblici Forni di Semola, Tritello, e mezze Farine.

5. Per quello che ſpetta alle *Carni*, che ſi vendono dal Conduttore del Macello, abbiano li Conſoli per norma gli obblighi dal medeſimo aſſunti, e quanto fu determinato nell' accennato *Editto* ai §§. 35. 36. 37. 39., e principalmente al §. 38. Dovendo i Conſoli viſitare qualunque Carne, appartenga eſſa al pubblico Macellaro, o a chiunque altro, compreſa eziandio la Porcina, e prim' ancora che ſi uccida l' animale; ſieno eſſi ben' avvertiti di ricorrere alla perizia del *Medico* deſtinato agli affari di *Sanità*, qualora ſi dia luogo a ſoſpettarne, o perchè l' animale ſia malato, moribondo, o morto, e ne paſſino in appreſſo il ragguaglio al *Governadore*, col quale prenderanno le convenienti determinazioni.

6. Veglino i *Conſoli* altresì, perchè l' *Appaltatore dell' Olio d' Oliva* oſſervi quant' egli deve in vigore dello ſtipolato, e dei §§. 31. 32. 33. dell' *Editto* del Governo, maſſime in ciò, che riſguarda la qualità dell' Olio, le Miſure,

lo

lo Spurgo de' vaſi , e la ſola ſufficiente quantità di fuoco , che vi ſi ſottopone in tempo d' Inverno.

7. Abbiano li *Conſoli* la dovuta attenzione ancora a tutto ciò , che riſguarda l' *Appalto de' Corami*. Sia loro in ſomma principale ſollicitudine , che sì fatti Appaltatori adempiano eſattamente gli obblighi , che riſultano dai riſpettivi loro Iſtrumenti , e dalle providenze ſtabilite. Chiunque ſiaſi , ed in qualunque caſo di Contravenzione , dietro alle legali cautele ne ragguaglino il *Governadore* , affinchè queſto proceda come di ragione. Dalla *Stima* de' *Conſoli* dipender dee la vendita de' Generi tutti ſoggetti alla Graſcia , ed all' Abbondanza. Loro cura ſia quindi oſſervare , ed indagare attentamente , che alcuno mai non declini da queſta legge , e ſeguendo , di riferirlo al *Governadore* e , ſottopoſti , che vi ſieno detti Generi , di proporzionar l' eſtime alle circoſtanze in modo , che niun danno certamente , anzi il maggior poſſibile vantaggio , n' abbia la Popolazione. In atteſtato di queſt' eſtime conſegnino al Venditore del Genere ſtimato la *Tariffa* , o *Bollettino* ſottoſcritto da due almeno di eſſi , ſiccome due almeno concorrer devono onninamente nel fiſſar l' eſtime : queſta Tariffa , o Bollettino rinoviſi ogni volta , che ſi metta mano a nuovo Capo del riſpettivo genere ; deterio-

rando ,

rando, ovvero alterandoſi alcuno de' Generi medeſimi già ſtimato, o cambiando le circoſtanze, i Conſoli a miſura ne regoleranno i nuovi prezzi. A queſto ſteſſo fine ſpediſcano dal loro Officio nuove Tariffe, o Bollettini de' prezzi accreſciuti, o diminuiti. Prima poi di fiſſare qualunque di queſti avvertano i Conſoli di viſitare perſonalmente ſempre i Generi tutti ne' riſpettivi luoghi, ove ſi vendono, proibito, come fu loro dall' Emo Sig. Cardinale *Borgheſe* Predeceſſor Noſtro con lettera de' 5. Agoſto 1775., di farſene recare in Reſidenza le Moſtre, o li Campioni. Nella medeſima identifica maniera il *Peſce di Mare*, che ſi vende in *Peſcheria* ad uſo della *Città*, riceva eſſo pure l' Eſtima dai Conſoli, i quali vogliamo, che ſi uniformino ſopra di ciò a quello, che ſtabiliremo nell' Articolo del *Mercato di Magnavacca*.

8. Il *Vino*, che ſi vende *al minuto* da chicheſſiaſi in *Comacchio*, e nel ſuo *Territorio* dovend' eſſere ſottopoſto all' Eſtima de' Conſoli, queſti oſſervino, quanto è loro preſcritto ne' §§. 24. 26., e 27. dell' *Editto* del Governo per aſſicurarſi, che dai Venditori non ſi commettano frodi. Viſitino ſpeſſe volte le Oſterie, li Magazzeni, le Taverne, le Bettole, e quant' altri luoghi, in cui ſi vende Vino al minuto, e trovando alterazione del prezzo, del Viglietto,

del

del Sigillo, e peggio poi del Vino iſteſſo, ne ragguaglino legalmente il *Governadore*, perchè proceda a norma delle Leggi.

9. Rinnovato come abbiamo ai *Conſoli* il diritto di eſigere dai Venditori una corriſpoſta ſopra i Generi, che ſtimano, debbano eſſi oſſervare inviolabilmente il Metodo poſto a piedi dell' *Editto del Governo*. Non ci dovrebbe cader nell' animo il dubio, che a deturpare il decoro della loro Rappreſentanza ardiſſero mai i *Conſoli* di conſultare al privato intereſſe, alterando a danno d' un' intiera Popolazione l' Eſtime, o per ritrarn' eglino un' utile maggiore, o per corriſpondere alle clandeſtine compiacenze de' Venditori; ma non equivoche voci a Noi ſono pur' anche giunte ad eccitarne il ſoſpetto, perchè dobbiamo eſtenderci ſovra un punto, che altrui può ſervir di roſſore. Se alcuno d' ora innanzi preſcinderà da quei ſagri doveri, all' oſſervanza de' quali ſi obbligò egli nell' aſſumere l' onorifico Impiego, e che il Popolo ha diritto di richiamare, non baſterà a Noi, che il *Governadore* loro faccia ſentir la mortificazione di ridurre al giuſto equilibrio l' Eſtime aggravanti, ma il priveremo ancora dell' Ufficio, ed in oltre vendicheremo l' aggravio intentato alla Rappreſentanza, ed alla Popolazione colle più ſevere pene.

10. La *Legna da fuoco* è un' oggetto, che

intereſſa la noſtra vigilanza, e ſe ovunque è queſto un genere di ſtretta neceſſità, lo è maggiormente in *Comacchio*, che per la ſua fiſica Situazione non ha alcun mezzo di provederſene, una volta che il Ghiaccio condenſi la vaſta Laguna, da cui è circondata. Ci ſtanno ancora preſenti all' animo le anguſtie, alle quali nel Gennaro dell' Anno proſſimo ſcorſo riduſſe l' altrui colpoſa indolenza. Quanto abbiamo ſtabilito nel Capitolo XXIV. Art. VI., ci deve aſſicurare d' ora innanzi, ed incarichiamo principalmente i *Conſoli* ad uſare la maſſima avvertenza, perchè oſſervati ſieno gli *Ordini Noſtri*, e le diſpoſizioni dell' *Editto Generale del Governo*, ragguagliandone opportunamente, e con eſattezza il *Giusdicente*.

11. Tra gli oggetti, che abbiamo avuto nell' *Iſtituzione delle Arti*, uno è ſtato quello principalmente di ſottrarre il *Popolo di Comacchio* alle gravoſe conſeguenze, che ſeco trae un' accidentale eventualità de' Generi utili al Vitto, o neceſſarj. Obbligati come devono eſſere i *Paſtaroli*, *Pizzicaroli*, e ſimili al menzionato Cap. Art. III. al mantenimento di una gran parte di queſti, ſia ben' anche un dovere de' *Conſoli* nell' ingreſſo al loro eſercizio di ſtendere una preciſa Nota, che indichi, e diſtingua i Generi, di cui deve tutto l' intiero anno, e gli altri, de' quali alcuni meſi

ſoli

ſoli dev' eſſere proveduta la Città. I prezzi ancora de' medeſimi dovranno averſi in conſiderazione nelle Tariffe, e nei Biglietti, perchè da un' eccesſivo guadagno del Venditore non abbia a ſoffrirne aggravio chi li compra. Mentre all' oneſtà, ed impegno de' *Conſoli* colle Leggi anzidette rimettiamo di fiſſar queſti, dipenda poi dalla prudenza, e dallo zelo del *Governadore pro tempore* decidere, ſe fin da prima, o di mano in mano debbanſi quelli ſtabilire. Formata poi che ſia per tal modo, ed approvata dal *Governadore* l' indicata Nota, i *Conſoli* ne conſegnino al *Maſſaro* Copia da loro firmata, e ne ritengano altra ſottoſcritta da lui: veglino indi colla maggiore oculatezza, onde tutto inalterabilmente corriſponda ai Noſtri Provvedimenti, ed in caſo di qualunque ommiſſione, o traſgreſſione eſatti ſieno, e diligenti in ragguagliarne il *Governadore*.

12. D' ogni, e qualſiſia genere ſoggetto al Conſolato dovranno i *Conſoli* tenere un' eſatto Regiſtro. Duplicate ſieno le Note, che ne devono preſentar loro i Paſtaroli, Bottegari, Oſti &c. L' una ſottoſcritta dai Proprietarj che denunziano rimanga preſſo i *Conſoli*, l' altra da queſti firmata ſi rilaſci ai Proprietarj ſteſſi.

13. Lodevol coſa è, che i *Conſoli* viſitino i *Peſi*, e le *Miſure* di tutti coloro, che ſpacciano Generi al Conſolato ſoggetti, anzi li vo-

gliamo di ciò preciſamente incaricati una volta per lo meno al Meſe ; ma la loro ſollecitudine non dovendoſi riſtringere in queſti limiti , ordiniamo altresì , che ſi eſtendano le diligenze ſuggerite dalla pratica , e dallo zelo ſopra i Peſi , le Bilancie , Stadere , e Miſure tutte , che ſi uſino da chicchefſiaſi per pubblico ſpaccio di qualunque Genere , o Merce ; alla riſerva delle ſole *Spezierie* , le quali alla vigilanza del *Protomedico* ſono affidate.

14. Non è ignoto a Noi , che il *Macellaro* diſtingue nella Carne gl' *Individui delle due Magiſtrature* , ma c' è noto altresì l' abuſo , che ne fanno alcuni di eſſi , e principalmente i *Conſoli* , provedendone groſſe partite a nome proprio per farne altrui parte ; danneggiaſi in più modi così non ſolamente l' intereſſe del *Macellajo* , ma diramaſi il pregiudizio nella Popolazione , ſopra cui il riparto cade dell' avanzo , e gli effetti inſieme di quelle condiſcendenze , che in neceſſità ſi mettono talora i *Conſoli* di praticare al Creditore , che ne aſpetta il rimborſo. Sia d' ora innanzi fine a sì fatto abuſo ; diſpenſi il *Macellaro* al *Magiſtrato* , ai *Conſoli* , ed a chi che ſia la Carne nelle comuni forme ſenza diſtinzione alcuna : tropp' è conſentaneo alla ragione , che debban' eſſi entrar nella condizion del Popolo , qualora una differenza a loro riguardo torna a dan-

no di queſto. Se animoſo troppo vorrà alcuno controvenirvi, il *Governadore* ſoſpenda coſtui ſull' atto dall' ufficio, e ce ne avanzi il riſcontro. Riſoluti, come ſiamo, di voler' eſſere ubbiditi, ſi aſpetti il traſgreſſore le meritate pene.

15. Liberi, come vogliamo, i *Conſoli* all' eſercizio de' loro doveri, guardinſi ancora, che non giungano a Noi doglianze per debiti contratti con alcuno di coloro, che dipendono o per Eſtime, o per altra ragione dal Conſolato, ſicuri, che prenderemo nel caſo le più forti riſoluzioni.

16. Il Regiſtro de' Generi, che ſi denunziano, ſia tenuto in Libro legale, e munito colla *firma del Segretario della Comunità*, che v' indichi il numero delle Carte, e che vi apponga il *Sigillo del Pubblico*. Ivi le partite, non in ammaſſo, ma diligentemente a parte ſia ciaſcuna di loro notata, e corriſponda ſenz' alterazione alla Nota che i Proprietarj conſegnano, e che i *Conſoli* in filza conſervar debbono in giuſtificazione delle Partite ſteſſe.

17. Conſervino altresì in filza a parte i Biglietti dei *Leva dalle Caſette*, che nelle mani de' Peſcivendoli accompagnano il Peſce deſtinato per la *Piazza di Comacchio*, ed a norma de' quali devono i *Conſoli* regolarne il prezzo ſulla Peſcheria, e conſervino alla maniera iſteſſa li Bi-

glietti

glietti dell' Eſtime , che i Peſcivendoli devono reſtituire a tenore dell' *Editto del Governo*.

18. Per tutti gli accennati Biglietti di Eſtime abbiano i *Conſoli* un Libro , in cui duplicati vi ſieno , impreſſi , e numerati , ed entrambi in ciaſcuna occorrenza uniformi ſottoſcritti dai *Conſoli* , de' quali uno reſti unito al Libro , e ſi conſegni l' altro ai Venditori ſenz' alterazioni. Lo ſteſſo metodo ſi oſſervi nella ſpedizione delle *Tariffe* , che in conformità del diviſato *Editto del Governo* ſi danno per la Vendita de' Generi ſoggetti al Conſolato. In queſti *Biglietti* , e *Tariffe* notinſi eſattamente , e s' individuino i Generi , le qualità di eſſi , il peſo , ed il prezzo fiſſato. Ogni Eſtima per fine , ed ogni rinnovazione di eſſa abbia un nuovo *Biglietto* , o *Tariffa*. E perchè da queſto metodo non abbiano i *Conſoli* a declinare giammai , vogliamo , che il *Governadore* a ſe talvolta ne chiami i Libri colle Filze , e che ci ragguagli in caſo di negligenza , o di traſgreſſione.

19. Inſorſero negli Anni ſcorſi importune , e torbide preteſe de' *Conſoli* per arrogarſi il diritto di giudicatura indipendentemente dal *Governadore locale* , abbenchè vi oſtaſſe la Coſtituzion *Cennini*. Rigettate , come furon eſſe , anche dall' Emo Noſtro immediato Anteceſſore con lettera de' 9. Agoſto 1773. a deluderne gli Stabilimenti ,

ti , impiegarono alcuni il clandeſtino artifizio di convenir ſegretamente coi traſgreſſori , alle compiacenze de' quali contraponendo un' utile ſilenzio ſottraevano dalle giuſte pene le frodi. Noi dichiariamo pertanto nullo , ed invalido qualunque atto di privata aſſoluzione , e compoſizione , e cada chi l' attentaſſe nella ſoſpenſione , e nella privazione ancora dall' Uffizio , onninamente volendo , che i *Conſoli* per qualſivoglia aggravio , frode , e controvenzione agli *Ordini Noſtri* , o all' *Editto del Governo* ne avanzino i legittimi , e ſolleciti riſcontri al *Jusdicente* , a cui ſpetta provedere , e punire. In ogni caſo poi , in cui li Controventori ſieno dai *Conſoli* ſcoperti , e denunziati , non potranno aſſolverſi ſenza il conſenſo loro , a' quali vogliamo , che ſpetti la *terza parte della pena* , o *multa* , ch' eſige il *Tribunale*.

20. Guardiſi chiunque de' *Conſoli* di aſſentarſi dall' Uffizio ſenza il permeſſo del *Governadore* , che potrà concederlo per ſoli *otto giorni* , conoſciutane una legittima cauſa , e purchè due rimangano all' incombenze. Gravi pene ſono in sì fatti caſi inflitte dalle Leggi , e Noi certamente non vorremo mitigarle.

21. Troppo ci ſta a cuore il bene della *Comacchieſe Popolazione* , e perchè contro uno *ſtabile Regolamento* , che vi coopera , non ſi alzino

di

di nuovo ad opporviſi gli abuſi , ed il diſordine , abbiamo anche voluto ſcuotere la ſenſibilità de' *Conſoli* deſtinati ad invigilarvi. Una ferma delicatezza , che non ceda agli urti dell' intereſſe , e delle private relazioni , le antiche cancelli , e gli eſenti dal meritar nuove accuſe.

CAP. VI.

Avvocato del Pubblico.

1. IL Soggetto , che aſſume l' Uffizio di *Avvocato della Comunità* ſia in ambe le Leggi in qualche Univerſità laureato , e da Noi riconoſciuto abile , eletto , e munito di *Patente*. Giuri egli entrando in poſſeſſo nelle mani del *Governadore* il fedele adempimento de' ſuoi doveri , l' oſſervanza di queſta *Coſtituzione* , e degli *Ordini* , che ſucceſſivamente la *Legazione* ſarà per emanare.

2. Dee queſti dirigere, difendere, e padrocinare tutte le Cauſe attive, e paſſive, che intereſſano la Comunità, e che dedotte ſieno, o debbanſi dedurre in qualunque Tribunale, come altresì le controverſie, e le vertenze di qualſiaſi natura, ed in qualſivoglia modo trattate in *Ferrara*, in *Roma*, ed altrove, in conformità di quanto preſcriſſe l' Emo *Creſcenzi* con lettera degli 8. Settembre 1764.

3. Quante volte a lui per tal ragione abbiſognino Documenti dalla *Segreteria*, dalla *Computiſteria*, dal *pubblico Archivio*, ne porga l'iſtanza al *Governadore*, il quale riconoſcendone legittimo l' impiego, darà gli ordini opportuni, o perchè gli ſieno comunicati, o perchè ſenz' alcuna ſpeſa ne rilevi le copie. Maturato che abbia il ſuo ſentimento, lo paſſi in voce, o in iſcritto al *Magiſtrato*, ſe egli privativamente avrà la direzione dell' affare, o al *Conſiglio Segreto*, ed occorrendo, minuti eſſo le Lettere, le Informazioni, e le Iſtruzioni. Stenda pur anche le Allegazioni, diſponga i Sommarj, e ſi preſti a tutt' altro, che alla legale condotta, ed al felice eſito della Cauſa, o Pendenza ſarà neceſſario.

4. Dev' egli rendere conto ogni anno nella *prima ſeſſione del Conſiglio Segreto* dopo l' ingreſſo del *nuovo Magiſtrato* di tutte le liti attive, e paſſive, controverſie, e vertenze ovunque pen-

denti , e del loro ſtato in foglio ſottoſcritto di ſua mano , che il *Segretario* regiſtrerà negli atti del Conſiglio Segreto. E ſe alcuna di queſte liti , o vertenze è riſervata alla privativa direzione del Magiſtrato , a lui ſi rivolga , ed i *Pubblici Rappreſentanti* ne conſervino il foglio cogli altri , che devono opportunamente paſſare in Conſiglio Segreto.

5. Se al *Conſiglio Generale* , o al *Segreto* abbiſogna di conſultarlo , ſia egli obbligato a dire il legale ſuo ſentimento : al qual' effetto ſieno a lui comunicate le Lettere , i Fogli , le Scritture , i Proceſſi , e gli Atti appartenenti alla Cauſa , o Vertenza , di cui ſi tratta. Il *Magiſtrato* poi debba aſſolutamente conſultarlo prima di riſolvere , e di riſpondere alcuna coſa, ed eſſo con tutta la fedeltà , ed impegno , maturato che abbia l' affare , dica la ſua opinione.

6. Si ſarebbero dovuto riſtringere a poche linee gli obblighi dell' *Avvocato* , giacchè baſtar dovea il titolo ſolo per fare a lui conoſcere , che impegnata è l' opera ſua legale a favorire i vantaggi della *Comunità* , ed a procurare il buon' eſito degli affari alla medeſima ſpettanti. Ma la ſperienza ci ha fatto toccar con mano la neceſſità di preciſarli , e quel ch' è peggio , di ordinare ancora , che l' *Avvocato* non debba mai ſotto pena di reintegrare i danni , di eſſere eſpulſo dall'

Uffcio

Ufficio, e privo di qualunque altra pubblica onorificenza aſſiſtere qualſiaſi perſona apertamente, o clandeſtinamente per ſe, o per altrui mezzo, nè in parole, nè in iſcritto per qualſivoglia cauſa, o vertenza che inſorga, o ſi agiti *contro la Comunità*, o che alla medeſima abbia relazione: ch' egli riconoſcer dovendo in ſomma nella *Comunità* la ſua Cliente, ſi ricordi la fede, che a lei deve, e dal tradir la quale ſe non lo ritiene il ſentimento d' onore, tema l' infamia, a cui va incontro.

* * *
* *

CAP. VII.

Segretario.

1. UN Notaro ſia il *Segretario della Comunità*, ed abbia i neceſſarj requiſiti al diſimpegno degli obblighi, che a lui s' ingiungono. Spettar dee alla *Legazione* d' eſaminarli, la quale eleggerà il Soggetto più idoneo all' impiego, e lo munirà di Patente. In ſeguito di che il *Magiſtrato* lo metta in poſſeſſo,

e giuri quello nelle mani del *Governadore* la fedele, ed esatta osservanza de' suoi doveri, della Bolla del *Buon Governo*, di questa *Costituzione*, e l' adempimento degli ulteriori Nostri Comandi. Prenda egli simultaneamente in consegna per inventario sottoscritto di sua mano tutte le Scritture, Libri, Istromenti, Lettere, e quant' altro appartiene alla Segreteria. Di tutto per fine sia stipolato solenne Istromento. Copia dell' Inventario resti presso del medesimo per le occorrenze sue, e de' Consiglieri ancora; e si conservi *l' Originale* nel pubblico Archivio.

2. In conformità della Costituzion *Cennini* rubr. del Segretario al §. 4., e de' Nostri *Decreti* vogliamo proibito al *Segretario* qualunque siasi altro Ufficio Comunitativo. S' egli è Consigliere, abbia solo la *voce attiva*; non debba assumere nemmeno impiego estraneo, se non coll' espressa preventiva nostra permissione. Noi ci riserviamo di esaminare all' occasione, se quello possa opporsi al felice, e pontuale disbrigo delle sue occupazioni. E perchè a queste assolutamente poi ripugna, vogliamo a lui onninamente proibito di avere Appalti, Subaffitti, ovvero interesse, o partecipazione qualunque ben' anche privata, e clandestina ne' Beni, e Proventi della Comunità; altrimenti sia egli obbligato al reintegro del danno, ed incorra, oltre l' im-

medi-

mediata eſpulſione dall' Ufficio , in altre graviſſime pene , che Noi proporzioneremo alle circoſtanze.

3. Intervenga in *Abito decente* ogni dì in Segreteria mattina , e giorno , e vi ſi trattenga le ore , in cui ſi uniſce il Magiſtrato nella pubblica Reſidenza , conforme ordinammo nel Cap. III. al §. 2. , e più oltre ancora, ſe il biſogno, e le circoſtanze richiederanno. Aſſiſta pur anche ad ogni Seſſione del Conſiglio Segreto , ed alle convocazioni del Generale , perchè legali ne ſieno gli Atti.

4. In qualunque occaſione , che debbaſi radunare l' uno , o l' altro Conſiglio , eſpreſſamente vogliamo , che il *Segretario* in coerenza di quanto abbiamo fiſſato al §. 14. Cap. II. ne faccia l' invito a Conſiglieri con *Biglietti ſigillati* , in cui diaſi un cenno ai Votanti delle materie , che ne formano l' oggetto. E' per lo più figlia dell' azzardo , e madre di pregiudizj la riſoluzione , che prendeſi ſul momento : laddove ſe un pacifico eſame ne preceda , recanſi le materie in Conſiglio nella pienezza di tutti i loro rapporti. Ma la prevenzione potrebbe pur anche intorbidare la felice riuſcita di un' importante affare , giacchè al torbido talento di alcuni ſerve la preventiva notizia per architettarne gl' intoppi ; e quindi eſcluſi vogliamo que' ſoli caſi ; in cui un

prudenziale riflesso consigli il silenzio. Noi rimettiamo la decisione di questo punto al solo *Governadore*, a cui deve il Segretario precedentemente a qualunque Sessione passare la distinta notizia dell' accennate materie in foglio per averne quella direzione, che la prudenza di lui giudicherà più conveniente.

5. Egli stesso il *Segretario*, radunato che sia il Consiglio Segreto, ed annunziati che abbia i Consiglieri, che mancano, informi con tutta la chiarezza, e precisione i Congregati degli affari, per esaminare i quali sonosi raccolti, ed in coerenza degli ordini espressi al §. 9. Cap. I. ne abbia già stese le proposizioni nel Libro al solo Consiglio Segreto destinato, in cui registri altresì in conformità del §. 11. dell' accennato Capitolo il sentimento in ristretto, ma unisono all' esposto, del Consultore, del Contradditore, e di qualunque altro Consigliere, e le successive risoluzioni. Nel margine poi v' accenni ad ogni pagina le materie contenute, a rinvenire ciascuna delle quali a colpo d' occhio siavi in fine un' indice distinto, ed ordinato. Il custodisca egli gelosamente, non dovendosi a nissuna maniera pubblicare gli affari, che trattansi in Consiglio Segreto, e meno le persone, che a favore ivi ne parlano, o contro, e questo inalterabilmente osservi, quand' anche riandar debba per lume

de'

de' Conſiglieri alcuna delle paſſate Seſſioni, a tenore del §. 32. Cap. I. Serva pertanto egli il primo a queſta Legge, da cui la libertà de' Conſiglieri deriva, e che aſſicura lo ſviluppo degl' intereſſi. I Recapiti ancora, e i Fogli tutti al Segreto Conſiglio ſpettanti ſieno a parte cuſtoditi. A qualſivoglia mancanza, o negligenza del *Segretario* ſu queſto punto vogliamo anneſſa la privazione dall' Ufficio, ed altre pene, che a Noi piaceranno.

6. Quand' alcuna ulterior coſa non abbia ad aggiungere il Conſultore, il Contradditore, o qualunque altro, legga il *Segretario* le ſteſe propoſizioni per ſottoporle allo *ſcrutinio*, a meno del quale badi egli di non regiſtrare alcuna determinazione. Dietro al medeſimo ſcrutinio ne ſegni le riſoluzioni, e noti accuratamente i partiti da comunicarſi in Conſiglio Generale.

7. Abbiamo Noi pienamente provveduto, perchè non poſſano, nè debbano i Conſiglieri ignorare gli Stabilimenti Noſtri: pur quante volte accada in Conſiglio, che alcun' Individuo ne declini, il *Segretario* lo avverta, perchè uniformi a quelli ſempre ſegua l' eſame, e le riſoluzioni degli affari.

8. Il metodo iſteſſiſſimo, che al §. 5. di queſto Capitolo abbiamo fiſſato pel Conſiglio Se-

greto , ſeguir deve il *Segretario* ne' Conſigli Generali colle leggi eſpreſſe ne' §§. 8. , e 9. del Cap. II. nella parte , che riguardano l' Officio ſuo. Abbia egli per queſto Conſiglio ancora *un Libro a parte* , in cui le materie ſieno ad ogni pagina notate coll' indice accurato , e generale in fine del medeſimo.

9. Qualunque affare trattiſi in Conſiglio Segreto , o nel Generale , ordiniamo , che il *Segretario* indichi gl' Individui , i quali vi aveſſero intereſſe , ed i parenti loro fino al *quarto grado incluſive* ſecondo *il gius civile* , affinchè abbia effetto quant' abbiamo ſtabilito al §. 13. Cap. II.

10. Non riceva egli , nè ſegni *al libro del Conſiglio Generale* niuna propoſizione , che preventivamente non ſia ſtata in Conſiglio Segreto eſaminata , a tenore del §. 20. Cap. I. E ſe in quello prevale una riſoluzione , a cui ſia ſtato alcuna volta contrario il ſentimento di queſto , onninamente debba *il Segretario* avvertirlo , ed informarne i Conſiglieri , loro comunicando li motivi , a cui piegò il Segreto Conſiglio.

11. Avendo Noi determinato in più luoghi , e preciſamente al §. 6. Cap. III. , che niuna riſoluzione Conſigliare abbia effetto , ſe da Noi ſteſſi autorizzata non venga , il *Segretario* ne paſſi ſempre gli atti al *Governadore* , e dietro al-

la Noſtra Approvazione il riſcontro a chi ſpetta.

12. Abbia il peſo ancora d' invigilare, che l' eſtrazioni dai riſpettivi *Buſſoli* degl' Individui alle Magiſtrature ſiano legali, e conformi agli Stabilimenti eſpreſſi ne' Capitoli anteriori, e ſpecialmente nel §. 3. Cap. II., e nei §§. 24, e 31. Cap. III. In qualunque caſo contrario ne ragguagli indilatamente il *Governadore*.

13. Egli principalmente il *Magiſtrato* dee vegliare, perchè raduniſi ogni meſe il Conſiglio Segreto, ed ai tempi fiſſati il Generale. Non ne vogliamo per queſto diſpenſato il *Segretario*, il quale quand' anche traſcuraſſero gli altri l' adempimento di queſti Ordini, deve farne opportunamente l' iſtanza al *Giusdicente*.

14. Nelle quattro annuali convocazioni del Conſiglio Generale il *Segretario* oſſervi le ordinazioni, che ſtabilimmo al §. 24. Cap. II.; ma in una di eſſe vogliamo ancora, che legga ogni anno colla *Bolla* del *Buon Governo* la parte di queſta *Coſtituzione*, che riſguarda la *Comunità*.

15. Il *Segretario* regiſtri a tenore anche de' Noſtri Decreti in libro a parte li rilievi fatti ſulla condotta economica de' *Magiſtrati* nelle reviſioni dei Conti, ed i corriſpondenti Ordini, e Provvidenze della *Legazione*, e del *Jusdicente*. In altro libro regiſtri le Lettere, che a nome pub-

blico ſcrivonſi per affari, le Riſpoſte, com' anche le Iſtruzioni, che la *Comunità* paſſa agli *Agenti*, *Miniſtri*, od a chiunque altro deſtinato a trattar le Cauſe, o i Negozj del Pubblico, ovvero ch' eſſa a tal' effetto riceve dalla *Legazione*, dal *Jusdicente*, dal *Conſiglio*, o dall' *Avvocato*. Tanto preſcriſſe la Coſtituzione *Cennini* medeſima nella rubr. del Segr. Conſervi poi gli Originali delle Lettere, e de' Fogli in filza ben cuſtodita. In un terzo libro regiſtri eziandio in forma autentica nel termine *di otto giorni* dalla ſtipolazione d' ognuno tutti, e ciaſcun' Iſtrumento, che al Pubblico riſguardi. Un quarto libro ſia deſtinato agl' *Incanti*, in occaſione de' quali, e delle ſucceſſive delibere adempia quanto ordinato abbiamo ai §§. 19. 20., e 21. Cap. III. In un quinto libro regiſtri gli Ordini tutti per le ſpeſe, e i pagamenti, che ſopra qualunque Caſſa da lui ſi paſſano alla *Computiſteria*, ed a rincontro regiſtri li Mandati, che la *Computiſteria* in ſeguito degli Ordini ſpediſce, ſegnando ſopra ciaſcuno di queſti *il numero della pagina*, a cui regiſtrati ſono, in conformità di quanto preſcrivemmo con Noſtra degli 11. Settembre 1779. Abbia cadauno di queſti libri l' indice, che accuratamente accenni le pagine corriſpondenti.

16. Regiſtri pur anche in forma di Tabella *tutti i Livellarj* della Comunità, talchè ne appa-

appariſca il livello , il gius , ed il diretto dominio di eſſa , eſigendo poi nel Giorno di *S. Caſſiano* li convenuti Laudemj. Tanto comandò ancora l' Emo *Aſtalli* nella ſua Coſtituzione de' 4. Ottobre 1699.

17. Le Lettere della *Legazione* , o i riſpettivi autentici paragrafi , che riſguardano gli affari della Comunita , e che il *Governadore* dee paſſare in *Segreteria* , ſieno uniti con ordine , e numerati in libri coll' indice a fine di ciaſcuno.

18. Noi avrem ſempre il più geloſo penſiere , che l' *Inventario* , il quale eſſer dovea a queſt' ora già ultimato , ſia inviolabilmente continuato nella ſteſſa forma , che fu da Noi ordinata. Notinſi i libri , e loro titolo , gl' iſtrumenti , le ſcritture , le filze , le lettere , avviſandone in riſtretto le riſpettive materie , il numero de' fogli , il giorno , meſe , ed anno del loro principio , e fine ; in quanto alle lettere , decreti , ed ordini della *Legazione* il nome del *Legato* ſi eſprima , e per gl' iſtrumenti , e ſcritture il nome ancora del *Notaro* , che ſe ne rogò , e delle perſone , con cui ſeguirono. Dall' obblivione così tolganſi i *pubblici Recapiti* , li quali confuſi , e naſcoſti dall' artificio , a cui non ſeppe , e non volle far fronte il torpore , e la compiacenza de' Conſiglieri , anno lungo tempo nudrito il diſpotiſmo di un Miniſtro , che

ſervir li facea piucchè alla pubblica alla privata ragione. Si proſiegua ben' anche il *Repertorio generale*, in cui ſi noti colla più preciſa diſtinzione, e chiarezza l' eſtratto di ciaſcuna lettera, ordine, e provvidenza della *Legazione*, come altresì il nome del riſpettivo *Legato*, meſe, giorno, anno, libro, e pagina; talchè ai meno pratici ſia facile di rinvenire ſul momento quello, che loro occorre in qualunque incontro. Il fin qui indicato, e tutt' altro, che ſpetta alla *pubblica Segreteria*, cuſtodiſca egli geloſamente, nè altrui laſci, ch' eſtragga copie, e non n' eſtragga egli ſteſſo, ſe non coll' eſpreſſa licenza in iſcritto del *Governadore*; ben' inteſi, che a proprie ſpeſe debba far le copie tutte, che al pubblico ſervigio occorrere ponno, o dallo ſtile, e conſuetudine autorizzate ſieno, oppure a cui lo aſtringa un *Noſtr' Ordine*, o del *Giusdicente locale*. In *Conſiglio* quante volte occorra a lume de' Congregati, ed alla direzione dell' affare, potrà egli recare libri, o fogli dalla *Segreteria* per ivi ritornarli, licenziato che ſia il Conſiglio.

19. Con pari geloſia cuſtodiſca il *Sigillo della Comunità*, il quale vogliamo, che rimover non ſi poſſa mai dalla *Segreteria*. Di queſto ſi valga il *Segretario* ne' modi, e termini preſiſſi ai §§. 3., e 9. Cap. III.; Nè altrimenti,

che

che colle leggi ivi eſpreſſe , ed al §. 4. del Cap. medeſimo vogliamo , ch' egli ſcriva lettere, o altrui le detti , ovvero ſtenda Teſtimoniale , Commendatizia , Fede , o altro Atto dal pubblico nome avvalorato : Dandoſi poi vacanza di *Poſto Conſigliare* non debbaſi ai Concorrenti ſpedire *Teſtimoniale* , o *Relazione* ſenza l' aſſenſo ancora della *Legazione* a tenore del §. 1. Cap. II. Dai vincoli ſurriferiti ſi eccettuano gli *Atteſtati* , di cui il *Segretario* a nome pubblico muniſce i Rogiti de' *Notari* , le ſole *Fedi di Sanità* , che riſguardano le perſone , e li *Mandati* pur *di Sanità* , che riſguardano le Merci , e li *Mandati* finalmente , che accompagnano coloro , che provedono Generi , e Robbe da introdurſi in *Comacchio* per uſo della Popolazione .

20. In quanto a queſti avverta il *Segretario* di non eſtendere a favore di chi non è *Comacchieſe nativo* , o *naturalizato per aggregazione ſolenne* , li privilegj , l' eſenzioni , e le immunità dovute ai ſoli Cittadini di *Comacchio* : incorra egli altrimenti le pene della traſgreſſione , e della frode ancora. Preventivamente poi ſi aſſicuri colle debite cautele , che i Generi , e Robbe deſcritte ne' riſpettivi *Mandati* ſieno effettivamente per introdurſi a beneficio de' Cittadini , ovvero della Città. Ad autenticar queſti *Mandati* baſterà la ſoſcrizione del *Priore* , o del *primo*

Anziano

Anziano , e la firma del *Segretario*.

21. In quanto alle *Fedi* , e *Mandati di Sanità* , la conſegna delle une , e degli altri ſottoſcritti dal *Segretario* al *Deputato di Sanità* reſidente ſul *Porto di Magnavacca* , affinchè poi queſti li diſpenſi colà nelle occorrenze , ella è irregolare affatto , e rende oltre a ciò il *Segretario* eſpoſto a qualunque errore dello ſteſſo *Deputato*. Diſpenſi egli d' ora innanzi , e ſottoſcriva tali ricapiti per le Perſone , e Mercanzie , che partono da *Comacchio* pel *Mare*. Riſpetto ad ogni altra Perſona , o Merce ſieno diſpenſati , e ſottoſcritti dal *Deputato di Magnavacca*. Non v' è ragione , perchè non debbano eſſere tutte ſimili le *Fedi* , e li *Mandati* in qualunque de' due Luoghi ſi diſtribuiſcano , giacchè la ſola indicazione , e ſoſcrizione dee diverſificarli. Tolgaſi ancora ogni adito così ai Monopolj de' Paroni , e Capitani , i quali con malizia duplicano li ricapiti per valerſene a loro fini. Le accennate *Fedi* , e li *Mandati di Sanità* ſieno concepiti in queſti termini — *Noi Priore* , *ed Anziani dell' antica Città di Comacchio* , *e del Porto di Magnavacca*. — Partono &c. — in fede &c. — *Data in Comacchio queſto dì etc.* — ſe ſpediſcanſi in Città , e ſottoſcriveranſi dal Segretario ; e ſe dal Porto — *Data in Magnavacca queſto dì etc.* — colla ſoſcrizione del ſolo Deputato.

to. Nel reſto poi regoliſi il *Segretario* a norma di quello, che abbiamo ordinato nel Cap. XX. di queſta *Coſtituzione*.

22. Premendo a Noi, che i diritti, i privilegj, e l' eſenzioni conceſſe al Pubblico, alla Città, ed ai Cittadini ſi mantengano nel loro pieno vigore, vogliamo, che accadendo in ciò qualſiaſi innovazione, il Segretario ne faccia inteſo il *Governadore*, ed il Conſiglio Segreto, affinchè poſſa queſto col parere dell' *Avvocato* determinare le più convenienti miſure, e quello a Noi paſſarne il ragguaglio.

23. Sia a peſo del *Segretario* rogarſi di tutti gl' Iſtromenti, Scritture, e d' ogni altro Atto, che riſguardi affari Comunitativi. Ne premetta peraltro egli ſempre la notizia al *Governadore*, ſenza l' intervento del quale guardiſi dallo ſtipolarne niuno a tenore del §. 22. Cap. III.

24. Per ciò che ſpetta *agli Ordini* di pagamenti, e *Mandati* di Speſe tabellate, o ſtraordinarie, che alle diverſe Caſſe pubbliche diriggonſi, oſſervi il *Segretario* inviolabilmente quanto abbiamo in conformità della Coſtituzione *Spinola*, e *Cennini* ſtabilito in queſta Noſtra ai §§. 14. 15. 16. 17. del Cap. III., e quanto ci riſerviamo di aggiungere nel Cap. XIV.

25. Debba pur' anche il *Segretario* autenticare

ticare *i Libri* del Conſolato, di qualſiaſi Miniſtro Comunitativo, e del Sagro Monte di Pietà, notandovi il titolo, e numerando le pagine, nell' ultima delle quali atteſtiſi l' atto, e vi ſi apponga il *Sigillo della Comunità*. Tanto trovaſi determinato nella Coſtit. *Cennini* §. 21. rubr. del Segretario.

26. Comandiamo per fine, che il *Segretario* preſti la più eſatta obbedienza agli Ordini Noſtri, che a lui impoſti abbiamo, ed imporremo ne' diverſi Capitoli di queſta *Coſtituzione*, ed a quelli inſieme, che riferiſconſi al ſuo uffizio di *Notaro*, e di *Segretario*, come ſe direttamente a lui foſſero ingiunti. De' Libri, e delle Stampe, le quali a ſue ſpeſe vogliamo che ſieno, parleremo nell' Articolo della *Tabella*. Per ora ci limitiamo ad avvertirlo, che in ogni occaſione uſi *buona carta*, e le altre diligenze tutte, che a conſervare la ſcrittura contribuiſcono. La decenza il preſcrive, e la neceſſità: ſe non contraſta alla prima un ſordido intereſſe, fa ſe non altro ſoſpettare la negligenza in maggiori coſe; abbenchè poche di maggior importanza ſono relativamente a lui quanto queſta, che per colpa ſua non perdaſi dal tempo ciò, che il conſiglio, la prudenza, e l' oſſervazione conſegna all' avvenire.

27. Abbia il *Segretario* un Soſtituto, o Sottoſegretario

toſegretario. Noi conoſciamo troppo ragionevole l' aſſenſo del *Segretario* nell' elezione di queſto Subalterno, a cui dee affidarſi la *Segreteria* quante volte non poſſa egli intervenirvi, e ſempre poi l' ingreſſo alla medeſima, ed il maneggio dei libri, e fogli alla ſteſſa appartenenti, ed al *Segretario* conſegnati. Ma il *Pubblico* v' ha troppo intereſſe anch' egli, perchè indipendentemente da lui debba introdurſi in *Segreteria* alcun Soggetto, in cui non concorra il ſuo ſentimento, e finalmente giova aſſaiſſimo deſtinare all' impiego ſteſſo chi ai neceſſarj preventivi ſtudj, e cognizioni aggiungendo la pratica, acquiſtar poſſa un giorno que' lumi, che l' abilitino a ſoſtenerne egli da ſe ſteſſo il peſo, o a renderlo utile almeno nella ſua ſoſtituzione. Quindi ſpetti al *Segretario* nominare due Soggetti, eſcluſi gli eſteri, quando tra i nazionali trovar ſi poſſono i capaci. Riconoſcendo il *Conſiglio Segreto*, che raccolganſi in eſſi i Requiſiti di oneſtà, di prudenza, e di ſufficiente abilità all' Ufficio, cui ſi propongono, elegga quello, che di ſe dia migliori ſperanze. E volendo Noi ſteſſi eſſerne poi informati, ed approvarne l' elezione, il *Governadore* ce ne avanzi il riſcontro col ſuo parere. Ravviſi il *Segretario* in queſta diſpoſizione, ch' egli mallevadore a Noi dev' eſſere di qualſiaſi mancanza, o negligenza del Soſtituto, per la quale

danno al Pubblico derivaſſe, o al privato. Ma eſſendoſi il Sottoſegretario introdotto come di ſoppiatto *nelle pubbliche Tabelle*, d' ora innanzi vogliamo, che ritorni totalmente a carico del *Segretario*, come volle il Sig. Card. *Cennini* nella ſua Coſtituzione alla rubr. del Segretario, ſenza che mai la Comunità debba ſoffrire per ciò niſſun' aggravio. Dalla privata convenzione tra lui, ed il ſuo Soſtituto dipenda quell' emolumento, il quale all' impegno corriſponda, e compenſi la fatica. Anzi che riſtringere ci è piacciuto aumentare i larghiſſimi proventi, che da ogni parte ſi affollano ad impinguare il fruttato della *Segreteria*, perchè aver poſſa di leggieri il Segretario chi nelle occorrenze gli dia mano.

28. All' eſatta cuſtodia de' Libri, e de' Recapiti appartenenti alla Segreteria, ſe il *Governadore* giudicherà neceſſarie *le inferriate alle Scanſie* de' medeſimi, Noi fin da quell' ora ne permettiamo l' occorrente Speſa col pubblico denaro.

29. Non laſci in niſſun tempo mai il *Segretario* di attendere al puntuale diſimpegno de' ſuoi doveri, e di adempiere tutto quello, che appartenente al pubblico ſervigio gl' imporrà il *Governadore*, il *Conſiglio*, ed il *Magiſtrato*: al qual' effetto non ardiſca allontanarſi mai dalla Città ſenza parteciparlo ai *Pubblici Rappreſentanti*,

ti , e ſe non ottiene la licenza del *Giusdicente* , il quale non dee ne' caſi ancora di giuſtificata ragione accordarla più di *otto giorni* , ed a condizione , che reſti alle ſue veci un' idoneo Soſtituto , in conformità della Coſtituzion *Cennini* §. 20. alla ſuddetta rubr. del Segretario , e come più preciſamente ordinò l' Emo Anteceſſor Noſtro Sig. Cardinal *Ruffo* con lettera de' 20. Ottobre 1730.

30. Alle mancanze , traſgreſſioni , e negligenze del *Segretario* non abbiamo anneſſe , fuorchè in alcuni caſi , le corriſpondenti pene. Ma vendicheremo qualunque colpa con tutto il rigore a miſura della gravezza col reintegro de' danni , colla privazione dall' Officio , con multe pecuniarie , e con penali afflittive ancora a Noi beneviſe , come ſe a ciaſcuna eſpreſſamente foſſe comminata.

31. La piena , ed univerſal cognizione , in cui neceſſariamente entra *queſto Miniſtro* di tutto ciò , che il Pubblico riſguarda , e la Città ſteſſa , troppo frequentemente lo guida ad arrogarſi la ſuperiorità ſu de' *Rappreſentanti* , e ſovra de' *Conſiglieri* , che per indirizzi , o per lumi a lui ricorrono. Facendo ſervire un' affettato zelo alla ſua ambizione , ed alle particolari vedute , piega l' animo altrui alle ſue inſinuazioni , e quaſi egli ſia la mente direttrice de' Comunitativi

tivi affari, non conſidera negli altri, che gli eſecutori de' ſuoi conſigli. Un fedele, ed operoſo impegno per il pubblico vantaggio batte una ſtrada ben diverſa. Eſatto nell' adempimento de' ſuoi doveri laſci la cura del dippiù a chi n' è incaricato: ſincero ne' ſuoi ragguagli ſenza miſtero, e ſenz' artificio utili renda le ſue notizie all' eſame, ed alla riſoluzione degli affari; ed abbia ſempre preſente, che deſtinato a *sì geloſo, ed onorifico Impiego* ſervir deve ben' anche al decoro dei *Rappreſentanti*, e del *Conſiglio*.

CAP. VIII.

Medici.

1. LA elezione del *Primo Medico* vogliamo, che reſti libera al *General Conſiglio*. Riſultandone la vacanza, s' invitino col permeſſo della *Legazione*, e con pubblici Manifeſti i Soggetti al Concorſo: eſprimaſi ne' medeſimi quali Requiſiti abbiano queſti a produrre per eſſervi ammeſſi, ed il tempo, in cui debbanli preſentare.

Si

2. Si raduni al prefiſſo tempo il *Conſiglio Segreto*, ed eſamini i Requiſiti de' Concorrenti: ſi ammettano quelli ſolamente, i quali aſſicurino accoppiarſi allo ſtudio delle filoſofiche, e mediche Dottrine l eſercizio pratico della Medicina compiuto principalmente coll' aſſiſtenza agli *Spedali*, e nella cura degl' *Infermi*, talchè non reſti dubia l' acquiſtata abilità riconoſciuta, ed autorizzata da *Laurea Dottorale* in qualche Univerſità dello Stato. Se un particolar requiſito di eſteſe cognizioni, e di ſondata pratica, che riſulti da non equivoci Documenti, non impegna la rifleſſione de' Congregati a favore di alcun Soggetto; ſia eſcluſo chiunque non conti *l' età di trentacinque anni* almeno. Colla ſcorta di queſte Leggi, che vogliamo inalterabili, il *Conſiglio Segreto* ſcielga fra li Soggetti, che concorrono, i più abili, quando a rettificar meglio il ſuo giudizio non voglia piuttoſto per ſicuri, ma ſegreti mezzi raccoglier prima più accertate notizie. Il *Governadore* poi vegli, perchè i broglj non regolino queſta Scielta, anzi che la ragione; ed in ogni caſo ſoſpenda qualunque ulterior atto, e ce ne avanzi il riſcontro colla Nota de' *concorrenti Profeſſori*, e coi riſpettivi loro Requiſiti.

3. Le così ſpeſſo minacciate, ed eſeguite eſcluſioni del *Medico* danno un certo argomento

di

di giudicare, che il capriccio, e non la prudenza abbiano dirette l' elezioni, o l' eſcluſive, e quel ch' è più probabile, entrambe. Conniventi troppo i *Conſiglieri* ai privati impegni di queſtuate raccomandazioni, o troppo deboli tra loro per non controdire ai più ricchi, e poſſenti, raccolgonſi in partiti, e la loro ſalute, delle loro Famiglie, e de' Concittadini ſagrificano altrui da prima ciecamente ſenza rifleſſione, o s' acchetano a queſta di riparare dopo di un' anno l' errore commeſſo, e nell' altro precipitano di ſagrificar indi a ſe ſteſſi la riputazione di un Profeſſore, la quale ſe non corre riſchio in un Concorſo, è ſpeſſo rovinata, e ſempre eſpoſta nella Conferma. Un maturo eſame ſcevero da prevenzioni, e diretto al ſolo univerſale vantaggio avrebb' eſentato ognuno da così gravi diſordini. Troppe mai non ponno eſſere pertanto, e niuna inutile, le diligenze de' Conſiglieri in sì fatta elezione, a dirigere la quale il *Segretario* in occaſione della medeſima ingenuamente informi il *Conſiglio Generale* di quelle più veridiche notizie, che il *Conſiglio Segreto* avrà cautamente raccolte.

4. Previe tali avvertenze, fra li Concorrenti, che nel *Conſiglio Segreto* anno riportati *i due terzi de' Voti favorevoli*, elegga il *Generale* il Soggetto più idoneo all' importante, e ragguardevole Ufficio di vegliare alla ſalute d' un' intera Po-

polazione

polazione , cui altrimenti provvederemo Noi , come vi provvide a' tempi più remoti l' Emo *Ghigi* ; ed a' noſtri giorni l' Emo *Creſcenzi* con lettera del primo Luglio 1744.

5. Ma la più circoſpetta prudenza potrebb' eſſere ben' anche deluſa , ed ai più ſpecioſi requiſiti , ed alle più eſatte ricerche non corriſponder poi le prove di abilità , o non accoppiarſi a queſte l' inappuntabile adempimento degli obblighi aſſunti. Quindi poichè l' eletto ottenuta abbia l' Approvazione Noſtra , intraprenda l' eſercizio della ſua Condotta per un' Anno , compiuto il quale riccorra a Noi per la *Conferma* , cui avocata , e riſervata vogliamo d' ora innanzi onninamente , come ſtabilimmo al §. 18. Cap. II. Ogni ragion perſuade , e gli argomenti laſciatici principalmente dagli Emi Noſtri Anteceſſori *Rocci* , ed *Aſtalli* , oltre l' eſperienze anche più recenti , ci convincono , che le *Conferme* del *Medico* non debbanſi abbandonare ad un cieco arbitrio , ad iſcuſare il quale , e forſe il ſucceſſivo aggravio non baſta , che il Profeſſore compiuto abbia il termine , per cui venne condotto , ma un giuſto ſindacato della ſua abilità , ed eſattezza decider ne deve. Dietro pertanto ai giuſtificati riſcontri , che ne prenderemo , vogliam Noi ſteſſi accordar la *Conferma* al *Medico* , o negarla , per comunicare indi al *Governadore* quegli

Ordini

Ordini Segreti , che giudicheremo convenienti , e quando mai le colpe il meritaſſero , per punire il *Medico* con una ſpiegata eſcluſiva. Ogni pena ſuppone colpa doloſa , ed alla penale eſcluſiva , che ſeco porta di più l' ignominia , ragion vuole , che preceda la legittima diſcuſſione della mancanza.

6. L' *Iſtrumento di Poſſeſſo* ſia dal *Segretario* ſtipulato uniforme agli Stabilimenti di queſta *Coſtituzione* , e ne giuri il *Medico* l' oſſervanza nelle mani del *Governadore* ; in caſo di rinunzia , o di eſcluſione ſimultaneamente ſi obblighi di continuare nel ſuo Ufficio per due meſi ſuſſeguenti , affinchè ſia luogo a nuova elezione , ed all' arrivo del Succeſſore.

7. Abbia il *Medico Primario* a tenore de' Noſtri Decreti un ſecondo *Medico Ajutante*. Non potrebbe un ſolo baſtare a tutti i biſogni di *Comacchio* , e la ſalute di quel Popolo ci ſta per ogni titolo a cuore ; queſta Noſtra *Coſtituzione* riſguardando non ſolo i tempi preſenti , ma vieppiù l' avvenire , perchè non accada un dì , che alcuno d' una facoltà ſi abuſi troppo eſteſa , vogliamo , che dal *Protomedico* tre Soggetti propongaſi al *Conſiglio Segreto* , perchè ne elegga l' *Ajutante*. Si preſentino quindi i Requiſiti di ciaſcuno , i quali provino i metodici Studj di Filoſofia , e di Medicina teorica , e pratica , e la

Laurea

Laurea Dottorale in qualche Univerſità dello Stato conſeguita. Le diligenze così, le quali avrebbero dovuto premettere nell' elezione di queſto *ſecondo Medico* gli Elettori, praticheranno ſi da chi preſenta i Soggetti, ed ha il *Conſiglio* in tal modo aſſicurato meglio il ſuo giudizio. Dietro alla Noſtra Approvazione entri per un' anno l' Eletto in eſercizio colle ſteſſe condizioni eſpreſſe al §. 6. di queſto Cap. L' Eſercente ha preventivamente compiuta la Legge. Ma alla prima vacanza di eſſo, e ſucceſſivamente poi niuno ardiſca declinare dall' ordine preſcritto. Le Conferme ben' anche del *ſecondo Medico* dipendano da Noi ſoli, ed egli alle occaſioni ne paſſi la Supplica al *Jusdicente*, il quale coi giuſtificati riſcontri di abilità, e di eſattezza, e col ſentimento del *primo Medico* ce l' avanzi per avere le Noſtre Determinazioni.

8. Inſin dai tempi del Predeceſſor Noſtro Sig. Card. *Durazzo* giudicoſſi neceſſario di ripartire fra i due Medici la fatica, perchè non ſi affollaſſero le cure a ſtancarne un ſolo; divis' egli pertanto in *due Quartieri* la Città, ed a ciaſcun d' eſſi aſſegnò *un Profeſſore* coll' obbligo di medicarne gratis gl' Infermi, e di una ſola viſita, chiamato che foſſe nell' *altro Quartiere*, oltre la quale eſſer dovea ricompenſata l' opera ſua. Ne continua ancora la pratica in qualche modo a queſti giorni. Noi confermando, e riſpettivamente moderando un sì lodevole ſtabi-

limento prescritto con lettera del dì 4. Giugno 1637. ordiniamo, che il *Protomedico* visiti, e curi nelle loro malattie fisiche i *Consiglieri*, e ciascuno di *Famiglia Consigliare*, gl' Individui del *Capitolo*, e del *Clero*, i *primarj Benestanti*, i *Mercanti primarj*, e finalmente li *primarj Negozianti*. Abbia il *secondo Medico* l' obbligo di assistere gli altri d' ordine inferiore, gli *Artigiani*, i *Bottegari*, ed il resto del *Popolo*. Se per altro, avanzando la malattia, la complicazione, o la gravezza di questa lo esigga, e che a lui dal *Medico Ajutante*, o dagl' *Infermi* sia fatta istanza, vogliamo, che il *Primo Medico* visiti una sola volta, o due al più ciascuno di questi ancora, e che dia al *Medico secondario* quei lumi, e quell' indirizzo di cura, che al buon' esito della medesima stimerà convenire. Se le visite del *Protomedico* più oltre si ricerchino dai surriferiti Infermi, debbano essi compensarlo della fatica; ma sì bene ascolti egli in sua Casa alle ore congrue, e dirigga chiunque siasi *Comacchiese*, che a lui ricorra per consigli medici. Compensata del pari venga l' opera dell' *Ajutante*, se l' impieghi alcuno de' primi al *Protomedico* assegnati.

9. Se il *Medico secondario* lo consulti, il *Protomedico* ascolti lui pure, e lo istruisca sopra qualunque malattia, indicandone i lumi opportuni, ed il più sicuro metodo di curarla a norma delle sue cognizioni, dell' esperienza, e de'

più

più accreditati Autori.

10. Mentre comandiamo ad *entrambi i Medici* la più esatta, ed utile assistenza ai rispettivi Infermi, non giunga l' altrui indiscretezza ad estendere oltre le visite dei medesimi, e le prescrizioni nelle fisiche malattie gli obblighi loro alle mediche Scritture, ai Consulti, ed alle Lettere, che a richiesta de' particolari stendere, o dettar dovessero, e per cui lasciam tutto il diritto a quelli d' essere compensati. Le visite poi sieno dalla prudenza del *Medico*, e dal bisogno dell' *Infermo* regolate, talchè se in un mal leggiero, e senza pericolo bastar può una visita al giorno; ove la natura di quello, o le circostanze il rendan grave, e mortale, le due, e le tre prescriviamo. Comunque ciò sia, non abbiano i *Medici* obbligo di visitare, e di curare, che gl' *Infermi Comacchiesi*, sieno essi nativi, o aggregati nelle debite solenni forme alla Cittadinanza, e questi in Città, e non altrove, e ben' anche di notte, se la necessità lo richieda, persuasi, che la ragionevolezza dell' *Infermo*, e de' *suoi Domestici* non vorrà capricciosamente aggiungere alle diurne fatiche del *Medico* le notturne ancora.

11. Se quand' anche aperto sia lo *Spedale* agl' *Infermi poveri* continuar ci piaccia la distribuzione de' Viglietti per la Carne, guardisi il

Medico Ajutante di non mettere a parte di queſto ſuſſidio, che i ſoli Infermi, i quali per la natura della loro malattia dalle Leggi dello *Spedale* ſieno eſcluſi, ed altronde coſtituiti nell' eſtremo biſogno, in modo che mai non eccedaſi la tabellata annuale ſomma.

12. Il *Protomedico* abbia egli altresì tutta la medica direzione dello *Spedale* a norma degli Stabilimenti, che neceſſarj al buon governo di quel Pio Luogo ſaranno giudicati. Dicaſi lo ſteſſo de' *Conſervatorj*, qualora v' accadano malattie, e per quello, che ſpetta a' *Comacchieſi*, del *Seminario* ancora.

13. Fin qui le Provvidenze Noſtre riſguardano coloro, che tolti eſſer ponno per fiſiche malattie alle loro Famiglie, alla Società, ed allo Stato. A ſe ci richiama ben' anche l' altra parte, ch' entra a riprodurre le une, ed a renderſi utile all' altro. Queſti intereſſan del pari, che quelli; e la *Dottrina de' Parti* per niun titolo dee abbandonarſi ad una ſuperficiale pratica di Femmine più ardite, che iſtrutte, le quali ſagrificano le tante volte alla loro ignoranza colle tradite Madri li Figli innocenti. Ad impedire non ſolo così gravi ſconcerti, ma ad ammaeſtrare *utili Levatrici*, ed a ſtabilire vieppiù in queſta parte dell' Arte ſua il *Chirurgo*, ordiniamo, che il *Protomedico* ogni anno detti, e ſpieghi un Corſo di

teo-

Teorica , e *Pratica Oſtetricia* , e che v' intervengano il *Chirurgo* , e l' *Ajutante* di lui , le *Levatrici Eſercenti* , e chiunque altro eſercitar voglia queſt' Arte. In una Camera dello *Spedale* , aperto che ſia , e frattanto nel luogo , che il *Protomedico* deſtinar deve , nelle ore libere il più dalle viſite , e nei meſi d' Inverno faccia le metodiche ſue lezioni preventivamente ordinate , e diſpoſte. Alla chiarezza , e maggiore intelligenza , ogni qual volta poſſibil ſia , uniſca egli a queſte le Anatomiche Sezioni , e le dimoſtrazioni riſpettive , e ſempre poi tutti quei mezzi , che il medeſimo Profeſſore giudicherà i più acconcj , e convenienti. Lodevol coſa è , che ad eſſe puntualmente aſſiſta il *Secondo Medico* ancora. E' ſempre bene impiegato quel tempo , che a ſe ſteſſo , ed altrui può tornar' utile. Il *Chirurgo* non vi manchi giammai , ſe una legittima cauſa da giuſtificarſi ſempre al *Primo Medico* neceſſariamente altrove non lo impegni. Troppa è la parte , che ne' caſi difficili aver dee l' opera ſua , perchè traſcurar non debba di acquiſtare , o di accreſcere i lumi , e le cognizioni , la di cui mancanza potrebbe recar danni così funeſti.

14. Le *Levatrici* poi dall' intereſſe loro vi ſieno ben' anche aſtrette , giacchè niuna potrà ſotto pena della Carcere , dell' Eſilio , e di altre a Noi beneviſe continuar l' eſercizio , e molto

meno

meno intraprenderlo, ſe accordata non è loro *in iſcritto la licenza, e facoltà* dal *Protomedico*, ed egli non l' accordi mai, o la ſoſpenda di preſente alle prime, che traſcurino di aſcoltare le preſcritte Lezioni, o di ſupplire collo ſtudio, ſe ad ometterne alcuna la neceſſita le coſtringa, di cui per altro al medeſimo ſiano tenute di render conto; nè all' altre, ſe finito non abbiano con profitto l' intero Corſo di quelle, e ſe ſottoponendole ad un minuto eſame non raccolga il *Protomedico* una capacità, e pratica tale, che l' aſſicuri poter loro affidare una così geloſa, ed intereſſante iſpezione. Non vogliam mettere in dubio l' inappuntabile probità, e l' oculato diſcernimento del *Profeſſore* per ſoſpettar mai in appreſſo del ſuo zelo, e ſiam ben ſicuri, che l' *Eſercente* continuerà ad adempierne tutte le parti.

15. Ogni anno, terminate che ſieno le Lezioni, mettanſi dal *Primo Medico* le *Levatrici eſercenti* ad eſame, a cui ſempre aſſiſta il *Medico Ajutante*, ed il *Chirurgo*; e qualora ne conſti, atteſti egli la loro idoneità nella *Patente*, che dovrà regiſtrarſi in *Segreteria*: nel che confermiamo, e riſpettivamente moderiamo quanto preſcriſſe l' Emo Noſtro Predeceſſore *Creſcenzi* con lettera de' 26. Novembre 1746.

16. Abbia il *Primo Medico* eziandio l' obbligo d' invigilare ſulle *Spezierie*; le private viſite alle medeſime ſieno frequenti, ed accurate,

dirette

dirette non da altro rifleſſo , che dalla pubblica ſalute , eſaminando tutto ciò , che ſerve alla medicina fiſica , e chirurgica , e trovando difetto , mancanza , o qualſiaſi altro diſordine , preſcriva agli *Speziali* il pronto , e neceſſario provvedimento , ed in caſo di negligenza , o di malizia ne informi il *Governadore* , in conformità di quanto abbbiamo Noi ſteſſi ordinato con lettera de' 14. Agoſto 1779. Ogni anno poi facciaſi alle medeſime una Viſita pubblica coll' intervento del *Jusdicente* , e del *Magiſtrato*. La *Taſſa de medicinali* ſia a peſo ancora del *Protomedico* , quante volte le circoſtanze , ed il biſogno eſiggano di accreſcere , o diminuire i prezzi di quelli , perchè indi il *Governadore* a Noi l' avanzi , onde autorizzata ſia dalla Noſtra Approvazione , a norma di quanto ordinammo con lettera de' 21. Agoſto 1779.

17. Niuno ſpacci in pubblico , o in privato *qualſiaſi Rimedio* eſterno ancora , ſemplice , o compoſto ſegreto , ſe non col permeſſo del *Protomedico* , il quale in caſo di traſgreſſione ne ragguagli il *Governadore* , perchè proceda alle pene ne' veglianti *Bandi* inflitte.

18. Compiuti che abbiano i *Medici* gli obblighi , che loro appartengono in *Città* , può l' uno , o l' altro , ma non mai entrambi , dandone ſempre l' avviſo a quello , che reſta ,

paſſare

paſſare in *Boſco*, o in *Magnavacca* à viſitare qualche Infermo. E' ben giuſto, che quella Popolazione abbia per ciò, che ſpetta alla ſalute ancora i neceſſarj ajuti dalla *Città*, a cui è anneſſa. Quindi non ricuſi un *Medico* di accorrervi, e quando mai altro poſſibil non foſſe, il *Chirurgo* vada a rilevarne la malattia, e la riferiſca poi al *Medico* per averne gli opportuni conſigli. Abbiano poi quegli Abitanti in ſimili caſi l' obbligo di provvedere il *Medico* di conveniente comodo per trasferirſi all' Infermo, e di ricompenſarlo a miſura delle loro forze e della diſtanza.

19. Per quel che riſguarda gli affari di *Sanità ſul Porto di Magnavacca*, nei quali rendaſi neceſſaria l'opera del *Medico*, ci riſerviamo di parlarne nel Capitolo di quel *Deputato*. Il *ſecondo Medico*, che dall' Emo Noſtro Anteceſſore Sig. Card. *Borgheſe* con ſuo Reſcritto de' 17. Ottobre 1777. fu a queſti affari deſtinato, debb' ancora nelle occorrenze, in cui inſorga ſoſpetto, o quiſtione ſu qualche Beſtia da macellarſi, Carne, oppure Commeſtibili eſpoſti alla Vendita, viſitarli, ed eſaminare accuratamente, e colla rifleſſione proporzionata all' importanza dell' oggetto, ſe alcun danno recar poſſano alla ſalute di chi ne faceſſe uſo, per ragguagliarne ſinceramente i *Conſoli*, affinchè queſti a tenore del §. 5. Cap. V. della preſente *Coſtituzione* poſſano dal *Governadore* riportarne gli acconci

provvedimenti. A tutto ſia il *Secondo Medico* obbligato per ragion di Uffizio, ma *per le Beſtie da macello*, qualora ricerchiſi la ſua perizia, i riſpettivi Padroni lo riconoſcano.

20. Non debbano i *Medici* pernottare fuori di Città, ſe non coll' eſpreſſa licenza del *Governadore*, e col dovuto riſcontro al *Magiſtrato*. Se accada ad alcuno di loro, che debbaſi allontanare dalla medeſima, poſſa il *Governadore*, quando legittimo ne riconoſca il motivo, accordarne il permeſſo *per ſoli quindici giorni*, purchè il *Medico* che reſtar dee, aſſuma gli obblighi dell' altro, che parte. Ci riſerviamo Noi d' accordarla ad un più lungo tempo.

21. Quant' è più importante coſa *la Salute di ciaſcuno*, altrettanto devono quelli, che a conſervarla, o reſtituirla ſono deſtinati, vegliare ſolleciti, e meditare attenti per allontanare i minacciati danni, o per cogliere l' opportunità di arrecare un' utile ſoccorſo. Sorgono queſti doveri dalla natura ſteſſa della Medica Profeſſione, ma ſtringono più ancora i *Medici Condotti*, che in una ſpeciale forma ſi obbligarono. La ſcielta d' una facoltà sì decoroſa annunzia la delicatezza de' loro ſentimenti, e l' eſercizio di quella, che tanto li avvicina, e li intereſſa all' Umanità, deve ſtabilirli. Ciò non oſtante ſe alcuno vorrà mancare altrui, ed a ſe ſteſſo traſ-

gredendo gli *Ordini Noſtri*, un proporzionato caſtigo vindicherà la concepita ſperanza, e il decoro della Profeſſione.

CAP. IX.

Procuratore della Comunità in Comacchio.

1. IL *Procuratore della Comunità in Comacchio*, il quale d' ora innanzi a tenore de' Noſtri Decreti adempier deve ben' anche le parti di *Difenſor de' Poveri*, eletto ſia dalla *Legazione*, la quale, eſaminati i Requiſiti di abilità, e di probità, ſegnerà la *Patente* a quello, che giudicherà più atto al diſimpegno degli obblighi anneſſi, purchè *laureato ſia in Legge*, o almeno *Notaro* in conformità della Coſtitu-

Coſtituzione *Cennini* rubr. dei Procuratori §. 1.

2. Nell' atto, ch' entra egli in poſſeſſo del ſuo Ufficio, giuri nelle mani del *Governadore* l' oſſervanza di queſta *Coſtituzione*, e l' adempimento de' ſucceſſivi Ordini Noſtri: del che ſtipuli il *Segretario* ſolenne rogito, in cui regiſtri il giuramento di eſercitar con eſattezza, e fedeltà il ſuo Impiego.

3. L' oggetto principale di lui ſia di fare a nome del *Pubblico* le iſtanze tutte, e gli atti giudiziali a norma delle commeſſioni, ed iſtruzioni, che dal *Conſiglio Segreto*, o *Generale*, dal *Magiſtrato*, o dall' *Avvocato della Comunità* a lui verranno, e riſpettivamente render conto qual eſito abbiano avuto le ſue operazioni per continuarle poi col metodo, che gli ſarà indicato.

4. Niuno, che aſſiſta, e difenda le pubbliche ragioni, dev' eſſerne dal privato intereſſe diſtratto; a queſt' effetto non abbia il *Procuratore*, nè poſs' aver giammai alcun' affitto, o amminiſtrazione, nè utile, o parte nei Proventi, ed Impreſe Comunitative. Non è ignoto a Noi, che potrebb' eſſervi ſedotto dai paſſati eſempj d' altri, i quali da più forti legami, e da più ſagre leggi trattenuti vollero non oſtante ſagrificare coi doveri di ragguardevole Impiego, e di onorifici Uffizj il pubblico al privato van-

taggio. Già ne ſoffrono alcuni la meritata pena ; ed ineſorabili ſaremo contro gli altri , che foſſero per cadere in colpa sì vergognoſa.

5. Riceverà il *Procuratore* la Nota de' Debitori pubblici dal *Depoſitario della Comunità* , maturati che ſieno i tempi de' pagamenti delle Corriſpoſte , e Crediti Comunitativi , e laſcierà a queſti il documento d' averla ricevuta. Faccia quindi giuridicamente intimare tutti quelli , che vi troverà deſcritti , e ragguagli il *Depoſitario* del giorno , in cui è ſeguita l' Intimazione : al primo riſcontro dello ſteſſo *Depoſitario* , ch' effettuati non ſieno i pagamenti , o riportata da Noi una Dilazione , o Compoſizione , faccia ſenz' alcun riguardo rilaſciare la *mano regia* contro i medeſimi Debitori , o loro Sicurtà , e vigili , perchè eſeguita ſia. Ogni negligenza , le arbitrarie connivenze ſaranno punite rigoroſamente colla privazione dell' Uffizio ancora , col reintegro de' danni , ed in altre maniere a miſura della colpa , e delle circoſtanze. Tanto preſcriſſe la Coſtituzione *Cenſini* alla rubr. del Depoſit. §. 9.

6. Dev' eſſere già ultimato l' affare de' Crediti Comunitativi , che da tanto tempo deſcrivevanſi nelle annuali *Tabelle* per ineſiggibili. Se altri in appreſſo veſtiranno una ſimile apparenza , non traſcuri il *Procuratore* di uſare le poſſibili diligenze legali per indennizzare il publico Erario ,

e qua-

e qualora alcuno tale ſi trovi realmente, ne avviſi il *Governadore*, perchè ne paſſi in *Legazione* il dovuto riſcontro. Badi egli di non ommettere gli opportuni eſperimenti, certo, che dovrà renderne conto, e riſarcire i danni, in conformità di quanto ordinammo ne' *Decreti di Viſita* al §. 75.

7. Niun' onorario, o ſtipendio, oltre a quello, che aſſegnato gli abbiamo nel Capitolo della *Tabella*, poſſa egli pretendere mai per qualunque titolo, fuorchè nelle Cauſe, in cui la *Comunità* otterga dalla parte contraria il reintegro delle Speſe, ſulle quali abbia la parte, che gli ſpetta a norma delle *Taſſe* veglianti.

8. Coſtituito, com' è poi anche, *Difenſor de' Poveri*, gratis difenda, aſſiſta, e padrocini con impegno, ed eſattezza i *Comacchieſi Poveri*, ma principalmente le Vedove, ed i Pupilli che a lui ricorrono per conſiglio, per ajuto, e per l' opera ſua nelle Cauſe Civili, Criminali, e Miſte ancora in qualſiaſi Tribunale, e guidi per quanto a lui ſpetta, le vertenze, e le controverſie loro ad eſito felice. La Carità iſteſſa il vuole, la Coſtituzione *Cennini* il preſcriſſe, Noi l' ordiniamo ſotto gravi pene. Dalle iſteſſiſſime leggi obbligato ſia a ſtendere, e ſcrivere le Suppliche, le Iſtanze, e tutt' altro, che per ricorrere ai *Superiori* occorrer poſſa a quelli.

Guar-

Guardiſi, che danno per colpa ſua non ſoffrano i *Poveri*, che a reintegrar queſti ancora il condanneremo, ed all' eſpulſion dall' Officio.

9. Gli affari contenzioſi del *Pubblico*, e de' *Poveri*, che alle occorrenze affidati a lui ſono, conſideri egli come proprj, e tutto d' entrambi ſenza maneare a neſſuno, ſi laſci ne' primi diriggere dall' altrui prudenza, guidi egli ſteſſo, e conſigli i ſecondi. Una ferma eſattezza cogli uni, ed un' amoroſa Condotta cogli altri lo aſſicuri dai rimproveri, e dai rimorſi.

CAP. X.

Iſpettore delle Pubbliche Fabbriche.

1. LE ſaviiſſime determinazioni dell' Anteceſſor Noſtro Sig. Cardinal *Cennini* mirarono ben' anche all' ornato, ed alla ſicurezza della Città deſtinandovi alcuni *Deputati ſopra le Strade*, ſugli *Edifizj*, e ſopra il *Fuoco*: ma

ma ſeppe l' abuſo introdurviſi a divertire il Comunitativo danaro in privati fini, e ſotto il mentito aſpetto di publico bene, nutrironſi talvolta ancora gli altrui vizj, e l' ozio comune. Quindi aumentaronſi ad eccedenti ſomme gli aſſegnamenti a queſt' uopo fiſſati, e fu neceſſario, che i Noſtri *Decreti di Viſita* metteſſero un' argine ad un così diſordinato torrente.

2. Ceſſino pertanto gli *otto Deputati*, che dal *Magiſtrato* eleggevanſi, e l' *Iſpettore alle pubbliche Fabbriche*, iſtituito dall' Emo *Banchieri* Anteceſſor Noſtro con lettera de' 24. Maggio 1754., ne abbia gli obblighi egli ſolo. Il diſordine è per lo più nella moltitudine, la quale ſerve in oltre a naſcondere i colpevoli. Ci riſerviam Noi ſteſſi l' elezione del Soggetto, che giudicheremo più abile, e principalmente più oneſto fra i Concorrenti.

3. Giuri anch' egli nell' atto del ſuo Poſſeſſo, e nelle mani del *Governadore* d' eſercitare fedelmente il ſuo Uffizio, e di oſſervare queſta *Coſtituzion* Noſtra per ciò, che lui concerne, ed il *Segretario* ne faccia ſolenne rogito. Debba egli ſempre, ed in ogni occorrenza d' Ufficio rivolgerſi al *Governadore*, e da eſſo dipendere per eſeguire gli ordini, che da Noi col ſuo mezzo, o immediatamente gli verranno da lui, e per ragguagliarlo quindi dell' eſecuzione.

4. Visiti l' *Ispettore* ogni Anno le *Valli Comunitative*, ed accuratamente osservi, se gli obblighi, ed i patti, che risguardano i lavori di quelle, e dai rispettivi Affittuarj assunti adempiuti sieno; quando ciò non fosse, egli ne informi colla massima esattezza il *Governadore*. Ad oggetto poi, che sicuro siane il riscontro, e l' atto giustificato, e legale, il *Notaro della Comunità*, o alcun' altro da questo sostituito alle sue veci, intervenga, seco recando i rispettivi Istrumenti degli Appaltatori; e perchè non incontri eccezione il suo giudizio, abbia pur' anche seco l' *Ispettore* uno, o due *Periti di Valle*, e ne ascolti il parere, colla scorta del quale regoli la sua Relazione. Oltre al *Notaro*, ed ai *Periti* niuno ardisca intervenirvi per qualunque titolo, o causa sotto le pene, che a Noi piaceranno. Ci ha fatto la sperienza conoscer chiaramente, che della Visita perdesi altrimenti il fine, e le sole moltiplicate Spese rileviam certe a carico del *Pubblico* nelle passate *Tabelle*.

5. Visiti l' *Ispettore* simultaneamente le *Fabbriche* ancora appartenenti alle stesse Valli, ne rilevi i danni, ed ordini il necessario, ed opportuno risarcimento ai rispettivi Conduttori, a peso de' quali vogliamo, che sia di conservarle, e restituirle nello stato, in cui l' ebbero dalle mani della Comunità, ed a norma dello Stipu-

lato.

lato. Tanto preſcriſſe l' Emo *Imperiali* con ſuo Decreto di Viſita de' 26. Aprile 1692., e ne rinnovò l' ordine con lettera de' 29. Ottobre 1695., che fu poi confermato dall' Emo Succeſſore *d' Adda* con lettera de' 27. Settembre 1698. Nella univerſale licenza andarono ſconvolti, o inutili sì provvidi ſtabilimenti, da cui non ardiſca d' ora innanzi deviarne alcuno, certo che ne vendicheremo i danni, e la traſgreſſione. Ma perchè alla Legge non ſi apponga l' altrui ſagacità laſciando rovinar l' Edificio per ſottrarſi alla ſpeſa del riſarcimento, preſcriviamo, che nella conſegna di *ciaſcuna Valle* aſſiſta a ſpeſe del nuovo Affittuario l' *Iſpettore* alla preſenza, e colla perizia del quale il *Notaro* formi l' Inventario, e la deſcrizione di tutto ciò, che riſguarda la Valle ſteſſa, o alla medeſima appartiene, affinchè poſſa l' *Iſpettore* confrontare lo ſtato in occaſione delle annue Viſite, ed al termine d' ogni Appalto.

6. Le *publiche Fabbriche di Città* occupino del pari la ſua attenzione, e perchè riducanſi le già cominciate alla loro ſollecita, e ſtabile perfezione, ſe pure deſtinato particolarmente altri non ſia da Noi all' erezione di eſſe, e perchè mantenganſi le già finite in ottimo ſtato coi pronti riſarcimenti a ſpeſe di coloro, a' quali ſpettano. Queſte viſiti egli pure quante volte la

neceſſità il richieda , ma certamente poi tutte nel *meſe di Maggio* , e ne faccia la Relazione al *Governadore*. Noi comprendiam fra queſte le *publiche Strade* ancora , e le *Sponde dei Canali* , dette volgarmente *Roſte* ; le prime acciocchè ad ogni biſogno riſarcite ſieno da' *Frontiſti* , e le altre coi *Proventi della Riduzione*. Le *Caſe di que' Poveri*, a racconciar le quali Noi permetteremo l' impiego del publico danaro , ſieno da lui viſitate ancora , e riferitone lo ſtato , e le occorrenze. Tutti comprendendoſi , o la maſſima parte de' lavori , che l' *Iſpettore* vi giudicherà neceſſarj , ponno ſottometterſi alle diligenze degl' *Incanti* per deliberarli al *maggiore* , e *migliore Offerente* ; ma l' utile , che per tal mezzo può ritrarne la Comunità , corre un riſchio quaſi ſicuro di tornare a danno de' Poveri. Le circoſtanze conſiglino pertanto al *Governadore* il metodo più vantaggioſo all' una , ed agli altri , ed aſſiſta poi l' *Iſpettore* , affinchè i riſarcimenti corriſpondano all' aſſunto impegno , ed al biſogno ; ne' caſi , che non ammettono dilazione , il *Giusdicente* proveda , e a Noi riferiſca.

7. A niuno benchè neceſſario riſarcimento dee metter mano l' *Iſpettore* ſenza l' ordine , o il permeſſo del *Governadore*. Ma volendo Noi , che riconoſca ancora la *qualità de' Materiali* , i quali ne' pubblici lavori s' impiegano alla dire-

zione

zione di lui affidati, e ricuſarne quelli, che non corriſpondono agli obblighi contratti, ne dirigga al medeſimo l' Atteſtato, e quello dell' opera compiuta, perchè indi il Mandato ſi ſpediſca de' riſpettivi pagamenti a norma del convenuto.

8. Se accada, o ſcopra pericolo, o minaccia di fuoco, ricorra l' *Iſpettore* al *Giusdicente*, perchè un pronto rimedio ne allontani il timore, in conformità di quanto preſcriſſe lo *Statuto di Comacchio*. Se non preveduto s' accenda in Città, ſiaſi di giorno, o di notte, avviſato, ſebbene dalla ſola publica Campana, vi accorra il primo, e s' adopri, affinchè eſtinguaſi il più preſto, e certamente, acciocchè ne reſtino impediti gli avanzamenti. Qualora non ſia tempo alla debita dipendenza, concediamo a lui ogni facoltà di valerſi in queſto caſo ſolo de' *Soldati*, onde la confuſione non accreſca il diſordine, e degli *Eſecutori* per obbligar tutti quelli, l' opera de' quali rendeſi neceſſaria, purchè ſimultaneamente ne avanzi i riſpettivi riſcontri. Ma quando luogo vi ſia, egli ſteſſo, o per altrui mezzo ne ragguagli prima il *Governadore*, perchè provveda, come giudicherà più conveniente; allo ſteſſo riferiſca ben' anche, ſe alcun' Operajo ricuſi di preſtarſi ai biſogni, onde lo puniſca, o ne informi la *Legazione*. Ad oggetto

finalmente che non manchi in occaſion d' Incendj, che accader ponno ad ogni momento, l' *Iſpettore* non ardiſca pernottar fuori di Città, e meno poi allontanarſi dalla medeſima, ſe non ottiene la licenza dal *Governadore*, e ſe non laſcia idoneo Soggetto alle ſue veci.

9. La Coſtituzion *Cennini* incaricò di tutto queſto i *Deputati*; Noi l' ordiniamo all' *Iſpettore*, le mancanze del quale puniremo rigoroſamente, come a Noi più piacerà, e colla privazione ancora dell' Uſfizio. In ogn' incontro ſia egli certo di compenſare prima di tutto i danni, che il *Pubblico*, o altri per ſua colpa aveſſero ſofferti.

CAP. XI.

Chirurghi.

1. ELetto ſia dal *General Conſiglio* il *Primo Chirurgo*, ma colle leggi, condizioni, ed avvertenze, che nel Capitolo VIII. abbiamo preſcritte nell' elezione del Medico. S' invitino i Soggetti al Concorſo coi publici Manifeſti.

niſeſti. Il *Conſiglio Segreto* eſamini, ſe i Concorrenti abbiano i Requiſiti, che accertino gli ſtudj di *teorica*, e *pratica Chirurgia* compiuti ſotto la direzione di dotti Maeſtri, e coll' aſſiſtenza agli *Spedali* di maniera, che intraprender poſſano con ſicurezza, e guidare ad eſito felice qualſiaſi chirurgica operazione, a cui gli abiliti la *Patente* di qualche inſigne Collegio di Univerſità. Niuno può una troppo giovine età addeſtrare a tutto queſto, ſe un' indefeſſa applicazione non ne ſuppliſca al difetto: quando ciò non riſulti chiaro, eſcludaſi chi non conti gli *Anni trenta in circa*. Su queſta norma, ed al lume delle acquiſtate notizie, che gioverà al *Conſiglio Segreto* deſtramente raccogliere, ſcielga con *due terzi di Voti* li Soggetti idonei al publico impiego, da' quali il *Conſiglio Generale* elegga il *Chirurgo* per ammetterlo poi colla Noſtra Approvazione all' eſercizio per un' Anno. Compiuto queſto, a Noi chieda egli l' opportuna Conferma. Non baſta la generoſità dell' Onorario ad allettare un Profeſſore, ove le fatiche ſieno molte, ſcarſiſſimi gl' incerti, ſe alla ſua convenienza non ſi provveda, e non ſi aſſicuri dagli attacchi la ſua riputazione.

2. Entrando in poſſeſſo dell' Ufficio, giuri nelle mani del *Governadore* l' adempimento de' ſuoi doveri, che riſultano da queſta *Coſtituzion*

Noſtra

Noſtra , a tenore della quale il *Segretario* ne ſtipuli l' Iſtrumento , e ne regiſtri l' atto.

3. Alla Città è neceſſario, ed a lui l' ajuto di un *Secondo Chirurgo* , che ſebbene eſſer debba valente nel *Salaſſo* , non dee gia ridurſi a ciò ſolamente l' abilità ſua , ma ſia egl' iſtruito nell' alta Chirurgia tanto , che le cure comuni iſtituir poſſa , e colla direzione del *Primo Chirurgo* condurre a termine felice , e ſappia ben' anche preſtare a queſto una mano adjutrice nelle operazioni principali , ſe il biſogno lo richiede. Proponga pertanto al *Conſiglio Segreto* tre Soggetti coi Requiſiti di ciaſcuno giuſtificanti gli ſtudj regolarmente compiuti di *teorica* , e *pratica Chirurgia* , ad eſercitar la quale lo abiliti la *Patente* d' inſigne Collegio. Il maturo eſame di queſti guidi il *Conſiglio Segreto* ad eleggerne il più idoneo. Dietro alla debita Noſtra Approvazione entri per un' Anno l' Eletto al poſſeſſo del ſuo Impiego , nelle forme , e colle condizioni preſcritte al §. antecedente di queſto Capitolo. A Noi ricorra egli per la Conferma , di cui paſſi la Supplica al *Jusdicente* , perchè queſti aſſicuratoſi prima dell' abilita nella profeſſione , ed eſattezza nell' adempimento de' ſuoi obblighi col ſentimento del *Protomedico* , e del *Primo Chirurgo* l' avanzi a Noi per averne gli Ordini , che giudicheremo opportuni.

Non

4. Non oſtante che l' *Ajutante* deſtinato ſia in particolar maniera al *Salaſſo*, non intendiamo diſpenſato da queſta operazione il *Primo Chirurgo*; egli anzi a ciò reſti obbligato, quando ne lo ricerchino i *Conſiglieri*, e ciaſcuno di *Famiglia conſigliare*, gl' *Individui del Capitolo*, e *del Clero*, i *primarj Beneſtanti*, li *Mercanti primarj*; e li *primarj Negozianti*; reſti a queſto pur' anche obbligato, s' altri eſigga l' opera ſua, qualora l' *Ajutante*, a cui aſſegnati ſono gli *Artigiani*, i *Bottegari*, e gli altri del *Popolo*, non baſti per la moltitudine degl' Infermi al puntual ſervigio di tutti. Badino in ſomma entrambi ad eſſere attenti, perchè le ordinazioni dei *Medici* eſeguite ſieno colla maſſima eſattezza ſenz' alterare d' un' apice i termini deſcritti, e ſenza variare il tempo. Troppo funeſte conſeguenze derivar ne ponno per impegnarci ad eſſere ineſorabili in punire sì fatte traſgreſſioni.

5. Curi il *Primo Chirurgo* qualſiaſi Infermo di Malattia Chirurgica acuta, o cronica, e il viſiti le tante volte al giorno, quante richiede il biſogno, o l' Arte conſiglia. Amoroſo nell' operare tempri colla dolcezza delle parole, e del portamento i dolori, e le anguſtie, che altrui fa ſoffrire il male iſteſſo, o gli procura il ferro, o la mano ad un ſalutar fine, a perdere

il

il quale un tenero inopportuno ſentimento non ne trattenga il corſo. Tutte le Chirurgiche operazioni, che le circoſtanze addomandaſſero, o il Medic' ordine preſcriveſſe, iſtituite ſieno da lui, e dirette colla maggiore aſſidua accuratezza a norma delle acquiſtate cognizioni, ad eſtendere le quali aſcolti i pratici Maeſtri, e conſulti gli Autori i più accreditati.

6. Abbia egli, aperto che ſia lo *Spedale*, cogl' Infermi ivi raccolti gli obblighi ſtabiliti, ed accorra pure a' biſogni, che ne' *Conſervatorj*, e nel *Seminario*, riguardo ai *Comacchieſi*, richiedano l' opera ſua.

7. Ai Parti laborioſi, e difficili chiamato aſſiſta diriggendo le *Levatrici*, e quand' occorra, dia egli ſteſſo la chirurgica ſua mano.

8. Non deve il *Primo* affidare niun' Infermo al *Secondo Chirurgo*, ſenzachè renda queſti a lui conto dello ſtato della malattia, ed a condizione di viſitarlo eſſo medeſimo talora, e certamente poi ſe il biſogno l'eſigga, o il Malato.

9. Aſcolti il *Primo Chirurgo* ben' anche; e conſigli chiunque a lui ricorra per chirurgico ajuto, ma guardiſi in ogni tempo egli, ed il ſuo *Ajutante* d' ordinare niun rimedio per uſo interno ſotto qualſivoglia titolo, o preteſto, ancorchè il più ſemplice a tenore di ciò, che preſcrivono

ſcrivono gli *Editti* veglianti , ſicuri come devono eſſere entrambi d' incontrarne le minacciate pene , ſe ad un tempo iſteſſo non ſia alcun di loro autorizzato a farlo da qualche inſigne Univerſità dello Stato.

10. I doveri ſin qui eſpreſſi obbligano i *Chirurghi* a preſtar l' opera loro *gratis* , e ben' anche di notte in Città , e non altrove , ai *nativi Comacchieſi* , o nelle ſolenni forme aggregati alla Cittadinanza di *Comacchio*. Se altri la richieda , la carità non vuole , che ſi neghi il ſoccorſo ; ma la giuſtizia comanda , che la fatica ſia ricompenſata.

11. Il *Primo Chirurgo* addeſtri metodicamente una *Levatrice* , o altra Donna all' uſo della *Siringa* , affinchè la verecondia del feminil ſeſſo non ſia all' occaſione un' inſuperabile obice ad aver quegli ajuti , che l' Arte preſenta.

12. Queſti , ed il ſuo *Ajutante* diligentemente intervengano alle *Lezioni d' Oſtetricia* , che il *Protomedico* detterà , e ſpiegherà ne' luoghi , e tempi ſtabiliti , e ſia principalmente il *Primo Chirurgo* obbligato alle *Sezioni Anatomiche* , le quali per chiarezza della dottrina , o per inveſtigar l' origine , e la ſede dei mali ſi giudicheranno utili , o neceſſarie.

13. Compiuti i doveri del loro Uffizio in

Città, può l' uno, o l' altro, coll' aſſenſo del *Protomedico*, ma non mai entrambi, e laſciando l' avviſo all' altro, che reſta, paſſare in *Boſco*, o in *Magnavacca* per curar' ivi qualche Infermo, o ad eſeguire i *Salaſſi*, che dai *Medici* ſieno preſcritti. Chiamati, non ricuſino di preſtare a quegli abitanti i neceſſarj ajuti, ma all' incontro ſomminiſtrino eſſi a queſti il comodo di traſferirſi all' Infermo, le forze del quale, e la diſtanza miſurino la ricompenſa.

14. Debbano finalmente i *Chirurghi*, medicato che abbiano la prima volta qualche ferito, offeſo, o percoſſo, denunziarlo *alla Cancelleria criminale*, e ripeterne le relazioni a miſura, che cambiano le circoſtanze dell' Infermo. La pubblica difeſa, e ſalute c' impegnerà ad eſſere ineſorabili nelle pene, che ſtabilite ſono dagli *Editti Generali*, l' oſſervanza dei quali comandiam loro in tutto ciò che riſguarda l' eſercizio della loro Arte.

15. Se l' umanità, e gli obblighi contratti non hanno baſtante forza nell' animo del *Chirurgo*, perch' egli ſoccorra gl' Infermi a lui affidati colla neceſſaria dolcezza, non minore del ſuo impegno conſulti il proprio intereſſe; aſſicuri egli queſto colla pubblica voce di una abilità, che ad eſito felice guida le cure, e di affabili maniere, colle quali raddolciſce il rigore, a cui

l' Arte

l' Arte alcuna volta coſtringe la ſua mano ; ma il difenda più che mai da que' danni , a cui l' eſporrebbe una dichiarata eſcluſiva dall' Ufficio , che temer deve inſieme coll' altre pene , a cui il condanneranno le ſue colpoſe negligenze.

CAP. XII.

Depoſitario Pubblico.

1. IL *Caſſiere del Monte di Pietà* ſia egli , com' era per l' addietro , *Depoſitario* ancora delle pubbliche Rendite , in conformità di quanto ordinammo con lettera de' 6. Marzo 1779. La elezione del Soggetto a entrambi gli Uffizj dipenda immediatamente da Noi , che ne vogliamo eſaminare , e conoſcere l' abilità , e probità neceſſaria all' importanza , ed alla geloſia degl' impieghi.

2. Non poſſa niuno aſpirare a queſti, ed ottenuti che gli abbia, ne ſia privato, che riſulti debitore della Comunità per qualſiaſi titolo: non poſſa aver' amminiſtrazione, appalti, ſubaffitti, intereſſe, nè partecipazione, abbenchè privata, ne' beni, e ne' proventi della Comunità, ſiccome preſcriſſe la Coſtituzion *Cennini* rub. del Depoſitario §. 2., a tenore della quale non abbia altro Ufficio Comunitativo, fuorchè di *Conſigliere*, s' altronde è tale, a condizione per altro che eſcluſo reſti dal *Buſſolo delle Magiſtrature*, come ordinato abbiamo al §. 24. del Cap. III. Nè ſia *Reviſor de' conti*, che il proibì l' iſteſſa Coſtituzione *Cennini*, ſottopoſto, com' eſſer deve egli ſteſſo a renderli ogni Anno nelle ſtabilite forme, a ſindacare i quali, deſtinato eſſendo principalmente il *Conſiglio Segreto*, ogni ragion vuole, che eſcludaſi da queſto ancora, affinchè i privati riguardi nol diſtraggano da un' imparziale eſame.

3. Eletto che ſia, e munito di *Patente*, eſibiſca nelle debite forme *un' idonea Fidejuſſione* a qualunque incontro di pubblico danno, che avvenir poteſſe per colpa ſua. Se dalla prima il *Conſiglio Segreto*, o il *Generale* non riconoſca la Comunità abbaſtanza indenne, altra ne preſenti egli, o le aggiunga. Giuri in appreſſo nelle mani del *Governadore* di eſercitare fedelmen-

te

te , e colla maſſima attenzione il ſuo Uffizio , oſſervando gli Stabilimenti di queſta *Coſtituzione*. Il *Magiſtrato* per fine lo metta in poſſeſſo ſecondo lo ſtile , ed il *Segretario* ne ſtipuli ſolenne Iſtrumento , in cui regiſtri dietro a tutt' altro ſin qui eſpreſſo la conſegna ancora , che gli verrà fatta , de' Libri , delle Scritture , della pubblica Caſſa , del Denaro , e di quel più , che appartiene all' aſſunto impiego , delle quali coſe una ſedel Nota firmata dal *Depoſitario* iſteſſo ſia nell' avviſato Iſtrumento inſerita.

4. L' *eſazioni del pubblico danaro* , la *cuſtodia di queſto* , ed il *legittimo di lui impiego ne' pagamenti* è il tutto , a cui mira l' Uffizio del *Depoſitario*. Ma queſto danaro ſpettando a diverſe Caſſe , che ne diſtinguono le ragioni , e l' attenenza , le leggi di una buona amminiſtrazione richiedevano , che ſi conſervaſſero tra loro diſtinte ; ed il reciproco biſogno dell' una , o dell' altra compor ſi dovea colla chiarezza del riſcontro , e colla preciſione dei preſtiti riſpettivi. Ma al contrario abbiamo dovuto conoſcere , che qui ancora il diſordine , e la confuſione s' introduſſe a queſti ultimi tempi , e ne abbiam toccato con mano gl' infiniti pregiudizj , che derivati ne ſono. Ad impedir più oltre , e ad eſtirpar dalle radici le dannoſe conſeguenze abbiamo ſtabilito , che a queſte Caſſe ancora eſten-

daſi

daſi la *generale neceſſaria Riforma* , reſtituendo alle medeſime l' antica diſtinzione , e chiarezza , e per impedir che loro ſia più in avvenire tolta, o alterata , Noi ſoggiungeremo a queſta *Coſtituzione* l' inalterabil norma , ſu cui ſpecchiar d'ora innanzi ſi dovrà l' iſteſſo *Depoſitario* nel regiſtrare le partite delle varie eſazioni , e dei riſpettivi pagamenti.)(*Num. III.*)(

5. Uniforme quindi allo ſtabilito ſiſtema regiſtri qualſiaſi depoſito di pubblica ragione ne' libri della Caſſa , a cui appartiene , ne' quali riſpettivamente ſegni , e regiſtri ancora i pagamenti , e i preſtiti , talchè il *dare* , ed *avere* di ciaſcuno riſulti chiaro , e corriſpondente ai libri della *pubblica Computiſteria* , colla quale vada egli di pieniſſimo concerto. Senza determinar per ora i libri , che a proprie ſpeſe dovrà egli avere per tal' effetto , ſieno tutti , quanti richiede il buon' ordine , a queſte ſole eſazioni , ed a queſti riſpettivi pagamenti deſtinati , ſenza che in eſſi confondanſi i depoſiti de' Luoghi Pii , de' particolari , e di qualunqu' altro , che aver devono i loro libri a parte. Sieno poi tutti di buona carta , numerati , ed autenticati nel principio , e nel fine dal *Segretario della Comunità*. Le partite vi ſi notino ai preciſi giorni ſenza caſſazioni , e ſenza rimeſſe , con tutte quelle diligenze , che contribuiſcono a conſervare la Scrit-

tura :

tura : ad ogni cenno del *Conſiglio Segreto* , de' *Reviſori de' conti* , e de' *Preſidenti del Monte* , e principalmente del *Governadore* pronto ſia egli ad eſibirli , e di renderne eſatto conto.

6. Tutto il denaro di pubblica ragione , che dai riſpettivi debitori pagar ſi deve , venga depoſitato *nel S. Monte di Pietà* a credito delle Caſſe , a cui appartiene , proibendo Noi eſpreſſamente al *Depoſitario* ſotto pena dell' immediata privazione dell' Uffizio di ricever egli alcuna minima ſomma , e dichiarando , che non ne ſarà dato credito a niun debitore , il quale la paghi al *Depoſitario* , e molto meno che l' affidi nelle mani di lui , giacchè la ſola partita di depoſito nel Monte giuſtificar ne deve il pagamento.

7. Sì fatti depoſiti , come ordinerem più oltre , devonſi chiudere di preſente nella *Caſſa ferrata*. Soli *mille Scudi* reſtino nelle mani del *Depoſitario* di ragion comunitativa per pagare i *Mandati* , che nelle ordinate forme a lui ſpediti ſono. Dev' egli in appreſſo rendere un giuſtificato conto in *Computiſteria pubblica* del legittimo impiego di quelli a fronte de' *Mandati legali* , perchè altri mille conſegnati a lui ſieno. Ad eſtrarre queſti dalla Caſſa ferrata il *Governadore* , ed il *Magiſtrato* nelle ſtabilite forme ſpediſca un' ordine al *S. Monte* , ed all' eſtrazione aſſiſta il *Priore* , ed *un Preſidente* , che cuſtodir ne de-

vono

vono le *Chiavi*. Il *Depoſitario* poi ne confeſſi la ricevuta a piè dell' ordine, e noti la partita ne' libri pubblici, e del Monte. Sia de' *Pubblici Rappreſentanti* la più oculata cura, perchè d' ora avanti oſſerviſi il preſcritto metodo ſenza alterazione, e di ragguagliarne il *Governadore*, ſe alcuno ardiſca alle fiſſate leggi controvenire.

8. Per ciò che riſguarda la Caſſa privilegiata, e l' altra del Preſidio il *Depoſitario* oſſervi gli ordini dell' indicata riforma delle Caſſe. Ogni ragion vuole, che in qualunque ſpeſa impiegaſi il denaro de' riſpettivi proventi, e ſe queſti manchino al biſogno, chiedaſi alla *Legazione* la licenza del preſtito neceſſario.

9. Non paghi il *Depoſitario* alcuna minima ſomma di pubblica attenenza, ſe ordinata non ſia con legittimi Mandati ſpediti, e ſottoſcritti a tenore del §. 17. del Capitolo III., altrimenti non ſiagli bonificata nel rendimento di conto da' *Reviſori*, e dal *Conſiglio Segreto* ſotto pena a queſti di duplicarne la ſomma a pro della Caſſa, a cui ſpetta, qualſiaſi preteſto, ſcuſa, ed ordine, che addur poteſſe in contrario, ed in ſua difeſa.

10. Maturati che ſieno i pagamenti dovuti alle riſpettive Caſſe, a norma del riſcontro, che al principio dell' Anno, e quant' altre vol-

te occorra, eſſer gli deve conſegnato dal *pubblico Computiſta*, ſe alcun debitore ben' anche compoſto è negligente, premeſſi entro un diſcreto termine gli atti di convenienza, il *Depoſitario* ne paſſi l' avviſo, e la nota al *Procuratore della Comunità*, ritirandone la ricevuta: qualora ciò non oſtante non ſucceda l' eſigenza ne' termini della ſeguita intimazione, ne rinovi la notizia allo ſteſſo *Procuratore*, perchè queſti proceda all' effettiva eſecuzione della *mano regia*. Controvenendo il *Depoſitario* all' adempimento di queſti Ordini, cada nella pena di *Scudi dieci* per ciaſcuna mancanza, del reintegro de' danni, e della privazione dell' Uffizio. Sia egli quindi, e ciaſcun' altro eſatto a compiere il ſuo dovere, ſicuro, che non vorrem Noi aver minacciate le pene, che per farle irremiſſibilmente eſeguire.

11. E per troncar ſin da queſt' ora le difficoltà, che frappor ſi potrebbero a' Noſtri Provedimenti, ordiniamo al *Governadore* d' invigilare, perchè niuno ſoſpenda, o ritardi gli atti giuridici diretti ad aſtringere i Debitori pubblici, o le Sicurtà al pagamento. E' queſta un' implicita dilazione, che accordar Noi ſoli dobbiamo; ad ottener la quale ci preſentino opportunamente li Debitori le loro iſtanze ſenza riſervarle a que' tempi, in cui altro per lo più non ſono, che una malizioſa ſorpreſa, che deveſi

riſpingere, e che Noi condanniamo. In ſomma altro mai non ſi aſcolti, che un Noſtro eſpreſs' Ordine di ſopraſſedere dagli atti giudiziali, perchè queſti non abbiano il loro corſo, ed effetto.

12. Il *Depoſitario* ogni qualſiaſi volta, che a lui ordinato venga dal *Giusdicente*, o dal *Conſiglio Segreto*, e certamente poi al tempo iſteſſo, che il rendono i *Pubblici Rappreſentanti*, ſiccome preſcritto abbiamo nel Capitolo I. §. 31., renda anch' egli conto, a tenore della Coſtit. *Cennini* al §. 11 rubr. del Depoſitario, del danaro a lui conſegnato col riſcontro de' Mandati legittimi, e ſtenda il Riſtretto, e Bilancio di ciaſcuna Caſſa, talchè il *dare*, ed *avere* di queſte, e di eſſo riſulti chiaro a colpo d' occhio, ed il ſottoponga all' eſame de' *Reviſori*, ed in appreſſo poi del *Conſiglio Segreto*. A ciò ſia ben' anche obbligato qualunque volta, che accada di dover' eſſere confermato nell' Offizio. A meno di che, e ſe il rendiconto non è ſtato prima nelle debite forme riconoſciuto, e laudato, non ardiſca egli neppure preſentarſi a chiedere la ſua *Conferma*, ed ottenuta, ſia, perchè *ſorretizia*, nulla ancora. Se riſulta avanzargli nelle mani alcuna ſomma delle riſpettive Caſſe, liquidato, che ne ſia il Conto, debba egli full' atto numerarla. Se a queſto non è eſſo preparato, non riuſcirà l' affare nè a ſuo requiſito, nè

a ſuo

a ſuo onore, ma ben gli tornerebbe anzi ad infamia, ſe colpoſo n' è lo sbilancio, e maggiormente quanto più grave n' è il danno all' Erario pubblico recato. Comunque ſia la coſa, il *Governadore* lo ſoſpenda immediatamente dall' Ufficio, e ce ne avanzi il ragguaglio; ſe poi entro *il termine di tre giorni* dai liquidati Conti non ha quegli ſaldato il ſuo Debito, rilaſci il Mandato reale, e perſonale di *mano regia*, quando mai le circoſtanze non eſiggano più ſollecito il provedimento.

13. Intervenga puntuale il *Depoſitario* ne' giorni, ed ore fiſſate all' apertura del *Monte*, e vi reſti al diſimpegno del proprio dovere. Badi egli di non aſſentarſi dalla Città ſotto pena di *Scudi quattro* per cadaun giorno, che non ſia libero, ſe non ne ottiene la licenza dal *Governadore*, al quale concediamo la facoltà di accordarla *per otto giorni*, verificato che ne abbia il biſogno, e purchè reſti alle veci di lui un Soſtituto, di cui ſia egli ſteſſo malevadore.

14. Una ſpecchiata fedeltà dirigga il *Depoſitario* in tutte le ſue azioni, ed una minuta eſattezza lo accompagni. Mancando a quella, va egli certamente a denigrare tutta la ſua Condotta, ma non campeggia eſſa mai bene fra le negligenze, che altronde potrebbero renderla ben' anche ſoſpetta. Deſideroſi Noi di prevenir la

colpa per non punire il reo, abbiamo a lui con queſte leggi ſegnata la via, che batter deve. Ma guardiſi dal controvenir loro, certo, che alla ſollecitudine corriſponderà verſo di lui il noſtro Rigore.

CAP. XIII.

Computiſta Pubblico.

1. Leggaſi da Noi con *Patente* il *Computiſta della Comunità*, che ne vogliam conoſcere l' abilità, la quale abbia date di ſe le prove ſicure, e neceſſarie al diſimpegno de' doveri, che a lui ſpettano. Giuri egli entrando in poſſeſſo del ſuo Impiego nelle mani del *Governadore* l' oſſervanza di queſta *Coſtituzione*, e de' ſucceſſivi *Ordini Noſtri*, e del *Giusdicente*. Con-

ſegni

ſegni il *Magiſtrato* ad eſſo ſimultaneamente le Scritture, i Libri, e tutt' altro, che alla pubblica Computiſteria appartiene, ed il *Segretario* lo regiſtri nell' Iſtrumento, e v' inſeriſca il fedele Inventario dal medeſimo *Computiſta* ſottoſcritto.

2. Ne' giorni, ed ore, in cui radunar ſi devono i *Pubblici Rappreſentanti* in Reſidenza, come ordinato abbiamo al §. 2. del Cap. III., attenda il *Computiſta* al disbrigo de' ſuoi affari. Può il biſogno eſiger l' opera ſua oltre a quel tempo. Egli il conoſca, e attento non vi ripugni. La decenza poi l' abito gli preſcriva, e ſe non l' aſcolta, ve lo aſtringa il *Magiſtrato*.

3. Sono i Libri, e le Scritture della pubblica Computiſteria, che abbiſognano, piucchè altri d' eſſere ordinati. L' opera di *un Perito Computiſta* è neceſſaria ad analizzare le partite delle Caſſe diverſe, a dividerle tra loro, ed a fiſſarne il preciſo Debito, o Credito. Ma a ſtabilire un' inalterabil ſiſtema, che regga al futuro, e che il Patrimonio Comunitativo aſſicuri non meno, che l' Erario pubblico, abbiamo dirette le providenze, che troverà il *Computiſta* in fine a queſta *Coſtituzione*)(*Num. III.*)(

4. Come per lo paſſato, tre ſieno ben' anche in avvenire le Caſſe, la prima *Comunitati-*

va,

va , la ſeconda *Privilegiata* , la terza *del Preſidio*. Nella prima abbiano luogo tutte l' Entrate fiſſe , e compoſte , ed all' incontro le Speſe tabellate , e ſtraordinarie , che appartengono alla Comunità : alla Caſſa *Privilegiata* , in cui concorrono tutte le perſone laiche , ed anche l' Eccleſiaſtiche privilegiate privilegiatiſſime , ſpettano le Speſe — Quartieri — Abbondanza — Strade — Roſte , e Scavi de' Canali — , e ſpetta il correlativo Introito de' Proventi , dell' Eſazioni , e de' pagamenti , qualunque ſieno , e da qualſiaſi parte derivino. Le Speſe del *Preſidio* , degli affari di *Sanità* ſono della terza , in cui entra il rimborſo , che per riparto ſi ritrae dalla Provincia. Abbiano queſte Caſſe i libri loro a parte , quanti ne indicheremo all' avviſato Numero , e quali a conſervare il buon' ordine , e la chiarezza ſi giudicheranno neceſſarj. Sieno tutti di buona Carta , numerati , e autenticati dal *pubblico Segretario* , e pratichi il *Computiſta* ogni poſſibile diligenza , perchè non perdaſi col tempo la Scrittura. Corriſpondano eſſi tra loro vicendevolmente colle opportune indicazioni delle facce ; tutti ai Mandati legittimi , e queſti agli ordini tratti dalla Segreteria per la ſpedizione loro , conſervando e degli uni , e degli altri le ordinate Filze a parte.

5. Alla ſpedizion de' Mandati dovendo pre-

cedere

cedere gli ordini, che gli vengano dalla Segreteria, attentamente oſſervi, che ſieno ſottoſcritti per lo meno da *due del Magiſtrato*, e dal *Segretario*: ſe la ſpeſa appartiene ad alcuno degli aſſegnamenti tabellati, o dalla *Legazione* limitati, che già conſunto ſia, o non baſti all' ordinata ſomma, ſoſpenda il *Computiſta* la ſpedizione del Mandato, e ne ragguagli i *Pubblici Rappreſentanti*. Cautamente oſſervi ancora, che adempiute ſieno le leggi preſcritte da Noi ai §§. 14., e 15. del Capitolo III., e quando ciò ſia, ſpediſca il Mandato nelle forme eſpreſſe, principalmente al §. 17. del Capitolo ſteſſo, e ne ſegni in Vacchetta il riſcontro. Prenda egli poi de' medeſimi Mandati un' eſatto Conto, che giuſtifichi l' impiego del danaro dal *Depoſitario* pagato, ogni qualvolta ricorra per un' ulterior ſovenzione. Ricuſi qualunque di eſſi, in cui non concorrano le condizioni tutte da queſta *Coſtituzione* volute: ne divida, e diſtingua le attenenze, che anno alle riſpettive Caſſe, e ne atteſti per fine la ſomma, che riſulta, e ritenga i Mandati, conſegnandone al *Depoſitario* la ricevuta.

6. All' incontro dell' Eſazioni, e degl' Introiti, de' quali verrà al *Computiſta* l' avviſo dal *Caſſiere del S. Monte*, regiſtri nel Giornale il ritorno di queſti Mandati, ed ai riſpettivi numeri, cui appartengono, volendo Noi, che aſ-

ſolata-

ſolutamente ceſſi l' inconveniente di annunziare eſatto un Mandato, che non lo ſia ancora: l' immaturo penſiero s' accoſta alla negligenza, e produce la confuſione. Ne ſegni poi la partita a credito del *Depoſitario*, a debito del quale noti le ſomminiſtrate ſomme di ſovenzioni, talchè ad ogn' incontro veggaſi a colpo d' occhio il di lui *dare*, ed *avere*.

7. Nel Libro Maſtro deſcrivaſi finalmente l' Entrata, e la Speſa delle riſpettive Caſſe, e il dare, ed avere di ciaſcun Debitore. Ma di queſti Libri all' indicato Numero daremo un più preciſo dettaglio, e degli obblighi del *Computiſta*, che riſguardano la Scrittura.

8. Ne' primi dell' Anno Comunitativo il *Computiſta* conſegni al *Governadore*, al *Magiſtrato*, ed al *Depoſitario pubblico* la Nota de' Crediti, indicandone il preciſo tempo, in cui maturano, e la Caſſa, alla quale ſpettano: accadendo fra l' Anno, che alcuna Partita non compreſa fra quelle, ſopravenga a favore di alcuna delle Caſſe, ne paſſi agli ſteſſi il puntuale riſcontro.

9. Dia tutta l' opera ſua agli ſtabiliti tempi, ed eſeguiſca accuratamente gli ordini tutti, che a lui verranno dai *Reviſori*, e dal *Conſiglio Segreto* pel rendiconto generale del *Magiſtrato*. Dietro a queſto abbia egli il peſo de' bilancj, e

riſtretti

riſtretti di Caſſe a norma di quello, che più oltre preſcriveremo, e formi a tenore del §. 31. Capitolo I. la *Tabella Comunitativa* coi riſpettivi duplicati pel *Governadore*, pel *Conſiglio Segreto*, e per la *Segreteria*.

10. I Libri, le Scritture, i Recapiti appartenenti alla *pubblica Computiſteria* ſono affidati a lui, che non eſſendone diſpotico, ma un mero Depoſitario, anzi che permettere, ch' altri ne levi, o n' eſtragga Copia, ſe non coll' eſpreſſa Licenza del *Governadore*, badi egli ſteſſo di non farne uſo, che a pubblico vantaggio. Alla pena di *Scudi dieci*, a cui lo condanneremo, ſuccederanno altre a norma delle circoſtanze. Dia egli *gratis* le Copie tutte, che ordinate gli ſieno dal *Governadore*, e dal *Magiſtrato*.

11. Concorrendo qui ancora le iſteſſe cauſe eſpreſſe al §. 27. del Capitolo VII., ogni ragion vuole, che oſſervinſi dal *Computiſta* gli Ordini ivi preſcritti ſenza variarli d' un' apice, qualora introdur voglia nella *pubblica Computiſteria* un *Soſtituto*.

12. Non ſi allontani dalla Città, ſebbene per brevi ore, ſenza parteciparlo ai *Pubblici Rappreſentanti*, e ſe non ne ottiene il permeſſo dal *Governadore* ſotto pena di *Scudi quattro* per ciaſcuna volta, e per ciaſchedun giorno. Chi ſer-

ve dev' eſſer pronto ai comandi di chi preſiede. Se più oltre eſtender ſi debba la ſua lontananza, il *Governadore*, quand' ei ne conoſca la neceſſità, non poſs' accordargliela più di *otto giorni*: in qualunque caſo reſti al diſimpegno de' ſuoi doveri perſona idonea dal *Giusdicente* approvata, e della quale riſponder egli debba.

13. Aperta è una ineſauſta ſorgente d' eſſenzialiſſimi diſordini, ove i regiſtri del *Computiſta* non ſiano tenuti col più chiaro, e preciſo inappuntabile metodo dalle regole dell' Arte ſtabilito, e dalla eſperienza approvato. La confuſione introdottaſi ne' Libri della *Comacchieſe Computiſteria* non ſoffre quindi ulterior dilazione. Senza eſaminar per ora, ſe artificioſa ne foſſe l' origine, ben ſi comprende, ch' è figlia o d' ineſpertezza, o di rea connivenza. Diviſe quindi che ſieno le Caſſe, riordinati i Regiſtri, e fiſſato il pratico Siſtema, il *Computiſta* inalterabilmente ſerva alle Leggi, che menandolo per la via del buon' ordine lo aſſicurino di operare il pubblico vantaggio, altrimenti tema il rigore delle pene, alle quali, oltre alla privazion dell' Ufficio, ed al reintegro de' danni, il condanneremo a miſura delle colpe.

CAP.

CAP. XIV.

Tabella.

1. ORdina la *Bolla del Buon Governo* della S. M. di *Clemente VIII.*, che dai Comunisti formisi ogni anno *una Tabella*, dove descritte sieno tutte le Spese ordinarie, e straordinarie necessarie, ed utili alla Comunità, coll' Entrate insieme fisse, ed incerte. Ai Sovrani Comandi altri non devonsi aggiungere perchè adempiuti sieno, e veglierem Noi solamente a punirne le trasgressioni.

2. Divise, come saranno, le Casse in — Comunitativa — Privilegiata — e del Presidio — chiaro è, che la *Tabella* dee abbracciar le sole partite della prima, ed escludere quelle, che appartengono alle altre, alle quali non può dir relazione, che per li prestiti occorsi tra loro. Ma volendo Noi essere ogni anno informati dello stato attuale attivo, e passivo delle seconde ancora, ordiniamo, che simultaneamente si spediscano i Bilancj, e Ristretti di queste in Foglj separati nelle forme, che saranno prescritte. Premessa quindi che siasi nel Mese di Aprile la revisione de' Conti, e l' esame loro in *Consiglio Segreto*, consegni il *Computista* e l' una,

e gli altri al *Governadore* in tempo, che queſti a Noi poſſa avvanzarli ogni Anno col ſuo parere nel Meſe di Luglio. Troppo fin qui pieghevoli i *Pubblici Rappreſentanti* anno in queſta parte ancora ſagrificato il loro dovere all' altrui inſiſtenza, ſe non anzi ai loro privati intereſſi, e riguardi. Contenti di arbitrare talvolta ſu qualche paſſato Sconcerto, ſaremo ineſorabili affatto ſul futuro. Quindi il *Governadore* iſteſſo, come ſpecial Depoſitario di tutte queſte Noſtre Determinazioni, alla cura, e vigilanza del quale ſono affidate in uno coll' Amminiſtrazione del publico Erario, dovrà a Noi anche di tal punto riſpondere egli principalmente, come alla di lui oculata avvertenza affidiamo l' annuo rendiconto del *Magiſtrato*, e la legittimazione di qualunque Speſa.

3. Del preciſo ordine, che oſſervar debbaſi nel formar la *Tabella* Noi parleremo all' avviſato Numero III. La neceſſaria riforma delle Speſe tabellate, e ſtraordinarie impegnò fin da prima la noſtra vigilanza; ma il Siſtema di queſta *Coſtituzion* richiede, che ſieno qui pure a nuovo eſame richiamate, talchè ricevano una perpetua ſtabilità, che ſi ſoſtenga incontro all' avvenire; ſe anche nol richiedeſſe il biſogno, in cui è la Comunità di ſupplire ad utili Impreſe, e di eſtinguere i Debiti, che l' aggravano, l'

eſiggono

eſiggono per l' una parte gli abuſi introdotti in queſto capo ancora della pubblica Amminiſtrazione, e per l' altra la neceſſita di un riſparmio, del quale è pur ſuſcettibile il pingue Introito della di lei Caſſa, che un giorno potrebbe aprire all' intiera Popolazione il mezzo ad un' immediato ſoccorſo.

4. Dovendo il *Governadore* a Noi verificare la ſpecifica obbedienza de' *Magiſtrati*, *Uffiziali*, e *Miniſtri* ai Decreti di queſta Noſtra *Coſtituzione*, acconſentiamo, che ſe gli ſpediſca un Mandato di Scudi 15. annui, che unito all' altro per la Peſca de' Canali, e per la Paſſerara di Sc. 45., formano il pieno di Sc. 60., eſpreſſamente comandando, che non ſi ſpediſca, ſe non avrem Noi approvata la *Tabella Comunitativa*, ed avrà egli dato ſfogo ſull' oſſervanza di quanto abbiam' ordinato.

5. Abbia il *Magiſtrato* ſoli Sc. 60. all' anno, ſenzachè pretender altro egli poſſa per la Peſca de' Canali, e della Paſſerara. E' ad un buon Cittadino il maſſimo de' compenſi il piacere d' impiegarſi al ſervigio della ſua Patria. L' avviſata ſomma diſtribuiſcaſi in ragione di due quinti al *Priore*, e d' altrettanto all' *Anziano Stabile*, e di un quinto all' *Anziano Ammovibile*. Per aſſicurare il pubblico decoro piace a Noi, che la ſpeſa de' *Rubboni* continui a carico

della

della Comunità , purchè verificato ne ſia prima il biſogno , che in oggi dev' eſſere ben lontano, e ſe ne ottenga da Noi la neceſſaria approvazione.

6. Sia l' Onorario del *Podeſtà* di annui Sc. 36. , e ſi cancelli qualunque altra partita , che l' abuſo avea introdotta. Ma a ricredere li *Comacchieſi* , che lo ſpirito di equità regola queſti Stabilimenti , condiſcendiamo , che la Comunità provveda , ſalva , com' è dovere , la noſtra approvazione , i *Pretori* di *Veſte talare* , che ad eſſi ſoli nelle loro pubbliche Funzioni civili , e ſagre , e non altrui dee ſervire.

7. Si cancelli ben' anche dalla *Tabella* qualunque aſſegno ai *Conſoli* , ritornate , come abbiamo ai medeſimi l' Eſtime ſu i Generi Calmierati.

8. Si notino all' *Avvocato del Pubblico* annui Sc. 18. , e ſieno queſti un congruo aſſegno per le ordinarie ſue incombenze. Ma ſe il biſogno impegnerà l' opera di lui in materie graviſſime , ed in meditate Scritture legali a favore del Pubblico , ſperar deve i più compiacenti noſtri rifleſſi proporzionati alle ſue fatiche. All' incertezza di queſte non deveſi fiſſare un certo Onorario ; ma è ben giuſto ancora , che opportunamente ſieno ricompenſate.

9. Al *Segretario* in viſta de' *conſiderabiliſſimi Incerti* baſtar devono annui Sc. 48. Ma torni a ſuo peſo qualunque ſtipendio, che per privata convenzione paſſar' egli debba al *ſuo Soſtituto*, e qualſiaſi ſpeſa, che occorrer poſſa nella Stampa delle *Fedi*, e dei *Mandati di Sanità*, degli *Atteſtati*, che dalla Segreteria ſpediti ſono, e da lui firmati, e dei *Biglietti d' Invito* ai *Conſiglieri*; reſti a di lui peſo ancora il ſupplire a' Libri tutti indicati al Capitolo VII., alla Carta, all' Inchioſtro, ed altro occorrente al ſuo Impiego; gli anzidetti Libri ſiano uniformi agli altri ſin qui dalla Comunità proveduti, e numerati finalmente, ed autenticati dal *Preſidente dell' Archivio* ſotto pena di Sc. 25. per ogni Libro, che troviſi difettoſo.

10. A rifleſſo del nuovo Siſtema, che al *Medico* nuove aggiunge incombenze, ſegninſi per ſuo annuale Onorario Sc. 250. Abbia il ſuo pieno effetto queſta Noſtra Determinazione di preſente, benchè aperto non ſia per anche lo *Spedale*, giacchè pubblicata che ſia *queſta Coſtituzione*, deveſi egli preparare alle teoriche, e pratiche Lezioni d' *Oſtetricia* per dettar queſte poi, e per aſſumere gli altri obblighi opportunamente. Al *Secondo Medico* aſſegniamo Sc. 120. all' anno.

11. Al *Medico giubilato* ſua vita durante

Sc.

Sc. 55. annui.

12. L' *Iſpettore delle pubbliche Fabbriche* abbia annui Sc. 30.

13. Il *Procuratore della Comunità*, e *de' Poveri* continui a riſcuotere gli annui Sc. 12., ma ſoppreſſo, e depennato ſia dalla *Tabella* l' *Avvocato de' Poveri*, le di cui parti, ed Uffizj adempir dev' egli inſieme cogli *Attuarj Civili*.

14. Ragionevol coſa è, che abbia quel *Pubblico* preſſo di Noi chi nelle circoſtanze de' Comunitativi biſogni poſſa informarci perſonalmente di quant' occorre, ed aſſiſtere alle liti, da cui non può andar' eſente una ricca Comunità. Il *Procuratore* quindi, ed il *Sollecitatore* in *Ferrara* abbiano i ſoliti annui aſſegni, il primo di Sc. 12., ed il ſecondo di Sc. 6.

15. Per la ſteſſa ragione approviamo, che abbia in *Roma*, com' ha ſin qui avuto, il ſuo ſtabile *Agente*. E poichè la parzialità di alcuni Comuniſti oltre l' anzidetto *Agente* volle deputare ben' anche in *Roma* un *Procuratore* coll' aſſegno di Sc. 30. all' anno, ordiniamo, che d' oggi innanzi ſia deſtinato colà un' abile, ed onesto Curiale coll' annuo Onorario di Sc. 50., e coll' obbligo di far da *Agente*, non meno che da *Procuratore*.

Abbia

16. Abbia d' ora innanzi il *Primo Chirurgo* Sc. 120. in viſta degli obblighi aggiunti, e per allettare valenti Soggetti a deſiderarne la Condotta; tanto più che la fiſica Situazione di Comacchio rende ſpeſſe volte difficile aver' altronde una mano più perita, che ſoccorra al biſogno. Quindi veglierem Noi, perchè alla Noſtra Sollecitudine corriſponda l' Eſercente, e qualſiaſi altro, che a lui ſucceder doveſſe. Al *Secondo Chirurgo* notinſi in *Tabella* Sc. 80.

17. Depennato eſſer deve, in conformità de' *Noſtri Decreti di Viſita*, e del Cap. XII. di *queſta Coſtituzione*, il *Camerlengo della Comunità*, a cui fu ſoſtituito il *Depoſitario Pubblico* nella perſona del *Caſſiere del S. Monte di Pietà*. A queſto confermando l' annuo aſſegno di Sc. 60.; degli Sc. 160., che per l' addietro erano aſſegnati al Camerlengo, 50. paghinſi a chi ne copriva l' Uſfizio per gli anni, ch' eſercitar lo dovea, ed altrettanto reſti per ora a benefizio della Comunità, e quindi poi gli Sc. 100.

18. Il Siſtema delle diviſe, e ridotte Caſſe, per le quali d' ora innanzi girar deve tutto il Patrimonio di Comacchio, e che di tutte il *Computiſta* vogliam' obbligato all' eſatto regiſtro, gli aggiunge fatica nel diſimpegno de' raddoppiati ſuoi obblighi, e ſpeſa ne' moltiplicati Libri. Quindi perchè i Comacchieſi conoſcano, che il ſolo ſpirito di ragionevolezza ha regolata queſta *Riforma*, accordiamo a tal Miniſtro l' annuo ſalario di Sc.

100., per la Caſſa Comunitativa, e del Preſidio, a condizione per altro, che compreſo vi rimanga lo ſtipendio del *ſuo Soſtituto*, qualora il voglia, e dovendo eſſer ben' anche a ſuo peſo il ſupplire a libri, carta, ed altro occorrente all' impiego. Per ciò, che ſpetta alla Caſſa Privilegiata, ci riſerbiamo di fiſſar lo ſtipendio col denaro della medeſima, conoſciuto che avremo qual' opera al regiſtro di quella rendeſi neceſſaria.

19. Paſſando ai *Miniſtri del S. Monte di Pietà*, ſian depennate le diverſe partite, che per varj titoli deſcrivevanſi in *Tabella* a ſpeſe del *Pubblico*. Giunta com' è a Sc. 4000. la Dote di quel Monte, ed aumentandoſi d' anno in anno, dividaſi per ora il lucro, che riſulta dal giro de' Pegni, e n' abbia il *Caſſiere* la metà per ſuo emolumento: l' altra metà aſſegniamo al *Cuſtode de' Pegni*, volendo ch' egli da qui innanzi ſervir ben' anche debba da *Eſtimatore de' medeſimi*, come praticavaſi in addietro, e perchè addur non poſſa veruna ſcuſa nelle mancanze del proprio dovere. A peſo d' entrambi ſieno i libri, la carta, la ſtampa dei *Bollettini*, e tutt' altro che abbiſogna al disbrigo dei riſpettivi loro Impieghi.

20. Riſolveremo poi quale aſſegno al *Computiſta del Monte* poſſa competere per il regiſtro di cadaun conto della Caſſa Privilegiata. Per quello della Caſſa Comunitativa, e del Monte, dovendo ſoffrire maggior peſo, abbia dalla

noſtra

noſtra condiſcendenza un' equitativo compenſo, e in luogo degli Sc. 36. annui, ſiangli pagati Sc. 40., purchè per altro provedaſi a proprie ſpeſe di libri, carta, e tutt' altro, che occorre all' eſercizio del ſuo impiego.

21. Ci è ſembrato sdicevole affatto, che gli affari di *Sanità* nel Porto di *Magnavacca* affidinſi per una mal inteſa economia ad un Soldato di quella Torre coll' aſſegno menſile di Bajocchi 72. 6. Quantunque nelle ordinarie occorrenze quel *Deputato* uniformar ſi debba alle Leggi, che più oltre preſcriveremo in queſta *Coſtituzione*, e nelle altre ricorrere per le opportune noſtre provvidenze, tuttavolta troppo geloſa è quell' iſpezione, e troppo ſerie conſeguenze da qualſiaſi errore derivar ponno, perchè il più maturo eſame non preceda l' elezione di quel Miniſtro. Queſta a Noi quindi riſervata vogliamo per accordar la *Patente* a quel Soggetto, che giudicheremo più idoneo all' impiego; e ſi paſſino poi a queſto annui Sc. 48., coll' obbligo di ſupplir egli alla carta, ai libri, ed alle ſtampe, che neceſſarie ſono al diſimpegno de' ſuoi doveri.

22. Il *nuovo Seminario* eſſendo già per eriggerſi dallo zelo di coteſt' Ordinario, deve la Comunità oſſervare le obbligazioni contratte fin dai 31. Maggio 1745., ed approvate dall' Emo Anteceſſor Noſtro Cardinal *Creſcenzi* con lettera

degli 11. Giugno dello ſteſs' Anno, e da Noi pure riſpettivamente confermate, e moderate con lettera de' 24. Novembre 1779. Quindi in correſpettività dell' obbligo per parte dell' Ordinario di mantenere un *Seminario* fornito di ſperimentati Maeſtri per le Scienze, e per le Scuole inferiori non a ſolo comodo degli Alunni, ma di tutti, e ſingoli i Giovani ſtudioſi di Comacchio, e di ſtipendiare ancora *un' idoneo Organiſta*, la Comunità paſſi al *Seminario* l' annuale promeſſo aſſegno di Sc. 260., ai quali uniti quei medeſimi annui Sc. 40., che ne' Decreti Noſtri di Viſita rimaſero aſſegnati ad *un Maeſtro d' abaco*, e *carattere*, riſulta la ſomma di Sc. 300., reſtando a peſo del *Seminario* il mantener ben' anche a pubblico vantaggio sì fatto Maeſtro, in conformità degli Ordini da Noi emanati coll' anzidetta lettera, i quali eſpreſſamente vogliamo in ogni parte adempiuti.

23. Fu riformato ne' Noſtri Decreti di Viſita lo Stipendio del *Corriere di Comacchio per Ferrara*, il qual' eraſi eccesſivamente accreſciuto. Baſtar deve l' antico aſſegno di Sc. 30., che uniti agli altri Sc. 3., che pagavanſi per il Botteghino delle Lettere in Ferrara, formino in tutto annui Sc. 33., reſtando a di lui peſo l' affitto dell' anzidetto Botteghino, e cancellando qualunque altra partita, che ſotto varj

preteſti eraſi introdotta. Sia egli dal General Conſiglio annualmente confermato, ed in caſo di vacanza, premeſſe le pubbliche Notificazioni, ſia da lui ben' anche eletto tra li concorrenti, che per i più idonei avrà preſcielti il Conſiglio Segreto.

24. La Condotta delle Lettere da *Ravenna a Comacchio* abbraccia tre partite, l' una che ſi corriſponde per l' anzidetta Condotta, e queſta perchè data in appalto non è per ora alterabile. Il notabiliſſimo divario nell' annua penſione tra gli anni paſſati, ed il piede preſente ci ha ben' avvertiti, che una tal partita ha coll' altre biſogno di ſeria rifleſſione. Quindi ci riſerviamo di dare opportunamente que' provvedimenti, che giudicheremo più analoghi al pubblico vantaggio. Le altre riſguardano la franchigia delle Lettere per il *Governadore*, *Magiſtrato*, e *Comandante*, e gli Sc. 6., che ſi danno in Ravenna al Poſtiere per la ſcielta delle Lettere. Perchè intanto il preteſto della franchigia non aggravi la Comunità oltre il dovere, vogliamo, che al ſolo *Jusdicente*, e *Comandante* reſti eſſa intiera. La ſpeſa per altro delle Lettere del Comandante, come l' altra per il Ghiaccio agli *Officiali*, vogliamo che ſi paſſi a conto della Caſſa del *Preſidio*. Del *Magiſtrato* poi quelle ſole Lettere ſieno franche, che riſguardano

gli

gli affari del *Pubblico* , li quali dovendoſi regiſtrare in *Segreteria* , riconoſcanſi dal *Governadore* a fine d' ogni meſe. Notinſi al *Poſtiere di Ravenna* gli Sc. 6. di ricognizione per la ſcielta delle Lettere dirette a Comacchio ; ma ſembrandoci irregolare la preteſa di quel *Maſtro di Poſta*, che la Caſſa pubblica paghi quelle Lettere , che ſono dirette a perſone in Comacchio , che non ſi trovano , o non le riſcuotono , vogliamo , che d' oggi innanzi non ſi sborſi per queſto titolo la minima ſomma. Tuttochè finalmente il *Portalettere da Magnavacca a Comacchio* aveſſe aſſai di meno negli ſcorſi anni , ma conſiderandone la ſettimanale continua fatica , vogliamo , che ſeguiti a riſcuotere gli annui Sc. 12. , cancellando però tutto quel di più , che per ricognizione , e per altri preteſti l' altrui condiſcendenza aveagli aſſegnato.

25. Al *Cuſtode* , e *Moderator dell' Orologio pubblico* , che dev' eſſere inſieme *Cuſtode dell' Imagine della B. V. della Torre* , ed accenderne la Lampana , baſtano annui Sc. 6. , potendo egli ſimultaneamente ſoddisfare a queſti due leggieriſſimi incomodi.

26. Il *Mazziere* non fu mai pagato con legittima approvazione de' Noſtri Anteceſſori. Noi ci contentiamo di continuarlo , perchè nulla manchi al pubblico ſervigio , e decoro. Eletto

ſia

ſia dal *Conſiglio Generale*, e da lui ne dipenda la Conferma. Di queſt' Inſerviente però, come di qualunque altro l' eſcluſiva ſia figlia della ſola giuſtizia. Un' equitativo compenſo agli obblighi ulteriori del *Mazziere* eſpreſſi nel Capitolo XXI. di queſta *Coſtituzione* ſieno annui Sc. 12.; ma reſti a ſue ſpeſe l' *abito nero*, ed il *collarone*, che veſtir deve qualunque volta, che egli ſi preſta al pubblico ſervigio.

27. I *Donzelli della Comunità* neceſſarj ſi rendono per le iſteſſiſſime ragioni. Quattro ſieno queſti, ed aſſegniamo a ciaſcuno l' annuo ſalario di Sc. 36., e ſenzachè poſſano pretendere per qualunque cauſa, o preteſto il minimo accreſcimento, o ricognizione. Fra queſti vi ſia chi abbia l' abilità di *Trombetta*, e degli altri tre uno ſi deſtini dal *Magiſtrato* al ſervigio dei *Conſoli*, quali ſopra di lui, mancando al proprio dovere, abbiano la ſteſs' autorità, che conceduta abbiamo ai *Pubblici Rappreſentanti* ſopra i loro Inſervienti. Senza legittima approvazione degli Anteceſſori Noſtri al *primo Trombetta* pagavanſi Sc. 14. 40. all' anno, e Sc. 9. 60. al *ſecondo Trombetta*. Al *primo*, che ammaeſtrar deve il *ſecondo*, ſi paghino Sc. 12. annui, ma ceſſi il ſalario di queſto, e qualunque altra ſpeſa a favore dell' uno, e dell' altro, ſuorchè della ſola *Livrea*.

28. Anche queſta partita delle *Livree* ha

biſogno

biſogno di uno ſtabile provedimento. Non è la più facil coſa il dire, perchè i Comuniſti altronde sì indulgenti nello ſprecare il denaro publico, ſegnando agli ſteſſi loro *Donzelli* ſotto mendicati preteſti varie annue ſomme, abbiano poi voluto condannarli a veſtire *una ſteſſa Livrea* nella diverſità delle Stagioni, ed obbligarli, ch' è peggio, a ſupplir del loro al più, che ſopra l' aſſegno occorreva alla ſpeſa. E' così grave la ſervitù per ſe ſteſſa, che giuſto è ben di alleggerirla, ove ſi poſſa. Noi quindi aſcoltando più equi ſentimenti, ed uniformandoci all' eſempio di altre Comunità men ricche, accordiamo ai *Donzelli* la *Livrea da eſtate*, e *da inverno*; ma ordiniamo ad un medeſimo tempo di non rinnovar le prime, che *ogni tre anni*, ed *ogni quattro* le ſeconde, che portar devonſi ogni giorno dalli *Donzelli*. La *Livrea del ſecondo Trombetta* rinnoviſi allora ſolamente, quando lo richieda il biſogno, ch' eſſer non può che lontano. Sia la ſpeſa regolata in modo, che reſti per ogni anno rateggiata la riſpettiva quota in *Tabella* nella ſomma di Sc. 50.

29. Il *Bargello della Città* continuí ad avere l' annuo Salario di Sc. 42.

30. Abbia il *Campanaro* gli annui Sc. 18.

31. Reſtino al *publico Piazzaro* gli Sc. 24.

d' annua

d' annua ſua mercede ; ma ſia depennata ogni ricognizione , che a lui abuſivamente praticavaſi.

32. L' eſperienza ci ha fatto vedere , e toccar con mano , che difeſa contro l' importunità dei ricorrenti la delicatezza del *Medico* , il quale neghi a ragione il neceſſario Atteſtato , e toltoſi l' abuſo di ſoſtituire alla Carne l' *effettivo contante* , l' aſſegnata ſomma di Sc. 40. per la ſomminiſtrazione di quella ai *miſerabili Infermi* è di gran lunga eccedente il biſogno. Tanto è vero , che le centinaja di Scudi regiſtrate nell' *ultime Tabelle* per queſto titolo divertivanſi in altro uſo. Baſtano quindi a tal' effetto annui Sc. 20. ; che ſe qualche ſtraordinaria influenza di Malati eſiggerà maggior ſomma , Noi daremo le ſtraordinarie proporzionate provvidenze. Guardiſi il *Beccajo* di non ſoſtituire in luogo della Carne l' *effettivo contante* ſotto pena di Sc. 50. da incorrerſi irremiſſibilmente per ciaſcuna volta. In fine poi d' ogni meſe preſenti il *Beccajo* in mano al *Governadore* i Biglietti per averne il riſpettivo rimborſo. Nel che Noi confermiamo , e riſpettivamente moderiamo quant' ordinò l' Anteceſſor Noſtro Sig. Cardinal *Serra* con lettera dei 17. Luglio 1617.

33. Per le *Carità in contante*, ommettendo le incredibili alterazioni , che ha ſofferte in *Tabella* queſta partita , tutto che ignota ne' paſſati

anni, condiſcendiamo, che s' impieghino ogni anno Sc. 180., compreſi per altro gli Sc. 50. *Eſtenſi*. Ma perchè in tal partita forſe più che in qualunque altra s' è trovata al par della legge la ſua enorme frode, vogliamo, che non in mezzo dell' Anno, ma in fine ſoltanto del Comunitativo ſi diſpenſino sì fatte limoſine, tal che dall' averle tutte ad un colpo preſenti ſvaniſca ogni timore di sbilancio ſopra un' annua ſomma, che deve per qualſivoglia cauſa eſſere aſſolutamente inalterabile: al qual' effetto ſulla ſcadenza dell' Anno Eccleſiaſtico preſentino le loro Suppliche i *Poveri* al *Governadore*, indicando oltre al proprio il nome ancora del Padre, la Contrada ove abitano, e gl' indizj, che opportuni ſono a verificare con facilità, e legittimamente l' eſpoſto. Il *Jusdicente* avanzi a Noi quindi il riſtretto di ciaſcun Memoriale, perchè poſſiam dare quegli Ordini, che giudicherem convenienti. Nel meſe di Febrajo così diſpenſeranſi i caritativi ſuſſidj a chi ſarà trovato degno di averli; e giuſto eſſendo che di queſti godano ben' anche le Perſone Civili, e più quelle, che al biſogno ridotte abbia la diſgrazia, e non il vizio, laſcieremo, che il *Jusdicente* diſpenſi a queſte il ſoccorſo per quel mezzo, che giuſtificandone la diſtribuzione riſparmi loro il roſſore. Non intendiam per altro di precludere affatto la ſtrada fra l' anno a qualche Limoſina, ma niuna ſia altrui

con-

conceſſa , abbenchè di ſua natura , o per una ſtraordinaria circoſtanza ſoffrir non poſſa ritardo , ſe non colla ſpecifica Noſtra Approvazione. Per fine intendiamo compreſa in queſta claſſe di Limoſine in contanti il ſovenimento in pane, e vino ai *Carcerati* ,che altronde non abbiano ajuto. Queſto ſoccorſo non ecceda *il mezzo paolo* per ciaſcuna perſona, e giorno, come preſcriſſe l'immediato Emo Anteceſſor Noſtro con lettera de' 16. Aprile 1774.

34. Altrettanto dicaſi *degli Affitti di Caſa*, per li quali avuto riguardo alla Città , fiſſiamo l' annua ſomma di Sc. 40. , ſenzachè poſſa a niun patto alterarſi giammai. Alle *Vedove miſerabili* , alle *Orfane abbandonate* , ed a chi altro è coſtituito in ſimili circoſtanze ſieno pagati in fine parimenti dell' Anno Comunitativo , e premeſſe le identifiche diligenze , che abbiamo ſtabilite per la diſtribuzione delle Limoſine in contanti.

35. Dev' eſſere in fine ben ſufficiente l' annual ſomma di Sc. 30. *per li riſarcimenti di Caſe a Poveri*, partita quanto più recente delle dette , ſinora altrettanto più feconda degli abuſi , che tendevano a depauperare il publico Erario. E ſieno pur contenti i Comacchieſi , che non abbiam voluto per mezzi più efficaci mettere a giorno le frodi figlie di una perniciosa ſegreta intelligenza, che divertivano il danaro Comunitativo in alimento dell' ozio , e del vizio. Ceſſino una

volta queſte ; e per l' altra parte la forſe innegabile povertà di un Inquilino non ſia il preteſto di un riſarcimento , che dee andare a peſo del Locatore ; ma *i veramente biſognoſi Proprietarj* non rendano con indolente ritardo della dovuta iſtanza più diſpendioſo il riſarcimento.

36. In conformità di quanto abbiam fin qui ordinato , inalterabili ſieno *i ſopradetti caritativi Aſſegni* , e guardiſi il *Magiſtrato* d' eccederli ſotto pena del duplicato sborſo di quel quantitativo , che ſupera l' aſſegno. Il *Segretario* ben' anche , ed il *Computiſta* a norma del §. 5. Cap. XIII. oſſervino la legge ſotto l' iſteſſa pena , il primo nel paſſar gli Ordini al ſecondo , e queſto nella ſpedizion de' Mandati. A chiuder' ogni via , per cui introdur ſi poſſono di nuovo gli abuſi , dichiariamo ancora , che qualſiaſi Ordine , o Reſcritto della *Legazione* per ſuſſidj caritativi non debb' aver' effetto , ſe terminato ſia l' aſſegno , a cui appartiene , proibendo eſpreſſamente il valerſi d' altri ſenza la debita Noſtra Approvazione.

37. Per le *pubbliche Illuminazioni* , e per li *Fuochi di S. Silveſtro* non ſi oltrepaſſi la ſomma di Sc. 4. all' anno.

38. Alla ſpeſa per la *Legna da fuoco nella publica Reſidenza* aſſegniamo quegli annui Sc. 20. , ch' erano tabellati ſotto l' Emo *Banchieri* , a' quali

altri

altri Sc. 4. condiſcendiam Noi, che ſi aggiungano per lumi, carta, e per quegli altri minuti biſogni, che occorrer ponno fra l' anno in ſervigio del ſolo *Magiſtrato*.

39. Il conſumo della *Cera* ci ha fatto eſaminar le partite una per una, per ſeparare le neceſſarie dalle voluttuoſe, o almeno abuſive. Analizzandone la neceſſità ſulla norma o dell' indiſpenſabile ſervigio pubblico, o degli obblighi di ſolenni Offerte, che ha il *Magiſtrato*, e dietro a ciò ſcoſtandoci dal poco di una volta, e dal molto preſente per l' une, e per l' altre tutte, ne fiſſiamo in *Tabella* l' annua ſomma di Sc. 50., ſenza che ecceder ſi poſſa mai ſotto pena al *Magiſtrato* di rimborſare la Comunità dell' eccesſo. Comprendiamo a ſcanſo d' ogni equivoco nell' anzidetta ſomma la *Cera* per uſo della *publica Reſidenza*, le *Torcie*, che accendonſi per l' *Ave Maria* dinanzi alla *B. V. della Torre di Piazza*, quella, che s' impiega nelle *Sagre Funzioni*, e principalmente del *Corpus Domini*, in cui ſi devono paſſar le *Torcie* al *Magiſtrato*, ai *Conſoli*, agl' *Individui del Conſiglio Segreto*, che invitati vi ſieno, ed ai *Conſiglieri del Corteggio Nobile*, coll' eſpreſs' obbligo di rendere ſtretto conto, terminate le riſpettive Funzioni, degli avanzi per incaſſarne il valore, o per valerſene in altri degl' indicati uſi. Comprendiamo altresì le *Candele*, che ſi danno

per

per l' *Anniverſaria Dedicazione della Chieſa Cattedrale*, e l' altre, che ſi accendono al *Protettor S. Caſſiano*, ed agli altri *Santi Comprotettori*, cioè *S. Filippo Neri*, *S. Niccolò da Tolentino*, *S. Mauro*, *Sant' Appiano*, e nelle *Meſſe votive*. Nello ſcorrere le *Tabelle* abbiamo rincontrate ſomme conſiderabili nella *Feſta di S. Caſſiano*. Ma ſiccome le leggi della Divozione ſono ſubordinate a quelle della Giuſtizia, è un pregiudizio del Volgo, che abbia a compiacerſi IDDIO d' una eſterna mal' inteſa gloria, che diſturbi gl' intereſſi d' una Pupilla, com' è la Comunità: l' eſatto diſimpegno de' proprj doveri, e la fedele amminiſtrazione del Patrimonio Comunitativo, piucchè ogni altra ſagra offerta, ſarà ben gradita agli occhi del Signore. Ma non è già noſtra intenzione d' eliminar tutti i ſegni di Divozione da Comacchio: poche linee addietro il moſtran chiaro, e il conferma l' aſſegno, che fiſſiamo per la *Feſta di S. Caſſiano* di Sc. 20. all' anno. Laſciando queſte, che ſono doveroſe, e neceſſarie, vogliamo, che reſtino intieramente ſoſpeſe le altre. Se potrà un giorno la Comunità ſgravarſi dai Debiti, e dai peſi, che la mettono talvolta anche in anguſtie, eſtenderà con maggior quiete la ſua Divozione, che tanto più ſarà in allora grata a DIO, quanto meno lo ſarebbe in oggi. Per la *Corſa de' Palj* in occaſione di detta Feſta non ſi ſpenda più degli annui Sc. 14. 40., compreſa ben'

anche

anche ogni ſpeſa per li *Soldati*, e per gli *Eſecutori*.

40. Per la *Fiera franca* s' impieghino ſoli Sc. 12.

41. Si cancelli per fine qualſiaſi altra partita, che qui non eſpreſſa ſegnavaſi per l' addietro in *Tabella*, come le tante ricognizioni, l' annuo aſſegno alla *Levatrice*, regiſtro d' Iſtrumenti, e ſimili; le prime, perchè un rifleſſo agl' individui Meriti di taluno non dà diritto a' ſucceſſori di pretendere altrettanto; il ſecondo, perchè un più vantaggioſo ſiſtema fiſſato abbiamo nel §. 13. del Cap. VIII., e le altre poi, perchè abuſivamente introdotte; e in fine per ciò, che ſpetta agl' Iſtrumenti publici, ha il *Segretario* l' obbligo di rogarli in conformità del §. 23. Cap. VII. Quindi non dev' eſigere dalla Caſſa Comunitativa la minima mercede. Il riſparmio delle ſpeſe nell' occorrenze fra l' anno è il vantaggio degli annui ſtipendj. Se queſti non equivalgono a un puntino alle individue fatiche ſeparatamente conſiderate, v' è il compenſo nella ſicurezza dell' Onorario, e nella privativa de' Rogiti, li quali dagli *Appaltatori de' publici Proventi*, ed altro, devonſi dar rilevati, e regiſtrati alla Comunità, a condizione di cui ſi propongano ſempre gli *Editti d' Incanto*; e ſiccome per gl' Iſtrumenti paſſivi del Pubblico reſta addoſſato il peſo della ſtipulazione, e del regiſtro

al

al *Notaro del Pubblico* a tenore della Coſtituzione *Cennini* §. 19. rubr. del Segretario, così d' ora innanzi vogliamo, che non ſi ſegni in *Tabella* a conto della Comunità per sì fatti Iſtrumenti la minima partita, com' eccedentemente pur troppo è accaduto in addietro. Alle mercedi poi, che pagar devono le Parti, ſerva d' inalterabil norma la Taſſa *Imperiali*.

42. E paſſando all' altre Speſe annuali tabellate Noi confermiam intieramente l' uſo, che finora ſi è fatto de' proventi del *Canal Pallotta*: all' *Imperadrice della Dottrina Criſtiana* ne reſtino aſſegnati Sc. 10. E' troppo lodevole un sì fatto impiego del publico danaro per animare la Gioventù ad ammaeſtrarſi nella legge di DIO. La reſſidual ſomma ſtia a tutta noſtra diſpoſizione. Valendocene per ſovvenire le Giovani miſerabili in occaſione di maritarſi, ordiniamo, che queſte non poſſano eſiggere l' aſſegno loro conceduto, ſe non giuſtificano prima di aver' almeno contratti gli *Sponſali de futuro*, altrimenti rimanga a benefizio loro, finchè vivono, ineſatta la Sovvenzione.

43. La partita delle *Decime all' Ordinario*, e *ai Canonici Decimarj* a tenore del Chirografo della S. M. di *Clemente Papa VIII.*, e della Deciſione Rotale non alterata rimanga, e reſtino

ben' anche le altre al *Capitolo della Cattedrale* per ſua *Comune* , all' *Arciprete* in luogo della *Caſa Parocchiale* , al *Maeſtro delle Cirimonie* per li *Balſami* , e per le *Palme* nelle ſomme deſcritte in *Tabella* , e finalmente quella per l' uſo delle due *Botteghe in Piazza* acquiſtate dal Pubblico : ma alla *Confraternita del Santiſſimo Sacramento* per il *Cereo Paſquale* ſoli annui Sc. 18. 18., ai *Padri di Sant' Agoſtino* ſi paghi l' annua ſomma di Sc. 363. 60. , e ſi cancelli il più , ch' eraſi abuſivamente introdotto. Li *Capuccini* abbiano Sc. 50. all' anno , ma ſi depenni qualſiaſi altra partita. Gli Appaltatori per altro delle Valli Comunitative oltre l' annual corriſpoſta avendo ſempre contribuito a titolo di regalia alla Comunità un' annuo quantitativo d' *Olio d' Oliva* per la ſomma in circa di Sc. 32. 50. , che dalla Città ſi ſon fatti ſempre paſſare per limoſina ai *Capuccini* , Noi permettiamo , che ſeguiti a farſi. Sia poi , che queſt' Olio ſi paſſi in contanti , come ne' primi tempi , ſia , che contribuiſcaſi in natura , come ſi è in appreſſo praticato , ſempre vogliamo , che ſi ponga in Entrata , ed Uſcita della Comunità nella guiſa , che preſcriſſe l' Eño *Ruffo* ſotto il dì 18. Luglio 1729. , perchè chiaramente ne conſti ogni anno l' eſazione , ed il riſpettivo pagamento ; e così al *Monte di Pietà* ſieno paſſati gli annui Sc. 36. 75. , gli ſteſſi , che paga il

Conduttore dello Spaccio dell' Olio d' Oliva a tenore dell' obbligo del ſuo Iſtrumento.

44. Continui ſull' iſteſſo piede l' *Affitto del Bettolino di Magnavacca* nella ſomma di Sc. 14. per le ragioni altrui ſpettanti, quando non rieſca alla Comunità di acquiſtarle vantaggioſamente.

45. Per le *Doti a due Zitelle* da eſtraerſi in onore del *Protettor San Caſſiano* Sc. 36. 36.

46. Al *Predicator Quareſimale* ritorniamo gli antichi Sc. 36., ed al *Predicator dell' Avvento*, oſſervandoſi la preſcritta alternativa tra gli *Agoſtiniani Scalzi*, ed i *Capuccini*, que' ſoliti annui Sc. 6., che avea per lo paſſato.

47. Abbiam creduto depennar dalla *Tabella* la ſpeſa per la *Meſſa votiva* di *S. Giuſeppe* ſapendo che il *Capitolo* è obbligato ad intervenirvi *gratis*. Fiſſiamo l' altra di *S. Silveſtro* in ſoli Sc. 3. Al biſogno della Cera ſuppliſca l' aſſegno fiſſato nel §. 39. di queſto Capitolo. Aſſegniamo poi annui Sc. 3. per *li Barcbini* in ſervigio del Magiſtrato, e del Corteggio. Con queſta ſteſſa occaſione ricordiamo *a' Magiſtrati*, che nel ſolo caſo d' intervenire eſſi alle ſagre Funzioni poſſono coi denari Comunitativi pagar la *ſolita Limoſina al Sacerdote*, che loro celebrerà la Meſſa nella medeſima Chieſa, dove intervengono; non mancando eſempj, che *i Pubblici Rappreſentanti*

ſianſi

ſianſi arbitrati di fare a ſpeſe pubbliche celebrar Meſſe in altre Chieſe per comodo loro.

48. La natura del Contratto rende per ſe ſteſſo inalterabile l' aſſegno di Sc. 150. per li *Medicinali* da diſpenſarſi ai *miſerabili Infermi*.

49. Non indifferente è ſtato fin qui l' abuſo rapporto all' erogazione de' Proventi della *Peſca de' pubblici Canali*, che affittaſi per Incanto, e della *Paſſerara*, da cui ricavaſi un' annua riſpettabil ſomma. Noi volendo ſu queſto punto formare uno ſtabile ſiſtema ragioncvole, ordiniamo, che paſſino entrambe le partite nella pubblica Caſſa. Ma ſiccome con tali Proventi ſi è ſupplito ogni anno alle *ſolite Regalie* non meno in *Ferrara*, che in *Comacchio*, dietro le tracce de' Noſtri Anteceſſori, e premeſſo un maturo eſame, ordiniamo, che reſti fiſſo l' ultimo ſtato del 1778. per quella parte ſoltanto, che riſguarda le ſolite Regalie al *Magiſtrato di Ferrara*, e ad altri di queſta Città, giacchè intenti a riformare le Speſe del Patrimonio di *Comacchio* non fu, nè può eſſere noſtra intenzione di riformar contemporaneamente i Proventi dei *Ferrareſi*. Quindi annulliamo, e caſſiamo tutte quelle altre Regalie, che ſotto lo ſteſſo titolo ſi ripartivano in *Comacchio*, laſciando al ſolo *Governadore* il ſolito Mandato dì Sc. 30. per la *Peſca de' Canali*, e di Sc. 15. per la *Paſſerara*,

come troviamo eſſerſi praticato ſempre, e che abbiamo ſegnato nella noſtra *Tabella* in conformità del §. 4. di queſto Capitolo. Incaſſate così le anzidette attive partite della Comunità, mettinſi ad Entrata, ed Uſcita del Patrimonio Comunitativo, e ſi ſpediſca con particolari Mandati il ripartimento della ſola quantità ſopra ordinata, e delle ſpeſe occorrenti, e rimanga tutto il reſto a beneficio della pubblica Caſſa. I *Panpepati*, che ſpediſce il *Magiſtrato di Ferrara*, baſtar devono agl' *Individui delle Magiſtrature*, e ad altri, ſenzachè ſi aggravi ulteriormente la Comunità per la general diſtribuzione di quelli.

50. Reſti la partita degli Sc. 2. 27. all' anno per il *Cereo* alla *Cattedrale di Ferrara*. E così pure l' altra di Sc. 5. 45. al *Sargente Maggiore* per la Viſita di quella Compagnia Urbana.

51. Le ſpeſe, che occorrono per riſarcire i *Ponti*, e le *Ponticelle*, ſiano portate alla Claſſe delle ſpeſe ſtraordinarie, che deſtineremo per l' erezione, e mantenimento delle Fabbriche di pubblica ragione.

52. Noi ci riſerviamo di fiſſare la Caſſa, a cui appartengono gli Sc. 2400., che paganſi al *Monte Sanità VI. Erezione di Ferrara* per la ſoppreſſione de' Sali, e l' altra degli Sc. 291. 13. 2., che a tenore dell' Iſtrumento delli 28.

Febrajo 1747. pagaſi al *Pubblico di Ferrara*, conoſciuta che ne avremo la riſpettiva attenenza.

53. Deve ſpettare alla Caſſa del *Preſidio* l' intiera ſpeſa dell' *Armamento in Comacchio*, del *Ghiaccio agli Ufficiali*, delle *Lettere franche al Comandante*, e di tutt' altro, in cui concorre cadauna Comunità della *Legazione*. Quindi ſi regiſtri in *Tabella* quella quota ſoltanto, che nel riparto riſulta a debito della Comunità di Comacchio.

54. Le ſpeſe delle *Liti attive*, o *paſſive* della Comunità, e che ſieno da Noi legittimamente approvate, notinſi in *Tabella* coi riſpettivi Documenti, e Note legali.

55. Al *Bargello di Ferrara* in luogo degli Stallatici, ed Utenſili, che ſi contribuivano ai Birri all' occaſione, che coſtì vengono per ſervigio di Giuſtizia Sc. 23. 20.

56. E finalmente per il *Sigillo* dell' annua *Tabella* Sc. 3.

57. Dietro ai *Livelli* inalterabili per ſe ſteſſi non reſta, che ſoggiungere la *nuova Tabella* a perpetua norma di queſte noſtre riſoluzioni.

TABEL-

Governadore per la Peſca de' Canali, e Paſſerara —— Sc. 45.
Per l' Amminiſtrazione economica ——— —— 15.
—— Sc. 60.

Magiſtrato a norma del §. 5. di queſto Capitolo —— ——— —— 60.
Podeſtà, oltre la Veſte talare —— 36.
Preſidenti del Monte ———— ——
Avvocato del Pubblico —— —— 18.
Segretario, compreſo il Soſtituto — 48.
Protomedico ———— —— 250.
Secondo Medico ——— —— 120.
Medico giubilato, ſua vita durante — 55.
Iſpettore delle pubbliche Fabbriche — 30.
Procurator del Publico, e de' Poveri — 12.
Procurator della Comunità in Ferrara — 12.
Sollecitatore della Comunità in Ferrara — 6.
Procuratore, ed Agente in Roma — 50.
Primo Chirurgo —— —— —— 120.
Secondo Chirurgo —— —— 80.
Depoſitario pubblico —— —— 60.
Camerlengo ſoppreſſo a tenor del §. 17. di queſto Capitolo —— 50.
Computiſta della Comunità —— 100.

Compu-

Computiſta del Monte di Pietà —— 40.
Deputato di Sanità in Magnavacca — 48.
Seminario a tenore degli Ordini dati come al §. 22. di queſto Capitolo —— —— —— —— 300.
Corriere per Ferrara —— —— —— 33.
Lettere franche al Jusdicente, e Magiſtrato —— —— ——
Al Poſtiere di Ravenna —— —— 6.
Portalettere da Magnavacca a Comacchio, e da Comacchio a Magnavacca —— —— —— —— 12.
Per il traſporto della Valigia delle Lettere da Ravenna a Magnavacca, e da Magnavacca a Ravenna a tenore dell' Iſtrumento d' Appalto —— —— —— —— 120.
Al Cuſtode, e Moderatore dell' Orologio pubblico, a norma del §. 25. di queſto Cap. —— 6.
Al Mazziere —— —— —— —— 12.
Ai quattro Donzelli in ragione di annui Sc. 36. per cadauno, in tutto —— —— —— —— 144.
Al Donzello, che ſerve da Trombetta, a tenore del §. 27.

di queſto Capitolo —— —— 12.

Livree alli quattro Donzelli compreſa quella del ſecondo Trombetta —— —— —— —— 50.

Al Bargello della Città —— —— 42.

Al Campanaro —— —— —— 18.

Al pubblico Piazzaro, o Nunzio — 24.

Carne agl' Infermi miſerabili —— 20.

Carità in contanti compreſi li Sc. 50. Eſtenſi —— —— —— 180.

Affitti di Caſa alle Vedove, ed Orfane miſerabili —— —— 40.

Riſarcimenti di Caſe a' Poveri — 30.

Per le pubbliche Illuminazioni, e per li Fuochi di S. Silveſtro — 4.

Legna da fuoco ad uſo della pubblica Reſidenza —— —— 20.

Lumi, Carta, e ſimili minute ſpeſe in ſervigio del ſolo Magiſtrato —— —— —— 4.

Cera in tutto —— —— —— 50.

Per la Feſta di San Caſſiano —— 20.

Per la Corſa de' Palj in tal' occaſione —— —— —— 14. 40.

Per la Fiera franca in tutto —— 12.

Canal Pallotta a tenore del §. 42.

di

di queſto Capitolo —— ——
Decime alla Menſa Veſcovile , ed ai Canonici Decimarj ——
Capitolo della Cattedrale per ſua Comune —— —— —— 81. 45.
Arciprete per la Caſa Parocchiale — 10.
Maſtro di Cirimonie per li Balſami , e per le Palme —— — 2. 54.
Uſo di due Botteghe in Piazza — 10.
Affitto del Portico , per cui ſi paſſa ſul Granaro della publica Loggia —— —— —— 1. 20.
Affitto d' una Camera ſotto la pubblica Reſidenza per l' Uffizio dell' Attuario Civile —— 6.
Cereo Paſquale alla Confraternita del Santiſſimo Sacramento —— 18. 18.
Padri di Sant' Agoſtino —— — 363. 60.
Padri Capuccini —— — —— 50.
Ai medeſimi per l' Olio a tenore del §. 43. di queſto Capitolo — 32. 50.
Monte di Pietà a tenore dell' anzidetto §. 43. —— —— 36. 75.
Affitto del Bettolino per le ragioni altrui ſpettanti —— —— 14.
Doti a due Zitelle in onore di San Caſſiano —— —— 36. 36.

Predicator Quareſimale —— —— 36.

Predicatore dell' Avvento — —— 6.

Meſſa votiva di S. Silveſtro —— 3.

Barchini in ſervigio del Magiſtrato, e del Corteggio nell' anzidetta occaſione, e per l' altra della Meſſa votiva alla B. V. de' Capuccini — —— 3.

Medicinali ai miſerabili Infermi — 150.

Regalia al Magiſtrato, e ad altri di Ferrara, detta la Paſſerara —— —— —— ——

Porto della medeſima a Ferrara —— 2.

Cereo alla Cattedrale di Ferrara — 2. 27.

Sargente Maggiore delle Milizie per la viſita della Compagnia Urbana —— — —— 5. 45.

Rata degli Utenſili Militari ſpettante alla Comunità di Comacchio —— —— ——

Liti attive, e paſſive della Comunità —— — —— ——

Bando delle Maſchere —— —— 1. 10.

Bargello di Ferrara in luogo degli Stallatici, ed Utenſili, che ſi contribuivano agli Eſecutori, che coſtì vengono

gono per ſervigio di Giuſtizia — — — — — — —	23. 20.
Sigillo della Tabella — — — —	3.

LIVELLI.

Alla Rev. Camera per le Valli &c. —	30.
All' Abadia di S. Gio. Battiſta di Ferrara per il fondo &c. — — 35. E per l' altro fondo della Poſta &c. — — 90. — — —	1. 25.
Alla Menſa Veſcovile di Comacchio per diverſe Caſe — — —	23.

58. Alle *Speſe tabellate* ſuccedono le *ſtraordinarie*. Queſte anno ſomminiſtrato ſin qui alla Comacchieſe ſagacità un facile mezzo di naſcondere alla più oculata avvedutezza lo ſcialacquo delle Facoltà Comunitative. Il diſſipatore ingegno, che vi domina, avea dato credito all' opinione, che l' Erario publico eſſer doveſſe aperto a chiunque ſtender vi poteſſe la mano, ed in un ſenſo erroneo torcendo le parole della Sovrana Beneficenza, che a favore della Città, e de' Cittadini lo arricchì, ſoſtituiva al pubblico il privato vantaggio, e quel ch' è peggio, le tante volte reſpingendo la parte del Popolo indu-

rita nella fatica assediava la Cassa Comunitativa l' Ozio, e l' Ambizione. L' impiego di questo denaro esser deve utile all' *intiera Città*, ed a *tutti i Cittadini*, non col riparto, che breve ora consuma, ma cogli stabilimenti, che ne perpetuano il beneficio. Noi pertanto, cui è commessa l' Economica Amministrazione delle publiche Sostanze, prima che giungano queste all' intentata rovina, che ne rapirebbe il frutto, contro le sorprese dell' invecchiato abuso le affidiamo alla custodia di permanenti Leggi dalla Nostra Autorità stabilite, all' osservanza delle quali veglieremo solleciti, e ne vendicheremo gli attentati. Si cancelli d' ora innanzi dalla *Tabella* l' antica Classe delle *Spese straordinarie* con ordine della *Legazione*, ed in luogo di questa descrivansi le sole, che all' erezione, al mantenimento delle pubbliche Fabbriche, e risarcimenti delle attenenze loro occorrer ponno, e che da Noi sieno autorizzate.

59. Lo *Spedale agl' Infermi*, i *Conservatorj all' Educazione* si presentano i primi per la loro publica universale utilità. I suoi generosi pensieri rivolse loro il SOVRANO, ed amoroso, non men che provvido ad elettrizzare la Comacchiese Inerzia, quasi bastar non dovesse il vantaggio, che all' intera Socictà derivar ne dovea, degnossi di fissare all' apertura de' medesimi coll'

Erario

Erario Pontificio una beneficenza a favore de' ſecondi. Pur nulladimeno ſarebbe anche in oggi, com' è ſtata per molti anni, inofficioſa la Grazia, ſe l' eſecuzione del *clementiſſimo Chirografo* de' 20. Febrajo 1771. non foſſe ſtata per queſta parte commeſſa all' immediato Predeceſſor Noſtro con lettera di *Segreteria di Stato* de' 10. Settembre 1777. Mentre s' alza lo *Spedale*, e ſi diſpone ad accogliere gl' Infermi, Noi avrem ben' anche la vigilante cura di ordinar per modo le coſe, che ne' *Conſervatorj* entrar poſſa la contemplata Gioventù Comacchieſe. Comprenda dunque la prima claſſe delle Speſe ſtraordinarie l' impiego di quel danaro, che sì fatti utili ſtabilimenti richiedono. Notiſi ancora ogni partita, che la Comunità ſpende, o per rialzare, o per riſarcire cadaun' altra Fabbrica, che alla medeſima appartenga, e fin' anche tutto ciò, che le ſteſſe Fabbriche riſguarda, ed al deſtinato uſo le riduce, e le conſerva. Preceda ſempre qualunque Speſa la formale Noſtra Approvazione; ma perchè la ſcaltrezza non introduca di nuovo la frode, dichiariamo, che a meno di eſſa niuna benchè minima ſomma eſſer poſſa mai bonificata nel rendiconto, e in *Tabella* vogliamo, che ne ſegniſi la data ſenza riportarſi a veruna, che precedentemente non ſia coll' anzidetta preciſione indicata.

60. Alla ſeconda Claſſe delle *Speſe ſtraordinarie*

dinarie erano per l' addietro assegnati Sc. 240. Ristretta in oggi rimanga essa a Sc. 120. in conformità del §. 14. del Capitolo III. , a tenore del quale ordiniamo , che li *Pubblici Rappresentanti* regolino le loro determinazioni nelle utili , e necessarie occorrenze. Non dev' essere all' arbitrio altrui assegnato il pubblico danaro : il bisogno , e l' utilità sola ne ponno legittimar l' uso : a questo preceda l' esame , e ne decida la ragione. Noi vogliamo assicurarci , che il *Consiglio Segreto* , a cui affidate abbiamo così estese facoltà , vorrà corrispondere alle concesse onorificenze colla maturità delle risoluzioni.

61. A tutto il resto della *Tabella* si darà quella direzione , che ci riserviam di ordinare allo spesse volte annunciato Num. III. , conosciuti che avremo gl' inconvenienti di quella *pubblica Computisteria* , a sistemar la quale prevediamo , che debba e molto tempo , e studio abbisognare. Tanto è vero , che ogni cosa in *Comacchio* era nel disordine avvolta , e nella confusione.

CAP.

CAP. XV.

Reviſori de' Conti.

1. DUe Individui del *Conſiglio Segreto*, e da queſto eletti in conformità del §. 31. del Capitolo I. eſſer devono i *Reviſori de' pubblici Conti*. Niuno vi ſi deſtini, che dica relazione di conſanguinità, o di affinità col *Depoſitario* in *ſecondo grado incluſive* per *dritto civile*, giacchè ad averne col *Magiſtrato* cadente è proibito dal §. 3. del Capitolo I. Così preſcriſſe ancora l' Emo *Ruffo* con lettera de' 31. Marzo 1731.

2. Eſaminare in tutta la ſua ampiezza la *pubblica Amminiſtrazione de' Rappreſentanti*, ch' eſcono di Magiſtratura, la *Condotta del Depoſitario*, e tutt' altro, che alla medeſima ſi riferiſca, eſſer dee loro peſo, e dev' eſſere altresì quello di eſeguire la commeſſione dentro il Meſe di Aprile in tempo, che ſia luogo a loro di ragguagliare del riſultato il *Conſiglio Segreto*, e a queſto di accertarſi dell' eſatto diſimpegno degli obblighi ai medeſimi ingiunti.

3. Non la ſola Caſſa Comunitativa ſottopor devono al loro eſame, ma le altre ancora,

e qui da prima diligentemente oſſervino, ſe la fiſſata diviſion di quelle mantenuta ſiaſi dai Miniſtri ne' Libri, negli Ordini, e ne' Mandati, talchè i riſpettivi intereſſi ſiano inappuntabilmente diſtinti fra loro, e ſe accaduto foſſe, che l' una aveſſe avuto biſogno del temporario ſoccorſo dell' altra, riconoſcano, ſe ottenuta ſiaſi l' eſpreſſa Noſtra Licenza. Badino ben' anche, ſe le Claſſi, le quali ciaſcuna d' eſſe comprende, corriſpondano allo ſtabilito Siſtema. Viſitino quindi i Libri, e le Filze della *Computiſteria publica*, del *Depoſitario*, e di quant' altri concorrer debbono al buon' ordine introdotto. A cadauna Caſſa poi con eguale accuratezza rivolgendoſi, eſaminar devono, ſe le Speſe tabellate ſieno entro gli ordinati limiti, e principalmente gli *Aſſegni caritativi*; indi ſe le ſtraordinarie con Ordini della *Legazione* corriſpondano realmente alla Noſtra Approvazione, e per fine ſe legittimamente ſienſi impiegati gli Sc. 120., ſenza eccederne la ſomma a meno di averne ottenuto da Noi uno ſpecifico permeſſo, di cui in queſto, ed in qualſiaſi altro caſo eſaminar ne dovranno il tenore, per rilevar quindi, ſe arbitrato ſiaſi o nell' ottenerlo, o nel farne uſo.

4. Gli *Ordini del Magiſtrato*, ed i corriſpondenti Mandati ſindicheranno ancora, ſe queſti nelle debite legittime e legali forme ſienſi tratti,

e ſpediti

e ſpediti, in conformità di quanto ordinato abbiamo nel Capitolo III. ai §§. 14., 15., e 17., ed altrove ancora; ed oltre a ciò s' altro difetto vi ſi trovi figlio di malizia, e negligenza, ma ſopra tutto, ſe abbiano le corriſpondenti ricevute firmate realmente da colui, al quale è diretto il Mandato. Avvertano altresì, che li Mandati ſpediti, e ſottoſcritti dagli *Anteceſſori Rappreſentanti*, ma che paſſati ſono al tempo del *nuovo Magiſtrato*, ſottoſcritti ben' anche ſieno dagli *Eſercenti* la *Magiſtratura*. In occaſione di queſta general reviſione eſamineranno i *Sindicatori*, ſe il *Segretario* abbia tenuto l' eſatto regiſtro degli Ordini, e de' Mandati, e ſe queſti a quello preciſamente corriſpondano.

5. Abbiano oltre a ciò un particolar penſiere di oſſervare, ſe adempiute ſieno le fiſſate leggi per l' Eſazioni delle Corriſpoſte dovute dagli *Affittuarj de' Proventi*, e da qualſiaſi altro Debitore. Incarichiamo ben' anche lo zelo de' *Reviſori* d' inveſtigare, ſe praticato abbiano il *Segretario*, ed il *Computiſta* quanto loro ſpetta relativamente alle rinnovazioni delle Inveſtiture di publica ragione, ed alla mutazione ne' riſpettivi Libri de' nomi di coloro, che ſuccedono a' loro Autori.

6. Tutto ciò, che nel *Sindicato* troveranno i *Reviſori* non corriſpondente alle leggi di que-

ſta *Coſtituzione* , notino con diligenza in Foglio a parte , e ne ſtendano poi un' eſatta relazione al *Conſiglio Segreto*.

7. Ogni *Magiſtrato* ſia in fine del ſuo Reggimento ſoggetto irremiſſibilmente al rigoroſo Sindicato di ſua Amminiſtrazione. Ma Noi ſappiamo quanta forza abbiano avuta ſin qui nell' animo de' *Reviſori* l' uniformità delle maſſime , il vincolo delle relazioni , e la ſperanza d' una reciproca in ſimile incontro. Se gli Sconcerti più gravi non erano anzi approvati dalle prime , trovavano la ſcuſa dal ſecondo , ed erano poi certi di eſſere dall' altra naſcoſti ſotto l' artificio. Vegli il *Conſiglio Segreto* , ſicuro che veglierem Noi più ancora contro una sì pernicioſa indulgenza , e temano i *Giudici iſteſſi* il doppio di quella pena , che avran tentato in vano di riſparmiare ai Controventori.

CAP.

CAP. XVI.

Preſidenti del S. Monte di Pietà.

1. LA più oculata vigilanza degli Emi Noſtri Anteceſſori, le più ſagre Leggi, e le più terribili Pene comminate perſino dai Sommi Pontefici non anno potuto difendere dall' infedeltà di alcuni Miniſtri queſt' Erario aperto dalla Pietà all' Indigenza. A noſtri tempi ancora Noi ſteſſi abbiamo dovuto riconoſcere con ſommo rammarico i gravi danni arrecati ai *Poveri* da una mano, che deſtinata n' era al ſoccorſo. Dopo di avere loro reſtituite le proprie ſoſtanze, ci facciam' ora un ſerio dovere d' aſſicurarle per l' avvenire dall' altrui inſidie.

2. Veglino al buon regolamento del *S. Monte di Pietà* i *Preſidenti*. L' Emo *Cennini* due ne deſtinò da rinnovarſi ogni anno. L' Emo *Rocci* ne perpetuò ſei nell' uffizio coll' obbligo di ſuccedere ogni meſe l' uno all' altro a vicenda. Se il lungo tempo ſtancava i primi, la perpetuità non oſtante l' alternativa rendeva inutili i ſecondi. Noi i vantaggi dell' uno, e dell' altro me-

todo ritenendo abbiamo prescritto nel §. 30. del Cap. I. , che *due sieno i Presidenti del Monte* , e ch' eleggere si debbano ogni mese dal *Consiglio Segreto*. Inalterabile sia la Legge , ed il *Governadore* come Delegato da Noi , se alcuno ardirà deviarne , ce ne avanzi il sollecito riscontro.

3. I *Presidenti* giurino prima di esercitare il lor' uffizio nelle mani del *Giusdicente* , e per gli atti del *Segretario* l' osservanza del Breve della S. M. di *Paolo Papa V.* in data de' 5. Febrajo 1615. , che comincia — Ad perpetuam — , e l' esatto adempimento di tutto ciò , che ordiniamo loro in questa Nostra *Costituzione*.

4. Debbon' essi indispensabilmente visitare il *Monte* ogni giorno , in cui egli si apre , e si facciano un serio pensiere , che ivi osservato sia il buon regolamento stabilito. Questa visita giornaliera perchè operi l' effetto , a cui è diretta , si protragga al segno , che richiederanno le circostanze , nè duri meno giammai di mezz' ora per giorno. E poichè non basta lo stimolo del loro dovere per impegnarli all' adempimento degli obblighi assunti , vogliamo , che a fine d' ogni visita ciascun giorno sottoscrivansi i *Presidenti* in una tabella , che a tal' uso si terrà affissa in *Monte* , sotto pena di *uno scudo* per ogni mancanza da pagarsi irremissibilmente alla Cassa del *Pio Monte* , salvo ne' casi di legittimo impedimento

da

da giuſtificarſi al *Governadore*, il quale ſolo può ſoſtituire altri in luogo di eſſi.

5. Sia cura de' *Preſidenti*, che i Miniſtri intervengano ne' giorni, ed ore, che ſtabiliremo, e che ſi preſtino col dovuto impegno al disbrigo delle riſpettive incombenze; che i Poveri ſollecitamente, e con tutta la piacevolezza ſieno trattati, e molto più che nell' impegnare, e nel riſcuotere non ſoffrano aggravio, e non accreſca l' altrui oſtilità, e durezza il peſo delle loro miſerie. Chiunque, che ſi preſenti al *Monte*, ſia del Popolo, o d' altro Ordine, dev' eſſere ſoccorſo ſenz' averſi più riguardo all' un, che all' altro, abbenchè coloro, che ritraggono dalle fatiche, e dai ſudori il ſoſtenimento proprio, e delle loro Famiglie, meriteranno ſempre un parziale rifleſſo. Le giornate d' impegnatura ſieno diſtinte da quelle delle riſcoſſioni, e vendite. A ſcanſo di errori, e confuſioni ſe ne notifichino al Popolo i ſeparati giorni con un *Cartello*, che reſti affiſſo alla *Porta del Monte*.

6. Uſino ancora la maggior' attenzione, che li Pegni ſieno cuſtoditi da qualſiaſi ingiuria, che la giuſtizia il vuole, come richiede il buon' ordine, che ſieno diſpoſti ne' convenienti luoghi colle opportune indicazioni.

7. I Pegni, che ſi ricevono dal *Monte*, e

che

che ſi reſtituiſcono , il denaro , che n' eſce , o che vi rientra , dev' eſſere ai riſpettivi Libri eſattamente regiſtrato , ed i *Preſidenti* veglino , perchè il tutto corriſponda agli Ordini , che più oltre ſoggiungeremo.

8. Ai *Preſidenti* poi ſi affida principalmente l' adempimento di quelle Leggi , che regolar devono la Vendita de' Pegni , tal che a Noi reſponſabili ſaranno eſſi più che altri di qualunque mancanza , aggravio , o diſordine , che foſſe per naſcere ſu queſto intereſſante punto.

9. Compiuto il *termine di due meſi* i *Pegni di lana* , e qualunque altro compiuti i *diciotto meſi* , che riſcoſſo non ſia , dichiariamo paſſati in ſorte : ma prima di eſporli all' Incanto , ſia cura de' *Preſidenti* , che il *Cuſtode* ne ſtenda la Nota coll' indicare il meſe , e giorno di ciaſcuna impegnatura ſenz' alterar l' ordine , col quale furono impegnati , affinchè un' ingiuſta parzialità non pregiudichi altrui. Quindi niuno ſe ne ommetta , riſervando a Noi ſoli la facoltà di ſoſpendere la Vendita di alcuno di eſſi. La Nota così ſteſa , e dai *Preſidenti* ſottoſcritta ſi affigga nei ſoliti publici luoghi , ſtabilendo il *termine di quindici giorni* alle riſcoſſioni , e rinnovazioni.

10. E perchè ſia chiuſo alla frode ogni adito , determiniamo , che non debbaſi accettare

alcuna

alcuna rinnovazione dei *Pegni di lana* , e ſopra ogni altro Capo vogliamo , che preceda l' aſſenſo del *Cuſtode* , il quale potrà negarlo , ove tema all' intereſſe proprio qualche pregiudizio , o riſtringere la ſomma , per cui fu impegnato. Preceda ben' anche l' approvazione de' *Preſidenti* , i quali l' intereſſe , e le circoſtanze del *Monte* conſulteranno nell' accordarla.

11. Spirato il termine preffiſſo dei *giorni quindici* ſi eſpongano gli annunciati Pegni all' Incanto. Ma ſieno queſti prima da due pratici Periti ſtimati alla preſenza de' *Preſidenti*, che metter devono ogni ſtudio , perchè il prezzo ſia fiſſato dalla maggiore imparzialità , e quindi eſcludanſi coloro , che ſieno affini , o conſanguinei col *Cuſtode dei Pegni* ſino al *quarto grado incluſive* per *dritto civile*. Noti sì fatte Perizie in un libretto a parte il *Computiſta del Monte* , e ſieno dai *Preſidenti* firmate. All' incontro delle medeſime ſegni ancora l' anzidetto Miniſtro quanto ſopra ciaſcun pegno è creditore il *Monte* , compreſo il capitale , e la limoſina ; ne ſegua indi l' Incanto nel conſueto luogo al ſuono di Tromba. I *Preſidenti* aſſiſtano a legittimare la vendita , e mancando paghino *ſcudi due* di multa per ciaſcuna volta nella Caſſa del Monte , ſe un' impedimento , che ragionevole ſia riconoſciuto dal *Governadore* , non li eſenti ; nel qual caſo queſti

come

come Delegato da Noi altri vi ſoſtituiſca: v' intervenga altresì il *Caſſiere*, il *Cuſtode de' Pegni*, ed il *Computiſta del Monte*. Cerchiſi quanto più ſi può il vantaggio del Povero, ma quand' altro poſſibile non rieſca, giungendo l' offerta a ſaldare il Monte, le Limoſine, e le Speſe, ſi rilaſci il Pegno al maggior' Offerente. Se tale offerta non ſi preſenti, o niuna, ordineranno i *Preſidenti*, che nel primo ſucceſſivo giorno ſi rinnovi l' Incanto, e ſe vani ciò non oſtante ſieno i tentativi, abbiano i Pegni quell' eſito, che determineremo al Capitolo XVIII.

12. Simultaneo dev' eſſere alla conſegna del Pegno venduto lo sborſo effettivo della ſomma eſibita nelle mani del *Caſſiere*, il quale ne ſegni la partita nel Libro di Caſſa a credito del Proprietario del Pegno venduto, che tale dovrà riconoſcerſi chiunque indicato ſia nel riſcontro dell' impegnatura. Al tempo iſteſſo noti il *Computiſta* nel ſuo Libro Maſtro i Pegni venduti preciſandone i Proprietarj, il giorno, meſe, ed anno, le perſone, che li acquiſtarono, ed il prezzo, a cui furono rilaſciati.

13. Guardinſi i *Preſidenti* dal comprar' eſſi per ſe, o per altri i Pegni, ch' eſpongonſi all' Incanto. Non baſta a Noi il dichiarare nulle sì fatte compre, ma ordiniamo altresì al *Governadore* di procedere colle facoltà, che a lui concedìamo

diamo , *per inquiſizione* , ed *ex officio* , e di punire i rei con pene pecuniarie , ed afflittive ancora. Proibiamo inoltre ai medeſimi di permettere , che ſi vendano negl' Incanti del Monte robbe di Particolari, facendo ſervire al piacere altrui il dovere del proprio Miniſtero , ed il vantaggio del Luogo Pio.

14. Ultimato che ſia l' Incanto , il *Caſſiere* immediatamente depoſiti il danaro ritratto dalla Vendita de' Pegni nel *S. Monte* , compreſe ſin' anche le limoſine , le ſpeſe , e gli avanzi , ſe ne ſarà alcuno. Quelle non ſieno pagate al *Caſſiere* , ed al *Cuſtode de' Pegni* , le ſeconde agl' *Inſervienti* , e queſti ai *Proprietarj* , che a tenore degli Ordini , che ci riſerviam di ſoggiungere al Capitolo XIX.

15. Siſtemato così per ora l' affare degl' Incanti , ci rivolgiamo ai *Depoſiti del S. Monte* per ciò che ſpetta ai *Preſidenti*. Preſſo di loro, ed alla cuſtodia del più anziano reſtar deve una delle tre chiavi , che chiudono la Caſſa ferrata, entro la quale aſſicurar devonſi tutti i Depoſiti , appartengano eſſi al Pubblico , al Monte , ai Luoghi Pii , o ai Privati a tenor delle regole , che ſtabiliremo più oltre. La più oculata avvertenza poi de' *Preſidenti* incarichiamo , perchè i Depoſiti , niuno eccettuato , ſieno di ſubito ripoſti nell' anzidetta Caſſa. Se negligenza , o ripu-

gnanza incontrino eſſi nel *Caſſiere* , ſollecitamente ne ragguaglino il *Governadore* , perchè proveda , ed il colpevole cada nella pena di *ſcudi dieci* per ciaſcuna volta a favore del Monte.

16. A chiudere i *Depoſiti* intervenir deve il *Priore del Magiſtrato* , preſſo cui vogliamo , che ſia un' altra Chiave della Caſſa. A lui pertanto ſe ne porga l' avviſo , e ſi preſti al biſogno , a cui ſe lo toglie una legittima cauſa da giuſtificarſi al *Governadore* ſuppliſca il *primo Anziano*. Alla preſenza di lui i *Preſidenti* uſino la più eſatta cautela per aſſicurarſi , che il contante , il quale dal *Caſſiere* ſi chiude , che avrà la terza Chiave , corriſponda alle ſomme depoſitate , ed alle partite deſcritte nei Libri d' eſſo , e del *Computiſta*. Altrettanto ſi oſſervi ſempre , che ſi eſtragga da queſta qualunque ſomma , e ſi tenga in tre uniformi Libretti da ſottoſcriverſi ciaſcuna volta dal *Priore* , dai *Preſidenti* , e dal *Caſſiere* un diſtinto regiſtro di tutte le ſomme , che verranno ripoſte nell' anzidetta Caſſa , o dalla medeſima levate. Il *Preſidente anziano* conſervi uno di queſti Libretti , il *Caſſiere* l' altro , ed il *Computiſta del Monte* il terzo , e queſti ſcritturi poi nel ſuo Libro Maſtro opportunamente le partite del danaro ripoſte , ed eſtratte. Guardiſi ognuno dal controvenire a queſti Noſtri Stabilimenti , e di non alterar d' un' apice que-

ſto

ſto Siſtema, che riſoluti eſſendo Noi di voler' eſſere obbediti puniremo i traſgreſſori colle più rigoroſe pene. Il *Governadore* ſul momento privi dell' Uffizio il *Priore*, ed il *Caſſiere*, condanni i *Preſidenti* allo sborſo di *ſcudi dieci* per ciaſcheduno a favore del *Monte*, e ce ne avanzi quindi il ragguaglio. Dovendoſi aſſicurare in queſta Caſſa ferrata tutto il contante, che ſi depoſita, o che ſi raccoglie nelle mani del *Caſſiere*, comprendiamo ben' anche quello, ch' eſigge il *Monte* nelle riſcoſſioni de' Pegni, o che ritrae dalla vendita de' medeſimi. Ma perchè ogni momento non abbiaſi a metter mano alla Caſſa, dichiariamo, che ciò intender ſi debba d' ogni ſomma, la qual' ecceda gli *ſcudi venti*.

17. Alle occorrenze del *Monte* per le impegnature abbiamo riconoſciuto baſtante nel corſo di un meſe la ſomma di *ſcudi cento*. Quindi i *Preſidenti* nell' uſcir dal loro Uffizio in occaſione del menſuale Bilancio del Monte oſſervino quale ſomma giuſtificatamente avanzi nelle mani del *Caſſiere* degli anzidetti ſcudi cento, perchè indi il *Computiſta del Luogo Pio* ſpediſca il Mandato, che ſottoſcritto dal *Governadore*, e dagli ſteſſi *Preſidenti* vaglia ad eſtrarre il denaro a compimento dell' ordinata ſomma. Inalterabile ſia queſto Metodo, ma ſe uno ſtraordinario biſogno richieda altrimenti, coll' aſſenſo del *Giusdicente*

ſi eſtragga la ſomma neceſſaria nelle preſcritte forme.

18. In ogni *Venerdì giorno di Vacanza* ſi reſtringano i Conti della ſettimana, ed i *Preſidenti* viſitino i Libri delle impegnature, delle riſcoſſioni, e delle rimeſſe, facendoſi ad arbitrio eſibire incontro alle prime i Pegni ſteſſi, ed a verificar le ſeconde i Viglietti. A fine poi del meſe aſſiſtano eſſi al Bilancio, ch' eſattamente deve il *Computiſta* formare del giro ſeguito nel cadente meſe nelle impegnature, riſcoſſioni, e vendite de' Pegni a fronte del danaro incaſſato per rilevare indi lo ſtato, in cui ſino a quel giorno trovaſi la ſovvenzione in mano del *Caſſiere* a tal' oggetto deſtinata, e lo preſentino quindi al Conſiglio Segreto. Agli ſtabiliti tempi, in cui rendono il conto della loro Amminiſtrazione i *Pubblici Rappreſentanti*, preſentino ben' anche i *Preſidenti* in Ufficio ad eſſo Conſiglio il *Bilancio generale del Monte*, e ne' menſuali, ed in queſt' annuo mettano ogni attenzione, perchè tutto ſegua a norma di quanto più oltre preſcriveremo al Capitolo XIX. Gli uni, e l' altro ſieno ſempre ſottoſcritti dai Preſidenti, dal Caſſiere, e dal Computiſta, e quelli ricercati che ſieno aggiungano poi quelle ulteriori notizie, che ad un più ſicuro giudizio guidar poteſſero il *Conſiglio Segreto*. Quand' egli col riſcontro ancora

dei riſpettivi Libri de' Miniſtri , ſe biſogno ne ſia , non trovi che opporre al Bilancio , il *Segretario* regiſtri ne' Libri del Conſiglio anzidetto l' approvazione trattenendo i Fogli da cuſtodirſi in Filza a parte per lume , e direzione de' Congregati. Se alcuna ragione ſi opponeſſe ad accordarla , ne paſſino la relazione al *Governadore*, perchè queſto ce ne avanzi il ragguaglio. Ma il *Bilancio generale* ſia , poichè l' avrà eſaminato il Conſiglio Segreto , a Noi ſpedito colla *Tabella* , e cogli altri *Bilanci* delle Caſſe pubbliche ; ed in tale occaſione vogliamo eſſere al lume delle Limoſine ritratte dal Caſſiere , e dal Cuſtode de' Pegni per loro Mercede , dovendo eſſe un giorno avere un limite a vantaggio de' *Poveri* , e del *Luogo Pio*.

19. Qualora il *Conſiglio Segreto* giudichi di dover dare la ſua approvazione al *Bilancio menſuale* , acconſentiamo , ch' egli ordinar poſſa un Mandato di *ſcudi due* da ſpedirſi alla Caſſa Comunitativa in ricognizione di *ciaſcun Preſidente*. Noi ci vogliam ben luſingare , che vorrà ad ogn' incontro negarlo ove nol meriti la loro attenzione nel diſimpegno de' proprj doveri , e nel buon ſervigio del *Luogo Pio* , altrimenti il *Governadore* c' informi , perchè ne poſſiam Noi ſteſſi prendere un conto rigoroſo.

20. Prima che in fine dell' Anno Comunitativo

nitativo i *Preſidenti* laſcino l' Ufficio , debbano ancora coll' aſſiſtenza del Priore, ch' eſce di *Magiſtrato* , e di quello che vi entra , de' Preſidenti ſucceſſori , del Caſſiere , e del Computiſta del *Monte* numerando rincontrare , ſe eſiſta effettivamente nella Caſſa ferrata la ſomma , che riſulta dai Libri del Computiſta , e del Caſſiere , e ſe ne ſegni l' atto ne' tre Libretti di Caſſa ordinati qui ſopra al §. 16. , che ſi ſottoſcriveranno da chi aſſume i riſpettivi Impieghi , e dal Caſſiere. Queſto metodo iſteſſiſſimo dovrà oſſervarſi qualor' accada , che l' Ufficio di Caſſiere da altro Soggetto debbaſi eſercitare , o vi ſia confermato l' Eſercente.

21. Qualſiaſi volta poi , che dal *Cuſtode de' Pegni* ſi riporti la Conferma , o ſoſtituiſca egli nuova Sicurtà alla prima , o da Noi altro ſiavi deſtinato , aſſiſtano i *Preſidenti* alla confezione del *generale Inventario* de' Pegni in conformità di quanto preſcriveremo nel Cap. XVIII.

22. Oltre a ciò ragguaglino i *Preſidenti* gli altri , che ſuccedono di tutto quello , che al buon governo del *Monte* ſervir può mai , o a loro lume , e direzione contribuire.

23. Avendo Noi tutta per ogni ragione la Podeſtà legislativa ſul *Monte* , talchè l' intiera Amminiſtrazione del medeſimo da Noi dipender

deve

deve a regolarne il Siſtema , ed a provvedere ai diſordini , accordiamo al *Giusdicente* le neceſſarie facoltà , perchè egli come *Delegato* da Noi in forma ſpecifica *Vindice* , e *Cuſtode* de' *Noſtri Ordini* invigili ſulla di loro inalterabile oſſervanza.

23. Conoſcano per fine i *Preſidenti* , che il sì grave , ed importante Affare del *Sagro Monte* è tutto affidato alla loro cura. Se animoſi reſiſtono alla forza delle Leggi , cedano alle voci dell' Indigenza , che aſpetta il bramato ſoccorſo , e l' aſpetta da loro , in cui ha ripoſta ogni fiducia , che vogliano aſſicurare dagl' inſulti , e dagli oltraggi l' Erario aperto a lei ſola. Se a queſte reſiſtono ancora , conſultino il proprio onore , e geloſi in conſervarlo , la norma ſi prefiggano della più ſenſibile delicatezza. E quando finalmente il premio non gli alletti , l' eſcluſione da qualſiaſi altro pubblico Impiego , l' Infamia iſteſſa temano , ed il rigore di quelle pene , che ineſorabili ſaremo per eſeguire contro di loro.

CAP.

CAP. XVII.

Caſſiere del S. Monte di Pietà.

1. DEll' elezione di queſto Miniſtro abbiam gia parlato abbaſtanza nel Capitolo del *Depoſitario*, unito com' eſſer deve in un Soggetto iſteſſo queſto a quell' Impiego. Il *Caſſiere* entrandone in poſſeſſo giuri in iſpecial forma di oſſervar la *Bolla* della S. M. di *Paolo V.*, e di adempiere gli *Ordini Noſtri*. Se la Sicurtà eſibita, ed approvata per l' Ufficio di Depoſitario non eſtende le ſue forze, e ſpecificamente non aſſicura ancora l' intereſſe del *Luogo Pio*, altra ne eſibiſca, che il *Conſiglio Segreto*, e *Generale* idonea riconoſca, e da Noi approvata ſia.

2. Intervenga egli ne' giorni, ed ore fiſſate nel *Sagro Monte*, e attenda per lo ſtabilito tempo al disbrigo de' ſuoi doveri. Guardiſi egli, e qualunque altro Miniſtro del Monte d' eſercitare i proprj Impieghi per mezzo d' altre Perſone, o introdurre entro i Cancelli alcuno a ſcanſo di qualunque confuſione. Per l' iſteſſa ragione niuno de' Miniſtri ardiſca ingerirſi nelle altrui

incombenze

incombenze. Se un' indiſpenſabile impedimento ne lo diſtragga, il *Governadore* giuſtificato che l' abbia provveda a norma delle circoſtanze.

3. Abbia il *Caſſiere* quattro Libri, e tutti numerati, ed autenticati in principio, e fine nelle ſolite legali forme dal *Segretario* della Comunità, e ſieno di buona carta, e dell' uſato volume.

4. Nel primo di queſti, che avrà per titolo — Libro di Caſſa per le Impegnature, Riſcoſſioni, e Vendita de' Pegni del Sagro Monte di Pietà di Comacchio — il *Caſſiere* noti a debito, e credito tutto il danaro, che dalle ſue mani eſce per conto delle prime, e che vi ritorna in occaſione delle ſeconde, e quello ben' anche che ſi ritrae dagl' Incanti, e che a lui perviene dagli altri effetti del Monte, individuando in ciaſcuna partita l' anno, il meſe, il giorno, e la perſona.

5. Il ſecondo Libro, che ſarà intitolato — Libro di riſcontro preſſo del Caſſiere per la Vendita de' Pegni del Sagro Monte di Pietà di Comacchio — ſia deſtinato alle Vendite de' Pegni, ed il *Caſſiere* vi noti da una parte il Pegno, che ſi eſpone all' Incanto, indicandone il Proprietario, la ſomma per cui fu impegnato, e le limoſine decorſe dal giorno, in cui

lo — Libro di Caſſa del Monte di Pietà per li Depoſiti, e Pagamenti de' Particolari, e de' Luoghi Pii — regiſtri il *Caſſiere* a ſuo debito tutte quelle ſomme, che dai Particolari, e Luoghi Pii verranno depoſitate, diſtinguendo il giorno, meſe, ed anno, in cui ſegue il Depoſito, le Clauſole di queſto, ed il nome di chi lo fa, e dell' altro, a favore di cui è fatto, avvertendo di notare ſpecialmente ſe libero ſia, o ſe con vincolo, la qualità di lui, ſegnando in margine di tal partita l' indice – Vincolato – All' oppoſto ſcritturi nel Libro ſteſſo li pagamenti, i quali con Mandati, ed Ordini legittimi, e regiſtrati dal *Computiſta* verranno da eſſo eſeguiti. In sì fatte occaſioni vogliamo per altro ch' egli avverta prima ſe in Caſſa eſiſte a credito di chi ſpediſce il Mandato la ſomma ivi eſpreſſa, ſotto pena di dover' eſſo reintegrare ad ogn' incontro qualunque danno.

8. La *Caſſa ferrata*, di cui ſin qui abbiam fatta menzione, deve ſituarſi in un luogo ſicuro del Monte. Volendo Noi che in eſſa racchiudaſi tutto il danaro, ſiccome ordinato abbiamo, ſia di pubblica, ſia di privata ragione, debba il *Caſſiere* di qualunque ſomma, la quale ſi depoſita, o ſi raccoglie nelle ſue mani, ſenz' indugio paſſare l' avviſo ai *Preſidenti*, perchè queſti col *Priore* aſſiſtano eglino, e non per

ti, ed abbia egli le ulteriori ſovvenzioni per Mandato ſpedito, e regiſtrato dal Computiſta di eſſo Monte, e ſottoſcritto dal Governadore, e dai Preſidenti.

11. Troppo è giuſto, che le *Camere de' Pegni* non ſieno acceſſibili che al Cuſtode: ma dev' eſſere altresì libero al Caſſiere il luogo, dov' egli eſercita l' Uffizio ſuo. Quindi abbia eſſo ancora la Chiave dell' eſterna Porta del Monte, e della Sala comune ai Miniſtri. Tolto così ogni preteſto di negligenza, riſcuotano i Preſidenti dal *Caſſiere* la più eſatta pontualità, o ne paſſino il riſcontro al *Governadore*, perchè proceda contro di lui alle meritate pene.

12. E diſcendendo più preciſamente agli obblighi di lui, le *Impegnature* ſi preſentano le prime. Il Biglietto ſteſo, e firmato dal Cuſtode de' Pegni, regiſtrato e ſottoſcritto dal Computiſta riceva egli dalle mani di queſto, e qualora ſia uniforme in tutto a quanto più oltre ordineremo, paghi la ſomma ivi eſpreſſa alla perſona, che impegna, regiſtrando eſſo ancora il bollettino, il danaro pagato, il pegno, e la perſona iſteſſa, che l' ha fatto; altrimenti il ricuſi ſotto le pene che a Noi piaceranno. Sia egli rigoroſamente punito, ſe ardirà alcuna volta pagare qualſiaſi minima ſomma di danaro per qualunque motivo, titolo, o preteſto al Cuſtode

per

per pegni , che animoſo troppo ſull' eſempio altrui ardiſſe di eſibire fatti privatamente nelle ſue mani. Altrove non devonſi fuorchè nel *Sagro Monte iſteſſo* ammettere Impegnature , e Riſcoſſioni. Troppe volte , e ſempre gravemente è ſtato fin qui danneggiato il Monte , come il dichiarò perſino il medeſimo Signor Cardinal *Rocci* nella ſua Coſtituzione del 1639. , perchè dobbiam Noi cercar ogni mezzo d' impedire un così intolerabile invecchiato diſordine e colle Leggi , e colle Pene , le quali trattengano , o richiamino i *Miniſtri* nella via del loro dovere. Ogni controvenzione agli *Ordini da Noi eſpreſſi* ſia irremiſſibilmente punita nel *Caſſiere iſteſſo* colla eſpulſione dall' Uffizio.

13. Non poſſa il *Caſſiere* dar ſopra qualunque Pegno maggior ſomma di *Scudi dieci*.

14. All' occaſione di riſcuoterſi i Pegni vogliamo , che il *Proprietario* conſegni nelle ſole mani del *Caſſiere* il correſpettivo Bollettino coi corriſpondenti danari : Queſti previa la puntual riſcoſſione ſcriva a tergo del Bollettino la ſua ricevuta , e lo paſſi così al Computiſta. Ne ſcritturi il Caſſiere a Libro la partita , e per ciò che riſguarda il rimborſo dovuto al *Monte* , e le limoſine decorſe dal giorno dell' Impegnatura , le quali ſino a *Noſtro nuov' Ordine* ſi eſigeranno in ragione di *un quattro per cento*.

Della

15. Della ſomma, che riſulta da queſte limoſine, aſſegnata com' è per emolumento al *Caſſiere*, ed al *Cuſtode*, non vogliamo, che ad arbitrio poſſa valerſene niuno di loro. Queſte ancora entrar debbono nella Caſſa del *Monte*. A fine poi d' ogni meſe ſtenda il Caſſiere la nota delle limoſine corriſpondenti ai Pegni venduti indicandone il nome del Debitore, il tempo decorſo dal giorno che fu fatto il Pegno, la ſomma preſtata, e quindi quella delle limoſine. Una sì fatta Nota ſottoſcritta da lui, e dal Cuſtode de' Pegni ſi paſſi al Computiſta del Monte, il quale riſcontrata che l' abbia coi Libri, ed eſaminatone il Conto, ſpedirà il Mandato al Caſſiere per il pagamento di tali limoſine all' iſteſſo Caſſiere, ed al Cuſtode de' Pegni.

16. Non ardiſca mai il *Caſſiere* ſotto qualunque titolo, o cauſa di preſtarſi alle riſcoſſioni, *fuorchè nel Monte* ne' giorni, e nelle ore fiſſate, e coll' effettivo corriſpondente danaro. Qualſiaſi Polizza, Confeſſione, o altro Obbligo a favore del Monte nè in parte, nè in tutto in luogo di eſſo proibiamo eſpreſſamente, e qualunque ragione di privato intereſſe, ch' egli, o il *Cuſtode de' Pegni* aver poteſſero coi *Proprietarj*, volendo Noi, che a riſcuotere il Pegno dal Monte vaglia *il ſolo effettivo contante*. Quindi vietato ſia di cambiare il Pegno, o parte di eſſo, ciò foſſe ben' anche

con roba

con roba equivalente, e di maggior prezzo. Il trasgressore Ministro cada nella pena di *Scudi venti* per ciascuna volta, oltre al reintegro de' danni, ed alla esclusione dall' Impiego.

17. Premetta il *Cassiere* a qualsiasi Vendita de' Pegni l' adempimento de' suoi obblighi prescritti al §. 5. di questo Capitolo, ed in occasione di essi intervenga a compier gli altri, che dallo stesso §. risultano, e dai §§. 11., e 12. del Capitolo precedente. Ritiri egli l' effettiva somma offerta nell' Incanto, ed a cui fu rilasciato il Pegno, e la noti a credito del *Proprietario*.

18. Nell' anzidetta somma, che pagasi al *Cassiere*, oltre le limosine compresè debbon' essere le spese dell' Incanto. Il pagamento ben' anche di queste non facciasi d' ora innanzi arbitrariamente, ma perchè legittimo sia, il Cassiere guardisi dal non effettuarlo, se non con Mandato spedito dal *Computista*, e firmato ne' modi, e termini, che al Capitolo di questo Ministro ordineremo. Potrebbe talvolta avanzare a queste qualche somma a favore del *Proprietario*. Ciò essendo, e presentandosi a ritirarla, il Cassiere ricusi di pagarla, se quello non esibisce il legittimo Mandato, altrimenti nell' un caso, e nell' altro siane ad ogn' incontro egli stesso il Debitore. All' indennità del *Luogo Pio*, e de' *Particolari* resta così intieramente provveduto.

Non

19. Non ſia lecito al *Caſſiere del Monte* nè direttamente, nè indirettamente comprare, o far comprare quei Pegni, che ſi vendono all' Incanto. Ad ogni minimo indizio il *Governadore* proceda *per inquiſizione*, ed *ex officio*, ed il condanni alla perdita della roba comprata, e dell' Impiego.

20. Sia egli obbligato in ogni Venerdì giorno di vacanza del Monte al *Riſtretto de' conti della ſettimana* in tutto ciò che riſguarda il ſuo Impiego; prima che termini poi ciaſcun meſe al *Bilancio del meſe ſteſſo cadente*; ed in fine d' ogni Anno Comunitativo al *Bilancio generale del Monte* a norma del §. 18. del Capit. precedente, e di quanto ci riſerbiam più oltre ſoggiungere al Capitolo XIX.

21. Le Coſtituzioni degli Emi Anteceſſori Noſtri *Cennini*, *Rocci*, *Patrizj*, *Barni*, e *Banchieri* hanno in diverſi tempi pubblicata la maggior parte delle Leggi da Noi ſin qui eſpreſſe. Saviſſime come ſono avrebbero operato il fine, a cui furono dettate, ſe chi deſtinato era ad eſigerne l' adempimento non aveſſe mancando egli ſteſſo il primo inſegnato altrui a controvenire. La rea non curanza de' *Preſidenti*, che li traſſe fuori del loro dovere laſciò deviarne ancora i *Subalterni*, talchè non mai più s' è traſcurata l' Amminiſtrazione del Monte, come da molti anni a queſta parte. Se altro non rimaneſſe provveduto

come abbiamo agli effettivi danni intentati contro il medeſimo, v' è il diſordine, e l' irregolarità ancora, che intendiamo eſtirpar dalle radici.

22. La conſidenza tradita in addietro, che nella fedeltà del *Caſſiere* ripoſta aveano le antiche Leggi, ci ha obbligati a ſiſtemar le nuove per modo, che poco ci reſti a ſoſpettarne. L' oſſervanza delle medeſime è più affidata al legame, che hanno tra di loro, che alla vigilanza di chi preſiede. Sul punto quaſi che alcun medita la minima frode, ella è ſcoperta, ed accuſata dai corriſpondenti riſcontri, che dicono tra loro immediata relazione. Quindi è tolta al *Caſſiere* ogni luſinga di naſconder le negligenze, e le colpe, e quindi ha egli ben' anche la certezza d' incontrare il meritato caſtigo.

CAP.

CAP. XVIII.

Cuſtode de' Pegni del S. Monte.

1. VOgliam Noi ſteſſi eleggere il *Cuſtode de' Pegni del Monte*. Eletto che ſia non poſſa egli continuar nell' Impiego, che per *un ſolo triennio*, compiuto il quale ricorra a Noi per la Conferma. Talvolta ſi carpiſce con un ſurretizio Memoriale il Reſcritto di abilitazione, ed eludendoſi lo ſpirito della Legge ſi perpetua nella Perſona iſteſſa l' Ufficio, e ſi naſconde qualunque frode commeſſa: gli eſempj ne abbiamo troppo recenti per dover Noi provvedere all' avvenire. Quindi non ardiſca egli preſentarſi nemmeno per la Conferma, ſe non dopo la confezione del *generale Inventario de' Pegni* diſtintamente tutti confrontati, ed eſaminati dai *Preſidenti* ne' modi, che ſoggiungeremo più oltre, ed a ſue ſpeſe. Riconoſcendoſi, che eſſi Pegni corriſpondano eſattamente ai riſpettivi Libri de' Miniſtri, i *Preſidenti* l' atteſtino al *Governadore*, per mezzo del quale ſolamente può il *Cuſtode* avanzarci l' anzidetta Supplica, che il *Jusdicente* a Noi ſpedirà col ſuo parere. Qualunque abilitazione,

che altrimenti ottenga egli, ſia nulla, perchè in ſeguito d' una ſurretizia rappreſentanza, e reſti non oſtante qualunque coſa in contrario eſpulſo dall' Impiego.

2. Il *Cuſtode*, il *Caſſiere*, ed il *Computiſta* non ſieno tra loro mai affini, o conſanguinei in *primo*, e *ſecondo grado* per *dritto civile*: quindi qualunque di loro, che troviſi in Officio, eſcluda qualſiaſi altro, che aſpiri d' impiegarſi nel Monte, ſe dirà il medeſimo sì fatte relazioni. Dalle *Magiſtrature* riſpinto è il Cuſtode, qualora ſia egli Conſigliere a tenore del §. 24. del Capitolo III., ma riſpingaſi ben' anche inſieme cogli altri Miniſtri tutti addetti al pubblico ſervigio, in tal caſo, dal *Conſiglio Segreto*, deſtinato com' è queſto Conſeſſo a ſindacare, e giudicare l' univerſale loro Condotta.

3. Il *Cuſtode*, ch' eſca dal ſuo Offizio, renda ragione de' Pegni a lui conſegnati. Sia ciò due meſi prima, e il dopo pranzo, affinchè non diſturbi queſt' affare gli altri del Monte. Premettaſi l' *intimazione alla Sicurtà* del Cuſtode ch' eſce, e coll' aſſiſtenza de' *Preſidenti* in eſercizio al nuovo eletto conſegninſi tutti i Pegni, confrontandone i Libri del Monte per aſſicurarſi che alcuno di eſſi non manchi. Segua il tutto per gli atti del *Segretario*, o d' *altro Notaro*, che il *Giusdicente* giudicaſſe più opportuno.

Per

4. Per giuſtificare i prezzi fiſſati dal *Cuſtode* ai Pegni ricevuti, il *Governadore* col ſentimento dell' un Cuſtode, e dell' altro deſtini uno, o più eſperti, imparziali, ed onorati Periti, i quali viſitino, e decidano del valore di cadaun Pegno.

5. Le ſpeſe, che occorrono in queſt' *Inventario*, ſieno egualmente ripartite fra entrambi i Cuſtodi.

6. L' eletto aſſicuri frattanto la *porta della camera de' Pegni* con nuova ſerratura, e ne ritenga egli la Chiave, dovendo reſtar la vecchia all' altro, affinchè niun d' eſſi poſſa entrarvi ſenza l' intervento dell' altro.

7. Deſcrivanſi dietro a ciò i Pegni diſtinti in altrettante Claſſi, quante alla maggior chiarezza, ed al buon' ordine ſi convengono, ed a norma delle riſpettive qualità, e tutti poi per ordine de' tempi, in cui furono impegnati.

8. Se alcuno vi ſarà tra queſti, che manchi del numero corriſpondente ai Libri del Monte, ſi noti in fine dell' *Inventario*, dichiarandone la qualità, e quantità. Reſtino eſſi in Monte per conto del *Cuſtode*, ch' eſce, ſino a Noſtr' Ordine, nè intendaſi egli, ed il *ſuo Fidejuſſore* per quelli fuori d' obbligazione.

Qualora

9. Qualora alcun Pegno troviſi deteriorato per la poca attenzione, e cura del *Cuſtode*, o perchè troppo ſiaſi trattenuto nel Monte ritardando le Vendite ai debiti tempi, o per qualſiaſi altra cauſa, che derivi da negligenza, o da malizia di *tal Miniſtro*, ſarà egli riſponſabile al Monte del capitale, e delle limoſine, che gli appartengono ſopra di un tal Pegno.

10. Se trovinſi poi mancare, dovrà il *Cuſtode*, ed il *ſuo Fidejuſſore* riſarcire da prima il Monte del danaro preſtato, e delle limoſine decorſe ſopra di quello che manca, ma ſin' anche dell' intrinſeco valore il Proprietario, dal quale non potendoſi egli legalmente giuſtificare, ſi ragguagli ſul contante, che il Monte vi ha improntato. Delle pene poi, che graviſſime ſono comminate dalle *Coſtituzioni Apoſtoliche*, e dell' altre che dalla Noſtra Indignazione aſpettar ſi dee ſul momento il *Cuſtode*, parlerem più oltre.

11. Frattanto che l' *Inventario* ſi forma, il Cuſtode ch' eſce, quando una particolar circoſtanza non ci obbligaſſe altrimenti, dee la mattina preſtarſi alle occorrenze delle Impegnature, e delle Riſcoſſioni. Segninſi le une, e le altre in foglj a parte per inſerirli nell' *Inventario*, ultimato che ſia. Aſſiſta a queſte ancora il nuovo Eletto per que' Pegni, che a lui già foſſero conſegnati, e che ſi voleſſero riſcuotere.

Queſt'

12. Queſt' iſteſſiſſimo metodo oſſerviſi qualora in fine *del triennio* concorrer voleſſe l' *eſercente Cuſtode* alla Conferma del ſuo Impiego. Se non che a pubbliche ſpeſe faranno i *Preſidenti* apporre alla Camera de' Pegni la nuova Serratura, ritenendone *il più anziano d' eſſi* la Chiave tutto il tempo che formaſi l' *Inventario*.

13. Nel primo caſo i *due Cuſtodi*, nel ſecondo l' *Eſercente*, e nell' uno e nell' altro *i Miniſtri tutti del Monte*, e ben' anche i *Preſidenti* giurino, e ſottoſcrivano l' *Inventario*. Se mutazione diaſi de' *Preſidenti*, giurino, e ſottoſcrivano queſti la parte, che formata ne fu ſotto la loro aſſiſtenza.

14. Eſeguita con tal metodo, e colle ordinate avvertenze la Conſegna de' Pegni all' *eletto Cuſtode di eſſi*, ſieno a lui conſegnati ancora i Libri, e tutt' altro, che riſguardi, e che appartenga al ſuo Ufficio.

15. Eſibiſca egli *una Sicurtà*, che *idonea* venga riconoſciuta dal *Conſiglio Segreto*, e dal *Generale* ad aſſicurare indenne il Monte, obbligandoſi a preſentarne, o ad aggiungerne altra, quando la prima ricuſata foſſe.

16. Giuri il medeſimo prima di eſercitare l' Ufficio nelle mani del *Governadore*, ed alla preſenza del *Magiſtrato* l' eſatta, e puntuale oſ-

ſervanza

ſervanza della *Bolla* di *Paolo Pp. V.*, ed il fedele diſimpegno di tutti gli obblighi, che relativamente al ſuo Impiego riſultano da *queſta Noſtra Coſtituzione*, o che in appreſſo foſſero per aggiungerſi da Noi. Il *Segretario* ne ſtipulerà ſolenne Rogito, in cui regiſtrata ſia la inſolidale obbligazione del *Fidejuſſore*.

17. Il *Cuſtode de' Pegni* abbia un Giornale, che ſi dirà — Libro delle Impegnature, Riſcoſſioni, e Vendite de' Pegni del S. Monte — e vi noti di proprio carattere ciaſcun Pegno volta per volta che verrà fatto nella ſeguente maniera

Num. ..... = queſto corriſponda al Viglietto.

Lett. ..... = in margine, che corriſponda al Cancello della Scanſia, ov' è ripoſto il Pegno.

Adì .....

Cavalieri Gioſeffantonio Comacchieſe (a modo d' eſempio) *che abita nella Strada del Roſario ſopra due Lenzuola da tre teli di lino uſi, e buoni, che diſſe eſſere ſuoi*, ovvero *di Tizio ſtimati Scud. 2. 50., ed impegnati per Scud.* .....

Corriſpondente a queſto regiſtro conſegni al *Proprietario* un Viglietto ſtampato a queſto modo

S. Monte di Pietà di Comacchio.

Inſegna della Comunità.

Per meſi 18., ovvero per meſi 2.

— Gioſeffan-

Gioſeffantonio *per Scud*.....

Sopra Biancheria — Ori — Argenti — Rami — Peltri — o Lana —

Queſto dì.....

Num.....

N. N. *Cuſtode*.

Abbia egli ſimultaneamente pronti molti Viglietti, e ſopra uno di queſti per cadauna Impegnatura ſegni il numero corriſpondente al Viglietto, che ſi conſegna al *Proprietario* del Pegno, il foglio del Libro, in cui è ſcritturato il medeſimo, e la qualità della roba impegnata colla *Lettera* corriſpondente alla diviſione della Scanſia. Leghiſi un tal Viglietto in modo all' Involto del Pegno, che non poſſa ſcioglierſi: facile ſarà così il ritrovarlo ad ogn' incontro della Riſcoſſione, della Vendita, e dell' Inventario.

18. La ſopra eſpreſſa *formola del Biglietto di Monte* chiudendo l' adito a molte frodi, ha ben tutto il diritto di eſſer preferita a qualunque altra uſata in addietro. Nell' anzidetto Libro all' incontro ſi allibrino le Riſcoſſioni, o le Vendite de' corriſpettivi Pegni.

19. Un ſecondo Libro abbia il *Cuſtode* ancora, e ſerva — per le Vendite de' Pegni del S. Monte di Pietà — Noti in queſto l' anno,

meſe , e giorno , in cui accade la Vendita del Pegno , il Proprietario di lui , il prezzo , e la Perſona , alla quale è venduto. Una tal partita poi dovrà egli riportare nel primo Libro a rincontro dell' Impegnatura , individuando il foglio del ſecondo Libro , in cui ſta ſcritturata , come in queſto dev' eſſere notato il foglio del primo , a cui ſi riferiſce.

20. Agli annunciati due Libri è neceſſario il terzo , che ſi dirà — Riſcontro delle Riſcoſſioni — Anzi vogliamo , che un sì fatto Libro n' abbia anche il *Caſſiere* oltre a quelli, che ordinati ſono ai §§. 4. , e 5. , e ſeguenti del Capitolo XVII. In queſto Libro il *Caſſiere* , ed il *Cuſtode* notino tutte le Riſcoſſioni , che giornalmente ſi fanno ſegnando il Pegno , la ſomma , per cui fu impegnato , le limoſine decorſe dal giorno che venne fatto , il nome del Proprietario , ed in fine il meſe , giorno , ed anno. Si riporti pur indi la partita al primo Libro a fronte delle riſpettive Impegnature , in cui avverta di notare il numero del foglio , a cui ſta deſcritta nel riſcontro delle Riſcoſſioni , come in queſto ſegnar deveſi il foglio dell' altro , a cui fu riportata.

21. Sieno queſti Libri tutti , e qualſiaſi altro di *cadaun Miniſtro del Monte* rigati. Corriſpondono così eſattamente i riſpettivi riſcontri alle

partite

partite , ed è tolta ogni confuſione , ed imbarazzo nell' eſame delle Riſcoſſioni , e Vendite. Sieno ben' anche oltre a ciò di buona Carta , della forma , e volume fin qui uſato , e ſi pratichi la maggior diligenza , perchè ſenza mutazioni campeggi la ſcrittura intelligibile , e ſi conſervi contro il tempo.

22. Intervenga il *Cuſtode* tutti i giorni , e l' ore aſſegnate all' apertura del Monte , ed ivi attenda con tutta l' attenzione , ed amorevolezza ai biſogni de' *Poveri* , ai doveri ſuoi , ed agli Ordini de' *Preſidenti*. Imparziale con chi ſi preſenta ad impegnare , ed a riſcuotere , metta in libertà i primi , ſe anzi non vogliaſi aver riguardo ai più poveri , ai quali è di maggior danno ogni perdita di tempo.

23. Il *Cuſtode* ſtimi i Pegni offerti per il giuſto loro valore. Se ſieno di *lana* , diaſi la metà ſola di queſto ; ſe *ori* , *argenti* , *gioje* , ed *altre robe* , due terzi del giudicato valore. Non ecceda il Cuſtode queſti limiti , e riſpinga qualunque inſinuazione , riguardo , e comando , foſſe ben' anche de' *Preſidenti* , ſotto pena di eſſere deſſo immediatamente depoſto dall' Impiego , e ſe vi ſaranno queſti concorſo , ne renderanno a Noi ſtrettiſſimo conto.

24. Sotto le iſteſſe pene non ardiſca il *Cu-*

ſtode aſſegnare ſopra qualunque Impegnatura maggior ſomma di *Scudi dieci*. Si potrà forſi un giorno allargar la mano in beneficio de' Poveri. Ma frattanto che aumentandoſi il Capitale del Monte ſi prepara un tal favorevole incontro, ſieno inalterabili queſti limiti: chiunque oſi controvenire, o di cooperare perchè altri controvenga, oltre alle penali a Noſtro Arbitrio, debba reintegrare il *Luogo Pio* di quanto eccede l' anzidetta ſomma.

25. Dietro a tutto ciò nei modi ordinati al §. 17. di queſto Capitolo noti il *Cuſtode* la partita del Pegno a Libro, corriſpondente alla quale aſſicuri al Pegno un Viglietto, e ſegni l' altro di riſcontro al *Proprietario*. Queſto vada direttamente nelle mani del Computiſta, che regiſtrar lo deve, e ſottoſcrivere.

26. Per quello che riſguarda le Riſcoſſioni deve il *Cuſtode* ricever egli dal Computiſta il Bollettino, nel quale trovando ſegnata la ricevuta del Caſſiere a tenore del §. 14. del Capitolo precedente, e la ſoſcrizione del Computiſta ſteſſo, il numero, ed il foglio, a cui l' ha regiſtrato in conformità di quanto diremo al Cap. di queſto Miniſtro, deve il *Cuſtode* reſtituire al *Proprietario* il Pegno richieſto.

27. Le Rinnovazioni de' Pegni ſono a ben'

eſaminarle

eſaminarle di una miſta natura , e partecipano delle Impegnature non meno che delle Riſcoſſioni. E' dunque ben giuſto , che ſoggiacciano eſſe alle Leggi ordinate e per l' une , e per l' altre. Oſſerviſi pertanto prima il metodo delle Riſcoſſioni ſenza variarlo fuorchè nell' effettivo sborſo del corriſpondente danaro , talchè appariſca dai Libri riſcoſſo il Pegno ; indi nuovo Biglietto ſia dal *Cuſtode de' Pegni* ſpedito , in cui ſi avverta di ſegnarvi — Rinnovato — e di notarlo ancora ne' Libri egli , il Computiſta , ed il Caſſiere , che adempier devono le condizioni volute nelle Impegnature ; giunto il Viglietto nelle mani del Caſſiere , non ſi conſegni , che ritirando dal *Proprietario* il danaro , che riſulta fra il preſtito abbaſſato nella Rinnovazione , e la ſomma di prima. Non ſarebbe altrimenti poſſibile aver ſott' occhio ad ogni cenno il preciſo conto di Caſſa.

28. Ma è pur neceſſario aggiungere ſu queſto propoſito , che ſopra i *Pegni di lana* non deveſi accettar alcuna Rinnovazione , e che ſopra qualunque altro una ſola volta ſi ammetta , oltre alla quale ſe il Pegno non è riſcoſſo entro l' aſſegnato termine , vada all' Incanto. Finalmente in conformità del §. 10. Cap. XVI. non abbia luogo alcuna Rinnovazione di Pegni , ſe non coll' aſſenſo del *Cuſtode* , e de' *Preſidenti* ; di quello , perchè un lungo tempo potrebbe arrecar

loro

loro un pregiudicio , di cui è ſempre egli riſponſabile ; di queſti , giacchè la ſcarſezza del danaro in Caſſa del Monte potrebbe richiederne la riſcoſſione per ſovvenire agli altrui biſogni. Dal giudizio poi del *Cuſtode* dipenderà reſtringere più o meno le ſomme ; per cui furono impegnati.

29. Fuori del Monte negli ultimi tempi ſegretamente ſi è dato luogo alle Impegnature , ed alle Riſcoſſioni. Non ammette perdono a neſſun patto l' abuſo amico ſoltanto della frode , e produttore del diſordine , e della confuſione. Troppi mezzi ſi preſentano altrui per naſcondere un' inopportuno roſſore ſenza declinar dalle Leggi. Inalterabili ſieno queſte a conſervare lo ſtabilito ſiſtema , e Noi rigoroſamente ne puniremo i traſgreſſori. Nel *ſolo Monte di Pietà* , ed ai *tempi fiſſati* ſi ricevano , e ſi reſtituiſcano i Pegni : nelle Impegnature il *Cuſtode* paſſi al *ſolo Computiſta* il Bollettino del Monte , e nelle Riſcoſſioni da *lui ſolo* il riceva , e ſempre nelle debite preſcritte forme. Veglino colla maſſima accuratezza i *Preſidenti* , e ſcoprendo controvenzione , eſſi al *Governadore* , e queſti a Noi paſſi il riſcontro. Noi ci aſteniamo dallo ſtabilir le pene a ciaſcuno di queſti attentati per eſſere alle occaſioni in libertà di far ſentire la maggior gravezza delle medeſime. I *Proprietarj ſteſſi de' Pegni* vogliamo obbligati a tal Legge : quindi dichiariamo , che i

medeſimi

medeſimi perdano ogni diritto di riſcuotere dal *S. Monte di Pietà* li Pegni fatti privatamente in mano del *Cuſtode*, o d' altro Miniſtro. La fede pubblica non v' è allora intereſſata. All' incontro avrà ben' il Monte ogni diritto di pretendere dal *Proprietario* il danaro del prestito, che non ſiaſi pagato in Monte, e nelle mani del *Caſſiere*, ma fuori di quello, ed altrui conſegnato.

30. Non poſſano farſi giammai Pegni di *Coſe ſagre*, o di roba notoriamente degli *Ebrei* ſotto pene a Noſtro Arbitrio.

31. Siano i Pegni cuſtoditi nelle *Sale ſuperiori del Monte*, tutti per ordine diſpoſti nelle riſpettive Scanſie, e diviſioni di quelle, a cui un Biglietto ſi apponga, nel quale ſegnata ſia la *Lettera*, che corriſponde al Libro del *Cuſtode*, l' anno, e il meſe, in cui fu impegnato. Attento il Cuſtode procuri colla maggior ſollecitudine, che indenni conſervati ſieno da qualunque eſterna ingiuria; Roba com' è de' *Poveri*, la carità vuole, che per colpa ſua non reſti pregiudicata, ma il ſuo intereſſe iſteſſo gl' inſegni poi le più accurate diligenze, giacchè ſarà egli aſſolutamente obbligato a reintegrare il *Luogo Pio*, ed i *Proprietarj* di qualſiaſi danno, che dalla ſua traſcuratezza, o per altra di lui colpa aveſſero giammai ſofferti.

Quan-

32. Quantunque in ogni caso che manchino Pegni nel Monte risponder debba il *Custode* d' ogni danno, che derivi al Proprietario, ed al Monte per ragion del prestito, e delle limosine, non possiamo non ostante tolerare l' abuso, che sotto pretesto talora di urgente bisogno, o di personale decenza, colla sicurtà di una sollecita restituzione, e quando colla sola promessa ardisca il Custode di prestare, fosse ben' anche al Proprietario stesso, li Pegni depositati nel Monte, o di farne egli medesimo un' uso privato. A lui non sono affidati, ma alla pubblica fede; la sua privata compiacenza non può disporne, ma le sole Leggi del Luogo Pio; egli esser ne dee un fedele Custode, e non già un' Arbitro animoso. Cessi d' ora innanzi un sì grave inconveniente, e risoluti come siamo di voler essere obbediti, sappia il *Custode*, che non basta a Noi, ch' esso controvenendo reintegri i danni, ma vogliamo, che il *Giusdicente* per ogni trasgressione l' obblighi a pagare *Scudi trenta*, de' quali sia la metà del Monte, e l' altra parte dell' Accusatore.

33. Compiuto il termine stabilito al §. 9. del Cap. XVI. a misura che i Pegni cadono in sorte col metodo, e nelle forme ivi espresse stenda il *Custode* la Nota de' medesimi, e ne faccia affissare la Tabella. Se dopo *quindici giorni* riscossi non vengano, mettansi all' *Incanto*. Im-

parzi-

parziale ſegua nella Vendita l' ordine , con cui furono impegnati. I *Preſidenti* vi abbiano attenzione , e ad ogni mancanza ne ragguaglino il *Governadore*. Niuno ſe ne ometta , volendo a Noi ſoli riſervata la facoltà di ſoſpendere la Vendita di alcuno di eſſi. A troncare pertanto ſin da queſt' ora ogni mendicata ſcuſa , o malizioſa connivenza del *Cuſtode de' Pegni* in pregiudicio del Monte , e volendo altronde provvedere alla propria ſua indennità , determiniamo, che non debbaſi a Noi avanzar veruna Supplica , perchè diferita ſia la Vendita de' Pegni , ſe accompagnata non venga dall' *Atteſtazione dello ſteſſo Cuſtode* , il quale indichi il termine preciſo , che accordar ſi poſſa alla riſcoſſione de' Pegni , ſenza che derivi alcun danno al Luogo Pio, ed a ſe ſteſſo, quand' anche dopo la richieſta dilazione eſpor ſi doveſſe all' Incanto. Quindi qualſiaſi favorevole Reſcritto , che a queſto fondamento non ſia appoggiato , non ammettaſi , perchè oretizio , e vada ciò nulladimeno il Pegno all' Incanto.

34. Aſſiſta egli alle Perizie da farſi prima di queſto , e nella Vendita poi , ſe niun vantaggio aver ſi poſſa in favore del Povero , quando l' offerta batta a ſaldare il Monte per il preſtito fatto ſopra il Pegno , le limoſine , e le ſpeſe dell' Incanto , cedaſi al maggior' offerente. Se queſta offerta non ſi preſenti , o niuna nel pri-

mo , o nel ſecondo *Incanto* a norma del §. 11. Cap. XVI. , il *Cuſtode* paghi al Caſſiere l' intiero preſtito fatto dal Monte ſopra quel Pegno, le limoſine ben' anche , e le ſpeſe dell' *Incanto medeſimo* , e ritiri preſſo di ſe , e per ſuo conto il Pegno invenduto , quando non amaſs' egli in quel caſo di laſciarlo nel ſecondo *Incanto* a qualunque offerta , e di ſupplir eſſo al reintegro dell' anzidetto debito intiero.

35. Badi egli ſteſſo il *Cuſtode* di non comprare fuori di queſto caſo nè per ſe , nè per altri direttamente , nè indirettamente i Pegni del Monte , che vendonſi all' *Incanto*. Le pene comminate ai Preſidenti , ed al Caſſiere , eſtendanſi al *Cuſtode* ancora, ed il *Jusdicente* vendichi qualſiaſi traſgreſſione.

36. Venduto che ſiaſi il Pegno , lo noti egli nel terzo indicato Libro , e colla preciſione che ſtabilita abbiamo al §. 20. di queſto Capitolo, ed in conformità del §. 5. del Cap. precedente.

37. Libero com' è ogni Venerdì dagli obblighi delle Impegnature , e delle Riſcoſſioni , intervenga nel Monte , e attenda al *Riſtretto de' conti della ſettimana* per quello che riſguarda il ſuo Ufficio. In queſta occaſione incarichiamo ſtrettamente i *Preſidenti* a viſitare ad arbitrio i Pegni per aſſicurarſi , che non ſieno ſtati altrove diver-

titi

titi, e ſe i Biglietti corriſpondano alle Riſcoſſioni, ed alle Leggi. In fine del meſe ſi preſti il *Cuſtode* a tutto ciò, che gli ſpetta nel *Bilancio del meſe cadente*, ed in fine dell' anno al *Bilancio generale*, come ſoggiungeremo più preciſamente al Capitolo, che ſegue.

38. Ne' giorni deſtinati all' *Apertura del Monte*, al *Riſtretto de' conti*, al *Bilancio*, ed agl' *Incanti* non ardiſca il *Cuſtode* di allontanarſi dalla Città: e ſe un' indiſpenſabile biſogno ve lo chiami, lo giuſtifichi al *Governadore*, a cui concediamo la facoltà di accordarne la licenza per *otto giorni*; ne renda ſimultaneamente inteſi i *Preſidenti*, ma ſopra tutto laſci alle ſue veci un *Soſtituto*, che queſti riconoſcano idoneo al diſimpegno de' ſuoi obblighi, ed il *Cuſtode* poi ſiane mallevadore ad ogn' incontro.

39. Nell'eſercizio del ſuo Impiego gli ſtia ſempre dinanzi agli occhj la vergognoſa condotta d' altri, che l'anno preceduto; ad isfuggirla ſe non baſta il ſentimento d'onore, che le ripugna, valer deve l'eſame di quell' interno rimorſo, e del roſſore, ch' eſſa condanna a ſoffrire. Se mai inſenſibile a tutto valeſs' egli a diſprezzare l'infamia, che incontra, a trattenerlo abbia il *Cuſtode* da quegli *Atti ſteſſi di condiſcendenza*, che ci piacque di uſare in allora, un ſicuro preludio del *Noſtro Rigore*. Ha i ſuoi limiti la Clemenza, ed è vizio, ſegli eccede.

CAP. XIX.

Computiſta del S. Monte di Pietà.

1. E Letto ſia da Noi per *un triennio* il *Computiſta del Monte*, nè ſi preſenti per eſſere confermato, ſe alla maniera, che devono gli altri Miniſtri tutti di quel Luogo Pio, non giuſtifichi egli prima ai *Preſidenti* l' eſatto diſimpegno de' ſuoi doveri, affinchè eſſi ne faccian fede al *Governadore*, il quale ce l' avanzerà colla Supplica, e col ſuo parere.

2. Giuri prima di eſercitare l' Impiego nelle mani del *Giusdicente* la piena, ed eſatta oſſervanza della *Bolla* della S. M. di *Paolo V.*, che ſarà regiſtrata alla fine di queſto Capitolo, ed il puntuale adempimento di que' doveri, che gli ſono preſcritti in queſta Noſtra *Coſtituzione*, e degli altri, che in appreſſo foſſero per aggiungerviſi da Noi. Per *Inventario*, ch' egli ſottoſcriverà, gli ſieno conſegnati i Libri, e tutt' altro, che al ſuo Ufficio appartenga, e ſe ne ſegni l' atto nell' Iſtromento, che il *Segretario* ſtipular deve ſolenne. Gli ſi conſegni la Chiave

ancora

ancora dell' eſterna Porta , e della Sala comune del Monte , affinchè poſſa liberamente intervenire al disbrigo de' ſuoi obblighi , ſiccome ordiniamo tutti i giorni , e le ore deſtinate all' *Apertura del Monte* , per il *Riſtretto de' conti* , per li *Bilancj fiſſati* , e per ogni altra ſua occupazione.

3. Deſtinato com' è il *Computiſta del Monte* all' eſatto regiſtro del danaro di pubblica , e di privata ragione , le Leggi di un buon governo eſigono , ch' egli ben' anche ne riſponda. Una *Sicurtà* eſibiſca pertanto , che il *Conſiglio Segreto* , e il *Generale* idonea riconoſca all' indennizazione delle Caſſe , tanto più che niun Mandato , od ordine dovrà pagarſi dal Caſſiere , che regiſtrato , e ſottoſcritto non ſia prima da queſto Miniſtro a tenore del §. 9. di queſto Capitolo.

4. Abbia il *Computiſta* i Libri , che qui ſotto ordiniamo : ſieno eſſi tutti numerati , ed autenticati in principio , ed in fine dal *Segretario pubblico* nelle debite forme : ſieno tutti ancora rigati , di buona carta , e dell' uſato volume.

5. Il primo Libro ſarà intitolato — Impegnature del Monte — in cui regiſtri tutti i Pegni colla preciſione del giorno , meſe , ed anno , nome del Proprietario , e la ſomma del danaro preſtato : in confronto ſcritturi collo ſteſſo metodo tutte opportunamente le Riſcoſſioni , ed

il totale

il totale ritratto negl' *Incanti*.

6. Il ſecondo Libro ſi dirà — Riſcoſſioni del Monte — ed il terzo — Vendita de' Pegni del Monte — Deſcriva egli riſpettivamente in queſti due Libri i Pegni riſcoſſi, e venduti alla maniera ſteſſa, che sì fatti allibramenti ordinati abbiamo al Caſſiere, ed al Cuſtode de' Pegni.

7. Sopra un — Libro Maſtro per il giro del S. Monte di Pietà — ſcritturi in partite ſeparate primieramente il Capitale attivo, e paſſivo deſtinato per le Impegnature; il Conto del Caſſiere tanto a debito per il danaro, ch' eſige nelle Riſcoſſioni, e nelle Vendite, quanto a credito per li danari che paga nelle Impegnature, il tutto riportando in riſtretto di meſe in meſe in queſto Libro Maſtro dagli anzidetti tre Libri, e ſegnandovi il numero del foglio, da cui ha egli eſtratto il Conto; ed all' oppoſto noti in fine pure di ciaſcun meſe ne' riſpettivi accennati tre Libri il foglio del Libro Maſtro, a cui ne ſaranno riportati i riſtretti; le limoſine altresì menſuali eſatte ne' Pegni riſcoſſi, o venduti, e così le ſpeſe dell' *Incanto* trattenute ſu i Pegni, contraponendo loro la diſtribuzione di quelle a tenore del §. 15. del Cap. XVIII., ed il pagamento di queſte, come ordinerem più oltre. Colla maggior chiarezza finalmente deſcriva in queſto

Libro

Libro cadaun' altro Conto ſpettante al Monte, e partita per partita i Proprietarj de' Pegni venduti.

8. Nel — Giornale de' Depoſiti — allibri tutte le *Partite dei Depoſiti*, che ſi fanno in Monte, poichè dalla ſoſcrizione del Caſſiere aſſicurato ſarà dell' eſeguito Depoſito. Noti preciſamente l' eſſenziale delle *Partite ſteſſe*, ed il Conto, a cui deveſi accreditare nel Libro Maſtro, di cui parleremo in brieve. Nel margine poi incontro al regiſtro di queſte ſegni opportunamente il foglio del medeſimo Libro Maſtro, nel quale riportate ſaranno. Appiede dell' anzidetta *Partita di Depoſito*, e prima di conſegnarla a chi depoſita, noti il foglio di queſto Giornale col numero, ſotto cui cade la *Partita* regiſtrata, e ſi ſottoſcriva indi egli ſteſſo. Niun Depoſito ſi giudicherà legalmente fatto ſenza queſta ſoſcrizione.

9. In altro Giornale, che — Regiſtro de' Mandati — ſi dirà, il *Computiſta* riſtringendoſi all' eſſenziale allibri tutti li Mandati non ſolamente di *Caſſe pubbliche*, ma ſin' anche de' *Luoghi Pii*, e de' *Particolari*, che ſpediti ſieno al Caſſiere per il pagamento. Eſaminatoſi prima dal *Computiſta*, ſe quelli ſieno nelle legali forme ſottoſcritti, ed aſſicuratoſi ſul di lui Libro Maſtro, ſe in Caſſa effettivamente ſianſi danari, che appartengano al Conto, a cui riſguarda

arda il Mandato , che ſi preſenta , ne ordini al Caſſiere il pagamento colle qui notate preciſe parole — *Si paghi , ritirandone la ricevuta. Queſto dì ..... Regiſtro a Carte ..... Numero ..... ,* cioè il foglio del detto regiſtro , ed il numero , a cui è regiſtrato il Mandato. *N. N. Computiſta del S. Monte di Pietà* — ; ſenza di ciò non ſia nel rendiconto bonificato al Caſſiere niun pagamento.

10. In un libretto poi , che dirà — Rincontro dell' Introito , ed Eſito degli Effetti Publici — ſcritturi alle riſpettive diſtinte Caſſe tutto ciò , che per conto pubblico ſi depoſita , e che ſi paga per eſibirlo in fine di ciaſcuna ſettimana al *Computiſta della Comunità* , alla maniera ſteſſa , che ſarà ſcritturato nel Libro Maſtro , di cui paſſiamo ad ordinare il metodo preciſo.

11. Nel Libro Maſtro de' *Depoſiti* allibri prontamente il *Computiſta* a' ſuoi Conti ſeparati li Depoſiti tutti colla poſſibile riſtrettezza individuando il giorno , meſe , e l' anno , il nome di chi depoſita , il foglio del giornale , ed il numero , ſotto del quale ciaſcuna Partita ivi è regiſtrata. Riportinſi queſte partite ſempre in Libro Maſtro a debito del Caſſiere , in mano di cui paſſano i Depoſiti , ed all' incontro notinſi a credito di lui i pagamenti , che alla giornata ſon fatti per conto de' Depoſiti medeſimi ,

mi , oſſervando lo ſteſſo metodo qui ſopra preſcritto , aſſicurato che ſiaſi prima coll' eſame de' riſpettivi Mandati , che li pagamenti ſieno ſtati dal Caſſiere fatti , e che a piede di eſſi Mandati ſiavi la ricevuta della perſona , a cui ſono pagabili ; queſti Mandati così legalmente ſoddisfatti conſervi egli in filza , ſegnando in Libro Maſtro il numero della filza , ſotto del quale cade ciaſcuno degli annunciati pagamenti. Avranno così i Giornali una perfetta relazione col Maſtro , ed al Giornale de' Depoſiti , colla ſcorta di queſto ricorrendo , conoſcerà il *Computiſta* le condizioni del Depoſito iſteſſo. Qui ancora ordiniamo a lui parimenti , che in margine incontro ai Depoſiti vincolati noti l' indice — Vincolato — in conformità di quanto preſcritto abbiamo al §. 7. del Capitolo XVII. Se al buon regolamento giudicherem neceſſario di dare ordini ulteriori intorno a queſti , o ad altri Libri , ci riſerbiam di ſoggiungerli allo ſpeſſe volte annunciato Num. III.

12. Qualunque ſomma di pubblica , o di privata ragione , che depoſitata ſia nel Monte , e che ſi accumuli per riſcoſſioni , o per vendite de' Pegni , oltre al termine prefiſſo nel §. 16. del Capitolo XVI. , e nel §. 9. del Capitolo XVII. , il *Computiſta* debba anch' egli , poichè venuta a lui ſiane la notizia , paſſarne l' avviſo ai *Preſidenti* , affinchè tutto il danaro venga nel-

le ſtabilite forme, e colla maſſima ſollecitudine incaſſato. Queſto dovrebbe parerci baſtante ad ottenere l' adempimento della Legge, ma ad aſſicurarci pienamente dall' altrui ſagacità vogliamo, che i *Preſidenti* ſottoſcrivano di giorno in giorno il Libro de' riſpettivi Depoſiti preſſo il Caſſiere.

13. In fine d' ogni Meſe, e nel corſo ancora del medeſimo, ſe il richiederà il biſogno, il *Computiſta* prenda conto alla preſenza de' *Preſidenti* degli Sc. 100., che reſtano in mano del Caſſiere per le occorrenze delle Impegnature, e qualora giuſtificato ne ſia l' impiego, ſpediſca, in conformità del §. 17. del Capitolo XVII., e del §. 10. del Capitolo XVIII., l' Ordine per una ulterior ſovvenzione da regiſtrarſi ai riſpettivi Libri.

14. Riceva egli nelle Impegnature il *Bollettino del Monte* deſtinato per il Proprietario del Pegno dalle mani del Cuſtode, che n' è inſieme Eſtimatore, e da lui firmato che ſia, il regiſtri a Libro, lo ſottoſcriva, e lo paſſi al Caſſiere. Nelle Riſcoſſioni riceva dal Caſſiere il *Bollettino del Monte*, e legittimato che riconoſca il pagamento dovuto al Luogo Pio dalla ricevuta di quel Miniſtro, lo ſcritturi al corriſpondente Libro, lo ſottoſcriva, ed il conſegni al Cuſtode de' Pegni. Avverta il *Computiſta* per altro ſem-

pre

pre di ſegnare nel medeſimo Bollettino la pagina del regiſtro, ed il numero, a cui è regiſtrato.

15. Riſoluti, come ſiamo, di non accogliere ſcuſe, preteſti, e ragioni, ma di punire i traſgreſſori colle più rigoroſe pene, ſe fuori del Monte diaſi luogo alle Impegnature, o alle Riſcoſſioni, a tenore del §. 12., e 16. del Capitolo XVII., e del §. 29. del Capitolo XVIII., badi il *Computiſta* ancora, ed oculato ſia di non deviare d' un' apice dal preſcritto metodo, e dalla fiſſata Legge, ſicuro, che ſarà ben' anche a parte della pena, ſe complice il troverem della colpa.

16. Sieno dal *Computiſta* adempiuti gli obblighi ſuoi, che premetter deve alla Vendita de' Pegni, deſcrivendo nel Libro a ciò deſtinato il Pegno, che ſi eſpone all' Incanto, coll' indicarne il Proprietario, la ſomma per cui fu impegnato, e le limoſine decorſe dal giorno, nel quale fu fatto il Pegno. Noti ben' anche in un Libretto a parte le perizie degli anzidetti Pegni, in conformità del §. 11. del Capitolo XVI. Intervenga all' Incanto, ed ultimata che ne ſia la Vendita, ſegni nel Libro ſteſſo l' anno, il meſe, e giorno, in cui accade la Vendita del Pegno, il Proprietario di lui, il prezzo, e la perſona, alla quale è venduto, e dovrà poi riportarne la partita al Libro Maſtro per il giro

del S. Monte, come ſtabilito abbiamo al §. 7. di queſto Capitolo.

17. Ordinato abbiamo al §. 14. del Cap. XVI., e più preciſamente al §. 15. del Cap. XVII., che le limoſine, le quali ritrae il Monte ſopra i Pegni, che riſcoſſi, o venduti ſono, non debbanſi diſtribuire arbitrariamente al Cuſtode Eſtimatore, ed al Caſſiere, e che le ſpeſe dell' Incanto non paghinſi dal Caſſiere medeſimo ſe non con Mandato ſpedito dal *Computiſta del Monte*. Quindi poichè il Caſſiere, ed il Cuſtode de' Pegni avranno al *Computiſta* conſegnata la Nota delle limoſine a tenore di quanto ci riſerbiam di aggiungere più oltre al Num. III., ed in conformità dell' anzidetto §. 15. del Cap. XVII., e che da lui ſia riſcontrata co' Libri, e verificate le ſomme eſpreſſe, la ſottoſcriva, e la eſibiſca ai *Preſidenti*, i quali ordineranno la ſpedizione del Mandato, che farà al Caſſiere *egli ſteſſo il Computiſta* ne' modi eſpreſſi al §. 11. di queſto Capitolo alla fine d' ogni Meſe per il pagamento delle limoſine al Caſſiere medeſimo, ed al Cuſtode de' Pegni, ſottoſcritto che ſiane il Mandato dal *Governadore*, e dai *Preſidenti del cadente meſe*. Il *Computiſta* conſervi in filza l' anzidetta Nota, e l' Ordine, in ſeguito del quale dia poi debito in Libro Maſtro a ciaſcun Proprietario de' Pegni venduti, o riſcoſſi.

In fine

18. In fine d' ogni Meſe ancora il *Computiſta* ſtenda la Nota delle ſpeſe occorſe nella Vendita de' Pegni ſeguita entro il Meſe, che ſpira, diſtinguendone partita per partita, e la conſegni ai *Preſidenti*: queſti eſaminar dovranno col ſentimento dell' *Attuario Civile*, ſe corriſponda alla *Taſſa Imperiali*, ma ſtabiliſcano eſſi coll' aſſenſo del *Governadore* quella diſcreta mercede, che al *Perito Eſtimatore* può ſpettare, e che nella *Taſſa* non è contemplata, indi ſottoſcritta la rendano al *Computiſta* ordinandone la ſpedizione del Mandato alla Caſſa del Monte colla legge eſpreſſa all' annunciato §. 11. di queſto Capitolo. Tal Mandato ſia ben' anche firmato dal *Giusdicente*, e dai *Preſidenti* prima che il Caſſiere lo paghi. Il *Computiſta* conſervi pure in filza la Nota anzidetta, e l' Ordine, regiſtri il Mandato ſpedito, e ſegni le riſpettive ſomme a debito per le Impegnature de' Pegni all' incontro dell' eſatto dal corriſpondente Pegno venduto.

19. Finalmente lo *ſteſſo Computiſta del Monte* qualora preſentato gli ſia legale Biglietto d' Impegnatura, che riſguardi alcun Pegno venduto, vada al Libro Maſtro, e veda quanto detratto il Capitale del Monte, la Speſa dell' Incanto, e le Limoſine reſti ſull' eſatto danaro nella Vendita del Pegno a credito del Proprietario, e ritenendo il Biglietto dell' Impegnatura da con-

ſervarſi in filza , ſpediſca al Caſſiere , ed a favore del Proprietario medeſimo il Mandato della ſomma , che riſulta a credito di lui , e quello ſottoſcrivaſi ben' anche dal *Governadore* , e dai *Preſidenti*. L' allibramento delle Limoſine a debito del Caſſiere , e del Cuſtode , delle Speſe dell' Incanto ai riſpettivi Creditori , e degli Avanzi ſopra i Pegni venduti non ſegua mai ſe non quando il *Computiſta* aſſicurato ſia, che il Caſſiere abbia riportata la Ricevuta del pagamento ; reſti ciaſcuna partita ſaldata così nel Libro Maſtro.

20. E per togliere di mezzo ogni equivoco , e per impedire qualſiaſi frode , qualora accada , che ſpediſcanſi Mandati a *perſone , che non ſappiano ſcrivere* , ordiniamo , che aſſolutamente preſentiſi la perſona ſteſſa con l' intervento di *due Teſtimonj* , che ſottoſcrivendoſi affermino d' aver veduta fare la Croce , ed il riſpettivo pagamento colla preciſa numerata. A queſta condizione ſieno bonificati dal *Computiſta*, dai *Reviſori de' conti*, e dai *Preſidenti* i Mandati, ed Ordini a credito del Caſſiere , altrimenti ſi ricuſino , o ſi prepari l' uno , e gli altri di renderne ſtrettiſſimo conto a Noi.

21. In fine di cadaun Meſe ſi preſti il *Computiſta del Monte* alla formazione di un' eſatto *Bilancio* del giro delle *Impegnature* , delle *Riſcoſſioni* ,

ſcoſſioni , e delle *Vendite de' Pegni* ſeguite nel cadente Meſe per rilevare lo Stato , in cui trovaſi a quel tempo la Sovvenzione laſciata in mano del Caſſiere per tal' effetto.

22. Scriva pertanto il *Computiſta* nel foglio del *Bilancio* a debito del Caſſiere la ſovvenzione degli Sc. 100. , che in principio del Meſe furono eſtratti dalla Caſſa ferrata , ed a lui pagati, aggiungendo a queſta ſomma qualſiaſi altra partita , che a lui conſegnata foſſe per qualche ſtraordinaria occorrenza all' effetto iſteſſo nel corſo del Meſe ; dia quindi a lui debito di tutte le ſomme , che in eſſo Meſe ſonoſi raccolte nelle ſue mani per Pegni riſcoſſi , o venduti , compreſe , oltre il Capitale del Monte , le Limoſine , e le Speſe dell' Incanto. Accumulato così il debito totale del Caſſiere , in confronto gli dia credito di ciaſcuna ſomma da lui sborſata nelle Impegnature , o ai Proprietarj de' Pegni venduti , dell' altra corriſpondente alle Limoſine pagate a ſe ſteſſo, ed al Cuſtode ſopra i Pegni riſcoſſi , o venduti , della terza che pagata ſiaſi per le ſpeſe dell' Incanto , e di quelle finalmente , che dai Libretti del Conto particolare della Caſſa ferrata ordinati al §. 16. del Cap. XVI. ſi rileveranno eſſerſi chiuſe nell' anzidetta Caſſa, le quali appartengano al Conto delle Impegnature , e Riſcoſſioni : a queſto fine fu determinato

ivi, che le ſomme, che s' incaſſano, debbano corriſpondere alle partite deſcritte ne' Libri del Monte per conoſcerne a colpo d' occhio le riſpettive attenenze. Tutto ciò coſtituirà l' intiero credito menſuale del Caſſiere, col quale confrontando il debito totale ſi avrà chiaro l' avanzo, che in contanti ſarà rimaſto in mano del Caſſiere. Se l' avanzo eccede la ſomma degli Sc 100., reſtino queſti ſolamente per le Impegnature del ſucceſſivo meſe, e chiudaſi il reſto nella *Caſſa ferrata*, di cui il *Computiſta* ſtenda il Mandato, che Ordine anzi diremo, perchè ſe n' eſtragga quanto biſogna per il compimento degli Sc. 100., in conformità di quanto ſtabilito abbiamo al §. 10. del Capitolo XVII.

23. Il metodo iſteſſo oſſerviſi nel *Riſtretto de' conti* della Settimana.

24. Il *Bilancio poi generale*, che ordiniamo al *Computiſta* di eſibire ai *Preſidenti* in fine di cadaun' Anno Comunitativo, comprenderà il *Riſtretto di tutti li Bilancj Menſuali*, a cui deve riferirſi, ſiccome queſti comprenderanno i *Riſtretti di ciaſcuna Settimana*. Gli uni, e gli altri ſottoſcritti ſieno ſempre dal Caſſiere, dal Computiſta, e dalli Preſidenti del Monte.

25. Troppa è la relazione, che dice il *Computiſta* agli affari tutti del Monte, coſtitui-

to , com' è , a verificarne l' intiero giro , ed a manifeſtare la Condotta de' Miniſtri , perchè debba indiſpenſabilmente attender' egli al ſuo impiego ne' giorni , e nelle ore deſcritte uella *Tabella* qui ſotto regiſtrata in conformità del §. 2. di queſto Capitolo. Badi eſſo di non allontanarſi dalla Città ne' tempi , in cui è impegnata l' opera ſua , e ſe una qualche ragione ad eſſer altrove l' obbliga , lo giuſtifichi al *Governadore* , che potrà darne il permeſſo per *otto giorni*. In qualſiaſi caſo poi di lontananza , o di malattia ſoſtituiſca nelle ſue veci un Soggetto , che dai *Preſidenti* idoneo ſia riconoſciuto , e di cui debba riſpondere egli ſteſſo.

26. Noi abbiamo ſin qui minutamente voluto dar l' orme , che batter deve il *Computiſta* , e gli altri *Miniſtri del Monte* nel disbrigo de' lor doveri , sì perchè in un' affare così importante non mai abbaſtanza ſi aſſicura il buon' ordine , ch' è il fondamento principale d' una ben regolata Amminiſtrazione , e sì ancora perchè all' ineſpertezza medeſima devonſi molti di quegli ſconcerti , i quali ſi manifeſtarono , allorchè ordinammo la Viſita a quel Luogo Pio. Compia ciaſcuno gli andamenti ſuoi nella ſegnata via , ſerva alla Legge , o ſoffra la pena.

TABELLA

Delle Ore , in cui deve reſtar' aperto il *Pio Monte* di *Comacchio* per le Impegnature , e per le Riſcoſſioni de' Pegni le mattine di cadaun giorno , eccettuato il ſolo Venerdì , e le Feſte.

Gennajo.

Adì 1. *Ore* 15. ½ *ſino alle* 19.

Adì 15. *Ore* 15. *ſino alle* 18. ½

Febrajo.

Adì 1. *Ore* 14. ½ *ſino alle* 18.

Adì 15. *Ore* 14. *ſino alle* 17. ½

Marzo.

Adì 1. *Ore* 13. ½ *ſino alle* 17.

Aprile.

Adì 1. *Ore* 13. *ſino alle* 16. ½

Adì 15. *Ore* 12. ½ *ſino alle* 16.

Mag-

Maggio.

Adì 1. *Ore* 12. *ſino alle* 15. ½

Giugno.

Adì 1. *Ore* 11. ½ *ſino alle* 15.

Luglio.

Adì 1. *Ore* 11. *ſino alle* 14. ½

Agoſto.

Adì 1. *Ore* 11. ½ *ſino alle* 15.

Adì 15. *Ore* 12. *ſino alle* 15. ½

Settembre.

Adì 1. *Ore* 12. ½ *ſino alle* 16.

Adì 15. *Ore* 13. *ſino alle* 16. ½

Ottobre.

Adì 1. *Ore* 13. ½ *ſino alle* 17.

Adì 15. *Ore* 14. *ſino alle* 17. ½

Novembre.

Adì 1. *Ore* 14. $\frac{1}{2}$ *ſino alle* 18.

Adì 15. *Ore* 15. *ſino alle* 18. $\frac{1}{2}$

Dicembre.

Adì 1. *Ore* 15. *ſino alle* 18. $\frac{1}{2}$

Adì 15. *Ore* 15. $\frac{1}{2}$ *ſino alle* 19.

Le *Impegnature*, e le *Riſcoſſioni* ſi faranno in giorni diſtinti alternatamente. Nel Venerdì poi intervengano i *Preſidenti*, ed i *Miniſtri del S. Monte* per il *Riſtretto de' conti della ſettimana*, al *Bilancio menſuale* in fine di cadaun Meſe, e al *Bilancio generale* in fine d' ogni Anno Comunitativo.

Il *Caſſiere*, ed il *Computiſta* per adempiere agli altri doveri, che riſguardano le pubbliche Caſſe ſiano obbligati ad intervenire nel Monte ben' anche il *dopo pranzo*, e trattenerviſi *dalle* 21. *ſino alle* 23. *di ciaſcun giorno*, eccettuate le ſole Feſte.

Queſta *Tabella* finalmente ſtia affiſſata nella *Camera comune de' Miniſtri del Monte* a pubblica viſta.

PAUL-

PAULLUS PP. V.

Ad perpetuam rei memoriam.

LA cura dell' Officio Paſtorale a Noi per divin favore conceſſa del continuo ci eſorta, che con ogni diligenza procuriamo, che tutt' i *Beni de' Miſerabili* in qualunque modo deſtinati al ſoccorſo, e biſogno delle perſone ſiano ſempre intatti conſervati. Perciò eſſendo pervenuto alle noſtre orecchie, che i danari de' *Monti di Pietà dello Stato della Noſtra Chieſa*, che devono ſervire al biſogno de' *Poveri*, ſono ad altri uſi convertiti, ed ogni giorno malamente ſi ſminuiſcono; E Noi con opportuno rimedio volendo provedere a tanto inconveniente, di Moto Proprio, di certa ſcienza, e mera deliberazione, a tutti i *Preſidenti*, *Protettori*, *Defenſori*, *Amminiſtratori*, *Deputati*, ed *Offiziali de' Monti di Pietà*, di più alle *Comunità*, *Univerſità*, ed *Offiziali* di qualſivoglia Città, Terra, e Luogo dello Stato Eccleſiaſtico di qualſivoglia Dignità, ancorchè ſiano *Veſcovi*, *Patriarchi*, e *Cardinali di Santa Romana Chieſa*, eziandio ai *Legati de Latere*, comandiamo, e proibiamo col tenore delle preſenti, che de' danari ſpettanti per qualſivoglia modo a' detti *Monti*, non ſolo per la ſorte principale da principio aſſegnata loro, quanto ancora per l' acquiſto fatto con l' accreſcimento di detta ſorte, non ardiſcano diſporre ſuori, che in uſo de' *Poveri*, ſecondo il modo, e la forma preſcritta nell' erezione di detti *Monti* ſenza Noſtra eſpreſſa Licenza, e della Sede Appoſtolica ſotto qualſivoglia preteſto, o colore, anco con obbligo di reſtituirli in breviſſimo tempo, e ſe alcuno avrà ardimento, o procurerà di controvenire a queſta Noſtra Proibizione, ſe ſono *Cardinali*, *Patriarchi*, *Arciveſcovi*, o *Veſcovi*, vogliamo, che incorrino nella ſentenza della *Suſpenſione*, e le *altre Perſone inferiori* nella ſentenza della Scomunica, nè poſſino eſſere aſſoluti da altri, che dal Sommo Pontefice, eccettuando, ſe non ſoſſero in Articolo di Morte, non oſtante qualſivoglia Conſtituzione, ed Ordinazione, che faceſſe in contrario, e vogliamo, che la Copia di queſta preſente Proibizione ſia affiſſa in *Luoghi Publici de' Monti di Pietà*, affinchè da tutti comodamente poſſa eſſer letta.

Data in Roma appreſſo Santa Maria Maggiore ſotto l' Anello del Peſcatore il giorno quinto di Febrajo 1615. nel Decimo Anno del Noſtro Pontificato.

CAP.

CAP. XX.

Deputato di Sanità ſul Porto di Magnavacca.

1. LA geloſia, e la gravità di queſto Impiego domandano ad eſercitarlo una perſona oneſta, e circoſpetta. Pratica dev' eſſere oltre a ciò, il più che ſia poſſibile, de' Negozj di Mare, iſtrutta de' Luoghi, e de' Porti marittimi in queſto Golfo, non meno che altrove. A tenore del §. 21. del Capitolo XIV. dovendo eleggerſi da Noi con *Patente* il *Deputato di Sanità*, vorremo alle occaſioni aſſicurarci prima, che in lui concorrano queſti requiſiti, ſiccome dalla ſua vigilanza, puntualità, ed accuratezza prenderemo argomento di confermarlo alla fine della ſua Condotta.

2. Riſiedere egli deve, e ſtanziare *ſulla vicinanza del Porto di Magnavacca* nel luogo a queſt' Uffizio deſtinato, che a pubbliche Speſe vogliamo ridotto, e mantenuto ad una comoda, ed opportuna Abitazione, nè potrà, ſiaſi di giorno,

orno, o di notte, allontanarſene troppo, nè laſciarlo poi ſenza l' eſpreſſa licenza del *Governadore*, ed a condizione di deputare un Soggetto, che queſti idoneo, ed abile riconoſca per ſupplire alle ſue veci, del quale riſponda il *Deputato*.

3. Giuri prima d' entrare nell' eſercizio dell' Impiego la fedele oſſervanza di queſti Ordini, e di qualſiaſi altro mai, che a lui ingiungaſi da chi ſpetta.

4. Gli affari di Sanità richiedono da eſſo la maggiore oculatezza ne' tempi ancora, ne' quali per la Divina Miſericordia non avvi alcun ſoſpetto di contagio, ma in lui deve lo zelo elettrizzarſi, allorchè ne ſorge, ed a miſura che ſi aumenta, o ſi avvicina il timore. Quindi le Providenze Noſtre diriggano la ſua Condotta parte nell' uno, e parte nell' altro tempo. Nell' arrivo di qualunque *Barca*, *Legno*, o *Vaſcello* prima di dargli pratica s' informi, donde derivi, ſe il luogo, che ſi accenna, eſente ſia da ogni ſoſpetto, e facciaſi conſegnare le *Fedi di Sanità*. *Ogni imbarcazione* aver deve due Ricapiti — Fede di Sanità — ed è per le Perſone, — Mandato di Sanità — e queſto è per le Merci. Il *Regno di Napoli*, *di Sicilia*, ed altri uſano un ſolo Ricapito, che diceſi — Fede lunga — dove ſono deſcritte inſieme perſone, e robe. Uſa lo ſteſſo *Ferrara*, *Goro*, *Volano* col medeſimo

Regno,

Regno , e ſimili. Qualora concordino pertanto coll' *imbarcazione* gli eſibiti Ricapiti , e che nell' eſame , a cui paſſerà il *Deputato* , rilevi , che la coſtituita *imbarcazione* non abbia avuto nel viaggio commercio con qualſiaſi *Legno ſoſpetto* , *Armatore* , *Baſtimenti Regj da Guerra di Bandiera Franca* , o *Barbareſco* , nè trovi altra coſa contraria agli Ordini perpetui di *Roma* ſpediti a *Comacchio* li 11. Giugno 1778.)(*Num. IV.*)(, ed agli altri , che ingiunti in appreſſo a lui ſieno , potrà ammettere l' anzidetta *imbarcazione*. Non poſſa al contrario ammetterſi , qualora ſulla Fede deſcritta ſia qualche perſona meno , o di più dell' equipaggio , o qualche Involto di merci , o robe più , o meno nel Carico , che ſegnato non trovi nel Mandato. Soſpetta addiviene allora l' *imbarcazione*, a giuſtificar la quale non coſtumaſi ne' Porti , ove non ſono *Lazzeretti* , di accreditare le Lettere de' Mercanti , le Bollette , e ſimili.

5. Naufragando Perſone , che non abbiano Ricapiti di Sanità , ſoggette ſono a *Quarantena* , e il più ſollecitamente , ch' è poſſibile , raccolganſi ſotto un Caſone , o in qualche Caſetta ſeparata intieramente da qualſiaſi altra Abitazione , mettanſi le *Guardie* , perchè non abbiano con altrui comunicazione , e ſia loro ſomminiſtrato il vitto , e tutt' altro , che occorrer poteſſe , por-

gendolo ſulla *pala* , che indicherem più oltre. Se altri ſcoprasi , che abbia praticato o col Legno naufrago , o colle Perſone , e robe di lui , del quale ignorisi l' *imbarcazione* , ſoggiacciano alle ſteſſe Leggi. Se accada , che rendasi neceſſario il *Medico* , queſti non parli con loro , che di lontano , e ſe il male è grave , introducasi nel Caſone un *Chirurgo* , il quale non dovrà uſcirne , ſe compiuta non abbia la *Quarantena* ; ed egli comunichi al *Medico* , ch' entrar non deve giammai , lo ſtato dell' Infermo per eſeguir indi le operazioni , che ordinate ſaranno. Ricevasi dai Naufraghi il danaro , purchè da queſti gettato venga in un *catino d' aceto* ; i panni , e le robe dei medeſimi non eſcano dal Caſone. Sono queſte in sì fatte occaſioni le regole generali , ma variano per tal modo i caſi , ch' eſiggano particolari provvidenze ; quindi il *Deputato di Sanità* diane ſempre la relazione al *Giusdicente* , perchè queſti avanzi a Noi il riſcontro , che ne preſcriveremo il metodo preciſo , o troverem come diriggere i Naufraghi , e le robe ad *Ancona*.

6. Le robe , che capitano per naufragio , ſoggette ſieno a *Quarantena* , e chiudanſi quindi in un Caſone , avvertendo ſempre di non toccarle , e d' impedire , che altri le tocchi , mettendo loro la *Guardia* per comune difeſa , e ne

avanzi il *Deputato* , come detto abbiamo , la relazione .

7. Devonſi avere le neceſſarie avvertenze ancora nel dar *ſepoltura ai Cadaveri* , che gettati ſono dalla Marea ſulla Spiaggia . Il *Deputato* metta loro prima la *Guardia* , affinchè neſſuno oſi toccarli , e ne avviſi poi il *Governadore* . Il *Cancellier Criminale* paſſi quindi col *Medico deſtinato agli affari di Sanità* a tenore del §. 19. del Capitolo VIII. , lo viſiti , e deſcriva minutamente , ſe è poſſibile , il veſtito del Cadavere , le circoſtanze , che vagliano a diſtinguerlo , e tutto ciò , che ad ogni ricerca ſervir può , occorrendo , per farne un confronto . Stendaſi il giudizio del *Medico* ; indi alla preſenza di Teſtimonj facciaſi ſul Luogo ſteſſo , ove ſi trova , ſepellire il Cadavere , ſenzachè niuno il tocchi , ma ſtraſcinandolo con *uncini* in una foſſa ben profonda a tal' effetto ſcavata prima , e ſia per fine coperto eſattamente , e con molta terra . Il *Deputato* vi aſſiſta , e vegli , perchè tutto ſegua colle preſcritte cautele ; ma badi , che ſotto qualunque preteſto , o ragione non metta niuno le mani attorno al Cadavere , o levi parte de' veſtiti , non eſſendoci ignoto , che in altri tempi ſiaſi temerariamente praticato da alcuni , e permeſſo da chi meno il dovea . Troppo funeſte conſeguenze ponno derivare alla Popola-

zione ,

zione , ed allo Stato , e diramarſi il danno , prima che ſe ne ſoſpetti il pericolo , perchè il Noſtro Rigore in sì fatti caſi non conoſca limiti contro i traſgreſſori d' una Legge , che ha per oggetto la pubblica ſalvezza. Di tutto poi il *Cancelliere* ſtenda la relazione autentica , e la conſervi negli Atti.

8. Guardiſi il *Deputato* di prendere da' Paſſaggieri , Marinari , e qualſiaſi altro ſotto qualunque titolo , preteſto , o ragione danari , o altri donativi , che a lui poteſſero eſibirſi , affinchè ammetteſſe egli a pratica Perſone , o Merci , ch' eſcluder deve per la mancanza de' neceſſarj Ricapiti , o per le ragioni , che rilevate foſſero nel *Coſtituto* , o perchè diſpoſizioni ſpeciali glielo proibiſſero. Il *Governadore* vegli oculato , e ſtudi quanto può di aſſicurarſi , che all' intereſſe non ſia la pubblica ſalute ſagrificata , e qualora conoſca , che il *Deputato* abbia in sì vergognoſa maniera traſgrediti gli Ordini , il faccia aſſicurare , lo ſoſpenda dall' Uffizio , a cui deputi interinamente altro Soggetto , e ce ne avanzi ſollecito il ragguaglio.

9. Se alcun ſoſpetto naſca poi di contagio, non baſtano le ordinarie circoſpezioni. Giunto che ſia in Porto qualſiaſi Legno , il *Deputato* intimi ai Padroni , e Marinari del medeſimo di non dover , prima di eſſere ammeſſo al commer-

cio , praticare , nè conſervare ſotto qualunque preteſto , o colore con altri Legni ; la ſteſſa intimazione paſſi egli ai Padroni , e Marinari de' Legni , a cui foſſe già data pratica innanzi. Il *Deputato* indi prima di ricevere le Fedi , e li Mandati di Sanità chiami in terra ſulla Marina , e nelle Barche de' loro Legni i Padroni , ed alcuni de' Marinari , ed interroghi ciaſcuno a parte tanto di lontano , quanto baſta per eſſere da loro inteſo , ma che altri non poſſa intendere , e ſi aſſicuri eſattamente così , che dubio naſcere non poſſa , o deſtarſi verun ſoſpetto, concedendo loro pratica , nè in ciò che le Perſone riſguarda , nè le Merci. Avverta per altro eſſo preciſamente d' interrogarli ſulla Patria delle Perſone del Legno , da qual Luogo ſia ſtata ognuna di eſſe levata , e ſe nella partenza del Legno per venire al Luogo dove ſi carica , o dal Luogo iſteſſo ov' è ſeguito il Carico delle Merci ; Se nel viaggio ſia morto alcuno , dove , quando , quanti , e di quale infermità ; Se in vece de' Morti abbian levate altre Perſone , o Merci , ed in qual Sito ; Se con Fedi di Sanità , o ſenza , ovvero ſe ſianſi ſerviti della Fede ſegnata nel Luogo donde partirono ; Se di là venuti ſieno direttamente in Porto , o ſe abbiano per viaggio toccati altri Siti , o praticato con altri Vaſcelli , Legni , Barche &c. ; E finalmente quante Perſone trovinſi nel Legno , e ſe ſieno tutte ſane ,

ed a verificare poi l' eſpoſto faccia egli diſtendere tutti alla banda del Legno, o Barca numerandoli, ed attentamente riconoſcendoli per non eſſere ingannato. Qualora dalle riſpoſte, che avrà nel *Coſtituto* non ſorga nell' animo del *Deputato* alcun dubio, e che trovi egli ſane le Perſone, e corriſpondenti al numero, paſſi a chiedere le *Fedi di Sanità* per quelle, e per le Merci, delle quali è caricato il Legno.

10. Non riceva eſſo per altro queſte, ſe *prima non ſieno purificate col fuoco* alla ſua preſenza. Le *Fedi*, e li *Coſtituti* rimetta poi egli ſubito al *Giusdicente*, dal quale avuta che abbia la licenza di entrar nel Legno, confronti colla poſſibile diligenza il numero de' *Coli*, e gli altri Capi coſtituenti il Carico ſteſſo con ciò, che troverà deſcritto nelle Fedi, e ne' Mandati. Non minore oculatezza uſi particolarmente poi nello ſcaricarſi il Legno, e trovando il tutto uniforme, ne avanzi di nuovo il riſcontro al *Jusdicente*, e dietro alle diſpoſizioni, che a lui verranno, ammetta ognuno al commerzio. Mentre il *Deputato* eſeguiſce tutto ciò, ſia ben' egli cauto a preſervare ſe ſteſſo da qualunque pericolo.

11. Se dietro alle accennate interrogazioni rilevar può egli, che il Legno parta da luoghi infetti, banditi, o ſoſpetti, o che alcuna Perſona del medeſimo commerziato aveſſe in luoghi,

o con Legni ſoſpetti, non ardiſca il *Deputato* dargli in niuna maniera pratica, le ben' anche aveſſero le Fedi di Sanità, ma ſubito ordini ai Padroni, e Marinari del Legno di allargarſi, e proibiſca a cadaun' altro di avvicinarſi al medeſimo, e molto meno di trattar colle Perſone, poſcia ne dia ſubito l' avviſo al *Governadore*.

12. Non riceva giammai il *Deputato* le Fedi di Sanità di quel Legno, che deſtinato non ſia allo Scarico delle Merci nel Porto del luogo, a guardare il quale è egli deſtinato, e quindi non ammetta al commercio le perſone, nè dia pratica al Legno ſteſſo ſotto qualſiaſi preteſto, ma lo rimetta al *Deputato del Porto*, *in cui ſeguir deve lo Scarico medeſimo*, giacchè quegli ſolo riſponder ne deve, e reſta tolto così ogni equivoco di mezzo.

13. Sia quanto può diligente il *Deputato* per aſſicurarſi, che niuno sbarchi ſulla Spiaggia, e tutti entrino per il Porto, e ſi preſentino all' *Uffizio di Sanità*, quand' egli non abbia ragione di reſpingerli, e badi poi ancora, che alli Padroni, Marinari, ed a qualſiaſi altra Perſona del Legno, a cui non è data pratica, non dovendo trattar con veruno, non venga preſentata la minima coſa, foſſe queſta a titolo ancora di vitto. Queſto, e qualunque coſa, la quale obbligaſſe la neceſſità di ſomminiſtrar loro, o ai

Legni

Legni ſoſpetti, ſi metta dal *Deputato* col maſſimo riguardo nello *Schifo delle riſpettive loro Barche*, poi ſi ritiri, e laſci, che *i contumaci* il vengano eſſi a prendere; oppure loro ſi porga con *pala incaſſata a manico lungo*, tuffandola indi in acqua, ſe mai reſtaſſe tocca. Se debbanſi loro dar vivande, ſe ne ritirino i piatti colla *pala*, e reſtituiti che ſieno immerganſi colle *mollette* diligentemente in Mare.

14. Accadendo, che foſſe aſtretto qualche *Vaſcello*, *Barca*, o *Legno* dalla burraſca a ritirarſi in Porto, ſia preciſa cura del *Deputato*, prima che quello ſia ammeſſo al commercio, di farlo ſtar ben diſtante dagli altri Legni, e Barche, finchè potrà partirne: vegli ſin' anche, perchè non iſcarichi roba ſiaſi di qualunque genere, e che non eſcano Perſone dal medeſimo, nè che altri ſi accoſti, nè tratti a niun modo con loro.

15. Per aſſicurarſi, che i Legni in queſte occaſioni, ed in ogni altra, in cui non abbia il *Deputato* potuto dare lor pratica, ſtieno alle preſcritte Leggi, metta ad eſſi la *Guardia*, poi ne informi il *Governadore*. Queſti a Noi ſollecitamente in qualſiaſi caſo ne avanzi i riſcontri, e paſſi indi ſenza ritardo le provvidenze. Vegli frattanto, che i Legni poſti così ſotto la *Guardia* non partano, finchè non avrà ricevuti gli

Ordini

Ordini Noſtri, ch' eſattamente adempiere eſſo deve, e quelli di chi autorizzato da Noi foſſe a preſiedere agli affari di Sanità: ma vegli ſopra tutto di eſeguire colla maſſima diligenza gli Ordini perpetui di *Roma* già annunciati.

16. Noi abbiamo al §. 21. del Cap. VII. abbaſtanza proveduto alla irregolarità fin qui praticata nelle ſpedizioni delle *Fedi*, e de' *Mandati*; quindi in conformità degli Stabilimenti ivi eſpreſſi il *Segretario* diſpenſi egli le anzidette Fedi, e Mandati di tutte le Perſone, o Merci, che *immediatamente partano da Comacchio pel Mare*: diſpenſi queſti Ricapiti il *Deputato* per *cadauna altra Perſona*, o *Merce*. La formola ne ſia la ſteſſa, che variar non deve, fuorchè nella indicazione del Luogo, da cui è ſpedita, e nella ſoſcrizione di chi la ſpediſce.

17. Abbia ancora il *Deputato di Sanità* una regola da raſſegnare le Fedi ſpecialmente degli Eſteri, le quali per ordine di *Roma*, quantunque i *Paroni* facciano Carico nuovo nel Luogo, alla cuſtodia del quale veglia il *Deputato*, devono ſempre attergarſi, perchè ne riſulti la loro origine, finchè ſono lacere, o inſervibili affatto per le molte ſoſcrizioni. Il *Deputato*, non meno che il *Segretario* dovrà contenerſi ne' qui deſcritti modi.

Primo. Se giunge un *Parone* nel *Porto di*

Magna-

Magnavacca diretto per qualunque parte ſiaſi, ed ammiſſibile, il *Deputato* ſemplicemente attergar gli deve l' originaria Fede di Sanità in quelli termini: *viſta, ed ammeſſa nel Porto di Magnavacca, e rimeſſa*, a modo di eſempio, *per Peſaro. Porto di Magnavacca queſto dì..... N. N. Deputato.*

Secondo. Se il *Parone* dee ſcaricare in Magnavacca alcune Merci, e poi partirſi per altrove, il *Deputato* deve indicare ſul Mandato lo Scarico ſuddetto.

Terzo. Se il *Parone* ſcarica tutte le Merci in Magnavacca, e vuol partire indi vuoto, il *Deputato* indichi lo Scarico nella Fede, quando ſia delle già dette *Fedi lunghe*, e ſe altre, in cui deſcritte ſieno le Perſone ſole, le atterghi ſecondo il ſolito.

Quarto. Se il *Parone* voleſſe poi ſcaricare parte delle Merci in Comacchio, il *Deputato di Magnavacca* dovrà ſulla Fede ſpecificare, e dire: *viſta, ed ammeſſa in Magnavacca, e rimeſſa per Comacchio, avendo da ſcaricarvi i generi....*, e dichiarare poi lo ſteſſo ſul Mandato.

Quinto. Giunto il *Parone* anzidetto in Comacchio, ſe dopo di avere ſcaricata la indicata parte di Merci partirà ſenza far altro Carico, il *Magiſtrato* gli attergherà la Fede, e qualora

ſia la medeſima originaria , lacera , o inſervibile , talchè non dia luogo ad ulteriori ſoſcrizioni , ſe ne ſpedirà a lui una Fede nuova , indicando nella ſteſſa le provenienze di lui , e ritenga poi egli , ed il *Deputato* in filza la Fede vecchia. Da queſte sì fatte rinnovazioni per altro di Fedi aſtengaſi chiunque , piucchè può , in viſta degli Ordini della Sagra Conſulta del 1748.

Seſto. Se il *Parone* voleſſe fare una parte del Carico in Comacchio , e parte in Magnavacca , il *Magiſtrato* gli attergherà la Fede , e gli ſpedirà il Mandato del Carico , che fa in Comacchio , ed il *Deputato di Magnavacca* gli attergherà anch' egli il Mandato , indicando le Merci , che ſi caricano ſul Porto.

Settimo. Se il *Parone* è del Territorio , e fa tutto il Carico in Magnavacca , la Fede , ed il Mandato ſieno ſpediti dal *Deputato* , ma ſi guardi queſto , ed alle occorrenze il *Magiſtrato* ancora dal firmare il ſecondo , ſe non quando eſibita ſia la *fattura* del Mercante , o del Daziale , tali ricapiti conſervando indi in filza , nel Mandato ſi ſpieghi , chiunque lo ſpediſca , in queſti termini : *Parte..... per condotta del Parone.....* , o *del Corriere..... con Coli Num..... Balle Num.....* , indicando la qualità de' generi , *levate* o *da Magnavacca* , oppure

pure *da Comacchio* , *e liberamente ſpedite*.....
Queſto dì..... *N. N*.....

Ottavo. Se finalmente il *Parone* Nazionale vorrà fare una parte del Carico in Magnavacca , ed un' altra in Comacchio , ma ſpiccarſi da Magnavacca , il *Magiſtrato* diſpenſi il Mandato delle Merci , che ſi caricano in Comacchio ; ſpettar deve poi al *Deputato* diſpenſare la Fede di Sanità , ed attergare il Mandato anzidetto , indicando le Merci , che ſi caricano ſul Porto.

18. Il *Pubblico Segretario* , ed il *Deputato* regiſtri ciaſcuno al ſuo Libro fedelmente , e colla maſſima eſattezza la ſpedizione delle Fedi , e de' Mandati , e le attergazioni ben' anche di queſti Ricapiti. Entrambi conſervino diligentemente gli Ordini , che loro alle occaſioni ingiunti ſono , derivino queſti da *Roma* , o da Noi , il *Deputato* , ogni qualſiaſi volta , che ne riceva , confeſſi la ricevuta da cuſtodirſi nella *pubblica Segreteria*. Siano eſſi per fine uniti di mano in mano tutti in libro dietro alla Copia di queſto Capitolo della Noſtra *Coſtituzione*.

19. Ci reſta ancora a fiſſare gli Stabilimenti , che riſguardano gli Animali , che per la parte del Mare intendonſi sbarcare in Magnavacca. Gli Ordini di *Roma* già indicati hanno diſpoſto degli Animali bovini ; per quello , che

riſguarda i ſuini ancora non abbiam Noi, che ad ordinare l' eſatto adempimento di quelle providenze, che furono dalla *Legazione* ſtabilite con lettera de' 28. del 1775. Quindi in conformità delle medeſime riman proibito lo Sbarco di detti Animali in tempo di notte, nè poſſa il *Deputato* ammetterli, ſe non quando ſia fatto giorno. Faccia egli in oltre ad ogni Sbarco d' eſſi precedere un ben minuto *Coſtituto* ai Conduttori de' medeſimi, riſcontrando le Fedi di Sanità, e le Licenze degl' Imbarchi, e preciſamente ſe combini il numero degli Animali, che ſi sbarcano con quelli, che ſi ſono caricati dai Luoghi delle loro provenienze. Se ſi trovano Animali morti, ſi facciano traſportare al *Caſone di Sanità*, tenendoli ſotto chiave, fin tanto che ſiano ſtati riconoſciuti dal *Medico* a queſti affari deſtinato a tenore del §. 19. del Capitolo VIII. Queſti, ſe giudicherà, che non poſſano eſſere pernicioſi alla ſalute di chi ne faceſſe uſo, ſtenderà l' Atteſtato giurato, il quale vogliamo, che ſi traſmetta al *Governadore* coll' altro del *Deputato*, e rimagano in libertà così di far ſalare, o vendere gli Animali morti, come loro potrà piacer meglio. Qualora poi il *Medico* riconoſceſſe gli antidetti Animali morti dannoſi all' altrui ſalute, il *Deputato* dovrà ſenza ritardo farli ſepellire. Il *Medico* abbia per l' incomodo di sì fatte viſite il ſolito emolumento dai Mercanti,

o Padroni degli Animali.

20. Ogni qualfiafi volta, che a lui nafca dubio, o gli manchi il metodo di regolarfi premeffe le neceffarie diligenze, avvifi il *Governadore*, perchè queffi a Noi ricorra per l' opportuno provedimento.

21. Ad oggetto poi, che niuno oftacolo fi frapponga agli Ordini prefcritti, a lui concediamo la *pienifima facoltà* di valerfi per gli Affari di Sanità dei *Soldati*, *che guardano la Torre di Magnavacca*, e vogliamo, che queffi debbano in sì fatte occafioni obbedirlo efattamente.

22. L' oggetto, a cui la vigilanza del *Deputato* tender deve, le Leggi, che lo guidano, e le pene, che il minacciano, fon validi argomenti di lufinga, ch' egli mancar non debba mai al fuo dovere. La pubblica Salute, che in qualche modo è a lui affidata, è un' affare di sì grave importanza, e di tanta gelofia, che baftar effa dovrebbe fola a renderlo circofpetto, e vigilante: ma gli parlano in ogn' incontro le Leggi, ed additangli queffe il ficuro fentiere, tal che diretto dalla loro voce certo è di non errare. Quindi fe la prefunzione, e la negligenza lo tentano a traviarne,

eſamini la gravezza delle pene, a cui va incontro, e conoſca, che a non perdonarle il *Noſtro giuſto Rigore* ſarà dal *pubblico Intereſſe* animato.

CAP. XXI.

Maſſarolo, Corriere per Ferrara, Porta-lettere per Magnavacca, Mazziere, Donzelli, e Trombetta.

1. NOn ſono le coſe, che ci ſi preſentano a dire, nè tante, nè di tale eſtenſione, che non poſſa formarſi di tutte un ſolo Capitolo. Il *Maſſarolo* quindi, il *Corriere per Ferrara*, il *Porta-lettere per Magnavacca*, il

Mazziere

Mazziere , i *Famiglj* , ed i *Trombetti* abbiano di qui i loro obblighi riſpettivi.

2. E in quanto al primo : di ſomma geloſia è l' impiego di *Maſſarolo della Comunità* , reſtando affidati ad eſſo gl' intereſſi delle Parti , e la pubblica fede. Il *Magiſtrato* inviti gli Offerenti all' Impiego , deliberandone l' Incanto al miglior Obblatore , la corriſpoſta del quale entri in Caſſa Comunitativa. Se niuno ſi preſenta , il *Conſiglio Segreto* deſtini un Miniſtro , e ſtabiliſca poi il compenſo agl' incomodi di lui , al quale per altro baſtar dovrebbe al più la metà degli utili , che riſultano dall' eſercizio dell' Impiego. Il *Segretario* in qualſiaſi caſo ſtipuli ſolenne Iſtrumento , ed *una ben' idonea Sicurtà* inſieme col *Maſſarolo* inſolidalmente ſi obblighi per un' eſatta oſſervanza di tutti i ſuoi doveri , e ne indennizzi le mancanze.

3. Il *Conduttore* , e l' *Amminiſtratore* abbia un Libro rigato , dal *Segretario pubblico* numerato , ed autenticato , in cui noti da una parte il Pegno , ed all' incontro l' eſito del medeſimo , come preciſamente indicherem più oltre.

4. Tutti i Pegni , che a lui ſi conſegnano , ſi regiſtrino immediatamente nell' annunciato Libro colla eſatta indicazione della data , e colla ſpecifica deſcrizione del Pegno , col nome

e cognome

e cognome di chi ha ſofferta l' eſecuzione, o del Proprietario, del Tribunale, da cui è ſpedito il Mandato, del Debito, e delle Speſe di eſſo, dell' eſecuzione, del traſporto, d' altro, e finalmente della propria mercede regolata ne' termini, che ſtabiliremo. Cadaun Pegno dovendo pertanto paſſare nelle mani del *Maſſarolo*, è in podeſtà di lui l' obbligare gli *Eſecutori*, ed il *Piazzaro* a recarli a dirittura, ſieno vivi, o morti, eſecutati, o convenzionali, ſenzachè poſſano in alcun luogo terzo fermarli ſotto pena, ed a chi li riceverà, al *Piazzaro*, ed agli *Eſecutori* della duplicata mercede a benefizio del *Maſſarolo*.

5. Depoſitario com' è egli de' Pegni tutti, così vivi, che morti, alla ſua cuſtodia affidati, ſi ricordi di averne più cura, e penſiero, che ſe a lui ſteſſo appartenеſſero, tal che, ſe periſcano, o reſtino per di lui colpa deteriorati, debba rifarne a proprie ſpeſe il valore, ed indennizzare fino all' ultimo danaro il Padrone del Pegno.

6. Paghi egli primieramente agli *Eſecutori*, ed al *Piazzaro*, che gli conſegnano il Pegno eſecutato, la congrua cattura a tenore della *Taſſa* vegliante.

7. E' in libertà del *Maſſarolo*, terminati

che

che ſieno i *giorni trenta* dal dì dell' eſecuzione, far vendere i Pegni, che gli recarono gli *Eſecutori*, ad iſtanza di chi ſi voglia, perchè venga egli reintegrato delle ſpeſe occorſe nella conſegna de' Pegni medeſimi.

8. Non rilaſci a' Padroni per alcun modo i loro Pegni, ſe non preceda l' effettiva paga de' Creditori, o che non ſiavi il legittimo precetto di chi ha facoltà di farlo. Non ſi ammetta veruna ſcuſa in contrario ſenza eccettuar quella dell' ignoranza. Se faccia diverſamente, ſia egli a dirittura tenuto a pagar quel Debito, e le Speſe occorſe, tal che abbia il Creditore contro del *Maſſarolo* quella ſteſſa via eſecutiva, che compete contro i *Depoſitarj*.

9. La vendita del Pegno ſegua per altro coll' intelligenza di uno de' *Reviſori de' conti*. Sia pubblica, e perciò fatta in *Piazza* a ſuono di *Tromba*, e ſi rilaſci il Pegno al *maggiore Offerente*.

10. Allibri egli quindi all' incontro del Pegno o la reſtituzione di lui al Proprietario indicando la ricevuta di chi lo riſcuote, o l' eſito del medeſimo nell' Incanto ſegnando la ricevuta di chi lo compra, o di chi l' ha venduto, ed in entrambi i caſi la ricevuta ſin' anche del Creditore, che riceve il prezzo del Pegno.

11. Le anzidette ricevute ſieno contraſſegnate con numero, che regiſtrar ſi deve a Libro nelle indicazioni di eſſe per giuſtificare a colpo d' occhio l' eſito del Pegno. Oſſerviſi lo ſteſſo metodo nelle inibizioni, precetti, ed ordini di chi ha facoltà di ſpedirne relativamente ai Pegni del *Maſſarolo*, e ſieno eſſi ancora col numero corriſpondente indicati nel Libro, anche perchè non erri nel mandare i Pegni all' Incanto. Avverta l' *Appaltatore*, e *Amminiſtratore* di uſare in tutto ciò la maſſima attenzione, giacchè ad ogni incontro dev' eſſer' egli riſponſabile di qualſiaſi danno, che per ſuo errore altrui avveniſſe, e perchè della ſua Condotta dee renderne ragione ai *Reviſori de' conti*.

12. Il prezzo, che riſulta dalla vendita del Pegno, detratte le ſpeſe, vada a reintegrare il Creditore, e ſe qualche ſomma avanza, ſi paghi al Proprietario. Dall' uno, e dall' altro il *Maſſarolo* ritiri la ricevuta, e col preſcritto metodo la regiſtri incontro alla partita del Pegno.

13. In fine d' ogni anno i *Reviſori de' publici conti* eſaminar debbano la Condotta dell' *Appaltatore*, o dell' *Amminiſtratore del Maſſarolo*. Nell' eſatto rendiconto oſſervino diligentemente, ſe dato ſiaſi legittimo ſfogo ai Pegni, che all' uno, o all' altro furono conſegnati. Mettano

ogni

ogni attenzione per riſcontrare i corriſpettivi ricapiti, e veglino, perchè niun danno per colpa del *Maſſarolo* altrui ſia venuto. Qualora non incontri la ſua Condotta alcun rimprovero, il *Maſſarolo* ſi confeſſi debitore de' Pegni, che non ha eſitati, o reſtituiti, ed i *Reviſori* ſegnino il *Laudo*, e ſottoſcrivanſi. Se altrimenti è andato l' affare, ne ragguaglino il *Governadore*, perchè egli ce ne avanzi il riſcontro.

14. Terminato che ſia l' Anno, ſe il *Conduttore*, o l' *Amminiſtratore* laſcia di eſercitare l' Uffizio di *Maſſarolo*, ceda al *Succeſſore* i Pegni anzidetti, de' quali nel rendiconto ſi confeſsò debitore, e n' abbia da queſto l' opportuna ricevuta col rimborſo delle Speſe, e della Mercede, della quale laſcierà il terzo a favore di chi entra ad eſercitar l' impiego.

15. Di quanto abbiamo ſin qui ordinato, che i doveri riſguarda del *Maſſarolo*, e della *Tariffa*, che regiſtreremo in fine di queſto Capitolo, formiſi una diſtinta *Tabella*, ed affiggaſi in pubblico al di lui Offizio, non meno a ſua perpetua iſtruzione, che a notizia di chiunque poſſa avervi intereſſe. Tanto inalterabilmente eſeguiſca il *Maſſarolo*, ed avverta ben' anche, che i Libri del ſuo Officio pubblici eſſendo, ponno vederſi da ciaſcuno, e principalmente gl' intereſſati hanno il diritto di prendere Copia delle par-

tite in esso descritte. Questi siano poi consegnati in fine della sua Condotta al *Presidente dell' Archivio*, perchè egli fedelmente li custodisca.

16. Il *Corriere per Ferrara* eleggasi ne' modi fin qui praticati: i Concorrenti invitati sieno con pubblica Notificazione, e poichè il *Consiglio Segreto* in conformità del §. 23. del Capitolo XIV. avrà premesso il maturo esame, e scielti i più idonei, tra questi il *General Consiglio* destini all' impiego quello, in cui giudicherà concorrere maggiore attività, fedeltà, ed esattezza nel disimpegno de' suoi doveri: da lui dipendan le annuali Conferme, ma a Noi spetta l' approvar l' una, e le altre. Presenti egli *una idonea Sicurtà*, la quale vaglia, ed insolidalmente si obblighi ad indennizzare in qualsiasi occorrenza l' *Interesse pubblico*, e *privato*, che da questo Ministro danni ricever potesse in qualunque modo. Il *Segretario* stipuli solenne Istrumento uniforme ai Nostri Stabilimenti, ed il *Corriere* giuri nelle mani di lui l' adempimento degli obblighi, che relativamente al suo Ufficio risultano da questa *Costituzione*, e che aggiunger si potessero coi successivi Ordini della *Legazione*.

17. Portar debba egli ogni settimana da *Comacchio* a *Ferrara* tutte le lettere, i pieghi, i danari, che a lui consegnati sieno dal Pubblico, o dai Privati. Se libera sia la navigazione

per

per il *Po di Volano* , riceva ben' anche le Sporte , i Fagotti , ed altre robe , che a lui ſi conſegnano dirette a queſta Città. Mentre conſerviamo a' Comacchieſi aperta una sì facile via di comunicazione , e di commerzio con eſſa , deveſi per l' altra parte un compenſo alle ſpeſe , che occorrono per l' anzidetto traſporto , tanto più ch' è a Noi noto eſſerſi le medeſime in queſti ultimi tempi accreſciute. Quindi , perchè il *Corriere* non ſi abuſi di un dritto , che le circoſtanze gli acquiſtano , nè altri di una male inteſa ſuperiorità , vogliamo , che oltre alle Lettere , ai Pieghi , ed ai Memoriali , ch' eſenti eſſer devono da qualſiaſi contribuzione , in tutto il reſto oſſerviſi la *Tariffa* , che ſoggiungeremo in fine a queſto Capitolo : al qual' effetto ordiniamo , che il Giovedì , o altro giorno della ſua partenza ſtia nel *Botteghino dell' Officio* , perchè poſſa ciaſcuno conſegnare a lui ſteſſo le robe , che ſpediſce. Ma , impedita che ſia la navigazione o per ſiccità , o per ghiaccio , potrà liberamente ricuſare tutto ciò , reſtringendoſi in quell' occaſione al traſporto delle Lettere , dei Pieghi , e del danaro. In ogni tempo riceva ſempre tutti i *Memoriali* , che i *Poveri* a Noi diriggono per affari , o per biſogni.

18. Non parta da *Comacchio* , ſe raccolte non abbia , e levate tutte le robe conſegnategli ,

e le Lettere dalla *caſſetta*, in cui le gettano i Privati, e non ſiaſi preſentato al *Governadore*, ed al *Magiſtrato* per ricevere le Lettere, e tutt' altro, che riſpettivamente vorranno conſegnargli per *Ferrara*.

19. Ad oggetto poi, che facile, e ſenza grave diſpendio poſſa egli tragettare le *Acque di Comacchio*, confermiamo l' Ordine, che ſtabilimmo con Noſtra de' 20. Novembre 1779. Quindi la *Barca*, che ſi noleggia coſtì per la *Condotta de' Peſci*, e *de' Negozianti*, che ſi diriggono in *Ferrara*, dovrà in viſta della Conſuetudine inveterata ſervire anche il *pubblico Corriere*, il quale con Valigia di Lettere, e con robe a queſta Città ſi trasferiſce, ed *i Paroni della ſteſſa Barca*, ed *i Negozianti anzidetti* vogliamo obbligati onninamente al ſervigio di eſſo nel modo, che fin qui ſappiamo eſſerſi praticato. Ma perchè all' incontro abbia la *Barca* il ſuo compenſo, determiniamo, che goder debba *tutti i Privilegj*, *ed Eſenzioni* godute dalla medeſima per l' addietro; ed inoltre perchè niun danno ad eſſa derivi da queſto ſervigio, ſe qualche importante circoſtanza eſigeſſe, che il *Parone*, ed i *Negozianti* doveſſero ſollecitare talvolta la loro partenza di coſtà, debbano il giorno precedente darne giuſtificatamente l'avviſo al *Jusdicente*, affinchè egli, ed i particolari, i quali con *pubblico cartello* ne riceveranno la preventiva notizia,

poſſano

poſſano prendere le opportune miſure, e regolare le occorrenti ſpedizioni : il *Corriere* per quello che a lui ſpetta ſi affretti , e ſi adatti per quanto il permettono le circoſtanze al comodo della *Barca*, la quale ſe a lui riſparmia un' aggravio , non è dovere , che ne ſoffra eſſa poi per conto ſuo.

20. Le Lettere , i Pieghi', le Suppliche a Noi dirette giunto in *Ferrara* ſollecitamente porti egli nella *Noſtra Segreteria* , o le conſegni a chi gli ordineremo opportunamente. Attenda poi alla diſpenſa delle altre Lettere private *nel ſuo Botteghino* , e delle altre robe , che a lui furono conſegnate a norma de' riſpettivi indirizzi.

21. Tutto ciò che a lui preſcritto abbiamo nella ſua partenza da *Comacchio* , adempia ben' anche prima di partir da *Ferrara* , e badi egli di uſare le neceſſarie diligenze , e di preſtarſi al diſimpegno de' ſuoi obblighi , i quali dicono una ſtretta relazione ai pubblici , ed ai privat' intereſſi , certo che Noi non laſcieremo impunita la minima di lui mancanza. Principalmente poi avverta di non partire , che a mezzogiorno , ed allorchè da Noi ſpedite ſieno le Lettere degli affari , che riſguardano *Comacchio* , ed oltre a ciò premetta la neceſſaria ricerca in queſta Poſta per le riſcoſſioni delle Lettere dirette ai Comacchieſi.

22. Nel traſporto di ciò , che gli vien con-

ſegnato ,

ſegnato, uſi le cautele, e i riguardi, che impiegherebbe, ſe tutto apparteneſſe a ſe ſteſſo, giacchè dev' egli reintegrare chiunque di qualſiaſi danno, che riſultaſſe per di lui colpa, o negligenza.

23. Se il ghiaccio, o la ſiccità impedendo la navigazione del *Po di Volano*, l' obbligheranno a fare il ſuo viaggio per terra, non debba egli aver niun compenſo alla maggiore ſpeſa, che occorrere poteſſe, e niuna ricognizione, avendo già Noi all' intereſſe di lui proveduto abbaſtanza nell' accennata *Tariffa*, nella quale le ſtraordinarie fatiche, e ſpeſe hanno da Noi meritato un' equitativo rifleſſo.

24. Nel recare in ciaſcuna Domenica da *Ferrara* le riſponſive a *Comacchio*, vada il *Corriere* a diritrura nel ſuo Uffizio, e fatte le riſpettive capate, diſtribuiſca a cadauno i ſuoi pieghi, e quindi poi le altre robe dirette ai Comacchieſi. E perchè ſia comodo a tutti di paſſare all' Ufficio ſteſſo, vi rimanga egli ſucceſſivamente due ore almeno, qualora reſtino Lettere, o altro preſſo di lui da riſcuoterſi, o vi ritorni opportunamente, ſe il mezzogiorno ſuoni, prima che ſiaſi compiuta la diſpenſa.

25. Ai ſin qui preſcritti obblighi aggiungiamo ancora l' altro della così detta — Paſſe-

rara — ,

rara — , nel traſporto d'ella quale , occorrendo una ſpeſa neceſſaria , fiſſata abbiamo un' annua ſomma in *Tabella* , che lo compenſi. Per conto de' *Livelli* , che quel Pubblico paga per mezzo di lui qui in *Ferrara* , non abbia mercede , ſe obbligato non ſia a far viaggio ſtraordinario , nel qual caſo il *Governadore* gli aſſegni una diſcreta ricognizione colla Caſſa degli Sc. 120. ; i privati corriſpondano al *Corriere* per i loro *particolari Livelli* a norma della *Tariffa*.

26. Ci ha ben ſorpreſi fin ſulle prime la irregolarità di veder' obbligato per Iſtrumento pubblico , e con Sicurtà colui , che traſporta la *Valigia delle Lettere* da Magnavacca a Ravenna , e di là a Magnavacca , quantunque ſerrata a chiave conſegnata gli ſia , e di veder poi all' incontro il *Diſpenſator* delle Lettere , Pieghi , e Gruppi , che ha egli portati da Magnavacca in Città , e le di cui reſponſive , ed altro portar deve poi dalla Città a Magnavacca ſempre in Valigia di cui ha egli la chiave , eletto dal *Generale Conſiglio* , ſenzachè ſiaſi penſato , come ogni ragion volea , di ſtipularne l' Iſtrumento , e quel , che ci fa più maraviglia , ſenza obbligarlo ad eſibire una idonea Sicurtà. E par quaſi , che i Comuniſti abbiano voluto render coſtui eſente da qualunque rendiconto , ed eſporre il Pubblico , ed il Privato ai danni , che in un' affare sì geloſo altrui facilmente

cilmente ponno venire, giacchè liberato hanno queſto Miniſtro dal penſiere di ricorrere per le opportune annuali Conferme. Noi quindi, volendo all' indennità provvedere di chi v' ha intereſſe, ordiniamo, che quell' Officio ſi uniſca all' *Appalto della Poſta*, tal che abbia quel *Conduttore* con gli aſſegni in oggi ſtabiliti per tal' effetto l' obbligo ancora di portar le Lettere, e tutt' altro da Magnavacca a Comacchio, di diſpenſarle coſtì, di raccogliere le altre, che partano, e di traſportarle a Magnavacca: anzi l' *Appalto iſteſſo del traſporto del Valigino* da Magnavacca a Ravenna, e da Ravenna a Magnavacca in fine della corrente Condotta uniſcaſi allo *ſteſſo Appalto della Poſta*, *e ſuoi Anneſſi* a condizione, che l' *Appaltatore* eſibiſca *un' idoneo Fidejuſſore*, che ſeco inſolidalmente s' obblighi al diſimpegno delle intrapreſe incombenze, e ne indennizzi le mancanze. Qualora poi ripugnaſſero non prevedute particolari circoſtanze alla preſcritta unità, che ha ſeco la ſicurezza, ed il pubblico vantaggio; provedaſi poi aſſolutamente alla prima, o ſtia alle Leggi l' Eſercente, che una biaſimevole indolenza ha laſciato ſin qui in una troppa libertà, e indipendenza, o eleggaſi chi ne aſſuma gli obblighi, perchè indi approvato che ſia da Noi Steſſi mettaſi in eſercizio con *publico Iſtrumento*, con *idonea Sigurtà*, e per *un' Anno ſolo*, finito il quale ricorra al *Conſiglio* per l'abilitazione.

Quando

27. Quando diaſi luogo a queſte, baſtar non deve, che mettaſi allo *Scrutinio* il *Miniſtro*, ma il *Fidejuſſore* ben' anche, e diviſo l' uno dall' altro; la perſonale abilità, ed eſattezza ſi conſidera nel primo, il pubblico Intereſſe nel ſecondo, e queſto potrebbe col tempo renderſi inſufficiente al biſogno.

28. Siſtemato così l' affare, eſſer deve la Valigia *ogni Lunedì*, e *Venerdì dell' Anno* di buon mattino a Magnavacca, tal che poſſa eſſere in Comacchio un' *ora dopo la levata del Sole*. All' incontro *ogni Martedì*, e *Sabato* alle ore *diciotto* in tempo di Eſtate, ed alle ore *venti* in tempo d' Inverno partano da Magnavacca le Lettere di Comacchio, i Pieghi, e Gruppi contenuti nella Valigia. Eſente ſia chi la traſporta da qualunque pagamento al *Paſſo di Magnavacca* per il di lui paſſaggio, abbia, o non abbia Cavalcatura.

29. Ne' giorni, ed all' ora prefiſſa il Valigino, che in Ravenna deveſi chiudere con Serratura, ritenendo la Chiave quel Poſtiere, rechiſi alla *Reſidenza del Giusdicente*, che l' apra, giacchè preſſo di lui ſolo vogliamo, che ſempre reſti la corriſpondente Chiave; ſi conſegnino al medeſimo le Lettere a lui dirette, mentre l' intereſſe del Principato eſige per la pronta, e ſicura eſecuzione de' Noſtri Ordini, ch' egli le

abbia prima d' ogni altro da queſto *Porta-lettere*, e molto più dal *Corriere di Ferrara*. Si diſpenſino quindi le altre Lettere, e quanto ſi trovera nella Valigia; ma guardiſi di continuare il grave abuſo di portar le Lettere egli ſteſſo il *Diſpenſatore* a chicchefſiaſi; attenda egli al pubblico ſervigio: una parzialità per pochi, e fors' anche privati fa ſpeſſo languire l' *intiera Città* nel deſiderio di riſcuotere ognuno le riſpettive ſue Lettere. Si trattenga nel *ſuo Uffizio*, ſenza moverſi da quello *tre ore almeno*, o vi ritorni, ſe frattanto ſuona il mezzogiorno, a compiere l' intiera diſpenſa. Ciaſcuna mancanza di queſto genere ſia inalterabilmente punita con la penale di *Scudi due* da pagarſi in Caſſa Comunitativa.

30. Per ogni Lettera eſigga *un ſolo quattrino* più del *bajocco*, che deveſi alla *Poſta di Ravenna* per ogni Lettera ſemplice, e così in proporzione per le altre. Non è biſogno di ſtabilire qual ſomma aver debba egli poi per i Gruppi di danaro, per gl' Involti, e ſimili, eſſendo abbaſtanza chiare, e veglianti le *Taſſe* pubblicate a regola delle Poſte.

31. Non dovrebbe cader dubio ſulla puntualità di chi riſcuote le Lettere, o altro, tal che il *Diſpenſatore* reſti giammai in disborſo del danaro, che gli ſpetta, ma ſe ciò avvenga, il *Governadore* per la più ſollecita, ed economica

via

via aſtringa il Debitore al dovuto pagamento.

32. Il *Martedì* poi, ed il *Sabato* attenda il *Porta-lettere* nell' *Uffizio* a raccogliere le Lettere, i Pieghi, Gruppi, e ſimili, che da Comacchio partono per Ravenna. Quindi eſpreſſamente comandiamo, che d' oggi in avanti non ardiſca egli ſotto l' irremiſſibile pena di *Scudi due* per ogni volta di portarſi da chicchеſſia a prendere le Lettere, o altre robe. Sì fatti riguardi figli dell' altrui indiſcretezza, o del ſuo intereſſe danneggiano troppo ſpeſſe volte il Pubblico, ch' è l' unico oggetto di queſta ſpedizione; nè deve niuno perdere le ore intiere per conſegnare, o francare Pieghi, o Gruppi, com' eſſer può frequentiſſimo, là dove una riſpettabile Negoziazione mantiene un' eſteſo Commerzio.

33. Tenga egli un' eſatto regiſtro delle lettere, de' pieghi, de' gruppi, e degl' involti, che a lui conſegnati ſieno, o ch' eſſo altrui conſegni.

34. Al tocco poi dell' ora preſcritta inalterabilmente chiuda l' *Uffizio* ſenza attendere l' ulterior comodo altrui, e paſſi nella *Reſidenza del Giusdicente*, alla preſenza del quale ricevute le ſue lettere chiuda la Valigia, laſciandone al medeſimo la chiave, e parta a dirittura per Magnavacca.

35. Riceve il Poſtiere di Magnavacca le lettere, i gruppi, ed altro di *Venezia*; ma ſia

a pe.o

a peſo di lui il diſpenſarle colle medeſime preſcritte leggi egli ſteſſo, o per altrui mezzo in Comacchio, come di raccogliere, e recare in Magnavacca le riſponſive, e le altre robe per conſegnarle al *Veneto Corriere*; e d' ora innanzi ritenga a ſuo favore il *Bajocco*, che nell' arrivo, e nella partenza pagano le anzidette lettere, e il più che ſi eſige per gl' involti, e pieghi di *Venezia*.

36. Se aver non potrà luogo la indicata unità di queſt' Impiego all' *Appalto della Poſta di Magnavacca*, e che un *Porta-lettere* all' antica maniera elegger ſi debba, Noi abbiamo fin qui diſpoſte le coſe, e ordinate le providenze in modo, che preciſi, e diſtinti ſieno i doveri di cadauno, il quale abbia parte nella Condotta di queſte lettere. Comunque eſſer debba l' affare, avverta chi n' è incaricato di adempierne gli obblighi colla dovuta fedeltà, ed eſattezza: il *Governadore* vegli oculatamente, con tutto il rigore puniſca le mancanze, e ce ne avanzi il ragguaglio.

37. Ma di queſto abbaſtanza. Il *Mazziere*, ed i *Famigli* eletti ſiano dal *Generale Conſiglio*, ed ogni anno ſottopoſti allo *Scrutinio* per la Conferma. Non entrino al ſervigio, o abilitati non continuino ſenza la Noſtra Approvazione.

38. Veſta il primo l' *abito nero* con *collarone*,

porti

porti la *mazza* dinanzi al *Magiſtrato* nelle publiche comparſe quand' eſce in *robone* ; e ſe comandato ſia dai *Pubblici Rappreſentanti* , ne rechi egli ſteſſo l' avviſo al *Pretore* , ai *Conſoli* , ed ai *Conſiglieri deſtinati al Corteggio Nobile* in conformità del §. 35. del Cap. III. ; vada poi a levare il primo di Caſa , e lo accompagni indi nel ritorno.

39. Nelle convocazioni del *Conſiglio Segreto* , e del *Generale* aſſiſta in *Anticamera* per adempiere gli ordini , che occorreranno. Debba finalmente aſſiſtere all' *Anticamera* del *Magiſtrato* , qualora impegnato ſi trovi in qualche *ſtraordinaria pubblica Rappreſentanza.*

40. I *Famiglj* a tenore del §. 27. del Cap. XIV. ſieno quattro. Abbia uno di queſti l' abilità di *Trombetta* ; degli altri tre uno ſerva ai *Conſoli* , giacchè il primo alle occorrenze degl' Incanti reſtar deve in Comunità. Queſto ammaeſtri un *ſecondo Trombetta* , a cui diaſi la *Livrea nelle ſole pubbliche Comparſe.* L' elezione di eſſo facciaſi coll' aſſenſo del *Magiſtrato* , il quale eſaminar deve , ſe in lui concorrano i requiſiti , perchè entrar poſſa opportunamente poi al publico ſervigio.

41. Delli *tre Famiglj* , che reſtano in Comunità , uno ſia aſſegnato a *ciaſcbedun Pubblico Rappreſentante* , e queſti portinſi ogni mattina

in Caſa

in Caſa de' riſpettivi Padroni per diſimpegnar quelle ordinazioni, che relative al pubblico ſervigio crederà ognuno dover lor dare. Si preſentino ogni giorno, e trattenganſi nella *Sala del Magiſtrato*, e paſſino alla *Segreteria* per eſeguire le comiſſioni, che occorreſſe al *Magiſtrato*, o al *Segretario* di loro imporre.

42. Uno di eſſi ogni giorno vada al *S. Monte di Pietà*, e rilevi, ſe quel Caſſiere abbia alcun' avviſo da paſſarſi al *Priore*. Sia cura del *Magiſtrato* di deſtinare un *Donzello al Monte* ciaſcun meſe per turno. Due de' medeſimi al ſuono delle ventiquattr' Ore accendano le *Torcie* avanti l' *Imagine della B. V. della Torre*, e ſimultaneamente la *Tromba* ſuoni il *Trombetta*, ed il *ſuo Soſtituto*.

43. Nelle pubbliche Comparſe del *Magiſtrato* vadano eſſi ad avviſare gl' *Individui del Corteggio Miniſteriale*, e portino i *Biglietti* ai *Conſiglieri* nelle convocazioni del *Conſiglio Segreto*, e *Generale*. In occaſione degli Scrutinj diſpenſi *uno di loro* i Voti, ed il *Mazziere* li raccolga.

44. Attento, ed obbediente ſia cadauno ai Comandi del *Magiſtrato*, e puntuale ad obbedire agli Ordini, che dall' uno, o dall' altro *Conſiglio* ſieno ingiunti. Soſpendaſi il negligente, e ſi licenzi fin' anche dal pubblico ſervigio, ſe ricuſa d' emendarſi, o ſcopraſi infedele.

TARIFFA
PER IL MASSAROLO.

La mercede del *Maſſarolo* per qualunque Pegno, che non eccede gli Sc. 10. ſia di Baj. 6., per qualunque altra ſomma Baj. 10. oltre le Speſe dell' eſecuzione, del traſporto de' Pegni, ed anche del Magazzino, per cui ſi eſigerà mezzo bajocco al giorno, ſe ſaranno robe, ch' eccedano le lib. 25. per cadaun Colo.

Per alimento, governo, e ſtallatico tra giorno, e notte, cioè per ogni ventiquattr' ore, di ciaſcuna Beſtia pignorata per Debito, e conſegnata al *Maſſarolo*, non compreſe le Beſtie lattanti di qualunque ſorta, oltre alla mercede dovuta al *Maſſarolo* per ogni pegno, dovrà avere, come ſegue, cioè

Per ciaſcun Cavallo	*Baj.*	15.
Per ogni Mulo	*Baj.*	10.
Per ogni Animale bovino	*Baj.*	10.
Per cadaun' Aſino	*Baj.*	7.
Per ogni Pecora, e ſimili	*Baj.*	3.
Per ciaſcun Porco, con che ſi alimenti tre volte al giorno con Semola, Ghianda, e ſimili, ſecondo i tempi	*Baj.*	5.

E fermandoſi dette Beſtie nel *Maſſarolo* ſol-

tanto mezzo giorno, o anche meno, purchè ſiano ſtate alimentate una volta, ſi debba all' *Uffiziale del Maſſarolo* la metà delle anzidette riſpettive Taſſe; dichiarando, che lo ſteſſo debba conſeguire il medeſimo ſtallatico anche per il tempo, che manderà le Beſtie a paſcolare, purchè dia loro da mangiare ancora la notte, gravando in ciò la ſua coſcienza, e ſtandoſi al ſuo giuramento in caſo di dubbio.

Per le Beſtie condotte al *Maſſarolo* per danni dati in Campagna, o per controvenzioni alle Leggi, ſi oſſervi la ſuddetta Taſſa per lo ſtallatico; ma per la mercede ſi paghino all' *Uffiziale del Maſſarolo* due bajocchi per ogni Beſtia groſſa, ed un bajocco per Beſtia minuta per una ſola volta.

TARIFFA
PER IL CORRIERE DI FERRARA.

Le Lettere di Ferrara ſi ricevano, e ſi diſpenſino *gratis*.

Per le Lettere riſcoſſe dalla Poſta di Ferrara, abbia un mezzo bajocco per ogni Lettera ſemplice, e così in proporzione più di quello, che le ha egli pagate al Poſtiere di queſta Città.

Per li Ceſtelli, e le Sporte piccole baj. 2. 6., per

l' altre

l' altre paghinſi baj. 5. da chiunque indiſtintamente non oſtante qualſiaſi conſuetudine in contrario.

Per gl' Involti, e per le Sporte, ch' eccedono le lib. 25., ſi paghino baj. 6., 7., ed 8. a miſura del maggior peſo, o volume.

Per li Caneſtri baj. 5.; per le Carichette, e per li Zangolini baj 12.; per li Panieri baj. 20., e baj. 35. per le Cariche compreſa la bolletta.

Per li Gruppi di danaro eſigga baj. 40. ogni 100. Sc.

Per li Livelli, che paganſi dai particolari in Ferrara abbia baj. 12., ſe il viaggio è degli ordinarj, e baj. 16., s' è ſtraordinario.

Ne' giorni che parte il *Corriere di Ferrara* abbia queſti la Privativa di qualunque traſporto di robe, che da Comacchio diriggonſi a Ferrara talchè niuno di coloro che han luogo nella Barca della Condotta poſſano oltre alle merci traſportarne d' altrui attenenza, ſia nel partire da Comacchio per Ferrara, o nel ritorno da Ferrara a Comacchio.

E finalmente perchè le facoltà conceſſe al *Generale Conſiglio* di confermare *queſto Miniſtro* non giungano ad alterar la *Taſſa qui ſopra fiſſata*, ordiniamo, che il *Governadore* prima di permetterne lo ſcrutinio di abilitazione ci avanzi il ragguaglio della di lui eſattezza, e fedeltà per averne gli Ordini opportuni.

CAP. XXII.

Curia di Comacchio.

TUtta eſſendoci propoſta nell' animo di ſiſtemare la *Polizia Comacchieſe*, l' univerſalità de' ſtabilimenti abbracciar deve la *Curia di Comacchio*. Quand' anche ciò non foſſe, i molti, e graviſſimi abuſi da lungo tempo in eſſa invecchiati elettrizzerebbero la Noſtra Sollecitudine ad eſtirparli, perchè indi l' armonia riſorga, a cui ſi oppoſe la ſcaltrezza de' Subalterni, e la non curanza di chi impiegar ſi dovea a conſervarla.

Articolo I.

GOVERNADORE.

1. IL buon' Ordine d' una Città è appoggiato alla vigilanza del *Jusdicente*. Non baſtano di fatto le Provvidenze, e le Leggi, s' egli non riſcuota l' oſſervanza di quelle, o non vendichi le traſgreſſioni. Cauto, ed oculato ſcopra gli abuſi, e puniſca gli Autori: ma oggetto non ſia della ſua attenzione il deſiderio di trovar rei, ma di prevenir le colpe.

Una

Una retta Giuſtizia, ed un' intrepida Verità diriggan le ſue determinazioni, e le accompagni l' Imparzialità, e la Coſtanza. La Prudenza guidi i ſuoi paſſi, che indulgente più del dovere, o rigoroſo più del biſogno porterà del pari lo ſconcerto nella Popolazione. Si preſti tutto a tutti, ed abbia preſente, che chi preſiede al comando, è più d' ogni altro addetto al publico ſervigio; ſe per un' invariabile innominato contratto ha dritto chi governa, di riſcuotere obbedienza dal ſuddito, compete al ſuddito quello, che ſi aſcoltino le iſtanze, perchè diaſi loro poi il peſo, che ponno meritare.

2. Quindi oltre ai giorni di publica Udienza non ricuſi di ſentire negli altri tutti i ricorrenti. Noi non vogliam ſupporre, che alcun *Jusdicente* mancar vi poſſa giammai, non dovendo egl' ignorare, che i publici Impieghi non ſono premj di ripoſo, ma peſi di aſſidua fatica, e che per l' altra parte una ozioſa inerzia recherebbe alla commeſſa Città troppo ſerie conſeguenze. Aſcolti ben' anche gli altrui riporti, e ne cuſtodiſca il Segreto, che neceſſarj ſono a chi governa i Delatori, ſenza di cui occulte reſterebbero molte delinquenze, che abbiſognano di un pronto riparo; ma circoſpetto ſe ne valga, perchè ad un malizioſo intereſſe non reſti l' altrui riputazione ſagrificata.

Coſti-

3. Coſtituito com' è il *Governadore* l' organo ordinario tra la *Città* , e la *Legazione* per comunicare a vicenda i biſogni dell' una , e le providenze dell' altra , non tradiſca i ſagri doveri della ſua Carica , e la onorifica fiducia , che in lui ſi è degnato di moſtrare il SOVRANO.

4. Formino la più geloſa cura del *Giusdicente* gl' intereſſi del Pubblico , e l' amminiſtrazione del Patrimonio Comunitativo , e faccia , che a puntino vengano oſſervati gli Stabilimenti in queſta *Coſtituzione* fiſſati. Abbiamo dovuto conoſcere ad evidenza , che a diſpetto della ragione , e del loro bene ſteſſo vorrebbero i Comacchieſi continuare l' inveteratiſſimo coſtume di dilapidare il pubblico Erario, e di ſottrarſi alle Leggi : ma determinati come ſiamo che ciaſcuna parte di *queſta generale Riforma* ſia in ogni ſuo apice inalterabilmente eſeguita , rinnoviamo gli Ordini eſpreſſi con Noſtra delli 24. Luglio 1779.

5. Vegli che ſi oſſervi in *Conſiglio* il più deſiderabile ordine , la modeſtia, e la civiltà che richiede il decoro del Luogo , ed il carattere degl' Individui. Chi ſi regola diverſamente ſia dal *Governadore* ſoſpeſo ſul fatto dall' eſercizio del ſuo Impiego , che ne avanzi a Noi a *Poſta corrente* i riſcontri. Dev' egli neceſſariamente intervenire a ciaſcuno di eſſi , *Segreto* ſia il *Conſiglio* , o *Generale* , o deputarvi altri in ſuo luogo. Ma ne preſcriva

ſcriva eſſo, che n' ha il dritto, l' ora con pubblica intimazione. Nel preſiedere poi a queſti laſci il *Jusdicente* la piena libertà ai *Votanti* di ſpiegar con franchezza il proprio ſentimento. Anche un ſol cenno di diſapprovazione in chi preſiede nell' atto che un Congregato ſta eſternando il ſuo parere ſcoraggiſce dal proſeguirlo, e ſpeſſo l' altrui adulazione, ch' è figlia del proprio intereſſe, fa diſprezzar poi un ſentimento, che ſarà di ſua natura vantaggioſiſſimo al Pubblico. L' indifferenza del *Jusdicente* anima la libertà de' *Votanti*, ſenza la quale le Riſoluzioni Conſigliari degenerano in uno ſpirito di partito.

6. Faccia il *Governadore*, che il ſuo zelo diſtinguaſi del pari nel promovere il vantaggio dell' Erario Comunitativo in occaſione de' *pubblici Incanti* diriggendo colla prudenza, e col conſiglio l' affare in modo, che non v' abbia luogo il maneggio di venale altrui condiſcendenza. Speſſo un precedente trattato con qualche parziale Oblatore fa negl' Incanti accettar dell' offerte, che ſono pregiudizievoli alla pubblica azienda. Se non ci foſſe giunto a notizia, che in addietro ſagrificata l' aveſſe agli altrui riguardi, e al proprio intereſſe chi deſtinato era ad amminiſtrarla utilmente, non ci reſterebbe tanto a temer dell' avvenire. Penſi il *Governadore* di avanzarcene a dirittura il riſcontro, riſoluti di far ſentire ai delin-

quenti

quenti gli effetti del ſommo rigore.

7. Ottenga dal *Jusdicente* la ſpeciale ſua attenzione la *Graſcia di Comacchio* a vantaggio di quella Popolazione, che ci ſta moltiſſimo a cuore. La Carica dei *Conſoli* richiede ogni deſtrezza, e vigilanza. Proveduto aver debbono gli Stabilimenti Noſtri all' abuſo d' impiegarvi gl' inetti, e i miſerabili, che recano per neceſſità la confuſione, ed il diſordine nella più delicata parte del Governo; ma vegli chi preſiede, perchè ai lor doveri corriſpondano gli Eletti colla più deſiderabile onoratezza, e diligenza, e perchè appuntino oſſervato ſia da eſſi ben' anche in ciò, che loro ſpetta l' annunciato *Editto del Governo* in più ampia forma ridotto; ed affinchè ottengano quei Capitoli il fine propoſto, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che ſull' adempimento de' medeſimi ſi proceda anche *ex Officio*, *et per Inquiſitionem*.

8. Il ſerio penſiere, che ci ſiam preſi di ſiſtemare il *S. Monte di Pietà* per eſtirpar dalle radici i vergognoſi diſordini, che vi ſi erano ſtabilmente fiſſati, dev' elettrizzare l' oculatezza del *Governadore*, perchè ſi mantenga dai *Preſidenti*, e dai *Miniſtri di quel Luogo Pio* il buon' ordine introdotto. Ad ogni benchè minima novità, ed abuſo ce ne dia il ſollecito ragguaglio. Non può introdurſi di nuovo per altra ſtrada l'

infe-

infedeltà, e la confuſione.

9. Non eſigga da lui minor vigilanza la *Segreteria*, e *Computiſteria pubblica*, a ſiſtemar la quale tanto tempo, e ſtudio ha abbiſognato. L' *Archivio* richiede una particolar' attenzione. Se l' *odierno Preſidente* ſenz' altri ſtimoli, che del proprio dovere ha riordinati i Rogiti, e gli Atti pubblici conſegnati ſin qui, tropp' altri reſtano a conſegnarſi per la pubblica ſicurezza dall' altrui negligenza. A lui affidiamo per fine la regolata Condotta dello *Spedale*, e de' *Conſervatorj* eretti, ed aperti che ſiano.

10. Badi egli, che oneſti, ed eſatti gli *Attuarj* diſimpegnino i loro doveri: ma principalmente, che il *Cancellier criminale* non ſia dall' intereſſe, e dalle relazioni ſedotto, e che ſollecito, e fedele cuſtodiſca nel ſilenzio gli affari del ſuo dipartimento. In ſomma ſi adoperi in modo, che ciaſcun Miniſtro pubblico veda, e conoſca, che il *Jusdicente* n' eſamina gli andamenti, e che deviando il richiama alle Leggi.

11. Avrà biſogno di una ſpeciale attenzione lo *Stabilimento delle Arti* per iſgombrare quell' inevitabile imbarazzo, che ſeco porta la novità, tanto più che dall' altrui intereſſe ſi ſtudierà di renderlo maggiore. Una ſicura via daremo nel Capitolo XXIV. per l' iſtituzione delle medeſi-

me. Il *Governadore* vegli all' adempimento de' Noſtri Ordini, e guidi l' importante affare ad eſito felice.

12. Le Noſtre Provvidenze devono eſtirpare ancora dal *Mercato di Magnavacca* gl' infiniti, e tutti pernicioſiſſimi abuſi dalla mala condotta di chi vi ha fin qui aſſiſtito, e dalla libertà di chi v' interviene introdotti. E' quello un ramo di Commerzio, ch' eſtender ſi deve per quanto ſia poſſibile, e mantenerlo poi certamente ſul piede preſente; quindi il *Governadore* faccia, che abbiano eſſe un pieniſſimo, ed inalterabile effetto.

13. La Popolazione ſparſa nel *Boſco Eliſeo* aver dee chi le ricordi l' oſſervanza delle Leggi, giacchè può quaſi dirſi, che fino a queſti tempi è viſſuta nell' indipendenza. Mentre tolti eſſer devono all' impunità i delitti, è noſtra mente, che animati ſien poi quegli Abitanti alla coltura di un terreno, che loro, ed alla vicina Città ha da recar fra non molto un larghiſſimo vantaggio. Di tutto ciò dietro agli Stabilimenti preſcritti al Capitolo XXV. laſciam la cura al *Giusdicente*.

14. Hanno ben' anche i *pubblici Spettacoli*, le *Teatrali Rappreſentazioni*, e i *Balli* di che impegnare l' oculatezza del *Governadore*. Uſi egli

le

le cautele, che giudicherà opportune, perchè turbata non reſti la pubblica quiete, ed offeſa non ſia la modeſtia, e la decenza. Nell' apertura del Teatro attenda, che oſſervinſi le Leggi pubblicate coll' *Editto del Governo* de' 23. Dicembre 1779. da Noi approvato)(*Num. V.*)(, e richiedendo la neceſſità, che in qualſiaſi Azione teatrale ſi trovi preſente, e che vi aſſiſta il *Governadore*, o chi ne fa le veci, Noi confermiamo l' ordine dato con Noſtra delli 9. Gennaro 1779., volendo, che privativamente aſſegnato ſia a lui il ſolito *Palco in Teatro*. Se queſto, ed altri luoghi al Ballo deſtinati, alle Comedie, e ſimili guardati ſono dalla Milizia del Preſidio, o dall' Urbana, il *Jusdicente* faccia, che per tal mezzo il tutto vada col buon' ordine, e quiete, e quindi lui ragguaglino i Soldati alle occaſioni, ed eſcluſivamente ad ogni altro eſeguiſcano gli ordini ſuoi.

15. Vegliano provide Leggi contro la pernicioſiſſima avidità di coloro, che contrattano con figlj di famiglia, o con *Pupilli*, e *Minori* ſenza il riſpettivo conſenſo de' *Padri*, *Tutori*, e *Curatori*. Nell' inculcarne al *Governadore* la più rigoroſa oſſervanza incarichiamo la di lui Coſcienza, perchè ſia ben cauto nell' interporre in ſimili Contratti il ſuo Decreto, e facendo precedere un minuto, ed oculato eſame de' termini della Suppli-

ca, e dell' attergato Reſcritto dalla *Legazione*, o *Vice-Legazione* conſeguito, ſi aſſicuri non della verità ſoltanto, ed utilità, o neceſſità dell' eſpoſto, ma ben' anche ſe tai *Pupilli*, o *Minori* abbiano *legittimi*, *teſtementarj*, o *dativi Tutori*, o *Curatori*. Quando ciò ſia, eſpreſſamente proibiamo al *Governadore* l' interporre Decreto ſe non coll' intervento, e conſenſo de' *Tutori*, o *Curatori medeſimi* ſotto pena d' eſſer' egli tenuto del proprio al rifacimento de' danni, e ſotto vizio d' inſanabile nullità del Contratto. Serva alle ſteſſe Leggi, e ſoggiaccia alle iſteſſe pene il *Podeſtà* ancora, ſe a lui delegata ſia alcuna di sì fatte commeſſioni.

16. Nel dare sfogo alle *Informazioni*, le quali con Noſtre Lettere, o Reſcritti ordiniamo, o a cui è tenuto per ragion d' officio, ſia, che queſte riſguardano affari del Pubblico, o de' Particolari, il *Governadore* ſenta preventivamente ſempre in iſcritto le parti intereſſate, eccetto que' caſi, ne' quali diverſamente da Noi ſi preſcriva. Verifichi le aſſertive de' fatti, e ſoggiunga poi quelle rifleſſioni, che metter ci ponno a giorno del vero ſtato della Supplica, e di tutte quelle vedute, che neceſſarie ſono a tranquillizzare il Noſtro Spirito ſulle riſoluzioni, che dobbiam prendere. Finalmente a ſtabile ſua norma per l' avvenire vogliamo, che nelle *Informazioni* di qualunque genere

ſieno niuna poſſibile diligenza ommettaſi, perchè giungano in noſtre mani corredate di tutti que' lumi, che la Verità ci facciano conoſcere unico Scopo delle Noſtre Ordinazioni.

17. Dovendo a tenore del §. 3. del Capitolo I. eleggerſi da Noi gl' *Individui del Conſiglio Segreto*, ed approvarſi i Soggetti, che debbono aver luogo nel *Buſſolo delle Magiſtrature* in conformità del §. 22. dell' anzidetto Capitolo, il *Jusdicente* prima di ſpedircene le riſpettive Note eſamini le perſonali abilità de' *Conſiglieri* alla proporzion degl' Impieghi, e ce ne dia eſatto conto. Saranno così gl' Impieghi proveduti di Soggetti, e non i Soggetti d' Impieghi.

18. Per conſervare tra il *Jusdicente*, e il *Comandante del Preſidio* quella perfetta Armonia, ch' è tanto neceſſaria al tranquillo andamento delle coſe, ſi rammenti l' uno, ch' egli dal PRINCIPE è deſtinato ad amminiſtrare la Giuſtizia nella Città, e ſue pertinenze, ed a vegliare al politico, ed economico Siſtema della Popolazione: ſi ricordi l' altro, che preſiede alla ſua Truppa, a regolar la quale deve ſoltanto occuparſi. Queſta è la barriera, che inalterabilmente divide il Governo dal Militare: geloſiſſimi ambedue i Rappreſentanti di trattenerſi ne' riſpettivi confini attendano di concerto all' eſatto diſimpegno de' doveri, che a cadaun di loro ſpettano, e preſtinſi a vicen-

da

da con mano adiutrice nelle occorrenze del ſervigio del Principe, e della Giuſtizia le forze opportune.

19. Alla noſtra ammirazione ha dato motivo il diſordine figlio della negligenza, in cui fin qui li *paſſati Governadori* han laſciate le *Lettere della Legazione*, e li *Recapiti tutti del Governo*: la perdita della maggior parte di eſſe n' è ſtata una neceſſaria conſeguenza. Perchè più oltre non vada, ſia dell' *odierno Jusdicente* un preciſo impegno di ordinare gli avanzi per ſerie d' Anni, e de' Legati, ed unire le Lettere in Libri colla numerazione delle facce, e coi diſtinti indici in fine: gli altri recapiti poi numerati eſſi ancora ſi diſpongano in filze, e ſucceſſivamente ſi continui di mano in mano che nuove Lettere ſopraggiungono, e nuovi Foglj. Queſti sì fatti Libri, e Filze corriſpondano ad un chiaro, ed acurato *Inventario* da conſegnarſi al *Succeſſore*. Tutto finalmente ſi cuſtodiſca in un' appartato Luogo della ſua Reſidenza, che deveſi da lui deſtinare, perchè corredato degli opportuni comodi, e ſcanſie ſerva egli di *privato Archivio*. Intereſſandoviſi il pubblico vantaggio Noi permettiamo, che a pubbliche ſpeſe ciò ſi eſeguiſca, ma col debito riſparmio, di cui ci perſuade l'oneſtà del *Jusdicente*.

20. Una più rea confuſione, ed un più pernicioſo diſordine domina nella *Cancelleria criminale*.

nale. Ci riſerbiam di dare più oltre a queſta ancora il conveniente riparo.

Articolo II.

PROCURATORI.

1. TRoppe ſono ſtate, e ſpeſſe volte giuſte, ma ſempre all' anguſtia de' domeſtici confini riſtrette le Comacchieſi querele ſull' intolerabile abuſo di eſercitarſi la *Procura* da chiunque, che dato non abbia un preventivo ſaggio della richieſta abilità. Molte ſono, e gravi le dannoſe conſeguenze ad una Popolazione, ove gli affari di cadauno, e la riputazione iſteſſa è affidata a chi non ha le opportune forze di aſſiſter loro, e di ſoſtenerla. Abbia da Noi prima di tutto queſta parte della *Curia* uno ſtabile provedimento.

2. Quindi non poſſa alcuno eſercitare in avvenire la Procura nel *Tribunale del Governadore*, o *del Podeſtà*, che non abbia ſotto un qualche pubblico Lettore compiuto lo ſtudio almeno delle *civili Iſtituzioni*, e che non abbia indi per due Anni fatta la *forenſe pratica* ſotto un *Procuratore di Ferrara*, o *di Comacchio*, che ſia Dottore. Se oltre a ciò laureato ſia chi ſi preſenta ad eſercitar la Procura, dell' uno, e dell' altro

rechi autentico giurato Documento al *Jusdicente*. Quei, che laureati non ſono, debbano eſibire gli anzidetti Documenti, ma ſi aſſoggettino ben' anche ad un pubblico eſame ſugl' Iſtituti civili, e ſulla Pratica dinanzi al *Giusdicente*, e a *due Procuratori* da quello deſtinati, e che dovranno con giuramento atteſtarne l' abilità. Di tutto faccia rogito il *Preſidente dell' Archivio*, e ſi ſpediſca il Documento d' abilitazione, giurato che abbia il nuovo Procuratore la fedele oſſervanza di queſta *Coſtituzione*, e degli Ordini tutti dalla *Legazione* emanati, o che ſaranno per emanarſi relativi al ſuo impiego. Non ſia altrimenti lecito ad alcuno l' eſercizio della Procura. Da queſto eſame ci piace eſentar quelli, che per il corſo di quindici Anni eſercitata l' abbiano, ſtando in favore di eſſi la preſunzione di tutti i neceſſarj requiſiti. E perchè niuno ignorar poſſa mai quali Soggetti legittimamente abilitati vi ſieno, ſi regiſtri ſempre di tutti queſti il nome, e cognome preſſo il *Preſidente dell' Archivio*.

3. Si guardino i *Procuratori* nelle pubbliche Udienze da un tumultuante, e temerario parlare. Soſpenda il *Governadore* ſul fatto quel Procuratore, che in vece di ragionar ſul Merito della ſua difeſa, maltratta chi aſſiſte le contrarie ragioni, e prorompe ſin' anche in ingiurie contro gli aſſenti, o preſenti lor Principali. Il merito

delle

delle Cauſe è ſulla forza delle convincenti ragioni, non ſulla impudenza nell' ammaſſar villanie; ne moſtra anzi la debolezza chi crede di avvalorarle coll' ingiuriar l' Avverſario. Il decoro delle pubbliche Udienze, e la ſerietà della difeſa degli altrui intereſſi eſigono riſpetto, e contegno. Badi il *Pretore iſteſſo* ad eſtirpare queſt' abuſo, e ne riſcontri immediatamente il *Governadore*.

4. E' intolerabile del pari un' altro abuſo, che può dirſi locale. Li *Procuratori*, che a un tempo ſteſſo *Notari* ſono, ſi rogano eſſi di Fedi, a di Scritture da produrſi in quell' iſteſſiſſimo Giudizio, ed a favore di quella Parte, per cui intercedono. Se una sì fatta pratica non è ſempre dannoſa, eſente non è giammai da ſoſpetto. Quindi ordiniamo agli *Attuarj* di non ricever Fedi, o Ricapiti rogati, o autenticati dai *Procuratori* delle Parti litiganti, o intereſſate. La perpetua inabilitazione all' eſercizio della Procura dei primi, e la eſpulſione dall' Officio dei ſecondi ſia la pena, che incontrino i traſgreſſori. Vogliamo, che adempiuta venga tal Legge, e guardinſi il *Governadore*, ed il *Podeſtà* dalle arbitrarie condiſcendenze.

5. Lo Scopo principale de' Giudizj eſſendo il cercar la Verità col metodo più facile, e chiaro per trovarla con ſicurezza, e col minor diſ-

pendio delle Parti , ſia de' *Procuratori* un' obbligo preciſo , qualora difendan' eſſi in più Cauſe lo ſteſſo Soggetto dinanzi l' ſteſſo Giudice , e per gli Atti del medeſimo Notaro di diſtinguere tra le *petizioni* , *iſtanze* , *allegazioni* , e i *documenti* , che producono , quali ſieno riferibili all' una , e quali all' altra Cauſa , tal che notata in cima di ciaſcun' *Atto* la riſpettiva *rubrica* veda a colpo d' occhio l' *Attuario* ſotto qual delle rubriche por debba l' Atto.

6. Ordiniamo la più eſatta oſſervanza dell' ultima Noſtra *Coſtituzione* de' 12. Maggio 1780. ſull' *Appellazioni* , che s' interpongono dai Decreti de' Giudici locali)(*Num. VI.*)(; e la *Taſſa Imperiali* ſia loro d' inalterabil norma nell' eſigere gli onorarj delle loro Funzioni.

7. Un' inſtancabile attività ſino al totale diſimpegno delle Cauſe , e vertenze loro commeſſe animi i *Procuratori* in ogn' incontro , e qualunque ſiaſi il Cliente. Ma non vada eſſa mai diſgiunta dall' oneſtà la più illibata. Una delle due , che manchi ad un *Procuratore* , reſta tradito chi gli affidò la geloſia de' proprj intereſſi. Ma tanto più funeſte , mancando la ſeconda , ne ſono le conſeguenze , quanto è più facile ad un' uomo attivo l' architettar meglio l' altrui rovina. Una rigoroſa rifazione de' danni

precederà l' altre rigoroſe pene, che ad Arbitrio Noſtro riſerbiamo.

Articolo III.

ATTUARJ CIVILI.

1. CEſſata che ſia in *Comacchio* la preſente ſcarſezza di *Notari Nazionali*, che idonei ſieno alle *due Attuarie*, ſi oſſervi appuntino l' inalterabile Sovrano Comando della S. M. di *Clemente VIII.* eſpreſſo con ſuo Chirografo de' 10. Maggio 1601. Paſſino le *Attuarie del Governo*, e *della Pretura* di Soggetto in Soggetto per turno, e, a tenore di eſſo, *purchè il Notaro debba aſtenerſi per un triennio proſſimo da quell' Attuaria, che avrà egli eſercitata per un' anno.* Se la ſcarſezza del numero ſufficiente degli *abili Notari* non eſigga altrimenti, ſi oſſervi il Clementino Chirografo nella più plauſibile maniera; ma non deve a ciò ridurre l' erronea diſtinzione tra i *Notari ſemplici*, e li *Notari laureati*, diſtinzione, che non ſi trova a niun patto nell' anzidetto Chirografo, nè in alcun' altra Coſtituzione locale, e non giuſtificando eſſa la preteſa incongruenza de' ſecondi per l' eſercizio dell' *Attuarie* rende manifeſta la capricciosa Condotta de' Comacchieſi. Quindi laſciando, che i *Notari*, i quali laureati ammeſſi già ſono alla *Pre-*

tura , continuino ad eſercitarla ne' modi eſpreſſi al Capitolo IV. , in avvenire vogliamo , che qualſiaſi *Notaro* eſercitar debba entrambe le *Attuarie* , e quand' anche adempiuto aveſs' egli a queſta Legge prima , è noſtra mente , che dopo di aver' ottenuta la laurea obbligato vi ſia , ſe a lui ne ſpetta per turno l' eſercizio nei due anni ſucceſſivi , che a tenore del §. 1. dell' anzidetto Capitolo tardar deve di entrare nel turno di *Pretore*. Se all' incontro un *ſemplice Notaro* prenderà poi la laurea ſenza di avere a queſta premeſſe le *Attuarie del Governadore* , e *del Podeſtà* , debba eſſo in ſeguito quindi eſercitarle entrambe una volta almeno , nè oltre a ciò potrà eſſere accettato nel giro della *Podeſteria* , ſe non ſe due anni dopo l' annunciato eſercizio , ne' quali riaſſumer il deve , qualora per la ſcarſezza degli *Attuarj* a lui frattanto ſpettaſſe per turno.

2. Qualunque *Notaro* , ch' entrar voglia al giro delle *Attuarie* , ne faccia iſtanza al *Governadore* , il quale rilevi dal *Conſiglio Segreto* l' idoneità , e l' oneſtà del ricorrente , indi ne informi la *Legazione* col ſuo parere. Il *Governadore* , ed il *Podeſtà* , che ammetteſſero all eſercizio delle loro *Attuarie civili* chi da Noi approvato non ſia , dovranno a Noi Steſſi renderne conto. Ammeſſo che ſia una volta , qualunque altra poi , ch'

eſer-

eſercitar ne debba alcuna delle medeſime, il *Segretario* renda al *Conſiglio Segreto* opportunamente noto il Soggetto, perchè a riſcontro del Pontificio accennato Chirografo, e della Noſtra *Coſtituzione* eſamini, ſe dal preventivo ſuo Sindicato, o dalla ſua morale Condotta nulla riſulti, che lo riſpinga da un così geloſo Impiego. Quando niuna oppoſizione incontri, vada il *Notaro* all' eſercizio, cui è deſtinato, e ſe altro accade, il *Conſiglio* dia la ſua ſegreta Informazione al *Giusdicente*, che ce ne ragguagli a dirittura.

3. Prima che alcun *Notaro* eſerciti le anzidette *Attuarie*, giuri nelle mani del *Governadore* l' eſatto, e fedele diſimpegno de' ſuoi obblighi, che da queſta Noſtra *Coſtituzione* riſultano, e dall' altra dei 12. Maggio 1780. ſulle Appellazioni dai Decreti de' Giudici locali, l' oſſervanza dello *Statuto di Ferrara*, e *di Comacchio*, come altresì degli Stabilimenti, che gli Emi Noſtri Anteceſſori, e Noi Steſſi fiſſati abbiamo ſull' Officio degli *Attuarj*. Giuri ben' anche, che non farà giammai qualſiaſi tacita, o eſpreſſa convenzione in iſcritto, o in voce con alcuna delle Parti litiganti, o cogl' intercedenti, e prometta, eſibendone *idonea Sicurtà*, di ſtare a *Sindicato* in fine dell' anno. Il *Segretario* ne faccia ſolenne Iſtrumento, ed il *Magiſtrato* metta in poſſeſſo l' *Attuario*.

Niuno

4. Niuno di *queſti Attuarj* , ſia del Governo , o della Pretura , non poſſa ſenza una eſpreſſa licenza della *Legazione* eſercitare le *Cancellerie criminali* del Governo ſteſſo , e la *Veſcovile* , nè potrà ancora entrar in *Buſſolo delle Magiſtrature* , ſe Conſiglier foſſe , nè aſſumere alcun' Officio Comunitativo.

5. Intervengano gli *Attuarj* nelle riſpettive loro *Cancellerie* tutti i giorni , che *feriati* non ſono ad Onore di DIO *tre ore almeno* la mattina prima del mezzogiorno , e *due ore , e mezzo* la ſera ; nè ſi creda diſpenſato da queſta perſonale reſidenza quell' *Attuario* , che altri ſoſtituiſſe alle ſue veci , che le Sovrane Diſpoſizioni il vietano. Se una legittima cauſa l' obbligaſſe a queſto , o ad allontanarſi dalla Città , il *Governadore* verificata che l' abbia potrà accordarla per *otto giorni* , e colla eſpreſſa condizione , che reſti al disbrigo delle di lui incombenze *un' idoneo ſoſtituto Notaro* , del quale eſſer deve riſponſabile l' *Attuario ſteſſo*.

6. Nell' eſigere gli Onorarj , ſpettino queſti ai Giudici , a loro medeſimi , ai Procuratori , o ſieno le mercedi dovute al Nunzio , badi l' *Attuario* di regolarſi inalterabilmente a norma della *Taſſa Imperiali* , ſerbata però la proporzione fra li Cittadini , e li Foreſtieri. Ogni lor controvenzione ſarà punita oltre il duplicato rim-

borſo

borſo del di più eſatto colla inabilitazione ancora all' Ufficio di Notaro. All' indennità poi dell' intereſſe dei Giudici ſieno eſattiſſimi, e leali nel riſcuotere gli Onorarj ſpettanti a quelli per paſſarli puntualmente nelle loro mani. Si guardino pure dal non eſigere anzi che ritenere per ſe la quota di quell' Onorario, che ai Giudici accorda lo *Statuto di Ferrara* dopo il *proſervato*, ancorchè non abbiano pronunciato ſul merito della Cauſa. In caſo di negligenza, e molto più di appropriazione ſaranno gli *Attuarj* gravati di *un doppio Onorario* a favor del Giudice, oltre la perdita dell' Impiego, ed altre penali a Noi beneviſe.

7. Sotto pena altresì del doppio reintegro d'ogni danno al *Preſidente dell' Archivio*, e della ſoſpenſion dall' Officio guardinſi gli *Attuarj* d' accettar alcun iſtrumento, o ſcrittura qualſiaſi che non abbia il documento d' approvazione del *Preſidente ſteſſo* a norma pure della *tranſazione* tra la *Comunità di Comacchio*, e l'anzidetto *Preſidente* ſeguita li 20. Lug. 1705.

8. Proibiamo ancora agli *Attuarj* di ricevere ne' loro Atti *qualſiſia iſtanza*, *petizione*, *allegazione*, e *comparſa giuridica* di Avvocati, o di Procuratori, che non ſia dai medeſimi ſottoſcritta ſotto pena d' inſanabile nullità di quell' atto che non abbia una tal marca di legittimità. Da chi non è deſcritto nel *catalogo de' Procuratori* non ricevano pure iſtanza, in cui quello ſi enunci con sì fatto nome,

anzi

anzi oſando preſentarſi alcuno, debbano gli *Attuarj* immediatamente riferirlo al *Governadore*, il quale faccia ſubito catturare coſtui, e ne paſſi a Noi il riſcontro. In quelle Cauſe, nelle quali a tenore dello *Statuto di Ferrara* lib. XI. rub. 5., della Coſtituzion *Cennina* rub. 4. num. 1., e *Piazza* §. *ad rectam* non è interdetto a' Principali, e loro Congiunti *in quarto grado*, o altra legittima perſona di comparire negli Atti a dirittura ſenza l' intervento del *Procuratore*, abbiano gli *Attuarj* ſotto la ſteſſa pena della nullità, e della ſoſpenſione dall' Officio l' avvertenza di non ricevere alcun' Atto da' Principali, e riſpettivamente da altri, ch' eglino perſonalmente non conoſcano, o che non ſieno conoſciuti da perſone, che poſſano così riſpondere agli *Attuarj*, come gli *Attuarj* ne devono riſpondere ai *Superiori*.

9. Siano ſolleciti gli *Attuarj* nel ſomminiſtrare ai Litiganti gli occorrenti Atti, e Proceſſi, e moſtrinſi d' una coſtante imparziale indifferenza per l' una parte, e per l' altra. Quindi troviamo incompatibile l' Ufficio di *Attuario* con quello di *Procuratore*, e cauti ſieno i primi a non ingerirſi per alcun modo nella *Curia* ben' anche, di cui non ſono *Attuarj*, ſicuri d' incorrere nella perpetua inabilitazione del proprio Ufficio, ed in quelle pene, che a Noi piaceranno. Nella ſola difeſa de' *Poveri* intervengan' eſſi, deſtinati come

li abbiamo, insieme col *Procuratore della Comunità* ad assistere *gratis*, e padrocinare le loro Cause. Sorge quest' obbligo oltre a ciò dall' Umanità, troppo rispettabil nome per non doversi dilungare nell' inculcarne loro l' esatto disimpegno. Ai Poveri stessi diano per le stesse ragioni le Copie sin' anche *gratis*, che abbisognar loro ponno. Ma sotto il pretesto di poveri potrebbero estendersi gli *Attuarj* nell' assistenza di troppe altre Cause, e vestendo i loro Clienti di una prestata povertà deludere la Legge, e servire al loro interesse. Il vero povero sia riconosciuto tale dal *Governadore*, alla prudenza di cui ne rimettiamo la decisione, e autorizzi il solo suo Rescritto alla formale istanza del Povero la difesa degli *Attuarj*.

10. Qualora sieno più Cause fra lo stesso *Attore*, e *Reo convenuto* avanti il medesimo Giudice, l' *Attuario* ne faccia tante separate rubriche, e tanti distinti processi, quante sono le Cause. A sottrarsi da questa ordinazione non varrà punto la scusa, che di que' varj Meriti sia un' identifico Giudice. Una provvidenza, che mira al maggior risparmio de' Litiganti, ed alla minor confusione del Giudice, rigorosamente sarà da Noi vendicata.

11. Guardinsi gli *Attuarj* dal fare senza saputa del Giudice rispettivo *sotto banca* verun

Decreto anche meramente *ordinatorio* , o *interlocutorio* , giacchè può beniſſimo qualunque Decreto *d' ordine* influire ne' meriti della Cauſa , e ledere così la riputazione , e l' intereſſe del Giudice ſenza ſua colpa. Badino il *Governadore* , ed il *Podeſtà* di vegliarvi attentamente. Proibiamo ancora agli *Attuarj* di ſpedire *citazioni* per la *revoca de' Mandati* , o per la *ripoſizione da Decreti* , ſe non ſieno ſottoſcritte dal Giudice , cui ſolo ſpetta eſaminarne il *gravame*. Altrettanto ſi dica delle *ſuperſeſſorie* per trattener Cauſe , o eſecuzioni di qualſiſia ſorta anche *ad finem cavendi* , alla ſpedizione di eſſe tutte dovendo inalterabilmente precedere il corriſpettivo ordine del Giudice da regiſtrarſi negli Atti.

12. In occaſione di Cauſe civili , o di eſecuzioni di Mandati civili contro perſone addette al ſervigio militare è noſtra mente , che ſi oſſervino i *Privilegj* alli *Soldati dello Stato Pontificio* conceduti dalla S. M. di *Aleſſandro VIII.* , purchè il Soldato quelli abbia in giudizio allegati , quando non ſi proceda per *contradette* , o per *Editto* in conformità ancora di ciò , che preſcriſſe l' immediato Anteceſſor Noſtro con lettera de' 6. Luglio 1774.

13. Ogni volta , che *o l'una* , *o l' altra Segnatura* abbia rigettate le interpoſte appellazioni , e che ritorni quindi la Cauſa al primo Giu-

dice.

dice per gli Atti del primo Notaro, in quegli atti ſteſſi producanſi in Copia autentica gli Atti della *Cancelleria di Caſtello*. Se ciò non facciaſi, l' *Attuario* non riceva alcuna iſtanza per qualſiaſi eſecuzione; altrimenti ſia nulla l' iſtanza, nulle ſieno le conſeguenze, ed il Giudice, ed il Notaro ce ne renderanno ſtretto conto. E' ſtato fin qui tropp' ovvio l' inconveniente d' eſecuzioni contrarie ai Reſcritti dell' una, o dell' altra Segnatura, perchè debba eſſere queſt' ordine eſattamente adempiuto.

14. Comandiamo a cadaun' *Attuario* di ritenere una ſeparata Vacchetta col titolo di — Vacchetta degli Eſecutori de' Gravami —, nella quale noti l' *Attuario ſteſſo* il giorno della ſpedizione, e conſegna del Mandato col nome del Creditore, Debitore, e ſpecifica quantità della ſorte, e ſpeſe, ſenzachè poſſa per queſt' incomodo riſcuotere dal Creditore più di baj. due.

15. Non ſi prevalgano gli *Attuarj* di *Soſtituti*, o di *Amanuenſi*, che non ſieno preventivamente approvati dal *Governadore*, che deciderà col parere del *Preſidente dell' Archivio*. De' *Soſtituti*, e degli *Amanuenſi* vogliamo in ogn' incontro malevadori gli *Attuarj iſteſſi*.

16. Se occorrono alla *Comunità* Copie d' Atti, di Proceſſi, e di Documenti dagli *Attua-*

rj , abbiano eſſi nell' eſigere la mercede il ragionevole rifleſſo di uſare la poſſibile agevolezza al Pubblico , da cui riconoſcono i loro impieghi , ben' inteſi per altro , che il Pubblico debba intieramente ſaldarli nel caſo , che ne ripeteſs' egli le ſpeſe dalla Parte avverſa , tal che goda eſſo nel primo caſo di un qualche ribaſſo , ma non ſe ne appropri nel ſecondo il guadagno a coſto delle altrui fatiche.

17. La religioſa cuſtodia degli Atti , e de' Proceſſi è tutta commeſſa agli *Attuarj* , de' quali è un' obbligo preciſo. Badino eſſi , i loro *Soſtituti* , ed *Amanuenſi* di non fidare in mano di chicchеſſia qualunque carta originale , e molto meno di non conſegnarla alle Parti , ed ai loro intercedenti. Coll' iſteſſiſſima geloſia non permettano , che da Procuratori , e loro dipendenti vengano ſteſi i Proceſſi. Chi controviene , ſia certo di un ſevero caſtigo. Niuna fede abbiano preſſo chiunque i Proceſſi , che non ſieno dagli *Attuarj* a dirittura *bollati* col loro *ſegno di Notaro* nella prima pagina , e di lor propria mano *firmati* in fine.

18. Al termine di cadaun' anno l' *Attuario Eſercente* ſottomettaſi al *Sindacato* , ſottentri altro *Notaro* nell' *Attuarie* , o ne continui quegli l' eſercizio , come la menzionata ſcarſezza de' *Notari* potrebbe richiedere. Nel primo caſo re-

chi

chi indilatamente nell' *Archivio* in buon' ordine diſpoſti gli Atti , i Proceſſi , e Documenti Originali , perchè vi ſieno cuſtoditi nelle preſcritte forme , e ne' deſtinati Cancelli , e badino i *Sindicatori* di non pronunciare il *Laudo* ſul ſindicato di quelli , che non ne producano l' Atteſtato giurato dal *Preſidente dell' Archivio* , e ſe non giurino eſſi medeſimi gli *Attuarj* nelle mani del *Notaro* del *Sindicato* d' averli intieramente , e fedelmente conſegnati. Nel ſecondo caſo permettiamo , che reſtino nelle di lui mani per conſegnarli poi tutti indiſpenſabilmente , qualora eſca dall' eſercizio di *Attuario*. Gli uni , e gli altri oltre alle pene a Noſtro Arbitrio ſieno contrevenendo eſcluſi per ſempre dal *turno delle Attuarie* , ed inabilitati ben' anche all' *Officio di Notaro*.

19. I dritti , le ſoſtanze , e la riputazione altrui è tutta affidata al *Notaro* , il quale depoſitario com' è della pubblica Fede potrebbe graviſſimi , e forſe irremediabili danni recare al pubblico , ed al privato. Vegliano le più ſagre , e inſieme le più ſevere Leggi a conſervarla , o a redimerla. Quindi ſe a tradirla tentato foſſe alcuno giammai , ſoſpenda la mano , ed eſamini un momento il rigor delle pene ; per eſimerſi dall' incorſo di quelle ſe nol trattiene il danno che altrui apporta , l' arreſti l' ingiuria che a ſe medeſimo

procura

procura, il rimorso, ed il rossore cui perpetuamente si condanna.

Articolo IV.

CANCELLIERE CRIMINALE.

1. IL *Cancellier criminale* sia *Notaro*. Non può ammettersi chi non lo sia, e non giustifichi di esserlo. A tenore delle Supreme Disposizioni deve ben' anche ricevere per *Inventario* i Processi, li Recapiti, ed i Fogli tutti spettanti alla Cancelleria. Chiare, e parlanti sono le Leggi, e gravissime le Pene comminate per la loro osservanza. Se una rea indolenza, o un' oziosa malizia dell' Antecessore abbia controvenuto alle medesime, e ne manchi la comandata fedel Nota, stendasi a dirittura, e si consegni al Successore che giuri di ricevere quanto indicato sia in quella, copia della quale da lui sottoscritta inserisca il *Segretario* nell' Istrumento di possesso. Giuri simultaneamente di esercitare colla maggiore integrità, ed esattezza l' Ufficio suo, e di osservare a puntino *questa Nostra Costituzione* in tutta quella parte, che può appartenergli, e in fine *di stare a Sindicato*. Seco *idonea Sicurtà* si coobblighi insolidalmente, ed abbia il Pubblico un doppio ostaggio così di sicurezza.

2. Alla minuta precisione di questi Ordini

ci

ci ha condotti la neceſſità di rimediare agl' infiniti diſordini, ed alla dannoſa confuſione, che l' ignoranza, l' ozio, e forſe anche la malizia hanno ſeminato nella *criminale Cancelleria di Comacchio*. E' queſta una ineſauſta ſorgente d' eſſenzialiſſimi pregiudizj alla Popolazione intiera, impoſſibile eſſendo che vada a dovere l' amminiſtrazione della Giuſtizia laddove tutto è abbandonato all' arbitrio, ed alla diſpoſizione di un tal Miniſtro, che può diſperdere quando vuole i più importanti recapiti, ſe la connivenza il richieda, o il proprio intereſſe. Noi ſiamo ben contenti d' arbitrar talvolta non ſempre ſu qualche paſſato ſconcerto, ma non mai quando traſgredite ſono le fondamentali Leggi, o troppo ſerie ne derivano le conſeguenze. Se frattanto ſoſpendiamo di prenderne quel conto, che corriſponda alla gravità delle mancanze, non ſia al traſgreſſore d' una male inteſa luſinga di ſperarne il perdono, ma una prova che ci riſerbiamo di conoſcer l' eſtenſione delle colpe, affinchè proporzionato ſia loro il caſtigo. Per ora mettano le Noſtre Providenze ad un rigoroſo ſiſtema il futuro.

3. Il *Cancelliere* non eſigga a capriccio ſu la baſe di un' informe ſcartafaccio, come ha ſin qui praticato, le proprie mercedi. Se una *Taſſa* legale, e diſtinta mancava a regolarne l' eſazione, doveaſi procurare, e poteaſi di leggieri, che

niente

niente più ſi richiedea, che il volerla. Serva d' ora innanzi la *Taſſa*, che in fine di queſto Capitolo regiſtreremo, e che il *Cancelliere* dovrà in copia tenere affiſſa *nell' Officio*, perchè a lui ne ricordi l' inalterabile oſſervanza, e perchè altrui giuſtifichi l' eſazione delle mercedi, e de' riſpettivi onorarj del *Giusdicente*. Il *Governadore* vegli, affinchè non ſi declini dalla medeſima, ed in ogni caſo ce ne avanzi il ragguaglio. E' noſtra mente per altro, che il *Cancelliere* comunicar debba ai loro Difenſori i Proceſſi de' Rei, i quali dal *Jusdicente iſteſſo* giudicati ſieno veramente poveri ſenza eſigere il menomo pagamento.

4. E perchè ſtabilmente al diſordine, ed alla confuſione, in cui giacciono i Proceſſi, i Recapiti, e le Carte della *Cancelleria criminale*, ſucceda l' ordine, ed una ben regolata chiarezza, vogliamo, che il *Jusdicente* ſubito ne faccia un legale riſcontro. Chiami egli a ſe il *Cancelliere* a renderne conto, eſibendo l' *Inventario*, che a tenore de' *Bandi Generali* d' ordine ſpeciale della S. M. di *Benedetto XIV.* emanati li 8. Novembre 1754. dev' eſſo aver ricevuto dal ſuo Anteceſſore; eſamini quindi, s' egli in conformità de' medeſimi continuato l' abbia, e veda, come preſtato ſiaſi al diſimpegno del ſuo dovere. Uſi il *Governadore* delle più eſatte diligenze, e de' confronti più opportuni per iſcoprire, ſe man-

chi

chi alcuno de' Proceſſi, e delle Carte alla Cancelleria ſpettanti, e ce ne avanzi il diſtinto ragguaglio. Noi abbiam ragion di temere, che la Noſtra Sollecitudine vaglia a riſcuotere ſoltanto, e ad aſſicurarne gli avanzi. Queſti riordinati che ſieno in appreſſo, e deſcritti in *un fedele, e metodico Inventario* diſponganſi in armarj, e ſcanſie, e difendanſi dalle ingiurie del tempo, e dall' altrui malizia. Sottoſcriva il *Cancelliere* l' *Inventario*, che ſucceſſivamente poi continuar ſi deve ogni volta, che ſopraggiungono nuovi Proceſſi, e nuovi Foglj.

5. Di tutto queſto ancora alle occaſioni il *Cancelliere* renda conto nel *Sindicato*; e perchè il lungo tempo, che da un Sindicato all' altro paſſar ſi laſcia, eccitando nel *Cancelliere* una luſinga d' impunità più facilmente gli ſpiana la ſtrada alle mancanze, ordiniamo, che non oſtante qualunque coſa in contrario ſoggiaccia egli in fine d' ogni triennio al *Sindicato*. L' *Eſercente* ſubito vi ſia ſottopoſto, e conteſtualmente ſi eſaminino le forze della *Sicurtà*, che dev' egli aver' indotta, qualora entrò nell' eſercizio dell' Impiego. Il *Governadore* riſponderà a Noi de' preſcritti triennali Sindicati, e li *Sindicator' iſteſſi*, che multati ſaranno di *Scudi venti* per cadauno, ſe tacendo tutti conſervaſſero eſſi ancora un contumace ſilenzio.

6. I Rei per qualunque Cauſa criminale non poſſano coſtituirſi mai dal *ſolo Cancelliere*, ma debba ciò farſi ſempre alla preſenza del Giudice. Sia queſti cauto, che gl' interrogatorj, e le riſpoſte dei Rei ſieno fedelmente ſcritte in proceſſi, e non in foglj volanti, perchè nel traſcriverſi non ſi rechi per alcun modo pregiudizio alla Verità. Si oſſervi eſattamente la Coſtituzione *Paolina de Jud. crim.*, ed il Decreto emanato nella *Segnatura* dell' Emo *Aſtalli*, che vieta il procedere alla carcerazione per ſemplici altercazioni, pugni, ed ingiurie verbali fra vili perſone, quando però le circoſtanze, l' indole, e la qualità de' riſſanti non conſiglino altrimenti la prudenza del *Jusdicente*.

7. Si guardi il *Cancelliere*, e qualſiaſi altro *Miniſtro del Tribunale* d' iſtruir perſone per avere col loro mezzo da' Carcerati confeſſioni ſtragiudiziali, o altre notizie relative alle prove de' delitti, per li quali trovanſi ritenuti in prigione, palliandole poi con vani preteſti, ſotto diverſi colori, e con quello ſpecialmente di una volontaria manifeſtazione. Un ſimile contegno da tutte le Leggi riprovato, e ſempre ſoſpetto di ſuggeſtione, e di altra taccia, ſi oppone troppo all' integrità de' Giudizj criminali, perchè ci facciamo un dovere di proibirlo ſtrettamente. Riſoluti poi come ſiamo di punire i controven-

tori

tori colle più rigoroſe pene, dichiariamo inſanabilmente nulli ancora que' Proceſſi, e quegli Atti, in cui ſi leggeſſero così fatte ſtragiudiziali Confeſſioni, e Notizie da *Carcerati* avute coll' altrui mezzo.

8. Non ſi aſſolvano i Delinquenti ſenza la previa pace dell' Offeſo. Li *rilaſci d' aſſoluzione* ſieno ſempre ſottoſcritti dal *Giusdicente*, ſiccome ordinammo con Lettera de' 13. Maggio 1780., e non abbiano altrimenti il minimo vigore.

9. Ogni ragion vuole, che l' amminiſtrazione della Giuſtizia ſia libera nel ſuo corſo: tutto quello che può farne apparir le intenzioni, ſpeſſo ne interrompe gli andamenti, e può diſturbarne talvolta ben' anche l' eſito. Qualunque ſiaſi ufficio di convenienza, o di formalità non deve quindi aver luogo, nè può eſigerlo il *Comandante*, ſe accada al Tribunale di chiamar a ſe per affari di giuſtizia *i di lui Patentati* fin' anche *auſiliarj*. Tanto preſcriſſe l' Emo *Creſcenzi* con lettera de' 26. Ottob. 1757., e l' Emo *Borgheſe* con altra de' 2. Luglio 1774. chiaramente dichiara, che in sì fatti caſi niuno di quelli eſente ſia dalla Giurisdizione del *Governadore*. Se queſti ne faccia al *Comandante* l' iſtanza, non ricuſi anzi, che *i Soldati iſteſſi del Preſidio* ſottopoſti ſieno prontamente agli eſami ogniqualvolta occorra al diſimpegno degli Atti.

10. E qui prima di paſſar oltre eſſendoſi conoſciuto per eſperienza, che alla pubblica quiete contraſta, ed è pregiudiziale al buon Governo, che nelle medeſime Oſterie trattenganſi li Soldati inſieme con gli Sbirri, ſiccome ſaviſſimamente ſi eſpreſſe l' Emo *Banchieri* con ſua delli 28. Aprile 1757., ad impedire i diſordini ordiniamo, che *una ſola di codeſte Bettole* aſſegnata ſia dal *Governadore* ai *Soldati del Preſidio*, in cui gli Sbirri non poſſano metter piede per trattenerviſi a mangiare, e bere; ben' inteſi per altro, che ſe mai occorre al ſervigio della Giuſtizia di ſpedir gli Eſecutori in quell' Oſteria aſſegnata a' Soldati, il *Governadore* liberamente il faccia ſenz' alcuna riſerva, ed al ſolo effetto che non abbia a naſcerne tumulto, ne paſſi l' avviſo al *Comandante*, il quale vogliamo che non poſſa nè debba in alcun modo impedirne la ſpedizione; nel che confermiamo, e riſpettivamente moderiamo le determinazioni del detto Noſtro Emo Anteceſſore.

11. Accadendo poi riſſe, tumulti, o sì fatti caſi, in cui abbiſognino al Governo le forze del Militare, avanzata che a lui ne ſia l' iſtanza dal *Jusdicente*, le preſti il *Comandante* ſenza contradizione alcuna. In tale occaſione, o ſe ad impedire inconvenienti ſpontaneamente accorrendo i Soldati arreſtano chicchеſſia, vogliamo, che ſe ne paſſi ſubito l' avviſo al *Governadore*, perchè dell' arreſtato ſegua la debita conſegna al Governo.

Siſte-

12. Siſtemati così gli affari del Criminale in ciò che aver ponno relazione col Militare, nel reſto badi il *Cancelliere* di non differire, come troppo ſpeſſo è già accaduto, l'eſatto, e ſollecito disbrigo de' Proceſſi, e d'altre Cauſe criminali da Noi, o dai Giudici di Ferrara commeſſe a codeſto Governo. Se non baſtan le ammonizioni del *Jusdicente* a ſcuotere la lentezza del *Cancelliere*, deputi quegli *un Notaro*, che a ſpeſe di queſto termini i ritardati Proceſſi.

13. La Legge, che obbliga i *Governadori*, ed i *Cancellieri* allo *Sportulario* è provida troppo, perchè dobbiam Noi ricordarne in Comacchio la rigoroſa oſſervanza. Notinſi eſattamente tutte le *propine*, gli emolumenti, ch' eſige l'uno, e le mercedi, che riſcuote l' altro nell' amminiſtrazione del riſpettivo ſuo ufficio, indicandone il giorno, meſe, ed anno.

14. I Ciarlatani, Cantambanco, Giocolatori, Venditori d'iſtorie, e coloro tutti ch'eſpongono ſe, o coſe qualunque ſieno al publico, i Vagabondi, i Pellegrini, ed altri, che a mendicare trattengonſi in Comacchio, dipender denno intieramente dal *Governadore*, il quale ſolo può a norma delle circoſtanze conceder loro, o negar la neceſſaria licenza, ſenza di cui incorrano le pene comminate ne' *Bandi Generali*. Al *Comandante del Preſidio* ſpetti all'incontro il ſolo dritto di eſigere da coſtoro, e da' foreſtieri, che nell' entrare in Città annunzino il riſpettivo nome, e cognome alle *Guardie delle Porte*,

in

in conformità di quanto ordinò l' Emo *Creſcenzi* con lettera de' 6. Nov. 1745. , e l' iſteſſo Emo immediato Predeceſſor Noſtro coll' anzidetta lettera de' 2. Luglio 1774. Vegli il *Cancelliere* , che adempiute ſieno queſte diſpoſizioni , e qualora ſcopra controvenzione , o innovazione ne ragguagli il *Jusdicente* , a cui darà ben' anche ogni mattina *la Nota de' Foreſtieri* , che ciaſcuna ſera a tenore degli Ordini veglianti dee cadaun' Oſte, ed Albergatore recare in Cancelleria.

15. Vogliamo , ed eſpreſſamente comandiamo ſotto pene a Noi beneviſe , ch' eſtenderemo ſin' anche alla privazione dall' Ufficio , che il *Cancelliere* vada ogni mattina dal *Jusdicente* a riceverne gli Ordini , che giudicherà egli convenienti alla retta amminiſtrazione della Giuſtizia. Simultaneamente lo ragguagli de' fatti , i quali relativi al ſuo dipartimento accaduti foſſero nel precedente giorno , o nella notte , ma renda conto ſopra tutto dello ſtato , in cui trovanſi le pendenze criminali ; e perchè una venal parzialità , o la negligenza del *Cancelliere* trattener non poſſa giammai il ſollecito corſo alla Giuſtizia , conſegni inalterabilmente pur ogni mattina al *Jusdicente* la *Nota diſtinta di tutte le querele , e denunzie* ricevute nel giorno avanti. Diſimpegnato da queſti doveri attenda egli poi al disbrigo de' ſuoi affari in Cancelleria , dov' è noſtra mente preciſa

che

che risieda cadaun giorno anche festivo, eccettuati i più solenni dell' Anno, *tre ore la mattina*, e *due, e mezzo la sera*, se il bisogno e le circostanze non richiedano più oltre ancora la sua occupazione.

16. In fine guardisi dal lasciare per qualsiasi ragione, o pretesto la Città senza il permesso del *Jusdicente*, ch' esaminata la legittimità della causa, e le occorrenze del Tribunale potrà accordarla, purchè resti *un' idoneo Notaro sostituto* a farne le veci, di cui dovrà rispondere il *Cancelliere*.

17. Noi fin qui non abbiamo avuto in vista che di rimediare agli sconcerti, che interessar doveano la Nostra Vigilanza. Troppo si opponevano di fatto ad una retta amministrazione della Giustizia, ed alla indennità della Popolazione per farcene un serio pensiere, che ci tranquillizzasse sull' avvenire. Uno per uno mettano sott' occhio al *Cancelliere* i precisi obblighi suoi le *Apostoliche Costituzioni*, gli *Editti*, e gli *Stabilimenti* emanati da Nostri Predecessori, che spettano, o si riferiscono al di lui Impiego; ma gli ricordino a un tempo istesso le pene comminate, ed abbia egli sempre presente, che alla maniera medesima con cui vogliamo riscuotere la pienissima osservanza dell' une, in materia sì grave non vorremo dalle altre assolverlo giammai.

Premetta

Articolo V.

NUNZIO, O COMANDATORE.

1. PRemetta il *Conſiglio Segreto* l' eſame de' Concorrenti all' Impiego di *Nunzio*, o *Comandatore*, e fra gli ſcelti elegga il *Conſiglio Generale* quello, che più idoneo ſarà giudicato a diſimpegnarne le incombenze. Prima di entrare in poſſeſſo dia egli *una inſolidale Sicurtà* di Sc. 20. almeno, giuri d' eſercitare fedelmente, e legalmente l' Uffizio, di ſtare a Sindicato, e di oſſervare gli Ordini veglianti, di *queſta Coſtituzione*, dello Statuto di Ferrara, e di Comacchio in ciò che all' Impiego di lui appartiene, ed il *Segretario* ne faccia rogito ſolenne. Ogni anno poi nel meſe di Gennaro rinnovi la Sicurtà, e ſi preſenti per la Conferma al *Governadore*, il quale ſugli andamenti di lui regolerà la propria deciſione.

2. Eſatto ſia, ed inappuntabile nell' eſeguire dentro al termine di *un giorno* in Città, e di *tre giorni* in Boſco le Citazioni, i Precetti, i Sequeſtri, le Notificazioni, i Gravami, ed altro, che ordini a lui il *Governadore*, ſia del dipartimento civile, o del criminale, o l' ordini il *Podeſtà*, e n' eſibiſca nell' anzidetto termine ai *riſpettivi Attuarj*, o al *Cancellier criminale* la

relazione

relazione , ma guardiſi dalle illegittime , e confidenziali : mettaſi egli ſotto ai piedi ogni riguardo , ſe incorrere non vuole un rigoroſo caſtigo. Nel termine aſſegnato traſcriva ben' anche la ſua relazione dell' eſeguito Gravame , o Mandato , o dell' impedimento nella Vacchetta , che ordinata abbiamo al §. 14. dell' Articolo degli *Attuarj*. Badi di non ritenere preſſo di ſe li Pegni già fatti , ma ſollecito li rechi a dirittura al *Maſſarolo* , nè ardiſca di laſciarli , o conſegnarli a qualunque ſiaſi perſona , che dal *Depoſitario del Maſſarolo* non venga approvata.

3. L' indennità de' Creditori eſige , che il *Nunzio* debba notare nella menzionata Vacchetta la relazione ancora delle *Subaſte de' Pegni eſecutati* , ſieno eſſi *Mobili* , *Stabili* , o *Semoventi* , e che il *Notaro* inſeriſca negl' Iſtrumenti di *Delibere* , e di *Aggiudicazioni* Copia autentica delle *Subaſte*. In occaſione di queſte ordiniamo , che le ſole parti del *Nunzio* ſieno di accettare le offerte , che vengon fatte , di traſcriverle nella preſcritta guiſa , e di riferire chi ſia ſtato il maggior' Offerente ; al di più che rimane al compimento , e perfezion degli Atti , il Giudice penſi , e riſpettivamente il Notaro.

4. Guardiſi il *Nunzio* dal prevenire i Debitori dell' eſecuzioni , che loro ſovraſtano. Sarà egli

risponsabile delle spese, e de' danni, che derivar ponno ai Creditori, se profittando quelli dell' avviso sottraggono i loro Mobili in pregiudizio di questi.

5. Non può egli, e non deve eseguire ai Procuratori le Carte, che dirette sono ai Principali. Se questi per qualche riguardo amano che l' esecuzioni delle Cedole sieno fatte non alla propria, ma alla Casa de' loro Procuratori, o altrove, diano l' *ordine in iscritto*. Costando per tal modo delle loro intenzioni non potran mai in qualunque siasi evento contrastare la legittimità dell' esecuzione.

6. Non ostante qualunque patente, o privilegio non differisca il *Nunzio* d' intimare a chicchessia le rispettive Cedole: è poi in libertà de' Patentati di allegar negli Atti il documento per l' incompetenza del *Foro*, affinchè riconoscendosene la legittimità pos' aver luogo il privilegio. Per ciò che spetta poi all' esecuzione de' Mandati contro i Patentati, o Privilegiati, osservinsi le *Pontificie Costituzioni*.

7. La *Tassa Imperiali* sia al *Nunzio* ben' anche d' inalterabil norma nel riscuoter le proprie mercedi.

8. Vada egli *ogni giorno* mattina, e sera agli *Uffici delle Attuarie civili*, e *della Cancelleria criminale* per ricevere le Cedole, che debbansi eseguire,

o gli

o gli ordini, che relativi al ſuo impiego *i riſpettivi Miniſtri* doveſſero a lui comunicare. Si preſti finalmente all' eſatto ſervigio della Comunità in occaſione *d' Incanti*, e di tutt' altro che ad eſſo ſpetti.

9. Non ſi allontani dalla Città ſenza licenza del *Jusdicente*, al quale apparterrà approvar altro che deſtinato ſia al disbrigo delle giornaliere ſue incombenze, di cui il *Nunzio* eſſer dee riſponſabile.

10. Attenda egli al diligente, eſatto, e puntuale adempimento de' ſuoi doveri, che Noi riſoluti ſiamo di punire le di lui mancanze col rifacimento de' danni, colla privazione dall' impiego, colla Carcere, e coll' eſilio a miſura della loro gravezza. Vegli ſulla di lui Condotta il *Governadore*, e proceda irremiſſibilmente alle minacciate pene, ſe controviene alle Leggi.

Articolo VI.

BARGELLO, ESECUTORI, E CUSTODE DELLE CARCERI.

1. PRima di metterſi all' eſercizio del ſuo impiego eſibiſca il *Bargello* al *Jusdicente*, ed al *Magiſtrato* la ſua *Patente*, e giuri in mani del *pubblico Segretario* il fedele, ed eſatto disbrigo degli obblighi ſuoi, che riſultano

Stabilimenti generali, dagli *Editti veglianti*, e da *queſta Noſtra Coſtituzione*. Prometta del pari, e ſimultaneamente giuri di *ſtare a Sindicato* in fine della di lui Condotta. *Una idonea Sicurtà* ſeco inſolidalmente ſi obblighi al puntuale adempimento de' ſuoi doveri, ed all' indennizzazione delle mancanze. Succeſſivamente poi al *Jusdicente*, ed a *Pubblici Rappreſentanti* preſenti le Conferme, che periodiche gli verranno dell' anzidetta Patente.

2. Un diligente, ed avveduto *Bargello* ſerve all' amminiſtrazione della Giuſtizia, ſe attento nel diſcoprire le controvenzioni, ſollecito nel riferirle, accorto nell' eſeguir gli Ordini unico oggetto ſi prefigga, non i privati riguardi, o il proprio intereſſe, ma la pubblica quiete, e l' indennità de' Cittadini. Gli ſconcerti, e gli abuſi, che a diſturbar l' una, o a pregiudicar gli altri entrano a diſpetto delle Leggi, ſieno per di lui mezzo noti al *Governadore*, a cui ſi preſenti invariabilmente *ogni giorno* alle ore, che deſtinate gli ſaranno, e ne diſimpegni poi le commeſſioni. Vegli perchè difeſi i Cittadini ſiano la notte da qualunque inſulto, ed aggravio. Il favor delle tenebre coprendo i delitti anima i male intenzionati a commetterli colla luſinga dell' impunità. L' addomeſticarſi colle perſone non è favorevole indizio, e ſe dalle altrui mire indirette ſi cerca la di lui famigliarità, ne profitti egli quanto gi-

ova al pubblico buon ſervigio, ma non tanto che gli acquiſti la taccia di una venale parzialità. Inappuntabile in ſomma, e vigilante abbia un' occhio ben' anche ſu gli *Eſecutori*, perchè ſervano operoſi al loro dovere. Mallevadore egli di cadauno di eſſi non varrà a lui per ſottrarſi dalla colpa, e dalle pene cagionarne la loro malizia, o negligenza. Guardiſi il *Bargello* dal ricevere Regali qualunque ſieno da chi che ſia, e badi, che i Subalterni ſuoi non ne ricevano. Soſpetta è la fede di un Miniſtro di Giuſtizia, ſe dà luogo a laſciarſi corrompere; o mancò egli alla medeſima, o è ſull' orlo per mancare. Sono oltre a ciò parlanti gli Ordini del *Noſtro Editto* delli 2. Luglio 1779. Se ad onta di tutto queſto ardirà egli, o gli Eſecutori di eſigere, o di ricevere mancie, o regalie, ſebben' anche in piccioliſſima quantità, incorrerà la pienezza di quelle pene, che ſtabilite abbiamo nel menzionato *Editto*.

3. Il *Bargello*, e gli *Eſecutori* non ardiſcano togliere a niuno la libertà ſenza l' Ordine eſpreſſo del *Giusdicente*. Non è sì lieve pena che debbaſi arbitrariamente eſeguire. Ma poſſano, e debbano anzi immediatamente catturare coloro, che trovaſſero delinquenti ſul fatto, o contro-

ventori alle *Coſtituzioni* , *Bandi* , *Editti* , e *Leggi veglianti* per colpe , alle quali foſſe commina-ta la Carcere , o ſe le circoſtanze attuali di un tumulto , di una riſſa , o d' altro particolare incidente richiedeſſero a dirittura queſto provvedimento. Riſcontri poi ſubito il *Governadore* qualunque ſiaſi volta , che ſeguano Carcerazioni.

4. Vogliamo , che gli *Eſecutori* nel catturare chiccheſſia non traſcurino di notare a tergo del Mandato la relazione dell' eſecuzione individuandone eſattamente il giorno , meſe , e l' anno , perchè non reſti precluſa a' Debitori la via di agire per la nullità della Cattura , quando ſia di ſua natura circoſcrivibile. In caſo d' inoſſervanza oltre alla privazion dall' impiego ſieno obbligati al rifacimento alle Parti di qualunque danno , ſpeſa , ed intereſſe.

5. In quanto ai Patentati ſi oſſervino dal *Bargello* , e dagli *Eſecutori* le *Apoſtoliche Coſtituzioni*. Se alcuno eſibiſce nell' atto di eſſere per ordine del Giudice arreſtato qualche Patente , o Privilegio , gli *Eſecutori* nol rilaſcino , ma frattanto che alcuni di eſſi il tengano in ſequeſtro , porti a diritura il Capo di loro l' eſibita Patente al *Governadore* per avere gli ordini opportuni , che adempiere dovranno.

6. E' noto a Noi , che una parte della

Comac-

Comacchieſe Popolazione abita oltre al *Quartier Reale di quel Preſidio*. L' amminiſtrazion della Giuſtizia può eſiger quindi, che vi ſi ſpediſcano gli *Eſecutori*, e produrebbe un diſordine da non tollerarſi la preteſa di una preventiva licenza di chi preſiede alla Truppa: non poſſiamo ſoſpettare che deſtinata com' è a contribuire alla publica quiete ambiſca una ſubordinazione, che favorir potrebbe l' impunità de' delitti. Libero ſia pertanto, e indipendente il paſſaggio degli *Eſecutori* avanti al *Quartiere*, alle *Torri*, ed a *qualunque ſiaſi altro Luogo da Sentinelle guardato*, e vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo ai *Soldati del Preſidio*, che ſi aſtengano onninamente da qualſiaſi minima oppoſizione agli *Eſecutori* anzidetti, ſia di giorno, o ſia di notte. Ma guardinſi all' incontro gli *Eſecutori* in sì fatte occaſioni di non inſolentire in aggravio de' *Soldati*, certi d' eſſere rigoroſamente puniti. E perchè tutto cammini col buon' ordine, è noſtra mente che preceda ſempre l' aſſenſo del *Governadore* ogni qual volta, che gli *Eſecutori* paſſar devono davanti ai menzionati Luoghi, e che il Capo di loro avviſi la *Sentinella*, che *paſſa la Corte*, e ciò baſti, perchè non debbanſi più oltre trattenere. E' tutto queſto conforme a quanto preſcriſſe l' Emo *Paolucci* con lettera de' 19. Luglio 1747. pienamente confermata poi dall' Emo *Borgheſe* con la ſua de' 2. Luglio 1774. Vegli il

Gover-

Governadore , e ce ne avanzi il ragguaglio a poſta corrente , ſe animoſità ſi attentaſſe , o ſi promoveſſe innovazione da chicchеſſia.

7. Il *Bargello* in Comacchio è ben' anche il *Cuſtode delle Carceri* ; deve per ogni caſo a Noi quindi riſpondere di tutti i Carcerati , e ſono abbaſtanza note a Noi le paſſate negligenze per comandarne a lui una eſattiſſima Cuſtodia ſotto le più ſevere pene. Ma non ſia queſta diſgiunta mai dall' amorevolezza , e dalla equità , che verſo i medeſimi i dritti ſteſſi d' umanità eſigono , quanto può combinarſi col diſimpegno del ſuo dovere. Paſſi loro puntuale coll' intelligenza del *Governadore* quanto di alimenti , e di elemoſine verrà ad eſſi da' parenti , o da altri ſomminiſtrato. Non ardiſca aggravarne alcuno di ferri , o traſportarli da una ad altra Carcere anche ſotto il preteſto di una più ſicura Cuſtodia ſenza l' ordine eſpreſſo del *Jusdicente* , e guardiſi poi dall' offenderli ſotto graviſſime pene a noſtro arbitrio. Viſiti due volte per lo meno al giorno coloro , che ſono rinchiuſi in *Segreta* , e li ſoccorra nel miglior modo. La pulizia delle Carceri ſia a peſo di lui. Succedendo la Cattura di alcuno , ne paſſi l' immediato riſcontro al *Procurator de' Poveri* , onde poſſa puntualmente adempiere al proprio ufficio , e finalmente a mettere in libertà i Carcerati l' ordine non del *Cancellie-*

re ,

re , ma del *ſolo Giudice* ſi eſeguiſca.

8. Il *Bargello* non ſi allontani dalla Città ſenza il permeſſo del *Jusdicente* , al quale accordiamo la facoltà di permetterne l' aſſenza per *otto giorni* , qualora ne conoſca una legittima cauſa.

9. Scielto com' è il *Bargello* , e munito di *Patente della S. Conſulta* non creda già , che una privativa di giurisdizione poſſa mai ſervire all' impunità delle ſue colpe. Noi prenderemo uno ſtrettiſſimo conto della ſua Condotta , e ſe non ci parrà , che baſtino alle di lui mancanze , e negligenze le altre pene , ſarà noſtro il penſiere per que' canali, che ſi convengono farlo ſoggiacere ben' anche ad una ignominioſa privazion dell' impiego. Senza ledere così l' altrui giurisdizione combineranno *ambedue le Podeſtà* al richieſto fine del *buon ſervigio* , e del *comune vantaggio*.

TASSA CRIMINALE.

	Al Giud.	*Al Cancel.*
Per ogni Decreto afflittivo non compreſi per altro i baj. 10. del rilaſcio in tutto	Sc. 3. 30. –	Sc. 2. 20. – Sc. 1. 10. –
Simile Decreto af-		

	Al Giud.	Al Cancel.
flittivo *in forma pauperum* ſia la metà dell' intiero, e ſi ragguagli, eccettuto il rilaſcio, in Sc.	1. 80. –	Sc. 1. 20. – Sc. – 60. –
Il Decreto pecuniario ſenza li baj. 10. del rilaſcio non ecceda in tutto li Sc.	2. 10. –	Sc. 1. 40. – Sc. – 70. –
Per abolizione di Querela non compreſo il rilaſcio Sc.	1. 50. –	Sc. 1. — – Sc. – 50. –
Per ogni Decreto di reſtituzione di robe furtive, eccettuati li baj. 10. del rilaſcio Sc.	– 72. 8.	Sc. – 54. 6. Sc. – 18. 2.
Per reſtituzione di roba perduta quando è di qualche valore, e per cui ſi fa l' obbligo di reſtituirla al più vero padrone in caſo ec. ſenza li baj. 10. del rilaſcio Sc.		Sc. Sc. – 30. –
Quando per altro la roba anzidetta è di		

poco

	Al Giud.	*Al Cancel.*
poco valore, per cui non si fa obbligo alcuno esigganſi ſoli baj. 10. del rilaſcio		
Per ogni Sicurtà, che ſi preſta dal reo a cauzione del Fiſco, non compreſo il rilaſcio Sc.	Sc.	Sc. – 30. –
Per ogni parola regia, che ſi dà dal reo di non offendere ec. quando è ad iſtanza della Parte ſenza il rilaſcio Sc.	Sc.	Sc. – 30. –
Quando poi ſi dà *ex officio* nulla esiggaſi.		
Per ogni Precetto *de non moleſtando* ad iſtanza della Parte, altrimenti ſe *ex officio* ſi dia *gratis* Sc.	Sc.	Sc. – 30. –
Per ogni Atteſtato, che ſi ſpediſca dagli Atti Criminali Sc.	Sc.	Sc. – 30. –

Per gl' Inventarj de' Beni de' Rei punibili con

Relegazione, o Morte, che ſogliono farſi dai Governi locali a cautela delle ragioni del Fiſco, qualunque ſia l' Inventario, ed in qualunque luogo ſi faccia, eſigganſi ſoltanto in tutto Sc. 2. 70., e ne abbia il *Fiſcale* baj 80., altrettanti il *Cancelliere*, per il rogito baj. 30., e gli *Eſecutori* baj. 80.

Per ogni Atteſtato, o altra iſtanza prodotta a difeſa di qualche Reo, eſigga un paolo per *prodotta*, ed eſigga pur lo ſteſſo per cadauna Citazione, che dal Reo ſi ſpediſca all' *Aderente*, al *Fiſco*, ed al *Fiſcale*.

Per ogni eſame di Teſtimonj aſſunti a difeſa del Reo, ed eſaminati ad iſtanza di queſto, debba il Reo pagare per ogni Carta d' eſame, che ſia di linee trenta in cadauna faccia, e di lettere quaranta per linea, baj. 45. 4., de' quali ſpettino 18. 2. al *Giudice eſaminatore*, altrettanti al *Cancelliere*, e baj. 9. allo *Scrivano*.

Nelle Copie de' Proceſſi tanto difenſivi, che offenſivi ſi paghino al *Notaro* baj. 12. per Carta colle preſcritte avvertenze, quando ſi tratti di più Rei, e ſe d' un Reo baj. 9. ſoltanto per Carta.

CAP.

CAP. XXIII.

Archivio.

1. E' una incontraſtabile verità, la quale dobbiam evidentemente pur conoſcere, che tutto in Comacchio abbiſognava di *un maturo Eſame*, e di *una ſtabile Riforma*. Pareva quaſi, che la diligenza, e l' eſattezza dell' *odierno Preſidente* aveſſe dovuto eſentarci da queſto penſiere ſu l' *Archivio*, ſe l' incuria de' *Notari* non ſi foſſe direttamente oppoſta a renderne per la maggior parte inutili le premure. Noi a queſto ſagro Depoſito de' pubblici, e de' privati intereſſi rivolgendo le Noſtre Sollecitudini divideremo la cauſa del primo dai ſecondi, e perchè elettrizzato ſia l' impegno dell' uno, e perchè ſentano gli altri il vigor delle Leggi, a cui inalterabilmente d' ora innanzi debbon ſervire.

2. Eleggaſi dal *General Conſiglio* il *Preſidente dell' Archivio*, ma fin da queſt' ora confermiamo nell' Officio l' *Eſercente* per *un novennio*, che aver deve il ſuo principio compiuto che ſia queſto, il quale ſi avvicina al ſuo fine. Noi non poſſiam luſingarci, che altri perfezioni un' opera sì lodevolmente cominciata, e ſe per ſtimolo del ſuo dovere, e nella univerſale licenza

ha pur

ha pur dato un' ordine ai recapiti dell' Archivio, animato dalla noſtra condiſcendenza, e dietro agli Stabilimenti Noſtri metter egli deve tutto l' affare nel più deſiderabile rigoroſo ſiſtema.

3. Qualora diaſi luogo a nuova Elezione, invitinſi con pubblica Notificazione i Concorrenti due meſi prima; eſamini poi il *Conſiglio Segreto*, ſe Notari ſieno, e ſe ne contino l' eſercizio per due anni almeno; ſcielga i più idonei al diſimpegno dell' Officio, e non abbia già in mira la maggior' Offerta, ma la più coſtante probità, e la fede più ſperimentata. Troppo è queſto affare importante, e geloſo, perchè non debbaſi ommettere la più minuta rifleſſione; ma al contrario abbiam dovuto ben maravigliarci della craſſa indolenza, che in addietro ha traſcurato ſempre di obbligare il *Preſidente dell' Archivio* ad eſibire *una Sicurtà*, che inſolidalmente riſponda al pubblico, ed al privato, e ne aſſicuri l' indennizzazione. Quindi vogliamo, che niuno ſi preſenti ſenza la *riſpettiva Sicurtà*, ed il *Conſiglio Segreto* eſamini ben' anche le forze de' *Fidejuſſori*, ſenza perdere per altro di viſta la perſonale abilità di chi concorre all' incarico. L' *odierno Preſidente* adempier deve indilatamente a queſto dovere.

4. Li Soggetti con tali avvertenze traſcelti ſi paſſino al *Generale Conſiglio*, il quale elegga fra quelli il *Preſidente dell' Archivio* per un

triennio

triennio , o per un più lungo tempo , ſe il richiedono le circoſtanze ; mettaſi in appreſſo alla ballottazione il *Fidejuſſore*. Due atti ſon queſti, che tendono a due oggetti fra loro diverſiſſimi , ed hanno perciò biſogno di due diſtinte ballottazioni : nell' elezione del primo ſi ha per ſcopo la di lui perſonale oneſtà , ed abilità ; coll' approvarſi il ſecondo ſi ha in mira la ſicurezza dell' Archivio. Guardinſi pertanto gli Elettori di eleggere , o di confermare *Ufficiali* , e *Miniſtri*, e contemporaneamente di approvare le *Sicurtà* con *uno ſteſſo ſcrutinio*. Se facciaſi il contrario , dichiariamo nulla , ed invalida la ballottazione , e quindi non eletto , o confermato l' *Ufficiale* , o il *Miniſtro* , nè approvata la *Sicurtà* , e i *Conſiglieri* riſponſabili di qualunque ſiaſi danno , che derivato ne foſſe.

5. Eletto che ſia il *Preſidente dell' Archivio* , ſpettando a Noi di approvarlo , il *Governadore* ce ne avanzi il ragguaglio , ed il ſuo parere ſull' oneſtà principalmente di lui. Autorizzato così all' onorifico Impiego , vogliamo , che goda de' Privilegj perſonali , i quali convengono agli *Archiviſti dello Stato Pontificio* , anzi eſigga in ciaſcun luogo , ed in cadaun' atto pubblico , o privato il dovuto riſpetto , ed abbia la precedenza ſopra i Notari tutti , e ben' anche ſopra qualſiaſi Ufficiale della Comunità : non gli

ſia

ſia interdetto l' eſercizio della *Pretura*, purchè n' abbia i neceſſarj requiſiti. Non ripugna queſt' Officio alle pubbliche Rappreſentanze, ſiccome non vi ripugna quello di *Avvocato della Comunità*. Entrambi ſe *Conſiglieri* ſono abbiano luogo nel *Buſſolo delle Magiſtrature*, qualora non li reſpingano altre ragioni. Eſtratto che ne ſia il *Preſidente*, deputi altro Soggetto, che nell' Archivio diſimpegni i ſuoi doveri coll' approvazione del *Jusdicente*, e coll' aſſenſo della *Sicurtà*.

6. Il *Magiſtrato* dia poi nelle ſolite forme il poſſeſſo al *Preſidente*, il quale giuri in mani del *Governadore* di adempiere fedelmente gli obblighi, che relativi al ſuo Officio riſultano da *queſta Coſtituzione*, o che da *ſucceſſivi Noſtri Ordini* derivar poteſſero in avvenire. Riceva ſimultaneamente in legale conſegna per Inventario tutte le Scritture, gl' Iſtrumenti, Protocolli, Libri, Carte, Recapiti, e tutt' altro appartenente all' Archivio. Ne ſottoſcriva egli, ed il *Fidejuſſore* l' Inventario anzidetto, che reſtar deve perpetuamente nell' Archivio, e copia del medeſimo da entrambi ſottoſcritta ſi conſegni al *Magiſtrato*. Il *Segretario pubblico* regiſtri l' Atto della inſolidale obbligazione, e della legale conſegna nel ſolenne Iſtrumento, che ſtipular deve.

7. E' a noſtra notizia, che *una Camera ſola* non molto ampia ſerve al *pubblico Archivio*.

Se

Se altri argomenti non ci aveſſero perſuaſi abbaſtanza della colpevole traſgreſſione de' *Notari*, queſta ſola anguſtia del luogo ce ne convincerebbe anche troppo. Ma volendo, che tutti d' ora innanzi inalterabilmente adempiano le Noſtre Leggi, che l' indennità del pubblico, e del privato hanno per oggetto, rendeſi neceſſaria l' ampliazione dell' *Archivio di Comacchio*. Come ciò poſſa ottenerſi, e per qual mezzo, che ſerva all' unità del Luogo, alla ſicurezza, ed all' economia ben' anche a un tempo iſteſſo, ordiniamo, che il *Preſidente* ne ſtenda una relazione al *Conſiglio Segreto*, il quale eſaminati che n' abbia, e verificati i fondamenti ne paſſi il ragguaglio al *Governadore*, e queſti lo avanzi a Noi per averne le opportune riſoluzioni. Forſe potrebbero frattanto ſupplire al biſogno alcuni Cancelli da ſituarſi nell' Atrio contiguo all' Archivio. Quindi faccia ſtendere di queſti ancora il *Preſidente* la perizia, e la conſegni al *Governadore*, il quale ne procurerà col favor degl' Incanti una vantaggioſa coſtruzione a pubbliche ſpeſe.

8. Sappiamo di certa ſcienza, che immediatamente ſotto la *Camera dell' Archivio* ſi cuſtodiſce la *legna da fuoco* per la pubblica Reſidenza. La Volta intermedia non iſcuſa la ſupina imprudenza. Serva quel luogo ad altro uſo, e altrove traſportinſi le legna lontano dall' Archi-

vio : Sia queſto dal fuoco , e dall' umidità ſcrupoloſamente difeſo.

9. Intervenga il *Preſidente* nelle *Camere dell' Archivio* tutti i giorni giuridici almeno , e vi ſi trattenga *tre ore* la mattina , e *due ore* la ſera , ſe un più lungo tempo non richiedaſi talvolta al disbrigo delle ſue incombenze. Un ſavio contegno ſerva alla decenza del luogo , e la ricordi a chi ardiſſe con ridotti , o con giuochi di proſtituirla. Per ciaſcuna di queſte mancanze ſia il *Preſidente* ſoggetto alla penale di *Scudi dieci*. Sotto l' iſteſſa pena , e la privazion fin' anche dall' Officio guardiſi egli di portare , o di ritener *fuoco* nell' Archivio , d' entrarvi , o di trattenervi ſi con *lumi*.

10. Le Scritture , i Protocolli , i Fogli tutti eſiſtenti nell' Archivio ſono affidati alla ſua cuſtodia , e deve elettrizzarſi tutto il di lui impegno , e zelo , perchè dall' altrui malizia danneggiati non ſieno , o alterati. Oculato vegli pertanto , che ſotto qualſiaſi ragione , preteſto , o colore niun degli anzidetti Libri ſia da altri maneggiato , o letto , foſſe ben' anche il *Notaro* , che li ha rogati , qualora non vi aſſiſta egli il *Preſidente* di null' altro occupato. Non è un torto , che altrui ſi faccia , ma è un diſimpegno di chi cuſtodiſce l' uſar nella cuſtodia le più geloſe cautele.

Guardiſi ,

11. Guardiſi, e non ardiſca per qualſivoglia motivo, foſſe ben' anche un' ordine di Giudice Eccleſiaſtico, o Secolare in occaſione di qualſiſia Lite Civile, Criminale, o Miſta, di eſtrarre, permettere, o aſſentire tacitamente ancora, che altri eſtragga dall' Archivio alcun Protocollo, Iſtrumento, Scrittura, Libro di rogiti, recapiti, o foglj, e Carte originali, ſieno di Notari viventi, o morti, ſenza l' eſpreſſa Noſtra Licenza; altrimenti ſoggiaccia il *Preſidente* alla irremiſſibile penale di *Scudi cinquanta*, della eſpulſion dall' Officio, e di altre ſin' anche a noſtro arbitrio.

12. Conoſca ognuno dal fin qui detto, che a Noi ſoli è riſervato il *pieno diritto*, e la *giurisdizion ſu l' Archivio*, e che al buon regolamento di queſto le Leggi, e le Coſtituzioni Municipali da una legittima conſuetudine autenticate aver devono la loro piena oſſervanza in tutte, e ſingole quelle parti, che non ſono contrarie a *queſta Coſtituzion Noſtra*, tal che niun altra legge debba, e poſſa giammai in alcun modo recar pregiudizio ai dritti non men di *queſto Ducato*, che degli Emi *Legati* pro tempore.

13. Abbia il *Preſidente dell' Archivio* tre Libri numerati, ed autenticati nelle debite forme dal *Segretario pubblico*: noti nel primo gl' Iſtrumenti, le Scritture, e tutto ciò, che i *Notari*,

tari, o i loro Eredi esibiscono a lui stipulato da archiviare : nell' altro descriva le Polizze, e Scritture private, che a tale oggetto esibite gli sieno ; segni nel terzo finalmente le Copie, o Transunti degl' Istrumenti, o delle Scritture, che ne' debiti modi altrui darà, richiesto che ne sia.

14. Noi vogliamo, ed espressamente comandiamo in coerenza ancora dell' *Editto Generale sugli Archivj* d' ordine della S. M. di *Benedetto XIV.* publicato il primo Giugno 1748., che ogni, e qualunque siasi *Notaro*, sebbene privilegiato privilegiatissimo dipendente ben' anche da Arcivescovi, Vescovi, Abati, Priori, Luoghi Pii, e da altri, che meritassero una special menzione, onninamente adempier debba i qui fissati Nostri Stabilimenti.

15. Tutti, e ciascun d' essi, che si roghe-ranno per l' avvenire di qualsivoglia Istrumento di – Vendite – Compre – Mutui – Debiti – Crediti – e qualsiansi altre obbligazioni – Compagnie – Soccide – Censi – Estinzioni – ed Accolazioni di essi – Locazioni – Livelli – Concordie – Composizioni – Translazioni – Compromessi – Laudi – Sentenze – Donazioni – Pagamenti – Dazioni *in solutum* – Inventarj – Rivocazioni – Ipotecazioni – Pignorazioni – Mandati *etiam ad lites*, che siano generali, e non ristretti ad una causa sola, per la quale si esibi-

scono,

ſcono , e rivocazioni di quelli – Paci – Ratificazioni – Coſtituzioni , diviſioni , confeſſioni di Debiti anche giudiziali , quando non preceda altro obbligo ſpeciale – Emancipazioni – Arrogazioni – Adozioni , e Rinuncie tanto *inter vivos* , quanto *cauſa mortis* – Inſinuazioni – Teſtamenti *in ſcriptis* , come *nuncupativi* – Codicilli – Adizioni , e Repudiazioni di Eredità – Fidecommeſſi – Soſtituzioni – Proibizioni – Aggiudicazioni – Delibere , e Poſſeſſi de' Beni , benchè rogati da' *Notari Attuarj* , come generalmente d' ogni , e qualſivoglia altro Iſtrumento , o Contratto *nominato* , ed *innominato* di qualunque qualità ſiano eſſi , eccettuati que' ſoli , ch' eſpreſſamente indicheremo più oltre , deve dagli originali di cadauno degli anzidetti Iſtrumenti dentro il termine di *quindici giorni* dopo la ſtipulazione di eſſi eſtrarne due Copie. Una , che intiera ſia riguardo alle *inſerzioni* ancora alligate negli originali , e ſcritta nettamente ſenza cancellatura , che non abbia alcun foglio in bianco , o ſpazio vuoto , il quale lineato non ſia in modo , che non ſi poſſa aggiungerle altro , ſottoſcritta di propria mano , e col *ſolito bollo* ſegnata , al *Preſidente dell' Archivio* ſi eſibiſca giurando di conſegnar fedelmente tutte le Copie degl' Iſtrumenti ſtipulati , e di non averne altri , che da lui non ſieno conſegnati all' Archivio.

16. L' altra Copia nel termine preſcritto ,

e colle

e colle iſteſſiſſime avvertenze eſtratta ritenganſi i Notari, e ſerva loro d' originale.

17. Vogliamo altresì, che i Notari ſian' obbligati alla prima ſenza eſiger coſa alcuna per conto di eſſa dai Contraenti, e Intereſſati. Per la ſeconda, ch' è diretta alla perpetua conſervazione, e cuſtodia de' Contratti in privato, e comun beneficio, poſſano i Notari eſigere da ciaſcun' Intereſſato la rata della propria mercede a norma della *Taſſa vegliante*. Potranno i Notari riſcuotere ben' anche da Contraenti, ed Intereſſati la mercede, che pagar deveſi al *Preſidente* a tenor della *Taſſa*, che regiſtreremo in fine di queſto Capitolo. Noi ordiniamo, che niuno di qualſiſia ſtato, grado, e condizione, eccleſiaſtica, o ſecolare, Collegj, Seminarj, Conſervatorj, Capitoli, ed Univerſità, eccettuato ſolo il *Pubblico*, ed il *Monte di Pietà*, eſente ſia dalla *Taſſa anzidetta*. Li Notari poi comandiamo, che debbano entro il termine di *tre ſoli giorni* averla pagata al *Preſidente*, altrimenti incorrano l'irremiſſibile penale del duplicato disborſo al medeſimo, e di Sc. 10. per ciaſcuna traſgreſſione, de' quali la metà ſia a favore del *Preſidente*, un quarto del *relatore*, e l' altro dell' *eſecutore*.

18. Nella conſegna delle Scritture private ſotto le iſteſſe pene ſi paghi all' *Archivio* a norma della *menzionata Taſſa* allorchè ſi eſibiſcono,

e ſe-

e ſegnate ſono dal *Preſidente*. Niuna ragione vaglia a ſcagionare i Notari dall' effettivo pagamento, nè ſi ammetta quella nemmeno di non aver eſſi riſcoſſa la dovuta mercede dalle Parti, giacchè vi devono ſempre, ed in ogni caſo eſſere eglino medeſimi tenuti del proprio.

19. Badino li Notari di oſſervare ad un puntino *queſti Stabilimenti Noſtri*, perchè riſoluti come ſiamo di voler eſſere obbediti, ogni minima loro negligenza nel recare le anzidette Copie, e tutte, niuna eccettuata, e nel prefiſſo termine, vendicheremo colla immediata pena di Sc. 50. da applicarſene la metà alla publica Caſſa, e l' altra metà ne' modi ſopra eſpreſſi, ed il traſgreſſore ſarà inoltre da Noi irremiſſibilmente inabilitato ad eſercitar l' Impiego. Nè giovi a ſottrar chicchèſſia da queſt' obbligo la temeraria ſuppoſizione, che dovendo riporſi dopo la morte de' Notari in *Archivio* i Protocolli, e Rogiti, abbiano eſſi ſoddisfatto vivendo abbaſtanza all' indennità dell' *Archivio* pagando allo ſteſſo la dovuta *Taſſa*. Al duplicato rimborſo tenuto ſia, e ad altre pene a noſtro arbitrio il Notaro, che obbligherà al pagamento di qualſivoglia minima ſomma gl' Intereſſati per le Copie, ch' eſibir deve all' *Archivio*; ma ſe alterate dianſi poi queſte, o difettoſe, non conoſceremo termine nel troppo giuſto Noſtro Rigore.

20. Il *Preſidente* egli ſteſſo ſerva alla Legge, e diſimpegni queſti doveri relativamente agli affari, di cui ſi roghera come Notaro, e vogliamo, ch' ei ne renda conto, e col ſuo giuramento ai *Viſitatori*, che deſtinati ſono al §. 28. del Capitolo I. Lui per altro diſpenſiamo durante l' Ufficio dal pagare all' *Archivio* la mercede della *Taſſa*.

21. Comandiamo in oltre, che, dovendo i *Notari Attuarj* in fine del loro Ufficio conſegnare all' *Archivio* gli Atti, e i Documenti originali prodotti, queſti ripoſti ſieno dal *Preſidente* in un Cancello a parte. Il *Segretario poi della Comunità*, ed il *Cancellier criminale del Governo* ſiano da queſti obblighi diſpenſati riguardo ai Rogiti, ed agli Atti, che appartengono meramente al riſpettivo loro impiego; ma vengano dal primo cuſtoditi nella *pubblica Segreteria*, e dal ſecondo nella *Cancelleria del Governo*. Per qualſiaſi altro Iſtrumento, o Scrittura, che dagli *Attuarj*, dal *Segretario*, e *Cancelliere* ſtipulata ſia come Notari per qualunque Perſona Eccleſiaſtica, o Secolare, Chieſe, Luoghi Pii, e ſimili, è noſtra mente, che debbano oſſervare le ſopra eſpreſſe provvidenze: ma qualora paſſi il *Segretario*, o il *Cancelliere*, o altro *Notaro* a ſtanziare altrove, eſpreſſamente comandiamo, che debbanſi conſegnare al *Preſidente dell' Archivio* i

riſpet-

riſpettivi Protocolli ben' anche, e Rogiti originali ſotto pena di *Sc. dieci* per cadaun' Iſtrumento, e Scrittura, che ſi defraudi.

22. Il *Cancellier Veſcovile*, e *qualſiaſi altro Notaro dipendente da quel Tribunale*, che ſtipuli qualſivoglia Iſtrumento, o Scrittura fra perſone laiche, deve non altrove, che nel *pubblico Archivio*, conſegnarne le Copie; eccettuati li ſoli Rogiti ſtabiliti nel *Decreto generale della S. Cong. del Concilio* li 9. Dic. 1625.; per gli altri tutti abbiano ancora queſti gli ſteſſi obblighi, che preſcritti ſono ai Notari, e ſe ardiſſe alcuno di controvenire, ſia privo ſul fatto della facoltà di rogarne più oltre, ed alla ſua traſgreſſione, ed alle circoſtanze ſaran proporzionate altre pene.

23. Se un' *eſtero Notaro* ſtipulerà in *Comacchio*, o *nelle ſue Pertinenze* qualſiſia Iſtrumento, dovrà pure eſibirne la Copia intiera, e perfetta nell' *Archivio*, e ſe ardiſſe controvenire, il *Preſidente* ne avanzi il riſcontro al *Governadore*, e queſti alla *Legazione*, che il Traſgreſſore richiamerà al ſuo dovere.

24. Premuroſi Noi di provedere all' indennità ſin' anche di que' miſerabili Comacchieſi, e degli Abitanti del *Boſco Eliſeo*, i quali non ponno ſupplire alle neceſſarie ſpeſe degl' Iſtrumenti in congiuntura di Matrimonj, o Diviſioni, ordiniamo ſotto la pena di *Scudi quindici*, e della Carcere ai Sartori, Rigattieri, Giojellieri, e qualſiaſi altro Artiere chiamato a ſtimare in sì

fatte occaſioni i Mobili, che ſi conſegnino a titolo di Dote, o di Parte, che debbano pure nel termine di *giorni quindici* eſibire al *Preſidente* una Copia giurata degl' Inventarj, in cui deſcritte ſieno le Mobilie ſtimate coi riſpettivi prezzi fiſſati: il *Preſidente* dia poi a queſti la conveniente legal forma, e li conſervi in *Archivio*.

25. Chiunque ſia ben' anche Notaro, ch'abbia preſſo di ſe per qualunque titolo Protocolli, Rogiti, o Scritture di Notari defunti, è noſtra mente, che debba nel termine di *giorni dieci* eſibirle al *Preſidente dell' Archivio*, ſebbene foſſero Teſtamenti ſigillati. Noi ſaremo anche ſu queſto punto ineſorabili per prendere ſui traſgreſſori il più rigoroſo conto d' ogni minima mancanza. Incorrano eſſi la pena di *Scudi cinquanta*, e riſerviam le altre al Noſtro Arbitrio. Sotto le iſteſſiſſime pene, ed entro al preſcritto termine dalla morte del Notaro dovranno in avvenire gli Eredi di quello, quand' anche uno, o più di loro Notari foſſero eglino ſteſſi, ed in qualſiaſi dignità coſtituiti, depoſitare in *Archivio* tutti li Protocolli, e Rogiti del defunto Notaro. Penſi ad invigilare oculato il *Preſidente* ſu queſto punto, ſul quale vogliamo, che baſti per procedere alle comminate pene contro i traſgreſſori il giuramento dell' Accuſatore avvalorato da un ſol Teſtimo-

nio

nio degno di fede.

26. Li Notari, i Parochi, e chiccheſſia altro, che per l' addietro rogati abbiano, o in avvenire ſi roghino di Teſtamenti, di Codicilli, e di qualſivoglia ultima Volontà, debbano tutti nel termine di *giorni quindici* depoſitarle in *Archivio*, non oſtante qualunque abuſo, o conſuetudine in contrario. Ad oggetto poi, che non ſi manifeſti il Diſponente contro il ſuo volere, permettiamo, che le ultime Volontà conſegnate ſieno chiuſe, e ſigillate in un Foglio, ſul quale ſegnato ſia in vece del nome, e cognome del Diſponente il numero, ed una nota, di cui contraſegnato eſſer deve il riſpettivo Originale unito al Protocollo. Lo ſteſſo metodo eſſerviſi nelle ultime Volontà ſigillate; al qual' effetto li Diſponenti devono laſciarle duplicate, perchè reſti l' una in mano del Notaro rogato, e perchè ſi conſegni l'altra all' *Archivio*. Qualora poi non ſia il Teſtamento, ed ultima Volontà duplicata, perchè non l' abbia potuto, o voluto il Teſtatore, reſti eſſa preſſo il Notaro, il quale dovrà conſegnarne Copia all' *Archivio* nel termine ſtabilito dal giorno che ſarà aperta, e pubblicata l' anzidetta ultima Volontà; ma frattanto debba egli entro l' iſteſſo termine dar all' *Archivio* Copia autentica dell' atto legale della conſegna di quella.

27. Sieno queſte ultime Volontà conſervate

in *Archivio* ſeparatamente ſotto due Chiavi, l'una delle quali ſtia nelle mani del *Preſidente*, e l' altra preſſo il *Governadore*. Si levino indi di mano in mano che aprir ſi devono, e ſi ripongano al fine fra l' altre Scritture del Notaro rogato.

28. Niuna ſi apra di queſte ultime Volontà ſigillate ſenza l' aſſiſtenza del *Jusdicente*. Il Notaro, che controvenga ſoggiaccia alla penale di *Scudi dieci* per cadauna volta, ed il *Preſidente dell' Archivio* ſia dall' Uffizio ſoſpeſo, ſe mal grado la Noſtra Diſpoſizione riceverà alcun di queſti atti, da cui non riſulti, che intervenuto ſia il *Governadore*. Tutto ciò è conforme agli Ordini altre volte emanati dalla *Legazione*.

29. Sotto le iſteſſe pene vogliamo, che il *Preſidente* invigili, e ragguagli il *Jusdicente*, ſe i Parochi, ed altre Perſone Eccleſiaſtiche, le quali dalle Leggi Canoniche ſieno autorizzate a ricever Teſtamenti, e Codicilli, puntualmente adempiano l' obbligo di preſentarli all' *Archivio* pagandone la dovuta mercede, affinchè riducanſi nella forma legale, e ſia ciò nel termine aſſegnato. Accadendo inoſſervanza, o qualſiaſi altro abuſo il *Governadore* ce ne avanzi l' immediato riſcontro, e farà noſtra la cura di provedervi.

30. Oltre ai pubblici Iſtrumenti meritano altresì la Noſtra Rifleſſione le Polizze, e Scrit-

ture

ture private. Alla conſervazione di queſte non meno, che ad impedire ogni frode, la quale intentar poteſſe l' altrui malizia con antidate, ed alterazioni, e per allontanare eziandio il ſoſpetto, ordiniamo, che qualſiſia perſona di qualſivoglia ſtato, grado, o qualità eccleſiaſtica, o ſecolare, la quale per ſe, ed in nome ſuo proprio, o per altri, ed in altrui nome, ſoſſe ciò ancora per Chieſe, Luoghi Pii, e ſimili, faceſſe alcuna Scrittura, Cedola, Chirografo, e Polizza ſebbene ſtampata, Partite altresì de' libri ſottoſcritte ſopra qualunque materia, o qualſiaſi Contratto, o Atto, da cui naſcer poſſa azione, o eccezione in giudizio, debba nell' anzidetto termine di *giorni quindici* eſibirlo in *Archivio* ne' modi, che preſcriveremo, e pagandone la ſtabilita *Taſſa*.

31. Sin qui gli Stabilimenti Noſtri riſguardano l' avvenire, a ſiſtemar il quale tutta abbiamo impegnata la Noſtra Sollecitudine: ma non abbiamo già perduto di mira il paſſato, la licenza del quale eſigerebbe da Noi le meritate pene. Frattanto contenti per ora di provvedere alla pubblica, ed alla privata indennizzazione, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che tutti i Notari viventi debbano depoſitare nell' *Archivio* la Copia di qualſivoglia loro Iſtrumento, Scrittura, Atto, o Rogito ſopra eſpreſſo, niuno di eſſi eccettuato,

che

che ſin qui eſibito non ſiaſi all' *Archivio*, e metterne l' altra Copia a Protocollo, oſſervando onninamente riguardo a queſti ancora le Leggi tutte, che fiſſate abbiamo a norma dell' avvenire. Sieno depoſitati ancora tutti i Protocolli, e in mancanza di queſti, le Matrici, Abbozzi, o Rogiti originali, che di Notari morti paſſati foſſero in altrui mano ſebben' anche Notari: quelli giurino di depoſitare le Copie di tutti, e queſti gli Originali, e ne paghino la dovuta mercede. Noi vogliamo eſſer ben certi dell' eſatta obbedienza ſu queſto punto ancora, e quindi penſi il *Governadore* a farſene un ſerio penſiere, perchè adempiuto ſia fedelmente il Comando. Un diſcreto termine col ſentimento del *Preſidente* aſſegni, e ne preſcriva il metodo, che l' eſito, ed il buon' ordine aſſicuri, e ce ne ragguagli. Guardinſi poi i Notari di non ricadere nel diſordine perſuaſi com' eſſer devono del Noſtro Rigore ſu le future mancanze, quanto ſiamo condiſcendenti ſu le paſſate.

32. Ma dovendo Noi confidare nelle Noſtre Leggi più, che nell' eſattezza de' Notari, dichiariamo, che qualſiaſi ſtipulato Iſtrumento, Polizza, e Scrittura pubblica, o privata, e che in avvenire ſi ſtipulerà, qualora conſegnate non ſieno al *Preſidente dell' Archivio*, reſtino d' ora avanti nulle, ed invalide, tal che non facciano

alcuna

alcuna fede in giudizio, e fuori di quello, nè poſſano aver' eſecuzione, non oſtante qualſiaſi preteſto, ragione, o privilegio riſultante da qualſivoglia titolo, da conſuetudine, dalla Forma Camerale, o altra, ſe alcuna v' è più rigoroſa. E perchè all' incontro proveduto ſia all' indennità di chiccheſſia ne' Crediti ſuoi, preteſe, e diritti, che pregiudicati foſſero da colpa, o negligenza de' Notari, o da altri nell' eſibire all' *Archivio* i menzionati Iſtrumenti, e Scritture, è noſtra mente, che rivolgano eſſi le loro azioni, e per il Credito principale, e per le ſpeſe, danni, ed intereſſe, che derivato ne foſſe contro gli ſteſſi Notari, ed altri, che ritenuti abbiano gli anzidetti Iſtrumenti, e Scritture ſenza eſibirle in conformità del loro dovere: al qual' effetto procedaſi dal *Giusdicente* con *mano regia* rimoſſa ogni appellazione, e ricorſo a tenore della Coſtituzione della S. M. di *Siſto Papa V.*

33. Fin qui dirette ſono le Provvidenze Noſtre a richiamare i Notari al lor dovere. Abbia la norma chi preſiede all' *Archivio*, ſu cui regolarſi, qualora accadono le preſcritte conſegne. L' eſibita degl' Iſtrumenti, e delle Scritture, che appartengono a' Notari vivi, tra quali comprendiamo lui ſteſſo ancora il *Preſidente*, deſcriva nel primo degli anzidetti Libri, notandovi il giorno, e l' anno, in cui ſon preſentati, la materia, della

qual

quale trattano gl' Iſtrumenti , indicando i nomi delle Parti , e del Notaro , che li conſegna. A maggior chiarezza diſtingua i Notari per ordine di Alfabeto , che corriſponda ad una eſatta rubrica di eſſi , e delle materie. Oſſervi lo ſteſſo metodo nella deſcrizione degl' Iſtrumenti , e delle Scritture ſpettanti a' Notari defunti , ma oltre a ciò il *Preſidente* riporti la ſoſcrizione ſul medeſimo Libro della perſona , che i Rogiti depoſita nell' *Archivio* , e ſi ſottoſcriva egli ſteſſo ancora. Se alla diligenza del *Preſidente* rieſca di ricuperarne alcuno , tal che egli medeſimo ſia , che lo depoſiti nell' *Archivio* , ſoſcrivano con lui al Libro due Teſtimonj di propria mano.

34. Guardiſi il *Preſidente* di deſcrivere a libro l' eſibita di qualſiaſi Iſtrumento , di cui ſimultaneamente non gli ſia dal Notaro conſegnata la Copia da cuſtodirſi nell' *Archivio*. Badi in oltre , che i riſcontri delle anzidette conſegne ſcritte ſieno da lui ſteſſo , e di proprio pugno : tema le rigoroſe pene , a cui lo condanneremo , s' ei manca d' obbedire.

35. Le Polizze ſtampate , le Partite de' Libri , e ciaſcun' altra Scrittura privata deſcrivaſi nel ſecondo Libro , ſegnandovi il giorno , in cui ſi preſenta colla data della Scrittura , nomi , cognomi , e patria delli Contraenti , ed in comperdio ciò , di cui tratta ; in margine poi del

Libro

Libro noti il numero di cadauna Scrittura esibita. Quindi controsegni nella Scrittura il giorno, in cui è stata presentata, il numero, che le corrisponde nel Libro, e firmata da lui, e bollata col *segno dell' Archivio* la restituisca a chi l' ha esibita. Serva egli pure inalterabilmente a questo metodo sotto le più gravi pene.

36. Passato il termine di *giorni quindici* non possa il *Presidente* ricevere l' esibite degl' Istrumenti, e delle Scritture, se non vi concorra l' assenso de' Contraenti, o di alcuno di essi. Cessi in tal caso la nullità, che n' è risultata, purchè sì fatta nullità non siasi dedotta in giudizio, e accettata da alcuna delle Parti, o che giunta non sia a notizia del *Nostro Tribunale*. In questi casi vogliamo, che il *Presidente* ne ragguagli il *Governadore*, ed indichi il Notaro, che a lui fuori del termine ha presentato alcun Rogito, l' accetti esso, o lo ricusi. A sanar le nullità, di cui fossero infetti gl' Istrumenti pubblici, non meno che le Scritture private, ricorrano le Parti, o i Notari.

37. Se la pubblica, e la privata indennizzazione ci ha consigliate le sin qui espresse Provvidenze, hanno ben' anche tutto il dritto i Notari, che proveduto sia al loro stesso interesse. Volendo Noi, che debbano consegnare tutt' i loro Rogiti all' *Archivio*, è nostra mente ancora,

che non reſtino defraudati nella minima parte gli emolumenti, che ſpettan loro. Quindi ordiniamo al *Preſidente*, che ſi aſtenga di dare altrui per qualſivoglia titolo, preteſto, o ragione qualunque ſiaſi Copia ſebben' anche ſemplice, o Tranſunto d' Iſtrumenti pubblici depoſitati in *Archivio*, qualora ſien vivi, e preſenti i Notari, che li abbiano rogati, ed a cui poſſano comodamente ricorrere le Parti. Non ſia da queſta Legge diſpenſato, benchè egli intendeſſe darne *gratis* la Copia, o il Tranſunto, e nel caſo nè anche, nel quale non ſi poteſſe aver d' altra parte l' Originale, volendo Noi, che ſempre abbiano le Parti da ricorrere al Notaro, che lo ha rogato. Se il voglia per altro queſti, potrà liberamente trar Copia da quelli, che ha eſſo depoſitati in *Archivio* ſenza che il *Preſidente* opporſi a lui debba, nè poſſa eſigerne alcuna mercede, ogni ragion richiedendo che tutto l' emolumento di sì fatte Copie, e Tranſunti ſenza il minimo aggravio vada a favore dello ſteſſo Notaro, che l' eſtrae. Incorra altrimenti il *Preſidente* nella penale di *Scudi cinquanta* d' applicarſi per metà al Notaro danneggiato, e l' altra all' Accuſatore.

38. Se morto ſia poi il Notaro, che ſi rogò dell' Iſtrumento ricercato, o ſia aſſente dalla *Provincia*, o in altro modo impedito così che non poſſa egli eſtrarre le richieſte Copie, o Tranſun-

ti , l' eſtragga il *Preſidente*, e ne riſcuota la mercede dalla *Taſſa* autorizzata.

39. Nel terzo degli annunziati Libri noti il *Preſidente* a dirittura l' eſtratta Copia , o Tranſunto , la perſona a cui l' ha conſegnato , e la mercede riſcoſſa : a lui reſti la metà di queſta mercede, e paſſi l' altra agli Eredi del Notaro defunto , al Procuratore coſtituito dell' aſſente , o chicchefſia altro legittimo Succeſſore , Ceſſionario, o Miniſtro del Notaro , che ſtipulò l' Iſtrumento. Se niuno ſi trovi a cui pagare la menzionata metà , entro il termine di *giorni due* la depoſiti nel S. Monte di Pietà , nè ſia indi rimoſſa ſenza il Decreto del *Governadore*.

40. Noi non dobbiam ſupporre, che il *Preſidente* poſſa giammai dimenticarſi tanto il proprio dovere per crederlo capace di un furto. Pur ſe ciò accadeſſe , dalle rigoroſe pene eſpiata ſarebbe la colpa , dalla indelebile macchia , e dal roſſore la tradita fiducia , e la onorificenza del ſuo carattere.

41. Non la ſola quiete, e ſicurezza de' Notari aſſenti , o degli Eredi, e Succeſſori de' Notari defunti , ma più ſagri doveri richiedono , che i Rogiti originali , e Protocolli a quelli ſpettanti ſieno in Armarj, e Cancelli a parte chiuſi a due Chiavi , delle quali una reſti al *Preſidente* , e l'

altra nelle mani degli Eredi, o Succeſſori del Notaro defunto. Una sì fatta Legge, che mette in ſicuro la comune, e privata indennizzazione ſia inalterabilmente oſſervata, ed il *Governadore* vegli perchè il raggiro non ſi opponga, o l' indolenza. Ma ſia colui, che ritiene la ſeconda Chiave pronto ad ogni avviſo del *Preſidente*, ed all' altrui biſogno; perda altrimenti ogni diritto alla mercede, e a forza, ma coll' intervento del *Governadore* s' apra *ex Officio* l' Armario, o Cancello, e ſe ne conſegni indi la Chiave al *Magiſtrato*.

42. I Libri, che ſin qui ordinati abbiamo al *Preſidente* per il regiſtro degl' Iſtrumenti, e Scritture pubbliche, delle Scritture private che a lui eſibite ſono, e delle Copie, e Tranſunti che ad altri ſpediſce dall' *Archivio*, ſieno tutti coſtantemente da lui cuſtoditi ivi colle altre Scritture. Mancando egli a queſto, ed a ciaſcuna delle ſtabilite avvertenze ſoffra l' irremiſſibile penale di *Scudi cinquanta* per ogni mancanza, ed eſtenderemo queſta all' eſpulſione ſin' anche dall' Officio a norma delle circoſtanze; nè varrà a ſottrarne lui, che tutti ſieno in *Archivio* gl' Iſtrumenti, e le Scritture eſibite, ſe delle medeſime non avrà egli fatta la ordinata deſcrizione ne' riſpettivi Libri. Il *Jusdicente*, e i *Viſitatori* mettano a rigoroſo eſame queſto regiſtro, e ce ne ragguagli il

primo

primo , ſe non corriſponda alle Leggi. Badi il *Preſidente* , che ſieno i Libri di buona carta, ed uſi le neceſſarie cautele alla conſervazione della ſcrittura. Un troppo minuto carattere , o troppo affollate righe non ſervono che ad un riſparmio, che Noi condannerem ſempre , e puniremo ancora ov' egli poſſa apportar altrui danno.

43. Ma non ſi acquieta la Noſtra Vigilanza agli Stabilimenti ſin qui emanati : la pubblica, e privata indennizzazione potrebbe ben' anche eſſere eſpoſta alla malizia , ed alla negligenza. Un *Preſidente* che dall' intereſſe , e dal raggiro ſedotto ſia , o men cauto di quel che deve , baſta perchè alle ardite inſinuazioni piegando , o non difendendoſi dalle inſidie de' male intenzionati giunga egli ſteſſo , o altri a ſottrarre , e perdere i pubblici Documenti de' dritti , e delle ſoſtanze altrui. Noi non vogliam temere una sì colpevole animoſità , o una tanto ſupina indolenza in *niun Preſidente* ; ma avvezzi come ſiamo , e perſuaſi dall' eſperienza a prometterci aſſai più dalle Noſtre Leggi , e dal timor delle pene , abbiamo riſoluto di affidar la ſicurezza delle pubbliche Scritture alla vigilanza dell' une , ed al rigor dell' altre.

44. Deſcrivaſi un fedele , ed eſatto Inventario di tutte le Scritture , che raccolte ſono nel *pubblico Archivio*. Sappiamo che l' *odierno Preſi-*

dente

dente ha non ſolo incominciato a ſtenderlo, ma l' ha ben' anche a quel ſegno condotto, che da lui ſi potea più oltre. Or che le Provvidenze Noſtre richiamano al lor dovere i Notari, rechiſi l' affare al ſuo fine. Se la folla delle occupazioni non laſcieranno a lui il neceſſario tempo per diſimpegnar queſto Comando, qualora il *Jusdicente* ne riconoſca il biſogno, permettiamo che altri gli dia mano a pubbliche ſpeſe.

45. Si deſcrivano nell' anzidetto Inventario uno per uno i Protocolli de' Notari defunti, che trovanſi in *Archivio*, notandovi il nome, e cognome del Notaro, che rogati ha gl' Iſtrumenti, i quali alligati ſono a ciaſcun Protocollo, indicando il primo, ed ultimo Iſtrumento, il numero de' fogli, che coſtituiſcono il Protocollo, ed il tempo che abbraccia. Faccia egli altrettanto riguardo alle Copie, ch' eſibite ſono, ſe pur ve n' ha alcuna, e che in appreſſo devonſi inalterabilmente eſibire, deſcrivendone nell' iſteſſiſſimo preſcritto modo li Protocolli, e Mazzi di ciaſchedun Notaro, i quali da lui debbono eſſere a foglio per foglio numerati.

46. Notinſi ben' anche tutti i Libri ordinati al *Preſidente*; quello che comprende la deſcrizion delle Copie d' *Archivio* conſegnate dai Notari vivi, e dei Protocolli, e Rogiti ſpettanti ai Notari defunti; l' altro che appartiene al

regiſtro

regiſtro delle Polizze, e Scritture private; ed il terzo che annunzia le Copie, ed i Tranſunti degl' Iſtrumenti dati altrui dal *Preſidente*. Vi ſi notino finalmente gli Ordini, e li Decreti, che dalla *Legazione*, o dal *Governadore* in occaſione delle Viſite emanati ſieno ſopra l' *Archivio*. Stendaſi una Copia autentica di queſt' Inventario; reſti l' Originale perpetuamente nell' *Archivio*; ſi paſſi quella al *Magiſtrato*, che religioſamente con ogni ſcrupoloſità dovrà conſervarla a verificarne l' altro, ed alle opportune conſegne dell' *Archivio* ai *nuovi Preſidenti*. A mano a mano che ſucceſſivamente nuovi ſopraggiungono Protocolli de' Notari morti, o de' Notari aſſenti, o raccolgonſi Copie de' Rogiti all' *Archivio* conſegnati dai Notari viventi, le quali formino un Mazzo, debba egli deſcrivere gli uni, e l' altro nell' Inventario di lui, e del *Magiſtrato*.

47. Con quanta premura c' intereſſiamo ſu queſto punto, con altrettanta ſi faccia il *Preſidente* un dovere della più eſatta oſſervanza, certo che alla ſerietà, e geloſia dell' affare corriſponderanno le graviſſime, ed irremiſſibili pene del troppo giuſto Noſtro Rigore. Non ci appagheremo Noi della penale di *Scudi dieci* per ciaſcuna minima mancanza, ma procederemo all' eſpulſione dall' Ufficio, e ad altre afflittive ancora, che riſerbiamo al Noſtro Arbitrio.

Tutti

48. Tutti li Notari, che in oggi eſercitano in Comacchio, o che in avvenire abilitati, e legittimamente approvati eſerciteranno, debbano nel termine di *giorni dieci* dal dì che pubblicata ſia *queſta Noſtra Coſtituzione* preſentarſi al *Preſidente dell' Archivio*, che ne deſcrivera i nomi, e cognomi. Se accada, che alcun Notaro col tempo fermaſſe la ſua Abitazione nel *Boſco Eliſeo*, dovrà egli ancora riconoſcere l' *Archivio di Comacchio*, e ſervire a queſte medeſime Leggi.

49. Gli anzidetti Notari dovranno ſimultaneamente eſibire ben' anche la Matricola, che il *Preſidente* eſaminerà, notando da chi, ed in qual tempo ſpedita ſia. Se alcuno di eſſi ardirà mancare, vogliamo, che non poſſa eſercitar l' Uffizio di Notaro ſotto le penali comminate alle falſificazioni.

50. Il *Preſidente* all' incontro tenga affiſſa in *Archivio* una *Tabella*, in cui deſcritti ſieno i nomi, e cognomi de' Notari eſercenti, e vi deſcriva in appreſſo gli altri, che abilitati ſaranno. Stia pure affiſſa in *Archivio* una *Copia di queſto Capitolo* ſotto pena nell' un caſo, e nell' altro di *Scudi dieci*.

51. Ciaſcun Notaro eſercente quantunque eſibite abbia all' *Archivio* le menzionate Copie de' proprj Iſtrumenti, ordiniamo, che leghi a Protocollo

tocollo li Rogiti, li quali ritiene preſſo di ſe, numerandone i foglj colle riſpettive rubriche, e repertorj in fine di cadaun Protocollo. Sappia quindi, che non baſterà a Noi, che abbia egli conſegnate le Copie de' Rogiti ſuoi all' *Archivio*, ma è noſtra mente, che in ciaſchedun' altra Copia, la quale valer dee per originale, e formare il Protocollo, ſieno uniti originalmente tutti gl' inſerti ſpettanti ai riſpettivi Iſtrumenti. Guardiſi, che non vi s' incontri niuna cancellatura, o rimeſſa ſotto pena di *Scudi venti*, e della ſoſpenſione dall' Uffizio. Tutti li Rogiti in fine d' ogni anno abbia egli uniti così in Protocollo, il quale ſottoſcriverà egli, e bollerà, indicando il numero de' foglj, dichiarando, e facendo fede d' averli ſtipulati egli ſteſſo. Ma non credanſi già anche per queſto i Notari diſpenſati fra l' anno da qualunque ſiaſi altra diligenza. A niuno anzi di loro ſotto le iſteſſe pene ſia lecito di laſciar gl' Iſtrumenti in foglj diviſi, in cartucce, e molto meno conſervarli in ſemplici Note, ed Abbozzi. Stendanli a dirittura in quinternetti, tal che dentro l' aſſegnato termine di *giorni quindici* ſianſi eſibite le Copie all' *Archivio*, e ſcritti gli originali.

52. Que' Rogiti poi, che una colpevole negligenza de' Notari morti laſciati aveſſe in abbozzi, o cartucce, o preſſo gli Eredi, o in

altrui mano, impegnar devono tutta l' attenzione del *Preſidente*, perchè riducanſi nella loro legal forma. Cerchi egli per que' mezzi, che ordineremo, di ricuperare quelli, che depoſitati non ſono, e raccolti che ſieno, ammoniſca le parti, e chicchеſſia, a cui ſpetta, perchè preſtinſi a proprie ſpeſe alla neceſſaria eſtenſione. Se niuno ſiavi, a cui rivolgerſi, o ſe il ricuſi alcuno, che vi foſſe legittimamente tenuto, il *Preſidente* ne paſſi il riſcontro al *Governadore*, perchè queſti a poſta corrente ce ne ragguagli per averne gli opportuni provedimenti. Badi il *Preſidente* di non mancare alla più eſatta, e minuta diligenza, altrimenti Noi lo condanneremo al rifacimento de' danni, ed all' eſpulſion dall' Offizio.

53. Noi concediamo pertanto al *Preſidente* tutte le facoltà neceſſarie di far le più accurate ricerche ne' modi ben' anche più efficaci preſſo gli Eredi tutti, e Succeſſori de' Notari morti, e qualſiaſi altra Perſona, a cui poteſſe in alcun tempo eſſere pervenuta qualſivoglia di queſte Scritture, Iſtrumenti, e Rogiti, anche in abbozzi, o minute, che appartengono all' *Archivio*.

54. Con quanta premura attender dev' egli a raccogliere queſti sì fatti abbozzati, ed informi Iſtrumenti, altrettanto dev' eſſere la ſua eſattezza, e fedeltà nello ſtenderli: mentre Noi vogliam togliere i Contraenti dal pericolo, che lo-

ro minaccia l' imperfezione del monumento de' loro Contratti, non ſoggiaccian' eſſi poi ad un' irremediabile pregiudizio, che l' alterazion de' patti, o dello ſpirito del Contratto recherebbe loro.

55. E' a noſtra notizia, che per l' addietro i *Notari di Comacchio* hanno traſcurato non ſolo di conſegnare all' *Archivio* le Copie de' loro Rogiti, ma vergognoſamente ommeſſo ancora di ridurre gli abbozzi, e le minute in originale ne' debiti modi, e di unir queſti poi a Protocollo. Se anche ſoſpettar non piaccia altrui della loro fede, che alterar ne poſſa mai i convenuti patti, e diſpoſizioni, chi non dovrà temere, che perdutoſi di viſta col tempo lo ſpirito de' Contratti, e de' Teſtamenti ſi abbia per neceſſità a variarlo nell' eſtenſione? A queſto infelice ſtato era giunta *Comacchio*, e tant' oltre erano le Leggi ſconoſciute, o diſubbidite, ed erano i privati, ed i comuni dritti, e le ſoſtanze eſpoſte a pericoli così evidenti! A tenore pertanto del §. 21. di queſto Capitolo dovendo eſſi rimediare ai paſſati diſordini, eſibendo degl' Iſtrumenti loro le Copie all' *Archivio*, ed eſteſi gli Originali unirli a Protocollo, vogliamo altresì, che dopo l' aſſegnato termine il *Preſidente* li chiami a ſe uno per uno, e viſiti, ſe diſimpegnato abbiano il lor dovere. Mettaſi egli ſotto ai piedi i riguardi, e non le relazioni, che dir può con talu-

no , ma l' adempimento degli Ordini Noſtri lo guidi , e a ſottrarre i controventori alle meritate pene nol trattenga una mal' inteſa compaſſione , la quale mentre ripugna di abbandonare i delinquenti al caſtigo , arreca altrui un' irreparabile danno. Quindi alle occorrenze avviſi il *Governadore*, il quale penſi d' informarcene a dirittura.

56. Tra gli altri graviſſimi ſconcerti invecchiati in *Comacchio* dall' ignoranza , o dalla negligenza de' Notari richiede uno ſpecial provedimento l' abuſo di ſtipulare talora qualſiaſi Rogito ſenza conoſcerne le Parti intereſſate. Non lievi inconvenienti , e forſe irreparabili danni al pubblico , e privato Intereſſe potrebbero naſcere quindi ; il perchè ordiniamo ſotto pena dell' immediata ſoſpenſion dall' Officio a cadaun Notaro , che in qualunque Iſtrumento , Teſtamento , Fede , e qualſiaſi Contratto , o Rogito , che ſtipulato da lui ſia , debba ſempre per qualunque Contraente , Teſtatore , Fedefacente , o altro valerſi della Clauſola *mihi Notario cognitus* in conformità delle Leggi , e Coſtituzioni Pontificie. Se il Notaro , che ſtipula , non avrà cognizione di tutti , o d' alcuno di eſſi , aſſuma due Teſtimonj a lui noti , che li conoſcano , e l' atteſtino queſti col loro giuramento ; ne regiſtri egli l' atto per fine nell' Iſtrumento, o Rogito. Inalterabile ſia queſto metodo per l' avvenire , ed il *Preſidente* ricuſi

qualſi-

qualsivoglia Rogito, che mancante di sì fatto requisito venga a lui presentato, e n'avvisi il *Governadore*; altrimenti cada egli stesso nella comminata pena.

57. Ad estirpare tanti così radicati abusi, e disordini si rende necessaria la più elettrizzata vigilanza, e risolutezza del *Presidente*. A tranquillizzare il Nostro Spirito che questa non sia per venir meno, ordiniamo, che il *Governadore*, e i *Deputati del Consiglio Segreto* visitino l' *Archivio* una volta almeno ogni anno, e a verificare l' esatto disbrigo degli obblighi ingiunti al *Presidente*, ed ai Notari mettansi dinanzi agli occhj le stabilite Nostre Provvidenze, e dell' adempimento loro prendano un ben minuto conto.

58. Premetta a questa Visita il *Presidente* la Relazione in iscritto dello stato, in cui trovansi le *Camere dell' Archivio*, se minaccian qualche pericolo, o esiggano alcun riattamento, o comodo. Esponga indi quanti sieno i Notari viventi, e distingua i nomi, e cognomi. Esibisca dopo a ciò i Libri, in cui devono essere diligentemente registrati gl' Istrumenti, e Rogiti publici, le Scritture private, e le dispensate Copie, e Transunti. Informi simultaneamente i Visitatori, se egli stesso, ed i Notari abbiano nell' assegnato termine stese, e consegnate effettivamente le Copie de' Rogiti loro all' *Archivio*, e adempiuti ben' anche gli altri Ordini Nostri; se a questo le Persone Ecclesiastiche, le quali dalle Leggi Canoniche sieno autorizzate a ricevere le ultime

Volontà, preſentate le abbiano; e finalmente ſe dagli Artieri ſianſi eſibiti gl' Inventarj delle Mobilie, a ſtimar le quali furono chiamati in occaſione di Matrimonio, o di Diviſione. Dichiari egli tra queſti chi ſi preſentò all' *Archivio* dopo l' aſſegnato termine, e ſe a lui noto ſia, che alcuno mancato v' abbia. Giuri il *Preſidente* tutto ciò nelle mani del *Governadore*.

59. Il *Governadore*, e i *Deputati* paſſino quindi a viſitare diligentemente i Cancelli, e ad eſaminare gl' Iſtrumenti depoſitati nell' *Archivio* per rilevare, ſe il *Preſidente* abbia ſoddisfatto a tutte le parti degli obblighi ſuoi. In un Libro, che deſtinato eſſer dee a così fatte viſite, e che loro conſegnerà il *Conſiglio Segreto*, notino i *Deputati* le mancanze, e traſgreſſioni del *Preſidente*, e riſpettivamente degli altri *Uffiziali*, e *Miniſtri* ancora, a cui dirigeranno la loro viſita.

60. Ultimata che ſia la viſita riguardo al *Preſidente*, chiaminſi in *Archivio* i Notari, che ne devono avere avuto l' avviſo preventivo. Rechino queſti i loro Protocolli, e ſi ſottopongano all' eſame de' *Viſitatori*, e prima giuri ciaſcun Notaro di non aver rogato altr' Iſtrumenti, e Scritture, che le denunziate, ed eſibite, ed in caſo diverſo giuri di non aver rogato neſſun' Iſtrumento, od altro. Noi vogliamo, che il *Giusdicente*, e li *Deputati* eſaminar debbano tutti i

ti i Protocolli uno per volta notandone al menzionato Libro le trasgreſſioni , ſe alcuna ne incontreranno , ed i trasgreſſori. Si ſperimenti col mezzo de' *confronti* , e delle *collazioni* ſe gl' Iſtrumenti , e Rogiti ſteſi dal Notaro , e legati a Protocollo corriſpondano alle Copie conſegnate all' *Archivio*. Niun Notaro diſpenſato ne ſia ,e qualora l'eſiggano le negligenze , o controvenzioni , ordiniamo , che il *Governadore* ſull' atto proceda alle comminate pene , e ſoſpenda ben' anche il delinquente dall' Ufficio, ſia egli qualſivoglia Notaro , ed il *Preſidente iſteſſo* , e ce ne dia a dirittura il riſcontro.

61. A compiere una così eſteſa , e minuta Viſita molte Seſſioni ponno renderſi neceſſarie. Quindi ſe ultimata non ſia , nell' uſcir dall' *Archivio* il *Governadore* ne faccia ſigillar la Porta ; quand' altro poi non rimanga ad eſaminarſi , ſottoſcrivano il *Giusdicente* , e i *Deputati* la Viſita ; l' *Archivio* , e i Protocolli de' Notari mettanſi in libertà. I *Deputati* ſtendano dietro a ciò la Relazione in iſcritto della Viſita ſteſſa in conformità di quant' è deſcritto nel Libro , e ſottoſcritta da loro la conſegnino al *Governadore* , che a Noi l' avanzi per averne le Noſtre Riſoluzioni. Queſto metodo oſſerviſi inalterabilmente dai *Viſitatori* in occaſione di qualſivoglia Viſita alla *Segreteria* , alla *Computiſteria* , ed al *S. Monte di Pi-*

età

età. Si regiſtri l' Atto di ciaſcuna nell' anzidetto Libro, che i *Deputati* reſtituir devono al *Conſiglio Segreto*, rendendo conto al medeſimo del diſimpegnato loro dovere. Al *ſolo Magiſtrato* affidiſi il Libro di Viſita, e penſi egli di averne la più geloſa cuſtodia.

62. Vegli il *Conſiglio Segreto*, e veglino i *Deputati* ſopra un' affare di così grave, ed univerſale importanza. Il *Magiſtrato iſteſſo* ſe ne faccia un' accurato penſiere, ed uſi delle facoltà a lui accordate nel Capitolo III. al §. 11. Il *Preſidente* non riſparmi fatica, e diligenza, non la perdoni ai traſgreſſori, nè voglia a ſe ſteſſo procurar quelle pene, cui altri cerca indarno di ſottrarre. Il *Giusdicente* non perda giammai di mira un' oggetto così intereſſante, e dalla Noſtra Sollecitudine miſuri la ſua vigilanza. Riſoluti come ſiamo d' eſtirpare gli abuſi, ſe non parrà a Noi, che l' altrui impegno corriſponda abbaſtanza alle noſtre intenzioni, ſpediremo *Deputati Reviſori* colle più eſteſe facoltà a prenderne il più ſevero conto.

63. Se ben' anche ragione il richieda, guardiſi il *Preſidente* d' allontanarſi dalla Città ſenza il permeſſo del *Governadore*, a cui concediamo di accordarlo per *otto giorni*, purchè reſti al disbrigo dell' Ufficio una perſona idonea, di cui ſia riſponſabile il *Preſidente*.

Non

64. Non ardiſca il *Preſidente* finita che ſia la di lui Condotta portar fuori d' *Archivio* niuna qualſiaſi Copia d' Iſtrumento , o Scrittura ſotto qualunque titolo , ragione , o preteſto ; e ſe durante il proprio Uſficio altri a lui ricercata l' aveſſe , e ben' anche pagata , debba egli aſſolutamente laſciarla in *Archivio* , e pagare al Succeſſore la riſcoſſa mercede.

65. Il diſordine , in cui ſono fin qui viſſuti i Notari , meriterebbe un eſemplar caſtigo. Ma pur vogliamo ſoſpendere ancora il giuſto Noſtro Rigore , e dar luogo all' Indulgenza , ſe l' eſame della paſſata loro condotta non iſcopra eſſerſi altrui recati danni , e conſeguenze , a riparar le quali c' impegna la Giuſtizia , a cui non vogliamo mancare giammai. Mentre riſerbiamo a Noi il decidere del paſſato , guardinſi i Notari per l' avvenire da qualſiaſi minima negligenza certi , che ne chiederemo il più ſtretto conto , e non la picciolezza delle traſgreſſioni darà norma alle pene, ma l' invecchiato loro coſtume.

66. Un piano di *Riforma* contraſtar deve ad una infinita d' intereſſi perſonali : queſti ſanno trar d' ogni parte gli argomenti per ſoſtenerſi a fronte della Legge : ſe altro manca loro , dell' imbarazzo , che un nuovo Siſtema ſeco neceſſariamente porta , ſi valgono per accreditare l' impoſſibilità dell' eſecuzione , e i men cauti ſeducendo

cendo impegnano la ſagacità, e la ſcaltrezza ad eluderlo. Chi veglia Cuſtode, e Vindice degli Stabilimenti, unico oggetto ſi prefigga il pubblico, ed il privato bene, ed armiſi di un riſoluto, e più robuſto coraggio a miſura che reſiſte il pregiudizio, ed il raggiro. All' Utilità delle Leggi cede alfine l' Impoſtura.

TASSA PER L' ARCHIVIO.

Per ogni Iſtrumento di qualſivoglia Contratto ſino a Sc. 100., eſigganſi —— —— —— —— ——	Sc.	—	05. —
Da Sc. 100. ſino a Sc. 500. ——		—	10. —
Da Sc. 500. ſino a Sc. 1000. —		—	15. —
Da Sc. 1000. ſino a qualſivoglia ſomma —— —— ——		—	20. —
Per ogni Polizza, o Scrittura privata ſino a Sc. 25. ſi eſiggano —		—	02. 6.
Da Sc. 25. ſino a Sc. 100. —		—	05. —
Da Sc. 100. ſino a Sc. 500. —		—	10. —
Da Sc. 500. ſino a Sc. 1000. —		—	15. —
E da Sc. 1000. ſino a qualſivoglia ſomma —— —— ——		—	20. —

Per

Per l' eſibita di tutti quegl' Iſtrumenti, Rogiti, e Scritture private, che non eſprimono una certa quantità, ſomma, o valore della coſa, quando dalli Contraenti, o Parte intereſſata non ne venga fatta dichiarazione alcuna, ſi eſiggano —— Sc. — 20. —

Se poi le Parti mediante il lor giuramento dichiarano la preciſa quantità, o valore della coſa, ſtiaſi alla loro aſſertiva ſenza pretendere altra prova, e ſi riſcuota a tenore della fiſſata Taſſa la dovuta mercede all' Archivio.

Per li Mandati di Procura eſigganſi per cadauno —— —— — 02. 6.

CAP. XXIV.

Arti.

1. SIn da quando ci proponemmo di ſtendere *queſta Noſtra Coſtituzione* ci ſtava nell' animo di abbracciare nella meditata *Riforma* le *Arti* ancora. Se tra loro ſieno diviſi gli Artigiani, non ſon eſſi diretti che dal privato loro Intereſſe, e mentre queſto combinar dovrebbe col pubblico bene, ſe ceſſa il reciproco vantaggio, non ha la Popolazione una Legge, a cui ricorrere per vindicare i ſuoi diritti. Noi pertanto cui ſta a cuore *codeſta Città* abbiamo riſoluto d' introdurre nelle ſue Arti ancora il buon' ordine, ripriſtinando quel lodevoliſſimo Siſtema, di cui non equivoci ſegni trovanſi ben' anche nelle antiche Carte di *Comacchio*.

2. Formino gli Artigiani di ciaſcun' Arte un Corpo nelle debite forme unito, e da Noi approvato, e riſponſabile ſia egli principalmente al pubblico dell' eſatto diſimpegno di que' doveri, che aſſumono i Membri nell' eſercitarla. Da queſto eleggaſi il *Maſſaro*, che lo rappreſenti, e che l' organo ſia fra l' Arte, e la pubblica Autorità o per riceverne gli Ordini, o per avanzarne le Iſtanze.

Gl' Individui

3. Gl' Individui eſercenti qualſiſia Arte in Comacchio introdotta, e che idonei ſieno all' eſercizio della medeſima raduninſi a comporre l' anzidetto Corpo, ed eleggano fra eſſi il *Maſſaro* della riſpettiva loro Arte a tenore di quegli Stabilimenti, che al *Governadore* comunicheremo con particolare Iſtruzione. L' altre, che in appreſſo dall' induſtria, o dal biſogno introdotte foſſero, facciano altrettanto.

4. Eleggaſi dall' Arte ogni anno il *Maſſaro*, e ſpetti al *Governadore* l' approvarlo. Attento ſia ciaſcun di eſſi nel puntuale, ed eſatto disbrigo de' ſuoi doveri, giacchè egli prima di tutti a Noi riſponder deve dell' oſſervanza delle pubbliche Leggi, e Capitoli, che riſguardano le riſpettive Arti.

Articolo I.

SPEZIALI.

1. GLi *Speziali* ſi preſentano i primi. Queſti per la loro ſcarſezza in Comacchio non potendo formare per ora almeno una Società, i vantaggj di queſta altronde ritrarremo. Frattanto ordiniamo, che niuno, il quale ſebbene abilitato ſia nelle debite forme, poſſa preparare, o ſpedire medicinali ſemplici, o com-

poſti

ſolli di qualſiaſi genere, ſe a ciò fare approvato ben' anche non reſti dal *Protomedico della Città*. Serva a queſta Legge qualunque eſtero, o nazionale, che in Comacchio, o nelle Pertinenze di quel Governo s' introduceſſe ad eſercitar queſt' Arte, abbenchè altrove fatta aveſſe la neceſſaria pratica, e vi foſſe abilitato. Eraſi in addietro introdotto coſtì il pregiudiziale abuſo di eſercitarla arbitrariamente; provvidero le Noſtre Diſpoſizioni, ma badi il *Protomedico*, che d' ora avanti altri non ardiſca rinnovarlo, e ſe taluno il tenta animoſo, proibiſca a lui di miſchiarſi nella preparazione, e ſpedizione de' Rimedj, e ne paſſi il riſcontro al *Jusdicente*, perchè queſti c' informi.

2. Chiunque voglia iſtruirſi nell' *Arte Farmaceutica*, ſia dal *Protomedico della Città* eſaminato prima, ſe abbia una baſtante cognizione della Lingua Latina, poi coll' aſſenſo del medeſimo paſſi a far la pratica dell' Arte ſotto la direzione di uno *Speziale* approvato, e vi ſtia per *Anni dieci*. Nel corſo di queſti aſtengaſi egli aſſolutamente dal preparare alcun Medicamento, e dallo ſpedire qualſivoglia Ricetta. Compiuto il preſcritto termine di pratica, e col documento giurato, che l' aſſicuri, preſentiſi egli all' anzidetto *Protomedico*, il quale coll' intervento di *due Speziali approvati*, eſcluſo il *Direttore dell' Alun-*

no , il ſottoporrà all' eſame. Se idoneo riconoſciuto ſia da lui , e dagli *Speziali eſaminatori* , premeſſe le dovute diligenze per accertarſi della probità , e ſobrietà di eſſo , concediamo al *Protomedico di Comacchio* la pieniſſima , e privativa facoltà d' abilitarlo all' eſercizio dell' *Arte Farmaceutica*. Quindi , poichè l' *Alunno* avrà giurato nelle mani del *Segretario pubblico* il fedele , attento , ed eſatto adempimento de' ſuoi doveri , il *Protomedico* gli ſpedirà la *Matricola di proprio pugno firmata* , e che dal *Segretario iſteſſo* regiſtrata ſarà , ſiccome regiſtrar deve quelle ben' anche , le quali ſpedirannoſi alle *Levatrici*.

3. Noi abbiam tutto il fondamento di ſperare , che s' intereſſi a riconoſcere l' abilità , e ad approvarlo cauto ſia più d' ogni altro egli, che dei Rimedj dee valerſi da lui preparati , e ſpediti ; la riputazione medeſima del *Protomedico* ci aſſicura di quell' impegno, e cautele , che l' importanza dell' affare eſige , e che Noi comandiamo.

4. Sieno tutti gli *Speziali* ſubordinati al *Protomedico* , e puntuali ſi preſtino a quello , che da lui nelle occorrenze verrà loro preſcritto.

5. Badino gli *Speziali* di oſſervare a puntino gli Ordini dalla *Legazione* emanati cogli *Editti Generali* , e quelli , che pubblicammo Noi Steſſi il dì 21. Luglio 1779. I graviſſimi diſor-

dini ,

dini , a cui provvedon eſſi , eſigono la più eſatta loro oſſervanza. Guardinſi dalla minima traſgreſſione , che ne prenderemo il più rigoroſo conto.

6. Abbiano dal *Protomedico* gli *Speziali* l' Elenco de' Medicinali ſemplici , e compoſti , e delle Droghe , le quali ſervono ad uſo medico, e ſe pienamente provveduti non ne ſono , mettano ogni ſtudio ad avere l'une , e gli altri pronti , e delle qualità preſcritte : oſſervino nel cuſtodirli , prepararli , e nello ſpedirli le regole , e le avvertenze , che l' Arte addita , e che i pratici inſegnano. A fiſſarne il prezzo ſerva loro d' inalterabil norma la *Taſſa* , che al *medeſimo Protomedico di Comacchio* ordinato abbiamo di ſtendere nel §. 16. del Cap. VIII. , e che avanzar ci dev' egli opportunamente , riſervandoci di approvarla Noi Steſſi. Le circoſtanze locali richiederanno troppo ſpeſſe volte , che alle medeſime ſi proporzionino i prezzi , e che diverſificar ſi debbano queſti dagli ſtabiliti altrove, i quali potrebbero di leggieri eſſere quindi di un notabile aggravio al *Popolo* , o allo *Speziale*.

7. Nelle Viſite private , non meno che nelle pubbliche da Noi ordinate fra l' anno all' anzidetto §. , attentamente oſſervi il *Protomedico ſteſſo* ſe alcuna Droga , o Medicinale ſemplice deſcritto già nell' Elenco mancante ſia , o ſe viziato , o alterato in parte ancora : ſe gli altri preparati

ſieno

ſieno ſecondo l' Arte , e ſe prima del dovere facciaſene uſo , o laſciati ſienſi invecchiare di troppo. E perchè non ſia luogo a frode , e ad inganno , comandiamo agli *Speziali* , che occorrendo loro di preparare qualſiaſi Medicinale debbano renderne preventivamente inteſo il *Protomedico* , affinchè n' eſamini gl' ingredienti , e ſegni egli ſteſſo di proprio pugno in un Libretto il tempo, in cui ſi preparano.

8. Qualora il *Protomedico* lo giudicherà conveniente , dovrà gettarli ſul fatto , o farli abbrucciare , ed obbligherà poi lo *Speziale* a provvederne , o prepararne de' nuovi , ch' eſenti ſieno dai condannati difetti. Se avvenga poi che malizia ſcopraſi nelle mancanze degli *Speziali* , o che non ſucceda a queſte la dovuta emenda , il *Protomedico* ſoſpenda il traſgreſſore dall' eſercizio, e ne paſſi il riſcontro al *Jusdicente* , al quale ricorra qualſiaſi volta ben' anche, in cui le circoſtanze eſigeſſero di condannare i controventori a penali di *multe* , o ad altre afflittive , perchè queſti provveda al biſogno , ed in ſeguito ce ne ragguagli.

9. Simultaneamente viſiti il *Protomedico* le Filze originali , ed eſamini , ſe gli *Speziali* mancato abbiano ai doveri della loro Arte , o agli Ordini da Noi emanati nell' anzidetto *Noſtro Editto*.

10. Ma non baſta già, che le *Spezierie* provedute ſieno di tutto ciò, che deſcritto è nell' Elenco de' Medicinali. Devonſi queſti cuſtodir del pari ne' convenienti Vaſi, o Albarelli, e Scatole, che li difendano dall' eſterne ingiurie. Sia cadaun Medicinale controſegnato in guiſa, che accader non poſſa equivoco, e cuſtodiſca poi la più vigilante cautela tutti quelli, l' uſo, o l' abuſo de' quali potrebb' eſſere altrui fatale.

11. Oſſervi il *Protomedico* con pari attenzione ſu i Libri, ſe i prezzi de' Medicinali corriſpondano alla ſtabilita *Taſſa*, e finalmente faccia, che un Perito n' eſamini le Bilancie, i Peſi, e le Miſure.

12. Siaſi di giorno, o di notte, badino gli *Speziali* di preſtarſi colla maſſima eſattezza, puntualità, e prontezza alla ſpedizione delle Ricette, che dai *Medici* per uſo interno, o dai *Chirurghi* per uſo eſterno ad eſſi dirette ſieno: che ſe la colpa, o negligenza loro farà agl' Infermi ſoffrirne danno, noi ſaremo ineſorabili nel punirli col maſſimo rigore.

13. In cadauna *Spezieria* la Vacchetta, in cui traſcrivonſi le ſpedite Ricette de' Medicinali non pagati, ſia numerata, ed autenticata in principio, e fine per mano di Notaro. Si conſervino ciò nonoſtante le Ricette originali in fil-

za.

za. Paſſino poi le partite di ciaſcun Debitore a Libro Maſtro notandovi il *dare*, e l' *avere*, e queſto vogliamo, che legalmente ſia egli ſteſſo tenuto.

14. Frattanto che metter devono gli *Speziali* ogni ſtudio per giovare altrui, troppo è giuſto, che in vece di un' oneſto guadagno non abbiano eſſi a riſentirne danno all' intereſſe loro. Quindi accadendo, che la maggior parte de' Medicinali non vengano pagati ſul fatto, e nemmeno dentro un termine diſcreto, rendonſi neceſſarie alcune provvidenze, che ne facilitino agli *Speziali* l' eſazione.

15. Noi in coerenza de' Privilegj conceſſi dai Sommi Pontefici *Clemente VIII.*, e *Benedetto XIII.* ordiniamo, che debba preſtarſi piena, ed intiera fede per un quinquennio in giudizio, e fuori di queſto ai Libri degli *Speziali* legittimamente ſecondo l' uſo dell' Arte tenuti. Ad agevolar loro il dovuto rimborſo, e perchè s' elettrizzi l' induſtria, e l' impegno di eſſi a vantaggio degl' Infermi, accordiamo al *Governadore* la facoltà di procedere ad ogn' iſtanza de' medeſimi contro li Debitori in ſemplice controdittorio, economicamente, e rimoſſa l' appellazione.

16. D' anno in anno paſſino gli *Speziali* la Nota del loro *avere* ai Debitori, e ſia queſto

uno ſtimolo a pagare almeno una conveniente quota a conto del loro *dare*.

17. Ciò nulladimeno ſe i Debitori traſcurano il loro dovere, lo *Speziale* dentro il quinquennio ricorrendo al *Governadore*, o li aſtringa a compierlo, o ſi procuri un Documento, che giuſtifichi il ſuo Credito oltre ai Libri; ſe ciò ſia, quello non reſti *preſcritto*, ſe non dopo il corſo di *Anni ſedici*. Per sì fatti Crediti ſino alla ſomma di Sc. 50. godano gli *Speziali* la prelazione ſopra qualunque ſiaſi altro Creditore ſebben' anche privilegiato, ipotecario, anteriore, e poziore, e per cauſa ancora di Dotî, o in vigore di Obbligo Camerale. Vogliamo altresì, che non poſſa allegarſi in pregiudizio degli *Speziali*, e de' loro Crediti Diſcuſſione, Ceſſione di Beni, il Capitolo – Odoardus –, Quinquennali, e qualſivoglia altro Rimedio, o Beneficio della Legge Comune, o Municipale, o grazioſa Dilazione. L' Erede ſin' anche beneficiato non poſſa impedire l' eſecuzione contro li Beni ereditarj di un' defunto Debitore per prezzo di Medicinali.

18. Le Donne paghino il prezzo de' Medicinali, che ſervirono per loro ſteſſe ſino alla ſomma di Sc. 25., quantunque foſſero ne' Libri deſcritti a debito de' Mariti defunti, o decotti; ma premettanſi le opportune diligenze giudiziali

ancora

ancora contro i Beni di queſti. Poſſano eſſe obbligarſi validamente ſino alla ſomma di Sc. 15. per Medicinali, de' quali elleno medeſime fecero uſo, o che di loro ordine ai lor figlj, e famiglia ſomminiſtrati furono, diſpenſandole per ciò da qualunque Solennità voluta dalla Legge Comune, ò Municipale.

19. A ſoſtenere il decoro della loro Arte, la probità ſtia ſempre al fianco degli *Speziali*, l' eſattezza, e la puntualità; quanto più intereſſante è l' oggetto, cui ſi diriggono eſſi, tanto più, ſe ne deviano, ſarem Noi rigoroſi in punirli.

Articolo II.

FABBRI, MURATORI, ED ALTRI.

1. A Tenore di quanto abbiamo ſtabilito nel §. 2., e 3. di queſto Capitolo debbono radunarſi i Fabbri – i Muratori – i Falegnami, e Vetrari – i Calefati – i Bottari – i Barbieri – i Sartori – i Calzolari, e chicchefſia, ch' eſerciti altr' Arte in Comacchio, e a norma dell' Iſtruzione, che loro ſarà comunicata ſtendere i Capitoli, che al buon regolamento delle riſpettive loro Arti, ed alla pubblica utilità devon ſervire. Queſti maturati che ſieno

dai più Periti, ſi paſſino al *Governadore*, il quale a Noi li dirigga, ch' eſaminarli vogliamo, ed approvarli, ſe li giudicherem conformi alle Noſtre Intenzioni. Eleggaſi quindi il *Maſſaro* in coerenza del §. 3., e 4. di queſto Capitolo. Perchè poi condotte ſieno dal buon' ordine le loro Seſſioni, e ſi dirigganno queſte al pubblico bene, ed agli avanzamenti delle riſpettive Arti, badino di non radunarſi mai ſenza l'aſſenſo del *Jusdicente*, il quale deſtini un *Notaro* che ad eſſe aſſiſta, e ne regiſtri gli Atti.

2. Una delle principali ragioni, che ci ha determinati a queſto lodevoliſſimo Siſtema, è il pubblico bene. Devono quaſi per neceſſità giacere nella maſſima ignoranza gli Artieri, là dove niuna legge gli obbliga, e niuno ſtimolo gli ſprona ad ammaeſtrarſi. Lo ſteſſo privato intereſſe, che altrove coſpira ad alimentare l' emulazione, la quale ſviluppa i talenti, diventa un languido motore alle giornaliere triviali operazioni, non vedendoſi in confronto chi poſto al di ſopra degli altri poſſa rapirgli un ſufficiente guadagno. A niuno pertanto ſia lecito eſercitare in qualità di Capo qualſiaſi Arte, che non abbia ſoddisfatto prima alle leggi volute dall' Arte iſteſſa, e che da queſta fatti i neceſſarj ſperimenti riconoſciuto non venga abile ad eſercitarla.

3. Gli Artigiani poi dovranno riſpondere de' loro lavori all' Arte medeſima, e rifare occorrendo

rendo le ſpeſe, e garantire i danni altrui recati in qualunque ſiaſi lavoro, il quale ſottopoſto alla perizia dell' Arte giudicato foſſe imperfetto, o diverſo da quello, cui ſi erano obbligati; ſtiano ben' anche in ogni caſo ai prezzi, che l' Arte ſtabilirà convenirſi al Lavoro. Se in così fatti giudizj conoſca il *Governadore* in caſo di ricorſo, che i Maeſtri dell' Arte ſiano ſtati da qualche ſpirito di parzialità condotti nel giudicare il lavoro, reſtino eſſi condanati alla riſazione de' danni, e delle ſpeſe: ſe più all' intereſſe loro, che al dovere abbiano ſervito nel fiſſar la mercede, il *Jusdicente* li condanni a pene pecuniarie, e ad altre, ch' eſiger poteſſero le circoſtanze.

4. Oltre a tutto ciò che detto abbiamo in generale, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che tutti i *Muratori*, i *Falegnami*, e *Calefati* aſſociati all' Arte riſpettiva, ed i *Manuali* ben' anche de' primi accorrer debbano ſollecitamente *in occaſione d' Incendj*, avvertiti che ſieno dall' *uſato ſuono di pubblica Campana*, e tutti ſotto la direzione de' *riſpettivi Maſſari* dipender poi dagli Ordini, che l' *Iſpettor delle Fabbriche* a norma del §. 8. del Cap. X. darà loro, o chicchefſia altro, a cui ne foſſe commeſſo l' affare. Se controvenga il *Maſſaro*, o *alcuno delle anzidette Arti*, ſia immediatamente dal *Governadore* condannato a pene pecuniarie, ed afflittive ancora.

Articolo

Articolo III.

PIZZICAROLI, E PASTAROLI.

1. FOrmiſi l' Arte ben' anche de' *Pizzicaroli*, e de' *Paſtaroli*: ſotto queſto nome intendiamo coloro, che vendono Graſcina, Salumi, Paſte, Biade, Farine, Commeſtibili, ed altri sì fatti Generi attinenti al vitto della Popolazione, vendanſi tutti, come ordinariamente accade in Comacchio, in una ſteſſa Bottega, o alcuni ſoli.

2. Queſti oltre agli Ordini emanati cogli *Editti* della *Legazione*, e del *Governo locale*, oſſervar dovranno i *Capitoli dell' Arte*, che ſtenderanno nelle ordinate forme. Abbia queſt' Arte ancora il *ſuo Maſſaro*.

3. Troppo è ſtata fin qui eſpoſta coteſta Popolazione alle graviſſime conſeguenze d'una accidentale eventualità de' Generi neceſſarj, o utili al vitto. Le Leggi, e le Magiſtrature, che vegliano a ſtabilirne i prezzi, doveano per neceſſità ſervire ai privati intereſſi non oſtante che ne conoſceſſero il publico pregiudizio. Abbiano d'ora avanti coloro, che eſercitano queſt' Arte, l'obbligo di tenerne provvedute le loro Botteghe. Ordiniamo quindi, che i *Pizzicaroli*, e *Paſtaroli* ſieno tenuti a vendere nelle loro Botteghe que' Generi

Generi tutti, de' quali i *Conſoli* a tenore del §. 11. del Capitolo V. ſtenderanno loro una, o più volte la Nota fra l' Anno. Conſegnino i *Conſoli* queſta Nota al *Maſſaro dell' Arte*, di cui ſarà preciſo obbligo di darne Copia a ciaſcun' Individuo della medeſima, e d' invigilare, perchè la Città proveduta ſia de' Generi eſpreſſi, e ne' termini preſcritti in quella. Queſto è il fine della Legge, e queſta è all' Arte impoſta; quindi vogliamo, che tutta l' Arte de' *Tizzicaroli*, e *Paſtaroli* ſia garante per cadaun ſuo Individuo così, che tutti a Noi riſponſabili delle mancanze di ciaſcheduno vegli l' intiero Corpo ſu la Condotta de' ſingoli membri. Non ripugnerà a queſti Stabilimenti, che gl' Individui dell' Arte s' accordino tra loro gli uni a ſpacciar queſti, e gli altri que' Generi più toſto. Noi ſenza intereſſarci in una diſtribuzione, che ſi appoggia ad una privata convenzione, o intelligenza, chiederem conto all' Arte, e per eſſa al *Maſſaro*, ſe ai biſogni della Popolazione intieramente proveduto ſia. Un ſolo membro, che aſſicuri queſto fine, potrà ſottrar tutti, e ciaſcuno dall' incorſo delle pene: ma, ſe verrà il Popolo a mancarne, cada l' Arte nella pena di *Scudi venticinque* per ciaſcuna volta, e per cadaun genere mancante, e a danno, intereſſe, e ſpeſe dell' Arte ſieno gli anzidetti Generi proveduti. Allo zelo del *Governadore*, ed all' impegno de' *Conſoli*

affidiamo un così intereſſante punto, ed abbiano queſti il diritto al terzo delle penali, ſe la loro diligenza ne ſcoprirà le controvenzioni.

4. Le Provvidenze da Noi date per le altre Arti eſtendanſi a queſta ben' anche, niuno pertanto poſſa aprir Bottega di *Pizzicarolo*, o *Paſtarolo*, ſe ammeſſo non è all' Arte, o ſe non venga a lui da queſta accordata l' eſpreſſa Licenza, nell' accordar la quale potrà la medeſima a quello ingiungere gli obblighi, che giudicherà opportuni. Nel fiſſar poi a sì fatti Subalterni qualſiaſi condizione abbia eſſa in viſta il ſolo publico vantaggio, che in ſimili caſi riſulta dall' abbondanza, e perfetta qualità de' Generi indicati.

5. Mentre Noi concediamo all' Arte la facoltà di accordar quelle Licenze, abbia il *Governadore* quella di eſaminar le ragioni, che indotta l' abbiano a negarla, ſe a lui ne ſia fatto ricorſo, e di provedere.

6. Se ardirà alcuno, che membro non ſia dell' Arte, aprir Bottega di *Pizzicarolo*, o *Paſtarolo*, o vendere ben' anche privatamente Generi menzionati al §. 1. di queſto Articolo ſenza l' eſpreſſa licenza in iſcritto del *Maſſaro dell' Arte*, o mancare agli obblighi da queſta impoſti a lui, ſoffra la penale di *Scudi venticinque*, due terzi de' quali vadano a favore dell' Arte ſteſſa,

e l' altro ad arbitrio del *Governadore*.

7. Diriggendo Noi le Provvidenze Noſtre al pubblico bene, non intendiam già di ſagrificare a queſto il privato intereſſe degli Artigiani, che non ponno d' altronde eſſer' elettrizzati. E' noſtra mente, che l' un non ripugni all' altro, e volendo, che la Comacchieſe Popolazione proveduta ſia, vogliamo altresì, che ne ritragga un' oneſto guadagno chi s' impiega in provederla. I *Conſoli*, che deſtinati ſono coll' intelligenza del *Governadore* a regolare queſti Stabilimenti, abbiano nel fiſſare agli anzidetti Generi i tempi, e i prezzi in mira queſte Noſtre Intenzioni.

Articolo IV.

PESCIVENDOLI.

1. L' Emo Anteceſſor Noſtro *Banchieri* formò de' *Peſcivendoli* un Corpo, e ne iſtituì l' Arte: ma una così ſaggia provvidenza cedette anch' eſſa a quella fatalità, che ha ſin qui dominato in Comacchio a perdere ogni utile determinazione. Noi, che ci ſiamo fatti un ſerio penſiere di giovare ſtabilmente a *codeſta Città*, aſſicuraremo per mezzi efficaci la durevole permanenza delle Noſtre Leggi.

2. Raduninſi i *Peſcivendoli* , e riuniſcanſi a formarne l'Arte. Abbiamo ſott' occhio la Nota di quelli , che tali ſi denunziarono al *Governo* , perchè non preſumano di ſottrarſi all' obbligo aſſunto. Stendano i Capitoli dell' Arte loro , ed eleggano ogni anno il *Maſſaro* ne' modi , che preſcritti abbiamo al §. 4. di queſto Capitolo.

3. Vogliamo , ed eſpreſſamente comandiamo , che niuno di eſſi , che aſſociati ſieno all' Arte , poſſano laſciarla , o paſſare in altra Claſſe di *Negozianti di Peſce di Mare* ſenza l' eſpreſſa Noſtra Licenza , per eſſere così ſicuri , che un baſtante numero s' impieghi ad eſercitarla. Se riconoſcono eſſi dall' Arte l' utile del loro privato intereſſe , giuſto è , che ſervano a quella , finchè il publico bene lo richiede.

4. Guardiſi chiunque d' eſercitar queſt' Arte , che aggregato non ſia alla medeſima , o non ne abbia da quella ottenuto il permeſſo in iſcritto ; l' accordi a quanti Subalterni vuol' eſſa ; ma ſappia , che ingiunti ſono all' Arte gli obblighi , i quali preſcriveremo , e che dell' adempimento ſarà a Noi riſponſabile l' Arte ſola , e per lei ne chiederemo ſtretto conto al *ſuo Maſſaro*.

5. Devono eſſi onninamente provedere di Peſce di Mare la Città *ogni Mercoledì* , *Venerdì* ,

e *Sa-*

e *Sabato* , *tutte le Vigilie di Precetto* , e *cadaun giorno di Quareſima*. Gli altri giorni ſieno in lor piena libertà.

6. Noi non ci eſtendiamo a determinare i preciſi obblighi dei *Peſcivendoli* , giacchè queſti diffuſamente ſtabiliti ſono nell' *Editto Noſtro* ſul – Mercato delle Caſette – che regiſtreremo al *Num. VII.* , e riſultano gli altri dall' *Editto del Governo*)(*Num. II.*)(

7. Gli abuſi , che in queſto Commerzio la *Città di Ferrara* , e ſin' anche di *Comacchio ſteſſa* danneggiavano da gran tempo , ci hanno determinati a ſtabilire quelle Provvidenze , che più conſentanee giudicate abbiamo a favorire il primo , ed al proveder le altre. Atti come ſono i mezzi , conoſceranno i traſgreſſori , che ne vogliam' ottenere il fine prefiſſo.

Articolo V.

ACQUAROLI.

1. DOpo di aver ſiſtemato l' importante affare delle Arti , perchè tutto ſi uniformi al pubblico vantaggio , e tolganſi i diſordini , che a lui fin qui ſi ſono oppoſti , riſoluto abbiamo di comprendere ancora in queſto Capitolo gli *Acquaroli*. Tutti coloro pertanto , i

quali

quali fin dall' Anno ſcorſo ſi denunziarono, ed obbligaronſi in Segreteria pubblica a mantener la Città d' Acqua dolce tutto il tempo dell' anno, ordiniamo, che debbano diſpenſarla, e che niuno di eſſi poſſa recedere ſenza Noſtra Licenza dall' obbligo aſſunto ſotto pena della Carcere, e di altre a noſtro arbitrio. Se alcuno ſi preſenti ad aumentare il numero di queſti, o a ſuccedere loro, debba prima nelle mani del *Segretario* obbligarſi ad altrettanto ſotto le iſteſſe pene.

2. Non credanſi gli *Acquaroli* tenuti al ſolo traſporto, e vendita dell' Acqua dolce, che ſi eſtrae dalla *pubblica Fontana*. Noi vogliamo, e comandiamo anzi, ſotto pene afflittive a noſtro arbitrio, e del *Governadore*, che eſigendolo il biſogno debbano eſſi dai *Pozzi di Magnavacca*, o da qualunque ſiaſi altro, che aperto foſſe in avvenire, eſtrarla ben' anche, e ſpacciarla in Città. Il *Jusdicente* a norma delle circoſtanze dirigerà tutti, o diſtribuirà a vicenda gli *Acquaroli* ai varj fonti.

3. Da qualſiſia luogo traſportiſi l' Acqua, niuno potrà venderla più di *mezzo bajocco per Maſtello*, ed il *Governadore* faccia carcerare chi controveniſſe.

4. E perchè la Città ſia più ſicuramente, e comodamente proveduta, ordiniamo, che a

ciaſcun

ciaſcun Quartiere della medeſima aſſegnato reſti un numero di eſſi ſufficiente al riſpettivo biſogno. Compiuto che abbiano l' obbligo di ſomminiſtrare al minuto a chicchеſſia dell' aſſegnato Quartiere la quantità d' Acqua , che cadauno ricerca maggiore , o minore del Maſtello , potranno paſſare altrove a venderne molta , o poca , e tutta ancora , come loro tornerà utile ; ma badino , che non giungano giuſtificate querele di mancanza , o di negligenza dal Quartiere loro aſſegnato. Il *Governadore* rigoroſamente caſtighi quelli, i quali deſtinati ſono al Quartiere che ſi querela , e faccia ad eſſi ſoffrire le pene pecuniarie , e della Carcere ancora , quando mai la colpa non foſſe chiaramente d' un ſolo , che ſoccomber doveſſe alle pene comminate.

5. Riguardo a queſta diſtribuzione dell' Acqua dolce adempiaſi ancora dagli *Acquaroli* quanto è a loro ingiunto nell' *Editto del Governo* ,)(*Num. II.*)(ordinandone Noi ai medeſimi ben' anche la pieniſſima oſſervanza.

6. Nell' Inverno i Geli chiudono la via , che dalla Città per la Valle guida alla *Fontana* ; andava per l' addietro a peſo della pubblica Caſſa l' aprire queſto paſſaggio , l' utile del quale era tutto de' privati ; ma quel che fa più maraviglia è che laſciavaſi poi agli *Acquaroli* la libertà di eſigere da' Particolari un prezzo maggiore

dell'

dell' Acqua , come ſe il danaro , o la fatica degli *Acquaroli* meritaſſe un compenſo per la rottura del Ghiaccio. Noi a più giuſti termini riducendo l' affare , ordiniamo , che gli *Acquaroli* a tenore dell' obbligo da eſſi aſſunto nella publica Segreteria debbano ne' tempi ancora di Ghiaccio traſportare l' Acqua in Città a publico benefizio , e che a carico loro ſtia di aprire , e di tenere aperta la ſtrada , che guida alla *Fontana* ; e queſt' ordine eſtendaſi per tutto quel tempo , in cui dura il Gelo , tal che , ſe abbiſogna , riaprano eſſi la menzionata via ogni giorno all' anzidetto fine ; e perchè ſia compenſata la lor fatica , o l' occorrente ſpeſa , permettiamo ai medeſimi di eſigere in queſta occaſione , e durante il Ghiaccio *un bajocco per ogni Maſtello d' Acqua* , che vendono in Città. Al privato così non ſi accreſce maggior diſpendio del conſueto , e la publica Caſſa reſta eſente dall' indebito aggravio.

7. Affinchè non abuſino poi gli *Acquaroli* di queſta libertà in pregiudizio della Popolazione , è noſtra mente , che il *Governadore* ſul termine di Novembre di cadaun' Anno deſtini *uno tra gli Acquaroli* , il quale giuſtifichi al medeſimo nelle occorrenze la neceſſità di aprire la ſtrada alla *Fontana* , ed avviſi , quando ceſſa il biſogno di tenerla aperta. Non ardiſcano pertanto gli *Acquaroli* di accreſcere il prezzo dell' Ac-

qua

qua a loro arbitrio. Il *Jusdicente* ſolo in viſta della giuſtificata relazione il permetterà loro: che ſe fra l' effettiva rottura del Ghiaccio, e l' accordata licenza paſſato foſſe qualche tempo ſenza ritrarne eſſi la doppia mercede, il *Jusdicente* n' eſtenda poi in compenſo l' eſazione, altrimenti incorrano gli *Acquaroli* le fiſſate pene.

8. L' *Acquarolo* a queſta iſpezione deſtinato vegli, e ſollecito riferiſca l' indicato biſogno: ma badi di avviſare ben' anche a dirittura, ch' egli ceſſa; a lui chiederem conto, ſe favorevole troppo al ſuo, ed all' intereſſe de' Compagni a danno del Popolo ritarda la relazione: attenda al tempo iſteſſo, perchè *cadaun' Acquarolo* preſti l' opera ſua, o contribuiſca per altrui mezzo alla rottura del Ghiaccio: paſſato poi che ſia l' Inverno, ſe impiegata abbia egli l' opera ſua, in proporzione delle fatiche da lui praticate, della diligenza, e del tempo il *Governadore* ordini, che dalla Caſſa pubblica gli ſia pagata una ricognizione. Se manca ne' ſolleciti riſcontri, e di riferire ancora, ſe gli *Acquaroli* eſattamente abbiano diſimpegnati i loro obblighi relativamente alle rotture del Ghiaccio, perda egli ogni diritto non ſolo alla promeſſa ricognizione, ma ſia punito. Quindi il *Jusdicente* ordini agli *Eſecutori* d' invigilare ſulla condotta dell' uno, e degli altri, e di paſſarne il ragguaglio.

9. Poichè gli *Acquaroli* dal Ghiaccio non ſaran più impegnati ad una ſtraordinaria fatica, ritorni l' Acqua al fiſſato prezzo di *mezzo bajocco per Maſtello*, e quello alterato non ſia nel corſo dell' Anno, ſe una particolar circoſtanza ne' tempi di Vendemmia, o d' altro impreveduto caſo non conſigli il *Governadore* ad aumentarlo, al che non riducaſi egli giammai, che per una conoſciuta indiſpenſabiſe neceſſità.

10. A chiuder finalmente l' adito a qualunque ſiaſi raggiro, ch' eluder potrebbe la Legge, ſappiano gli *Acquaroli*, che non varrà loro di aver traſportata l' Acqua in Città, e ſcorſo con eſſa per il loro Quartiere, ſe *a chiara voce* non avviſino chi ne abbiſogna ad accorrere per provederla. Tendono a ciò ſolo le Ordinazioni Noſtre, che la Città non manchi d' un capo sì neceſſario. Servano eſſi al lor dovere, ſe incorrer non vogliono le comminate pene.

Articolo VI.

LOCANDIERI, MAGAZZINIERI, OSTI, E SIMILI.

1. SE qui non è, altrove certamente non può eſſer luogo a fiſſar gli obblighi de' *Locandieri*, degli *Oſti*, dei *Magazzinieri*,

ri , e di *simil' altra gente* , che vende il Vino a minuto. Coſtoro reſtino ſotto l' immediata autorità del *Governo* , e la vigilanza de' *Conſoli*. L' eccesſivo numero de' medeſimi occupa preſſochè ogni angolo di Comacchio. La gola , e l' ozio gli aumenta di giorno in giorno : più che il biſogno , un' abituato coſtume raccoglie nelle Oſterie i vizioſi , che vi ſpendono l' ore dovute al travaglio , o vi ſeppelliſcono il frutto delle loro fatiche , mentre laſciano nell' indigenza , e nella fame languire le famiglie : altri s' aggiungon loro , e vi cercano un compenſo alla noja d' un' ozio corruttore. Ad un sì biaſimevole abuſo ſtudiò di opporre un riparo l' Emo Anteceſſor Noſtro *Banchieri* , e con ſua de' 12. Maggio 1755. comandò , che proibito foſſe a chiunque di trattenerſi , fuorchè nelle Oſterie , a mangiare , e bere ne' luoghi ove ſi vende Vino a minuto ; Ma la frode ſucceſſe alla Legge. Se abbaſtanza avvertiti non ſono i vizioſi dei graviſſimi danni , che reca loro un sì fatto diſordine , Noi a trattenerne per quanto poſſiamo la corrente ordiniamo , che per l' avvenire niuno aprir poſſa Oſteria , Bettola , Magazzino , o qualſiaſi altro Luogo ai bevitori ſenza l' eſpreſſa Licenza in iſcritto del *Governadore* , il quale col ſentimento de' *Conſoli* giudicherà ciò , che più convenga alle circoſtanze , ed ai tempi.

2. Se la pubblica autorità eſtirpar non può

quanto vorrebbe il danno, che alla Società ne deriva, ed alle Famiglie, cercherà di ritrarne almeno un publico vantaggio. La *Riduzione del Boccale* seco porta più beni, e lasciando che assalga per qualche modo il vizio, provede a quel rimborso della Cassa Comunitativa per lo *Scavo de' Canali*, e per la *Costruzione delle pubbliche Strade*, a cui benchè obbligata rendesi impotente una gran parte de' privati. Badino pertanto tutti coloro, che vendono il Vino a minuto, di osservare esattamente l' *Editto di Riduzione* dei 13. Agosto dell' Anno corrente, che sarà registrato al *Num. VIII.* Noi contiam troppo su questo Provento per volerne l' inalterabile esazione.

3. Ma a questo non limitansi i Nostri Stabilimenti; più direttamente giovino essi al publico interesse. Ponno di leggieri molte Cause, e la fisica istessa di lei Situazione esporre Comacchio alla mancanza delle necessarie *Legna da fuoco*, e mettere quindi in gravissime angustie il Governo, e la Popolazione, se il freddo agghiacciando le circostanti Valli chiuda a provederne altronde la strada. Noi stessi ne abbiamo conosciuto prossimo il pericolo per una colpevole altrui negligenza. Ad allontanarlo stabilmente per l' avvenire vogliamo, ed ordiniamo, che *qualunque siasi Oste*, *Magazziniere*, *Locandiere*, e *qualsivoglia altro Venditore di Vino a minuto* debba vender ben

anche

anche a minuto le Faſcine ad uſo della Popolazione ſenz' accordarne loro per altro la Privativa. E perchè ſottraendoſi queſto capo di prima neceſſità ad un' accidentale provviſta non incontri danno chi n' è incaricato, dentro il meſe di Agoſto i *Conſoli* viſitino, e faccian Nota di tutta la Legna da fuoco, la quale dai particolari per uſo domeſtico, o da chicchefſia altro per farne ſpaccio eſiſta introdotta. Qualora aſſicuri taluno, che incettato abbia per venderle un certo numero di Faſcine, abbenchè introdotto non ſia per anche, ordinar devono i *Conſoli*, ch' egli ſottoſcriva l' obbligazione d' introdurlo nel termine, che ſtabiliremo, altrimenti ſia a lui proibito di eſitarle in appreſſo. Dietro ad un sì accurato eſame ſe conoſcano i *Conſoli*, che baſtar non poſſa ai biſogni dell' Inverno l' introdotta, o aſſicurata quantità così, che prevedaſene la mancanza, o la ſcarſezza, coll' intelligenza, ed autorità del *Jusdicente* ſia *cadaun' Oſte*, *Magazziniere*, *Locandiere*, e *Venditore di Vino a minuto* taſſato in modo, che tutti inſieme obbligati ſieno ad introdurre quel numero di Faſcine, che riſulta abbiſognare dai loro Scandaglj. Penſino dietro a ciò gli *anzidetti Venditori di Vino a minuto*, e gli *altri* di provedere, e d' introdurne le riſpettive quantità entro il dì 15. Novembre. Importando aſſaiſſimo l' inappuntabile oſſervanza di queſta provvidenza non ſolamente ne incarichiamo i *Conſoli*,

dovendon'

dovendon' eſſi principalmente a Noi riſpondere, ma vogliamo altresì, che i Venditori medeſimi di Vino a minuto nel meſe di Agoſto avanzino le loro Iſtanze al *Governo*, o al *Conſolato* per l' adempimento della Lægge ſotto pena di *Scudi dieci* per cadauno. Dopo li 15. di Novembre i *Conſoli* vadano, e perſonalmente ſi aſſicurino dell' effettiva introduzione del riſpettivo taſſato, od obbligato numero di Faſcine, e ne ragguaglino il *Governadore*, ſe mancato ſiaſi d' introdurre tutta, o parte della taſſata quantità di Faſcine, o quella, a cui altri ſi obbligò particolarmente; quando ciò ſia dianſi dal *Governadore* gli ordini opportuni, perchè introducaſi a dirittura a danno, intereſſe, e ſpeſe de' Controventori, ai quali proibiſca ſul fatto il *Jusdicente* di tener' aperte più oltre le loro Botteghe, Magazzini, ed Oſterie, e di vendere pubblicamente, e privatamente Vino a minuto per quel tempo, che deſtineremo Noi Steſſi.

4. Badino i *Conſoli* ancora di vegliare attentamente ſu queſt' affare, che intereſſando l' intiera Popolazione impegna la Noſtra Sollecitudine. Se per negligenza, o per colpa loro aveſſe una volta il Popolo a trovarſi in anguſtie, dovranno eſſi inſolidalmente eſſer tenuti a tutti i danni, e ſpeſe, che derivar ne poteſſero, e prenderem conto in appreſſo della loro Condotta per condannarli ad ulteriori pene.

Perchè

5. Perchè poi in queſto, ed in tutt' altro, che al *Governo* dica relazione ſulla ſperanza di andare impuniti non giungano giammai a commettere frodi, o controvenzioni, Noi pieniſſimamente confermiamo l' Ordine del Sig. Card. *Banchieri* de' 27. Ottobre 1757. rinnovato dall' Emo immediato Anteceſſor Noſtro con ſua de' 2. Luglio 1774., in conformità del quale ordiniamo, che niun' Oſte, Locandiere, Tavernajo, Bettoliere, ed altra sì fatta gente, e niuna Perſona, che adopri bilancia nello Spaccio di qualunque genere, poſſa avere, e ritener *Patente*; eſibendoſi, non vaglia a ſottrarli dalla *piena*, e *libera Giurisdizion Noſtra*, e del *Governo*, qualora trattiſi di amminiſtrar la giuſtizia, e facciaſi dal *Governadore* chiuder loro la Bottega, Oſteria, o altro ſimil Luogo.

6. In qualſivoglia Oſteria, Bettola, Magazzino, ed ovunque ſi vende Vino a minuto entrino liberamente, e ſi trattengano gli *Eſecutori* o per diſimpegnare i lor' obblighi, o per alcun loro privato biſogno, fuorchè nella ſola, che ai *Soldati del Preſidio* deſtinata eſſer deve.

7. Sieno finalmente tutti gli *Oſti*, *Locandieri*, *Albergatori*, e *ſimili* obbligati a denunziare ogni ſera nella *Cancelleria del Governo* tutti i Foreſtieri, cui danno alloggio, e di oſſervare onninamente tutti, e ſingoli gli Ordini, e gli

Stabilimen-

Stabilimenti dalla *Legazione* emanati con *Editti generali*, e *particolari*, e quello fin' anche del *Governo* in tutto ciò che loro ſpetta.

Articolo VII.

SENSALI.

1. Dicono un' immediata relazione a queſto Capitolo li *Senſali*, ed il *Campioniſta*, gli obblighi dei quali giova all' intiera Popolazione, che ſieno ſtabilmente fiſſati.

2. Chiunque ſiaſi che voglia eſercitare l' Officio di *Senſale* ne faccia iſtanza al *Conſiglio Segreto*, a cui preſenti nell' iſteſſo tempo *un' idonea Sicurtà*. A tenore di quanto provvidamente ſtabilito fu dall' Emo *Patrizj* con lettera de' 14. Luglio 1725. *due Senſali* fra gli approvati i più idonei, ed oneſti eſaminino il Concorrente in pubblica Segreteria, ed alla preſenza del *Segretario*, che ſtendere ne dovrà il lor giudizio, il quale ſarà da entrambi ſottoſcritto. Se il *Conſiglio Segreto* conoſca per l' una parte dall' Atteſtato de' periti Eſaminatori nel Concorrente l' abilità neceſſaria al diſimpegno dell' Impiego, e dall' altra ſe a queſta ſi uniſca la dovuta integrità, venga egli ammeſſo all' Uffizio di *Senſale*, purchè *Mercante* non ſia, *Negoziante*, *Bottegaro*, e *ſimile*

e *ſimile* , che abilitar non ſi ponno all' Eſercizio di queſt' Impiego. Ricuſata che ſiane la *Sicurtà* vogliamo , che altra a quella ſi ſoſtituiſca , o ſi aggiunga , finchè baſta alla pubblica , ed alla privata indennizzazione. Il *Governadore* , ed il *Conſiglio Segreto* abbiano ſempre in viſta nell' abilitare *nuovi Senſali* , che non ſe ne accreſca il numero oltre il biſogno , affinchè non introducaſi una dannoſa confuſione.

3. Prima di eſercitare l' Uffizio giuri il *Senſale* nelle mani del *Segretario pubblico* la fedele , ed eſatta oſſervanza di queſti Noſtri Stabilimenti , da' quali n' eſtragga ciaſcuno di eſſi la Copia , ed il *Segretario* ne regiſtri l' atto nell' Iſtrumento , che ſtipular dee ſolenne colla inſolidale coobbligazione del *Fidejuſſore*.

4. I Periti , che avranno eſaminato il nuovo Eſercente , veglino poi ſulla Condotta di lui , il quale , ſe frode commetta a danno della Popolazione , o in aggravio de' Contraenti , ne paſſino il riſcontro al *Governadore* , perchè , giuſtificato che abbia l' eſpoſto , ſoſpenda il delinquente dall' Uffizio , e ce ne informi.

5. Noi vogliamo , che *ciaſcun Senſale* ſappia leggere , e ſcrivere , e che in un Libro numerato , ed autenticato dal *pubblico Segretario* noti giornalmente con tutta la fedeltà , ed eſattez-

za li Contratti, e li Negozj qualunque ſiano ben' anche di coſe lievi, i quali fatti ſono per mezzo di lui. Segni in queſto Libro il giorno, l' anno, i nomi, e cognomi de' Contraenti, i generi contrattati, o venduti, la quantità di eſſi, i prezzi, e le condizioni finalmente anneſſe al Contratto. Cuſtodiſca *ciaſcun Senſale* queſto Libro, e condannato ſia alla penale di *Scudi dieci*, ſe ad ogni richieſta del *Governadore*, o de' *Conſoli* pronto non lo eſibiſca loro, e ben' anche in giudizio, ſe dalle Parti ne ſia fatta iſtanza, alle quali ſotto l' iſteſſa pena dovrà permettere l' eſtrazioni delle occorrenti partite, o farne loro Atteſtato, ſe il richiedan' eſſe.

6. Chiunque introdurrà in Comacchio per la parte del Mare, o per Terra Merci di qualſiaſi ſorta, che ſpacciare ſi vogliano, è noſtra mente, che paſſar ne debba l' avviſo al *Senſale*, e comprendendo Noi in queſta Legge i Commeſtibili, e li Generi tutti ancora ſoggetti all' Abbondanza vogliamo altresì, ch' eſſi denunziati ſieno di preſente prima dello ſcarico ai *Conſoli*, i quali verificar dovranno, ſe introdotti ſieno di ſpeciale altrui commeſſione, venduti, e deſtinati ad uſo de' Particolari. Quando ciò con veridici, ed autenticati documenti giuſtificato non rimanga, di queſti, non meno che di quelli, il *Senſale* avviſi il Pubblico con *viglietto* da affig-

gerſi

gersi ne' ſoliti luoghi, perchè il ſappiano tutti, e poſſano i *Bottegari*, e *chi che ſia altro* provvederſene prima che paſſino in altra mano. Se contrevengono gli uni alle preſcritte denuncie cadano nella pena di *Scudi dieci*. Se manca il *Senſale* al diſimpegno del ſuo dovere, eſcluſo ſia dall' Uffizio.

7. Niun Contratto ſegua ſenza l' intervento del *Senſale*, il quale ſotto l' anzidetta pena non dovrà ricuſare di aſſiſtere al medeſimo; volendo Noi rimovere gli abuſi, e chiudere l' adito ai raggiri in aggravio de' Contraenti, o a danno del Popolo, dichiariamo, che cada nella pena di *Scudi dieci* qualunque ſiaſi volta colui, che ardirà contrattare in ſimili caſi ſenza il *Senſale*, che perſonalmente aſſiſta, quando giuſtificar non poſſa, che avviſato queſti ricusò d' intervenire.

8. Ai Contratti di prima compra ſi ammettano i *ſoli Cittadini*, *Negozianti*, e *Bottegari di Comacchio*, nè poſſa alcun Foreſtiere affacciarſi loro nè per ſe ſteſſo, nè per altrui mezzo in pregiudizio de' primi ſotto quelle pene, che a Noi piaceranno. Veglino principalmente i *Senſali* ſopra di queſto, e ne ragguaglino il *Governadore*, qualora ſiavi chi ai Provedimenti Noſtri oſi contrevenire. Che ſe invendute reſtino le Merci, e li Generi qualunque ſieno dopo *tre giorni* coll' intelligenza, ed approvazione de' *Conſoli* potranno procurarne l' eſito, ammettendo gli eſteri ai Con-

tratti. Abbiano i *Conſoli* nell' accordar sì fatte licenze in viſta ſempre il pubblico vantaggio, a cui, ſe giova, eſtendano eſſi l' aſſegnato termine *al di là dei tre giorni*, e facciano, ch' eſperimentate ſieno le vendite a minuto ancora preſſo i *Mercanti*, o *Bottegari*, e *qualſiaſi altro Nazionale*. A ciò gl' impegni il dovere di buon Cittadino, e gli obblighi il Noſtro Comando.

9. Gravemente ſarà da Noi punito, e privato dall' Impiego ogni *Senſale*, che artificioſamente frauderà li Venditori, e Compratori, ritenendo preſſo di ſe le Moſtre delle Merci, che eſpongonſi alla Vendita, ſenza ſottoporle all' altrui eſame; con tutto l' impegno, ed oneſtà devono eſſi maneggiarſi, perchè trattati ſieno, e concluſi i Contratti, de' quali aſſunto hanno l' incarico. Guardinſi poi dall' alterare le anzidette Moſtre, e i Prezzi loro con illecite maniere, e con raggiri.

10. Una coſtante imparzialità ſtia loro ſempre al fianco. Nelle proprie Caſe non accolga il *Senſale* niun Mercante, o Negoziante foreſtiere, delle di cui Merci la vendita è a lui affidata. Alcuna benchè minima parte non abbia egli ne' Contratti, anzi di niuna coſa faccia traffico, e badi fin' anche di non eſſere intereſſato in qualunque ſiaſi Negozio, foſs' egli ancora a titolo di Società, o di Compagnia.

Vogliamo

11. Vogliamo in oltre, che *niun Senſale* eſiger poſſa i danari delle Merci contrattate, e vendute, ſalvochè egli ne aveſſe l' ordine giuſtificato, e legale de' Venditori, altrimenti ſi aſpetti egli d' eſſere da Noi rigoroſamente punito. Che ſe giungeſſe poi l' ardire di alcuno, eſatta che ne aveſſe la convenuta ſomma, d' impiegarla in altro uſo, anzi che rimetterla al riſpettivo Padrone, o diſporne diverſamente da quello, che ordinato a lui foſſe, Noi oltre alla reſtituzione del contante, al reintegro de' danni, ed alla eſcluſion dall' Impiego il condanneremo alle pene, che merita il furto, nè varrà a ſcagionarlo qualunque ſiaſi preteſto, o ſcuſa, che addur ſapeſſe.

12. Li *Senſali* non poſſano a tenor dello Statuto eſigere per loro Senſeria che *un mezzo per cento dal Venditore*, ed *altrettanto da chi compra*. Ordiniamo per fine, che all' oſſervanza di queſte Leggi obbligati ſieno coloro ben' anche, i quali *Senſali* foſſero del ſolo Vino, e ſotto le iſteſſiſſime pene.

13. In fine d' ogni anno preſentinſi i *Senſali* al *Governadore*, il quale, eſaminata la loro Condotta per que' mezzi, che giudicherà egli più ſicuri, e col ſentimento de' *Conſoli*, abbia la facoltà di abilitarli per *un' Anno*; oltre queſto non poſſano continuare nell' eſercizio dell'

Im-

Impiego ſenza riportarne la Conferma.

14. Se danno rechino a chicchefſia i *Senſali*, Noi vorrem ſempre, che debban' eglino reintegrarlo del proprio, ed in qualunque caſo di mancanza, o di controvenzione proceda il *Jusdicente* con tutto il rigore, e per inquiſizione alle pene afflittive ben' anche a norma delle circoſtanze. Quindi nel trattare gli altrui Negozj penſino i *Senſali*, che trattano il lor proprio intereſſe.

Articolo VIII.

BOLLATORE, O CAMPIONISTA.

1. A Tenore della conſuetudine premeſſe le opportune Notificazioni ſi deliberi per Incanto il dritto del *pubblico Bollo* al migliore Offerente.

2. Approvato che ſiaſi egli da Noi riceva dal *Magiſtrato* i Campioni di ciaſcun peſo, e miſura, ed il pubblico Bollo, e ne ſottoſcriva l' Inventario; giuri quindi nelle mani del *Segretario* il *Bollatore* di oſſervare eſattamente i convenuti patti, e di eſercitare con la neceſſaria fedeltà il ſuo Impiego, e la pieniſſima oſſervanza di queſti Noſtri Stabilimenti, e dell' Editto del Governo. Il *Segretario* ſtipuli ſolenne Iſtrumento,

to, in cui regiſtri la coobbligazione della *Sicurtà* riconoſciuta idonea dal *Generale Conſiglio*, e da Noi approvata, e vi regiſtri ancora l' Atto della ordinata conſegna.

3. L' intereſſe univerſale di coteſta Popolazione richiama qui ancora la Noſtra Sollecitudine, e tanto più eſſendo noto a Noi, che una biaſimevole pratica non laſciava eſtendere la vigilanza altrui ſopra i Peſi, e le Miſure di tutte quelle Merci, e Generi, i quali nella Vendita ne devono eſſere determinati.

4. Qualunque ſiaſi Miſura, e Peſo, niuno eccettuato, che ſi adoperi nella Vendita di qualſiaſi Merce, o Genere in Comacchio, o nelle Pertinenze di quel Governo, le Bilancie, e ſimili altri Iſtrumenti ſieno ſottopoſti al Bollo *due volte l' Anno*, nè ſcuſa, o preteſto vaglia a ſcagionare l' altrui malizia, o negligenza dall' incorſo della pena di *Scudi cinque* per cadauna contravenzione, e di altre ad arbitrio del *Governadore* a norma delle circoſtanze. Eſſo, e li *Conſoli* a tenore del §. 13. del Cap. V. veglino attentamente all' oſſervanza di queſta Legge, e delle altre tutte fiſſate ſu tal punto nell' *Editto del Governo*.

5. Il *Bollatore* quindi *ogni ſei meſi* ſottoponga ad un' eſatto, e minuto eſame le Miſure,

li Pesi, e tutti gli Strumenti a ciò destinati, che a lui recati esser devono, ed a niuno vi apponga il Bollo, che giusto non sia, e corrispondente a Campioni, che a lui furono dal Pubblico consegnati. Se per colpa, o negligenza sua accada mai, che il Venditore, o il Popolo abbia a risentire alcun minimo danno, sia egli condannato sul fatto alla risazione de' danni altrui recati, ed alla pena oltre a ciò di *Scudi tre* per ciaschedun Peso, o Misura mancante, o eccedente.

6. Quest' opera fu nella delibera dell' Incanto commessa alla di lui personale abilità; non debba per mezzo d' altri, ma ei stesso prestarsi a compierla; piuttosto che farlo risarcire, preme a Noi d' impedire l' altrui pregiudizio.

7. Ciascuna volta, che abbisogni al *Governadore*, o ai *Consoli* l' opera sua per esaminare gli anzidetti Pesi, e Misure, il faccia senza pretenderne mercede.

8. Qualora il *Bollatore* avanzi egli istanza di visitare gli anzidetti Pesi, Misure, ed Istrumenti per assicurarsi, che sianfi tutti sottoposti al Bollo, nè quindi alterati poi, il *Governadore* vi proveda, e vada egli stesso, o vi destini in sua vece chi ne autorizzi la Visita.

9. Custodisca inalterabile il Bollo, e li Campioni de' Pesi, e delle Misure a lui dal

Pubblico

Pubblico consegnati, al quale le restituisca nello stato, e numero medesimo alla fine della sua Condotta.

10. Nel riscuotere le rispettive mercedi per il Bollo non si allontani dai prezzi, che fissati sono nella *Tariffa*, che qui registreremo, la copia della quale stia sempre affissa nella sua Bottega a vista di tutti.

11. Ma di questi abbastanza. Prima di chiudere per altro il Capitolo delle Arti, l' avanzamento delle quali sarà sempre delle Nostre Premure un' oggetto principale, non sappiamo dispensarci dall' animare gli Artigiani ad un' emula industria, che n' estenda i vantaggj, o il numero ne aumenti. Se l' interesse loro privato abbiam voluto associare al pubblico bene, tal che profittando Noi della ragionevole tendenza di essi all' uno sieno condotti ad operar l' altro non meno, dee poi aspettarsi chi si uniformerà a questi Nostri Stabilimenti nelle di lui occorrenze i parziali Nostri Riflessi.

TARIFFA
PER IL CAMPIONISTA.

Per ogni Stadera —— ——	Sc. —	02. –
Per ogni Bilancia da mano —	—	02. –
Per ogni Bilancia da braccio —	—	02. –

Per ogni Peſo —— ——	Sc. — —	6.
Per ogni Paſſo , o Braccio —	—	02. —
Per ogni Piede —— ——	—	02. —
Per ogni Staro —— ——	—	02. —
Per ogni Quarta —— ——	—	02. —
Per ogni Minello —— ——	—	02. —
Per cadaun Boccale, Mezzo, Foglietta , e Terzetto ——	—	01. —
Per ogni Miſura d' Olio ——	—	02. —
Per ogni Maſtello , che ſi ſottoponga la prima volta al Bollo —— —— ——	—	10. —
Nel rinnovarſene il Bollo —	—	02. —
Per ogni Miſura di Calce, che ſia nuova — —— ——	—	04. —
Per le vecchie —— —— ——	—	02. —
Per qualſiaſi altro Peſo, o Miſura —— —— ——	—	02. —

CAP.

CAP. XXV.

Boſco Eliſeo.

1. E' Giunta a quel ſegno la Popolazione ſparſa nel *Boſco Eliſeo*, che impegna aſſolutamente la pubblica Autorità ad una particolar vigilanza. L' Emo Noſtro Predeceſſore *Creſcenzi* rivolſe a quella il penſiero, ma gli Ordini emanati con ſua de' 24. Luglio 1762. non ebbero effetto. Queſto era il deſtino, che incontravano in Comacchio le più ſalutari providenze. Noi alle ſaviiſſime diſpoſizioni di lui uniformandoci non perderem di viſta l' affare per averne i vantaggi.

2. Eſige il ſiſtema di un ben regolato Governo, ed è altrettanto utile a quegli Agricoltori, che tra eſſi vi ſia chi all' occaſione ce ne rappreſenti i biſogni, o loro comunichi le Noſtre Riſoluzioni, e che ſempre invigili poi al buon' ordine, ed all' obbedienza delle Leggi.

3. *Due Maſſari* ſiano a ciò deſtinati, e, perchè non ſi confondano tra loro le riſpettive incombenze, ma rendaſi a ciaſcuno facile il diſimpegno de' proprj doveri, dividaſi il *Boſco* in *due parti* con determinati confini, una delle qua-

li ſia privativamente a cadauno degli *anzidetti Maſſari* aſſegnata.

4. Il *Governadore* deſtini in appreſſo un *Notaro*, che in ciaſcun dipartimento raccolga i nomi di tutti quelli, che abbiano compiuti gli *Anni venticinque*, purchè non ſiano ſotto alla podeſtà del Padre, che ſappian leggere, e ſcrivere, quand' altrimenti non richieda lo ſcarſo numero di queſti, eſcluſi poi ſempre coloro, che abituati foſſero al mal coſtume, o per avventura macchiati di qualche criminalità, che ſeco porti infamia, o avvolti da invincibile ignavia, o da una turpe indigenza, che ordinariamente tanto deturpa le iſteſſe azioni morali.

5. Riconoſciute, ed approvate che ſieno dal *Governadore* le Note anzidette, entrino i nomi di coloro, che riſiedono ne' riſpettivi dipartimenti, in due diſtinte borſe controſegnate, e ne ſieno eſtratti nelle forme legali i *Maſſari*, ciaſcuno de' quali ſenza occuparſi della parte altrui commeſſa vegli ſulla condotta di quella, ch' è a lui aſſegnata. Reſtino poi le borſe in mani del *Governadore*, che opportunamente alla preſenza de' *cadenti Maſſari* eſtraerà i *Succeſſori*, e continuerà in appreſſo finchè, vuote che ſieno quelle, diaſi luogo a rinnovarle ne' termini preſcritti.

6. Eſercitino *queſti Maſſari* il loro impiego

ſei

ſei meſi, dopo il qual tempo diano eſſi luogo ai Succeſſori, che informar dovranno pienamente. Gli altri *ſei meſi* reſtino *Sotto-Maſſari*, perchè abbiano i primi dalla pratica di queſti que' lumi, che ad un' eſatto adempimento delle Leggi ponno contribuire, e queſto metodo oſſerviſi in appreſſo inalterabilmente.

7. Per ora eſtratti che ſieno i *Maſſari*, riceva cadauno dalle mani del *Jusdicente*, e quindi poi dal ſuo Anteceſſore le opportune iſtruzioni, e la Copia di queſto Capitolo della *Noſtra Coſtituzione*. Giurino nelle mani dell' *Attuario Civile* d' eſercitare fedelmente, e colla maſſima diligenza l' ufficio loro, e di adempiere gli Ordini emanati, o che da Noi ſaranno per emanarſi, o dal Governo.

8. Volendo Noi eſſer informati di que' diſordini, che ivi accader ponno contro alle Leggi, o non preveduti dalle medeſime per amminiſtrar la Giuſtizia verificate che avrem le coſe, o per contropor loro i neceſſarj provedimenti, ordiniamo che ſia principal obbligo de' *Maſſari* denunziare, e riferire eſattamente, e puntualmente nella *Cancelleria criminale di coteſto Governo* qualſivoglia riſſa, furto, delitto, e tutt' altro, che accada oppoſto alle Leggi, alla quiete, ed al buon' ordine. Denunziare ſollecitamente dovranno ben' anche la morte violenta di qualunque ſiaſi perſona o per uccisione, o per caduta, o per qualſivoglia altro accidente fortuito, o malizioſo; badino di adempiere

queſto

queſto dovere prima che ſia ſeppellito il Cadavere, e proibiſcano di farlo ſeppellire finchè la Curia non ſi è colà trasferita a farne gli Atti neceſſarj. Diano eſſi la pronta relazione delle ferite, e di ogni altra offeſa ben' anche accidentale. Vogliamo, che riferiſcano qualunque illegittima gravidezza di chi che ſia, ed ogni altro fatto, dal quale ſcandalo derivar poteſſe, o dannoſe conſeguenze. Se ardira *alcun Maſſaro* mancare alla dovuta puntualità, o di alterare, o tacere parte, o tutto di quello ch' è a lui noto, il puniremo rigoroſamente, e vogliamo, che il *Governadore iſteſſo* condanni i traſgreſſori d' ogni benchè minima mancanza alle più ſevere pene afflittive ancora da eſtenderſi a norma delle circoſtanze, e delle conſeguenze.

9. Veglino i *Maſſari*, che libere, ed aperte ſieno le *Strade del Boſco* non ſolamente le principali, ma le ſecondarie ancora tutte, e ſingole, ſenzachè il minimo impedimento trattenga, o difficulti agl' intereſſati, ed a chi che ſia il comodo paſſaggio. Se alcuno oſaſſe guaſtarle, o riſtringerle, o molto più chiuderle con tramezzi, e sbarre, o in altro modo debbano i *Maſſari* ragguagliarne a dirittura il *Jusdicente*, perchè proveda, e caſtighi i traſgreſſori con pene pecuniarie, o afflittive. Badino in queſto ben' anche d' eſſere attenti, e ſolleciti i *Maſſari*,

altri-

altrimenti cadano eglino nelle ſteſſe penali. I riguardi, o l' intereſſe non ne trattenga niuno dal compiere il ſuo dovere, che troverà ineſorabile il Noſtro Rigore.

10. Sotto le medeſime pene comandiamo ancora ai *Maſſari* d' invigilare attentamente, che i Campi, le Piante, i Seminati, gli Orti, le Siepi, e le Sbarre non ſiano danneggiate da qualſiſia perſona, e, ſe ciò accada, debbano ragguagliarne il Governo, indicando i danni, e gli autori. E per le ſteſſe ragioni proibendo Noi a qualunque ſiaſi di laſciar colà vagar le Beſtie liberamente ſenza guida, o abbandonate alla ſola inutile cuſtodia di un Fanciullo ſotto pene ad arbitrio del *Governadore* da eſtenderſi alla perdita fin' anche delle Beſtie, ſieno i *Maſſari* attenti a denunziare i Controventori a queſta Legge, quand' anche niun danno recato aveſſero altrui le anzidette Beſtie; che ſe ciò ſia, debbano eſſi indicare in oltre il danno, e per quale ſomma. Ad elettrizzare la diligenza de' *Maſſari* in un punto, che tanto c' intereſſa, vogliamo, che il terzo della pena, che in queſti caſi eſige il *Tribunale*, vada a favore del *Maſſaro*, che denunzia la controvenzione.

11. Sia peſo de' *Maſſari* di oſſervare, che adempiuti vengano appuntino gli ordini, e li regolamenti coll' Editto del Governo)(*Num. II.*)(

pubbli-

pubblicati ſu le Macine, e ſopra i Piſtrini. Noi qui riſtringeremo frattanto l' affare, dichiarando, che niuno di quegli Abitanti a Noi ſoggetti poſſa macinare in *Boſco* Grani, e Biade, che profittar voglia di qualſiaſi Patente, o Privilegio a ſuo favore: al qual' effetto comandiamo, che ciaſcuno, il quale abbia Piſtrino, debba denunziarſi nel termine di *otto giorni* alla *Cancelleria del Governadore*, e rinunziare ſimultaneamente a qualſivoglia Benefizio, Patente, o Privilegio, che godeſs' egli, o poteſſe in appreſſo godere, ed altrettanto facciano tutti coloro, che in avvenire eriger ne voleſſero. Volendo Noi, che queſti ſiano onninamente ſubordinati a Noi, ed al *Governadore*, ſenzachè frappor ſi poſſa mai il minimo obice all' amminiſtrazione della Giuſtizia, chi ricuſa d' obbedire a queſte Noſtre Determinazioni, chiuda il Piſtrino, e ſe ardiſca macinare, o impiegar' altri a macinar per ſuo conto, ſia condannato con tutto il rigore alla Carcere, e ad altre pene pecuniarie, ed afflittive.

12. Avendo Noi finalmente determinato di ſtendere nell' *Editto*, che regiſtreremo al *Num. IX.* molte altre Leggi, e Stabilimenti, i quali rendonſi neceſſarj a promovere la coltura di quel terreno, ed a fiſſare i doveri di quegli Agricoltori coi riſpettivi Padroni, della pieniſſima oſſervanza di quello incarichiamo ben' anche i *Maſſa-*

ri,

ri, volendo Noi, che ſia loro particolare premura d' invigilare, ſe frode, o qualſiaſi altra controvenzione oſi commettere alcuno, e di ragguagliarne a dirittura il *Governo*.

ED eccoci al termine della *Noſtra Coſtituzione*. Per recarla al più deſiderabil ſuo fine, ſu la coſtante guida del pubblico vantaggio, abbiam voluto Noi Steſſi la natura minutamente eſaminar degli affari, per indagarne gli andamenti al poſſibile, e le riſpettive relazioni. Il confronto di più originali *Tabelle* ci ſcoprì la fedele ſtoria dei più intolerabili abuſi; e ci furon di ſicura ſcorta le ſaviſſime determinazioni de' Noſtri Predeceſſori, che modificate, ove richiedealo il biſogno, alla riſpettività delle cambiate circoſtanze, ed alla indole de' preſenti tempi; ci facilitaron la ſtrada alla meditata *Riforma*. Un' ordinato ſiſtema, che ne' politici, ed economici affari procurammo introdurre di *codeſta Città*, luſinga le ſperanze noſtre per vederli cambiar d' aſpetto. La concorde armonia delle determinazioni, onde tutte all oggetto ſteſſo combinano, renderà vuoto, ed ineſcuſabile il

già mendicato pretesto d' una supposta contradizione, che servì spesso di titolo alla pretesa impunità. I rimproveri finalmente, a cui ci astrinse la non interrotta serie delle passate mancanze, elettrizzar dovrebbero la più resistente ostinazione ad una meno insensibile docilità, per quanto poi in sostanza unicamente torna al proprio vantaggio. Pur troppo lo specchio de' scorsi anni ci rese pienamente convinti, che resistono di lor natura i Comacchiesi al lor vantaggio medesimo, e fabricansi il più delle volte con le proprie mani il lor danno. Una studiosa connivenza per colorire, e specioſamente accreditare gli artificiosi raggiri d' un animo mal' intenzionato; l' animosità nel resistere ai più plausibili, e vantaggiosi altrui consigli; una tacita, ed innominata confederazione contro il Patrimonio Comunitativo, in mezzo ad una costante disarmonia fra gl' Individui; il prender norma dall' esempio, senza consultar la ragione; le risoluzioni dal momentaneo interesse, e dalle giornaliere passioni unicamente guidate; il reciproco avvilimento, come figlio d' ignoranza, e superbia, così non mai padre nè dell' altrui, nè della propria utilità, e consimili cose spesso sacrificarono al privato capriccio le più vantaggiose pubbliche occasioni. Su la costante veduta di così serj disordini furon da Noi stesi i *primi Decreti*, e ne riassumemmo in seguito a piè fermo l' esame. Lontani da un risparmio,

mio, che riducendo fuor d' equilibrio le forze, ed indebolendo per conſeguenza chi agiſce, ne defrauda i plauſibili effetti; riſecammo l' eccefſive, ed inutili ſpeſe, e le troppo ſcarſe aumentando, vi contraponemmo gli equivalenti peſi, ſempre alla proporzion del vantaggio, che ne riſulta. I ſerj diſturbi, che a queſt' oggetto ci ſiam preſi; l' equità, che ci fu ſempre a' fianchi; le generoſe condiſcendenze, che ſu le paſſate mancanze uſammo; e l' utile, che da' Noſtri Stabilimenti derivar dee a *coteſta Popolazione*, ci fanno ſperare, che ſian' eſſi per riſcuotere da chiccheſſia la più eſatta oſſervanza. Che ſe poi la caparbia oſtinazione, e la natia ſcaltrezza di *qualche Comacchieſe* ardiſca ricalcitrar tuttavia alla più picciola parte di queſte Noſtre Determinazioni; ſi ricordi dell' inalterabile noſtra maſſima, onde ſiam ſoliti di non mai comandare, che per eſſer ciecamente ubbiditi. Non è il Comando, ma l' eſatta Oſſervanza, che caratterizza l' utilità delle Leggi. Il perdono alle traſcorſe controvenzioni accordato ci ſarà di forte ſtimolo in qualunque incontro ad eſſere ineſorabili per l' avvenire. E perchè ultimamente ceſſi il mendicato preteſto di ſottrarſi al rigore delle Noſtre Ordinazioni con lo ſpecioſo titolo di altre anteriori Leggi, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che *queſta ſola Coſtituzione* oſſervar ſi debba, e le Leggi in eſſa contenute,

ſenza

ſenza conſultar le altre, che o nelle più antiche Coſtituzioni, o nei Decreti di Viſite, o ne' Fogli de' Noſtri Predeceſſori regiſtrate ſi trovano; e finalmente ſenza rintracciare, o diſcutere, ed interpretar quelle, che abbiam Noi confermate, e riſpettivamente moderate; ſarà quegli ſoltanto ſicuro di non mancar loro, che all' adempimento ſi preſta delle preſenti Noſtre Determinazioni; a qual' effetto alle altre tutte deroghiamo, in ſpecifica forma annullandole. Riſponda così alle Noſtre Sollecitudini l' altrui ubbidienza, ed a' Noſtri Voti il propoſto oggetto dell' univerſal vantaggio.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 25. Agoſto 1780.

F. Card. Caraſa Legato &c.

Num. I.

Ordini da oſſervarſi dalli Governatori delle Città, Terre, Caſtelli, ed altri Luoghi dello Stato Eccleſiaſtico nelle deliberazioni degli Appalti de' pubblici Proventi, Affitti, e Vendite de' Beni delle Comunità del medeſimo Stato.

GIUSEPPE RENATO del titolo di S. Lorenzo in Lucina della S. R. C. Prete Cardinal IMPERIALI.

DEſiderando la *Sagra Congregazione del Buon Governo* provedere in avvenire alle controverſie, che con tanto pregiudizio non meno del pubblico, che del privato intereſſe ſogliono il più delle volte naſcere nelle deliberazioni sì degli *Appalti de' pubblici Proventi*, che degli *Affitti*, e *Vendite de' Beni delle medeſime Comunità dello Stato Eccleſiaſtico*, atteſa la competenza degli Oblatori, e de' nuovi Oblatori, che ben ſovente compariſcono dopo eſtinta la Candela, e sì avanti, che dopo la celebrazione del pubblico Iſtrumento, e ſpeſſo ancora dopo che l'Appaltatore, Affittuario, o Compratore ne ha conſeguito l'attual poſſeſſo, e talvolta da molto tempo; ha ſtimato perciò opportuno con i preſenti Ordini riferiti nella Congregazione Generale tenuta li 16. Luglio proſſimo paſſato 1729., e dalla medeſima approvati, preſcrivere una certa Legge, e Norma, con cui dovranno in avvenire regolarſi, e conſumarſi le pubbliche deliberazioni, e ſono li ſeguenti.

I. Dovranno a tutte le pubbliche deliberazioni precedere i *ſoliti Editti* da affigerſi ne' Luoghi, e tempi conſueti, ne' quali dovrà principalmente eſprimerſi, che la deliberazioone ſi farà per il tal giorno, ed ora precisa, e a tenor del preſente Editto, e non altrimeoti.

II. Nel giorno deſtinato per la deliberazione dovranno tutti quelli, che deſiderano concorrere, offerire ad eſtinzione di Candela, e la deliberazione s' intenderà conſumata a favore di quelli, che nel momento dell' eſtinzione farà maggiore, e miglior' oblazione, avvertendo, che non dovranno riceverſi le Oblazioni, in cui s' offeriſca una certa ſomma ſopra qualſivoglia maggior' oblazione, eſſendo queſta incerta, e doloſa.

III. Eſtinta la Candela, dovrà ſoprafſederſi nella celebrazione del pubblico Iſtrumento per lo ſpazio di *dieci giorni* da calcolarſi dal giorno immediatamente ſeguente alla detta deliberazione, dentro de' quali ſe comparirà alcuo meglior' Oblatore, che augumenti l'offerta almeno la *vigeſima parte* ſopra la maggiore, e meglior' Oblazione, in tal caſo la medeſima debba riceverſi a ſimilitudine delle

adjezioni, che ſi ricevono nelle Vendite delle coſe ſiſcali, volendo la *S. Congregazione* che da qui innanzi nelli Contratti che ſi fanno con le Comunita, s' intenda ſempre poſto queſto patto, *che il Compratore non acquiſti alcun jus, quando nel ſuddetto tempo di dieci giorni ſopravvenga altro migliore, come ſopra*; ed a queſto effetto vuole, che ciò ſi eſprima negli Editti, che ſi affiggeranno nelle future Vendite, ed Affitti, paſſato che ſia il detto termine di *giorni dieci*, per quella ſola volta dovranno riaffiggerſi li nuovi Editti con notificare in eſſi la nuova migliore oblazione, e deſtinare il giorno, ed ora preciſa, in cui dovrà farſi la riaccenſione della Candela, che ſarà *dopo altri giorni dieci* dal di della detta affiſſione, nel quale dovrà riaccenderſi la Candela, e nuovamente conſumarſi la deliberazione a favore del maggiore, e migliore Oblatore, a pro del quale immediatamente ſi ſtipulera il publico Iſtrumento di Appalto, Affitto, o Vendita, con tutte le cautele, e clauſole ſolite, e conſuete, e con le *Sicurtà* da approvarſi dal publico Generale Conſiglio, e non potendoſi immediatamente ſtipulare l' Iſtrumento ſuddetto per qualche accidente, o altra legittima, ed oneſta cauſa con il detto Oblatore migliore, s' intenda con tutto ciò rimaſto il Provento al medeſimo, come ſe detto Iſtrumento foſſe ſtato ſtipulato.

IV. Paſſati poi che ſieno intieramente detti giorni dieci, e non eſſendo comparſo alcun migliore Oblatore, quale offeriſca almeno la *Vigeſima* ſopra la maggiore, e migliore oblazione, dovrà ſtipularſi l' Iſtrumento col maggiore, e migliore Oblatore, quale Iſtrumento celebrato, ancorchè dal nuovo Appaltatore, Affittuario, o Compratore non ſiaſi preſo l' attual poſſeſſo della coſa affittata, o venduta, *res dici debeat non amplius integra*, e non ſi debbano ricevere altre nuove, ancorchè maggiori, e migliori oblazioni, alla riſerva però, che *le medeſime non eccedeſſero la feſta parte ſopra l' ultima migliore oblazione*, nel qual caſo dovranno le medeſime ammetterſi, quando però ſi facciano *dentro il termine di due meſi* dalla ſtipulazione dell' Iſtrumento, come ſe ſi foſſe preventivamente convenuto per patto di dovere il Compratore, o Conduttore cedere ad ogni Jus, ancorchè queſito, quando ſi trovi altra Oblazione maggiore della ſuſ nella *feſta parte*; ſicchè quando eſſo Affittuario, o Compratore non voglia ſupplire il prezzo, o affitto, offerendo la medeſima feſta parte di più, che ſarà ſtata offerta dal nuovo Oblatore, in tal caſo detta nuova oblazione maggiore dovrà ammetterſi, ancorchè il detto Affittuario, o Compratore aveſſe ſtipulato l' Iſtrumento, ed aveſſe preſo il poſſeſſo della coſa vendutagli, o affittatagli; con queſta però, che tal nuovo Oblatore, che offerirà ſopra la feſta, ſia tenuto conſervare indenne il Poſſeſſore primiero Oblatore (quando però ſia vero Poſſeſſore di buona fede, ed abbia contratto ſenza dolo, o fraude) con riſarcirli tutti i danni, ed abbonargli tutte le ſpeſe fatte per cauſa dell' Appalto, Affitto, o Vendita, al che non dovrà eſſere in modo alcuno tenuta, ed obbligata la Comunità, neppure per via di rilevazione, o liberazione da moleſtie. E naſcendo tanto in queſto, che negli altri precedenti caſi alcuna controverſia, dovrà il *Governatore Locale* ſubito informarne la Sagra Congregazione, ed aſpettarne il di lei Oracolo; riſervata però ſempre alla medeſima Comunità ogni ragione, che *per viam reſtitutionis in integrum* a ſimilitudi-

ne

ne de' Pupilli, e Minori le compete, quando ſi trovi chi voglia tendere la ſua condizion più vantaggioſa in quella quantità, che in tali termini de jure vien conceſſa, e riſervata ancora a detta Comunità la facoltà di ſervirſi di quella lezione, che de jure gli competera per annullare il Contratto.

Quali Ordini in avvenire, e dal giorno della loro affiſſione da farſi ne' Luoghi pubblici ſoliti, e conſueti, dovranno eſattamente oſſervarſi in tutte, e ſingole le *Città*, *Terre*, *Caſtelli*, *ed altri Luoghi dello Stato Eccleſiaſtico*, ſotto pena di nullità della deliberazione con tutto ciò che ſarà in ſequela della medeſima ſeguito, e non oſtante la celebrazione del pubblico Iſtrumento, e l' attuale Poſſeſſo, benchè per molto tempo continuato; e tal nullità dovrà incorrerſi *ipſo jure*, & *ipſo facto*, e ſenza che vi ſia duopo d' alcuna dichiarazione di Giudice. Volendo, che tali Ordini debbano aver forza di ſpecial Legge, Statuto locale, Stile, e Conſuetudine, anzi di Patto, e Convenzione; Per il qual' effetto la *S. Congregazione* ordina, e comanda, che i preſenti Ordini impreſſi che ſaranno debbano affiggerſi, e pubblicarſi ne' Luoghi ſoliti, e conſueti per tutte le Città, Terre, e Caſtelli dello Stato Eccleſiaſtico, e ſi debbano tenere continuamente affiſſi in luogo viſibile nella Cancelleria Priorale, o Decemvirale, ed a tenore de' medeſimi debba ſeguire la publicazione, e rinnovazione degli Editti, e la ſtipulazione de' pubblici Appalti, Affitti, e Vendite de' Beni della Comunità, anzi giuſta la di loro forma ſi debbano intendere pubblicati gli Editti, conſumate le deliberazioni, e ſtipulati li pubblici Iſtrumenti, ancorchè per trafcuraggine del Cancelliere, Notaro, o altro Miniſtro ſi foſſe di ciò ommeſſa l' eſpreſſione, perchè così, e non altrimenti ordina, e comanda, e come Legge vuole, che Inviolabilmente ſi oſſervi da tutti ſotto pena alli Trafgreſſori di dover eſſer tenuti al riſarcimento di tutti li danni, che poteſſero per tale ommiſſione in qualſivoglia modo patire la Comunità, e d' altre pene ad arbitrio della *Sagra Congregazione*.

Data queſto dì 6. Agoſto 1729.

G. Renato Card. Imperiali Prefetto &c.

Bernardino Naro Segretario.

Editto

Num. II.

Editto Generale del Governo.

PIERFRANCESCO Avvocato GREGORINI dell' una, e dell' altra Legge Dottore, Protonotario Apoſtolico, e per la Santa Sede della Città di Comacchio, e ſue Pertinenze Governatore.

LA continua ſperienza ben dimoſtra, che la malizia di taluni non laſcia d' inveſtigare ripieghi, e raggiri per impunemente ſottrarſi, od eludere quelle ſavie Leggi, e Provvidenze, che li Superiori ſtudianſi di ſtabilire, acciò rimanga ſempre fermo, e vivo nelle Città, e nei Luoghi alla loro cura commeſſi il buon ſiſtema, ed ordine. Ciò poi, che l' umana cupidigia prende con maggior forza di mira, ed in cui al par delle Leggi ſa moltiplicar le frodi, ſi è la *Graſcia*; e perciò non mai abbaſtanza vi ſi provede per garantire la Popolazione dalle frodi, aggravj, e monopolj ſu tale intereſſantiſſimo oggetto. Perſuaſi Noi quindi di ſi fatta verità, e moſſi dalle iſtanze replicatamente fatteci da *queſti Conſoli* ſi paſſati, che attualmente eſercenti, determinati altronde di rimovere tutti quegli abuſi, che la licenza ha introdotto, malgrado li ſavj regolamenti da Noſtri Anteceſſori fiſſati, abbiamo riſoluto di ravvivare li regolamenti ſteſſi; e di riparare coa nuove Leggi agli ſconcerti, che ſi ſono in tale fratempo intruſi, mediante il *preſente Noſtro Editto*, il quale vogliamo, e comandiamo, che in ogni ſua parte ſotto le pene in eſſo riſpettivamente inflitte, venga pienamente obbedito, ed invariabilmente oſſervato.

I. Rinnoviamo primieramente, e confermiamo l' Editto del *Governator Giaſcomelli* di b. m. de' 15. Giugno 1759., l' altro del *Governator Veſpignani* pure di b. m. de' 20. Novembre 1766., ed ogni, e qualunque altro Ordine, Leggi, e Provvidenze in ſimile materia da Noſtri Anteceſſori, o da Noi emanate, in quelle parti però ſoltanto, in cui nè eſpreſſamente, nè tacitamente ripugnino alle preſenti noſtre Determinazioni, o allo ſpirito loro.

Articolo I.
Venditori di Generi Calmierati.

II. Abbia ſempre preſente *cadaun Bottegajo, Oſte, Locandiero, Magazziniere, Pizzicarolo, e qualſivoglia altro Venditore di generi a peſo*, ed *a miſura* l' obbligo, che ha di ſottoporre alla Stima de' *Conſoli* le robe, generi, merci ſoggette alla Graicia, ed Abbondanza prima di eſporle alla vendita, anzi che farne il menomo eſito, e di prenderne da' *medeſimi Conſoli* la *Tariffa*, o il

Bollet-

Bollettino, che dev' eſſere ſottoſcritto almeno da due di loro. Dichiariamo altresì, che un tal dovere ſi eſtenda invariabilmente ogni qual volta, che, ſpacciato il riſpettivo genere ſtimato, vogliono continuare lo ſpaccio del genere medeſimo, mettendo a mano altro Barile, o Zangola, o qualunque altro Vaſo, Forma di Formaggio, o coſa conſimile. Incarichiamo però li Venditori ſuddetti ad avvertirne li *Conſoli*, acciocchè poſſano preventivamente allo ſpaccio riconoſcere, ſe il genere, o generi nuovi ſieno della ſteſſa qualità del primo, o primi. Anzi perchè beniſſimo nel decorſo di un meſe poſſono li generi ſtimati deteriorarſi in guiſa che non meritino più il prezzo fiſſato, oppure accadere altre diminuzioni ſul valore de' generi ſteſſi, o qualunque altra alterazione, tal che continuandoſene lo ſpaccio al primo prezzo vengano ad aggravarſi il Popolo, o il Venditore; perciò ricordiamo, e rinnoviamo all' annunciate Perſone l' obbligo di dover di meſe in meſe portarſi colli *Bollettini*, o *Tariffe*, che devono aver avute dai *Conſoli*, all' Uffizio di eſſi, perchè eglino in correſpettività delle datesi circoſtanze, poſſano accreſcerne, o diminuirne li prezzi, ed equilibrare così l' utile del Venditore col vantaggio della Popolazione; ben' inteſi che li *Conſoli* anzidetti conforme ordinò con ſua veneratiſſima dei 5. Agoſto 1775. l' Emo, e Rmo Sig. Card. *Borghese* premettano ſempre, tanto alla prima Eſtima de' Generi, quanto alle altre tutte in appreſſo, come ben' anche in occaſione della menzionata menſuale eſibita delle *Tariffe* e *Bollettini*, la perſonale loro Viſita per vedere, e riconoſcere li Generi da ſtimarſi, oppure da rinnovarſene, o riformarſene l' Eſtima. Non abbaſtanza è conſultato alla pubblica indennità col giudizio che ſe ne dia ſul fondamento d' una Moſtra, o Campione, che li Venditori portaſſero per gli effetti ſuddetti nella Reſidenza Conſolare, ma l' effettiva iſpezione della total maſſa del Genere ne aſſicura la giuſtizia. Ritroviamo quindi uniſono al publico bene, ed a queſte noſtre ordinazioni il Precetto dell' immediato noſtro Predeceſſore ſotto il dì 19. Ag. 1775. ſpedito a tutti li Venditori ſuddetti, ed alli Peſcivendoli ancora di non recare ſotto qualſiaſi preteſto queſta Moſtra, o Campione all' Ufficio Conſolare, il qual Precetto Noi confermiamo eſtendendolo ben' anche a' Macellari.

III. Perchè ognuno poi veda li riſpettivi prezzi taſſati a cadaun Genere venale, ed il Venditore abbia un freno, che lo trattenga dall' approfittarſi dalla dabbenaggine, ignoranza, o buona fede altrui, vogliamo eſpreſſamente, che le *Tariffe*, o *Bollettini* ſieno tenuti ſempre affiſſi, ed eſpoſti alla pubblica viſta in luogo comodo, e facile a tutti da leggerſi in ogni riſpettiva Bottega, o ſito, dove ſi ſpaccia alcun Genere ſoggetto al Conſolato. In cadauno de' caſi ſopradeſcritti procederemo contro il traſgreſſore, o i traſgreſſori oltre la perdita della roba, e di *Scudi venticinque* da applicarſi a noſtro arbitrio alla Carcere ben' anche publica, e ad altre pene maggiori ancora relativamente alla qualità delle controvenzioni, e de' Controventori.

IV. Vogliamo, che le accennate Stime ſieno fatte da due almeno de' *Conſoli*, a' quali inculchiamo tutta l' eſattezza, e maturità nell' eſaminare la qualità de' Generi, e nel procurare ingenue, e ſincere informazioni ſui prezzi correnti. Appoggiando ſu tali fondamenti li loro giudizj, non avranno i Venditori motivo di avanzare a Noi ragionevoli la-

gnanze

guanze, nè li *Conſoli* il diſpiacere di veder riformate le loro Eſtime. Dichiariamo in oltre, che qualunque fiaſi Venditore, il quale oſaſſe di vendere colla Stima, che foſſe ſtata fatta da *un ſolo Conſole*, ſebben ſottoſcritta da due, oppure con falſi ſuppoſti, ed inganoi tentaſſe di eſtorcere dell' Eſtime ingiuſte, o per ragion de' prezzi, o della qualità de' Generi, oppure ardiſſe di alterar poſcia li Generi ſteſſi, o ſurrogarne altri inferiori, queſto Venditore incorrerà oelle pene, che Noi ci riſerviamo per proporzionarle alla qualità delle perſone, ed alle ſpecifiche circoſtanze.

V. Soppreſſo com' è a' *Conſoli* il menſual Onorario, che ad eſſi pagavaſi dalla Caſſa pubblica, e ritornato loro il dritto d'eſiger da' Venditori le ſolite Eſtime ſu capi, e generi, che tariffano, fiam troppo perſuaſi della delicatezza, che dev' eſſer loro propria, perchè ſtimiamo ſuperfluo l' inculcar loro la più circoſpetta giuſtizia nell' eſiger l' Eſtime ſteſſe, e nello ſtimare a norma del dovere li Generi, tal che non il proprio, ma il pubblico vantaggio ſia l' inalterabile Scopo. Non vogliamo credere ancora, che li Venditori ſieno capaci di defraudare, e molto meno negare, o contraddire ad eſſi il pagamento dell' Eſtime medeſime nei limiti dell' oneſto. Su queſti prenderem Noi un ben ſtretto conto, ſe aveſſero una tal' animoſità, e quelli riſponderanno al PRINCIPE di loro condotta anche ſu tal particolare. E perchè e gli uni, e gli altri invariabilmente ſappiano ciò, che devono eſigere, e pagare, il tempo, ed il modo, ne fiſſiamo il certo metodo a piedi di *queſto Noſtro Editto*. Queſto metodo ſi è da Noi ſteſo ſu le tracce dello ſtile tenutoſi in paſſato, e coll' intelligenza, e ſentimento de' moderni Signori *Pubblici Rappreſentanti*, de' *Conſoli*, e degli *altri Conſiglieri*, che hanno eſercitato il Conſolato prima della ſoppreſſion dell' *Eſtime*.

VI. Riſpetto alle Frutta, ai Peſci d' acqua dolce, e conſimili coſe, ſi permette, che la Stima diaſi a voce, com' è ſolito. Pel Peſce di Mare poi onnioamente vogliamo, che ſi dia in iſcritto, come ſi fa degli altri Generi ſotto pena ai Peſcivendoli della perdita del Peſce, di *Scudi dieci*, e di altre ad arbitrio. Io queſte s' intendaoo iocorſi, ſubito che ſi trovaſſero vendere il Peſce anzidetto ſenza l' opportuna comaodata *Tariffa*, o *Bollettino* fatto, e ſottoſcritto, come ſopra, da due de' *Conſoli* almeno; qual *Tariffa*, o *Bollettino* ſotto le ſteſſe pene vogliamo, che tengano eſpoſto alla pubblica viſta, e che termioata la vendita del peſce di volta in volta lo riportino all' Officio Conſolare; così la malizia di tal ſorta di gente non potrà far ſervire gli *ſteſſi Bollettini* per altro Peſce alterandone le *Date*.

VII. Deteriorando qualche Capo, o Genere ſtimato, proibiamo il ritenerlo, molto meno continuarne lo ſpaccio nelle Botteghe, Caſe, o altro qualunque Luogo, ma ſi traſporti altrove, previo l' avviſo, ed intelligenza de' *Conſoli* ſotto pena di *Scudi dieci*, della Carcere, e di altre a Noi beneviſe. Dichiariamo compreſa in queſta ordinazione la Carne bea' anche, la quale ſi vende dal pubblico Macellaro.

VIII. Tutti, e ſingoli li Venditori di Generi, e Robe ſoggette al Conſolato, ſiano queſti *Bottegari*, *Paſſaroli*, *Pizzicaroli*, *Oſti*, *Magazzinieri*, *Venditori di legna da fuoco*, *e chicchefſia altro*, debbano ogni trimeſtre eſibire a' *Conſoli* Nota fedele, e diſtinta di cadaun riſpettivo Genere, e Capo, che ſi trovano aver venale nelle loro Botteghe, Oſterie, Magazzini, Caſe, e Granari ſotto pena

di

di *Scudi dieci* d' applicarſi a noſtro arbitrio, della Carcere, e di altre a Noi beneviſe. Volendo poi, che queſta provvidenza ſia ad un puntino oſſervata, e caſtigare chi vi mancaſſe, determiniamo, che tutti coſtoro nel preſcritto termine compariſcano al Conſolato con due Note conſimili, una firmata da eſſi per laſciar nel Conſolato, e l' altra per conſervar preſſo di loro da' *Conſoli* ſottoſcritta. Così potremo Noi alla relazion ſola de' *Conſoli* procedere contro il diſubbidiente, la di cui mancanza ſarà certa non producendo un tal rincontro, qualunque preteſto adduceſſe per diſcolparſene.

IX. Ricordiamo poi ai *Conſoli* l' obbligo di dare a Noi diſtinta Nota di tutti i Commeſtibili, e di ogni altro Genere, e Capo al Conſolato ſoggetto, ch' eſiſte in Comacchio nelle riſpettive Botteghe, o in qualſivoglia altro Luogo per ſpacciarſi al minuto a comodo, ed uſo della Popolazione: Vogliamo poi, che ogni trimeſtre a Noi rechino eſſi il riſtretto di tutte le menzionate Note, che ſaranno ſtate loro dai Venditori eſibite nel ſopra indicato modo, affinchè poſſa a Noi eſſer di regola per prendere que' provedimenti, che richiedeſſero le circoſtanze in vantaggio della Città.

X. Dovendoſi finalmente all' arrivo di qualunque Merce avviſare i *Conſoli*, nè potendoſi ſenza l' intervento di loro far contratti, a niun Venditore per ſottrarſi alla Legge varrà il preteſto di preventive commiſſioni ſi a nome de' Nazionali, che di Eſtranei, o di proviſte per uſo domeſtico. Giammai ſarà loro fatto buono queſto, e qualunque altro più ſpecioſo preteſto ancora ſe prima che giungano quei Generi al Conſolato ſoggetti, i quali precedentemente foſſero ſtati proveduti, o aſſicurati per uſo privato del Bottegaro, o Venditore non ſiaſene da queſti data la denunzia ai *Conſoli*, e giuſtificati li Contratti, o commiſſioni ſteſſe con documenti autentici, che individuino il prezzo, qualità, e quantità delle riſpettive coſe già contrattate, o commeſſe; a meno di tal preventiva giuſtificazione ſoggiaccia alla pena di *Scudi dieci*, ed alla perdita dei Generi illecitamente contrattati. Alle medeſime pene ſia ſoggetto quel Venditore, che poſcia foſſe convinto di far egli ſmercio di quei Generi, che allegò proveduti per ſuo domeſtico uſo. Non ſono mai troppe le cautele per garantire la Popolazione dai monopolj, e raggiri, che l' ingordigia dei Bottegari ſa porre in campo a pregiudicarla.

XI. Chiunque introduca in Comacchio Commeſtibili, Vino colato, Faſcine, Pali, ed altri quai ſi ſiano Generi ſoggetti al Conſolato per farne eſito a minuto, debba traſportarli ne' luoghi conſueti relativamente al Genere, e tenerli ivi eſpoſti alla publica vendita per una intiera giornata, e più ancora, ſecondo che i *Conſoli* ſtimeranno opportuno, avuto riflesſo alle circoſtanze, ed alla qualità del Genere. Veniamo a queſta determinazione, perchè il Popolo abbia libero il campo di proveder ſene di prima mano a miglior partito. Chi vi controverrà, ſarà da Noi punito colla Carcere, con *Scudi ſei* d' applicarſi a noſtro arbitrio, e con modi più ſeveri ancora. Chiunque vorrà far compra di tali Generi all' ingroſſo per rivenderli, dovrà onninamente aſpettare il laſſo del tempo preſcritto, altrimenti ſia certo d' incorrere nelle ſteſſe pene, e di più nella perdita delle robe illecitamente comprate. Ai *Bottegari*, *Pizzicaroli*, *Paſaroli*, *e ſimili Venditori di Generi* non daremo mai buona la ſcuſa, che allegaſſero di far dette compre per uſo domeſtico. Il carattere di Ven-

ditore ci farà ſempre preſumere queſta ſcuſa uo raggiro per eludere tal providenza.

XII. Affine di aſſicurare per quanto noi poſſiamo da ogni dolo, ed aggravio la Popolazione ſotto le medeſime pene proibiamo a qualunque perſona di qualſivoglia ſtato, condizione, e teſſo di andar incontro a mezza ſtrada, o attendere alle porte della Città, o in luoghi remoti coloro, che portano commeſtibili di qualunque ſpecie, ed altri Geoeri per farne la compra, come proibiamo all' incontro pur ſotto le ſteſſe pene a qualunque perſona, che porti, ed introduca i Generi anzidetti, di poterne fare ad alcuno nella minima quantità la vendita negli accennati luoghi, ma gl' incarichiamo di dover direttamente venire con li Generi medeſimi intatti ne' ſoliti ſiti deſtinati allo ſpaccio delle riſpettive robe.

XIII. Eſpreſſamente vietiamo ancora ſotto le ſopradette peoe agli *Abitanti del Boſco Eliſeo*, e *Lido di Magnavacca* il vendere all' ingroſſo a Comacchieſi, e molto meno a Foreſtieri nel B ſco Pollami, Ova, Cacciagione, Erbaggi, e ſimili, ma dovranno recare, ed introdurre il tutto qui in beneficio, e ſollievo di queſta Città, da cui eſſi ricevono continuamente tutte le provviſte loro abbiſognevoli, e che non ha altro territorio, che quello. Le ſteſſe identiſiche penali incorra chiunque ſiaſi Foreſtiere, o Comacchiele, che incettaſſe nel Boſco, e Lido gli eſpunciati Generi: eccettuiamo per altro que' Comacchieſi, e Chiozzoti, che, non eſſendo Bottegari, Fruttaroli, Triccoli, e ſimili, faceſſero per uſo della loro propria Famiglia, o Barca in una diſcreta quantità dette proviſioni. Della diſcrerezza della quantità iſteſſa, e dalla qualita delle perſone, che ſi affacciano, dovranno i Boſcaroli giudicare, ſe la proviſione cada nella categoria delle permeſſe.

XIV. Niun Bottegaro, Fruttarolo, Erbarolo, Triccolo &c. sì di Piazza, che di Piazzetta, ed altro qualſiaſi non ſi azzardi d' ingombrare con panche, panieri, frutta, erbe, o qualſivoglia impedimento la Piazza, e Piazzetta per ſe ſteſſe anguſte, ma chi vuol' eſpor al di fuori la ſua merce, non ſi diſcoſti per niente dal muro, e riguardo alla Piazzetta per la ſua maggiore anguſtia, vogliamo, che non più d'una banca vi ſi tenga colla preſcritta avvertenza. Altrettanto ſi oſſervi nelle altre Strade, tal che cadauna reſti ſempre libera alla pubblica comodità, e paſſaggio. Chi ardirá controvenire, incorra la penale di *Scudi due*, ed altre a noſtro arbitrio anche afflittive.

XV. Egualmente premuroſi, che la Piazza, e Piazzetta col Ponte intermedio, oltre l' eſſer libere, ſieno beo' anche nette da ogni bruttura, ed immondezza, incarichiamo precilamente ogni Erbarolo, Fruttarolo, e Bottegaro di ſcopar eſſi medeſimi, o per a'trui mezzo la riſpettiva ſua eſtenſi ne detti ſiti co preſo il Ponte. Chi manca, ſia punito colla multa di *Bajocchi cinquanta* d' applicarſi al Piazzaro, che vogliam tenuto d' invigilarvi. Stiano tutti bene avvertiti di non laſciare in alcun luogo ammucchiate le ſcopature, ma dovranno con panieri, o in altra guiſa traſportarle ne' ſiti interni, e diſcoſti dall' abitato per darle poſcia a' *Poſſidenti del Boſco Eliſeo* neceſſitoſi di letame per la coltura de' Terreni. Oſandoſi poi di gettar queſte immondezze ne' Canali, non fiſſiamo pena per poter ſeveramente caſtigare una tale animoſità di aggravare piuttoſto coll' altrui pregiudizio i pubblici Canali, di quello ſia cooperare in qualche modo al pubblico vantaggio.

Per

XVI. Per la ſteſſa ragione proibiamo a' *Venditori di Calcini*, *Cappe*, *Filze di Peſci*, e ſimili il fermarſi colla loro merce nella Piazza, Piazzetta, e nel Ponte intermedio, e farne ivi eſito, ma vogliamo, che tutti a queſto effetto ſi portino a diritura alla *Peſcheria* ſotto pene a noſtro arbitrio da eſtenderſi alla Carcere ancora. Così mortificheremo ben' anche chiunque, che andaſſe a vendere le ſue robe ſotto la *Loggia de' Conſoli*, foſſe ciò anche in tempo di pioggia, o di altra intemperie.

Articolo II.

Peſi, e Miſure.

XVII. Troviamo indoveroſo l' uſo di Peſi, o Marchi di piombo, e Miſure di latta, o di altre conſimili qualità nello ſpaccio de' Generi. Determiniamo quindi, che tutto ſi peſi con Bilancie, e Stadere da mano, o da poſta, e con Peſi, o Marchi d' ottone, o di ferro. Sull' eſempio di *Ferrara*, e di altre del pari riguardevoli Città, in cui ſeriamente ſi penſa alla indennità privata, e comune, fiſſiamo, che da indi in poi le Miſure del Vino, cioè *Boccale*, *Mezzo*, *Foglietta*, e *Terzetto*, ſieno tutte bollate dal *publico Campioniſta*, tal che non ſia lecito ad alcuno, che venda Vino, di ritenere ſotto qualſivoglia preteſto miſura alcuna, che bollata non ſia. Vogliamo pure, che cadauna delle menzionate Miſure debba eſſere onninamente di vetro. Ma perchè la *Riduzion del Boccale* ha di recente obbligati li Venditori del Vino a minuto ad una ſpeſa per la provviſta di dette Miſure, un' equitativo riflеſſo ci perſuade tollerare l' impiego delle medeſime formate di terra cotta, ben' inteſi per altro, che, venendo queſte a mancare, chiunque ne voglia provederne altre, o ſoſtituirne a quelle, debba aſſolutamente valerſi delle Miſure di vetro. Al qual' effetto ordiniamo al *Campioniſta*, che in avvenire non ammetta alcuna nuova Miſura di Vino a minuto, la quale di vetro non ſia ſotto pena agli uni, ed all' altro di *Scudi due* per cadauna Miſura. Li Compratori poi del Vino a minuto, che accidentalmente rompeſſero qualcuna delle ridette miſure bollate ſaranno tenuti alla riſazione del danno. Ma rompendole malizioſamente, o appropriandoſele, oltre alla publica Carcere incorreranno la pena di *Scudi cinque* per cadauna miſura da eſſi rotta, o appropriataſi. Nello ſpaccio poi dell' *Olio d' Oliva* ſieno tutte le miſure bollate, e ſempre di vetro: non potea, nè dovea il Pubblico altrimenti permetterle all' attual Conduttore di queſto Spaccio anche in viſta degli Ordini dati dall' Eſſo Sig. Cardinal *Barni* con lettera de' 9. Ottobre 1751.. Aſſegniamo il termine di *giorni trenta* dalla publicazione di *queſt' Editto* a tutti, e ſingoli i Venditori di ſornirſi delle volute Miſure, e Peſi. Scorſo il termine anzidetto, inalterabilmente procederemo colle pene, che ſoggiungiamo contro coloro, preſſo cui ſi trovaſſero Peſi, e Miſure, che non ſoffero della qualità preſcritta. Ordiniamo ancora, che le Bilancie, Stadere, Marchi, Peſi, e Miſure tutte, che ſi adoperino nel vendere qualunque merce, genere, o coſa in qualſivoglia luogo, debba eſſere ſottoposta al *pubblico Campioniſta*, perchè le campioni, e bolli, e ciò *due volte all' anno* ne' conſueti tempi, ſenzachè niuna ſcuſa, o preteſto valga a ſottrarre chiunque, che ſia Venditore da queſt' obbligo. In cadauno di detti caſi il Controventore incorra la pena della Carcere, e di *Scudi cinque* da applicarſene un terzo all' Accuſatore, che ſi terrà ſegreto, l'

altro terzo al Campioniſta, ed il rimanente a noſtro arbitrio.

XVIII. Debba il *Campioniſta* dare in tempo opportuno a Noi di volta in volta la Nota fedele di quelli, che hanno ſottopoſto al bollo ne' prefiſſi tempi li loro Peſi, Bilancie, Stadere, e Miſure, altrimeoti ſoccomba egli alla medeſima pena di ſopra comminata, a cui ſi aggiunge la ſoſpenſion dall' impiego. Se qualcuno poi in queſte occaſioni, non meno che in qualunque altra, arditſſe recare al Campione Peſo, o Miſura delle qualità riprovate, ſia il *Campioniſta* avvertito di paſſarcene ſubito il ragguaglio. Nella ſteſſa pena di *Scudi cinque*, e della Carcere incorreranno ben' anche tutti coloro, benchè degni di ſpecial menzione, i quali vendono qualunque coſa a miſura, ſe non ſottoporranno ne' termini ſopraſſiſſati al *Campioniſta* tutte, e ſingole le loro Miſure, ſiano queſte *Maſtelli*, *Miſure da Calce*, *Stara*, *Quarte*, *Minelli*, *di ferro*, o *di qualſivoglia altra materia* coſtrutte. Saranno in oltre più ſeveramente puniti que' Venditori di qualſiaſi categoria, che riteneſſero Miſure, o Peſi, Bilancie, e Stadere non ſolo non bollate tanto nel termine di ſopra fiſſato, quanto ne' tempi dovuti, ma ancora calanti, o alterate, in qualunque luogo ſieno tenute, ſoſſero ancora ne' ſiti, dove non ſi vendono, o non ſi ſogliono vendere i generi riſpettivi.

XIX. Dichiariamo, che queſte Noſtre Determinazioni debbano eſſere inalterabilmente oſſervate ſotto le comminate pene da *Mercanti*, *Droghieri*, e da *qualunque Bottegajo*, che nell' eſercizio dell' Arte ſua impieghi Bilancia, Stadera, Peſo, o qualſiſia Miſura, come altresì nel *Boſco Eliſeo*, ed in qualſivoglia altro Luogo di Noſtra Giuriſdizione, confermando l' *Editto* dell' immediato Anteceſſor Noſtro de' 30. Giugno 1776. Li *Mercanti poi*, *Merciari*, e *Negozianti qualſiſicno*, che adoprino il Braccio, o Paſſo, avvertaoo, che ſia giuſto, e ragguagliato al modello di *Ferrara*, e ſe quello foſſe di legno, l' eſtremità s' armino di ferro; debb' ancora eſſere dal *pubblico Campioniſta* ſull' accennata norma bollato; al qual fine cadauno degli anzidetti Venditori ſottoponga queſte Miſure ancora dentro il termine di *giorni trenta* al richieſto bollo, ed in appreſſo adempia le ſtabilite Leggi per non ſoggiacere alle comminate pene.

XX. All' indennità finalmente de' Compratori ſieno le enunciate Perſone obbligate nel vendere Raſcie, Saje, Panni, Tele, e ſimili di tenere la miſura ſulla Tavola, e non mai in aria ſenz' alcun' appoggio, tal che le Tele, e Panni ſiano diſteſi ſul Banco, e ſopra vi ſi prenda la miſura col Paſſo. Il Controventore incorra per cadauna volta la pena di *uno Scudo*, e la perdita del prezzo della roba venduta. Si guardino gli anzidetti Venditori, e maſſime i *Droghieri* di non aggravare la Popolazione ſu quei Generi, che la loro natura obbliga di avvolgerli, o racchiuderli in carta, impiegando carta troppo groſſa, o altro, che ne alteri il peſo. Saremo quanto vigilanti, altrettanto ſeveri nel punire una sì fatta frode. Finalmente chiunque adoperi Bilancia, avverta di tenerla pulita non ſolo, e campionata nelle preſcritte maniere, ma appeſa ben' anche alla Staffa aſſicurata ſu di uno ſtabile piano orizontale.

Articolo III.
Peſcivendoli.

XXI. L' introduzione, e lo ſmercio del Peſce di Mare a comodo, ed uſo di queſta Città intereſſa la noſtr' attenzione. Rammemo-

memoriamo a tutti li *Peſcivendoli* l' obbligo, che hanno di tener provviſta la Cittá in tutti li *Mercoledì*, *Venerdì*, *Sabato*, *Vigilie*, e nella *Quareſma*, e li avvertiamo a ben' adempierlo. Con tutto l' impegno vendicheremo l' oſſervanza dell' *Editto* de' 30. Settembre 1760. emanato dal *Governator Giaſcomelli*, come l' altro del medeſimo *Judicente* de' 19. Maggio 1764.. Fatte che avranno i *Peſcivendoli* ſul Mercato le abbiſognevoli provviſte, muniti dell' opportuno riſcontro comprovante li prezzi del riſpettivo Peſce, vengano direttamente alla *Peſcheria*, ſenza rivenderne sì per iſtrada, che in qualunque altro luogo la minima quantità. In *Peſcheria* ancora non ne potran far eſito, ſe non a minuto, e dopo di aver riportata da' *Conſoli* la correſpettiva diſtinta Stima. Dietro a queſta ſi guardino i *Peſcivendoli* di tener coperto il Peſce, ma, ponendolo alla pubblica viſta, l' eſitino indifferentemente a tutti quelli, che l' addomandano a libra, ed a minuto.

XXII. Nel venderlo ſi ſervano di Bilancie ſegnate ſoltanto alla groſſa, e non mai da una parte a libbra groſſa, e dall' altra alla ſottile. Sieno ancora eſatti a dire ad alta voca di mano in mano che peſano il Peſce la preciſa quantità delle libbre, ed oncie. Sia loro permeſſo, ſuonata la Terza, in tempo di eſtate, e nell' inverno al mezzogiorno, previa l' intelligenza, ed aſſenſo de' *Conſoli*, traſportare altrove il Peſce, che rimaneſſe invenduto per venderlo a' *Negozianti*, e qualunque ſiaſi anche all' ingroſſo, o farne qualſivoglia altro uſo. Chiunque controverrà a cadauna delle menzionate ordinazioni, ſia ſicuro d' eſſere da Noi irremiſſibilmente punito colla pena di *Scudi dieci*, della Carcere, e di altre ad arbitrio, che proporzioneremo alla qualitá de' caſi, e de' traſgreſſori.

XXIII. Dichiariamo alle ſteſſe pene ſoggetti coloro, che ardiſſero contrattare, e prendere da' *Peſcivendoli* a minuto, o all' ingroſſo tanto in Cittá, che fuori, e per iſtrada il Peſce deſtinato per uſo della Popolazione, inalterabile come dev' eſſere l' oſſervanza delle provvidenze al bene della Popolazione di ſopra fiſſate. Che ſe vi foſſe alcuno così petulante, che oſaſſe fare a' *Peſcivendoli* violenza, perchè gli vendano Peſce fuori della *Peſcheria*, e contro le impoſte Leggi, ſarà coſtui ſeveramente caſtigato colla Carcere, e colla multa di *Scudi venticinque* d' applicarſi a noſtro arbitrio. Anzi, perchè ſulla *Peſcheria* non naſca la minima confuſione, e ſcompiglio, proibiamo a chiunque ſotto le ſteſſe pene di por mano ne' Caneſtri del Peſce, e molto meno levare dalle Banche della *Peſcheria* i Caneſtri, o il Peſce, che vi ſi contiene, dovendo ognuno chiederlo, e riceverlo dalle mani de' *Peſcivendoli*, peſato che l' abbiano. In tutti gli eſpreſſi caſi, come anche ſe li *Peſcivendoli* in Comacchio, o fuori traſugaſſero il Peſce migliore, o lo naſcondeſſero, ſi procederà per inquiſizione ancora, e per condannare alcuno de' Controventori ci baſterà la prova, che ſi ſia fermato nel portarſi dal *Mercato* alla *Peſcheria* in qualche ſito dentro, o fuori della Città, con qualunque preteſto, o ragione purgaſi' egli queſta fermata. Riſpetto alle Filze de' Peſci foſſinati ne' luoghi, e tempi permeſſi, Cappe, Calcini, e ſimili, confermiamo gli Ordini dati da' Noſtri Anteceſſori *Giaſcomelli*, e *Veſpignani* cogli *Editti* de' 15. Giugno 1759., e de' 20. Nov. 1760..

Articolo IV.

Oſti, Tavernari, Bettolieri, Magazzinieri &c.

XXIV. Lo Spaccio del Vino ſi

bianco,

bianco, che nero, a minuto nelle Bettole, Osterie, Magazzini, Barche, ed in qualsiſia altro luogo intercſſa del pari la noſtra attenzione per eſtirpare li moltiſſimi ſconcerti, ed abuſi ſoliti ad accadere. Quindi è noſtra eſpreſſa, ed aſſoluta mente, che tutti, e ſingoli i Venditori, e Spacciatori a minuto di tal Genere, prima di porre la Spina alle Botti, e Vaſi, debbano riportarne la riſpettiva Stima in iſcritto da' *Conſoli*, che terranno affiſſa ſulli loro vaſi, o botti ſtimate. Oltre di che queſte botti dovranno eſſere dai *Conſoli* ſull' atto dell' Eſtima ſigillate ſuccriormente in guiſa che non vi ſi poſſa introdurre altro liquido, nè alterarne il contenuto. Quali *Bolli impreſſi a cera forte col Sigillo della Comunità* niuno oſi di levare in alcun tempo, ſe non alla preſenza, ed a viſta di uno almeno de' *Conſoli*. Non ſi azzardino in oltre i Venditori di tenere ne' ſiti, ove ſaranno tali Vaſi, e Botti ſtimate, Trombe, o altri ſin ili ordigni atti a trar Vino, e tanto meno Vini bolliti, ed acquaticcj, ovvero altra Botte di Vino cominciata non ſtimata, ſebben ſoſſe di Vino puro, e per uſo delle loro Famiglie. Per cadauno di detti capi cadaſi nella pena della perdita del Vino, di *Scudi dieci*, della Carcere, e di altre ad arbitrio. Nelle ſteſſe pene, e maggiori ancora a tenore delle circoſtanze incorrerà colui, che ardiſſe di vender Vini ſvaniti, concii, muſiati, o con qualunque altro difetto, e li *Conſoli* ne renderanno eſſi ſoprattutto uno ſtretto conto. Non ſi vuole, che gli *Oſti*, *Bettolieri*, e ſimil Gente tenga acqua nelle Miſure, di cui prevalgonſi attualmente nello ſpaccio del Vino, ſia ne' *Boccali*, *Mezzi*, *Foglietie*, e *Terzetti*, altrimenti cadano nella pena di *uno Scudo* per ciaſcuna volta, che ſaran trovati in frode, o che ne ſaran convinti col detto di due Teſtimonj.

XXV. Chiunque vende Vini bianchi, o neri, tanto del Ferrareſe, che di Romagna, ne' fiaſchi, debba ſotto le anzidette pene riceverne da' *Conſoli* la riſpettiva Eſtima. Riſpetto al Sangioveſe, Moſcatello, ed altri Vini particolari, baſterá, che il Venditore ne denunzi al Conſolato la quantità, ed il tempo, in cui ne comincia, e ne finisce la Vendita.

XXVI. Vogliamo, che lo Spaccio del Vino a minuto facciaſi poi colle Miſure di vetro, poichè conſunte ſaranno quelle di terra, e che tutte debbano eſſer bollate dal *pubblico Camionifa* nelle maniere, che preſcrite abbiamo al §. 17. Per qualunque di eſſe, che ſi trovi ſenza Bollo, o non ſottopoſta al medeſimo ne' ſtabiliti tempi, ovvero alterata, e viziata, ſia queſta nelle Cantine, Oſterie, e qualſiaſi luogo, dove ſi tenga attual ſmercio di Vino, benchè non ſi venda ſul fatto, cadrà l' Oſte, o il Venditore nella pena della Carcere, e di *Scudi quindici* d' applicarſi a noſtro arbitrio, e di altre maggiori ancora ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone.

XXVII. Proibiamo a tutti, e ſingoli gli *Oſti*, *Magazzinieri*, *Tavernari*, e ſimili, come a tutti quelli, che fanno vendere il Vino fuori delle loro Caſe di abitazione, di potere ſotto la pena di *Scudi cinque*, della Carcere, e di altre a Noi beneviſe in tempo di Vendemmia ſcaricare *Vino in graſpe* tanto nelle di loro Oſterie, Magazzini, e Bettole, quanto nelle loro proſſime Caſe, ancorchè doveſſe effettivamente ſervire per loro uſo particolare, ſenza prima averlo di volta in volta denunziato fedelmente all' *Uffizio de' Conſoli*, affinchè inteſi queſti della quantità, e qualità del Vino, che ſarà per farſi, poſſano dopo la Vendemmia formar giudizio ſul corriſpondente quantitativo d' Acquaticcj, che le ne caveranno da cadauno, e

prender

prender poi conto dell' impiego, e conſumo di quelli, tal che ſia tolta per queſta parte agli anzidetti Venditori la luſinga di potere impunemente con eſſi far meſcolanze alla Popolazione pregiudizievoli, e gravoſe, che Noi con pene a noſtro arbitrio ſeveramente puniremo a miſura delle circoſtanze, e della qualità de' traſgreſſori. Dichiariamo finalmente eſtenderſi queſti Stabilimenti a chiunque aprir volelle, o gia aveſſe aperta Oſteria, Taverna, o Magazzino per ſpacciar Vino, e Commeſtibili nel *Boſco Eliſeo*, ſulla *Foſſa di Oſtellato* dalla parte a queſto Governo ſoggetta in coerenza degli Ordini dell' Eſſo Sig. Card. *Creſcenzi* de' 3. Ag. 1765., ed in qualunque altro luogo di Giurisdizion Comacchieſe.

Articolo V.

Forni, Olio d' Oliva, Coràmi, e Macello.

XXVIII. Per quanto concerne ai *pubblici Forni*, *all' Olio d' Oliva venale*, *ai Coràmi*, *ed al Macello*, ricordiamo ai riſpettivi Appaltatori le obbligazioni ſolennemente aſſunte negl' Iſtrumenti ſtipulati colla Comunità, e nell' inculcarne loro la puntuale, ed eſatta oſſervanza, che ſarà da Noi rigoroſamente vendicata, incarichiamo il zelo, ed impegno dei *Conſoli* a vegliarvi attentamente.

XXIX. Il *Pane* dovendo eſſere dello ſteſſo trafilo, impaſto, manifattura, e cottura di quello di *Ferrara*, ſia l' Appaltatore *pro tempore* eſatto nel farne da *Ferrara* venire qui di concerto con li *Conſoli*, e dietro allo ſcandaglio ch' è ſolito cola farſi, *due tiere d' ogni ſorta* per conſegnarne legalmente la metà al *Governo*, l' altra alli *Conſoli* ſteſſi, onde alle opportunità ſe ne poſſa avere un giuridico confronto.

XXX. *Le Botteghe, dove ſi ſpaccia il Pane de' pubblici Forni*, ſtiano ſempre, ed in ogni ſtagione aperte effettivamente nel tempo, ed ore di cadaun giorno preſciſſe nell' Iſtrumento della Condotta de' Forni, vale a dire, dallo *ſpuntar del Sole* ſino all' *ora di Notte* durante la Primavera, e l' Eſtate; e nell' Autunno, ed Inverno ſino alle *due della Notte*; dopo il tocco del Mezzodì per *un' ora ſolamente* ſi permette, che ſe ne chiuda una, rimanendo aperta l' altra a comodo di chiunque; il Venditor di Pane, la di cui Bottega ſi trovaſſe chiuſa nelle accennate ore, o ſe ne aveſſero provati ricorſi, cadrà nella pena di *Scudi due* per cadauna volta.

XXXI. L' *Olio* è un di quei generi, che l' ingordigia de' Venditori ſa di facile alterare ſpecialmente colla infuſione di altri liquidi omogenei. Vi ſono ancora altri artificj, coi quali ſogliono pregiudicare, o ingannare la Popolazione. Quindi, perchè ſia ſtabilmente conſultato all' indennità di eſſa, vogliamo, che l' Appaltatore non poſſa ſotto pena della perdita dell' Olio, e di *Scudi venti* introdurne alcuna benchè minima quantità nel Magazzino, o Sito, dove ritiene l' Olio venale, ſe non ſia ſtato precedentemente viſitato dai *Conſoli*, i quali per aſſicurarſi della buona qualità corriſpondente all' aſſunta obbligazione aſſumeranno due pratici, che ne diano la lor perizia. Ad oggetto, che non ſubentri la malizia ad eludere il provedimento, alla porta di queſto Magazzino ſi appongano *tre Chiavi*, una delle quali reſti preſſo il *Conduttor dello Spaccio*, e le altre due in mano dei *due Conſoli dell' Ordine degli Stabili*, tal che ſenza di eſſi non poſſa quello entrarvi giammai, ſia, che voglia introdurvi dell' Olio, ſia, che voglia eſtrarlo per venderlo in Bottega a minuto. Una ſi fatta incombenza

tutt'

tutt' appoggiata alla perſonal vigilanza dei *due Conſoli* non è ſupplibile ſenza mancanza da verun' altro ſalvo che da loro. Si guardino pertanto eſſi dal conſegnare nelle accennate occaſioni, ed in qualunque altro tempo ad altri le loro Chiavi. Affidata com' è ai *Conſoli* la geloſia della ricognizione, e cuſtodia dell' Olio mancano ai perſonali doveri loro impoſti col cambiar la perſona. Abbiano eglino altresì un' occhio attento alle partite dell' Olio, che eſtratte dal Magazzino ſi ſmerciano nel luogo dello Spaccio, onde non vi ſoſtituiſca altr' Olio di qualità diverſa, o non ſi alteri quell' identifico, che vi ſi è portato dal Magazzino nei preſcritti modi. Sarà noſtro impegno di ragguagliarne ſubito l' EMINENZA SUA, ſe ardiſſero tradire colla fiducia, che abbiamo in loro collocata, l' intereſſe della Popolazione, e frattanto Noi li ſoſpenderemo dall' Uffizio. L' Appaltatore poi incorrerà nella perdita dell' Olio, e nella pena di *Scudi cinquanta* d' applicarſi per un terzo all' Accuſatore, che ſi terrà ſegreto, ed il rimanente a noſtro arbitrio, ed in altre ben' anche afflittive a Noi Lenevi!e ſecondo le circoſtanze, ed il pregiudizio al Popolo recato, nè a lui varrà per eſimerlene l' incolparne i ſuoi inſervienti, dei quali eſſo è in ogn' incontro mallevadore.

XXXII. Dichiariamo in oltre peſo preciſo dell' Appaltatore medeſimo il tenere una grata di ferro nel fondo del Vaſo, o Maſtello eſiſtente nello Spaccio lavorata, e poſta in guiſa, che ne ſepari bene, e facilmente la feccia. Vogliamo ancora, che conſunta una partita d' Olio, prima di eſtrarne dal Magazzino l' altra, ſi debba egli preſtare ad un eſatto ripurgo col Vaſo, o Maſtello accennato. E, per eſſere ſicuri, che ciò ſegua colla debita diligenza, i *Conſoli* non permettano dal Magazzino l' abbiſognevole eſtrazione, ſe riconoſciuto non abbiano eſeguito il ripurgo.

XXXIII. Nella Stagion fredda è neceſſaria la forza del fuoco, che diſciogliendo l' Olio lo renda liquido. Queſto fuoco per altro può ſomminiſtrare alla malizia de' Venditori un indoveroſo lucro accreſcendo il volume dell' Olio, che rarefà. Avverta pertanto l' Appaltatore di farne uſo in maniera che ſi abbia l' effetto del diſcioglimento ſenza l' aggravio della Popolazione. Sotto l' Urna, o Maſtello non s' apporrà fuoco, ſe non col permeſſo dei *Conſoli*, che incarichiamo di tutta la vigilanza anche ſu tale punto, avviſando Noi, ſe abuſaſſe quello, affinchè con pene a Noi beneviſe poſſiam caſtigarlo.

XXXIV. L' *Appaltatore dei Corami* ſi faccia un dovere di denunziare ai *Conſoli* cadanna volta l' arrivo dei *Corami* prima di sballarli. Queſta denunzia è troppo neceſſaria, dovendo *eſſi Conſoli* con *due periti Calzolari* aſſunti farne la ricognizione, e trovandoli delle riſpettive qualità corriſpondenti alle obbligazioni iſtrumentali bollarne cadaun pezzo coll' *Inſegna della Comunità*. Non ſi azzardi l' Appaltatore, o chiunque altro di cancellare, o levar queſto Bollo, che vogliamo ſi contervi ſino alla fine di ogni pezzo di *Corame*. Con multa di *Scudi dieci*, ed altre penali ad arbitrio vendicheremo la traſgreſſione a cadauno degli anzidetti ordini. Sotto le ſteſſe pene proibiamo la ritenzione dei *Corami* in luoghi umidi, volendo, che ſi tengano ſopra terra ben diſeſi dalla umidità. Per procedere in tale caſo ci baſterà di trovar i *Corami* alti da terra meno un piede, e mezzo. Incarichiamo finalmente ſotto le pene a Noi beneviſe eſſo Appaltatore di fare, che ſi tenga aperta la ſua Bottega mattina, e ſera di cadaun giorno di lavoro,

voro, tal che ognuno poſſa ſare le occorrenti provviſte, nè ſi cdano ragionevoli riclami dei Calzolari, Scarpinelli, e del Popolo.

XXXV. Nelle pubbliche Botteghe, e Banche, dove ſi vende Bue, Manzo, Vitello, Caſtrato, Pecora, Vacca, Animali ſuini, e ſimili, proibiamo il ſarſi uſo d' altra Bilancia, o Stadera da poſta, o da mano, ſe non ſe di quelle, ſu cui ſegnato ſia il peſo groſſo, o libra groſſa. Così pure li Peſi della Bilancia da poſta ſieno alla groſſa, e non mai alla ſottile, ben' inteſi, che ſi debba oſſervare appuntino in dette Botteghe quanto relativamente ai Peſi abbiam' ordinato al §. 17. Sieno poi eſatti li *Beccari*, ed *altri Venditori di Carni* nel dare ad ognuno il ſuo giuſto peſo. Su tale punto tanto più rimarchevole, quanto vi è unita una maggior luſinga d' impunità, ſaremo ineſorabili.

XXXVI. Il Peſatore di volta in volta, che avrà peſata una partita di Carne, ad intelligibile voce ne dica la preciſa quantità delle libre, ed oncie. Non ſi neghi a chiunque sì Cittadino, che Foreſtiere la Carne, ch' egli domanda, purchè la qualità corriſponda agli obblighi del *Macellaro*. Non ſi tengano nella Bottega partite di Carne ripoſte, o a parte colla ſcuſa, o verità, che ſieno altrui vendute. Quando la Carne è eſitata, più non dee ſtare in Macello; l' eſiſtenza di eſſa ivi giuſtifica le preteſe di chiunque in volerla, ed il ricuſarla moſtra ſe non altro una condannabile parzialità. Da queſta in ogni incontro verſo di chiunque ſi guardi il *Macellaro* non ſolo, ma qualunque altro, che venda Carni freſche di qualſivoglia ſorta, come altresì badino tali Venditori di dare a chi che ſia quella quantità, e qualità di Carne, ch' eſiſtente in Bottega, egli chiede col pagamento del prezzo; non ſi facciano quindi lecito di tener ripoſte in tutto, o in parte le Carni macellate, volendo che tutte debban tenerſi eſpoſte alla pubblica viſta. Sapremo con pene a Noi beneviſe caſtigare l' animoſità di quelli, che controverranno.

XXXVII. Avverta il *pubblico Macellaro* di non abuſarſi in aggravio ſpecialmente dei *Poveri Comacchieſi*, o dei *Boſcaroli* della condiſcendenza accordatagli di poter introdurre nelle Botteghe *Zampe*, *Teſte degli Animali groſſi*, ch' è a lui permeſſo il dare in giunta ai *ſoli Foreſtieri*. Alle pene nel detto Iſtrumento inflitte aggiungiamo altra di *Scudi quindici* d' applicarſene un terzo all' Accuſatore.

XXXVIII. Colla ſteſſa pena, colla perdita dell' Animale, o degli Animali, e colla Carcere puniremo il *Macellaro*, ſe contro lo ſtipulato ardiſſe di ritenere, e vendere nelle Botteghe le *Carni di Pecora*, e *Vacca*, le quali devonſi tagliare, e peſar ſuori, e lungi dalle Botteghe ſteſſe, come del pari v' incorrerà, ſe ſi faceſſe lecito di macellare, e ſpacciare qualunque Animale, ſe *prima non ſia ſtato viſitato vivo dai Conſoli*, ed in quanto alla Vacca indi bollata nei quarti, e coſte col *publico Bollo*.

XXXIX. Sotto le iſteſſe pene parimenti ritengano li *Macellari* nelle loro Botteghe neppur le *Carni Porcine*, ſebbene foſſero di egual prezzo, ma ſieno conſiderate queſte ancora, e vendute come le accennate Carni di Pecora, e Vacca. Avverta il *Macellaro* di ſervire quei Poveri, che a lui preſentano i *Viglietti per la mezza libra della Carne*, *ſuſſidio conceſſo agl' Infermi poveri*. Badi di fedelmente oſſervare il precetto, che in nome di SUA EMINENZA gli ſpedimmo nel dì 25. Giugno, nel quale gli ſi divieta ſotto pena di *Scudi cinquanta* il ſomminiſtrare l' importo di eſſi Viglietti in contan-

te, volendo l' EMINENZA SUA, che ſi dia ſempre *in natura*. Perchè poi ſia ad ognuno, e ſpecialmente ai Foreſtieri, ed agl' Infermi facile, e comoda la proviſta della Carne occorrente, tengaſi la Bottega del Macello aperta in cadaun giorno, ed in ogni ſtagione dall' *alzata del Sole* fino al *Mezzodì*, ed il dopo pranzo dalle *ventuna* fin che ſarà ſuonata l' *Ave Maria* ſotto pena di *Scudi due* per ciaſcheduna mancanza. Nei giorni di Feſta ricordiamo al *Beccaro* l' oſſervanza degli *Eccleſiaſtici Editti*.

XL. Si proibiſce ai *Pizzicaroli*, ed a *qualunque Carnajuolo* l' uccidere alcun' Animale, ſe non preceda, mentre vive, la viſita dei *Conſoli*, e poſcia, macellato che ſiaſi, la loro Eſtima ſotto pena della perdita dell' Animale, e di *Scudi dieci* per ogni traſgreſſione, oltre le penali afflittive, che le circoſtanze eſigeſſero, o le conſeguenze della traſgreſſione. A meno della menzionata preventiva Eſtima non ſia pur lecito ad alcuno vender qualunque Carne ben' anche inſaccata, o ſalata, *Preſciutti*, *Lardi*, *Salami*, *Mortadelle*, *Diſtrutto*, *Salumi*, *Butiro*, *Formaggi*, e qualunque ſiaſi altro Genere, e Capo, a tenore di quanto fiſſato abbiamo al §. 2.

XLI. Si guardino finalmente gli anzidetti Venditori dal meſcolare, ed intrudere nelle *Salſiccie*, *Salami*, e *ſimili* Carni di Vacca, Bue, o altro Animale ſuori del Suino. Alla perdita del Genere alterato ſuccederà la penale di *Scudi cinque*; che ſe in tali Commeſtibili oſaſſero intrudervi Carne di Porco, o di altro Animale malſano, o ſoſpetto, colla Carcere, e colla multa di *Scudi trenta* vendicheremo l' attentato, e l' Accuſatore, che ſi terrà ſegreto, abbia la metà della comminata multa.

Articolo VI.

Paſtaroli.

XLII. La *Farina di Grano*, e *di Formentone* egli è un Genere, che, neceſſario com' è in tutti i tempi, deve ſempre trovarſi vendibile a minuto preſſo il *Paſtarolo*. Nello Spaccio di eſſo ſe concediam a lui il prendere dai *Conſoli* il *Calmiere* una volta all' anno, vogliamo però, che ſe ne riportino ogni trimeſtre le rinnovazioni, ſotto pena nell' uno, e nell' altro caſo di *Scudi quindici*, e della perdita della Farina; che ſi venda illegittimamente. In occaſione di quelle non meno, che nel fiſſare il primo eſiggano i *Conſoli* le giuſtificazioni del vero coſto del *Grano*, o *Formentone* dai *Paſtaroli* introdotto per venderlo in farina, ed a riſcontro di quelle regolino il lor giudizio in guiſa, che combini col vantaggio della Popolazione un' onesto guadagno dei Venditori.

XLIII. Pur nelle medeſime pene, ed in altre anche afflittive incorrerà quel *Paſtarolo*, che attentaſſe di miſchiar la farina del *Grano*, o *Formentone nuovo* con quella del *vecchio*, e venderla poi tutta per *farina di Grano*, o *Formentone vecchio*, o farvi altre meſcolanze, che alterino il Genere, o tendano ad ingannare, ed aggravare in qualunque modo il Popolo.

Articolo VII.

Piſtrinari, o *Molinari*.

XLIV. Riſpetto ai *Piſtrinari*, o *Molinari* loro ſtrettamente comandiamo ſotto le infraſcritte pene l' inviolabile oſſervanza delle ſeguenti Leggi. Ricevendo eglino i Generi macinabili a miſura, ſe ſarà Grano, o Formentone, dovranno per *ogni quattro ſtara* reſtituire *quarte diecioſto nette di farina*, in coerenza ancora dello *Statuto di Ferrara* ſotto la Rub. 115. al lib. 7.

Avvertano

Avvertano, che la Farina ſi miſuri ſenza preſſione, ed a miſura dritta, e non pendente. Se poi ſarà Grano, o Fava miſchiate, *per ogni quattro Staja* reſtituiſcano colle avvertenze ſuddette *Quarte ſedici colme*, e *due raſe*. Se poi ricevono i Generi menzionati a peſo, dovranno altresì reſtituire la Farina a peſo eguale al ricevuto, detratta la molitura, ſe ſi paga dal Proprietario *in natura*. Non poſſano poi i *Piſtrinari* ſotto qualſiaſi preteſto, o cauſa eſigere più di *libre cinque per ogni Staro di Grano* compreſa la *Volatilia*, e *per ogni Staro di Grano miſcolato con Fava libre ſei*, e *tre oncie* pure colla *Volatilia*, e finalmente *per ogni Staro di Formentone libre otto*, ed *oncie nove* compreſa parimenti la *Volatilia ſuddetta*.

XLV. Se piace ai Proprietarj pagare la Molitura in contante, i *Piſtrinari* ſiano contenti di eſigere *ſoli Bajocchi cinque per ogni Staro di Grano*, come *Bajocchi ſei*, e *Danari tre per ogni Staro di Grano con Fava meſcolato*, e finalmente *Bajocchi ſette*, e *Danari ſei per cadaun Staro di Formentone*. A togliere ogni adito a frodi, e ad aggravj determiniamo, che, qualora i *Piſtrinari* ricevono a peſo il Genere, debbano alla preſenza del Padrone notare a tergo della *Bolletta della Macina* non ſolo la quantità del Grano, o Formentone, ma ancora il peſo, come per eſempio — Grano, o Formentone Stara quattro, Peſi dieci, e Libre otto — altrimenti ſenza tale dichiarazione ſaranno obbligati a renderne conto a miſura, e non a peſo, qualunque motivo, o prova adduceſſero in contrario. In cadauno di detti caſi il Traſgreſſore cadra nella pena di *Scudi dieci* anche per la prima mancanza, della Carcere, della doppia reſtituzione del di più eſatto, o riſazione della quantità, che manca, e di altre ad arbitrio ſecondo la qualità, e numero delle traſgreſſioni.

XLVI. Avvertano li *Piſtrinari* di reſtituire l'identifica Farina ricavata dalli riſpettivi Generi ricevuti, di fare, che queſti ſiano ſempre macinati a dovere, e ad uſo d' Arte. Oltre il reintegro del danno incorreranno la pena di *Scudi cinque* per ogni Staro, e della Carcere.

XLVII. Avvertano ancora di non tenere in luoghi umidi il Sacco, o Sacchi con detti Generi, ſieno per anche in natura, o già ridotti in Farina, onde creſca il peſo, molto meno poi ardiſcano di effettivamente bagnarli. Dichiariamo, che trovandoſi li Sacchi, e le Farine inumidite, o bagnate per giudizio di darſi giurato da *due Periti*, o *Fornari*, o *Piſtrinari*, o *Paſtaroli*, che ſi eleggeranno *ex officio*, la frode ſi avrà per provata a legno d' irremiſſibilmente condannare il *Piſtrinaro* alla pena di *Scudi dieci* per cadaun Staro, della Carcere, e di altre ad arbitrio, all' incorſo delle quali ſottrar non ſi potrà, ſe non nel ſolo caſo, in cui giuſtificaſſe di eſſerſi per accidente, e ſenza ſua colpa bagnata la Farina per iſtrada da ſopravvenuta pioggia.

XLVIII. Sieno finalmente eſatti li *Piſtrinari* ad oſſervare quanto abbiam preſcritto nel §. 19. intorno alle Bilancie, Peſi, Stadere, e Miſure, che impiegare devono nell' eſercizio della loro Arte.

Articolo VIII.

Legna da Fuoco, ed Acqua dolce.

XLIX. Chiunque o per obbligo, o per elezione vender debba a minuto le Faſcine, ed altre legna da fuoco, ſia eſatto nell' avere a tutto il dì 15. di Novembre di cadaun' Anno denunziato ai *Conſoli* il numero, quantità, e qualità delle Legna, che ha venali in Ma-

gazzino, o in altro luogo ſotto pena di *Scudi dieci* per ciaſcheduna volta, e di altre ad arbitrio. I *Conſoli* poi non laſcieranno di far le opportune viſite per riferircene il riſultato, e di adempiere gli altri doveri tutti, che loro incombono ancora ſu queſto intereſſante punto.

L. Obbligato com' è cadaun' *Acquarolo* inſolidalmente traſportare dalla *Fontana*, dai *Pozzi di Magnavacca*, o da qualſiaſi altro Fonte in Città l' Acqua dolce in ogni giorno, e tempo, e di farne la vendita a minuto, badino tutti a preſtarſi a tal dovere, tal che non ſe ne abbiano giuſtificati riclami. Noi ci faremo un carico di mortificar chi manca colla Carcere, con la pena di *Scudi dieci* per cadauna mancanza, e con altre maggiori ancora ſecondo li caſi, e le circoſtanze. Quindi niun' *Acquarolo* ardiſca eſitare tutti, o parte dei ſuoi viaggi giornalieri d' Acqua all' ingroſſo alle Porte della Città, volendo Noi eſpreſſamente, che a dirittura cadauno ſi porti coll' Acqua intatta al riſpettivo Quartiere aſſegnato, e che quivi faccia il giro per quanto è a lui permeſſo, diſtribuendone a chiunque a minuto in quella quantità, che gliene vien chieſta. In queſti giri l' *Acquarolo* non ometta di avvertir gli abitanti mediante le ſolite grida del ſuo paſſaggio. Non intendiam per altro con ciò di togliere ai particolari maſſime in tempo di Vendemmia la maniera di acquiſtare anche dalle mani degli *Acquaroli* l' Acqua dolce occorrente ai riſpettivi loro uopi, nè di vietare agli *Acquaroli* di ſomminiſtrarla all' ingroſſo a chi loro la commetta. A Noi baſta, che quelli adempiano il quotidiano preſcritto giro per li riſpettivi Quartieri, tal che ognuno ne rimanga proveduto a minuto. Eſeguitoſi ciò, che non deve preterirſi, o negligentarſi mai, preſtinſi pure anche alle ſopraddette provviſte dell' Acqua all' ingroſſo, ma ſiano certi altronde, che ſentendoſi riclami ſi procederà irremiſſibilmente contro il diſubbidiente alle comminate pene ſenza abbonargli qualunque ſcuſa punto valutabile a fronte dell' obbligo aſſunto di mantenere io ogni tempo la Città di *Acqua dolce*, e mentre coſtui nella Carcere purgherà la commeſſa mancanza, a ſue ſpeſe colla ſua Barca, e con li ſuoi attrezzi ſi commetterà ad altri, che per lui ſuppliſca. Non ſi parla dell' *Acqua per uſo del Preſidio*, e *dei publici Forni*, giacchè e l' uno, e gli altri hanno i loro ſpeciali Proveditori. Non poſſiamo inoltre ſupporre capace mai un *Acquarolo* di alterare l' Acqua, che eſtrae dal Fonte; che ſe vi poteſſe eſſere Uomo così perverſo, ſia certo coſtui di eſpiare colle proporzionate pene un tanto delitto. Finalmente dichiariamo eſtenderſi le diſpoſizioni date al §. 18. alli Maſtelli ben' anche, ed alle altre Miſure, che gli *Acquaroli* adoprano nella vendita dell' Acqua, e che oltre al bollo nei preſcritti tempi devono eſſere eſenti ſempre da qualſiaſi minima alterazione.

Articolo IX.

Strade, Fabbriche, ed ornato della Città.

LI. Prima di chiudere queſto *Noſtro Editto* l' intereſſe, che dobbiam Noi prendere ben' anche del *Materiale della Città*, ci obbliga a recare gli opportuni ripari al mantenimento, e pulizia delle *Strade*, alla conſervazione delle *Fabbriche*, ed all' *ornato della Città ſteſſa*. Conſervate con e devono eſſer le prime a ſpeſe dei *Frontiſpi* nello ſtato, in cui le fa ridurre la provvida vigilanza, e lo zelo dell' Eſſo, e Rmo Sig. Cardinal odierno Legato, penſi chicchèſſia, ſebben meritaſſe ancora una

ſpecial

ſpecial menzione, di uſare tutta l' accuratezza, e puntualità in riſarcire a miſura del biſogno li *Selciati* col metodo, e maniera preſentanea per l' eſtenſion della ſua fronte, altrimenti l' *Iſpettor delle Fabbriche*, che deve, a tenor degli Ordini dell' EMINENZA SUA, attentamente vegliarvi, ſuppliſca all' altrui negligenza col farne ſeguire *ex officio*, e previa la debita interpellazione li neceſſarj riſtori, e ſi ripeta indi con *mano regia* la ſpeſa da quelli, cui ſpettava, qualunque ſieno.

LII. Qualſivoglia perſona parimenti obbligata ſia tener purgate per quanto ſi eſtende la ſua fronte le *Vie pubbliche*, e i *Vicoli* ancora dal letame, e dalle altre immondezze, che, pregiudicando alla ſalubrità dell' Aria, recano altresì incomodo, e indecenza. Oltre a ciò vogliamo eziandio, che cadauno oel *Giorno di Sabato di ogni Settimana* faccia ſcopare, e ripulire per l' eſtenſion pure della di lui fronte eſſe ſtrade dalla polvere, o dal fango, e dalle altre quiſquiglie, tal che l' abitato reſti ovunque ben netto, e pulito. Chi controviene, ſarà irremiſſibilmente ſoggetto alla pena di *Paoli cinque* per cadauna volta d' applicarſi al *Piazzaro*, che ſtrettamente incarichiamo ſotto la ſteſſa pena ad averne l' occhio il più attento.

LIII. Averta chiunque di non gettare nei *Canali* le immondezze, che ſi accumulano nelle comandate ſcopature, o nelle domeſtiche Caſe ſotto pena di *Scudi quindici* d' applicarſene la metà all' Accuſatore, che ſi terrà ſegreto, della Carcere, e di tre tratti di Corda ancora, ſe adulto foſſe il Controventore, e della Berlina, e Fruſta, ſe Donna, o Ragazzo. Lo ſteſſo rigore eſerciteremo con tutto l' impegno, e coſtanza ſu di coloro Uomini, Donne, o Ragazzi che ſieno, i quali gettaſſero negli *anzidetti Canali* terra, ſaſſi, pietre, o qualunque altra coſa atta ad alzarne il fondo. Di nuovo ripetiamo, che ſaremo tanto più ſeveri nel punire sì fatte mancanze, quanto è più invecchiato l' abito in cometterle, e dichiariamo, che le pene ſuddette ſonoſi da Noi appoſte con animo deliberato di farle eſeguire ſu dei colpevoli nella totale loro pienezza.

LIV. Proibiamo in oltre a qualunque ſiaſi il porre ſulle *pubbliche Strade* il di giorno, che di notte Battelli, Barchette, ed altri ſimili legni, come lo ſtraſcinarli, levandoli dall' Acqua, ſulle *Ripe dei Canali* sì interni, che circondarj. Sia il diſubbidiente ſicuro d' incorrere colla perdita del Battello, e rifacimento del danno la pena di *Scudi ſei* d' applicarſene la metà all' Accuſatore. Badì altresì chiunque dall' urtare colle Barche, o Battelli, e dal poggiare i remi contro le Sponde dei Canali, e contro li Ponti, e Muri poſti in Acqua per non ſoggiacere alla rifazione del pregiudizio arrecato, ed alle pene a Noi beneviſe.

LV. Proibiamo ancora a tenor dello Statuto qualunque gettito dalle Fineſtre ſulle *Strade publiche* d' Acqua, ſia pura, o imbrattata, e di qualſivoglia altro liquido, o ſuccidume. Tali gettiti, oltre il danneggiare li Selciati, e contaminar le Vie, diſturbano, e moleſtano di troppo la ſicurezza del paſſaggio, perchè dobbiam Noi farci un dovere di rigoroſamente mortificarne li diſubbidienti. E per togliere ogni adito alli pretoſti, e ſutterfugj, dichiariamo tenuto al reintegro del danno, che a taluno foſſe derivato, il Capo di Caſa per gli ſuoi dipendenti, o famiglj.

LVI. Perchè non reſti dalle Nevi, o Geli impedito il paſſaggio per le Strade, e per li Ponti della Città, ordiniamo a chicchefſia di levare, o far levare prontamente,

te, e quante volte il bisogno l' esigga per l' estensione della sua Abitazione, o Bortega la Neve, o Gelo, tal che sieno ovunque le Vie libere, e nette sotto pena di *Paoli cinque* per cadauno, e per cadauna volta, che si ometteſſe, o si negligentaſſe questo ripurgo, d' applicarsi al *Piazzaro*, al quale sotto una pari pena si addossa il peso d' invigilarvi. La tenuità della multa sia a chiunque di prova della ferma nostra intenzione di riscuoterla dai Controventori. Risretto ai *Ponti*, e *Ponticelle* l' *Ispettor delle Fabbriche* abbia l' attenzione di farle in tali occasioni subito ripulire a misura pur del bisogno a pubbliche spese.

LVII. Niuno ardisca sotto qualunque pretesto usurpare, o impedire, o ristringere con Edificj, con aggiunte, o rinforzi agli Edificj stessi, ed in qualsivoglia altra maniera le pubbliche Vie sotto pena di *Scudi dieci*, della Carcere, e di tre tratti ancora di Corda oltre il debito di rimettere la Strada a proprie spese nel primiero stato. Alla pena di *Scudi quattro*; e della Carcere saran condannati coloro, che con cosa stabile, o mobile impedissero, o imbarazzassero le Strade medesime, e qualunque altro luogo, dove ognuno ha diritto di avere un libero, e sicuro passo. Si eccettuano i *Muratori*, e gli altri, che il loro Mestiere obbliga di tener sulle Vie i Legni, ed Armature necessarie al lavoro, ch' eseguiscono. Terminato però questo avvertano di levare di presente ogn' imbarazzo, ed ancora li rottami, e materia tutta, turando perfettamente i fori nel Selciato fatti per piantar le Armature, certi come devono essere gl' inobbedienti, o li trascurati d' incorrere la pena di *Scudi tre* per ogni mancanza.

LVIII. La poca cura, colla quale si lasciano vagando li *Cani mastini*, o *feroci* per le Vie della Città, è un' oggetto da non isfuggirci. Sappiano perciò tutti quelli, che han sì fatti Cani, che assolutamente non vogliam questo abuso, che può portare, conforme ha portato, delle serie conseguenze. Se gli Ordini altre volte emanati, e le pene inflitte non bastano a tener a freno questa licenza, ci appiglieremo a rimedj più efficaci, della morte cioè di tali bestie, che ordineremo agli *Esecutori*. Poscia ne puniremo il Padrone coll' esigere da esso la pena di *Scudi dieci*, e la risazione del danno, che altrui fosse derivato.

LIX. In coerenza pure delle determinazioni altre volte prese, proibiamo il lasciar vagare per la Città sì di giorno, che di notte gli *Animali porcini*, volendo, che si abbiano a tener legati nelle proprie Case, o Stalle, sotto pena di *uno Scudo* per Animale sia grande, o sia piccolo d' applicarne un terzo all' *Esecutore*, che li termasse, ed il resto a nostro arbitrio.

LX. Risguardando con orrore la barbarie, con cui s' infierisce anche da Ragazzi appena nati contro non solo li *Cani*, *Gatti*, ed *altre bestiuole domestiche*, che loro capitano alla mano, ma contro le *Vacche*, *Cavalli*, *Asini*, e *simili Animali*, severamente proibimmo con *Nostro Editto* del primo Giugno 1778. questi tratramenti sotto pena di *Scudi dieci* per cadauna volta, e persona, della Carcere, e di altre ad arbitrio, oltre alla risazion del danno, al quale dichiaramm» tenuti i Genitori, e Capi di Famiglia per li proprj figlj, e dipendenti, giacchè avendo questi il coraggio di commettere simili crudeltà, mostran ben chiaro, che quelli han mancato della debita vigilanza, e sana direzione in educarli. Per sradicar affatto tal mostruoso costu-

me

me tanto più ſerio, quanto è univerſale, e non riflettuto, dichiariamo, che della menzionata pena di *Scudi dieci* ſara accordata la meta agli *Eſecutori*, che, trovando qualcuno a maltrattar Beſtie qualſieno, lo catturaſſero, ed aſſicuriamo poi chiunque, che ineſorabili ſaremo nel far ſentire a chi controviene il rigore delle comminate penali. A queſte vogliamo ſoggetti ancora quelli, che per capriccio anche ſenza nuocer loro rimovelſero dai riſpettivi ſiti, nei quali foſſero ſtati poſti a paſcolare, o per altro motivo, *Cavalli*, *Aſini*, *Bovi*, *Vacche*, e ſimili, ben' inteſi di non comprendere nel divieto la premura di quelle Beſtie, che ſi trovaſſero a dannificare, e che il dannificato nelle debite legali maniere faceſſe traſportare al *Maſſarolo*.

LXI. L' utilità, che al Pubblico, ed al Privato recano li *Cavalli*, e ſopratutto le *Vacche*, e ſimili, che ſi tengano da alcuni nei contorni della Città, e nella Città iſteſſa, ci trattiene dal proibire il paſſaggio di sì fatti Animali per le *pubbliche Strade* in occaſione di eſſere condotti, e ricondotti dal paſcolo, anzi ci ha impegnati a vietarne ſeveramente di eſſe ancora ogni maltrattamento, e diſturbo. Ma ſiccome altronde vi è chi abuſa dell' equitativa condiſcendenza, laſciando ancora la notte ſcorrere, e vagare tali Beſtie per la Città abbandonate a loro ſteſſe, e ſenz' alcuna guida, ad impedirne le conſeguenze proibiamo il laſciar sì di giorno, che di notte libero per la Città qualſiaſi Animale, ſia bovino, o cavallino, e ſiano *Aſini* ancora, o *Pecore*, eſpreſſamente volendo, che nelle occaſioni di condurli, o ricondurli alle riſpettive Caſe debbano i Padroni in tali paſſaggj farli ſempre accompagnare da un Cuſtode, o Guida. Qualunque delle anzidette Beſtie, che ſi trovi ſenza, ſia traſportata al *Maſſarolo*, da dove il Padrone non potrà mal grado qualſivoglia preteſto, o ragione ricuperarla, ſe non pagata l'ammenda di *Paoli ſei* riſpetto a *cadaun Cavallo*, *Aſino*, o *Animal bovino*, e di *Paoli tre* in quanto agli altri. Naſcendone inconvenienti, il Padrone incorrera nella perdita dell' Animal vagante, e riſponderà del danno altrui derivato.

LXII. Il frequente, ed inconſigliato *ſbaro di fucili*, *e di altre Armi da fuoco* ſolito a praticarſi in occaſione di alcune Sagre Feſte, e principalmente nelle Proceſſioni di alcuni Santi avendo ne' tempi paſſati prodotto ſerj ſconcerti a togliere altrui per fino la Vita, c' impegnò a darvi riparo pel tratto ſucceſſivo. Quindi con *noſtro Editto* de' 10. Giugno 1778. lo proibimmo ſotto pena della Carcere, di tre tratti di Corda, e di altre a noſtro arbitrio, eſpreſſamente comandando che dietro le Proceſſioni, o in congiuntura delle medeſime, in qualunque tempo, e ſotto qualunque titolo, o preteſto niuno ardiſſe sbarar *fucili*, *piſtola*, *o altr' Arma da fuoco*. Dichiarammo ancora ſoggetti alle pene ſteſſe quelli eziandio, che ſenza il preventivo noſtro permeſſo ſi faceſſero lecito di ſcaricare, o far ſcaricare pur in qualunque tempo, luogo, ed occaſione *fucili*, *canne*, *mortari*, *e fuochi artificiali*. Le ſteſſe provvidenze, e divieti confermiamo ora, rinnovando l'*Editto ſteſſo* in ogni ſua parte, ed eſtenſione.

LXIII. E perchè la luſinga dell' impunità non conduca queſti abituati Comacchieſi ad inſolentire negli eſpreſſi capi, ſappia chiunque, che le ſole congetture, ed indizj baſteranno per condannare nelle inflitte pene chi foſſe ſondatamente ſoſpettato Controventore agli Ordini ſtabiliti.

LXIV. Proveduto così alla conſerva-

ſervazione, decenza, e ſicurezza delle Strade, ci dobbiam rivolgere a ſottrarre alle altrui uſurpazioni, ed a qualunque altro pregiudizio i ſiti di pubblica pertinenza. Reſtino queſti pertanto intatti, nè qualſiaſi particolare Individuo ardiſca ſenza un legittimo titolo eſercitarvi in qualſivoglia maniera atti poſſeſſorj ſotto pena di *Scudi venticinque* d' applicarſene un terzo all' Accuſatore, che ſarà tenuto ſegreto, l' altro terzo alla Comunità, ed il reſtante a noſtro arbitrio, della Carcere ben' anche, e del doppio reintegro dei danni, che aveſſe recati. Se vi ſi fabbricaſſero poi Caſe, Capanne, ſi piantaſſero Alberi, o in qualunque altra guiſa veniſſero occupati, oltre alle comminate pene ſarà libero alla Comunità l' appropriare per ſe l' Edificio, o qualſiaſi altro bonifico fattovi, ovvero obbligare chi occupò il ſito di ragione di lei a ritornarlo nello ſtato di prima.

LXV. L' *ornato della Città* eſige la conſervazione almeno degli Edificj. Vogliamo perciò, che chiunque atterri Caſe in qualſivoglia parte della Città coſtrutte tenuto ſia a ripriſtinarle nel termine di *ſei meſi*, ſpirati i quali ſenza l' adempimento dell' obbligo rimanga il ſuolo applicato ai vicini collaterali col peſo di rimettere nello ſteſſo termine la demolita Abitazione. Se alla ſpeſa non poſſono queſti ſoccombere, la Comunità la riedifichi, e ne diveoga quindi padrona aſſoluta.

LXVI. Rovinando le Caſe per inceodj, o per altri fortuiti caſi aſſegniamo ai Padroni il termine di *un' anno* a ricoſtruirle, dopo il quale altrimenti ſieno forzati a venderle ai vicini collaterali, che debbono col peſo ſteſſo comprarle a ſtima dei Periti, abbonando loro il ſolito ditalco. Impotenti eſſendo queſti, ne faccia il Pubblico nel medeſimo modo l' acquiſto.

LXVII. Minacciando finalmente rovina le Caſe per antichità, per incuria dei Proprietarj, o per qualunque altra cauſa, ſe ioterpellati queſti dietro alla relazione dell' *Iſpettore* al puntuale neceſſario riſtoro non vi ſi preſtino, poſſa il Pubblico, e debba far riſarcire la cadente Caſa, e di eſſa vada al poſſeſſo per reintegrarſi dell' occorſa ſpeſa, quando altro mezzo non ſiavi ad un più ſollecito rimborſo.

LXVIII. Sembra qui iſtinto il danneggiar le *Fabbriche ſi publiche, che private*. Noi ſaremo ineſorabili ſu tale punto ancora, e tutto faremo per diſtruggere queſto abito quanto radicato, e ſingolare in queſto luogo, altrettanto intolerabile. Chiunque ardirà al di giorno, che di notte ſcalcinare, levar pietre, o pali, o in qualſivoglia modo daoneggiare anche imbrattandole le *Caſe*, e *Fabbriche private, e pubbliche*, e ſegnatamente li *Ponti*, *Ponticelli*, *Palizzate*, *Loggie*, *naſcente Fabbrica dello Spedale*, e li *Selciati delle Strade* tanto con iſtrumenti, che ſenza, ſe adulto, ſara punito oltre la riſazione del danno colla Carcere, con *Scudi quindici*, e coo tre tratti di Corda ancora ſecondo le circoſtanze, e qualità: ſe poi Donne, o Ragazzi ſaraono i Traſgreſſori, incorreranoo invece della Corda nella pena della *Berlina*, e *Fruſta*. Col fiſſar queſte pene non intendiamo di derogare alle più gravi, che foſſero ſtate dai noſtri Anteceſſori comminate, nè di limitarci ben' anche ne' caſi riſpettivi alle medeſime, ma dichiariamo di volerle accreſcere a proporzione dell' animoſità de' Traſgreſſori.

LXIX. Comprendiamo ſotto le iſteſſe pene coloro, che oſaſſero tirar *faſſi*, *fango*, o *altra coſa*, o *materia* in dette Fabbriche, nelle Vetrate, o in qualunque altre parti per imbrattarle, romperle,

o sfregiarle.

LXX. Merita tutto il riflesso per sradicarla la sfacciata impudenza di parecchj Ragazzi non solo, ma ancora adulti figlia della pessima educazione, e di una oziosa noja, con cui si fan lecito di spogliarsi nudi affatto sulle pubbliche Strade, ed in faccia a Persone d' ogni sesso, età, e stato per poscia gettarsi nei Canali, e nell' Acque, come la temerità loro di cavare dentro le Acque stesse le pietre dei Muri delle Fabbriche coperti dall' Acqua, come dei Ponti attraverso dei Canali eretti, tanta essendo ancora la mania di rovinar Edifizj; quindi fin dal primo Giugno 1778. ci facemmo un dovere di allontanare un così sozzo, e pregiudiziale inconveniente, proibendo con *Editto* a chiunque il gettarsi nudo, o vestito dentro li Canali tanto esistenti nella Città, che in qualsivoglia altro luogo presso, o intorno alla Città stessa sotto pena di *Scudi venticinque* d' applicarsi a nostro arbitrio, della pubblica Carcere, e di altre a Noi benevise. Determinati come siamo di estirpare una così scandalosa nudità, e di provedere all' indennizzazione dei Muri ancora, che l' Acqua, da cui son coperti, non abbastanza difende dalle ingiurie di costoro, ricredasi ognuno, che irremissibilmente si prenderà stretto conto dell' osservanza di questa ordinazione, e l' Accusatore abbia la terza parte dell' Ammenda.

LXXI. E perchè l' universalità di tale inverecondo costume, e spirito devastatore non può essere che un' effetto di mali esempj dei Genitori, e Capi di Famiglia, e della loro connivenza, e pessima educazione, sia cura di essi l' invigilare su proprj figlj, e dipendenti di qualunque eta, e sesso, e badino bene a non permettere, che si affacciano sulle porte delle loro Case, anzi che passeggino, e trattengansi in istrada senza essere decentemente coperti, giacchè contro di quelli estendiamo le penali di sopra stabilite da eseguirsi non ostante qualunque ragione, o pretesto, con cui volessero scusare se stessi, e li dipendenti loro.

LXXII. In questa occasione cade in acconcio il rinnovare l' annunziato *Editto* in quella parte ben' anche, in cui provede alla del pari scandalosa maniera di quegli Uomini, che pescano in Mare con Tratte sulla *Spiaggia di Volano*, e *di Magnavacca*, e che si fanno lecito ignudi, o con una ben corta camicia portare il loro pesce dal luogo della Pesca fino alle *Casette*, dove si fa il *Mercato*. Si guardino costoro dal continuare un così abominevole contegno, mentre ci faremo un dovere di punire il Controventore colla multa di *Scudi quindici* per cadauna volta, e persona, della Carcere, e di altre ad arbitrio, onninamente volendo, che vengano colà vestiti almeno della camicia, e dei calzoni, tal che restino salve le Leggi della Modestia, ed il *Regolatore del Mercato* pensi a riferirci subito l' inobbediente.

LXXIII. A compiere l' opera nulla più ci resta, ch' esortare tutti a prestarsi con buona fede, puntualità, ed esattezza all' osservanza delle prescritte Leggi, il fine delle quali non tende che al bene della Città, e per conseguenza di cadauno. Che se ardirà qualche Individuo dilubbidirvi, o controvenirvi, si persuada costui della ferma nostra intenzione di fargli sentire con tutto il rigore le comminate pene, che sieno a lui di emenda, agli altri d' esempio. Così, essendo Noi risoluti, non lascieremo di procedere in ogni capo per inquisizione, ed *ex officio*, e col detto di un sol Testimonio degno di fede accompagnato da qualche legale

D ammi-

amministolo, ed in ogni altra guisa al Fisco più proficua, ed il presente pubblicato, ed affisso nei soliti Luoghi obbligherà subito cadauno, come se gli fosse stato personalmente intimato.

Data in Comacchio dalla Nostra Residenza questo dì 28. Novembre 1780.

Pierfrancesco Gregorini Governatore.

Camillo Conti Cancellier Criminale.

Metodo da oſſervarſi da Conſoli, e da Venditori de' Generi ſoggetti al Conſolato nell' eſiggere, e riſpettivamente pagare la corriſpoſta per le Eſtime a tenore del §. 9. del Cap. 5. della veneratiſſima Coſtituzione di Sua Eminenza &c.

Per il Calmiere di Farina bianca, paghino li Venditori di eſſa *Bajocchi dieci* l' anno.

Li Venditori della Farina gialla, paghino per il Calmiere *Bajocchi dieci* l' anno.

Al principio dell' Aooo Comunitativo ogni Venditore de' Generi ſoggetti al Conſolato, paghi per la Tariffa ſtampata *Bajocchi dieci* per uoa ſola volta: Se per altro un abbondante numero de' Generi medeſimi, che ſi ſottopongono fra l' Anno all' Eſtima, o perchè ſtimati prima, e mancati poi, o perchè non deſcritti prima nella Tariffa, eſigeſſe di rinnovare da capo a ſondo la Tariffa, paghinſi di nuovo *Bajocchi dieci* per la medeſima.

Nel caſo poi, che ſimili Generi o non deſcritti prima, o mancati dapoi foſſero in numero tale da poterſi ſenza equivoco deſcrivere in un Viglietto, paghiſi dai Venditori per l' Eſtima l' importo di una libbra del Genere, che val più, ed oltre a ciò *Bajocchi due* per il Viglietto ſtampato.

Facciano lo ſteſſo in qualunque altro caſo, in cui i Veoditori di tali Generi debbano a norma delle Leggi prendere il Viglietto, e paghino *Bajocchi due* per il Viglietto ſtampato, e rapporto all' Eſtima, ſe a queſta ſi aſſoggettino più Generi in corpo, paghion l' importo d' una libbra di quel capo, ch' è di maggior valore, e ſe ſeparatamente, ſi paghi di volta in volta l' importo d' una libbra di quel Genere, che ſi ſottopone all' Eſtima.

Paghiſi per l' Eſtima di Peſce di Mare il valore d' una libbra di quel Peſce, che più vale per ogni Banca.

Si oſſervi lo ſteſſo per ogni Banca di Frutti.

Quanto alla Carne Porcina freſca, ſi paghi per l' Eſtima l' importo d' una libbra la prima volta ſolameote che ciaſcuoo alza una Banca di Porcina; beo inteſi però, che in appreſſo noo poſſa macellare, e ſpacciare Animale alcuno, o parte di eſſo ſenza la viſita, e permeſſo de' Conſoli.

Nel caſo che alziſi il prezzo di queſta Carne Porcina, ſi paghi ai Conſoli per la riforma dell' eſtima l' importo dell' accreſcimento anzidetto, oltre ai *Bajocchi due* del Viglietto ſtampato.

Per il Butiro ogni Venditore di eſſo sì Bottegaro, che Avventizio paghi tre Eſtime ſole in un Anno, talchè dentro all' Anno cadaun Venditore di tal Genere non debba pagar più di *Bajocchi quaranta*, nè meno di *Bajocchi trenta*.

Niuno ardiſca pertanto declinare in qualſiaſi modo, e ſotto qualſivoglia ragione, o preteſto da queſto metodo, ch' è inol-

inoltre benignemente corroborato dalla ſpecifica approvazione dell' Eño , e Rño Sig. CARDINAL CARAFA Legato di Ferrara riſultante da Veneratiſſima Sua de' 21. Luglio corrente ſotto pena della privazione dall' Officio , di Scudi venticinque , e riſpettivamente della Carcere , e di altre afflittive ancora a Noi beneviſe ſecondo la qualità , e circoſtanze de' caſi , e delle perſone ; Ed il preſente ſi tenga ſempre affiſſo nella Reſidenza del Conſolato in maniera che poſſa eſſere comodamente da tutti veduto, e letto.

In fede &c.

Dato dal Palazzo Apoſtolico queſto dì 22. Luglio 1781.

G. L. Merenda Vicegovernatore , e Giudice Delegato dall' Eminenza Sua &c.

Camillo Conti Not. , e Cancellier del Governo.

OR-

Num. III.

ORDINAZIONI
da oſſervarſi nella Scrittura dell' Azienda pubblica, del Monte di Pietà, e delle Caſſe pubbliche DI COMACCHIO.

I. LA viſita, che ordinammo alla *Computiſteria della Comunità*, ed al *Monte di Pietà di Comacchio* ſin dal Novembre del proſſimo ſcorſo Anno, ci ha poſto ſott' occhio quella confuſione, di cui apparivano per ogni dove gl' indizj i più ſicuri. Queſta er' anzi giunta al ſegno, che, ſe più oltre andava l' affare, inevitabile riuſciva in grave danno dell' una, o dell' altra Caſſa. Al lume, come ſiam' ora del metodo irregolare, che l' ineſpertezza adottato avea, ciecamente battendo le tracce d' una conſuetudine, che il diſordine favoriva, e la frode, un' inalterabile ragionato Siſtema proverà all' avvenire, or che la più eſatta, e ſtudiata opera di *un' onesto*, ed *abile Perito* ha meſſo in chiaro tutto il paſſato.

II. Noi quindi ſcorrendo i Capitoli della *Coſtituzione* quelle ulteriori determinazioni aggiungeremo, che al propoſto fine rendonſi le più opportune.

III. Nel Capitolo VII. del *Segretario* §. 16. Noi proveduto abbiamo, perchè i *Livellarj della Comunità* ſieno regiſtrati: vogliamo in oltre, che nel menzionato regiſtro in margine di cadauna Partita ſegni il *Segretario* il giorno, in cui ſcade la rinnovazione dell' Inveſtitura di quel Livellario, e ſottoſcritta da lui eſibiſca dopo il giorno di San Caſſiano al *Computiſta del Publico* una diſtinta Nota delle eſazioni de' Livelli in natura fatte in quell' Anno, che ſerva di norma al *Computiſta* per accreditarne nel di lui Libro Maſtro i Livellarj iſteſſi.

IV. Nel medeſimo Capitolo al §. 23. determinammo, che a peſo del *Segretario* ſia il rogarſi di tutti gl' Iſtrumenti, e Scritture, e d' ogni altro atto, che riſguardi *affari Comunitativi* ſenz' aggravarne la Caſſa publica, come più preciſamente nel Capitolo XIV. §. 41.; ma, perchè non abbia a naſcerne quiſtione, dichiariamo, che ſieno compreſi ben' anche i rogiti per il *Poſſeſſo degli Uffiziali*, e *Miniſtri del Publico*, e *del Monte*, anzi vogliamo, che per queſti eſigere non debba la minima mercede nè dalla publica Caſſa, nè dagli Uffiziali, e Miniſtri medeſimi.

V. Nel Capitolo IX. del *Procuratore della Comunità in Comacchio* al §. 5. ſtabilito abbiamo, che debba eſſo ricevere dal *Depoſitario della Comunità* la Nota de' Debitori; Ma, perchè potrebbe darſi luogo a qualche errore o nella ſomma del debito, o nel tempo dello ſcaduto pagamento, vogliamo, che il *Procuratore* avverta, che l' anzidetta Nota ſia ben' anche ſottoſcritta dal *Computiſta del Publico*, poichè ſi ſarà queſti aſſicurato

dell' eſattezza di quella col diligente riſcontro ſopra il Libro Maſtro.

VI. Nel Capitolo XII. del *Depoſitario pubblico* al §. 4. ci ſiam riſervati di dare a quel Miniſtro una preciſa norma per il diſtinto regiſtro delle diverſe Caſſe del Publico. Noi determiniamo pertanto, che il *Depoſitario* aver debba per le Caſſe del Publico due diſtinti Giornali, uno per li Proventi Comunitativi, l' altro per quelli delle Caſſe Privilegiate. Nel primo all'ibri a ſuo debito qualunque ſiaſi depoſito, che venga fatto non ſolamente dagli Appaltatori degli effetti del Publico, ma ben' anche gli altri tutti, che per qualſivoglia altra cauſa, e d' altra natura ſpettino al Pubblico iſteſſo, ed in conformità della Nota, che gli ſarà conſegnata dal *Computiſta della Comunità*.

VII. Segni in ciaſcun Depoſito il giorno, meſe, ed anno, in cui egli ſegue, la cauſa del medeſimo, e le condizioni, che ſieno eſpreſſe nella Partita, e ſenza laſciare il minimo ſpazio di *carta bianca* dietro la fatta partita regiſtri in appreſſo quella, che ſuccederà. Avverta il *Caſſiere* ogni giorno di far ſottoſcrivere ai *Preſidenti del Monte* il Libro de' Depoſiti a tenore del §. 12. del Capitolo XIX. ſotto pena di *Scudi ſei* per ciaſcuna traſgreſſione.

VIII. Nello ſteſſo Giornale della Comunità all' incontro del *ſuo Dare* ſcritturi il *Depoſitario*, e *Caſſiere* le partite de' pagamenti, che in viſta de' Mandati ſpediti nelle forme, e colle condizioni da Noi preſcritte fatti ſieno o a ſe medeſimo come Depoſitario del Publico, o per impreſtito d'altre Caſſe. In fine d' ogni meſe ſommi i depoſiti, e i pagamenti ancora, e confrontato il *Dare* coll' *Avere* porti l' avanzo del Debito, o Credito nel Foglio ſeguente d' eſſo Giornale per introito del ſucceſſivo meſe.

IX. Conſervi poi in filza gli anzidetti Mandati per eſibirli al *Computiſta del Monte*, affinchè queſti poſſa di concerto ſcritturarli nel di lui Libro Maſtro in credito del *Caſſiere*, e a debito di quel conto, a cui apparterranno i pagamenti ſteſſi. In ogni caſo, che preſti qualſivoglia ſomma una ad altra Caſſa, badi il *Caſſiere* di darſi debito della riſpettiva ſomma preſtata nell' altro Giornale al conto di quella Caſſa, a cui il preſtito fatto ne ſia.

X. Il ſecondo Libro Giornale ſia deſtinato per le ſole Caſſe Privilegiate del Publico. Regiſtri il *Caſſiere del Monte* nei modi ſopra eſpreſſi i Depoſiti tutti, i quali fatti vengano per conto di eſſe Caſſe privilegiate, e ſottoſcritte ne ſieno ciaſcun giorno le partite dai *Preſidenti* ſotto la comminata pena.

XI. E, perchè accader non debba confuſione d' una Caſſa coll' altra, dividerà detto Giornale in tante parti, quante ſono le menzionate Caſſe per modo, che reſti ſeparato il Regiſtro della Caſſa – Abbondanza — Roſte, Canali, e Strade — Quartieri – e d' altre, che poteſſero ordinarſi in appreſſo.

XII. Nel Conto di Caſſa – Abbondanza – entri il Provento, che riſulta in oggi dalla *Ritenzione delle due oncie ſopra cadauna razione di pane di bajocchi quattro*. Ma troppo è egli a carico de' *Poveri*, perchè a lui debba ſoſtituirſi, qualora il biſogno l' eſigga, un mezzo, che, proporzionando meglio il peſo alle forze de' Poſſidenti, e de' Miſerabili, uguagli la contribuzione ai ricevuti riſpettivi vantaggj. Entri ben' anche la *Corriſpoſta dell' Appaltatore del publico Forno*, e dell' altro *del publico Macello*, dei *Frutti de' Capitali attivi di eſs' Abbondanza*, ed *ogni altra ſomma*, che ſpetti alla medeſima.

XIII. Nel Conto di Caſſa – Roſte, Canali, e Strade – entri il danaro,

danaro, che ricavaſi dalla *Riduzione del Boccale*, le *Quote*, *che devonſi dai Proprietarj* in vigore del Riparto per le Speſe delle Seliciate delle pubbliche Strade, e *qualunque altra partita*, che a queſta Caſſa appartenelle in alcun tempo.

XIV. Il *Caſſiere* all' incontro de' Conti di queſta Caſſa, e dell' altra - Abbondanza - diaſi poi diſtinto credito dei pagamenti, che da lui ſi faranno a conto di ciaſcuna delle anzidette Caſſe in viſta de' riſpettivi Mandati ſpediti nelle ordinate forme. Annunzi in ciaſcun pagamento il numero del Mandato ſecondo l'ordine, che correrà nella corriſpondente Filza ſeparata dall' altra del Giornale di Comunità, e queſti Mandati paſſar dovrà poi al *Computiſta del Monte* per eſſerne accreditato nel di lui Libro Maſtro.

XV. Nel §. 7. dell' anzidetto Capitolo abbiamo ordinato, che Sc. 1000. di ragion Comunitativa ſieno conſegnati al *Depoſitario pubblico* per pagare i Mandati nelle ordinate forme a lui ſpediti. Abbia queſta diſpoſizione il ſuo pieno effetto, e perchè non naſca ritardo ne' pagamenti vogliamo, che dei menzionati Sc. 1000. ſi vaglia il *Depoſitario* per il pagamento di qualſiaſi Mandato, che appartenga a Caſſa Comunitativa, o alla Privilegiata. Ma, qualora ſpettino a queſt' ultima, avverta il *Depoſitario*, e badi prima di lui il *Computiſta del Monte*, che ſiavi in Caſſa danaro alla medeſima appartenente, a tenore del §. 8. Capirolo XII., e del §. 9. Capitolo XIX., altrimenti ſe ne ſoſpenda il pagamento per chiedere il dovuto permeſſo del preſtito opportuno, e perchè non naſca poi confuſione. Nella prima apertura della Caſſa ferrata ſi rimborſi egli delle ſomme impiegate per il Conto della Caſſa Privilegiata ſenza farne regiſtro nel Libro di Caſſa Comunitativa, ma ſcritturando queſti pagamenti a ſuo credito nel Giornale della Caſſa Privilegiata. Rare volte fra l'Anno accader dovono ſi fatti pagamenti, ultimati che ſieno i Lavori delle publiche Strade; ma frattanto ordiniamo, che, mentre durano i menzionati Lavori, dalla Caſſa ferrata ſi eſtragga quella ſomma, che all' incirca ſi giudicherà ſufficiente per le Speſe ſettimanali, facendone Nota nei tre Libretti ordinati al §. 19. del Capitolo XVI., come dovrà farſi volta per volta, che a rimborſare il *Depoſitario* ſi eſtraggano le ſomme pagate per Conto di Caſſa Privilegiata. Non diaſi egli debito nel di lui Giornale di Caſſa Privilegiata delle ſomme, che eſtraggonſi dalla Caſſa ferrata per ſupplire alle ſpeſe ſettimanali. Baſta il Regiſtro ne' menzionati tre Libretti, altrimenti formerebbe a ſe ſteſſo un debito duplicato. Le partite, che notanſi negli anzidetti tre Libretti, ſervano a formare il riſcontro della Caſſa iſteſſa: il *Caſſiere* all' oppoſto è coſtituito debitore, e riſpettivamente creditore colle partite dei depoſiti, e dei pagamenti giornalieri, che da lui fatti ſono con Mandati, ed in altra ſimile forma legale

XVI. Nel Capitolo XIII. al §. 4. diſtinte furono le Caſſe publiche in – Comunitativa – Privilegiata – e del Preſidio – Noi conoſciamo inutile affatto, che per queſta ultima il *Computiſta della Comunità* abbia un Libro Maſtro ſeparato dagli altri, giacchè non avendo eſſa alcun Provento particolare, veſte la natura ſoltanto di preſtito, che la Comunità di Comacchio fa alle altre della Provincia per quelle ſpeſe, che riſguardano *codeſto Preſidio Pontificio*, e delle quali è rimborſata intieramente dalla Comunità di Ferrara. Noi ordiniamo quindi, che il *Computiſta del Pubblico* tenga ſecondo il ſolito un Regiſtro ſeparato delli

Man-

Mandati, che al *Depoſitario* ſi ſpediſcono per le anzidette ſpeſe del *Preſidio*, che pagar devonſi coi denari Comunitativi, ſegnando lateralmente in ſi fatti Mandati — Per conto del Preſidio — , e nel Libro Maſtro di Caſſa Comunità laſci aperta la partita di queſte ſpeſe a debito della Comunità di Ferrara, e dell' altre della Provincia, e ſaldata poi ſia d' anno in anno allorchè la Comunità di Comacchio n' abbia, com' è ſolito, conſeguito il rimborſo.

XVII. E prima di paſſar oltre avverta il *Computiſta del Pubblico* nella eſtenſione de' Mandati d' indicar loro in fronte a qual Caſſa appartengono; ſe a Caſſa Comunità, badi di ſegnar ancora nell' angolo ſuperiore del foglio ſe il pagamento entrar debba fra le ſpeſe *tabellate*, o fra le ſpeſe *ſtraordinarie per le pubbliche Fabbriche*, o tra le ſpeſe *ſtraordinarie degli Sc.* 120., poi ſi dirigga al *Depoſitario della Comunità*, ordinando che *de' denari in ſue mani eſiſtenti di ragion ſuddetta paghi a* N. N. *Sc.* ..... *per* ..... Se appartenga a Caſſa Privilegiata *per l' Abbondanza*, o a Caſſa Privilegiata *per le Strade*, *Roſte*, *e Canali*, ordini il pagamento coi danari *in eſſo Monte eſiſtenti nel Conto ſuddetto*. In tutti poi, ed in ciaſcuno aggiuoga in fine *Reſidenza del Magiſtrato queſto dì* ....., nell' ultimo angolo deſtro del foglio *regiſtrato a C.* ..... N. ....., e ſotto N. N. *Computiſta*.

XVIII. Per la Caſſa Comunitativa abbia il *Computiſta* un Libro Giornale, ed un Libro Maſtro. In quello, mediante il rincontro, che dovrà a lui eſibire il *Computiſta del Monte*, ſcritturi in primo luogo tutte l' eſazioni, che provenienti dagli effetti Comunitativi ſi faranno dal Monte ſteſſo di Pietà. Noi vogliamo ſupporre, che baſtantemente iſtruito ſia l' *Eſercente Computiſta publico* del modo, che ſcrivere ſi debbono ſi fatte partite nel Giornale, e certamente poi non potrà errare, volendo Noi, che declinar non debba dal metodo introdotto dall' *abile Perito*, che deſtinato abbiamo per l' impianto ancora di queſti Libri. La chiarezza di queſta Scrittura ſia uno dei principali oggetti, a cui miri egli ſopra tutto nel diſimpegno del ſuo impiego, Quindi nel deſcrivere ſopra il Giornale i menzionati Depoſiti ſi riferiſca alla pagina del rincontro del Monte, e la ſegni in Giornale.

XIX. Non dee ignorare il *Computiſta*, che la Scrittura Economica altro non è in ſoſtanza, che un compendio iſtorico di tutti gli affari, che appartengono ad una qualſiaſi Azienda. Intenda egli da ciò, che nel Giornale devonſi diſtintamente, e con preciſione indicare tutte le condizioni, che accompagnano qualſivoglia partita, ch' egli in debito, o in credito deſcrive.

XX. Regiſtri in ſecondo luogo nel Giornale ſteſſo le Speſe, che ſieno ſtate dal *Depoſitario publico* pagate con legittimi Mandati ſpediti nelle volute forme. Riparta queſte a quei capi, cui appartengono, ed a norma dei Mandati ſpediti, accennando di ciaſcun Mandato il numero, e la pagina del Libro, in cui regiſtrati ſono, ed il numero ben' anche, in cui qualſiaſi Mandato cadrà nella Filza corriſpondente al Giornale.

XXI. Badi egli di non accreditare giammai il *Depoſitario*, ſe l' effettivo pagamento ſeguito non ſia relativo al Mandato. Qualora ſieno poi i Mandati muniti delle riſpettive ricevute, ritiri egli, e li cuſtodiſca preſſo di ſe ordinati, e numerati nell' anzidetta filza, nè ſi curi, che un Mandato ſpedito per modo di eſempio in Aprile, e pagato in Agoſto venga dopo altri Mandati ſpediti, e pagati in Giugno, giacchè l' effettivo pagamento, e non la ſpedizione del

Manda-

Mandato coſtituiſce il Credito del *Depoſitario*, ed il riſpettivo Debito di quel Conto, a cui la Speſa appartiene.

XXII. Regiſtri in terzo luogo nel medeſimo Giornale in Debito degli *Appaltatori*, *Livellarj*, o *altri Ritenitori degli effetti Comunitativi*, o *Debitori della Comunità* per qualſiaſi altra cauſa, le corriſpondenze, o le partite annuali da eſſi dovute, accennando il termine preciſo, in cui ſcadono le rate, l' effetto condotto, o poſſeduto dai Debitori ſteſſi, riferendoſi poi ſempre agl' Iſtrumenti enunciati nel Libro Maſtro, o a qualſivoglia altro Documento poſto in filza.

XXIII. Finalmente deſcriva nello ſteſſo Giornale coll' anzidetta eſattezza, e preciſione li *Creditori della Comunità* per frutti di Cenſi paſſivi, di Canoni, Onorarj, o altre cauſe a norma de' loro crediti, e per tutto l' anno Comunitativo a tenore della *Noſtra Coſtituzione*.

XXIV. Nel margine di cadauna Partita, che il *Computiſta publico* allibra in Giornale, ſegni il numero della pagina del Libro Maſtro, a cui dovrà quella riportarſi tanto in Debito, quanto in Credito, e ciò col mezzo di una linea, al di ſopra della quale ſempre noti la pagina, a cui ſi riporta in Debito, e al di ſotto quella, a cui ſi riporta in Credito. Badi il *Computiſta* di oſſervare l' indicato metodo, e la preſcritta chiarezza, tanto più perchè dietro ad un' eſatto Giornale facile coſa è il regolare il Libro Maſtro, in cui dev' epilogare la più intereſſante parte di ciaſcuna partita deſcritta nel Giornale, ſempre a queſto riferendoſi, ed indicando i riſpettivi Documenti, gli Ordini, e tutt' altro, che ſerva di baſe alla medeſima, affinchè ad ogn' incontro colla indicazione del Libro Maſtro ſi poſſano, ricorrendo al Giornale, rilevar le opportune notizie, che mettano in lume gli affari della Comunità.

XXV. Noi ordinato abbiamo ad una mano perita il primo impianto del Libro Maſtro, affinchè abbia il *Computiſta publico* una ſicura traccia, ſu cui ſpecchiarſi per continuare il metodo per ora, e per regolare un giorno, che occorra, l' impianto di ſimili Libri.

XXVI. Darà l' introduzione del Libro Maſtro lo *Stato attivo*, e *paſſivo della Comunità* mediante la diſtinta deſcrizione dei ſuoi Capitali attivi, e paſſivi, dei nomi de' Debitori, e Creditori, e col confronto dell' uno Stato poi con l' altro ſi rileverà l' Avanzo, in cui trovaſi la Comunità al tempo di detto impianto. Queſta differenza ſi riporterà nello ſteſſo Libro Maſtro in conto degli Avanzi, e Diſavanzi della Comunità nell' immediata pagina ſeguente. Corriſponderanno a cadauna di queſte partite quelle, che ſeparatamente dovrà impiantare in eſſo Libro Maſtro. Nelle medeſime dopo il nome del Debitore, o Creditore ſi deſcriva in riſtretto la Cauſa del Debito, o del Credito, la diviſione, e ſcadenze de' pagamenti, le condizioni del Contratto, e quant' altro è contenuto nel riſpettivo Iſtrumento, o Documento, che, inteſtandoſi la partita, ſi enuncierà col nome del Notaro, giorno del rogito, numero del cataſtro, o foglio, in cui è regiſtrato, o la filza, nella quale al ſuo vero numero eſiſte il Documento.

XXVII. Fatto l' impianto delle partite porti in Debito, o Credito di ciaſcuno tutto ciò, che di meſe in meſe avrà il *Computiſta* regiſtrato nel Giornale, di cui ſegni ſempre la pagina, e ſopra il ſegno nella collettiva degli Scudi noti l' altra pagina dello ſteſſo Libro Maſtro, al quale la partita ſcritturata ſi riferiſce. Comprenda

da egli da queſto, che la medeſima partita ſi dee allibrare a modo di eſempio *in Credito di Tizio Appaltatore*, ed *in Debito della Caſſa del Monte*: o *in Debito dell' Appaltatore*, ed *in Credito dell' Entrata Generale della Comunità*: oppure *in Credito del publico Depoſitario*, ed *in Debito delle Speſe Tabellate*. Noi vogliamo aſſolutamente, che il *Computiſta* oſſervi queſt' ordine, e che diligente almeno di meſe in meſe ſcritturi tutti i Conti, e ſi accorgerà egli alla fine dell' Anno Comunitativo, che la *Tabella* gli riuſcirà facilisſima ad eſtenderſi.

XXVIII. Nella formazione di queſta non reſterà a lui, che di portare in cumulo al Conto dell' Entrata, e Speſa generale le varie claſſi delle diſtinte partite allibrate in quell' anno, e contropoſta la Speſa all' Entrata, l' Avanzo, o Diſavanzo, che ne riſulta lo porterà a conto degli Avanzi, o Diſavanzi, e queſto accumulato con la ſomma degli anni antecedenti darà il preciſo Avanzo, o Diſavanzo a tutto Marzo ſcaduto. Quindi fatto lo Spoglio, o ſia Bilancio di detto Libro Maſtro per li Debitori, e Creditori a tutto il menzionato tempo, e confrontati gli uni cogli altri ne dovrà riſultare una differenza nella quantità ſteſſa, che porta il confronto anzidetto dell' Avanzo col Diſavanzo. Se queſte due riſultanti quantità non ſono appuntino eguali, non potrà dirſi eſatta la Scrittura, nè perfetto il Bilancio; il perchè il *Computiſta diligente* riveda cadauna partita ſcritturata in quell' Anno, trovi l' errore, e faccia campeggiare la di lui eſattezza, ed abilità.

XXIX. A tenore dei Noſtri Stabilimenti la ſeconda Caſſa è la - Privilegiata - Abbia il *Computiſta* per queſta gli opportuni Libri diviſi, e diſtinti dagli altri della Comunitativa. Suddividaſi la Caſſa Privilegiata in più capi, e per ora in tre. - Caſſa Abbondanza, e Graſcia - Caſſa Roſte, Scavo dei Canali, e publiche Strade - e Caſſa Quartieri -. Per non confondere colla moltiplicità de' Libri il *publico Computiſta* Noi condiſcendiamo, che d' un ſolo Giornale, e Libro Maſtro faccia egli uſo per tutte tre le menzionate Caſſe Privilegiate. Nella materialità di più diſtinti Libri non conſiſte la preciſa ſeparazione de' Conti, ma nell' avvedutezza del *Computiſta*, che adattar ſappia le partite a quei riſpettivi capi, a cui appartengono. Del modo, che oſſervar deve il *Computiſta publico* nello ſcritturare le partite ſul Giornale, e Libro Maſtro, abbiam detto quanto baſta della Caſſa Comunità, perchè egli non poſſa, uniformandoſi a quel metodo, errare nella Caſſa Privilegiata. Noi ci riſtringerem ſolo alla neceſſaria iſtruzione per regolare i Conti di Caſſa. Ordiniamo quindi, che il *Computiſta* abbia per Caſſa Abbondanza, e Graſcia un - Regiſtro de' Mandati -, nel quale noti diſtintamente qualſiaſi di quei Mandati, che per conto di queſta Caſſa verranno ſpediti al Monte nelle preſcritte forme legali. A queſto regiſtro corriſponda la filza, in cui numerati con ordine conſervi i Recapiti, e qualunque ſiaſi altro Conto attenente alla ſteſſa Caſſa, che autorizzi la ſpedizione di ciaſcun Mandato, il quale annunziato eſſer deve col preciſo di lui numero nell' anzidetto Regiſtro. Alla pagina del menzionato Regiſtro, ed al numero, di cui è ſegnato ogni Mandato, ſi riferiſca il *Computiſta* nello ſcritturare in Giornale il pagamento di quella qualſiaſi partita, la quale indi riportata regiſtri nel Libro Maſtro.

XXX. Oſſervi lo ſteſſo metodo in tutto ciò, che riſguarda la Caſſa - Roſte, Canali, e Strade -. Ad un' altro ſeparato, e diſtinto

Libro

Libro per il Regiſtro dei Mandati ſpettanti a queſta Caſſa corriſpondano i Recapiti dell' anzidetta filza. Facciaſi pur lo ſteſſo per Caſſa – Quartieri – con altro particolar Regiſtro de' Mandati, e unitcanſi nella filaa iſteſſa i riſpettivi Recapiti.

XXXI. Queſti tre diſtinti Libri di regiſtri, e la corriſpondente Filza per li tre menzionati rami di Caſſa Privilegiata corriſpondana ad un ſolo Giornale, e queſto ad un ſolo Libro Maſtro, l' uno, e l'altro dei quali ſerva per tutte tre le anzidette Caſſe. Ma perchè non ſorga indi confuſione nella condotta di queſti Libri, ſieno eſſi diviſi in tre parti, quantunque legati in un ſolo Volume, e ne indichi alle occorrenze un' eſatto Repertorio ciaſcuna, e ſingola partita attenente a cadauna delle diſtinte Caſſe.

XXXII. L' impianto di sì fatti Libri ancora, che ordinato abbiamo al *Computiſta* da Noi deputato, faciliterà l' indicato metodo, il quale inalterabilmente poi vogliamo, che oſſervato ſia per l' avvenire.

XXXIII. Dal Rincontro del Monte avrà il *Computiſta publico* la Nota di tutti li Depoſiti, e Pagamenti, che verranno fatti per le anzidette Caſſe Privilegiate. Queſto Rincontro eſſer dovendo un ſolo, ma in tante parti diviſo, quante ſono le Caſſe Comunitativa, e Privilegiate, ſarà facile il regiſtrare a' riſpettivi luoghi le diverſe partite nella maniera ſteſſa, che preſcritta abbiamo per Caſſa Comunitativa.

XXXIV. Tutto queſto riſguarda in generale le tre menzionate Caſſe Privilegiate; ma Noi giudichiam troppo neceſſario aggiunger alcune provvidenze particolari per il buon regolamento delle Caſſe – Roſte, Scavo de' Canali, e publiche Strade – e – Quartieri –

XXXV. Coll' *Editto* di Noſtro preciſo Ordine publicato dal *Governadore* li 23. Agoſto 1780. fu ridotta l' *eccedente Miſura del Boccale*, e ne fu applicato il fruttato a quella Caſſa, che dichiariamo privilegiata al par dell' altra – Abbondanza, e Graſcia – Col provento di *queſta Riduzione* devonſi pagar in primo luogo i *frutti de' Cenſi* nella ſomma di Scudi 4000. impoſti per ſupplir alla ſpeſa dello Scavo de' Canali, dell' Innalzamento delle Sponde di eſſi, e della Coſtruzione dei Selciati delle publiche Strade: in ſecondo luogo per eſtinguere i *Cenſi medeſimi*, e finalmente per rimborſare la Caſſa Comunitativa di quella maggior ſomma, che oltre li nominati Sc. 4000. ha eſſa anticipatamente impiegata in quei Lavori. A queſti peſi, e ad aſſai più reggere potendo l' anzidetto Provento, ci piacque aſcoltar le preci di coteſto Popolo, e dalla Speſa occorrente per lo Scavo dei pubblici Canali, e per l' Innalzamento delle Roſte eſentati furono da Noi i Frontiſti poſſidenti, che a norma delle leggi, e della conſuetudine erano alla medeſima obbligati, e ordinammo, che concorrer debbano nella ſola ſpeſa de' Selciati delle publiche Strade a tenore del Riparto. Quindi, perchè abbia ognuno, a cui ſpetta, una certa norma immancabile, dichiariamo, che le quote taſſate ai menzionati poſſidenti Frontiſti per la Speſa dei Selciati, debbanſi pagare da eſſi in Monte di Pietà a credito bensì di Caſſa Privilegiata per lo Scavo dei Canali, Roſte, e Strade, ma vogliamo nel tempo iſteſſo, che in fine dell' Anno Comunitativo, e, prima che formiſi la *Tabella*, ſiano queſti sì fatti Depoſiti con Mandato da ſpedirſi nelle preſcritte forme girati in Caſſa Comunitativa a ſconto del ſuo Credito ſin qui fatto, e che in avvenire ſarà per formare con l' anzi-

detta Caſſa Privilegiata ſino al termine totale di quei Lavori.

XXXVI. L' altra qualunque ſomma, detratti i pagamenti fatti, e da farſi dai Frontiſti, li cui Caſſa Comunitativa reſterà Creditrice, non le ſi reſtituiſca dalla Privilegiata, ſe prima non ſianſi col provento della *Riduzione* intieramente eſtinti i *Cenſi* ſin qui impoſti per queſti Lavori, o che impor ſi doveſſero per il proſeguimento loro in conformità del *menzionato Editto*.

XXXVII. L' ordine iſteſſo delle coſe ci guida a parlare delle due partite, l' attenenza delle quali ſoſpeſa laſciammo nel §. 32. del Cap. XIV. Su la ſcorta dei Documenti, che l' attiva diligenza d' *Antonio Finotti Computiſta* da Noi deſtinato all' univerſalità di queſti affari ha ſaputo raccogliere, abbiam chiaramente conoſciuto, ch'entrambe ſpettano a Caſſa = Quartieri =

XXXVIII. Eſſe di fatto hanno avuta origine, benchè in diverſi tempi, dalle quote addoſſate alla Comunità di Comacchio per le ſpeſe de' *Quartieri*, ed *Accantonamenti di Truppe eſtere*; niun' altra ragione riconoſce l' una, che a più vicini tempi paſsò in *Monte Riparazione per la Comunità di Ferrara* per annui frutti nella ſomma di Sc. 291. 23. 2. Ma concorrendo nella più antica oltre a ciò la circoſtanza ancora del *Contagio*, e del *Preſidio* deſtinato alla difeſa della Città, e Legazione di Ferrara fu obbligata Comacchio a cortiſpondere colla *ſuppreſſione de' Sali* annui Scudi 2400. al *Monte Sanità VI. Erezione*, che fu a quei tempi eretto.

XXXIX. Spettano dunque entrambe a Caſſa = Quartieri = Noi quindi ordiniamo, che i Proventi aſſegnati per il pagamento delle menzionate due Partite diviſi dagli altri di Caſſa = Comunitativa = ſiano paſſati a Credito di Caſſa = Quartieri =, come a peſo di queſta rimaner deve l' annuo pagamento delle corriſpoſte anzidette al *Monte Sanità*, ed al *Monte Riparazione*, finchè ſaldati ſiano i riſpettivi Debiti principali. In *Tabella* poi vogliamo, che ſi unilca il Bilancio ben' anche di Caſſa = Quartieri = nei modi, e colle Leggi, che preſcritte abbiamo per le altre Caſſe Privilegiate.

XL. Ma, eſſendo a noſtra notizia, che i Dazj applicati per il pagamento di Sc. 2400. non giungono a queſta ſomma, è noſtra mente, che la Caſſa Comunitativa continui lo sborſo della mancante ſomma, e formi un Credito con Caſſa = Quartieri =, di cui potrà eſſere un giorno rimborſata, e certamente poi eſtinti che ſieno i Debitori per la ſorte principale.

XLI. Il *Computiſta* frattanto, che così lodevolmente ha ſeparati i Conti dell' altre Caſſe Privilegiate di Comacchio, metta ben' anche in chiaro lo ſtato preſente di Caſſa = Quartieri = per quell' intereſſe, che dalla di lei origine ha avuto colla Comunitativa, affinchè appariſca quanto una ſia creditrice dell' altra.

XLII. Ad affrettare poi ſe ſia poſſibile queſto rimborſo, ma principalmente a ſollevare il più preſto che mai ſi poſſa la Città di Comacchio da quei Dazj, che per queſto effetto l' aggravano, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che il *Computiſta Antonio Finotti*, poichè diſimpegnato avrà l' impianto dei Libri per la publica Computiſteria, per il *Monte di Pietà*, e la Scrittura di coteſti Conti Comunitativi, veda, ed attentamente eſamini nei Libri dei riſpettivi *Monti di Ferrara* l' un Conto, e l' altro, che per le menzionate cauſe intereſſa la Comunità di Comacchio, e ce ne riferiſca il riſultato, ſu cui regoleremo indi le Noſtre Determinazioni. Graviſſime

me ragioni a ciò far ci conſigliano, ma più che altra quella di giovare ai Comacchieſi, al bene dei quali avrem ſempre rivolto tutto il noſtro impegno.

XLIII. Nel Capitolo I. al §. 31., ed al Capitolo XIV. §. 2. ordinato abbiamo, che debba a Noi traſmetterſi la *Tabella* dentro il meſe di Luglio, giacchè gli ultimi incaſſi delle pubbliche Rendite cadono a Paſqua di Reſurrezione. Ferma, ed inalterabile volendo Noi queſta determinazione, dichiariamo, che nella formazione della *Tabella* comprendaſi nello Stato attivo della Comunità l' intiera Entrata benſì per tutto Marzo, quantunque gli ultimi termini delle corriſpoſte non ſieno incaſſati; ma guardiſi il *Computiſta* dal conſiderare com' eſatti gli anzidetti termini in quelle quote, che verranno pagate dopo li 31. di Marzo, per non urtare, com' è accaduto per l' addietro, in quegli ſcoglj di confuſione, che derivarono dall' unione principalmente in una *medeſima Tabella* de' pagamenti di un' anno coll' altro.

XLIV. Per aſſicurarci poi, che il *Depoſitario publico*, ed il *Procuratore della Comunità* abbiano obbedito ai Noſtri Ordini, diſimpegnando i loro riſpettivi obblighi nella ſollecita eſigenza dei Crediti Comunitativi, vogliamo, che alla *Tabella* ſi unisca la Nota dell' Eſazione fatta dopo li 31. Marzo per tutto Giugno da quelli, che nella *Tabella* compariſcono Debitori a tutto il meſe di Marzo.

XLV. Di *queſta Tabella* ci ſiamo riſervato nel Capitolo XIV. al §. 3. di darne qui una preciſa norma; n' avrà il *Computiſta* una certa nella *Tabella* per l' Anno dal primo Aprile 1779. a tutto Marzo 1780. dal *Perito* a ciò ben' anche deſtinato, ſteſa ſecondo le regole dell' Arte, e che alla chiarezza ſerve, ed alla eſattezza. Ma ſpecchiſi il *Computiſta* principalmente nell' altra dell' Anno Comunitativo, che cade, la quale ſi uniformerà ai nuovi Stabilimenti, e ſeguirà le tracce del nuovo impianto dei Libri.

XLVI. Lo Stato paſſivo, ed attivo della Comunità di tutto il meſe di Marzo precedente l' Anno Comunitativo, per cui è formata la *Tabella*, ſia la prima parte, che comprender deve un' eſatta, e minuta deſcrizione di tutti li Creditori, e Debitori ſino al menzionato giorno, che nell' *ultima Tabella* furono regiſtrati. Il Confronto dello Stato paſſivo coll' attivo porterà l' Avanzo, o Diſavanzo della Comunità ſino all' anzidetto tempo.

XLVII. La ſeconda parte della *Tabella* ſarà il Conto della Speſa, ed Entrata Generale di tutto l' Anno Comunitativo dal primo Aprile a tutto Marzo; ſia, o non ſia queſta Speſa tutta pagata, e l' Entrata tutta eſatta, conſideriſi nonoſtante l' una, e l' altra intieramente ſaldata, giacchè coſtituiſce di fatto il giro intiero di quell' Anno Comunitativo. Se alcuna Speſa non ſia ſoddisfatta, ſi riporti il Creditore di quella nello Stato paſſivo a tutto Marzo di quell' anno, e nello Stato attivo deſcrivanſi i Debitori per quelle rate d' Entrata, che pagate non ſieno fino a quel giorno. Il pieno dell' Entrata, e della Speſa ancora di qualſiaſi anno vedaſi a colpo d' occhio ſenza confondere il Conto d' un' anno coll' altro dell' anno antecedente, o veniente.

XLVIII. Meſſa a confronto la Speſa coll' Entrata ſi avrà la differenza, che ſi unirà all' Avanzo, o Diſavanzo dell' antecedente Anno. Nelle Speſe, e nell' Entrata oſſerviſi in *Tabella* il metodo praticato dal *Perito*, che deſtinato abbiamo a ſegnarne una ſicura diſtinzione, e riparto delle claſſi, che ordinatamente dovranno corriſponde-

re alle partite del Libro Maſtro.

XLIX. Il Conto del *S. Monte di Pietà* per Caſſa Comunitativa ſarà la parte terza della *Tabella*. In queſto a Debito del Monte dopo l' Avanzo di Caſſa in eſſo Monte a tutto l' antecedente Marzo ſia deſcritto io riſtretto qualunque Depoſito ſeguito nel Corſo dell' Anno Comunitativo, accumulando in una ſola partita li pagamenti fatti dagli *Appaltatori delle Valli*, e *dei Dazj*, in altra dei Frutti attivi, e in ſeguito all' iſteſſo modo degli altri Capi. In confronto del Debito ſi deſcrivano i pagamenti fatti dal Monte al *Depoſitario publico*, ad altre Caſſe per impreſtito, e ſimili. Contraponendo poi il *Dare* coll' *Avere*, ſi veda quanto rimane in Monte a Credito della Comunità.

L. La quarta parte della *Tabella* dimoſtri in epilogo il conto di Caſſa del *Depoſitario pubblico*, indichi da prima il di lui Debito accumulando le ſomme eſatte dal Monte per le ſpeſe della Comunità, e l' Avanzo, ſe alcun ne rimaneva in ſua mano a tutto Marzo antecedente. Segnaſi all' oppoſto in di lui Credito li pagamenti tutti, che nel corſo dell' Anno Comunitativo fatti avrà per conto del Pubblico, reſtringendo quelli delle riſpettive claſſi di ſpeſe, e chiudaſi il cooto col dimoſtrare di quanto reſti egli Debitore, o Creditore.

LI. La quinta parte della *Tabella* comprenderà lo Stato attivo, e paſſivo della Comunità a tutto Marzo dello ſteſſo anno, per cui ſtendeſi la *Tabella*, e facciaſi queſto deſcrivendo i Debitori, e Creditori alla maoiera, che preſcritta abbiamo per la prima parte della *Tabella*.

LII. Chiudaſi finalmente la *Tabella* col Riſtretto dello Stato a tutto l' anno precedente con quello dell' anno corrente, che dovrà pienamente confrontare con la ſomma di differenza, che riſulterà tra l' ultimo Stato attivo, e paſſivo.

LIII. Noi oltre a ciò ordiniamo, che ſi unifcano in *Sommario* le Copie di tutti quegli Ordioi della *Legazione*, che giuſtificano le partite di Spete, le quali *tabellate* non ſieno a tenore della *Noſtra Coſtituzione*.

LIV. Io coerenza della medeſima colla *Tabella* ſpediſcanſi ſimultaneamente i riſpettivi Bilanci di ciaſcun' altra Caſſa. Per cadauna di eſſe premettaſi lo Stato attivo, e paſſivo a tutto l' aono, che precede quello, per cui ſtendeſi il Bilancio; ſegua in riſtretto il Conto della Speſa, e dell' Entrata di quell' anno; indi il Conto del Monte per li Depoſiti ſeguiti, e pagamenti fatti. Dietro a ciò lo Stato attivo, e paſſivo a tutto l' ultimo giorno del corrente Anoo Comunitativo compreſo nel Bilancio, e finalmente il Coofrooto dello Stato aotecedente con queſt' ultimo.

LV. La diligente attività del *Computiſta publico* nel preſtarſi allo ſtabilimento del nuovo Siſtema nella Computiſteria dee opportunamente ſperare un ooſtro compiacente riflelſo; per ora eſpoſte coſi le tracce, che batter deve nel diſimpegno del proprio dovere, abbia egli a tenore del §. 18. del Capitolo XIV. dalla noſtra coodiſcendenza un equitativo Compenſo alla maggior ſua fatica.

LVI. Per Caſſa – Abbondanza, e Graſcia – paghinſi al medeſimo anoui Sc. 24. finchè il *publico Macello*, e *Forno* ſieno aopaltati; ſe mancando gli Appaltatori, o per altra ragione foſſe la Comunita obbligata a condur l' uoo, o l' altro, o eotrambi io economia, ſi accreſca l' anzidetto pagamento ſino alla ſomma, che dietro al ſentimento del *Conſiglio Segreto* giudicheremo proporzionato agli ulteriori peſi. Per Caſſa – Roſte, Scavo dei Canali, e

Strade

Strade – paghinſi annui Sc. 24. ; finchè durano i Lavori , meriterebbe la fatica del *Computiſta* per la multiplicita de' Mandati , e delle Partite da regiſtrarſi un maggiore aſſegnamento , ma n' abbia egli un compenſo nella continuazione di queſto , allorchè ſieno ben' anche ultimati i Lavori , infino a che ſuſſiſta queſta Caſſa. Per Caſſa – Quartieri – paghinſi Sc. 6. all' anno , e ſia ciaſcuno di queſti aſſegni a peſo delle riſpettive Caſſe , tal che , venendo a chiuderſi qualunque fiaſi di queſte colla eſtinzione dei Debiti , comunque cio ſia , o coll' ajuto dei riſpettivi aggravj impoſti a loro favore , debba ceſſare ben' anche lo ſtipendio. All' incontro ſe qualche non previſto biſogno obblighera il *Publico* ad aprirne altra , a favore di cui apponganſi altri aggravj , determinerà col parer del *Juſdicente* la *Legazione* quale aſſegnamento meritar poſſa l'opera ſua.

LVII. Qualora poi a ſpeſe degl' Intereſſati debbaſi ſcavare la *Foſſa di Longaſtrino* , *di Santalberto* , *o di Oſtellato* , o accada conſimile lavoro , in cui è neceſſaria l' opera del *Computiſta publico* per ripartire fra gl' Intereſſati la ſpeſa , e per tener il conto del *Dare* , ed *Avere* di ciaſcun Intereſſato , vogliamo , che per la ſtraordinaria fatica , a cui a norma delle preſenti Noſtre Ordinazioni eſſer non dee il *Computiſta publico* obbligato , il *Governadore* deſtini colla Noſtra Approvazione la ſomma che giudicherà conveniente da pagarſi colla Caſſa degl' Intereſſati.

LVIII. Ogni qualſiaſi volta , che *nuovi Appaltatori* ſuccedono ad altri *nell' affitto delle Valli* , *Dazj* , *e di altri effetti Comunitativi* , *e delle Caſſe Privilegiate* , dee il *Computiſta publico* impiantare di nuovo nel Libro Maſtro le riſpettive partite ; ha egli ben' anche per queſti il peſo di eſtrarre Conti a privato comodo di loro nel corſo dell' Appalto. Noi conoſciam quindi ragionevol troppo , che ſiane riconoſciuto , e vogliamo a tale effetto , che per cadaun' Appalto , la di cui annua corriſpoſta non ecceda Sc. 100. , paghi l' *Appaltatore* al *Computiſta publico* Baj. 50. Per qualunque Appalto , che ſuperi la ſomma di Sc. 100. , ma che non oltrepaſſi gli Sc. 500. all' anno , abbia Baj. 50. per ogni cento Scudi ; e finalmente per gli Appalti , la corriſpoſta annuale dei quali ſorpaſſi gli Sc. 500. fino a qualſivoglia altra ſomma , ſpettino a lui Baj. 30. per ogni cento Scudi.

LIX. Affine che il *Computiſta* abbia un' autentico Documento , ſu cui fiſſare l' impianto delle Partite a Debito degli *Appaltatori* , è noſtra mente , che *qualſiaſi Appaltatore* , poichè ſtipulato ſia l' Iſtrumento , conſegnar debba al *menzionato Computiſta* l' Atteſtato autentico del *Segretario* , che Notaro eſſerſi dee rogato di quello. In riſtretto enunci l' Atteſtato lo ſpirito , e le condizioni del Contratto , e il *Computiſta* deſcriva l' uno , e l' altre in Libro Maſtro alla partita del *riſpettivo Appaltatore*. A giorno cosl com' è il *Computiſta* degli obblighi aſſunti dagli *Appaltatori* , badi a rendere inteſo chi ſpetta , ſe oſſervati non ſieno i patti , e le condizioni. Conſervi il *Computiſta* nella Filza corrente queſti Atteſtati , per conto dei quali non poſſa il Notaro pretendere la minima mercede , dovendogli baſtar quella , che ritrae dagli *Appaltatori* per gl' Iſtrumenti.

LX. Nello ſteſſo Capitolo XIV. al §. 20. ci riſervammo di aſſegnar al *Computiſta del Monte* lo ſtipendio corriſpondente alla ſua fatica per il Regiſtro dei Conti , che appartengono alle Caſſe Privilegiate , le quali paſſano nel Monte ſteſſo , e pel rincontro in fine di ciaſcuna ſettimana al *Computiſta publico* in conformità del §. 10. Capitolo XIX. Si paghino pertanto al *Computiſta del Monte* per

Caſſa

Caſſa – Abbondanza, e Graſcia – annui Sc. 12., per l'altra – Roſte, Canali, e Strade – Sc. 32., dianſi queſti coi danari delle riſpettive Caſſe. L' anzidetto rincontro comprender deve gli effetti Comunitativi, e delle Caſſe Privilegiate. Per ciò che ſpetta ai primi, non abbia ulteriore aſſegno del *tabellato*, per queſte baſtar devono Sc. 12. all' anno, per i quali contribuiſca ciaſcuna di eſſe la meta. Badi per altro il *Computiſta* di regiſtrare in queſto rincontro tutti li Depoſiti colla maſſima preciſione, che per lume del *publico Computiſta* avviſi l' eſſenziale delle riſpettive partite ſtefe in Giornale.

LXI. A tenore del §. 43. del Capitolo XIV. ſia pagata ai *PP. Cappuccini* a titolo d' elemoſina quell' annua quantità d' *Olio*, che gli *Appaltatori delle Valli Comunitative* hanno contribuito alla Comunità. Vogliamo per altro inſieme, che il prezzo dell anzidetto Olio ſi metta in *Tabella*, comunque ſia la contribuzione in natura, o in contanti; ma la varietà dei prezzi non alteri niun' anno la miſura dell' Olio, la quale dichiariamo che debba continuarſi com' è ſtato fin qui praticato dagli *Appaltatori* ſenz' aumento, o diminuzione. Nella *Tabella* poi ad Entrata, e ad Uſcita mettaſi la preciſa quantità dell' Olio col riſpettivo prezzo, a cui aſcende ogni anno.

LXII. Nel Capitolo XVII. al §. 6. ſtabilimmo, che il *Caſſiere* debb' avere oltre agli altri un Libro intitolato – Libro di Caſſa per li Depoſiti, e Pagamenti ſpettanti alla Comunità, e al Publico di Comacchio – Ordinammo, che in queſto Libro doveſs' egli notare colla debita diſtinzione delle Caſſe tutti li depoſiti, e pagamenti, che verranno fatti per conto di eſſe. A maggior chiarezza di queſto Regiſtro debba il *Caſſiere* dividere un tal Libro in quattro parti; nella prima noti li depoſiti, e pagamenti, che appartengono a Caſſa Comunità; nella ſeconda quelli, che ſpettano a Caſſa Abbondanza, e Graſcia; nella terza quelli, che riſguardano Caſſa Roſte, Canali, e Strade; e nell' ultima finalmente quelli di Caſſa Quartieri. In ciaſcuno di queſti ſeparati Conti ſcritturi il *Caſſiere* a ſuo debito quanto depoſitato ſarà di giorno in giorno a favore di ciaſcuna delle menzionate Caſſe, ed in confronto allibri pur di giorno in giorno quei pagamenti, che avrà egli eſeguiti in vigore di legittimi Mandati ſpediti, e ſottoſcritti nelle debite forme, ed approvati dal *Computiſta del Monte*, e conſerverà queſti in due filze ſeparate, delle quali dirà l' una — Filza dei Recapiti per Caſſa Comunità — e l' altra — Filza dei Recapiti per Caſſa Privilegiata — Conſegni opportunamente poi entrambe al *Computiſta del Monte*, perchè poſſa ſcritturarli ai riſpettivi Giornali, e Libri Maſtri.

LXIII. Prima di paſſar oltre abbia il *Caſſiere*, ed il *Cuſtode dei Pegni* dalla noſtra condiſcendenza un equitativo riflefſo. Una parte dei Pegni, che mettonſi nel Sagro Monte di Pietà, vanno eſenti dal pagamento di qualunque fiaſi elemoſina, o perchè il valore di quelli è sì tenue, che il frutto, o l' elemoſina per tutto il corſo ben' anche delli meſi 18. non porta la piccola moneta di mezzo bajocco, o perchè ricuperati eſſendo entro ad un breviſſimo tempo non può calcolarſi, ed eſigerſi la corriſpondente tenuità delle Limoſine, come accade frequentemente nei Pegni di Lana, che debbonſi riſcuotere, o vendere entro il termine di due meſi. Quindi il *Caſſiere*, e l' *Eſtimatore Cuſtode dei Pegni*, i quali ritraggono ogni loro emolumento dalle ſole Limoſine anzidette, ſono nella

indi-

indiſpenſabile neceſſità di preſtare una gran parte dell' opera loro ſenza mercede, ed empiere così di partite eſenti i Libri, e diſpenſare i Biglietti, che debbono provederſi a loro ſpeſe. Noi pertanto ordiniamo, che per qualſiaſi Pegno, di cui non poſſa calcolarſi, ed eſigerſi l' elemoſine, ſe di Lana ſia, debba il Proprietario pagare *mezzo Bajocco*, e per qualſivoglia altro di qualunque ſarta paghi *un Bajocco*, ſebbene in ragion di conteggio e tanto non eſcenda la limoſina o perchè tenue ſia il valore, o perchè in breve tempo ricuperato; abbiano da ciò i *Miniſtri del Monte* un compenſo encora per quelle parte di elemoſine, che ſono coſtretti e cedere ſui Pegni, di cui le eſigono, qualora non riducaſi a calcolo per tutto l' intiero tempo dell' impegnatura. Per gli altri poi, la limoſina de' quali può conteggiarſi, ed eſigerſi, inalterabile reſti la norma preſcritta nella *Noſtra Coſtituzione*, finchè a Noi piacerà di ordinare altrimenti.

LXIV. Nel Cap. XIX. al §. 8. fu da Noi preſcritto el *Computiſta del Monte* un Giornale per li Depoſiti, che in Monte ſi fanno, regiſtrando in quello con eſattezza l' eſſenziale delle partite. Perchè tolgaſi ogni timore di confuſione, vogliamo che queſto Giornale ſerva per Caſſa Comunitativa, e per le Privilegiate, e che e lui corriſponda il ſuo Libro Maſtro.

LXV. Abbia egli poi un' altro Giornale, el quale corriſponde un Libro Maſtro per li Depoſiti liberi, e vincolati, che i Particolari, e Luoghi Pii faranno in eſſo Monte. In queſto ſecondo Giornale colle iſteſſiſſime preciſe diligenze, e cautele ſopra ordinate regiſtri parole per perola, e non ſuccintamente le partite medeſime, qualora dalla ſoſcrizione del *Caſſiere* aſſicurato ſia del ſeguito Depoſito. Pirmi egli ſteſſo il *Computiſta* quelle partite, indicando il foglio del Giornale, e numero del Regiſtro, ſotto del quale cade l' anzidette partita.

LXVI. Al §. 9. del menzionato Capitolo ordinammo un'altro Giornale per il Regiſtro dei Mandati, *tul* quale ellibrar debba il *Computiſta* tutti i Mandati a mano, che ſi preſentano eppartenenti non ſolo a Caſſe publiche, ma ancora e Luoghi Pii, ed a Particolari. Volendo Noi enche in ciò provedere alla chiarezza dei Conti, e che i Giornali corriſpondano ai Libri Maſtri, giudichiamo, che ſeparar ſi debbano queſti Regiſtri ben'anche, e ſerve l' uno per le Caſſe Comunitative, e Privilegiata; ſcritturi in queſto tutti li Mandeti, che ſpediti ſieno al Monte, e diretti elle dette Ceſſe nei modi ſtabiliti ello ſteſſo §. 9.; ma avverta di ſeparare queſto Giornale in quattro parti, quante ſono le Caſſe, affinchè cadauna di eſſe abbia il riſpettivo diſtinto Regiſtro. Serve l' eltro Giornale el Regiſtro dei Mandeti, che vengono ſpediti al Monte per il pagamento delle ſomme, che in eſſo depoſitete furono per Conto dei Luoghi Pii, e dei Particoleri. L' uno, e l' altro Giornale corriſponda ai riſpettivi ſuoi Libri Maſtri. Due ſieno quindi, non oſtante che un ſolo ne preſcriva il §. 11. di quel Capitolo; l' uno per le Caſſe della Comunità, e Privilegiate, e l' eltro per li Particolari, e Luoghi Pii; me oſſerviſi poi nella Scrittura il metodo ſtabilito al §. ſteſſo.

LXVII. Per quello, che ſpetta al Libretto per il Rincontro dell' Introito, ed Eſito degli Effetti publici, di cui data abbiamo la norma al §. 10. del citato Capitolo, non ci reſta, che aggiugnere. Baſta un Libretto ſolo per Caſſa Comunitative, e Privilegiate; ma badi il *Computiſta del Monte* di regiſtrervi i Conti ſeparati con la preciſione, che ordinate abbiamo per il Giornale delle publiche Caſſe.

Le

LXVIII. Le Note finalmente delle limoſine preſcritte nel §. 17. del menzionato Capitolo ſieno diſtinte quelle de' Pegni riſcoſſi dall' altre de' Pegni venduti, ma entrambe ſi ſtendano a queſto modo: *Nota dei Pegni venduti, o riſcoſſi nel meſe di ..... anno ..... da queſto Monte di Pietà di Comacchio*: due collettive ſeparate dimoſtrino una le ſomme reſtituite, o pagate; l' altra le riſpettive limoſine ſcadute ſopra ciaſcuno dei Pegni, come ſegue

Num. ..... del Viglietto ..... *pag.* del Libro N. N. *per meſi* ..... *dal dì* ..... *a tutto il dì* .....

Som. pag.	Limoſina
Scud. 4. 50.	Scud. - 19. 6.

e ſucceſſivamente deſcrivanſi così gli altri Pegni venduti, o riſcoſſi nello ſteſſo meſe.

LXIX. Potrebbe forſe la diverſità degli affari, al disbrigo dei quali deſtinati ſono il *Caſſiere del Monte*, ch' è inſieme *Depoſitario publico*, ed il *Computiſta*, ritardare la ſpedizione d' alcuni, mentre s' occupano a diſimpegnarne altri, ſe preſentinſi Depoſiti, e ſimultaneamente Mandati, ed Impegnature, o Riſcoſſioni. Il *Governadore* eſamini le circoſtanze, e, qualora il giudichi neceſſario, aſſegni ai varj intereſſi diverſi tempi ſenza alterar la *Tabella delle ore*.

LXX. L' inſanabile umidità finalmente, a cui è ſoggetta codeſta Camera, dove raccolgonſi i *Miniſtri del Monte di Pietà* per attendere alle riſpettive incombenze, a ſe richiama le Noſtre Premure, e perchè tolganſi quelli al pregiudizio, che ritrar ne potrebbero, e perchè ivi i Libri non reſtino abbandonati ad un' irreparabile danno. Noi pertanto ordiniamo, che i *Preſidenti del Monte* penſino ad un provedimento, che indennizzi gli uni, non men che gli altri, e ne ſtendano a dirittura una relazione al *Governadore*, perchè queſti col ſuo parere a Noi l' avanzi per averne gli ordini opportuni, e ſalutari.

LXXI. A Noi per ultimo non reſta, che ricordare ai *Miniſtri addetti alla publica Azienda, al Monte*, ed *alle pubbliche Caſſe* la più inoppuntabile oſſervanza di tutte, e ſingole le ordinazioni qui ſopra eſpreſſe. Vegli attentamente il *Governadore*, e, ſe negligenza ſcopre, o mancanza, ce ne dia ſollecito riſcontro, volendo, che chiunque, il quale controvenga alla minima di eſſe, incorra irremiſſibilmente nelle pene, che proporzionate alle colpe riſerbiamo al Noſtro Arbitrio, ed in quella ben' anche, che il reſpinga dall' Impiego, e lo inabiliti a qualſiaſi altro publico Uffizio.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 20. Gennaro 1781.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

FRANCESCO CARDINAL CARAFA

CODESTO Monte di Pietà dopo il nuovo Siſtema che l' abiliſſima diligenza del *Finotti* v' ha introdotta con la ſperanza di perpetua ſtabilità, comincia a diventare un aſſai più intereſſante oggetto di codeſto Pubblico, e la fiducia che n' han concepito i privati individui fa che diventi di giorno in giorno il comun depoſitario delle lor ſomme, onde creſca del pari col decoro del Monte il ſuo più viſtoſo intereſſe. Queſta nuova circoſtanza, e la neceſſità di una più ſeria fatica nel diſimpegno del piano al *Computiſta di quel Monte* preſcritto ci fa volentieri condiſcendere alla rappreſentanza del *Finotti medeſimo* per creder neceſſario al più eſatto disbrigo del ſuo dovere un ajuto al detto *Computiſta* Quindi non oſtaote qualunque anterior noſtra determinazione troviam ragionevole l' aumento a pro del *Computiſta* nell' ulterior ſomma di *annui Sc. XLIV.*, coll' eſpreſſo obbligo, e condizione di mantenere a tutte ſue ſpeſe un *Giovine ajutante*, che lo ſollevi a diſimpegnar le ſue incombenze. Nella elezione poi di queſto *Ajutante* ancora vogliamo, che oſſerviſi la Legge da Noi ſtabilita al §. 27. del Cap. VII. talchè dei due, che il *Computiſta* propor deve di ſufficiente abilità per sì fatto impiego, elegga il *Conſiglio Segreto* il più idoneo, e per qualunque mancanza poi dell' anzidetto Giovine ſia egli a dirittura il *Computiſta* alla Comunità, ed a Noi riſponſabile della di lui condotta. E' forſe il principale degli oggetti, che queſto *Ajutante* s' addeſtri così all' impiego di *Computiſta*, che poſſa da ſe con publica ſoddisfazione ſupplire, quante volte o malattia, o altro legale impedimento vieti al ſuo Principale l' eſercizio della ſua carica. Al qual' oggetto ſe nella perſona dell' *eletto Ajutante* non combini l' attività, che coltivi con fondamento la concepita ragionevole ſperanza, ſia lecito al *Governadore* col parere, e voto del *Conſiglio Segreto* ſoſpenderlo dall' ulterior eſercizio, obbligando il *Computiſta* a propor altri, che più plauſibilmente corriſponda alle pubbliche intenzioni; il che ordiniamo, che ſi oſſervi ben anche rapporto agli *altri Ajutanti*. Finalmente proporzionando l' aggravio di queſto nuovo ſtipendio alle circoſtanze dalle riſpettive Caſſe, ed al vantaggio che loro ridonda, è noſtra determinazione, che contribuiſca al nuovo Onorario la Caſſa Comunitativa per l' *annua ſomma di Sc. XXXII.*, e ſegniſi perciò al §. 20. del Cap. XIV. della *Noſtra Coſtituzione Sc. LXXII.* in vece delli notati *Sc. XL.*, ed i reſiduali *Sc. XII.* ſian per metà ſoddisfatti dalla Caſſa Abbondanza, e Graſcia, e per l' altra metà da quella di Canali, Roſte, e Strade, oltre agli *Sc. XII.*, che a tenore del §. LX. del foglio in *Sommario* N. *III.* paganſi al *menzionato Computiſta* da ciaſcuna delle anzidette Caſſe. Queſt' atto della noſtra condiſcendenza elettrizzar deve il *Computiſta del Monte* ad un' attiva diligenza, e ad uo' irreprenſibile adempimento de' ſuoi doveri, certo che alle occaſioni ne chiederemo un più rigoroſo conto.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 18. Agoſto 1781.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

Num. IV.

ORDINI
di Roma rammemorati ai Deputati per la Sanità ai Porti di quiſta Legazione.

I. TUtte le Imbarcazioni, e Provenienze dal Levante Ottomano, come pure le Procedenze dalle Coſte dell' Africa ſono ſempre in qualunque tempo ſoſpette, e non devono ammetterſi a pratica, ſe prima non hanno ſcontata una rigoroſa Cootumacia, o in Ancona riguardo all' Adriatico, o in Civitavecchia per rapporto al Mediterraneo.

Lettera di Segreteria di Stato de' 29. Luglio 1752.

II. Per la vicinanza col Levante Ottomano ſono ſempre ſoſpette l' Iſole Venete nel Levante, o ſiano adjacenti alla Morea, e ſono Corfù, Zante, Ceffalonia, S. Maura, Preveſa, Vonizza, e Cerigo con tutto il reſto di quel Veneto Paeſe. Preſentemente ſono ſoggette alla quarantena, coſicchè non devono ammetterſi a pratica, ſe prima non l' avranno ſcontata come ſopra.

Lettera dei 21. Ottobre 1775.

III. Le Procedenze da Porto Maone, e Gibilterra non ſi devono ammettere, quando non abbiano ſcontata la Contumacia di dieci giorni, o in Ancona, o Civitavecchia come ſopra.

Lettera de' 29. Luglio 1752., e 7. Agoſto 1756.

IV. Sono ſoggette alla Contumacia di quattordici giorni tutte quelle Imbarcazioni, che per mezzo de' ſoliti rigoroſi Coſtituti, o pure da altro Documento ſi venga in cognizione d' eſſere ſtate viſitate da Baſtimenti regj da Guerra, che portano Bandiera franca, e che hanno pace colli Barbareſchi, e ſimilmente ſono ſottopoſti a' giorni ventuno di Cootumacia tutti li Baſtimenti Armatori di qualunque Sorte, e Nazione, così anche tutti quei Legni, che ſi rilevaſſe come ſopra d' eſſere ſtati viſitati dagli ſteſſi Armatori; onde non ſi dovranno ricevere, ma mandarſi in Ancona a conſumare le dette Contumacie.

Lettera dei 7. Agoſto 1756., e de' 16. Luglio 1760.

V. Animali Bovini da qualunque parte derivino per la Via di Mare, non ſi devono ammettere.

Editti perpetui di Roma de' 23. Gennaro 1748., e 3. Gennaro 1767.

VI. Pelli Bovine anche non concie preſentemente ſi ponno ammettere, ſempre però inteſo, che non vi foſſero circoſtanze, che le rendeſſero ſoſpicioſe, nel qual caſo dovrà il Deputato ricercarne gli Ordini di Ferrara.

Lettera de' 27. Ottobre 1770

VII. Maccheroni, o altro genere di paſte provenienti dal Regno di Napoli non ſi poſſono in veruna forma ricevere.

Lettera degli 11. *Agoſto* 1764.

VIII. Ordini, ed Iſtruzioni al Deputato, perchè accompagni coo ſuo Atteſtato le Mercanzie dirette per Ferrara, o per la Lombardia.

Lettera al Deputato dei 18. *Marzo* 1758. *di Sua Eminenza Legato.*

IX. Finalmente, che vengano dal Deputato raddoppiati i Coſtituti in iſcritto alle Imbarcazioni della Sicilia per rilevar notizie, tanto d' una Nave da Guerra Moſcovita, che d' altra Raguſea, eſegueodo quaoto fu ordinato colle dicontro Lettere.

Lettere al Governatore dei 12., *e* 21. *Gennaro* 1771.

X. Non ſi devono ammettere quelle Imbarcazioni, che, eſſendo aſſette a Contumacia, giuſtificaſſero d' averla purgata io altro Porto del Regoo, fuorchè io quello di Napoli, o di Ancona, o di Civitavecchia.

Lettera de' 20. *Luglio* 1748., *e de'* 17. *Luglio* 1770.

Num. V.

Editto ſul Teatro.

PIERFRANCESCO GREGORINI dell' una, ed altra Legge Dottore, Protonotario Appoſtolico, e della Città di Comacchio, e ſue Pertinenze per la Santità di N. S., e S. Sede Appoſtolica Governatore.

I. TRoppo premendo al vigilantiſſimo Zelo dell' Eſſmo, e Rſſmo Sig. CARDINAL LEGATO ſempre, che in tutti gli affari, ed azioni pubbliche, e private ſi oſſervi il buon' ordine, e la decenza, è ben di dovere, che le noſtre ſollecitudini uniformandoſi alle Veneratiſſime ſue Intenzioni, ſi eſtendano ancora ai *Divertimenti Carnevaleſchi*, tanto più che la prelodata Eminenza Sua nel concederci la facoltà di permettere, che s' apra il *Teatro* nel preſente Carnevale alle recite di Comedie, o altre Opere Teatrali, ſtrettamente c' ingiunge una particolar vigilanza, la quale allontani ogni diſordine, inquietudine, e turbolenza, che da alcuno o mal' intenzionato, o di cattiva morale poteſs' eccitarſi.

II. A queſto fine ſopra ogni altra coſa contribuir dee la Guardia, che a ſpeſe de' Recitanti, o loro Impreſſario, è obbligata cuſtodire il *Teatro*, compoſta di *ſei Soldati ſotto un Caporale di queſto Preſidio*, ſiccome l' Eſſmo Sig. Cardinal *Borgheſe* ordinò con Sua Veneratiſſima del dì 11. Febraro 1778. Di queſta Guardia, la quale, come ſi è detto, interviene in *Teatro* in ogni ſera d' apertura, ſarà ſpecial carico di attentamente vegliare all' inviolabile oſſervanza di quanto viene da Noi preſcritto, ben' inteſi, che in caſo di litigio, di clamori, o d' altro inconveniente qualunque, ne ragguaglino ſubito Noi, o il Noſtro Deputato, mentre per obbligo della pubblica Rappreſentanza noſtra immediatamente pel PRINCIPE da Noi debbono prendere le provvidenze, e la direzione totale anche di queſto Luogo: in viſta del che non poſſiamo dubitare, ch' eſſi non debbano colla dovuta eſattezza, e ſollecitudine adempiere ogni ordine o di Noi, o del Deputato Noſtro. Ordiniamo pertanto, e comandiamo ad ogni, e qualunque perſona di qualſivoglia condizione, e ſtato alla Noſtra Giurisdizione ſoggetta, che nell' intervenire, e trattenerſi in *Teatro*, debba intieramente preſtarſi alle diſpoſizioni, che verranno ingiunte dalla Guardia, e ſpecial-

mente per quello, che riſguarda nella *Platea* ai Luoghi da occuparſi per ordine, e nel tempo della Recita di ſtar a ſedere nel poſto occupato. Ogni reſiſtenza alla Guardia ſarà da Noi in correſpettività del fatto più, o meno gravemente punita, ben perſuaſi, che la Guardia medeſima ſi aſterrà dall' indebitamente ſoverchiare. L' immediata eſpulſion dal Teatro incorrera chiunque, la di cui diſubbidienza non ſia accompagnata da circoſtanze aſſai rimarchevoli, mentre in queſti caſi uſaremo altre pene anche afflittive a noſtro arbitrio.

III. Proibiamo in oltre in tutto quanto il tempo, in cui cadauno ſtarà in *Teatro*, l' alzare ſmodati sbattimenti di mano, voci, e grida qualunque, e meno le inconvenienti, ed offenſive, e molto meno il pronunziare parole ſconce, oſcene, di dileggio, e di ſtrapazzo contro chicchefſia, ſotto pena della *Carcere*, e di *Scudi dieci* da incorrerſi irremiſſibilmente, anche per la prima mancanza, e di altre pene anche afflittive, a tenor de' fatti, delle circoſtanze, e de' controventori.

IV. Nelle ſteſſe pene incorrerà chiunque ardiſſe entrare, e trattenerſi nel *Palco Scenario*, nel quale dovrà aver ingreſſo ſolamente chi è addetto all' indiſpenſabile ſervigio delle Recite.

V. La medeſima proibizione ſi eſtende a quelli, ch' entraſſero, e ſi tratteneſſero nel *Palchetto deſtinato per li Comedianti* ſenza la dovuta noſtra licenza.

VI. Avvertiamo poi chiunque a guardarſi bene dal por piede nei *Palchetti particolari*, ſforzando, o aprendo le porte di eſſi, perchè ſarà da Noi ſeveramente punito ad ogn' iſtanza de' Padroni dei medeſimi Palchi, oppure trovandoli *ex officio* dalla Guardia.

VII. Sarà più ſeveramente punito chiunque oſaſſe eccitare, o far naſcere riſſe, quiſtioni, e diſordini nel *medeſimo Teatro*, o nelle *adjacenze di eſſo*.

VIII. Strettamente incarichiamo ai *Comici* l' oſſervanza di un contegno onesto, e decente non ſolo per ciò, che ſpetta alla ſcelta delle Comedie da recitarſi, quali eſſer dovranno conſentanee al buon coſtume, e tali da animare piacevolmente gli aſcoltanti all' eſercizio della virtù, ed alla fuga de' vizj, ma così pure in quello, che è portamento, geſti, e tutt' altro degli Attori, cui dovra eſſer compagna indivisibile una ſomma proprietà, e convenienza.

IX. E perchè abbiamo oſſervato, che non baſtano quelle publiche inſinuazioni a frenare qualche volta l' animoſità dei *Recitanti* fomentata dal Popolo, che applaude, eſpreſſamente comandiamo loro di paſſare di volta in volta nelle noſtre mani, prima di recitarla, cadauna Comedia, o altra Rappreſentazione, che intendono di eſporre al Publico.

X. Uniformi a queſt' ordine, proibiamo ancora *qualunque Stampa*, o *foglio riſguardante il Teatro*, che ſi voglia diſtribuire in *Teatro*, o fuori di eſſo, ſe preventivamente non ci ſarà eſibito, e da Noi venga approvato.

XI. Contro chi diſubbidiſſe a queſte Noſtre Provvidenze, non fiſſiamo pena corporale, o pecuniaria, per potere con l' una, e con l' altra procedere a noſtro arbitrio nella forma, o con quel rigore, che a Noi conſiglieranno i riſpettivi fatti, circoſtanze, e controventori.

XII. Nell' accordare, mediante la facoltà conceſſaci dall' Eſſo Sig. CARDINAL LEGATO PADRONE, la licenza di aprire, durante il Carnevale, il *Teatro*, eccettuiamo le ſere di *ciaſcuno Venerdì*, e del *primo Febraro Vigilia della Purificazione della Beata Ver-*

gine

gine, ſotto pena a noſtro arbitrio, tra le quali, la ſoſpenſion della Recita ſarà la prima.

XIII. In iſcanſo poi d'ogni diſordine, ed in coerenza degli Ordini dell' Emo *Banchieri* con lettera dei 5. Febraro 1757., vogliamo, che alle *due ore di notte* ſi dia principio alla Recita, e non più tardi. Senza attendere veruna ſcuſa, o preteſti, la ſoſpenſion della Recita per quella ſera, ſarà il caſtigo, che Noi fiſſiamo alla diſubbidienza, oltre quegli altri a Noi beneviſi.

XIV. La pulizia, e prudenza eſigono, che ſi rimova la tenebroſa oſcurità, che ha fin qui dominata nell' ingreſſo, corſie, andirivieni dietro li Palchi, e paſſaggi del *Teatro*. E' noſtra preciſa mente perciò, che a ſpeſe della Compagnia, o ſuo Impreſſario, ſtiano i *lumi ſempre acceſi*, e per modo diſtribuiti, che ogni menomo recinto, e ſito rimanga bene illuminato, e ciò ſotto pena di *Scudi tre* per ogni, e qualunque controvenzione d' applicarſi ſubito a chi darà l' avviſo puntuale, ſicuro del ſecreto.

XV. Eſſendo pur' anche a noſtra notizia, che alcune Camere, o Camerini ſpettanti al *Padrone del Teatro* ſono ſituati ſulle vicinanze del *Teatro medeſimo*, e sboccano in eſſo, vogliamo, che onninamente ſtiano chiuſi in guiſa, che non vi ſia libero l' acceſſo ad alcuno; ſu di che reſta a Noi *mallevadore l' avviſato Padrone dei Camerini*, e *del Teatro*, contro del quale in ogni caſo di controvenzione irremiſſibilmente procederemo con pene, anche afflittive, a noi beneviſe, qualunque coſa ſi adducelſe per diſcolparſene.

XVI. Ma, ſiccome queſta provideoza non mira, che a togliere gli abuſi, che ben poſſono naſcere dalla libertà, e dal comodo di tali Stanze, riflettiamo per altro, che qualche occorrenza ne può rendere ad alcuna perſona neceſſario l' acceſſo; quindi ſul fatto ci riſerbiamo di dare opportunamente li Noſtri Ordini al *Padrone del Teatro*, il quale eſpreſſamente intendiamo ſempre, ed in ogn' incontro obbligato a riſpondercene della fedele oſſervanza.

XVII. Appuntino s' adempiano da chiunque queſti Noſtri Stabilimenti, ben ſicuri li controventori di eſperimentare tutto il rigore corriſpondente alla qualità della loro mancanza; e, perchè ſempre più ſi confermino di queſta noſtra intenzione, dichiariamo, che ſi procederà anche per *Inquiſizione* col detto di un ſol Teſtimonio degno di fede unito a qualche legale amminicolo, ed in ogni altra maniera più al Fiſco proficua; ed il *preſente Editto* publicato, ed affiſſo nei *ſoliti Luoghi*, ed in *Teatro* obbligherà immediatamente cadauno.

Dato dalla Noſtra Reſidenza queſto dì 23. Dicembre 1779.

G. L. Merenda Vicegovernatore.

Camillo Conti Not., e Canc. del Governo.

Num. VI.

COSTITUZIONE

ſulle Appellazioni , che ſ' interpongono nei Governi di queſta LEGAZIONE.

FRANCESCO del Titolo di San Clemente della Santa Romana Chieſa Prete Cardinale CARAFA Prefetto della Sagra Congregazione dei Veſcovi , e Regolari , e della Città , e Ducato di Ferrara Legato a Latere.

CI è pervenuto a notizia , che in qualche Curia de' Governi alla Noſtra Giurisdizione ſoggetti , ſiaſi introdotto l' irregolare , e gravoſiſſimo abuſo , che interpoſtiſi nelle Cauſe da' Jusdicenti locali i riſpettivi Decreti , ſi paſſi tantoſto alla immediata di loro eſecuzione , ſenza dar campo alle parti d' uſar di quei legali rimedj , che dal Corpo ſteſſo del Dritto Comune , e dalle Leggi Municipali derivano , e quel , ch' è più , ſe dalla parte ſoccombente interpongaſi Appellazione alla Segnatura di Ferrara ; diſprezzandoſi queſta da' Giudici , ſi procede ciò non oſtante alla eſecuzione della ſentenza. Quindi , oltre al notabile diſprezzo di un ſupremo Tribunale , che ha egli ſolo il dritto di conoſcere delle iſtanze , che al medeſimo ſi avvanzano , o reſta la parte aggravata dalla neceſſità d' una irreparabile eſecuzione , o è coſtretta a preſentar negli Atti una delle Citazioni Camerali , per cui rimane inevitabile un' altro del pari irregolariſſimo bivio di ſconcerti. Perciocchè o non curanſi da' Jusdicenti le menzionate Camerali ,

ſecondo

ſecondo che preſcriſſe la S. M. di Benedetto XIV. nella ſua Coſtituzione *Romanæ Curiæ præſtantiam* al §. 15., e ſi darà luogo alla gravoſa eſecuzion del Decreto; o dalla ineſpertezza, , ſe non anche dalla rea connivenza d' un Jusdicente le medeſime ſi valutino, e reſtano aſtrette le parti ad un diſpendioſo giudizio nella Metropoli contro il letterale Privilegio, che gode queſta Legazione, in virtù de' notiſſimi Brevi de' glorioſi Pontefici Clemente VIII., Urbano VIII., e dello ſteſſo Benedetto XIV. A riparare una ſerie di così rilevanti diſordini, ſarebbe a Noi riuſcita aſſai facile, ed efficace l' emenda, col prenderne rigoroſo conto ſu le paſſate mancanze. Uſando però di Noſtra condiſcendenza, ſiamo contenti per queſta volta, che un eſatta, ed inappuntabile oſſervanza per l' avvenire compenſi li diſordini delle paſſate controvenzioni. Ordiniamo perciò, ed eſpreſſamente comandiamo, che interpoſtaſi per alcuna delle parti litiganti appellazione, o ricorſo a queſta Segnatura di Ferrara dai Decreti de' Jusdicenti locali, anche per ſemplice comparſa negli Atti, intendaſi immediatamente ſoſpeſa ogni giurisdizione del Giudice, tal che debba onninamente ſoprasſedere da qualunque ulterior procedura in cauſa, ſalvochè aſſegnare all' appellante un congruo termine, dentro il quale riporti da Ferrara la ſolita Citazione. Queſta poi nel preſcritto termine non riportandoſi allora ſoltanto, e non prima, ai locali Giudici è lecito il procedere ulteriormente in cauſa, non oſtante l' appellazione, o ricorſo interpoſto. Che ſe poi ſi riporti l' accennata Citazione, e s' inibiſca negli Atti, o ſi notifichi alla parte averſa, non poſſa per verun conto innovarſi coſa alcuna; ma debba alla Segnatura ſteſſa ricorrere l' appellato, per ottener dalla medeſima l' opportuno provedimento. Altrettanto ſarà lecito all' appellato di fare, anche prima, che veoga inibita, o notificata la Citazion di Ferrara, ſe lo crederà opportuno alla più ſollecita ſpedizion della cauſa, ricorrendo immediatamente a queſta Segnatura, perchè ſia rigettata l' appellazione interpoſta. Ma, ſiccome è noſtra precipua intenzione di ripiegare a' diſordini per indennità delle parti, non già di roveſciare le ſaviſſime Coſtituzioni dei Noſtri Eminentiſſimi Anteceſſori, dichiariamo perciò, che colla preſente Noſtra Ordinazione non intendaſi recato pregiudizio alle anteriori Municipali Leggi di queſta Legazione, le quali anzi con queſta Noſtra in ſpecifica forma confermiamo. A qual' effetto nelle cauſe, che non oltrepaſſino la ſomma in ſorte di *Sc.* 9. 09. 1., e che non abbian tratto ſucceſſivo, ſia lecito a' Giudici il procedere alla eſecuzione de' loro Decreti, non oſtante qualunque appellazione, o ricorſo alla Segnatura di Ferrara. Quindi ſpedite anche, o preſentate le Citazioni inibitoriali, non intendanſi per l' effetto ſuſpenſivo, ma per il devolutivo ſoltanto; tal che paſſati i fatali vengaſi all' eſecuzion del Decreto. Altrettanto s' intenda delle appellazioni, o ricorſi da' Decreti interlocutorj, che non han forza di definitiva, o il di cui gravame nella definitiva ſentenza non può ripararſi; come anche delle appellazioni da Citazioni, ed Ordinatorj del Giudizio. Finalmente non vanno attese le appellazioni così da' precetti rilaſciati contro a' depoſitarj di preſentar pegni, o pagar danari; come di chi preſe il termine dello Statuto, o impetrò dilazioni; confermando in ciò le determinazioni de' Noſtri Eminentiſſimi Anteceſſori, *Imperiali* de' 21. Febbraro 1692., e dei 15. Dicembre 1695., *Piazza* de' 25. Aprile 1715.,

1715., *Patrizj* degli 11. Settembre 1722., *Banchieri* de' 26. Gennaro 1759., ed altri. Tanto vogliamo, che inalterabilmente ſi oſſervi, ſotto pena ai Notari, ed a chi altro ſi ſpetta, di *Scudi venticinque*, della ſoſpenſion dall' Uffizio, ed altre pene a Noſtro Arbitrio. Publicata in fine ne' ſoliti Luoghi la preſente Coſtituzione, abbia forza di Legge, come ſe foſſe a ciaſcuno perſonalmente intimata.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 12. Maggio 1780.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

Li Mecenati Cancellieri delle Segnature.

Num. VII.

EDITTO
Sopra il Mercato del Peſce di Mare, che ſi fa alle Caſette, e vicino al Porto di Magnavacca della Città di Comacchio.

FRANCESCO del titolo di S. Clemente della S. R. C. Prete Cardinal CARAFA Prefetto della S. Congreg. de' Veſcovi, e Regolari, e della Città, e Ducato di Ferrara Legato a Latere.

LE provvide Leggi emanate fin qui dagli Eſſi Noſtri Anteceſſori *ſopra il Mercato del Peſce, che ſi fa in Magnavacca al luogo detto le* — Caſette — mirarono a ſtabilire un ben regolato ſiſtema, che alla Comacchieſe Popolazione utile foſſe, ed a queſta medeſima Città; Ma le continue traſgreſſioni, e la malizia ſi è ſempre alzata a rapirne il frutto, e il diſordine ſi accrebbe maggiormente agli ultimi tempi, in cui concorſe la negligenza, e l' artificio ancora di chi era deſtinato a preſiedere al buon regolamento, la norma di cui eſſendo l' intereſſe proprio, ed il capriccio, dovea cauſare la confuſione. Quindi Noi, che le provvidenze Noſtre abbiam riſoluto di eſtendere ſopra ogni capo, il quale abbiſogni di *Riforma*, premeſſe le più eſatte, e verificate ricerche, conoſciuti i varj, ed invecchiati abuſi, e moderate ove il richiedea la diverſità de' tempi, e delle circoſtanze le paſſate Leggi, abbiam riſoluto di pubblicare *queſto Noſtro Editto* ordinando, com' eſpreſſamente vogliamo, e comandiamo, che a puntino ſia egli da chiunque oſſervato.

I. E in primo luogo le *Barche, e Battelli*, ch' entrano *nel Porto di Magnavacca, e qualunque altro Legno, che porta Peſce da vendere ſul Mercato*, non potrà in niun modo eſſer fermato per viaggio. Sono intolerabili gli abuſi, a cui ha dato adito in addietro la libertà d' eſſere trattenute nel paſſaggio queſte Barche, e Battelli dal Porto di Magnavacca al Mercato, perchè dobbiamo impegnarci a ſradicarli, e ad eſſere inflеſſibili nel punir chiunque ardirà controvenire con pene pecuniarie, ed afflittive ancora. Delle prime ſpetti un terzo al *Governadore*, l' altro agli *Eſecu-*

tori, e l' altro ai *Delatori*, o *Inventori*. Se i Peſcatori o entrando nel Porto di Magnavacca in tempo di notte, o per alcun loro biſogno vorranno trattenerſi, non intendiamo di angulliarli. Sia libero ai medeſimi di provvedere alle loro occorrenze, ma guardi chiunque dal profittare di ſimile incontro per alterar comprando le loro peſcate, o altrimenti diminuirle in qualſiaſi parte, non oſtante qualunque titolo, o preteſto ſotto le comminate pene.

II. A queſto medeſimo fine proibiamo *all' Appaltatore del Bertolino ſul Porto di Magnavacca* di trattenere le medeſime, e di comprare la minima quantità di peſce ſotto pena di *Scud.* 25. per ciaſcuna volta da diſtribuirſi come ſopra, e della Carcere ancora.

III. Il *Deputato di Sanità in Magnavacca* in niſſuo modo, nè a titolo di qualſivoglia privilegio, non trattenga le Barche peſcherecce, e Battelli, ſe non quanto eſiger può l' Ufficio ſua di Sanità, e guardiſi egli, e qualunque altro di qualſivoglia qualità, e condizione addetto agli ſteſſi affari di Sanità, o dipendente dal Deputato di comprare per ſe, o per altri, e di far comprare, e di ricevere anche per gratuito dono la minima quantità di peſce, ma diſimpegnato, qualora occorra, il ſuo Ufficio di Sanità, liberamente laſci egli, e chiunque altro, che vadan le Barche, e i Battelli peſcherecci al Mercato ſotto pene graviſſime a Noſtro Arbitrio, e riſpetto al Deputato, e ad altri Officiali di Sanità d'eſſer ben anche rimoſſi dall' impiego.

IV. Potrebbe il *Deputato di Sanità* eſſer incaricato di eſigere la dovuta contribuzione per l' *Alboraggio* a nome del Conduttore di quel Dazio, e *del Fondo di Barca* per il Conduttor do' Dazj applicati a queſto Monte VI. Erezione. Se ciò foſſe, eſeguiſca egli, e chicchefſia altro, il quale ne ſia incaricato, la ſua commeſſione a tenore de' Bandi allora ſolamente che ritornan le anzidette Barche, e Battelli vuoti dal Mercato. Sia chiunque attenda a sì fatte eſazioni atteato, e puntuale nell' uniformarſi a queſte Noſtre Diſpoſizioni ſotto le pene pecuniarie, ed afflittive ancora, che rimettiamo all' arbitrio del *Judicente locale*. Ne' caſi poi di ſoſpetto il *Deputato di Sanità*, riguardo a queſto Mercato, ſi regoli a norma delle provvidenze, che a lui ſaranno opportunamente comunicate.

V. Nel paſſaggio delle Barche, e Battelli peſcherecci il ſolo *Torriere di Magnavacca*, reſidente com' è per li Sig. Principi Lambertini ha il diritto di eſiger per ogni Barca due libre di peſce. Noi non abbiamo in queſto, che a confermar gli *Editti* degli Eſſi *Barni* de' 6. Ottob. 1751., e *Borgheſe* degli 8. Novem. 1772. pubblicati in coerenza del precedente *Editto* del Sig. Card. *Moſca* dei 7. Febrajo 1735. A tenore adunque de' medeſimi ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che tutti i Peſcatori, i quali entrano co' loro Battelli, e Barche nel Porto di Magnavacca per portar peſce al Mercato delle Caſette, paghino in denaro le anzidette due libre di peſce per regalia al *Torriere* in regola di Baj. 5. per libra, che in tutto ſono Baj. 10. per ogni Barca, ed altrettanto paghino i Pelaghi, i quali portano peſci groſſi, e da taglio in coerenza di quanto ſtabilì nella formazione della *Tariffa* l' Eſſo *Aſtalli* li 23. Luglio 1705. Oltre a ciò il *Torriere* iſteſſo, o altri per lui, nè il *ſuo Servitore*, il *Caporale*, ed i *Soldati della Torre*, e *qualſiaſi altro* non ardiſca comprare, nè faccia comprare per ſe, o in ſervigio di chicchefſiaſi

privi-

privilegiato privilegiatiſſimo ſotto qualunque titolo, o colore, o conſuetudine la minima quantità del menzionato peſce, volendo Noi che ſenza la minima alterazione vadano al Mercato le peſcate, e tutt' altro peſce, con' entra nel Porto. Vegli il *Governadore* per l' oſſervanza di queſti Noſtri Stabilimenti, ed ogni benchè lieve deviazione che incontri dalle preſiſſe leggi, ce ne ragguagli a dirittura per averne quegli ordini, che a norma delle circoſtanze giudicheremo più opportuni a punire i traſgreſſori.

VI. Noi non troviam in alcun tempo autorizzata l' eſigenza, che ſi fa da *un Dipendente del Torriere*, e che potrebbe farſi da altri, di Baj. 12. ogni trimeſtre da ogni Barca peſchereccia, che frequenta il ſuddetto Porto di Magnavacca, perchè reſti acceſo il Fanale in tempo di notte. Ma riconoſcendo Noi, che queſta è una privata particolar convenzione da Peſcatori medeſimi accordata a loro indennità, la permettiamo, proibendo per altro, che un ſimile aggravio ſi eſtenda alle altre Barche avventizie, le quali niuna parte hanno avuta nell' anzidetta convenzione, e che non profittano ſe non rare volte del Fanale. Queſto danaro ne' termini preſcritti eſiggaſi, qualora maturato ſia il pagamento, nel ritorno delle Barche dal Mercato, e non altrimenti. Tutto ciò ſotto pena di *Scud.* 20. per ciaſcuna traſgreſſione da pagarſi dal controventore, e da diſtribuirſi, come ordinato abbiamo al §. 1.

VII. Avendo Noi al §. 1. laſciata ai Peſcatori la libertà di trattenerſi per viaggio colle loro Barche, Battelli, e Legni, ad oggetto di provedere alle loro occorrenze vogliamo inſieme, ed ordiniamo, che non poſſan eſſi vendere parte alcuna del loro peſce per viaggio, ma che tutto debbano portare ſul luogo del Mercato ſotto pena di *Scud.* 10. per ciaſcuna controvenzione da applicarſi come ſopra, e di altre a Noi beneviſe; ma proibiamo poi ſotto pena della perdita del peſce, e di altre graviſſime afflittive, di ſpedire una parte della peſcata per alzar i prezzi del peſce ſul Mercato, e trattener l' altra a più utile tempo, e quel ch' è peggio per unire alle medeſime peſcate, o parte delle ſteſſe altro peſce per terza mano comprato ſul Mercato, affin di traſportarlo altrove, o di farne altr' uſo.

VIII. Tutto queſto riſguarda il peſce prima che giunga ſul Mercato. Giunte che ſieno le Barche, i Battelli, ed altri Legni col peſce alle Caſette, o ivi traſportato ſia in altro modo, o altrove, ſe gli affari di Sanità, o altre Noſtre Diſpoſizioni il preſcriveſſero, non ardiſca alcuno pretendere per neſſun titolo niuna regalia, ſuorchè quella, che ha diritto di eſigere il *Daziale della R. C. A.* Sia queſta ne' termini, nella quantità, e nei modi ſtabiliti cogli *Editti* de' Noſtri Anteceſſori, e preciſamente dell' Emo *Moſca* al §. 7. confermati poi dagli Emi *Barni*, e *Borgheſe*. In coerenza del che la menzionata regalia ſi prenderà colla bilancia alla mano, ed il *Regolatore del Mercato* attentamente vegli, perchè li così ſpeſſe volte introdotti abuſi, e rinnovati anche a noſtri tempi, non riſorgano, ed in ogni caſo ne paſſi il riſcontro al *Giusdicente*, che ce ne renda informati a dirittura, affinchè poſſiamo provvedere per quei mezzi, che ſaranno convenienti. E ad oggetto, che non ſia luogo a quiſtione abbiamo qui fatto traſcrivere parola per parola il menzionato §. degli anzidetti *Editti*, perchè ſerva a chiunque d' inalterabile norma:

„ *Siccome d' indi dall' ennuncia-*
„ *to Daziale da qualche tempo in*
„ *qua abuſivamente ſi era intro-*
„ *dotta alterazione nelle di lui*
„ *eſazioni in tempo di Quareſima,*
„ *ed infra l' anno ancora con ti-*
„ *tolo di Peſatore, ordiniamo,*
„ *ed eſpreſſamente comandiamo,*
„ *che in avvenire in tempo di*
„ *Quareſima non poſſa, nè debba*
„ *eſigere dalle Portolate Dazio in*
„ *contanti, ed in peſci a titolo*
„ *di regalia, che per ſei Barche,*
„ *e queſte colla bilancia alla ma-*
„ *no, come pure ſi dovrà ſempre*
„ *peſare infra l' anno, ſenza pren-*
„ *derla a diſcrezione, come abu-*
„ *ſivamente ſi era introdotto. E*
„ *perchè oltre il detto Dazio, e*
„ *Regalia ſi fa lecito eſigere an-*
„ *cora da ogni Peſcatore, o Bat-*
„ *tello altre due libre di peſce*
„ *nobile per Peſatore a tutto l'*
„ *anno, qual ora non ſi ſuole pe-*
„ *ſare le Peſcate, che in Quare-*
„ *ſima, queſta onninamente ſi pro-*
„ *ibiſce, e ſolo ſe gli permette di*
„ *eſigere dai medeſimi in detto*
„ *tempo di Quareſima due ſoli pe-*
„ *ſci dai Paroni delle Portolate*
„ *ad arbitrio dei Paroni medeſi-*
„ *mi, ſecondo l' ordinato pure al-*
„ *tre volte dall' Eſo* Imperiali,
„ *e confirmato nell' anno* 1731.
„ *dall' Eſo* Ruſſo *Noſtri Prede-*
„ *ceſſori*,

IX. Proibiamo inoltre, ed eſpreſſamente comandiamo ad *ogni Mercante*, *Sprocano*, *Peſcivendolo*, *e Compratore*, *ed a qualſivoglia altra perſona*, *che ſotto qual ſiaſi titolo capiti al Mercato ſuddetto*, giunti che ivi ſieno li Peſcatori, e le loro Barche, Battelli, e Peſcate, l' entrare dentro i Battelli, e Barche dei medeſimi, nè di por mano per niuna maniera nel loro peſce, ſia egli nei Battelli, o nelle Ciriche raccolto, come uſano le *Tratte*, ſotto pena della Carcere, e di tre tratti di Corda, ſe ardiranno alterare le loro Peſcate, e le Ciriche loro. Oltre a quanto abbiamo eſpreſſo al §. 8. niuna parte benchè minima di peſce non dovrà da chicchedſia richiederſi prima dell' Incanto nè a titolo di compra, nè di dono, nè ſotto qualſivoglia colore, o pretetto, ed in qualſiſi tempo, proibendo Noi a chicchedſia di comprarne, di chiederne, o di riceverne in dono, e proibiamo ſimilmente ai Venditori di regalarne ben anche richieſti che ne ſieno, volendo, che tutto com'è il peſce vada all' Incanto. Il *Regolatore* colla forza, ſe occorre, impediſca queſte alterazioni di Peſcate, che ſono tra le principali cauſe, che danneggiano il Mercato. Si eccettua quanto è preſcritto al §. 32., e le *Queſue*, ſe alcuna è autorizzata, ed a cui non reſiſtano i Peſcatori. Noi vogliamo anche in queſto attentiſſimo il *Regolatore* ad impedire col braccio della Corte, ſe occorra, e a riferire al *Governadore* i diſordini, che fin qui hanno danneggiati i Peſcatori marinari, ed il Mercato. Tutti indiſtintamente, niuno eccettuato, e neppure il Provveditor Noſtro, e di Monſig. Vicelegato, ſtiano ſulla ripa, o *ſtallia* delle Caſette medeſime, o di altro Luogo, e ciò ſotto le pene commmate; al qual fine il *Regolator del Mercato* ordinerà agli *Sbirri* di arreſtar ſul fatto coſtui per averne poi gli ordini del *Governadore*, a cui paſſar ne deve il giuſtificato riſcontro. Il *ſolo Regolatore* ogni qualſiaſi volta, che ne venga a lui fatta iſtanza, o il creda egli opportuno, potrà far ſcoprire i Caneſtri, affinchè i Compratori veggano chiaro il loro intereſſe, e poſſano regolare i prezzi. E perchè talvolta in un Caneſtro ſotto una coperta di peſce buono naſcondono i Peſcatori un peſce a quello inferiore di aſſai, e coll' inganno pregiudicano i Compratori, il *ſolo Regolatore del Mercato*.

to potrà ſcoprire, e fare ſcoprire il ſottopoſto peſce dei Caneſtri in modo per altro, che non reſti danneggiato il peſce medeſimo, o che fuor di propoſito non ſieno inquietati i Peſcatori..

X. Animati anzi Noi li vogliamo a queſto Mercato, ma gli atti della Noſtra Condiſcendenza non alzino i Peſcatori marinari a danno dei Compratori, i quali più volte ſono a Noi ricorſi rappreſentando quando uno, e quando altro inconveniente. Avverta il *Regolatore* di allontanarli cautamente tutti, e con prudenza, e principalmente oſſervi che nel tempo dei *peſci molli*, queſti non ſien ſuperati in numero dalle *mulmare*, che dovrebbero entrar nello *Strame*, che è il peſce più ignobile, e minuto delle Peſcate, e quand'entrino nelle Peſcate medeſime, che mettanſi a parte; e riguardo a *barboni* dicaſi lo ſteſſo degli *agoſtinelli*: che il peſce ſia dello ſteſſo peſo in ogni Caneſtro, ciaſcuno dei quali a tenore della pratica dovrebbe eſſere di libre 5. all' ingroſſo, eccettuate le *Sfoglie*, che ſogliono eſſere di libre 2. e mezzo. Se queſto peſo non ſi oſſerva, ne ſia ſtabilito uno regolarmente, e ſi oſſervi rendendolo noto ai Compratori, ed il *Regolatore* lo noti nel *Viglietto di Leva*: badi ben anche, che li *Trattaroli* ſeparino il lor peſce *buono* dal *paſciuto*; che intempo di *Seppie* da *Mareſtalla* ogni cinque cariche ne diano N. 100.

XI. I *Pelaghi* portano peſce groſſo, che ſi vende a peſo, e peſce minuto, che ſi divide da quei Peſcatori in tante Peſcate: coſtoro ſi affidano ſempre per la vendita del lor peſce ad una terza mano, che loro ne procuri l' eſito: quand'eſſi non voglian trattare da ſe medeſimi il lor affare, Noi non poſſiam permettere, che terza da venditore chi può eſſere a danno di loro ſteſſi, e dei Compratori guidato da intereſſi perſonali, e privati. In ſi fatti caſi pertanto ordiniamo, che queſte vendite, qualora non ſi facciano immediatamente da chi porta il peſce ſul Mercato, ſeguano per mezzo di un *Senſale* riconoſciuto abile nelle forme da Noi ſtabilite al Cap. XXIV. Artic. VII. della *Noſtra Coſtituzione*, e che ſtia alle Leggi ivi fiſſate. Sciolta così da qualunque relazione, e legame le vendite ſeguiranno a norma del giuſto..

XII. Per il Porto di Magnavacca entrano in alcuni tempi dell' anno le *Sardelle*, che ſottomettonſi al ſale. Noi ſenza intereſſarci di queſta Salatura, che ha le ſue provvidenze a parte, troviamo ragionevole, che di codeſto Porto prevalendoſi alcuni per il loro intereſſe privato, concorrano in qualche modo al vantaggio della Popolazione, laſciando, che a quei tempi una qualche parte delle Sardelle freſche vada ſulla Piazza di Comacchio nel Mercordì, Venerdì, e Sabbato, e ne poſſano avere una qualche altra parte i Provveditori di Ferrara. Per l' addietro la ragionevolezza di tali Negozianti, avuto rifleſſo alla tenuità delle Sardelle, che per tal uſo abbiſognano in confronto del molto che s' introduce per ſalarlo, accordava le Sardelle per l' anzidette Piazze ad un diſcreto prezzo. Non dee porſi in dubio, che non ſiaſi per continuare una tal pratica ben anche in avvenire; quindi il *Regolatore* convenga coi medeſimi Negozianti ſentito il *Maſſaro dei Peſcivendoli*.

XIII. Avvertano li *Mercanti*, i *Peſcivendoli*, *e qualſiaſi altro Compratore* di fare i loro contratti legittimamente, e ſi guardino dall'unirſi in monopo-

lj , fingendo diverſi Obblatori , quando ſia una ſola compagnia , per dividerſi poi le Peſcate in molti , dopo di avere d' accordo pregiudicato ai Venditori , n entro ſcoprendoſi alcuno di queſti illeciti maneggi , oltre alla riſazione del danno , li traſgreſſori ſaranno puniti con pene pecuniarie, ed afflittive , e ſe colpa ſia dei Peſcivendoli , e Provveditori di Ferrara con pene a Noi beneviſe , e ſe Comacchieſi col precetto di non poterſi accoſtare più mai al Mercato , e ſe d' altro luogo coll' eſiglio dalla Legazione .

XIV. Ad oggetto , che il tutto proceda coo buon' ordine , ed in conformità di *queſto Noſtro Editto* , e perchè la Città di Ferrara , ed i Comacchieſi , a beneficio dei quali Noi pubblichiamo le preſenti Determinazioni , reſtino provveduti di genere sì neceſſario , non contenti Noi di aver levate le angarie , e l' eſtorſioni , che più d' una volta erano l' immediata cagione dell' alto prezzo a cui aſcendeva il peſce , e della ſcarſezza del medeſimo , Noi deputeremo con Noſtra Patente un *Regolatore del Mercato delle Caſette* con le ordinazioni qui eſpreſſe , e colla legge di riportare ogni anno la Conferma , ſe laprà egli meritarla coll' eſatto , vigilante , e fedele diſimpegno della ſua incombenza .

XV. Tutti i *Peſcivendoli* , che concorróno al Mercato ſuddetto , dovranno darſi in nota col loro *Maſaro* a *queſto Regolatore* , nè potranno eglino ſenza Noſtra eſpreſſa licenza dimettere l' eſercizio della lor' Arte ſotto pena della Carcere , e di altre maggiori afflittive .

XVI. Ordiniamo inoltre , che non poſſa incominciarſi il Mercato ſenza l' intervento del *Regolatore* , e non prima che ſia alzato il Sole . Avverta però quegli di trovarſi opportunamente , affinchè dal di lui ritardo non venga danno al commercio , ſotto pene a Noi beneviſe .

XVII. *Le Provviſioni delle Piazze di Ferrara* , e *di Comacchio* devono eſſere l' oggetto principale , che impegni l' attenzione del *Regolatore* ſu queſto Mercato . Senza ledere la libertà del medeſimo procuri egli , che i Provveditori ſuddetti abbiaoo prima , e ſempre quella riſpettiva quantità di peſce , che ſi richiede per il ſervizio delle anzidette Piazze .

XVIII. Aſſiſta il *Regolatore* perſonalmente alle Vendite , e Compre del peſce , talchè niuna ſi poſſa fare fuorchè alla preſenza di lui , al quale vogliamo , che noti ſieno i prezzi riſpettivi delle Peſcate , ſeguita che ſarà la Vendita , ch' egli accuratamente dovrà ſegnare in una ſua *Vacchetta* , che terrà a tal uſo , notando inſieme colla Peſcata , e qualunque altro peſce dei *Pelaghi* , e delle *Tratte* , ed altro il nome del Venditore , e del Compratore , ed il giorno , meſe , ed anno . La pratica di contrattar il peſce *a cenni* non dovrebbe ripugnare a queſto ſtabilimento in vigore di quelle Leggi ancora , che ſiſſeremo più oltre . Quindi ſenza condannarne per ora la continuazione , ci riſerbiamo d' abolirla , qoando mai valeſſe a naſcondere , od oſcurare i menzionati prezzi al *Regolatore* .

XIX. L' *Arte dei Peſcivendoli in Comacchio* aveodo l' obbligo di tener provveduta la Città ſteſſa *ogni Mercoledì , Venerdì , e Sabbato , tutte le Vigilie di Precetto , come altresì cadaun giorno di Quareſima* , a tenore del §. 5. Art. 4. Cap. XXIV. della *Noſtra Coſtituzione* , e come più preciſa-

mente

mente risulterà da *loro Capitoli dell' Arte*, esaminati che gli avremo, ed approvati, il *Massaro*, e l'*Arte* saranno i risponsabili dell' osservanza dei medesimi, e di questi Nostri Ordini. Pensino essi pertanto di provvedersi dell' occorrente senza valersi per altro di monopolj, e raggiri, che defraudar possano i Pescatori dei vantaggi, che loro offre la gara dell' incanto, ed abbiano gli altri che concorrono a questo Mercato in vista, che troppo giusto è che da questo Mercato ritragga il suo bisogno Ferrara, e Comacchio.

XX. Se il *Regolatore* conosca poi, che i *Pescivendoli di Comacchio* siano restati senza la necessaria provvista per incuria, dolo, raggiro, e malizia, ne passi il riscontro, e le prove al *Governadore*, il quale giustificato che abbia l' esposto, ce ne avanzi il ragguaglio, e ordini frattanto ai principali Controventori di non presentarsi al Mercato sino a Nostro Ordine.

XXI. Frattanto il *Regolatore* in questo caso, e principalmente poi se ragionevoli motivi abbiano impedito ai *Pescivendoli di Comacchio* di comprar il pesce per la Piazza di codesta Città, farà che ne restino essi provveduti della quantità, che verrà giudicata occorrente al consumo della Piazza medesima, a norma dell' Istruzione, che a lui daranno i *Consoli*, levandola ragguagliatamente dalle Pescate, che i Mercanti Comacchiesi avranno comprate, e rassegnate, purchè non sieno per Ferrara, e se vi ripugnassero, valgasi il *Regolatore* del braccio della Corte sul momento, e qualora artificiosamente si fossero sottratti dal Mercato, ne dia sollecito riscontro al *Giusdicente*, perchè questi da loro Magazzeni per lo stesso mezzo faccia estrarre quella quantità, che, intesi i *Consoli*, potrà al bisogno della Popolazione esser necessaria. L' interesse privato servir deve al publico bene: così ordinarono gli Estri Nostri Antecessori, e particolarmente l' Estro *Borghese*.

XXII. Giunsero in ogni tempo a questi le doglianze, e precisamente negli ultimi tempi l' espresse l' anzidetto Sig. Card. *Borghese* nel suo *Editto di Magnavacca* contro i Mercanti Comacchiesi, che fanno la *Mercanzia di frigere i pesci* particolarmente in tempo d' estate. La loro ingordigia soffrirebbe di levar tutto, e di non lasciar per servigio della Piazza, che la seccia, e ciò che da essi non può convertirsi in altr' uso. Noi pertanto in coerenza del menzionato *Editto* ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che negl' indicati casi siano essi obbligati di somministrare ai *Pescivendoli della Piazza di Comacchio* volgarmente chiamati *Compravendi* quella quantità, e qualità di pesce, che il *Regolatore del Mercato* giudicherà bastante al bisogno della medesima ne' prescritti tempi, e giorni.

XXIII. Il *Regolatore* simultaneamente noti nel suo Libro il pesce consegnato ai *Compravendi*, e per essi al *Massaro*, ed all' *Arte*, giacchè questa dev' essere risponsabile in qualunque incontro. Pensi egli poi il *Massaro* a distribuirlo tra gli *Uomini dell' Arte*, come crederà meglio. Noti ancora il nome dei Mercanti, che il somministrano, e il orezzo, che dovrà essere quell' istesso di prima compra, fatto il ragguaglio sulle diverse qualità componenti le Pescate.

XXIV. Oltre i Negozianti Comacchiesi concorrendo a questo Mercato anche gli *Esteri*, è ben giusto, che se questi ne profittano per il loro privato vantaggio, sieno obbligati di contribuire in

caſo di neceſſità alla provviſione di Comacchio. Il *Regolatore* in tal caſo faccia levare dalle Peſcate, che gli *Eſteri*, e *per eſtere Piazze* comprate avranno, quella ſola parte, la quale, ſentito il *Maſſaro dell' Arte de' Peſcivendoli*, o *di chi ne fa legittimamente le veci*, ſi giudicherà neceſſaria, affinchè i *Peſcivendoli di Comacchio* non abbiano a dolerſi, ſe reſta loro invenduta.

XXV. A punire le controvenzioni d' ogni, e qualunque ſin qui eſpreſſo ſtabilimento Noi procederemo rigoroſamente con pene pecuniarie, ed afflittive; e quindi vogliam eſſere eſattamente dal *Governadore* informati.

XXVI. Le *Rivendite*, e *Ricompre* eſſendo una delle principali interne cauſe de' vizj, che dominano in queſto Mercato, e che danneggiano le *Piazze di Ferrara*, e *di Comacchio*, ſono da Noi onninamente proibite ai *Provveditori delle Piazze di Ferrara*, e *di Comacchio* ne' giorni, in cui cadono le provviſioni delle due menzionate Piazze, ſe non vi concorra l' aſſenſo formale del *Regolatore*, e s' egli ſteſſo non aſſiſte alle medeſime, e ſe non reſta pienamente, e ſenza artificio informato de' prezzi, che ſi convengono ſopra i capi, e ſopra le parti delle Peſcate, che ſi rivendono, e riſpettivamente ſi ricomprano; e ciò intender ſi deve ſempre ne' tempi, in cui ſiavi l' obbligo di provveder la Piazza.

XXVII. Nell' accordare queſto aſſenſo abbia il *Regolatore* ſempre per invariabile norma il biſogno, e l' utile delle *due Piazze di Ferrara*, e *di Comacchio*, ed inflеſſibile lo neghi, e badi che non ſeguano, ſe dalle medeſime rivendite, e ricompre ſcarſezza di peſce, o alzamento di prezzi poſſa derivare a quelle. In ogni caſo il *Regolatore* ordini ai *Birri* che aſſicurino i Controventori, e ne paſſi egli il ragguaglio al *Juſdicente locale*, perchè queſto proveda in coerenza delle Noſtre Determinazioni.

XXVIII. Le *Seppie* ſi vendono unite nelle Peſcate all' altro peſce che le compone; ma in alcuni tempi facendoſi delle prime le *Mareſtalle*, permettiamo che ſieno eſtratte dal reſto delle Peſcate, e ſieno rivendute liberamente in qualunque giorno, perchè non incontri verun obice quel ramo di commercio. Nel caſo che la rivendita ſegua per parte dei *Provveditori delle Piazze di Ferrara*, e *Comacchio* negli anzidetti giorni, facciaſi coll' intervento del *Regolatore*, al quale dev' eſſer noto il prezzo, a cui ſono rivendute, perchè poſſa egli regolare il prezzo del reſtante delle Peſcate nel Viglietto di *Leva*.

XXIX. Le Peſcate, che ſervir devono per la *Piazza di Comacchio* ne' preſcritti giorni, potranno ſpeſſe volte comprendere qualche peſce, o quantità, di cui non ſiavi lo ſmercio nell' anzidetta Piazza, e che laſciata ai Proveditori della medeſima foſſe loro di pregiudizio. I *Conſoli* pertanto diano al *Regolatore* una norma, la quale ſervendo all' abbondanza del peſce ſulla Piazza, indennizzi i *Peſcivendoli ancora* dagli aggravj, e dai danni. Qualora poi parte di queſto peſce debba coglierſi dalle Peſcate, che ſervir devono per la *Piazza di Comacchio*, il *Regolatore* uniforme al ſentimento de' *Conſoli* ne permetta la rivendita, ma i *Proveditori di Ferrara* vogliamo che ne abbiano la prelazione, nè altri lo poſſa comprare ſe non quando eſſi lo ricuſano. Ciò ſeguendo rivendaſi ragguagliatamente ai prezzi di prima compra, ed il *Regolatore* noti nel Viglietto di *Leva* che conſegna ai *Peſcivendoli di*

Coma c-

Comacchio il prezzo, che ragguagliatamente ritulta ſul peſce che rimane. E tutto in conformità del regiſtro che ne ſarà ſopra i ſuoi libri.

XXX. Fuori di queſti caſi proibita eſſendo qualunque rivendita di Peſcata intiera, o dimezzata ſpettante ai *Provveditori delle Piazze di Ferrara, e di Comacchio*, ſe dal *Regolatore* non ſi giudica neceſſario, ed utile alle anzidette Piazze, proibiamo ancora qualunque rivendita, e ricompra di parte benchè piccola delle Peſcate appartenenti ai medeſimi Provveditori, come altresì qualunque alterazione di eſſe ſotto titolo ben anche di dono gratuito, di uſo proprio, e di qualſiaſi altro motivo, titolo, o pretesto; e vegli il *Regolatore* perchè oſſervata venga la legge ſotto pene a Noi beneviſe, e di eſſere fin anche rimoſſo dall' Officio. Vogliamo ancora aſtretti a queſta vigilanza gli *Eſecutori*, talchè niuna alterazione, o diminuzione ſegua nell' anzidette Peſcate. A queſto fine il *Regolatore* ſi aſterra dal comprar peſce nè all' ingroſſo, nè al minuto nella più tenue quantità, e dall' accettarne in dono, anche per il domeſtico proprio uſo; e badi, che gli *Sbirri*, e *chicchefſia altro* non ricompri, o riceva neppure a titolo di dono parte alcuna delle Peſcare, che i *Provveditori di Ferrara*, e *Comacchio* abbiano comprate. La perdita delle Peſcate alterate, e la Carcere vindicheranno la traſgreſſione; e rilpetto al *Regolatore* puniremo le di lui mancanze, e connivenze colle pene rigorole, che riſerbiamo al Noſtro Arbitrio a miſura delle circoſtanze. Gli *Eſecutori* poi ne renderanno a Noi uno ſtretto conto.

XXXI. A tenore degli Ordini altre volte emanati, ſeguita che foſſe la vendita del peſce, dovevano i Compratori laſciare eſpoſto il peſce comprate, perchè ne prendeſſero il Provveditor Noſtro, e di Monſignor Vicelegato la quantità ſtabilita negli ſteſſi Editti; ma prevalendo l' uſo, e compiacendoſene i Peſcatori, permettiamo, che ſimili provviſte ſeguano prima dell' Incanto. Ma avverta il Provveditor Noſtro a tenore dell' *Editto* pubblicato dall' Eſſo Anteceſſore *Borgheſe* in conformità dell' altro dell' Eſſo *Moſca* più volte accennato, di non levare, che la ſola quantità di peſce, la quale per le ſpedizioni del *Venerdì*, e del *Sabbato* non ecceda in tutto, benchè preſo in diverſe volte, *libre ſettantacinque di oncie dodici l' una*, e le *libre quaranta* per *ogni giorno di vigilia comandata*, e di *Quareſima*; ed il Proveditore di Monſignor Vicelegato avverta di non levare che la ſola quantità, la quale in tutto, benchè preſa in più volte, non oltrepaſſi le *libre trentacinque* per le ſpedizioni del *Venerdì*, e *del Sabbato*, e le *libre venti nei giorni di vigilia*, e *di Quareſima*; ed inoltre *un ſolo peſce da taglio* per Noi, ed *uno* per Monſig. Vicelegato, ed il tutto ai prezzi fiſſati nel menzionato *Editto* dell' Eſſo *Moſca* dei 7. Febraro 1735. A tenore del medeſimo il prezzo dei *Merluzzi* è di Baj. 4. la libra, delli *Molli* Baj. 3. la libra per l' Avvento ſino a tutto il Carnovale, delle *Sfoglie* e dei *Roſcioli* Baj. 5. la libra: delli *Merluzzi* Baj. 4., e delli *Molli* Baj. 3. in tutta Quareſima. Indi delle *Sfoglie* e dei *Roſcioli* Baj. 8. la libra, delli *Merluzzi* Baj. 5., e delli *Molli* Baj. 3. la libra. Riguardo ai peſci da taglio, come *Porcelle*, *Varoli*, *Corbi*, *Rombi*, *e ſimili* ſino a libre 10. di peſo l' uno Baj. 6. in tempo di caldo la libra groſſa, e in tempo di Avvento per tutto il Carnovale, e tutta Quareſima Baj. 8., ed ec-

ceendo

cedendo le dieci libre, qualunque poi ne ſia il peſo l' uoo , a tutto l' anno Baj. 10. , e 12. la libra groſſa a miſura della maggiore , o minore abbondanza che vi ſarà ſul Mercato da riconoſcerſi , e ſtabilirſi dal *Regolatore*.

XXXII. Per provveder poi ne' giorni di Vigilia alla domeſtica tavola del *Governadore* , Noi in cooformità delle providenze altre volte pubblicate ordiniamo , che richiedendola ſiagli ſomminiſtrata una diſcreta quantità , e quella che occorrer poſſa per il di lui domeſtico ſervigio , allo ſteſſo prezzo , e peſo , che verrà pagato dal Noſtro Provveditore , ſiccome ordinò l' Eſſo *Barni* , e confirmò l' Eſſo *Borghese* , volendo Noi ſteſſi che non poſſa il *Governadore* eſigere per regalia la minima quaotità di peſce.

XXXIII. Libero , come deve eſſere , il *Regolatore* nel diſimpegno del ſuo impiego ſenza che niuo obice ſi frapponga alle diſpoſizioni , che crederà neceſſarie , ed opportune , o che a lui ſervir poteſſero di preteſto per ſottrarſi alle pene , dichiariamo che chiunque , ſia pur egli muoito di qualſivoglia Patente , o Privilegio dogno ben anche di particolar menzione , s' inteode ch' egli vi abbia riouoziato , qualora ei concorre al Mercato.

XXXIV. In coereoza di queſte provvidenze date ſin qui noo vi è niuna ragione , e niun biſogno , per cui debbano intervenire ſul Mercato i *Soldati di codeſto Preſidio* , *e delle circoſtanti Torri* Vogliamo perciò , che ſe ne aſteogaoo , e ſe per loro uſo abbiſognaoo di peſce quei delle *vicine Torri* , o ſpediſcan ſul Mercato altri che Soldato noo ſia , il quale li provveda , o convengano col *Regolatore* , che avrà il peoſiere di provvederli , dovendo ſtare a loro carico di farlo ai riſpettivi luoghi traſportare. Se qualche *Abitante del Boſco* concorre al Mercato per provvederſi , lo aſſiſta il *Regolatore* ſenza danneggiare le due Piazze.

XXXV. All' oppoſto il buon regolamento eſige , che vi intervengaoo gli *Eſecutori* , al quale effetto Noi deſtiniamo al ſervizio di queſto Mercato *un Capo* , *e due Sbirri* , al ricovero de' quali il *Governadore* deſtini un luogo ſul Mercato ſteſſo. Strettameote poi proibiamo ſotto pena della Carcere , e di tre tratti di Corda agli *altri Sbirri di Comacchio* , e di *Ferrara* , che poteſſero coſtì capitare , di oon accoſtarſi , e molto meno di trattenerſi alle Caſette in tempo del Mercato ſenza un eſpreſſo Noſtro Ordine in iſcritto da eſibirſi al *Governadore* , ſe alcuna volta il giudicaremo oeceſſario. Eſtendiamo queſto divieto a *tutti* , *e ſingoli gli Eſecutori* , *Tenenti* , *Caporali* , *e Sbirri sì di Città* , *che di Campagna* , e ad ogni altro di cui ſoſſe tra eſſi luogo a particolar menzione.

XXXVI. Se gli affari di Sanità obbligaſſero , che il Mercato ſi faceſſe *ſotto le Guardie di Magnavacca* , ſi aſterranno onoioamente gli *Eſecutori* d' interveoirvi , ed i *Soldati* in quel caſo , e *chi loro preſiede* veglierà per il buon regolamento del medeſimo.

XXXVII. Il *Regolatore* in qualunque caſo che naſcano ſul Mercato diſpute , litigi , controverſie , controvenzioni alle leggi , o diſubbidienze alle di lui diſpoſizioni , e tutt' altro , che diſturbar poſſa il buon ordine , dovrà reoderne inteſo il *Governadore* , ſe il caſo ammette dilazione , e qualora non l' ammetta , faccia arreſtar ſul fatto alle Caſette il *ſuſſurrone* , *litigioſo* , *controvcntore* , *diſubbidiente* , *o in qualunque altro modo delinquente* , ſenza per altro farlo mover da quel luogo ,

ma

ma ne paſſi il riſcontro al *Governadore*, il quale procederà come di ragione, ed occorrendo ce ne darà il ſollecito raggoaglio. Se *Mercanti* ſieno *Comacchieſi*, *Eſteri*, *Provveditori di Ferrara*, e *Chiozzotti*, aſtengaſi dal farli arreſtare, ma ne avviſi il *Jusdicente*.

XXXVIII. Il *Capo*, e i *due Sbirri*, che aſſegnati abbiamo al *Regolatore del Mercato* eſigeranno non già a teſta ciaſcuno, ma tutti tre inſieme da ogni, e qualſiaſi Compratore un ſolo Bajocco per Peſcata; ſiano ben avvertiti *queſti Eſecutori* di non aggravare di un apice per neſſun titolo li Peſcatori nè in denaro, nè in peſce, ſia queſto anche a titolo di gratuito dono, giacchè qualunque loro preteſione ſopra i Peſcatori, e domande ſaranno da Noi ſeveramente punite con tre tratti di Corda, ed io qualunque caſo che i Peſcatori marinari ſiano dagli *Eſecutori* inquietati, ricorrano liberamente a Noi, unendo alla loro Supplica la copia di queſto paragrafo, affinchè, giuſtificato l' eſpoſto, ſieno eſeguite le pene comminate. A queſto rigore ci impegnano le rappreſentanze fatte contro gli *Eſecutori*, e Noi in qualunque caſo non vorremo mitigarlo. Dicaſi lo ſteſſo rapporto ai Compratori, i quali fuori del Fiſſato Bajocco non dovranno paſſare agli *Eſecutori* altro denaro, nè la minima quantità di peſce, e quindi proibiamo agli *Eſecutori* di chiederne, di comprarne, e di riceverne ſio anche in dono, affinchè ſotto queſto preteſto non naſcondano eſſi le loro eſtorſioni, certi che delle più lievi contravenzioni irremiſſibilmente ſaranno da Noi puniti con tre tratti di Corda.

XXXIX. Siſtemate così le coſe *qualunque Provveditore*, *Negoziante*, *Peſcivendolo*, e *qualſivoglia altro Compratore nazionale*, *ed eſtero*, ſeguita che ſia la vendita della Peſcata, e in fine certamente del Mercato, ſiccome meglio il credera, e più conveniente il *Regolatore* del medeſimo, dovrà dare ingenua, e fedele nota a queſto di tutti li Caneſtri componenti ciaſcuna Peſcata ſenza confonder l'una coll'altra, e denunciare il prezzo convenuto per eſſi, ed il *Regolatore* confrontato che l' abbia colla ſua *Vacchetta*, regiſtrerà il tutto col nome del Venditore, e del Compratore, giorno, meſe, ed anno. Queſta Legge vogliamo, e comandiamo, che ſia pienamente oſſervata da chicchefſia per modo che partendo chiunque dal Mercato ſenza aver reſo queſto fedele, e diſtinto conto al *Regolatore* del peſce comprato, e del prezzo, ſebben anche muoito foſſe di Patente, e di Privilegj, incorrerà nella perdita del peſce, nella Carcere, e nelpena di *Scud.* 20. da applicarſi, come al §. 1.

XL. Lo *Strame* ſi porta dai Peſcatori diviſo dalle Peſcate, ſi vende ordinariamente prima di queſte; ma ſia ciò, n conſideriſi in corpo colla Peſcara, il *Regolatore* individui la nota dello *Strame* nel Viglietto di *Leva*, e ne dichiari il prezzo, a cui è ſtato venduto a parte, o ne ragguagli il prezzo, ſe compreſo nella vendita colla Peſcata.

XLI. E perchè inviolabile ſia la Legge, ordiniamo, che ogni *Provveditore*, *Negoziante*, *Peſcivendolo*, e *Compratore qualunque nazionale*, *ed eſtero* debba riportare per cadauna Peſcata *un diſtinto Viglietto di — Leva dalle Caſette* — col riſpettivo prezzo della Peſcata, il numero, e qualità de' Caneſtri, ſe uniſcanſi ben anche in Panieri, o Cariche, o Ceſte, alla riſerva dei *Peſcivendoli di Comacchio*, che devonſi

regiſtrare tai quali ſono ſtati venduti. Queſto Viglietto ſia nella forma, che faremo conſegnare al *Regolatore*, il quale ſegnerà ancora nel medeſimo Viglietto di *Leva* il luogo, a cui detto peſce ſi traſporta. Il Libro di queſti *Leva*, ch'eſſer devono ſtampati, avrà due riſcontri, e la deſcrizione di ciaſcuna Peſcata vogliamo che facciaſi in entrambi riſcontri, perchè uno reſti unito alla ſerie degli altri del Libro preſſo il *Regolatore*, ch' eſſer deve il primo a deſcriverſi, e l' altro tagliato da quello ſi paſſi nelle mani dei *Negozianti*, *Peſcivendoli*, *e Compratori qualunque* ſieno.

XLII. Qualſiaſi Comacchieſe, che a uo tempo iſteſſo foſſe *Provveditore di Ferrara*, *di Piazze eſtere*, *e Negoziante di peſce fritto*, acquiſtate che abbia nell' incanto una Peſcata, dovrà dichiarare al *Regolatore* ſubito dopo l' incanto per qual Piazza acquiſtata l' abbia, affinchè poſſa egli regiſtrarla nella *ſua Vacchetta*. Ma qualora poi dell' altrui condiſcendenza aveſſe profittato eſprimendo prima dell' incanto, che mette all' incaoto medeſimo per proveſer Ferrara, non potrà dopo l' incanto ritirarſi dal raſſegoarla per quella Piazza.

XLIII. Per il regiſtro, e conſegna del Viglietto di *Leva*, o ſia per ogni Peſcata *ciaſcun Negoziante*, *Provveditore di Ferrara*, *e di Comacchio*, *e qualſiaſi altro nazionale*, o *eſtero Compratore* paghi al *Regolatore* per ogni Viglietto, val a dire per cadauna Peſcata Baj. 2. 6. Da sì fatta contribuzione vogliam eſenti il ſolo Provveditor Noſtro, quello di Moſignor Vicelegato, e del Governadore, s' egli il deſtinerà per la domeſtica ſua tavola, giacchè è noſtra mente, che a tutti queſti il *Regolatore* ſia obbligato regiſtrare il peſce, e paſſare *gratis* il Viglietto di *Leva*. Il Viglietto accompagni il peſce *de' Soldati*, ſe ne mandano a comprare, ma diaſi *gratis* quando reſti giuſtificato che ſerva per loro uſo, e diaſi *gratis* ancora il Viglietto, che accompagnar deve qualunque porzione di peſce, che data ſia per elemoſina.

XLIV. Volendo Noi, che chiunque il quale parte dal Mercato con peſce, debba riportare il Viglietto di *Leva*, ſieno obbligati a raſſegnare il peſce quegli ſteſſi, che ſecondo le leggi di *queſto Noſtro Editto* ne compreranoo qualunque minima parte anche per loro privato uſo. Se per altro la quantità di queſto peſce non ecceda il Caneſtro, non ſi paghi al *Regolatore* per la raſſegna, ed il Viglietto, che un ſolo Bajocco; e ſe ecceda i due Caneſtri ſino ad una diſcreta quotita, ſoli ſoldi tre. In queſto, e in tutto il reſto nelle ſue eſigenze il *Regolatore* avrà per norma la *Tariffa*, che a queſto effetto publicheremo.

XLV. Se qualche motivo conducente al buon ordine lo eſigeſſe, e di regolare ſpecialmente le provviſte dei *Peſcivendoli di Comacchio* nel poſſibile caſo che noo foſſero provveduti, o non abbaſtaoza, potrà il *Regolatore* ritardare la ſpedizione, e conſegna di queſti Viglietti di *Leva*, ſintantochè avrà diſpoſte le coſe. Ma dovrà egli in ogni caſo di ricorſo giuſtificare la ſua coodotta, giacchè è noſtra mente, che i *Mercanti*, *Peſcivendoli*, *Compratori*, *e Venditori*, finito il Mercato, ſieno ſpediti ſollecitamente; e vogliamo, che prima di sì fatta raſſegna, e ſenza il Viglietto noo poſſa niuno di eſſi licenziarſi, e partire ſotto le commioate pene.

XLVI. Poichè ſi ſarà raſſegnato, e regiſtrato queſto peſce, e

ritirato

ritirato il Vigl'etto di *Leva*, vogliamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che non ſia più luogo ad alcuna *Queſtua*, *ò Limoſina*, ſe mai alcuna ne foſſe legittima, ed autorizzata, nè ſi abbonerà ai Compratori ſotto queſto pretello qualunque alterazione di Peſcata, che non corriſponda ai Viglietti.

XLVII. Qualſiaſi *Provveditore della Piazza di Ferrara* dovrà a qualunque richieſta, ed ordine dei *Conſoli di Ferrara* produrre i loro Viglietti di *Leva*, affinchè poſſano quelli conoſcere alla meglio, e a un dippreſſo la quantità del lor peſce, benchè confuſo, e giuſtificare i prezzi del Mercato. A queſto medeſimo effetto il *Regolatore* dovrà traſmettere di volta in volta ogni ſettimana la *nota dei Compratori, e del peſce raſſegnato per Ferrara*. Può talvolta, ed anche ſpeſſo accadere, che nelle Peſcate nell' incanto comprate ſia compreſa una quantità di minuto peſce, che per le ſpeſe occorrenti nel traſporto, ed introduzione aſcendendo ad un prezzo eccedente, ſia meglio, e più vantaggioſo all' intereſſe del Negoziante, e all' utile della Piazza convertire in *frittura*. Quindi i *Provveditori di Ferrara* nel raſſegnare a *queſti Conſoli* il loro peſce per queſta Piazza, in ſimili caſi dovranno a compimento del peſce deſcritto nel Viglietto di *Leva* denunziare l' altro convertito in *frittura*.

XLVIII. Per quanto ſpetta al Provveditor Noſtro, e di Monſig. Vicelegato, raſſegnina eſſi ancora il peſce acquiſtato per le riſpettive tavole, e ne ritirino il Viglietto di *Leva*. Queſti Viglietti devono accompagnare il peſce a Ferrara, perchè dai medeſimi, e dal regiſtro del *Regolatore* vogliamo alle opportunità, e in caſo di ricorſo eſaminare il contegno del Provveditore, e punirlo, ſe le circoſtanze lo eſigeranno. Facciaſi lo ſteſſo rapporto al Provveditore del *Juſdicente locale*.

IL. Nell' occaſione poi di regiſtrare le anzidette Peſcate ſi dovranno ben anche pagare li convenuti prezzi delle medeſime, quando ai Venditori non piaccia accordare una qualſiaſi dilazione de' medeſimi pagamenti ai Compratori, ed in quell' occaſione vegli il *Regolatore*, che i Venditori aggravati non ſieno colle monete calanti. Se accordaſi dilazione al pagamento, verifichi il convenuto prezzo, lo regiſtri nel Viglietto, ma noti nella *ſua Vacchetta* a riſcontro della Peſcata la conceſſa dilazione al pagamento, perchè ſerva di documento ai primi, ſe il debitore ſi opponeſſe qualche volta a ſoddisfar il debito. Il tranſunto ſottoſcritto dal *Regolatore* dalle partite del ſuo Libro equivalga a qualunque più autentica prova in mancanza di particolare obbligazione, ſe il debitore non abbia una ricevuta di ſaldo da opporvi.

L. Derivando ai Venditori dai libri del *Regolatore* un sì importante vantaggio, per cui ſara fine alle continue loro giuſte querele, e dall' inveterata conſuetudine eſſendo autorizzato lo ſtile, ordiniamo, che i Venditori ſteſſi del peſce ſul Mercato delle Caſette paghino il ſolito Bajocco per ogni Peſcata a favor del *Regolatore*. Eſſendo poi a noſtra notizia, che i *Chiozzotti*, *ed altri Venditori di peſce* ſeguita appena la vendita partono ſenza preſentarſi al *Regolatore* a dar il loro nome in nota, a individuare il numero delle Peſcate, e a pagare il menzionato Bajocco, dichiariamo, che non varrà il Libro del *Regolatore* nè ſaran fede le partite ivi deſcritte a favor di qualſiſia Venditore, il quale non ſi ſia preſentato, dato in nota, e pagato il detto Bajoc-

co ; ma frattanto il *Regolatore* noti nel ſuo Libro il Bajocco a debito di chi ſi è ſottratto , per farſene rimborſare opportunamente. Queſto Bajocco deveſi pagare per ogni Peſcata , che ſi venda in diſtinto Contratto , e non per ogni Battello , talchè ſe un Battello comprende tre Peſcate , che ſi vendano in tre ſeparati Contratti , pagar deve tre Bajocchi.

LI. E prima di paſſar oltre ordiniamo , che il *Governadore* attentamente vegli , perchè il *Bertolino di Magnavacca* ſia de' Coſſeſtibili proveduto a tenor dell' obbligo aſſunto dall' Affittuario , aſſinchè i *Chiozzotti* , *e Venditori di peſce* nel loro ritorno , o quant' altre volte occorra ai medeſimi , poſſano comodamente provvedere a loro biſogni. Troppo è giuſto ancora , che non ſiano eſſi aggravati negli eccedenti prezzi dei menzionati Generi , o nella qualità loro. Se ciò accada , a Noi ricorrino i *Chiozzotti* , *e Venditori* , o al *Juſdicente locale* , perchè provveduto ſia a qualſivoglia inconveniente : ſoggiaccia l' Affittuario , giuſtificata che ſia la di lui mancanza , o tratgreſſione , a pene pecuniarie , ed afflittive ancora.

LII. I *Provveditori di Ferrara* , *e di Comacchio* , *li Mercanti Comacchieſi* , *e Negozianti eſteri* , *o per eſtere Piazze* , acquiſtato che abbiano il peſce dai Chiozzotti , e Venditori , debbano reſtituire ai medeſimi altrettanti Caneſtri vuoti , quanti ne ricevettero col peſce , e in difetto il *Regolatore* faccia , che i Peſcatori ſieno rimborſati ſubito dell' equivalente in denaro , ſe non convengono pacificamente tra eſſi in altro modo : ma badi , che non ſi aggravi il peſce venduto del prezzo dei Caneſtri.

LIII. Guardiſi per fine chiunque interviene al Mercato di ſtrepitare , o di reclamar nel Mercato iſteſſo contro le diſpoſizioni del *Regolatore* , nè di oſſare loro : chiunque obbediſca , e ſe aggravato ſi creda , ricorra a Noi , o al Governo.

LIV. I *Peſcivendoli per la Piazza di Comacchio* ſpediti , e licenziati dal *Regolatore* paſſino in Città ſollecitamente , nè deviano dal *Canal Pallotta* , o dalla *Caſſella lungheſſo* , e dalla *Porta dei Treponti*. Chiunque controvenga , cada nella perdita del peſce , ed in altre pene a Noi arbitrarie. Dovendo in vigore di queſte Noſtre Diſpoſizioni corriſpondere le Peſcate al Viglietto di *Leva* , ſarà chiunque entra di loro in Città obbligato di eſibirlo ai *Conſoli* , perchè ſiano noti i riſpettivi prezzi , la quantità del peſce , e la qualità comprata ſul Mercato. Veglino gli *Eſecutori* , ed oſſervino , ſe *queſti* , *i Provveditori di Ferrara* , *i Negozianti Comacchieſi* , *e chiunque introduce in Città peſce di Mare* abbia il Viglietto di *Leva* , e gli corriſponda il peſce , che introduce. Se manca alcuno , cada il peſce in commeſſo , ed il controventore ſia arreſtato.

LV. Per impedire qualunque raggiro , frode , e controvenzione ne' *Peſcivendoli di Comacchio* , viſitino li *Conſoli* nei modi , che loro pareranno più efficaci , i Battelli , e le Cariche loro di peſce a miſura che s' introducano in Città , e viſitino ben' anche i Battelli , e Cariche del peſce , che s' introduce da qualſiaſi altro , qualora utile ſia al buon ſervizio pubblico , e principalmente per eſaminare la condotta del *Regolatore* , e conoſcere , s' egli abbia le coſe diſpoſte al miglior vantaggio di codeſta Popolazione. Nel controntare i *Leva* colle Peſcate , abbiano poi ſempre la maggior oculatezza ſu li *Provveditori delle Piazze di Ferrara* , *e di Comacchio*.

In

LVI. In caſo di controvenzione, ſe mai la frode naſca per colpa, o traſcuratezza del *Regolatore*, i *Conſoli* ne paſſino il ragguaglio al *Governadore*, perchè queſti a dirittura ci informi per punire il *Regolatore*; ed il *Judicente* frattanto proveda alle occorrenze. C' informi ben anche il *Governadore*, ſe ciò accada per parte dei *Provveditori di Ferrara*, e laſci intanto che il peſce loro venga ſu queſta Piazza, giacchè a punire i medeſimi avremo Noi in ſeguito la cura. Se li *Peſcivendoli di Comacchio* ſien poi in colpa di alterazione del Viglietto, o delle Peſcate, cada il loro peſce in commeſſo, ma vada ſulla Peſcheria, e ſiann dal *Governadore* puniti in appreſſo a tenore di *queſto Editto*.

LVII. In qualunque caſo che i *Conſoli* ſoſſero gl' inventori delle frodi, debbano darne l' opportuna relazione al *Governadore*, e concediam loro il diritto del terzo ſulla condanna, o multa, che ſi eſigerà dal Tribunale.

LVIII. Se li *Conſoli* vorrannn talvolta riſcontrare li Viglietti di *Leva*, che ſi eſibiſcono dai Compratori col Libro del *Regolatore*, queſti dovrà a qualunque avviſo de' medeſimi, o ordine del *Governadore* eſibirlo, affinchè poſſann a confronto del medeſimo rilevare que' lumi, o verificare que' fatti, che abbiſognar poteſſero alle occaſioni. Quindi il *Regolatore* finito il Mercato ſollecitera il ſuo ritorno in Comacchio coll' anzidetto Libro, e Vacchetta.

LIX. I *Conſoli* in viſta dei Viglietti di *Leva*, che ritireranno dai *Peſcivendoli*, e che conſerveranno in *filza*, e dietro alle avvertenze che ſtimaſſero neceſſarie, faranno ſul prezzo notato in eſſi Viglietti l' *Eſtima del peſce per la Piazza di Comacchio* ragguagliando i prezzi de' diverſi capi componenti le Peſcate deſcritte nel Viglietto per modo che ſia luogo ad un oneſto guadagno a favore dei *Peſcivendoli*. Uſino pertanto li *Conſoli* ogni diligenza in ſollecitare quell' *Eſtima*, che dovrà farſi da due almeno di loro, e quando non l' impediſca l' intemperie della ſtagione portandoſi perſonalmente ſulla Peſcheria per un più ſollecito disbrigo. Abbiamo ſimultaneamente ancora le altre avvertenze preſcritte nell' *Editto del Governo* da Noi approvato.

LX. Data così la libertà allo ſpaccio del peſce in codeſta Piazza, ſia egli tutto eſpoſto, e venduto a minuto a norma dell' *Eſtima* nel Luogo a ciò deſtinato, ed a tenore dell' *anzidetto Editto* ſotto le pene ivi comminate. Veglino gli *Sbirri* ſulla Peſcheria; ma guardiſi chiunque di loro di chieder peſce in dono.

LXI. Aſtenganſi i *Conſoli* dal far a loro nome provedere chicchefſia per qualunque titolo, o ragione, non dovendo eſſi anguſtiare quello ſpaccio, o compromettere la loro Rappreſentanza. Sotto graviſſime pene proibiamo a chicchefſia poi, il quale ſi preſenti in Peſcheria, di uſare violenze, o ingiurie contro chiunque altro, e contro i *Peſcivendoli*, nè di ſtrappar dalle loro Banche i Caneſtri di peſce, o dalle altrui mani. Trattengaſi chiunque nei debiti termini, che diano luogo ad una pacifica vendita del peſce eſpoſto.

LXII. Reſtando invenduta parte del peſce deſtinato per codeſta Piazza, potranno i *Peſcivendoli*, *dopo la Terza* da Aprile ſino ad Ottobre inclusive, e *dopo l'ultima Meſſa* in tutto il reſto dell' Anno venderlo all' ingroſſo a chiunque acquiſtar lo voleſſe.

LXIII. Se il peſce portato ſulla Peſcheria di Comacchio ſia dalle Peſcate de' Mercanti Comac-

chieſi

TARIFFA
Per il Mercato di Magnavacca.

I Chiozzotti, e qualſifia Peſcator marinaro paghi al *Regolatore* un Bajocco non già per Battello, ma per ciaſcuna Peſcata.

Per qualunque Peſcata, che dai medeſimi comprata levi chiunque ſiaſi dal Mercato, prendaſi uo Viglietto, e ſi paghioo dai Compratori Baj. 2. 6.

I Provveditori della Piazza di Ferrara paghino Baj. 2. 6. per il Viglietto di Leva; ſe a compierne le Proviſte ſi aggiunga peſce, deſcrivaſi oel nel primo Viglietto indicaodo il preciſo prezzo del peſce che ſi aggiuoge lenza dupplicar il Viglietto, e ſeoza altra mercede.

I Peſcivendoli Provveditori di Comacchio paghino Bajocchi 2. 6. per ogni Peſcata, che levano. Se il *Regolatore* ne debba aggiuogere per il compimeoto, deſcrivaſi nel primo Viglietto, ſenza eſiger nulla di più.

Se il *Regolatore* forma, e raccoglie egli la provviſione, ſi conſegni queſta al *Maſſaro*, da cui gli ſi pag hino per il Leva Baj. 2. 6.

Chiunque leva qualſivoglia quaotità di peſce dal Mercato, ritiri il Viglietto di Leva, e paghi uo ſolo Bajocco, ſe non eccede i due Caneſtri: altrimenti paghi tre ſoldi, ſenza anguſtiar per altro chi ne leva una qualche piccola quantità.

Ogni Pelago paghi Bajocchi 5. al *Regolatore* per il peſce tutto, che vende, benchè di queſto più vendite ſien fatte.

Ogni Tratta paghi al *Regolatore* per ciaſcuna Vendita il ſolito Bajocco.

Chiunque ne compra dai Pelaghi, o dalle Tratte, o da entrambi, lo raſſegni con altro peſce, ſe ne avrà comprato, ed il *Regolatore* regiſtri l' uoo, e l' altro in uno ſteſſo Viglietto, indicandone per altro i riſpettivi prezzi, ma non ritiri niente più dei Bajocchi 2. 6. per quel Viglietto di Leva.

Se alcuno non avrà da raſſegnare, che ſolo peſce acquiſtato da ſoli Pelaghi, o dalle Tratte, o dagli uni, e dall' altre, deſcrivaſi io un Viglietto ſolo, e ſi paghi per il Leva un Bajocco ſolo, qualunque ne ſia la quantità.

Gli *Eſecutori* eſigeranno non già a teſta ciaſcuno, ma tutti e tre inſieme da qualſiaſi Compratore un ſolo Bajocco per Peſcata, e dai Compratori di peſce de' Pelaghi, o delle Tratte eſigeranno il Bajocco allora ſolamente, che queſti non l' abbiano pagato per altre compre di peſce.

Num. VIII.

RIDUZIONE DEL BOCCALE.

EDITTO.

PIERFRANCESCO GREGORINI dell' una, ed altra Legge Dottore, Protonotaro Apoſtolico, e per la Santa Sede Governatore di Comacchio, e ſue Dipendenze &c.

In virtù della ſpecial Delegazione, e Facoltà attribuite dall' Emo, e Rmo Sig. CARDINAL LEGATO con Veneratiſſima del dì 26. ſcaduto Luglio, e con altra ſucceſſiva del dì 12. corrente Agoſto.

I. I Publici Lavori per lo *Scavo de' Canali*, *Innalzamento delle Sponde di eſſi*, o ſian *Roſte*, non meno che per i *Selciati delle pubbliche Strade* dovrebbero eſſere a ſpeſe dei *Frontiſti*. La Caſſa Comunitativa, che ne ha ſin qui improntato il denaro, da quelli dovea eſſere rimborſata. Tale è lo ſtile d' ogni altra Città: tale è ſtato il metodo, con cui ſi è regolata queſta medeſima preſſo che ſino a noſtri giorni, ad autorizzar il quale ſi aggiungono ancora i *Decreti di Legazione*.

II. Ma la Benignità dell' Emo, e Rmo Sig. CARDINALE ODIERNO LEGATO ſi è degnata di aſcoltare le preci di queſto Popolo a Lui con Supplica umiliate, e commiſerando le circoſtanze, e l' impotenza dei Miſerabili, ed in buona parte di tutti gl' Individui della Città ſteſſa, ha limitato l' obbligo loro ai *ſoli Selciati*, per li quali cadaun dei *Frontiſti* debba pagare la ſua quota a norma del Riparto, diſpenſandoli dall' immediato pagamento di quella maggiore intiera ſomma, che loro ſpettava per lo *Scavo dei Canali*, e per l' *Innalzamento delle Roſte*, come da Veneratiſſima ſegnata il dì 26. ſcaduto Luglio, e permettendo altresì, che a queſto ſollecito Rimborſo ſupplisca per ora un *Cenſo di Scudi*

4000.

ecco., come da altra Veneratiſſima del di 5. corrente Agoſto.

III. Ad oggetto per altro, che ſenza pregiudizio dell' Erario pubblico ſi poſſa pagare il frutto del Cenſo, e ſucceſſivamente eſtinguere il Cenſo medeſimo; ed affine altresì, che la Caſſa Comunitativa vada a reintegrarſi di quella maggior ſomma, che ne' medeſimi Lavori eſſa anticipatamente ha impiegata, e che reſta a debito del Popolo, l' EMINENZA SUA ſi è pur anche degnata con pari Clemenza, mediante la prelodata Veneratiſſima del dì 26. Luglio autorizzare un *Piano*, per cui inſenſibilmente il Popolo ſteſſo giunge a pagare la ſomma, che a lui ſpettava ſui pubblici accennati Lavori.

IV. In eſecuzione adunque dei clementiſſimi Provvedimenti dell' EMINENZA SUA, ed in vigore delle facoltà benignamente compartiteci, reſta fiſſato che nel *termine di giorni otto* dalla pubblicazione del *preſente Editto*, la Miſura del Boccale per il Vino, che ſi vende *a minuto*, ſia di *otto Oncie* diminuita; tanto più, che l' eccedente miſura ſpacciata ſin qui ſoffre queſta diminuzione, e reſta ben anche abbondante il Boccale in confronto di quello, che altrove ſi uſa.

V. Queſto calo di *otto Oncie* nel Boccale non dovendo riſguardare che il ſolo Vino, il quale ſi vende *a minuto*, il commercio del Vino interno, ed eſterno ancora dalle Leggi permeſſo, che ſi farà all' ingroſſo dai Foreſtieri coi Comacchieſi, e dai Comacchieſi tra loro medeſimi, continui ſul piede antico, e colle ſolite miſure tanto riſpetto al Maſtello, quanto al Boccale, che in ſimili caſi dovrà contarſi dell' antica miſura, talchè nel detto Commercio all' ingroſſo, ed in cui eſpreſſamente a norma dell' *Editto Generale del Governo* pubblicato il primo Ottobre dell' Anno proſſimo paſſato, non ha luogo l' *Eſtima dei Conſoli*, non abbia ad introdurſi la minima variazione.

VI. Gli *Oſti*, *Bettolieri*, *Locandieri*, *Magazzinieri*, *Tavernari*, *e qualunque altro Venditore di Vino a minuto*, ogni qualvolta a norma dell' Editto del Governo ſuddetto intervenir dee l' *Eſtima dei Conſoli*, dovranno indiſpenſabilmente nel termine di otto giorni dalla pubblicazione del preſente valerſi del Boccale di Riduzione di *otto Oncie meno dell' antica miſura*. Eſſi ſoltanto, e ſempre di queſta miſura di Riduzione dovranno valerſi, a norma della quale regoleranno ancora la miſura iſteſſa del Maſtello ogni qual volta ſi preſentaſſe loro occaſione di vender Vino a Maſtello.

VII. Al quale effetto dovranno tutti, e ſingoli gli accennati Venditori, niuno eccettuato, preſentare in detto perentorio termine di giorni otto nuove miſure, ſiano Boccali, Mezzi boccali, Fogliette, Terzetti &c. al *Campioniſta*, perchè il medeſimo le poſſa bollare dentro all' accennata miſura, ſotto pena di *Scudi dieci* per cadauna, la quale, ſpirato il termine ſudiviſato, ſi ritrovaſſe ſenza il *nuovo Bollo del Campioniſta*.

VIII. Le antiche miſure poi ſi romperanno ſull' atto, ad oggetto di evitare qualunque confuſione: ben inteſi per altro, che il *Campioniſta* conſervi, come gli ſi ordina, il campione dell' antica miſura.

IX. In queſta occaſione il *Campioniſta ſteſſo* dentro il ſuddiſerito aſſegnato termine dovrà bollare li Boccali, Mezzi boccali, Fogliette, Terzetti &c. degli *Oſti*, *Locandieri*, *Bettolieri*, *Magazzinieri*, *Tavernari*, *e di qualunque altro Venditore di vino a minuto*,

che reſta a norma dell' *Editto del Governo* ſoggetto all' *Eſtima dei Conſoli*, ritenendo otto Oncie di Vino per Boccale. Con queſta avvertenza regoli egli la riduzione di tutte le miſure piú piccole del Boccale, in guiſa che il Boccale ſia ridotto ad *otto Oncie di meno*, il Mezzo boccale a *quattro di mene*, la Foglietta a *due Oncie di meno*, e finalmente ogni Terzetto ad *un Oncia di meno* di Vino. Altrettanto da lui ſino a nuovo ordine inalterabilmente ſi oſſervi in avvenire nel rinnovare il Bollo, o Campione alle miſure, ſotto pena al medeſimo di *Scudi tre* per ogni miſura, che ſi trovi eccedere, o mancare del determinato peſo, della Carcere, e di altre pene afflittive ancora a tenor delle circoſtanze.

X. Il Prodotto di queſta Riduzione dovendo formare un pubblico Provento, impegnerà i *Conſoli* a regolare le loro Eſtime ſul Vino, che viſiteranno per queſto effetto, giuſta le diſpoſizioni dell' *accennato Editto del Governo*, come ſe il Boccale foſſe ancora dell' antica miſura, e che non foſſe ſu di ciò accaduta diminuzione alcuna.

XI. L' intereſſe ch' eſſi *Conſoli* devono avere pel pubblico vantaggio perſuadendoci, che ogni loro paſſo ſarà per uniformarſi a quello ci aſſicura anche, che non declineranno dalle preſenti provvidenze. Ma ſe mai alcuno di loro ſi trovaſſe deviare dallo ſpirito eziandio di queſti provedimenti, ſi conſidererà per un danneggiatore della pubblica Caſſa, ed oltre la perdita dell' Officio, la rifazione dei danni, e l' inabilitazione a qualunque altro onorifico Impiego, incorrerà nelle pene beneviſe all' EMINENZA SUA.

XII. In virtù di queſta diſpoſizione gl *Oſti*, *Bettolieri*, *Locandieri* &c. dovranno prima di metter mano a qualunque ſmercio di Vino, notificare all' *Eſattore Comunitativo*, o all' *Appaltatore di queſto Provento* il Vino ſottopoſto all' Eſtima, e la preciſa quantità del medeſimo, e pagheranno al detto *Eſattore*, o *Appaltatore* il prezzo delle otto Oncie di riduzione per Boccale ragguagliatamente all' Eſtima, che di volta in volta ſara fatta dai *Conſoli*. Li Venditori a minuto ſi rivaleranno poi di queſto sborſo ſulle otto Oncie di Vino, che reſtano loro in vigore della riduzione del Boccale, e tutto ciò ſotto la pena di *Scudi venti* per cadauna Botte, o Vaſo non denunciato, della carcere, e di altre afflittive, anche di tre tratti di corda per cadauna frode, che ſu di queſto ſi commetteſſe dagli *Oſti*, *e ſimili* &c. a norma delle circoſtanze, e della malizia.

XIII. Il Vino pur anche, che ſi ſmercia alla *Poſta di Magnavacca*, e quello che ſi vende al *Bettolino di Magnavacca*, ed in qualunque altro Luogo ſoggetto a queſto Governo, dovrà ſotto le ſteſſe pene aſſoggettarſi alla riduzione. Eſſo Poſtiere, Bettoliere, o qualunque altro in qualſivoglia luogo venda Vino a minuto dovrà valerſi del Boccale ridotto, e ſottoporre quindi a tal effetto le nuove miſure al nuovo Bollo nei termini ſuеſpreſſi, e dovrà indi pagare all' *Eſattore*, o *Appaltatore* il prezzo della riduzione. Saranno perciò tutti obbligati a denunziare il proprio Vino; e perchè quello, che ſi ſpaccia alla *Poſta*, ed al *Bettolino di Magnavacca*, non è ſoggetto all' Eſtima dei *Conſoli*, pagherà il *prezzo medio*, che ragguagliatamente riſulta da un Decennio anteriore, talchè dentro l' anno l' un prezzo rifaccia l' altro.

XIV. A queſto fine non potrà alcuno metter mano a qualunque

Botte

Botte, o Vaſo, ſe prima non l' avrà denunciato all' *Eſattore*, o *Appaltatore del Provento*, il quale potrà nelle migliori, e più valide forme cautelarſi, ſotto pena al *Poſtiere*, al *Bettoliere*, ed a *qualunque altro*, che reſiſteſſe, o defraudaſſe, o mancaſſe in qualunque modo di *Scudi venti* per ogni fraude, della carcere, di tre tratti di corda, e di altre ad arbitrio a tenore delle circoſtanze.

XV. Ciaſcuno di queſti Venditori di Vino a minuto, sì di Città, che di Magnavacca, o di altri Luoghi, nell' atto di pagare le otto Oncie di riduzione, dovranno ritirare il *Viglietto* dall' *Eſattore*, o *Appaltatore*, e queſto *Viglietto* tener affiſſo, ed attaccato alla Botte, o Vaſo del Vino, che ſi vende, da non levarſi ſotto pena di *Scudi dieci* per cadauna volta, ſenza l' intervento dell' *Eſattore*, o *Appaltatore*, o *ſuo Miniſtro*.

XVI. Rapporto agli ultimi fuori di Città, ſotto le iſteſſe pene, e della perdita del Vino, ſaranno obbligati d' avviſare preventivamente l' *Eſattore*, o *Appaltatore*, affinchè prima di metter mano a qualunque Vaſo di Vino, queſti poſſa viſitarlo, ed eſaminarne la quantità, e bollarne il Vaſo alla maniera, che in Città praticano i *Conſoli*. Niuno potrà poi levare queſto Bollo, che l' *Eſattore*, o *Appaltatore ſteſſo*, o *il ſuo Miniſtro*. La mancanza, o alterazione del Bollo medeſimo ſarà egualmente punita.

XVII. L' *Eſattore*, o *Appaltatore* per aſſicurarſi della preciſa, e vera quantità di Vino a lui denunciato, potrà valerſi di quegli ſperimenti, che gli ſembreranno, ſecondo le circoſtanze, più opportuni, ed in ogni caſo riſervarſi a miſurare il Vino a ſpeſe del Venditore, allorchè farà vuoto.

XVIII. A norma dell' *Editto del Governo* eſſendo proibito agli *Oſti* &c. di sbollare le Botti, o Vaſi, eſitato che ne ſia il Vino, ſenza l' intervento dei *Conſoli*; quindi gli *Oſti*, *Locandieri* &c. contemporaneamente all' avviſo, che per tale effetto devono dare ai *Conſoli*, dovranno anche notificarlo all' *Eſattore*, o *Appaltatore*, perchè queſto intervenga a ritirare il ſuo Viglietto. Riſervato ai primi il diritto di sbollare, laſcieranno per altro all' *Oſte* &c. una fede, che l' atteſti, da paſſarſi indilatamente all' *Eſattore*, o *Appaltatore*.

XIX. Li *Conſoli* in occaſione di sbollare le Botti, o Vaſi, o in qualunque altra congiuntura, che trovino venderſi il Vino ſenza il *Viglietto* alla Botte di riduzione, ne faranno fraude, e avanzeranno le iſtanze al Governo, perchè proceda come di ragione, ed il Controventore in tale ſolo caſo non potrà eſſere aſſoluto ſenza ancora la loro quietanza negli ſteſſi termini fiſſati in ſimili caſi nell' *Editto del Governo*.

XX. Lo ſteſſo ſi dica, ſe i *Conſoli* riſcontreranno, che gli *Oſti*, *Bettolieri* &c. contravengano in qualunque altra parte del *preſente Editto*, o defraudino in qualunque modo il Provento.

XXI. I *Conſoli* riſpetto al Vino, che da eſſi ſi eſtima; il *Conduttore del Dazio della Città*; come anche l' *Appaltatore dei Dazj applicati al Monte Comunità VI. Erezione* riſpetto al Vino, che s' introduce, ſaranno obbligati informare ingenuamente, ed eſattamente delle Denuncie del Vino ſtimato, o eſpoſto alla vendita, o introdotto, e che riſultano dai riſpettivi loro Libri, l' *Eſattore*, o *Appaltatore della Riduzione*, quante volte queſti richieda tali notizie, e le giudichi

neceſſarie

cui ſono emanati.

XXXII. Gli Ordini preſenti pubblicati, ed affiſſi ne' ſoliti Luoghi della *Città*, di *Magnavacca*, del *Boſco*, e della *Foſſa di Oſtellato* obbligheranno tutti, e ſingoli al pieno adempimento, come ſe veniſſero perſonalmente a ciaſcuno intimati; e ſi procederà anche col detto di un ſolo Teſtimonio degno di fede, accompagnato da un qualche amminicolo legale, ed in qualunque altra maniera al Fiſco più proficua &c.

Dat. in Comacchio dalla Noſtra Reſidenza queſto dì 13. Agoſto 1780.

G. L. Merenda Vicegovernatore, e Giudice Delegato dall' EMINENZA SUA &c.

Natale Pozzatti Notaro Deputato.

TA-

TARIFFA.

Alle Perizie, e Scandagli consegnati alla pubblica Segreteria, con tutta l' esattezza eseguiti dal pubblico Campionista alla presenza di Testimonj, non risultando, che l' antico Boccale corrisponda precisamente alla misura accreditata dalla pubblica voce, ma a qualche cosa meno; Quindi commessone il conteggio a Periti dell' Arte risulta la Tariffa seguente proporzionata alle varie Estime, che sul Vino saranno per farsi dai Consoli. Li prezzi indicati pertanto in questa Tariffa si dovranno inalterabilmente, conforme s' ordina, osservare e dall' Esattore Comunitativo, o Appaltatore nell' esigenza del valore della Riduzione, e dagli Osti, Bettolieri &c. nel pagamento, sotto pena sì agli uni, che agli altri, che ne alteressero gli avvisati prezzi, di Sc. 10. per ogni volta, e di altre ad arbitrio &c.

Estima del Boccale.	Valore d' Oncie 8.	Esazione per ogni Mastello.
Baj. 2. —	Quat.ni 1. 1/31	Baj. 4. 4. 1/3
2. 1.	— 1. 22/155	— 5. 1. 2/3
2. 2.	— 1. 37/155	— 5. 4. —
2. 3.	— 1. 53/155	— 6. 1. 1/3
2. 4.	— 1. 69/155	— 6. 4. 2/3
3. —	— 1. 27/31	— 7. 1. 1/3
3. 1.	— 1. 101/155	— 7. 3. 2/3
3. 2.	— 1. 117/155	— 8. 1. —

Eſtima del Boccale.	Valore d' Oncie 8.	Eſazione per ogni Maſtello.
Baj. 3. 3.	*Quat.ni* 1. $\frac{133}{155}$	*Baj.* 8. 3. $\frac{2}{3}$
3. 4.	—— 1. $\frac{149}{155}$	—— 9. 1. ——
4. ——	—— 2. $\frac{2}{31}$	—— 9. 3. $\frac{1}{2}$
4. 1.	—— 2. $\frac{26}{155}$	—— 10. 1. ——
4. 2.	—— 2. $\frac{42}{155}$	—— 10. 3. $\frac{1}{3}$
4. 3.	—— 2. $\frac{58}{155}$	—— 11. —— $\frac{2}{3}$
4. 4.	—— 2. $\frac{74}{155}$	—— 11. 3. ——
5. ——	—— 2. $\frac{18}{31}$	—— 12. —— $\frac{2}{3}$
5. 1.	—— 2. $\frac{106}{155}$	—— 12. 3. ——
5. 2.	—— 2. $\frac{122}{155}$	—— 13. —— $\frac{1}{2}$
5. 3.	—— 2. $\frac{138}{155}$	—— 13. 3. ——
5. 4.	—— 2. $\frac{154}{155}$	—— 14. —— $\frac{1}{3}$
6. ——	—— 3. $\frac{3}{31}$	—— 14. 2. $\frac{2}{3}$
6. 1.	—— 3. $\frac{31}{155}$	—— 15. —— ——
6. 2.	—— 3. $\frac{47}{155}$	—— 15. 2. $\frac{2}{3}$

Eſtima del Boccale.	Valore di Oncie 8.	Eſazione per ogni Maſtello.
Baj. 6. 3.	*Quat.ni* 3. $\frac{63}{155}$	*Baj.* 16. — —
6. 4.	— 3. $\frac{79}{155}$	— 16. 2. $\frac{1}{3}$
7. —	— 3. $\frac{19}{31}$	— 17. — —
7. 1.	— 3. $\frac{111}{155}$	— 17. 2. $\frac{1}{3}$
7. 2.	— 3. $\frac{127}{155}$	— 17. 4. $\frac{2}{3}$
7. 3.	— 3. $\frac{143}{159}$	— 18. 2. —
7. 4.	— 4. $\frac{4}{155}$	— 18. 4. $\frac{2}{3}$
8. —	— 4. $\frac{4}{31}$	— 19. 2. —

Dat. in Comacchio dalla noſtra Reſidenza queſto dì 25. Agoſto 1780.

G. L. Merenda Vicegovernatore, e Giudice Delegato &c.

Natale Pozzatti Not. Dep. &c.

Sta-

STATUTI generali approvati dall' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Principe Sig. CARDINAL CARAFA LEGATO A LATERE DI FERRARA, all' oſſervanza dei quali reſtano obbligate tutte, e ſingole le Arti inſtituite in Comacchio, in ſeguito della veneratiſſima Coſtituzione della prelodata Eminenza Sua &c.

I. CAdauna Univerſità dell' Arti inſtituite in queſta Città ſia formata dagl' Individui aſcritti alla medeſima in qualità di *Capi*, o di *Maeſtri*. Abbia un *Conſultore*, che vi preſieda, ed un *Maſſaro*, e due *Sindaci*, che ne amminiſtrino l' azienda, e veglino all' oſſervanza delle Leggi, al mantenimento dei diritti, ed al decoro della riſpettiva Società. Non poſſa radunarſi ſe non avanti l' anzidetto *Conſultore*, e col *Notaro*, che ne regiſtri gli atti, e le riſoluzioni; altrimenti ſia il tutto nullo, ed illegittimo, e cadaun Individuo gravato di *Scudi dieci* a favore della Caſſa della riſpettiv' Arte.

II. Ogni Anno nel meſe di Gennajo cadaun' Arte ſeparatamente dall' altra raduniſi, come ſopra, ſotto la ſteſſa pena, e poſti in buſſolo i nomi di cadaun Individuo di eſſa, ſe n' eſtraggano a ſorte tre, il primo de' quali ſia il *Maſſaro*, e gli altri due i *Sindaci*. La ſola elezione del *Maſſaro*, e *Sindaci dell' Arte dei Paſtaroli, e Pizzicaroli* dipenda dal maggior numero dei Voti ſegreti de' Congregati. Intereſſando queſt' Arte più da vicino la Popolazione, la quale dev' eſſere dalla medeſima mantenuta dei Generi al vitto occorrenti, non è dovere d' abbandonare alla ſorte la ſcielta de' ſuoi Ufficiali, che ne ſono i primarj reſponſabili al *Governo*, ed alla *Legazione*.

III. L' impiego del *Maſſaro*, e *Sindaci* di qualunque Arte cominci dal dì della ſeguita elezione, e duri per un anno. Prima di aſſumerne il poſſeſſo, approvati ſieno dal *Governadore*, e giurino in mano del *Conſultore* l' oſſervanza di tutti gli Statuti della loro Arte, e l' eſatto, e fedel diſimpegno dei lor doveri, ed il *Notaro* dell' Arte ne faccia il rogito.

IV. Abbia il *Maſſaro* un Libro legale, in cui attentamente noti, o faccia notare tutto quello, che per qualunque titolo ſarà in ſue mani pagato di ragione della ſua Arte, ed in confronto tutte le ſpeſe, che ſaranno per occorrere dietro all' aſſenſo dell' Arte.

V. Terminato il ſuo Ufficio dentro il perentorio termine di giorni otto, conſegni al nuovo *Maſſaro* il Palio, la copia de' preſenti Statuti, e l' inventario delle ſcritture, ricapiti, e robe all' Arte ſpettanti. Sottoponga inoltre all' eſame dei due *Sindaci*, ch' eſcon d' uffizio, e del *Maſſaro*, e *Sindaci*, che vi ſuccedono, la ſoſtenuta amminiſtrazione, e dietro al laudo, che coll' autorità del *Conſultore* queſti gli faranno, conſegni al nuovo *Maſſaro* l' anzidetto Libro, ed il denaro,

che foſſe in Caſſa dell' Arte.

VI. Al *Maſſaro*, e *Sindaci* ſpetti la cognizione di qual ſiaſi controverſia, che poteſſe inſorgere tra gli Uomini dell' Arte non meno, che tra gli Ubbidienti, Garzoni, ed Ajutanti per affari dell' Arte, e ſpetti al *Conſultore* il dichiarare, ſe alcuno ſia incorſo nelle pene nei preſenti Statuti ſtabilite, ſenza che per ciò poſſa detto *Conſultore* pretendere ſalario, o recognizione, e ſalvo ai gravati il ricorſo al *Governadore*.

VII. Qualora l' ordini il *Maſſaro*, o lui aſſente, o impedito, i *Sindaci*, debba ciaſcun Uomo dell' Arte congregarſi nel luogo, che ſarà dal *Maſſaro* deſtinato per diſcutere, e riſolvere gli affari dell' Univerſità, ſotto pena di *paoli tre* d'applicarſi alla Caſſa dell' Arte per cadauno, che manchi, ſenza addurre al *Maſſaro* un legittimo impedimento. Sia per altro peſo del *Maſſaro medeſimo*, che a ciò ſempre preceda l'approvazione del *Conſultore*, e che l' intimo a cadaun Individuo venga fatto un giorno avanti, ſe pure un impreviſta neceſſità altrimenti talvolta non obbligaſſe. Lo ſteſſo dicaſi in circoſtanze di qualche ſtraordinaria funzione.

VIII. Non poſſa il *Maſſaro*, o *Sindaci* fare alcuna ſpeſa, ſebben neceſſaria, o utile, ſenza l' aſſenſo dell' Arte, da riportarſi colla pluralità dei voti de' Congregati; a meno di queſto non gli ſia fatta buona nell' annuo rendiconto, qualunque ragione ſi adduceſſe per ſoſtenerla.

IX. Sia peſo del *Maſſaro*, e *Sindaci* viſitare, e con ſentimenti di fraterna carità ſollevar quell' Uomo della riſpettiva Arte, che cadeſſe infermo. E' troppo ſagro queſto dovere dalla ſteſſa Umanità impoſto per non doverſi eſtendere nell' inculcarne l' adempimento. Se l' infermo ſi trovaſſe oppreſſo da miſeria, ſia ſoccorſo colla Caſſa dell' Arte in quella miſura, che verrà ſtabilita dal maggior numero dei voti ſegreti degl' Individui dell' Arte, che a tal effetto ſarà il *Maſſaro* convocare. Non ſi manchi ai dovuti ſuffragj verſo chiunque aſſociato all' Arte, che paſſi agli eterni ripoſi; col recitarſi in quel dì da cadaun Confratello le Criſtiane Preci. A queſt' oggetto dev' eſſere preciſo penſiere del *Maſſaro* di avviſar puntualmente i ſingoli Individui dell' Arte ſua della morte del Conſocio, e perchè inoltre tutti devono accompagnarne il Cadavere alla Sepoltura. Chi legittimamente impedito foſſe, lo giuſtifichi al *Maſſaro*, altrimenti incorra nella pena di *paoli tre* da applicarſi all' Arte. Metta a frutto ciaſcuno la propria attenzione anche per riſcuotere altrettanto in pari emergenza.

X. Non ſia lecito ad alcuno l' eſercitare in Comacchio, e ſuo Territorio, o in qualità di Capo, o Subalterno veruna delle enunciate Arti, o lavorare, o vendere, anche per altrui mezzo, robe attinenti alle medeſime, ſebben anche il voleſſe fare ſenza eſiger mercede, qualora accettato non venga nell' Arte ſteſſa tra gl' Individui, o tra gli Ubbidienti. Cada altrimenti, ſe è nazionale, nella pena di *Scudi tre* per cadauna volta da pagarſi in Caſſa dell' Arte. Chiunque nazionale voglia pertanto eſercitar da Capo, o da Maeſtro qualcuna delle inſtituite Arti, preſentiſi al *Maſſaro*, e *Sindaci* a quella, che far dovranno un eſatto, ed imparziale eſame ſulla di lui idoneità, e capacità neceſſaria al buon ſervigio pubblico; dietro a ciò l' Arte legittimamente convocata, e colla pluralità de' voti decida la ſua accettazione, ſalvo a gravati il ricorrere al *Governadore*, e *Conſiglio*

ſiglio Segreto, e ſin anche alla *Legazione*. Il nuovo aſcritto paghi in Caſſa dell' Arte *uno Scudo*, giuri l' oſſervanza degli Statuti, e s' obblighi di ſupplire agli annuali peſi di quell' Arte. Dopo queſto abbia luogo ſubito anch' egli nel Buſſolo degli Ufficiali.

XI. Il Foreſtiere poi, ch' eſercitar voglia da Maeſtro, oltre le premeſſe coſe, debba eſſerſi colla ſua Famiglia ſtabilito in Comacchio, o ſua Giurisdizione, e pagarne nell' ingreſſo all' Arte *Scudi due*. A meno di queſto, incorra la pena per cadauna controvenzione di *Scudi cinque* a favor dell' Arte. Dopo un triennio dal dì, in cui è ſtato nell' Arte ammeſſo, abbia il dritto di entrare nel Buſſolo accennato.

XII. I figli degli Uomini dell' Arte volendo eſſere aſcritti anche eſſi all' Arte del Padre loro, o vivo queſto ſia, o già trapaſſato, riconoſciuti che ſieno abili, ed accettati nelle preſcritte forme, paghino, oltre gli annui peſi, ſoli *bajocchi cinquanta* nel loro ingreſſo.

XIII. Per eſercitar poi qualſiaſi delle unite Arti in qualità di Subalterno, debbaſi chiedere, ed ottenere, ſotto pena di *Scudi due* da applicarſi alla Caſſa di quella tal Arte, dal *Maſſaro*, e *Sindaci* la licenza, e pagare nell' ingreſſo alla Caſſa medeſima *bajocchi trenta*. Si aſcriveranno indi queſti all' Arte in qualità di Obbedienti; ma avverta per altro il *Maſſaro*, e *Sindaci* di accertarſi prima mediante l' opportuno eſame della ſufficiente loro abilità. Sia ben anche ogni Maeſtro, o Capo di Arte eſatto in denunziar al *Maſſaro* quei Lavoranti, o Garzoni, che appreſo abbiano il meſtiere, e ſappianlo in qualche modo da ſe ſteſſi eſercitare, perchè reſtino quelli ancora annoverati tra gli Obbedienti, riſcontrandoſene la conveniente capacità; incorrano altrimenti gli ſteſſi Capi, e Maeſtri nella pena di *uno Scudo*; nè varra la ſcuſa, che il più delle volte, e quaſi tutto l' anno ſtieno tali Lavoranti ſotto l' altrui direzione.

XIV. Capitando qualche Foreſtiere di paſſaggio per Comacchio, e ſuo Territorio, non ardiſca ſotto pena di *Scudi tre* da applicarſi come ſopra eſercitar alcun Arte, o lavorare, o vender coſe a qualche Arte ſpettanti, ſe riportata non abbia dal *Maſſaro*, e *Sindaci* di quella tal Arte la preventiva licenza in iſcritto, per la quale pagar debba ancora una contribuzione in Caſſa dell' Arte. Si laſcia queſta all' arbitrio del *Maſſaro*, il quale coll' approvazione del *Conſultore* alle occorrenze la ſtabiliſca in una equitativa ſomma proporzionata all' Arte, o ſmercio, che dal Foreſtiere far ſi vuole, ed al tempo, che ſarà per fermarſi. Chi aggravato foſſe da ſmodate taſſe, o da una irragionevole ripulſa, ricorra al *Governadore*, che vi proveda di preſente. Sia per altro da ogni peſo, e dipendenza eſente il Foreſtiere, che veniſſe a lavorare, o vender robe a qualunque Arte ſpettanti in tempo della Fiera Franca.

XV. Sia il *Maſſaro* obbligato di tenere un eſatto regiſtro di tutte le meotovate licenze, che foſſe per accordare, notandovi il giorno, meſe, ed anno, nome, e cognome della perſona, cui è accordata, e la ſomma, che ha pagata, ed ognuna di queſte partite, che riportar deve al libro di amminiſtrazione, ſottoſcritta ſia dalli due *Sindaci*, ſotto pena a quello, ed a queſti di *Scudi cinque* per cadauno, e per cadauna mancanza.

XVI. Niun Uomo dell' Arte poſſa ſotto di ſe prendere alcun

Lavo-

Lavorante, o Garzone, se da questi esibita non gli sia la licenza dell' Arte, ed il ben servito dell' altro Padrone, da cui fosse partito. Chi controveniſſe, paghi alla Cassa dell' Arte la pena di *uno Scudo*, e sia obbligato rimettere il Garzone lavorante al primo Padrone, quando lo richiedesse.

XVII. Chiunque siasi, che ascritto a qualche Arte o in qualità di Capo, o di Obbediente non lavorasse secondo la stessa Arte, o in altra qualsivoglia maniera mancasse ai doveri suoi, talchè dalla sua malizia, o ignoranza altri danneggiato ne fosse, oltre la risazione del recato pregiudizio da giudicarsi dal *Massaro*, e *Sindaci* a tenore del §. 3. Artic. II. Cap. XXIV. della *Costituzione*, paghi costui in Cassa dell' Arte *bajocchi cinquanta*, se è Maestro, e *bajocchi venticinque*, se è Obbediente. Continuando poi a mancare o per una invincibile ignoranza, o per una incorregibil malizia, resti perpetuamente inabilitato all'esercizio dell' Arte stessa.

XVIII. Niun esercente un Arte possa assumere, ed eseguir lavori qualsisieno spettanti ad altra Arte, se a quella non è ben anche ascritto, sotto pena di *uno Scudo* a favor dell' Arte defraudata. Si eccettuano, atteso il reciproco consenso delle due Arti, i Muratori, a quali sarà permessa la formazione de' Centini, delle Armature, Chiavi, orditure di Coperchj, e simili lavori da Falegname, dall' uso, e dalla pratica legittimati in quell' Arte.

XIX. Chiunque siasi Uomo di Arte, o Ubbidiente rispettar debba i suoi Ufficiali, che destinati sono a rappresentare l' intiera loro Università, a dirigerla, ed a promoverne i vantaggi. Una semplice offesa anche di sole parole sia onninamente purgata colla pena di *paoli quattro* a favore della Cassa dell' Arte, conosciutasene la sussistenza dal *Consultore*. Se l' animosità meritasse poi un maggior castigo, l' Arte ricorra al *Governadore*, il quale verificata la cosa, vendichi esemplarmente la rappresentanza oltraggiata.

XX. Non potendo a meno ogni Arte di soggiacere ad alcune annuali certe spese per consultare al Divin Culto, ed ai bisogni, e decoro della Università, è ben anche necessario, che si assicuri una fissa annua entrata. Resti quindi ogni Uomo dell' Arte tassato della quota annuale di *bajocchi cinquanta*, e l' Ubbidiente di *bajocchi quindici*. Gli uni, e gli altri paghino la loro tangente in mano del *Massaro* un mese avanti il giorno del rispettivo loro Santo Protettore. Se occorrano spese maggiori, o perchè l' entrata non basti a supplire a tutte le spese necessarie, ed indispensabili, o perchè si voglia talvolta eccedere le forze delle rispettive Arti, o perchè l' esiga qualche particolar combinazione, si radunì nelle indicate forme l' Arte, la quale conosciuta la legittimità, o la necessità, o la utilità, o la convenienza della spesa, ne decida colla pluralità dei voti segreti dei Congregati. Dietro all' assenso degli Uomini dell' Arte, dovrà cadauno di essa, e dipendente dalla medesima contribuirvi alla proporzione di quanto annualmente paga, ed il *Massaro* a riscontro di cio, e colla approvazione del *Consultore* stesone il riparto ne effettui l' incasso.

XXI. Sia ognuno puntuale nei prefissi tempi al pagamento delle sue tangenti. Il *Massaro*, premessi i passi di convenienza dia al *Notaro* dell' Arte la nota dei morosi, perchè dal *Consultore* per gli atti del *Notaro* stesso sia contro loro spedito il Mandato *manu regia*.

La

XXII. La Pietà è il fondamento di tutto, e niuna umana operazione può corrispondere al richiesto fine del privato, e comun vantaggio, se non se ne impetra la Divina Benedizione. Ogni Arte quindi abbia uno special Santo Protettore, e ne solennizzi la festa con quella maggior decenza, che avuto riguardo alle forze delle rispettive Arti si stabilirà da cadauna di esse colla pluralità dei voti un mese prima che ne ricorra la festa anzidetta. Nel giorno poi di essa niuno di quell' Arte, sia ne Capo, Maestro, Lavorante, o Garzone ardisca di tenere aperta la sua Bottega, di lavorare, o vendere merci, o robe sotto pena di *uno Scudo* a favor di quella tal Arte, ma tutti rivolgano i lor pensieri, ed atti ad onorare col maggior raccoglimento il celeste loro Avvocato. A tale oggetto ancora portisi cadaun dell' Arte processionalmente sotto il suo Palio alla Chiesa dove si celebrerà la festa, ed ivi fattasi dal *Massaro* la convenuta offerta di Cera, assistano tutti alla Messa, Vespero, e Benedizione. Mancando d' intervenire chi non è per legittimo impedimento dal *Massaro* dispensato, cada nella pena di *bajocchi trenta* a favor dell' Arte.

XXIII. Un particolar contrasegno di Divozione si dee ben anche da tutte le Arti a *SAN CASSIANO*, che è il Primario Protettore dell' intiera Popolazione. La mattina pertanto del suo dì festivo cadauna Arte, nessuna eccettuata, sotto il rispettivo Palio accompagni il *Magistrato* alla Cattedrale, ed offra all' Altare del *SANTO* quella quantità di cera, che le singole Arti fisseranno a misura delle forze della propria Cassa. Nelle stessa maniera sien tutte le Arti obbligate ad accompagnare la Processione del CORPUS DOMINI. Chi manca senza un legittimo impedimento da giustificarsi, come sopra, paghi per pena alla Cassa della sua Arte *bajocchi trenta*.

XXIV. Ad evitar le confusioni, e le controversie di precedenza, che nascer potrebbero tra queste Arti, la sorte ne decida una volta per sempre, giacchè l' Epoca della loro istituzione non può regolarla, erette come sono quasi in un tempo stesso tutte le Arti in Comacchio. I nomi pertanto di ogni Arte pongansi in un bussolo, ed alla presenza del *Magistrato*, del *Consultore*, del *Segretario del Pubblico*, e dei *Massari*, e *Sindaci* di cadauna Arte, gli estragga il *lor Notaro* coll' intervento del *Giusdicente*, e ad una per una descriva le Arti estratte, talchè da quest' ordine di estrazione regolata sia immutabilmente la precedenza. Di un tal atto si faccia autentico rogito, e si registri nella pubblica Segreteria, e nei libri di cadaun Arte. Niuno degl' intervenienti possa pretendere la minima somma per l' assistenza, e per il rogito anzidetto.

XXV. Eleggasi cadaun Arte colla pluralità dei voti segreti il *proprio Notaro*, ed il *Piazzaro*, da rimoversi quando manchino al lor dovere coll' autorità del *Governadore*, che approvar ne dee la scielta. Frattanto concorrendo ogni Arte nella persona di *Natale Pozzatti* in *Notaro*, e di *Antonio Pozzoli* in *Piazzaro*, restano ambedue fin da questo punto destinati. Il *Notaro* tener debba un libro, in cui registrar deve esattamente le Congregazioni, e gli atti tutti della rispettiva Arte. Al *Piazzaro* spetti l' eseguir le cedole, e li mandati, che l' Arte legalmente spedisce coll' autorità del *Consultore*. All' uno, e all' altro si fissi dalle singole Arti quell' annua ricogniziones

one , che compenſandone la fatica , ſia proporzionata alle forze delle riſpettive Caſſe.

STATUTI particolari approvati dall' Eminentiſſimo , e Reverendiſſimo Sig. CARDINAL CARAFA LEGATO A LATERE DI FERRARA , che oltre li generali , oſſervar dee ciaſcuna delle Arti qui ſotto notate.

Arte de' Muratori ſotto la Protezione di S. FRANCESCO DI PAOLA.

GLi Obbedienti di queſt' Arte non poſſano in loro ſpecialità aſſumere , ed eſeguire fabbriche nuove , ma la loro opera ſia limitata ſoltanto in riſarcire , o , come ſi ſuol dire , in lavorare *di vecchio* , ſotto pena di *paoli cinque* da pagarſi cadauna volta in Caſſa dell' Arte.

Arte de' Falegnami , e Vetrari ſotto la Protezione del PATRIARCA SAN GIUSEPPE.

Arte

Arte de' Fabbri, e degli Orefici ſotto la Protezione Di SANT' ELIGIO.

LA ſcarſezza degli Orefici in Comacchio inabilitandoli per ora a formar da ſe un corpo diſtinto, gli ha obbligati ad unirſi all' Arte dei Fabbri. Reſta dunque, finchè durano le preſenti circoſtanze, formata di queſte due Arti una ſola Società, che ſoggetta eſſer dee agl' identici peſi, leggi, e privilegj. L' elezione per altro del *Maſſaro* ſi alterni tra di eſſe, talchè in un anno ſi eſtragga il *Maſſaro* dai Fabbri, e nell' altro dagli Orefici; nel primo caſo un Fabbro, ed un Orefice ſieno i *Sindaci*, e nel ſecondo li *due Sindaci* ſieno ambedue dell' Arte dei Fabbri.

Niuno poſſa vendere ferro, rame, oro, ed argento vecchio, o nuovo, ſe non paga alla Caſſa di queſt' Arte le quote taſſate negli Statuti generali per gli Obbedienti, ſotto pena di *paoli dieci* da pagarſi nell' anzidetta Caſſa per cadauno, e cadauna controvenzione.

Arte de' Sartori ſotto la Protezione di SANT' UOMOBUONO.

LE Donne, che fanno il meſtier di Sarte lavorando per altri anche in caſa propria, ſi da *nuovo*, che da *vecchio*, ſi aſcrivano all' Arte dei Sarti, e paghino in Caſſa della medeſima quelle tangenti, che negli Statuti generali ſonoſi preſcritte agli Obbedienti, ſotto le pene nei medeſimi Statuti comminate.

Chi non è aſcritto a queſt' Arte in qualità di Maeſtro, o Capo, non poſſa tagliar di *nuovo* abiti di ſorte alcuna ſotto pena di *paoli cinque* a benefizio dell' Arte.

Arte de' Bollegazzari, e Panierari ſotto la Protezione della SANTA CROCE.

ACcadendo in qualche anno, che non capitaſſero lavori di ſorte alcuna ſpettanti a queſt' Arte, debbe ognuno dell' Arte ſteſſa, ſia Maeſtro, o Ubbidiente, andar per quell' anno eſente da

ogni peſo, previo per altro il vicendevol conſenſo degl' Individui, e la dichiarazione del *Conſiglio Segreto*, al quale giuſtificar dovranno l' anzidetta deficienza.

Arte degli Acquaroli ſotto la Protezione di SAN CASSIANO.

TUtti quelli, che voleſſero vender acqua a minuto per la Città, o a particolari in tempo di vendemmia, debban prenderne la licenza dal *Maſſaro*, e *Sindaci* di queſt' Arte, e pagare in Caſſa della medeſima *bajocchi quindici* ſotto pena di *paoli cinque* per cadauna volta. In altro tempo chiunque voglia vender acqua a minuto per Città, debba aſcriverſi all' Arte, e pagarne i peſi ſotto le pene ſtabilite negli Statuti generali.

Ogni Uomo dell' Arte, che manchi al proprio dovere, omettendo di vender acqua a minuto per la Città a tenore delle Leggi vegliauti, ſenza il preventivo permeſſo del *Maſſaro*, e *Sindaci*, paghi in Caſſa dell' Arte per ogni omiſſione *bajocchi venti*; ben inteſi, che il *Maſſaro*, e *Sindaci* non poſſano ricuſar queſta licenza, qualora non reſti puoto pregiudicato il buon ſervigio publico, e che altronde eſſer ne devono eglino ſempre riſponſabili al *Governo*.

Abbia il *Maſſaro*, e *Sindaci* tutta la vigilanza, perchè si per il mantenimento dell' Acqua dolce, come per la formazion della ſtrada, o ſia sboina nella Valle Iſola in tempo d' inverno, venga fatto da cadaun Acquarolo colla dovuta accuratezza il publico ſervigio, ed adempiute da eſſi con meno, che dagli altri tutti le provvidenze, e leggi emanate nell' Art. V. Cap. XXIV. della *Coſtituzione*, e nell' Editto generale del *Governo*.

Arte de' Calzolari ſotto la Protezione de' SS. CRISPINO, e CRISPINIANO.

NOn ſia permeſſo ad alcun Obbedieote il lavorare in propria ſpecialità *da nuovo*, ſotto peoa di *bajocchi quindici* per cadauna cootrovenzione. Come ſotto la ſteſſa pena ſi vieta a qualunque, che Maeſtro non ſia di queſt' Arte il vendere, anche per altrui mezzo ſcarpe ouove per la Città ſteſſa, o ſuo Territorio, ſenza il permeſſo del *Maſſaro*, e *Sindaci*, che lo daranoo *gratis* ai nazionali.

Arte de' Fruttaroli, ed Erbaroli ſotto la Protezione di S. MICHELE ARCANGELO.

Niuno

Niuno poſſa vender Frutta, o Erbaggi di ſeconda mano, ſe non è aſcritto all' Arte, o ſe non oe ha il permeſſo del *Maſſaro*, e *Sindaci* di eſſa a tenor degli Statuti generali. Si eccettuano i venditori di Frutta, Erbaggi, e ſimili, che raccolgono nei terreni proprj, o condotti io affitto, purchè non li faccian eſitare per un Riveodirolo.

Niun Foreſtiere poſſa eſtrar dal Boſco Frutta, o Erbaggi fuor di Giurisdizione per farne negozio, ſe non paga a queſt' Arte una diſcreta contribuzione nel modo che i Comacchieſi pagar la ſoglioo all' Arte di Ferrara per eſtrar dal Ferrareſe le Frutta; incorra altrimenti nella pena di *uno Scudo* per cadauna controvenzione a benefizio della Caſſa di queſt' Arte.

Arte de' Piſtrinari ſotto la Protezione di S. ANTONIO ABATE.

Arte de' Bottari ſotto la Protezione di S. CARLO BORROMEO.

Noo poſſa qualunque Oſte, Magazziniere, o altra Perſona di Comacchio vender all' ingroſſo, o a minuto cerchi, le così dette gujane, botti, o altri vaſi, e ordigoi ſpettanti a queſt' Arte. Se oltre il biſogno proprio ne avanzaſſe a qualcuno, ſi eſibiſca all' Arte, che debba acquiſtarlo ai convenevoli prezzi, o permetterne poi la vendita ad altri, ſotto peoa di *bajocchi venti* per ogni ruota di cerchi, o vaſo, o altro ordigno, e di *bajocchi dieci* per ogni canna di gujane, da pagarſi in Caſſa dell' Arte.

Arte de' Calefati ſotto la Protezione di S. GIULIANO.

Arte de' Peſcivendoli ſotto la Protezione della B. VERGINE ADDOLORATA.

NOn poſſa chi non è aſcritto all' Arte, o da Capo, o da Obbediente vendere a minuto ſulla Piazza di Comacchio Peſce di Mare ben anche cotto, ſenza il permeſſo del *Maſſaro*, e *Sindaci* ſotto pena di *bajocchi trenta* per cadauna volta a favor dell' Arte.

Arte de' Barbieri ſotto la Protezione de' SS. COSMA, e DAMIANO.

Arte de' Fornari ſotto la Protezione di S. M. MADDALENA DE' PAZZI.

CHi vuol fabbricare, e cuocere pane in caſa propria per altrui uſo, ſia Uomo, o Donna, oſſervi le Leggi ſtabilite agli Obbedienti negli Statuti generali, ſotto le pene ivi comminate.

Arte de' Merciari, e Droghieri ſotto la Protezione di S. LUIGI GONZAGA.

ATteſo lo ſcarſo numero degli eſercenti queſte due Arti, ne riſulti frattanto una ſola. Nell' elezione degli Officiali ſi oſſervi ciò, che ſta preſcritto ſull' Arte de' Fabbri, ed Orefici.

Arte de' Facchini, e Crivellini ſotto la Protezione di S. CRISTOFORO.

Arte de' Paſtaroli, e Pizzicaroli ſotto la Protezione di SAN LORENZO.

FRAN-

HAnno i Paſtaroli, e Pizzicaroli voluto far tutta la più ſpecioſa moſtra della nativa loro indole, che alle più ſalutari diſpoſizioni reſiſte, ed alle più provide leggi tenta ſottrarſi. Delle mire loro indirette troviamo infiniti argomenti nel *Piano* ſteſo da quel *Maſſaro*, e *Sindaci*, ed una non equivoca prova ſomminiſtrano l' erronee ſuppoſizioni, a cui eſſi appoggiarono i loro gravanti Capitoli. Ben lontani dal prendere, come potreſſimo, rigoroſo conto di sì irregolare condotta, ſarà tutta la noſtra premura diretta al ben del Pubblico, che più del privato deve ſtarci a cuore; e quando mai da ciò che abbiam diviſato di ſtabilire ardiſſero i Paſtaroli, e Pizzicaroli di declinare anche in minima parte, ſian pur perſuaſi, che procederemo contro di loro col maſſimo noſtro rigore.

Nè ci potea trattenere la rappreſentanza, che poſſa ai Paſtaroli, e Pizzicaroli mancare la proviſta del Grano, ed altri Generi ſul Ferrareſe. Compreſa, com' è, Comacchio nella Noſtra Legazione, non vorremo giammai che le manchi la neceſſaria proviſta del Formento, e del Formentone, e di altri Prodotti, nè ſi potrà mai da alcuno volere dopo l' eſpreſſe intenzioni della S. M. di *Benedetto XIV.* nella Bolla del Libero Commercio, Bolla, che ſi appoggia alla neceſſità, in cui è indiſpenſabilmente chi preſiede di provvedere tutti i giuriſdizionarj territoriali.

Se le forze degli Artigiani non baſtano a queſte proviſte, Noi ſolleciti che non manchino a codeſta Popolazione i Generi utili, e principalmente i neceſſarj, acconſentiamo, che quella Caſſa Abbondanza paſſi all' Arte de' Paſtaroli, e Pizzicaroli la ſovvenzione di *mille Scudi*, e quand' il biſogno lo richiedeſſe, di più ancora, purchè l' Arte, e gli Uomini di eſſa inſolidalmente obbligati aſſicurino l' indennità del Capitale, ed a condizione ancora, che obbligar ſi debbano per i riſpettivi frutti, che a indennizzar la Caſſa dovrà l' Arte corriſpondere, qualora o debba la Caſſa a ſovvenir l' Arte prendere a cenſo il denaro, o reſtar di pagare per ciò altri debiti, che l' aggravino di frutto.

Non abbiamo finalmente ſaputo trovare ragionevoli alcuni altri frivoli pretеſti, che dal timore derivano, e di un male ſoſpettato rigore, che li ſottoponga a frequenti penali, e di un impreveduto caſo, che impediſca loro la puntuale oſſervanza di qualche Capitolo. Anzi che ſupporre chi preſiede animato da un irragionevole auſterità, o da più oſcuro movente, Noi abbiamo in quelli riconoſciuto il più accorto artificio per ſottrarſi alle Leggi. Se l' Arte promoverà un iſtanza, o per eſimerſi da qualche obbligo, o per diſpenſarſi da altro già aſſunto, ove le diligenze di buon Padre di famiglia per le circoſtanze locali non valgono ad ottenere il frutto devono eſſer ben certi gli Uomini di queſt' Arte di vederla accolta; ma in ogni caſo ceſſano i loro temuti pregiudizj, e perchè le lor iſtanze eſaminate eſſer devono, e conoſciute dal *Conſiglio Segreto* da Noi coſtituito a vegliare ſu queſt' importante ſtabilimento delle Arti, e perchè libero è perfine loro il ricorſo a Noi ſteſſi, che accoglieremo ſempre

con ſentimenti di equità le loro rappreſentanze, ove la ragione gli aſſiſta.

I. Noi vogliamo pertanto, che qui intendanſi ripetuti, ed eſteſi parola per parola dal N. I. ſino al N. XXV. li ſopradetti Statuti generali ſteſi dalle riſpettive Arti, e da Noi approvati, talchè all' oſſervanza dei medeſimi ſien non meno che ogni altr' Arte obbligati gli ſteſſi Paſtaroli, e Pizzicaroli.

II. Oltre a ciò ordiniamo, che coloro, i quali ſin qui hanno avuta Bottega di Paſtarolo, e Pizzicarolo non ne poſſano laſciar l' eſercizio *ſenza Noſtra ſpecifica licenza*, ſotto pena di *Scudi cinquanta*, di altre afflittive ancora a noſtro arbitrio, e di dover riaprir Bottega, e di riaſſumer gli obblighi dell' Arte. Libero è a chicchеſſia di metterſi ad un Arte, ma aſſunto che n' ha l' eſercizio, contrae gli obblighi d' un innominato contratto tra eſſo, ed il Popolo, cosicchè non è più libero a lui d' eſentarſi dall' oſſervanza de' medeſimi ſenza il conſenſo del Popolo ſteſſo, e ſenza l' eſpreſſa permiſſione di Chi governa. Se alcuno pertanto da plauſibili motivi credeſi obbligato, o condotto a laſciar queſt' Arte, comandiamo che ne preſeoti l' iſtanza al *Conſiglio Segreto*, perchè ne eſamini le ragioni, e le circoſtanze, e ne paſſi il ſuo ſentimento al *Governadore*, il quale colla ſupplica a Noi l' avanzi per avetne la Noſtra Determinazione.

III. E' Noſtra Mente ancora, che i Paſtatoli, e Pizzicaroli ſi radunino col lor *Conſultore* avanti il *Judicente locale*, ed ivi riſolvano quali debban eſſere annoverati tra gli Uomini dell' Arte, e quali tra gli Obbedienti. Se alcuno abile, e attivo non ha le ſufficienti forze, quand' egli indennizzar poſſa con idonea ſicurtà l' Arte, e della ſovenzione, e de' peſi anneſſi all' Arte ſua, non v' è ragione, perchè debbaſi eſcluderlo dalla medeſima. Chi tra gli eſercenti manca di tali requiſiti paſſi tra gli Obbedienti, qualora i Congregati ritener nol vogliano tra gli Uomini dell' Arte: ma nell' un modo, e nell' altro niuno anguſtiato ſia in guiſa, che tolgaſi a lui il mezzo di un oneſto guadagno. In appreſſo chiunque aprir voglia Bottega da Paſtarolo, e Pizzicarolo, ſtia alle leggi eſpreſſe ne' generali Statuti dell' Arti ſotto le pene comminate nel §. 6. cap. XXIV. Art. III. della *Coſtituzione*, e di altre a noſtro arbitrio.

IV. Diſpoſte così le coſe, Noi eſpreſſamente ordiniamo, che l' Arte dei Paſtaroli, e Pizzicaroli tener debba proveduta tutta la Città, e ſuo Territorio di Farina di Frumento, e di Frumentone, talchè non ne manchi giammai a tenore del §. 3. Art. III. Cap. XXIV. della *Noſtra Coſtituzione*. Se a norma della medeſima manca l' una, o l' altra delle anzidette Farine, cada l' Arte nella pena di *Scudi venticinque* a tenore del §. 3. Art. III. Cap. XXIV. della *Coſtituzione*, e di altre a noſtro arbitrio per ciaſcuna volta, e per cadauna mancanza, ed a tutto di lei danno, intereſſe, e ſpeſe ſia a dirittura proveduta la Città della Farina, che manca. Qualora poi da un caſo impreviſibile, e fortuito derivi queſta mancanza, o che alle diligenze di buon Padre di famiglia l' eſito corriſpoſto non abbia, l' Arte lo giuſtifichi al *Conſiglio Segreto*, il quale paſſi a Noi il riſultato dell' eſame per mezzo del *Governadore*, e ſoſpenda queſti frattanto gli atti ulteriori. Se l' opera dei Piſtini reodeſi neceſſaria, il *Governadore* dia gli ordini opportuni, ed alle circoſtanze convenienti, quando i Molini altrove ſituati ſieno realmente impediti.

V. Per ciò, che ſpetta alla qualità delle Farine, oſſervinſi gli

ordini

ordini pubblicati coll' *Editto del Governo* da Noi approvato. In quanto ai prezzi, Noi ordiniamo, che vendanſi al prezzo medio, che riſulterà dai prezzi, che ſi faranno di tre meſi in tre meſi ſu queſta Piazza di Ferrara; e così i prezzi dal 1. a tutto il dì 15. Ottobre diano il prezzo medio per tutto il venturo trimeſtre di Novembre, Decembre, e Gennajo, e gli altri dal 1. a tutto il dì 15. Gennajo diano il medio per li meſi Febrajo, Marzo, ed Aprile, e così ſucceſſivamente. I recapiti giuſtificanti sì fatti prezzi dovranno rilevarſi dal Pubblico a ſpeſe dell' Arte, e comprendere tutte le partite venduteſi in quel tempo, la quantità, e qualità loro indicando, i nomi de' contraenti, e ſe pagate ſianſi, o preſe a reſpiro, volendo Noi, che tutte queſte particolari circoſtanze abbianſi in conſiderazione nel determinare l' accennato prezzo medio. Dichiariamo inoltre, che queſto non debbaſi conteggiare ſu i prezzi, ai quali è ſtato venduto ciaſcun Moggio delle diverſe partite, ma ſibbene ſull' importo totale di tutte, e ſingole le partite contrattate ne' preſcritti tempi, il quale importo ripartito per la ſomma totale delle Moggia contrattate ſu l' accennata Piazza darà il preciſo giuſto prezzo medio regolatore del Calmiere, come abbiamo ordinato doverſi oſſervare immancabilmente col *moderno Appaltatore del pubblico Forno*: potrebbe altrimenti una piccola partita per l' ottima ſua qualità, o per altre ragioni vendutaſi ad un alto prezzo influire ad alterare ingiuſtamente il prezzo medio in confronto di viſtoſe partite. Nello ſtabilire il Calmiere abbiaſi riflesſo poi alle ſpeſe de' menzionati ricapiti, ed all' altre intrinſeche, ed ordinarie, che occorrono nelle diverſe macinature, nei dazj, e nei traſporti, e finalmente ad un oneſto guadagno.

VI. Degli altri Generi ſpettanti alla Pizzicaria, i *Conſoli* dovranno ai convenienti tempi fiſſare le Note, ſentiti che abbiano prima il *Maſſaro*, e *Sindaci dell' Arte*, la quale vogliamo, che dietro a ciò, e dentro ad un termine diſcreto ſia obbligata a mantenerne proveduta la Città, e ſuo Territorio, ſotto le pene da Noi infliſte al §. 3. Art. III. del Cap. XXIV. della *Noſtra Coſtituzione*, e d' altre a noſtro arbitrio.

VII. Più ſtrettamente poi la vogliamo obbligata a quelli, che neceſſari ſono, e più utili a codeſta Popolazione. Nel fiſſare i prezzi di sì fatti Generi i *Conſoli* oſſervino le Leggi da Noi ſtabilite nella *Noſtra Coſtituzione*, e preciſamente al Cap. V. §. 7., e 11. della medeſima, e quelle nell' *Editto generale del Governo* pubblicate. Le circoſtanze locali ponno richiedere alcuna volta qualche moderazione, o perchè infruttuoſe riuſcir poteſſero le diligenze, e le pratiche dell' Arte, o perchè i prezzi, a cui per neceſſità vendere ſi doveſſe un Genere, non conveniſſero a codeſta Piazza. I *Conſoli* compor dovranno in ſimili caſi l' affare così, che non reſtino gli Uomini dell' Arte eſpoſti, o pregiudicati: ma dall' equità non ſia diſgiunta la più oculata avvedutezza, la quale ſedur non ſi laſci dalle ſognate impoſſibilità di provedere certi Generi, ſiccome animoſi troppo eſagerano il *Maſſaro*, e *Sindaci* nel loro *Piano*, che a tutta ragione riproviamo. Abbiano preſente del pari quanto Noi al §. 2. Cap. V. della *Noſtra Coſtituzione* ordinato abbiamo, giacchè troppo facilmente può eſſere, che di certi Generi abbiſogni Comacchio un certo tempo ſoltanto, e non tutto l' anno intiero. Nell' eſtenſione finalmente di queſte Note, come nelle Taſſe

dei

dei prezzi convenienti ai riſpettivi Generi veglino i *Conſoli* ſopra ſe ſteſſi in guiſa, che ſia di loro compagna indiviſibile la più imparziale, ed illibata giuſtizia, e ſi ricordino, che a tenore di quanto eſpreſſo abbiamo nel §. 9. Cap. V. della *Noſtra Coſtituzione* dovranno a Noi rendere un rigoroſo conto di qualunque condiſcendenza, o privato riguardo, che ſi ſcopriſſe ne' loro giudizj a danno della Popolazione.

VIII. Il ſiſtema, che addottato abbiamo, richiede che gli ſpacciatori all' ingroſſo de' Generi riſguardanti l' Arte dei Paſtaroli, e Pizzicaroli liberi ſieno da qualſiſia ſubordinazione all' Arte. Poſſano eſſi pertanto liberamente provedere i loro Magazzeni, e venderne all' ingroſſo ſenza dipendere dall' Arte; ma guardinſi queſti poi di non vendere a minuto alcun de' menzionati Generi, ſe aggregati non ſieno alla medeſima, o non ne abbiano l' eſpreſſa preventiva licenza ſotto pena di *Scudi venti*, e d' altre a noſtro arbitrio, un terzo della quale ſpetti all' Arte, l' altro all' Accuſatore, ed il terzo al Governo.

IX. Veglino attentamente i *Conſoli*, e più di tutti il *Governadore*, perchè oſſervate ſieno queſte Noſtre Diſpoſizioni, e ſi ricordino i Paſtaroli, e Pizzicaroli la direttrice Maſſima, che abbiamo, di non comandare, che per eſſere ciecamente obbediti, dalla quale avvezzi a non declinare giammai, conoſceranno eſſi quale ne ſia la Noſtra Coſtanza dal rigore delle pene, a cui li condanneremo nelle loro traſgreſſioni.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 10. Ottobre 1781.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

FRAN-

FRANCESCO CARDINAL CARAFA

DAlla *general Riforma*, onde piacqueci dar ſiſtema alla patriotica Legislazion Comacchiele, non doveano andar elenti le *Arti di quella Città*, che tanto influiſcono ben regolate al publico vantaggio, quanto recano col traſcurarſi di ſerio danno, e pregiudizio. Ove laſciſi la Graicia in balia de' Venditori, rimane coſtretta la neceſſità della ſuſſiſtenza a ſervire al diſpotiſmo di chi ne vende i Generi. E quelle Arti poi, che o il maggior comodo, o la decenza riguardano della vita civile, coll' abbandonarſi al capriccio di chi l' eſercita, ſenza il freno delle Leggi, inabilitano gl' Individui della Società ad uſare delle loro manifatture, e lavori; onde poi languiſce il domeſtico giornaliere commercio, ed avviliſconſi le Arti ſteſſe coll' immancabil disdoro del Principato. Ma la Città di Comacchio, che ſul punto dei diſordini volle ſempre diſtinguerſi fra le altre tutte anzi che abbia mai penſato ad alcun regolamento ſu le Arti, ignorò ſin anche il nome di Arte, tal che non riconoſcendo gli Artigiani, e Venditori nè Capo, nè Società, nè Leggi, dipendeano, non le manifatture ſoltanto, ma la vendita ben anche dei Generi di prima, e ſeconda neceſſità, dal capriccioſo arbitrio di pochi tra loro confederati Comacchieſi, che alla raginne dell' altrui biſogno facean creſcere il diſpotiſmo di una alteratiſſima vendita. Fu queſto il perchè ordinammo, che per gli atti di pubblico Notaro ſi uniſſero, come nelle altre ben regolate Città, le Arti di Comacchio; ed uſando oggi di piena Noſtra Autorità, le Arti ſteſſe nella più ampla, e ſpecifica forma intieramente approviamo, dichiarando per legittime Società, ed Unioni di Arti i *Paſtaroli* e *Pizzicaroli*, *Fabbri* ed *Orefici*, *Falegnami*, *Droghieri* e *Merciari*, *Sartori*, *Barbieri*, *Calzolari*, *Muratori*, *Peſcivendoli*, *Acquaroli*, *Fornari*, *Bottari*, *Caleſati*, *Bellegazzari* e *Panierari*, *Fruttaroli* ed *Erbaroli*, *Piſtrinari*, *Facchini* e *Crivellini &c.* e poichè è oggi contemporanea in Comacchio la naſcita di queſte Unioni, perchè non poſſa alcuna vantar diritto di precedenza ſull' altre per anzianità d' origine, nè ci ſentiam diſpoſti di analizzar la natura delle medeſime per determinarne la riſpettiva precedenza, così vogliamo, che delle ſurriferite Arti due Claſſi ſi formino dal *Conſiglio Segreto*, diſtinguendo le ignobili dalle più decoroſe, ed i nomi dell' una Claſſe ſeparatamente dall' altra nell' Urna ſi pongano per cavarſi a ſorte, talchè l' ultima delle nobili preceda la prima delle ignobili, reſtando però quella precedenza tra le Arti riſpettivamente fiſſata della Claſſe ſteſſa, che deciderà la ſorte; così nel caſo d' incontro non avrà

alcuno di chi lagnarſi, giacchè l' Urna non fa torto ad alcuno.

E poichè non v' è Società ben regolata, che dalle ſue Leggi non debba dipendere, confermiamo così, e nella più ſpecifica forma approviamo i Capitoli in quella guiſa moderati, e ridotti, come veniamo di ſopra, da pubblicare. La maſſima regolatrice dei menzionati Capitoli fu il ſolo publico vantaggio, al quale volemmo, che l' intereſſe ſerviſſe, come era dovere, degli Artigiani, ſenza però che a medeſimi alcun diſcapito ne derivaſſe, e la maſſima ſteſſa ci fu di guida nell' erezione delle Arti medeſime. Sia la Noſtra Approvazione d' immancabile indizio della ferma Noſtra riſoluteza nel prendere il più rigoroſo conto da traſgreſſori ſulle più leggiere mancanze.

Alle Unioni di perſone per la più parte idiote è ben ragionevole, che un *Conſultore* aſſiſta del ceto legale, onde ſiano nei caſi dubj plauſibilmente dirette. Deſtiniamo a tal impiego il *Podeſtà pro tempore di Comacchio*, che ſia il *perpetuo Conſultore delle Arti tutte*. Al medeſimo aſſegniamo l' annuo Onorario di *Scudi dieci* da ripartirſi dal *Segreto Conſiglio* su ciaſcuna Arte in correſpettività delle proprie forze. Dichiariamo però, ed eſpreſſamente intendiamo, che colla ſcielta del *Podeſtà* in *Conſultore delle Arti*, non è Noſtra volontà di dar tal impiego al di lui Officio, talchè abbia a ſupporſi, che ſia il *Podeſtà Conſultor nato delle Arti ſteſſe*: preſciegliamo ſoltanto il medeſimo per queſt' impiego, onde aſſicurarſi periodicamente alle Arti un Soggetto, che riconoſciuto abile all' eſercizio della Pretura, è da preſumerſi con fondamento molto più idoneo al diſimpegno del ſuo Conſultorato.

Al *Conſultore* appartienſi aſſiſtere alle adunanze di claſcun Arte coll' intervento del *Notaro* dalle Arti ſteſſe eletto, e dal *Judicente* approvato. Nel rendiconto, che in fin dell' Anno darà il *Maſſaro* ſul diſimpegno della ſoſtenuta ſua amminiſtrazione, al *Conſultore* ſi ſpetta il diſcuterne le partite, ed approvarne, quando così convenga, il laudo. Al medeſimo ſi appartiene ben anche l' eſaminare, e decidere come di ragione, e dietro il ſentimento dei *Maſſari*, e *Sindaci* le controverſie, che naſceſſero ſul propoſito dei lavori, e mercì delle riſpettive Arti, e ciò non meno tra il Compratore, e Venditore, e chi ordinò il lavoro, che tra gli Uomini ſteſſi dell' Arte, lor Fattorini, ed Ubbidienti. Spettaſi in fine al *Conſultore* il dichiarare incorſi nelle *multe* dai Capitoli a controventori comminate, e rilaſciarne a ragion veduta la *mano regia* per le ſomme legalmente taſſate. Ma guardiſi il *Conſultore* d' eſigere in alcuna delle menzionate occaſioni Palmario, o la più piccola ricognizione ſotto qualſivogliaſi titolo, o pretesto. Nel caſo di mancanza vogliam, che al triplo dell' efatto ſia irremiſſibilmente condannato a beneficio della riſpettiva Caſſa, oltre alle pene, che le circoſtanze dei fatti ci ſapran ſuggerire.

Non meno il *Conſultore*, che le *Arti ſteſſe* ſiano onninamente ſubordinate al *Judicente locale*, che in coerenza del §. 5. Art. II. Cap. XXIV. della *Noſtra Coſtituzione* poſſi, e debba in grado di ricorſo, e ben anche *ex officio* eſaminar le quiſtioni, iſtanze, o pendenze di qualunque ſorte ſi ſieno, anche le giudicate dal *Conſultore*, e dar loro le convenienti providenze, come di ragione. Nel che non facciamo alcun torto al carattere di *Podeſtà*, che rappreſentando due legali fra lor diſtinte

ſtinte, e ben diverſe perſooe, l' una come *Podeſtà*, l' altra come *Conſultore*, ſe col primo carattere non è ſubordinato al *Governador locale*, niente ripugna, che lo ſia col ſecondo, il quale non è un eſſenziale anoeſſo della Pretura, ma uoa ſpootaoea Noſtra Delegazione a chi ſi trova *Podeſtà pro tempore*, nei termini però, che crediamo neceſſarj alla ſtabilità di un vaotaggioſo ſiſtema delle Arti di Comacchio. Vogliam per altro, che all' Arte de' *Paſtaroli*, e *Pizzicaroli* liberò ſia il ricorſo al *Conſiglio Segreto* ne' termini che preſcrivemmo, e che alle altr' Arti aocora reſti aperto l' adito di ricorrer (ſalvo che negli affari giudiziali) al medeſimo, che conoſciute le loro ragioni a Noi riferiſca col ſolito mezzo del *Governadore* il riſultato per ſentirne in ſeguito le Noſtre Ordinazioni. Finalmente allo *ſteſſo Conſiglio Segreto* tutte concediamo le neceſſarie, ed opportune facoltà, onde poſſa eſaminare, e riſolvere, ſalva ſempre la Noſtra Approvazione, quanto mai ſi trovi ſenza pregiudizio delle Arti di maggior vantaggio alla Popolazioone. Un politico ſtabilimento, che torna in ſoſtanza a ſodo bene del Pubblico, alla vigilaoza del Pubblico ſteſſo lo affidiam volentieri.

A *Piazzari*, che le Arti eleſſero, in congiuntura di qualche eſecuzione, permettiamo, che portino le Armi, purchè dalle Leggi non ſian vietate.

Dichiariamo finalmente, che i preſenti ſtabilimenti oon riguardano, nè riguardar poſſono, anche rimotameote *l' Appalto delle Valli Camerali*, e *la ſua Mercantile Società*. Eſenti eſſi dalla Noſtra Giurisdizione goder debbano dei diritti, che loro conceſſe il Sovrano. E perchè non meno i Capitoli, che la preſente Noſtra Ordinazione reſti a perpetua indelebil memoria d' ogouno, vogliamo che gli uni, e l' altra nella Segreteria ſi regiſtrino del Pubblico, ordinando che ciaſcuo Arte debba prenderne, e coofervarne uo autentico eſemplare. Sian gli Ordini Noſtri l' inalterabil norma dell', altrui condotta. Se mancano gl' Individui alla più eſatta oſſervanza di quaoto preſcrivemmo, non mancheremo Noi di prenderne il più rigoroſo conto, ſicuri che giungerà l' eſemplarità del caſtigo ove forſe non giunge tra l' infezione dell' atmoſfera Comacchieſe l' amor del pubblico vantaggio.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 10. Ottobre 1781.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

Num. IX.

EDITTO SUL BOSCO ELISEO.

FRANCESCO del titolo di S. Clemente Prete Cardinal CARAFA, Prefetto della Sagra Congregazione de' Veſcovi e Regolari, e della Città e Ducato di Ferrara Legato a Latere.

Diviſa da tutt' altri, ed abbandonata a ſe ſteſſa può quaſi dirſi, che ſtata ſia fin qui la Popolazione ſparſa nel *Boſco Eliſeo*. Un ſiſtema d' indipendenza parea che vi predominaſſe in tutto ciò, che riſguarda le Leggi civili, e politiche. Pochi, ed oſcuri ſi ſottraevano que' Coloni allo ſguardo del Governo, lontani da cui mancavano d' ogni organo, che ne ricordaſſe le Leggi, e gli ſtabilimenti, o ne vegliaſſe all' oſſervanza, e che all' opportunità i lor biſogni eſponeſſe, e ne ritornaſſe loro le determinazioni. Non isfuggirono per queſto all' attenta vigilanza di alcuni Emi Noſtri Anteceſſori, che in varj tempi ſteſero diverſe Leggi; ma le ſaviſſime loro provvidenze per una ſempre fatale incuria di chi dovea recarle ad effetto, reſtarono ſenza frutto. Aumentati in oggi dall' induſtria ivi promoſſa, richiamano in particolar modo la Noſtra Sollecitudine, nè ci baſterà aver emanate le più ſalutari Leggi, che ne chiederem ben anche il più ſtretto conto, e ſe attento, ed eſatto non è chicchesſia ad ubbidire, lo ſarem Noi a punire i tranſgreſſori. L' intereſſe dei Poſſidenti, che a larghe ſpeſe avanzano quella coltura, la quiete, e l' indennità di quegli Abitanti, e la pubblica felicità, che dal buon ordine dipende, ci ha fatto riſolvere di pubblicare in *queſt' Editto* quei provvedimenti, che il politico, civile, ed economico abbracciando vagliano ad eſtirpar gli abuſi da lungo tempo invecchiati, e ad introdurvi il ſiſtema di un buon Governo.

I. E prima di tutto vogliamo, che indilatamente dal *Governadore* in conformità del §. 4., e 5. Cap. XXV. della *Noſtra Coſtituzione* ſieno eſtratti i *due Maſſari*, ed aſſumano l' Uffizio per ſei meſi per dar luogo dopo queſti ai loro Succeſſori, rimanendo per gli altri ſei meſi ſeguenti *ſotto Maſſari*; queſti nei riſpettivi loro dipartimenti attendano all' oſſervanza di quelle Leggi, che ſtabilite abbiamo ai §§. 8., 9., 10., e 11. del menzionato Capitolo, copia de' quali ſia a ciaſcun di eſſi conſegnata, e copia dell' *Editto generale del Governo*, e di *queſto*

Noſtro

Noſtro Editto, e di qualſiaſi altra Ordinazione, che appartenga, e dica relazione al *Boſco Eliſeo*. Nel diſimpegno di queſte loro incombenze non è già noſtra mente, che ſi meſchinò i *Maſſari* con gli *Eſecutori*, nè che debbano in caſo di frode accompagnarli, e dirigerli per arreſtare i controventori. Eſſi l' organo eſſendo del Governo, al Governo ſolo indirizzino le ſincere, eſatte, e ſollecite loro relazioni corredate da tutti quegl' indizj, i quali utili, e neceſſarj eſſer ponno al puotuale, e buon ſervigio della giuſtizia.

II. Guardinſi per altro nell' eſercizio di queſto loro Miniſtero di non abuſare della loro rappreſentanza, e più che gli obblighi di eſſa, aſcoltando alcun loro intereſſe, o paſſione, ſervir la facciano ad una privata vendetta. Il ſolo pubblico bene deve eſſere l' oggetto del loro impegno. Anche un troppo ſcrupoloſo, ed indiſcreto zelo dall' ignoranza condotto ſenza rettificar prima le imputazioni, le voci, le delinquenze, ed i rei, potrebbe recare altrui pregiudizio. Quindi ſieno bene oculati i *Maſſari* di aſſicurar alle loro relazioni un prudente, e ſtabile fondamento. Ma col pretesto di verificar meglio talvolta alcun fatto, non ritardino poi oltre il dovere di riferir al *Governadore* gl' inconvenienti, talchè gli fugga l' opportunità del provvedimento, o del caſtigo; in ſomma una cauta, ma ſollecita attenzione ſtia ſempre loro ai fianchi.

III. Ad elettrizzar la loro diligenza, accordiamo ad eſſi il terzo della pena, ch'eſige il Tribunale nei caſi di frode, la quale denunziata ſia dai medeſimi. Oltre a ciò vogliamo, che neſſuno ardiſca nè in parole, e molto meno d' oltraggiarli coi fatti, che anzi tutti riſpettar li devono come Officiali da Noi innalzati a vegliar ſul *Boſco* al buon ordine, ed all' oſſervanza delle Leggi. Qualunque minima traſgreſſione ſu queſto punto ſarà da Noi ſeveramente punita; all' incontro ſe i *Maſſari*, o alcun di loro mancherà agli obblighi, dei quali incaricati li vogliamo, ſieno certi d' incontrare l' inflеſſibile Noſtro rigore.

IV. Spetti ben anche ai medeſimi di notificare per le più ſicure vie a quei Coloni gli Ordini, che relativi al *Boſco Eliſeo* Noi ſteſſi immediatamente, o per l' organo del *Governadore* ſarem o per emanare a miſura del biſogno, o che il Governo egli ſteſſo giudicaſſe opportuni al buon regolamento. I *Maſſari* promuovano del pari le iſtanze di quegli Abitanti, che avanzar voleſſero talvolta a Noi, o al *Giusdicente locale* nelle loro occorrenze, quando giudicaſſero queſti opportuno valerſi del loro mezzo, e ne riferiſcano a quelli in ſeguito il riſultato.

V. Fra gl' inconvenienti, che incontriamo nel *Boſco*, il primo è la liberta di ſervirſi delle *Foſſe*, che ai particolari appartengono, e che dai particolari eſcavate, e mantenute ſono. E' queſto un comodo privato, a cui niuno ha dritto, ſe non vi aſſentiſca il Proprietario. I danni, che tante volte derivati ſono, e derivano da ſi fatto abuſo alle circoſtanti terre, e le riſſe figlie dell' altrui animoſita accadute in addietro ci determinano a proibire, come eſpreſſamente proibiamo a chicchefſia d' introdurſi, e sbarcare nelle *Foſſe* d' altrui pertinenza, ſe prima di partire da Comicchio non abbia in iscritto ottenuto da Proprietarj il permeſſo da eſibirſi ai riſpettivi Ortolani, e Coloni. Chiunque controvie e, cada, oltre alla riſazione dei danni, nella pe-

na

na di *Scudi otto* , il terzo della quale vada a pro del Proprietario della *Foſſa* , in cui ſiaſi introdotto , l' altro terzo all' Accuſatore , o Inventore , , ed il terzo al Governo .

VI. Se all' occorrenze dei Comacchieſi , o di qualſivoglia altro che sbarcar voglia in *Boſco* , non baſtano , ed al comodo dei riſpettivi biſogni , le *Foſſe di pubblica pertinenza* , o che *mantenute ſono a ſpeſe pubbliche* , il *Magiſtrato* ne ſtenda un ragguaglio col ſuo parere al *Governadore* , che a Noi l' avanzi per averne le Noſtre Determinazioni . Noi vorremo eſſer ben certi , che prima eſaminate ſienſi le condizioni di ciaſcuna Foſſa , e le riſpettive inſtituzioni , e meſſe a maturo eſame in confronto de' pubblici recapiti , talchè niuna in origine forſe di pubblica ragione , non vada compreſa fra le private . Se alcuna ridotta vi fu dall' altrui deſtrezza , ſarà dalla Noſtra Vigilanza al Pubblico reſtituita .

VII. Le *Strade* poi , che da queſte Foſſe guidano a diverſi terreni , e da queſti alle Foſſe per il traſporto dei Generi , ſe praticabili non ſono quanto il biſogno richiede , i *Maſſari* ne riſcontrino il *Governadore* , il quale per le debite vie ne ordini il riſarcimento a pubbliche ſpeſe , ed il ſucceſſivo rimborſo da coloro , cui ne torna il vantaggio , con un proporzionato riparto . Sia quindi un obbligo preciſo dei *Maſſari* di vegliare , che queſte , e l' altre Strade pubbliche , che alle diverſe , e comode comunicazioni ſervano degli abitanti , uſurpate non vengano dagli adiacenti , e da niuno danneggiate , ma che mantenute anzi ſieno ſervibili al tragitto dei Generi , ed al paſſaggio dei Pedoni . Se mancano i *Maſſari* , cadano eſſi nelle pene comminate al §. 9. del Cap. XXV. della *Noſtra Coſtituzione* . Non ſono così lontane le controverſie inſorte , e le querele a Noi giunte più volte ſopra di ciò , perchè dobbiamo avere un ſerio penſiere ad allontanar sì fatti ulteriori inconvenienti .

VIII. Badino i *Maſſari* , che li *Foſſi* , i quali cingono i poderi , mantenghioſi dai riſpettivi Livellarj de' Fondi nella profondità di *tre in quattro piedi* , e di *quattro piedi* di larghezza nella ſommità , come preſcriſſe l' Emo Predeceſſor Noſtro Sig. Card. *Barni* col ſuo *Editto* dei 5. Giugno 1753. Ma eſſendo a noſtra notizia , che in aſſaiſſimi luoghi mantener non ſi ponno ſenza che l' impeto del vento ſeco guidando la torrente dell' arida ſabbia , non gl' interriſca per modo , che in breve ora perdaſi il frutto degli Scavi ; così troppo è ragionevole , che ſieno obbligati alla manutenzione dei *Foſſi* coloro ſolamente , che dalla qualità del terreno , o dalla ſituazione ponno aſpettarne coo qualche fondamento la ſuſſiſtenza . Se le circoſtanze locali diſpenſano alcuni dagli *anzidetti Foſſi* , vogliamo poi , ed aſſolutamente comandiamo , che queſti debbano chiudere il proprio recinto da *perticati* ſtabilmente al terreno aſſicurati , e di *un ſolo palmo* tra loro diſtanti , collegati poi con *tre perticbe a traverſo* , ed aſſiepati perfino cogli *ſpini* : così chi dalla natura del terreno non può mantenere i *foſſi* , mantenga il *perticato* ; ma tutti , e ſingoli i Fondi ſieno aſſolutamente o dagli uni , o dagli altri racchiuſi , e terminati .

IX. Ad oggetto poi , che quei Livellarj abbian un diſcreto tempo e per eſcavare i menzionati *foſſi* , e per coſtruire i *perticati* , è Noſtra Mente , che i preſcritti lavori debbano eſſere compiuti , riſpetto ai *foſſi* entro il venturo

meſe

meſe di Luglio, e i *perticati* entro il meſe di Aprile del proſſimo ventuno anno, e che ſucceſſivamente poi ſien mantenuti ſotto pena di controventori di *Scudi dieci* per ciaſcuna volta, e per qualſiaſi tratto, che mancante ne ſia. Oltre ad noa tal pena condannerem ben anche i traſgreſſori ad altre, che riſerviamo al noſtro arbitrio, e che le circoſtanze, e l' indole delle controvenzioni ci ſapranno ſuggerire.

X. Queſta Noſtra Determinazione ci guida ſpontaneamente ad un altra, che troviamo del pari neceſſaria. E' noto a Noi l' abominevole abuſo, per cui ardiſcono i *Contadini*, ed i *Caſolanti* principalmente di rubare, e devaſtare i *perticati*. Un doppio aggravio ne deriva all' altrui intereſſe; l' uno è il daono, che ricevono i Padroni nei riſpettivi *perticati*, e la nuova ſpeſa, a cui ſoggiaciono per riformarli; l' altro forſi incomparabilmente maggiore deriva dall' adito, che s' apre alle Beſtie, ed a Vagabondi, e Paſſaggieri d' introdurſi oei colti terreni, e di rovinare i ſeminati, le piaote, ed i raccolti. Chiunque di eſſi pertanto, che danneggi gli altrui *perticati*, e *sbarre*, o gli ſforzi per aprirſi un paſſo, e, quel ch' è più, ne rubi i pali, e le pertiche, o gl' inteſſuti ſpini, cada nella pena della *carcere*, e di *tre tratti di corda* ancora, e di altre afflittive, che proporzioaremo alla gravezza delle circoſtanze, e ſia colui, o chi n' è garaote obbligato a compenſare il danno recato. Oltre agli anzidetti, cada nella ſteſſa pena chiunque ſiaſi eſtero, o Comacchieſe; il quale per qualſivoglia titolo, colore, o preteſto controvenga a queſta Legge, e guardinſi da ciò i Cacciatori ben anche o per entrare, o per uſcire da Luoghi chiuſi ſotto graviſſime pene, oltre al reintegro dei danni, in conformità di quanto preſcriſſe il prelodato Eſmo Sig. Card. *Barni*. Veglino quindi i Coloni, e Livellarj, e ne avviſino i riſpettivi *Maſſari*; ma veglino queſti ancora per darne alla *Cancelleria del Governo* le opportune circoſtanziate denunzie. Proibiamo nell' iſteſſo tempo, e ſotto le iſteſſe pene di guaſtare, diſtruggere, ed eſtirpare *quegli ſpini*, che attualmeote impiegati ſono ad affiepare gli altrui Fondi, e quelli ben anche, i quali d' una pertica diſtanti dai *perticati*, o dai *foſſi*, ſervono ai ſucceſſivi ripari: gli altri ſituati ne' luoghi aperti, e più lootani dal preſcritto termine reſtino nell' altrui libertà.

XI. Forſe uoa gran parte di queſti pregiudizj derivano dai coſi detti *Caſolanti*, giacchè ſenza terreni, ed alberi da coltivare, e ſenz' altro mezzo da provveder l' occorrente legna, non è sì facil coſa il congetturare come poſſano eſſi mantenere oell' Inverno, ed il reſto dell' anno il loro fuoco. Viſitino i *Maſſari* pertanto di notte principalmente, ma di giorno ancora i loro *Caſoni*, e ſoprattutto quando raccolgonſi in brigate eſſi, e que' Coloni, e oſſervin qual legoa ardano, e vitino qualſiaſi altro focolare ancora, e quando riconoſcano, ch' è pur facile, che la legna, la quale ad ardere ſi impiega, tolta ſia dai *perticati*, ne diano parte al *Governo*. Queſta ſola attenzione dei *Maſſari*, la quale da Noi ſi ſtabiliſce tra gli obblighi loro, ſervirà a tenere i *Caſolanti*, e gli altri in freno da ſimili ruberie.

XII. E' noto a Noi, che talvolta dividonſi dalle riſpetrive famiglie dei Coloni *quei Giovanaſtri*, i quali mal ſoffrendo un autorità a loro ſuperiore, che nella ſubordinazione trattenendoli,

li formi nella fatica, e nell' induſtria, e che ritirati poi in *Tugurj*, e *Caſolari di canne*, ivi rendonſi padroni di ſe ſteſſi, ed alle rifpettive famiglie così pregiudicano, ed al buon ſervigio di una ben inteſa coltura, mentre la loro ſteſſa miſeria formano figlia d' infingardagine, ed alterigia, e madre di mille triſte conſeguenze. Determiniamo quindi, ed eſpreſſamente vogliamo, che a niuno di coſtoro ardiſca chicchefſia di dar ricetto, nè di aſſegnar un palmo di terreno, in cui formiſi una Capanna. Avrebbero i Proprietarj dovuto addottar eſſi medeſimi queſto ſiſtema e perchè più unite, e numeroſe rimanendo le famiglie, più utili rendonſi all' agricoltura, e sì ancora perchè l' eſperienza abbaſtanza gli avrebbe dovuto convincere, che per lo più coſtoro alla republica infeſti ſono, e direttamente ai circoſtanti terreni. Non intendiamo per altro con ciò di proibire aſſolutamente che non vi ſieno *Caſolanſi*. La Umanità iſteſſa parlera talvolta a favore di uno ſventurato, che tenuto abbia un oneſta condotta, perchè non debbaſi abbandonare, e che altronde tenuto in dovere, ad una maggior coltura può cooperare; ma in ogni caſo chi lo ricovera ne ſia il *garante preſſo il Governo*, e poſſa quindi, e debba licenziarlo qualora ragionevoli motivi lo inducano a ſoſpettar di lui, o ne ſia egli prevenuto. Stiano coſtoro poi ſempre attualmente addetti al ſervigio di chi dà loro ricetto. Non ſono sì pochi, nè sì rari i danni, che recato hanno i *Caſolanti* fin qui agli agricoltori, ed all' agricoltura, perchè non debbano, come ordiniamo, invigilare i *Maſſari* con un più attento occhio ſopra di quelli, talchè ſentano, e conoſcano la neceſſità di ritrarre il loro ſoſtentamento dalla fatica, e dall' induſtria, e che inutilmente penſano a nudrire il loro ozio in aggravio altrui.

XIII. Un altro grave diſordine regna in *codeſto Boſco*, e che c' impegna ad un ſerio penſiere per eſtirparlo: tale è la liberta, con cui laſcianſi vagar le *Beſtie*, le quali apportano quindi un ſommo danno alla coltivazione di que' terreni. A Noi giunte ne ſono le doglianze, e troppo giuſte le abbiam riconoſciute per impegnarci ad uno ſtabile provedimento.

XIV. Ordiniamo pertanto, che gli *Animali tutti del Boſco*, ſervano eſſi all' agricoltura, o al comodo, e quelli ben anche del *Poſſiere di Magnavacca*, ſieno *Cavalli*, *Somari*, *Bovi*, *Pecore*, ed *altri*, dopo il tramontar del Sole in tempo d' Inverno, e ad un ora di notte in tempo d' Eſtate chiudanſi nelle rifpettive loro mandre, e ſolamente permettiamo di tenerli l' Eſtate nei *paſcoli privati*, quando ſieno queſti circondati da *feſſi*, e *perticati*, che impediſcano loro effettivamente di uſcire a recare altrui danno.

XV. A queſto effetto, e perchè ſia libero a quei Livellarj di coltivare gli alberi per lo meno da legna, o da foglia, anche fuori de' Luoghi, e Terreni chiuſi, ordiniamo, che gli *anzidetti Animali* la mattina non eſcan mai *ſenza una guida*, che dietro loro vegli ſempre. Ai *Cavalli* baſtar ponno i *ceppi* ai piedi, ma ſe non baſtano, avviſati che ne ſieno i Padroni, comandiamo che mettaſi la *guida* a queſti ancora. I *Somari* danneggian graviſſimamente ſopratutto le tenere piante degli alberi, e perdono in un momento le ſpeſe, e le ſperanze degli agricoltori, ed agli avanzamenti dell' agricoltura ſteſſa s' oppongono per modo che queſta parte di eſſa è ſforzata per ciò a rimaner ſempre nella ſua infanzia. Vogliamo pertanto, che ſotto pe-

na

na della perdita del *Somaro*, e di *Scudi dieci* per ciascheduna trasgressione, e per cadaun *Somaro*, ed altre a nostro arbitrio afflittive ancora, che queste Bestie tenganſi legate nei pascoli de' rispettivi Padroni, e se altrove si guidano coi Bovi, vegli una guida sopra di loro particolarmente: ma ciò non ostante se sfuggano l' attenzione di chi veglia, o rompano i lacci, e vadano liberi a vagare, sebben anche non recassero altrui danno, o a danneggiare gli Erbaggi degli Orti, la Sementagione, o i raccolti delle Terre coltivate, dichiariamo, che non possa valere la minima scusa, la quale i rispettivi Padroni assolva dalla pena di *Scudi venti*, se il danno recato sia ai terreni, e di *Scudi dieci* per ciascun albero, se contro questi se l' abbiano presa i *Somari*: Arrestata, o estinta che ne venga la vegetazione, oltre alle pene fin qui comminate, cadano i *Somari* in commesso a favore dei Proprietarj degli alberi danneggiati, e sien a dirittura reintegrati dei danni, che rapporto agli alberi devono considerarsi, avuto riflesso non solamente alla Pianta, che perdesi, o si pregiudica, ma al frutto ben anche, ed alle spese di nuova piantagione. A tutto ciò vogliamo obbligati i *Padroni dei Somari*, giacchè è nostra mente, ch' essi i primi a Noi sempre, ed in ognun di questi casi sieno i responsabili, riservate loro poi in giudizio a parte le ragioni, che addur potessero contro altri, che pretendessero in colpa. I Coloni poi, che mancato abbiano alla immediata diligenza, ed attenzione, s' aspettino dal nostro rigore gravissime pene afflittive, e perfino di *tre tratti di corda*. I rispettivi Padroni pensino quindi a non abbandonare l' osservanza di questa importantissima Legge ai loro soli Coloni, e pensino del pari i Coloni di cooperarne all' adempimento; che inflessibili Noi saremo nelle occasioni contro gli uni, e contro gli altri.

XVI. I *Bovi*, e le *Bestie tutte bovine*, *Tori*, *Vacche*, e *Vitelli* non vadan mai senza guida nemen essi. La nostra intenzione è, che sempre ai fianchi di queste Bestie ancora vegli chi trattener le possa nei pascoli destinati, ed impedir loro, che a danneggiare le *siepi* non vadano, e i *perticati*, o a rovinare i *fossi*, e quel che più importa, non entrino nei terreni colti a danneggiar gli alberi, le viti, ed i prodotti, sotto le pene comminate al §. 10. Cap. XXV. della *Nostra Costituzione*, e di *Scudi dieci* per ciascuna trasgressione, e quand' anche non recassero questi alcun danno, e del reintegro del medesimo, se recato l' abbiano. Sottoposti alle stesse Leggi, ed alle stesse pene sieno i *Cavalli*, le *Pecore*, e *qualsiasi altro Animale*. Qualunque *guida*, la quale valevole non sia ad ottener il fine di questa Legge dichiariamo, che contar non si debba per *guida*, giacchè non lo è che in apparenza. Non pensi pertanto, che deluder possa la legge chi destina a sì fatte Bestie, ed a qualunque altra per *guida* un *inetto Ragazzo*, il quale o perdesi nel giuoco, o nel sonno, e certamente poi non ardisce di farsi incontro a diriggere gli Animali, e a trattenerli nei dovuti limiti. Noi ordiniamo, che *un abile, e idonea guida* mettasi loro, e che questa vegli attentamente per l' anzidetto effetto alla custodia delle medesime.

XVII. Sin qui le stabilite providenze dirette sono a svellere dalle radici quegli abusi, i quali eransi nel *Bosco* diramati a pregiudicare la coltura di quel terreno. Ai maggiori progressi ancora di quella contribuir devono esse da qui

avanti, e potrà chiecheſſia liberamente ſenza timor di perdere le fatiche, le ſpeſe, e le ſperanze eſtendere quella agricoltura, e le piantagioni degli alberi, e delle viti. Quei tanto eſteſi tratti di terreno, in cui per le ammacchiate arene, e per li così detti *albajoni* atti non credonſi ad altro, lo ſono certamente a nutrir Pioppi, Salici, Fraſſini, e quegli altri alberi, che amino un ſimile terreno, e vi allignino, e vegetino felicemente, e lo ſono pure ad accogliere altre piante, le quali utili o per la foglia, o per la legna render ſi ponno. Il tempo, e l'induſtria ne ſaprà trar maggior profitto un giorno.

XVIII. Il *letame* è ben anche un oggetto, che attrae la noſtra attenzione. Le leggi finora ſtabilite influir devono a raccoglierne una maggior copia, ove chiudanſi gli Animali, e faccianſi cuſtodire. Ma ſerva alla coltura del *Boſco* tutto quello ben anche, il quale ſi raccoglie nel *Macello di Città*, dal *Poſtiere di Magnavacca*, ed *in tutta la Città ſteſſa, e ſue attenenze*. Niuno poſſa quindi eſtrarre da Luoghi ſoggetti al Governo di Comacchio *letame*, ch' ivi raccolto ſiaſi, *immondezze*, o *altro*, che venga ſotto diverſo nome, e che giovi ad ingraſſare i Campi, ſotto pena di *Scudi dieci* per ciaſcuna contravenzione, e della perdita del *letame*. Tutto debbaſi tenere a diſpoſizione del *Boſco*, e di que' *Livellarj*, ed eſſi ſolo poſſano comprarlo per il ſolo effetto di fertilizzare quel terreno. Se dopo un conveniente tempo niun ſi preſcoti a comprarlo, il Proprietario lo notifichi ai *Maſſari*, de' quali ſia cura procurarne l'eſito, e ſe le diligenze non oſtante rendanſi inutili, ne ſtendano i *Maſſari* l'atteſtato, ed il Proprietario del *letame* ſi preſenti al *Governadore* coll' anzidetta fede, che in queſto ſolo caſo potrà permetterne l'eſtrazione fuori di Giuriſdizione: Se i *Maſſari* mancheranno a quanto veniam di ordinar loro, ſieno certi di renderne conto a Noi, e così all' incontro chiunque ne acquiſtaſſe col titolo di bonificare il *Boſco*, ed artificioſamente altrove lo traſportaſſe, cada nella perdita del *letame*, e di *Scudi dieci* per ciaſcuna volta, ed altre a noſtro arbitrio afflittive penali.

XIX. Al felice andamento per fine di quella agricoltura contribuir deve un ragionato ſiſtema, in cui reſtino ſtabiliti gli obblighi, e i doveri de' Coloni coi riſpettivi Padroni, e di queſti all' incontro con quelli; il rigor dei patti, la riſtrettezza dei ſalarj, che non provedano al neceſſario mantenimento de' Coloni, è una dannevole condotta di male intеſa economia; l'indiſcretezza del Padrone ſulle altrui fatiche eccita le ſagacità di chi ſerve a trovar mezzi per rivalerſene. Un moderato frutto delle ſue operazioni al contrario lo affeziona al lavoro, e dà un maggior diritto a chi comanda, ſe non è obbedito, di prenderne un rigoroſo conto. Ma Noi ci ſiam riſoluti in viſta delle circoſtanze locali, che meritano providenze particolari, e delle conſuetudini, che diverſificar le ponno, d' incaricare i *riſpettivi Livellarj*, come eſpreſſamente ordiniamo, di ſtendere in fogli le loro riflеſſioni, e ſentimenti uniformi a que' principj, e di conſegnarli al *Governadore*, che a Noi gli avanzi, perchè rettificati da Noi in quelle parti, che giudicaremo convenienti, ed opportune, e ſentiti i *Maſſari del Boſco*, ſieno le riſultanti ordinazioni dalla piena Noſtra Autorità corroborate per l' iotiero loro effetto, ed oſſervanza. E quando mai dall' adempiere queſti ordini mancaſſero i *Livellarj*, Noi Steſſi da una moderatrice equità diretti ne

ordineremo

ordineremo l' eſtenſione per l' altrui invariabile norma.

XX. Non ci rimane per ultimo ad aggiungere, che delle noſtre determinazioni avvezzi a volere l' eſatto, e puntuale adempimento, Noi ſaremo ſolleciti a chiedere di queſte ben anche un rigoroſo conto. I *Maſſari* penſino a diſimpegnare eſattamente, e fedelmente gli obblighi ingiunti, e ſi ricordino, che ſe d' altronde verremo a ſcoprire abuſi, e contravenzioni, le quali da loro riferite non ſieno, e delle quali un attenta oculatezza gli aveſſe dovuto porre á giorno, Noi li condanneremo alle più rigoroſe pene che ci ſapran ſuggerire le circoſtanze, e la maſſima noſtra direttrice di voler eſſere ubbiditi nei preciſi termini, che ſtabilimmo al §. 8. Cap. XXV. della *Noſtra Coſtituzione*. Dalla cieca, ed inappuntabile ubbidienza di queſti ordini badino ſin anche i *Livellari ſteſſi* di non declinare di un apice, che ſe ad elettrizzarli non baſta la premuroſa noſtra ſollecitudine, non l' intereſſe loro ſteſſo, a promovere il quale dirette abbiamo le noſtre providenze, avremo Noi le più brevi, ed efficaci vie di richiamarli ben preſto alla dovuta oſſervanza. Se i Coloni, quegli ſparſi Caſolanti, e qualunque ſiaſi altro animoſo declinerà in alcuna benchè minima parte da queſti noſtri ſtabilimenti, ſia ben certo, che non deviaremo Noi dalla ferma riſoluzione di punirli ſeveramente. Vegli al buon effetto di tutto queſto il *Governadore*, perchè ſia a puntino adempiuto da chiunque ſiaſi, a cui ſpetti, e ce ne dia ſollecito riſcontro alle occaſioni.

XXI. Queſto *Noſtro Editto* pubblicato, ed affiſſo nei ſoliti luoghi di *Città*, e nei riſpettivi dipartimenti del *Boſco* vogliamo, che obblighi ſubito tutti, e ſingoli al pieno adempimento, come ſe perſonalmente foſſe ſtato a ciaſcuno intimato, e dichiariamo che ſi procederà ben anche *ex officio*, *& per inquiſitionem*, e col detto di un ſolo Teſtimonio degno di fede accompagnato da un qualche ammincolo legale, economicamente, ed in qualunque altra maniera più proficua al Fiſco.

Dal Caſtello di Ferrara queſto dì 20. Ottobre 1781.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

ORDINAZIONI per la ſtabile manutenzione delle Selciate, Canali, e loro Sponde, o Roſte, Ponti, e Ponticelle di Comacchio.

LA conveniente Selciatura delle Strade, e la loro nettezza, contribuendo ſopra tutto alla ſalubrità dell' atmoſfera, ha con troppa ragione intereſſata mai ſempre la vigilante avvedutezza de' providi Regolatori. Maſſimi ſono i pregiudizj, che riſente una Popolazione, la quale non conſervi le ſue vie colla debita proporzion di livello ſelciate, e nette nella ſuperficie da ſanghi, ed immondezze, o le abbandoni all' incuria dei Frontiſti, o all' edacità del tempo. Reſtano le acque piovane ſtagnanti, ed imputridite per le contrade, l'aria infetta dagli aliti delle immondezze, moleſto, e dannoſo il paſſaggio degli abitanti, e compromeſſo finalmente non il materiale ſoltanto, ma il formale vantaggio dei Cittadini. Di una tale verità ne ha provati i più ſenſibili effetti queſta Città ſteſſa, la quale dopo di aver ſperimentata in addietro la provida cura di chi governava ſu d' un punto di tanta importanza, trovavaſi poi ridotta alla triſta ſituazione di ſtrade in ogni parte guaſte, di canali quaſi interriti colle ſponde loro ſmantellate affatto, o rovinoſe, e con Ponti, e Ponticelle cadenti, o diſfatte.

Ma era ciò ben anche ſerbato alla vigilante providenza dell' Emo e Rmo Sig. Card. CARAFA odierno Legato, il di cui zelo, e coſtante impegno a pro de' Popoli a Lui commeſſi ſi è intereſſato ancora alla pulizia di queſte Strade, Canali, Ponti, e Ponticelle, talchè il tutto coſpiraſſe all' ordine dell' introdotto univerſale ben regolato ſiſtema.

Sin dalla Primavera pertanto del 1779. dietro alle maturate diſpoſizioni dell' E. S. ſu poſta mano allo ſcavo de' Canali, all' inalzamento delle loro Sponde, o Roſte, al generale ſtabil riſtoro de' Ponti, e Ponticelle, e alla rinnovazione delle Selciate delle vie, che coſteggiano Canali. Già a queſt'ora mercè l'inſtancabil ſuo zelo ſono nel più plauſibile modo giunte al lor termine le comandate operazioni; ed un egual eſito avran ben anche le Strade dette de' *Capuccini*, di *S. Agoſtino*, la *Piazza*, e la *Piazzetta* colle vie, e Ponticelle contermini, che nell' anno venturo reſtano a mattonarſi.

Ma qui non ſi fermò la beneficenza di Lui, che per combinar in mezzo alla neceſſità di tali riguardevoli ſpeſe colla giuſtizia delle ſue determinazioni un clemente rifleſſo alla povertà di queſto Popolo, aſſai più in là ſpinſe le mire del penetrante ſuo diſcernimento a pro dei Comacchieſi, perchè ſenza punto aggravar l' Erario publico ſoſſero queſti ſollevati per quanto era poſſibile. Preſcielie quindi un provento atto a ſupplir alle ſpeſe dello ſcavo de' Canali, dell' innalzamento delle loro ſponde, o Roſte, del Selciato dello *ſpazio*, o *riga di mezzo* nelle vie de' *Capuccini*, e di *S. Agoſtino*, e nella *Piazzetta*, col ripurgo, e riſtoro delle *doccie*, e del lor mantenimento, da cui diſpenſar degnoſſi i Frontiſti, atteſa la conoſciuta lor miſeria, laſciando a peſo di queſti ſoltanto la ſelciatura, e manutenzion del reſto, alla riſerva de' Ponti, e Ponticelle, e della riga di mezzo della *Piazza pubblica*, che addoſ-

sò alla Cassa Comunitativa.

In ciò fare l' ottimo PRINCIPE ebbe non solo la politica veduta di prelciegliere quello tra i Generi da tassarsi, che più il piacere risguardasse dell' umana vita, che la necessità della susistenza, ma la sua penetrazione lo determino ad aggravare quel Genere appunto, che non la sola volutta, ma un positivo vizio fomenta, com' è il Vino, che spacciasi a minuto, e da cui pur troppo mille serj sconcerti derivati sooo a questa Popolazione. L' eccedente misura poi del boccale Comacchiele suscettibile effeodo di una dimiouziooe, ebbe di più la clemenza di modificare il provento in maniera, che senza trarre il danaro dalla borsa di alcuno, ma col diminuire alquanto la misura anzidetta del boccale, il prezzo della riduzione andasse a pro di una special Cassa per li Canali, e Roste atta a supplire ancora alle spese della costruzione, e mantenimento de' Selciati per quei Frooti-sti, che la miseria ioabilitasse a pagarne la lor tangente. Fa di ciò una ben ampla testimooianza l' *Editto sulla riduzion del boccale*, che come esecutori delle superiori determinazioni dell' E. S. pubblicammo per le stampe sotto il dì 13. Agosto dell' anno scorso, e ad evidenza lo dimostra la pratica, che felicemente corrisponde al proposto fine del vantaggio del Pubblico o col castigo dei bevitori che favorisca la condizion della tassa, o colla minorazioo del vizio, che i tanti disordini ripari tragl' Individui di questa Società.

A così segoalati beneficj proporzionata esser dovendo la ricooo-scenza nei Comacchiesi, ed altronde impegnato, com' è, il proprio lor interesse, ed il decoro della Città, Noi non sarem loro il torto di credere, che bisogno abbiano di stimoli, e del timor d' una pena, perchè conservino solleciti i Frontisti le loro Strade nel presentaneo stato ben pulite, e nette, e perchè non trascurisi da chi si dee il manteoimento de' Canali, e delle Sponde, e della riga di mezzo delle accennate vie dei *Capuccini*, *S. Agostino*, e *Piazzetta* colle *doccie*, che stanno a peso del provento della riduzione, come il manteoimento de' Pooti, e Ponticelle, e della riga di mezzo della *Piazza pubblica*, che sono a carico dell' Erario Comunitativo: e tanto più dubitar non ne dobbiamo, avendo già su tal punto date alcune disposizioni nell' *Editto generale del Governo* dall' Em. Sua specificamente approvato all' Art. IX., che tratta *delle Strade, Fabbriche, ed Ornato della Città*. Ma la zelante vigilanza dell' E. S. avvezza com' è, e persuasa dall' esperienza di prometterli assai più dalle sue Leggi, e dal timor delle peoe, ha voluto, che si affidi pienameote la sicurezza dello stabile maotenimento, e pulizia delle pubbliche Strade, Canali, e Ponti alla direzione delle une, ed al rigore dell' altre. Ci comandò quindi espressamente colla viva sua voce, che sull' esempio di quanto determinato Ella avea per le Strade di *Ferrara*, stendessimo le opportune providenze, e ne ordinassimo in suo Nome a chiunque siasi l' inalterabile osservanza.

I. Come Giudici esecutori pertanto de' superiori comandi dell' Eminenza Sua; vogliamo, ed espressamente comandiamo, che qualsivoglia Frontista, niuno eccettuato, sia onninamente tenuto a denunziar immediatamente all' *Ispettore delle Fabbriche* qualunque più piccolo bisogno occorra alle Strade, e Roste, che costeggiano la propria rispettiva Casa. Se fedeli essi non saranoo, e puntuali nel dar questa sollecita denunzia, lo

fare-

ſaremo *certamente* Noi nell' eſigere da loro l' irremiſſibil multa di *Scudi dieci* per ogni volta, e per ogni Frontiſta, oltre a quell' altre pene, cui ci determineranno le circoſtanze delle ſpecifiche delinquenze, d' applicarſene un terzo all' Accuſatore, ed il reſtante a beneficio di - *Caſſa Canali, e Roſte* - Da queſta determinazione raccoglierà cadaun Frontiſta eſſer volere di S. E. che non oſtante il §. 51. dell' Art. IX. del *nominato Editto generale del Governo*, niuno abbia la facoltà di riparar egli da ſe al biſogno del riſarcimento, che ſcopriſſe nella Strada a luì ſpettante, ma che ſupplir vi ſi dee a di lui ſpeſe ſecondo la ſua fronte, ed a tenore dell' eſpoſto piano dall' *Iſpettore delle Fabbriche*, onde inalterabile ſi conſervi l' uniformità, e ſtabilità delle Selciate a decoro, ed ornamento della Città. Quindi ſe alcun Frontiſta arbitri ſul riparo ſenza la preſcritta dipendenza, vogliamo, che alla pena ſoggiacia di *Scudi cinque* d' applicarſi come ſopra, e ſi rimetta a di lui danni il riſarcito tratto in eguaglianza col tutto, ſe duopo vi ſoſſe.

II. La ſtabilità poi delle Selciate, la pulizia delle Contrade, e la ſoda manutenzion delle Roſte, e Doccie, e de' Ponti, e Ponticelle; ſia l' oggetto della inappuntabile vigilanza dell' *Iſpettore*. Non laſci di uſar la più eſatta attenzione nel far di tratto in tratto delle viſite. Al primo accorgerſi di un qualche biſogno, che occorra all' une, e all' altre, all' avviſo che ne abbia da qualcuno, o all' iſtanza che gli ne avanzi qualche Frontiſta, ſe è cola di piccol momento, e che non ſoffra dilazione, ne faccia immediatamente ſupplir il biſogno a carico di quella Perſona, o Caſſa cui ſpetta; al qual effetto concediamo a lui tutte le neceſſarie, ed opportune facoltà: ben inteſo, che debba ſubito che il può rendercene conto. Un picciol riparo, che ſi traſcuri, accreſce il diſordine, ed in conſeguenza la ſpeſa, che a danno del Frontiſta, o della Caſſa Canali, e Roſte, o della Comunitativa ſoffrir poi conviene.

III. Per toglier quindi ogni obice alla ſollecita eſecuzione dei lavori, è mente di S. E. che, quando ſi giudicaſſe occorrente allorchè terminata ſarà affatto la rinnovazione delle Selciate, nel publico depoſito non manchin mai *cinque migliaja di pietre* colla *cui riſpondente calce*, il tutto in conſegna a Perſona, che ne tenga fedel conto, e ne dia a chi ſpetta il riſpettivo ſuo ſcarico.

IV. Che ſe all' oppoſto abbia qualche Strada, o Roſta, Ponte, o Ponticella bilogno di un più ſerio, e diſpendioſo riſarcimento, l' *Iſpettore* ne paſſi a Noi la dettagliata relazione per averne in queſto caſo gli ordini opportuni all' occorrenza. Ma ſia ſempre ſuo il penſiere, che reſti poi il tutto ad un puntino, e ſollecitamente eſeguito.

V. Aſſiſta egli di perſona ai lavori, e badi, che I *materiali*, ſia *per mattonar le Contrade*, che *per riſarcir le Doccie, le Roſte, li Ponti*; o *le Ponticelle* riſpondano a quella ſodezza, e bontà, che garantiſca la ſtabilità del lavoro; che la proporzion del livello nelle Selciate renda facile lo ſcolo dell' acque piovane; e che finalmente ſi mantenga ſempre quella unità di operazioni, che coll' uguaglianza di ciaſcuna parte renda vago, e plauſibile il tutto. Viſiti, ed attenda alle *Doccie*, che deſtinate ſono al ricevimento dell' acque piovane nelle Strade, che non coſteggiano Canale, ed avendo un occhio or all' una, or all' altra, rilevi il biſo-

gno

ſuo di tutte per accorrere a quegli acconcimi, che non ſatti a tempo, col rendere inoperoſi gli *Acquedotti*, obbligheranno la *Caſſa Canali*, e *Roſte* ad aſſai più viſtoſe ſpeſe. Ne riſulterà ben anche l' altro danno, che ſe le *Doccie* non ſmaltiſcano ſempre, e con libertà le acque piovane, indarno ſperaſi pulita la ſuperficie delle Strade, e quindi pregiudicata l' atmoſfara, e più ſpeſoſa la maoutenzion delle Strade ſteſſe. Vegli inoltre in modo ſpeciale ſu gli *Operari*, ch' eſeguiſcano i tiattamenti, talchè oiuna frode, mancanza, o negligenza vi ſi commetta, o ne ſieno puniti, come porta il dovere. Si ricordi in ſomma, ed abbia in ogn' incontro preſente l' *Iſpettore*, che egli è il *Curator delle vie* alla ſua cuſtodia affidate per diſimpegnaroe con pari fedeltà, che zelo i doveri. Sarà ſempre più colpevole di ogni Frootiſta, e di chicchefſia altro, ſe vi manca, ed oltre la riſazione dei danni, che per ſua colpa, o negligenza derivati ſuſſero, le più ſerie pene, e l' eſpulſioo dall' Officio gl' intimiamo in Nome di S. E.

VI. Anzi perchè aſſicurato reſti a ſroote di ogni raggiro uo oggetto di tanto pubblico vaotaggio, dichiariamo, che io qualunque occorrenza chiederaſſi uoo ſtretto cooto delle mancanze ed all' *Iſpettore*, ed ai *Frontiſti*, talchè l' uno, e gli altri inſieme ſaranno ſempre riſponſabili della manuteozione delle Strade, e Roſte, mal grado qualunque ragione, o preteſto, che allegaſſero per ſcagionarſi.

VII. I riſarcimenti, che occorreranno alle *Roſte*, ed alla *riga di mezzo delle vie de' Capuccini*, *di S. Aoſtino*, *e della Piazzetta colle Doccie* andar denno, come ſi è detto, a carico di Caſſa Canali, e Rolte ſoſtenuta dal *Provento della riduzione*, come a peſo di queſta eſſer dee il *ripurgo dei Canali*, che rinnovato ſi vuole *ogni quattro anni*. Al mantenimento delle Selciate del *tratto di mezzo della Piazza pubblica*, *e degl' intieri Ponti*, *e Ponticelle* ſoccomba la Caſſa Comunitativa. Se o l' una, o l' altra, o ambedue queſte manutenzioni ſi apppaltaſſero dal Pubblico, vegli l' *Iſpettore*, che l' *Impreſario* oſſervi i convenuti patti; oè qui ſi fermi ſoltanto il di lui zelo: non ommetta le più frequenti viſite, e la più attenta cura, perchè ſi ſupplilca ſubito agli occorrenti riſtori. Se all' *Appaltatore* ooo baſti l' intimo dell' *Iſpettore*, o ſe non vi ſi preſta colla dovuta perſezione, e ſodezza, egli l' *Iſpettore* non maochi di ragguagliarceoe, e di ſarvi riparare, come ſi dee per ripeterſene dall' *Appaltatore* con *mano regia* la ſpeſa. Nè ſi attenda mai la ſcuſa, che *garante* eſſendo l' *Impreſario* del maotenimento delle Fabbriche conſegnategli, può effettuarne i riſtori quando a lui piace, purchè io ottimo ſtato trovinſi al termine della ſua Condotta. Egli è queſto uo artificio, che la ſagacità può conſigliare all' *Impreſario* per temporeggiare ſe non altro nell' adempimento degli obblighi aſſunti; Ma troppo direttamente ſi oppone al vantaggio, ed al decoro pubblico, perchè non poſſa, nè debba valutarſi mai da chi che ſia.

VIII. Al mantenimento finalmente di tutto il reſto delle Selciate penſino i *riſpettivi Frontiſti*, perchè queſta è la meate di Sua Eminenza, che per ſuo preciſo ordine pubblichiamo. Terminati duoqoe a queſte Selciate, che ſpettano a *Frontiſti*, gli occo ren i riſtori nelle maniere, che le circoſtanze ſpecifiche conſigliate avranno le più opportune per il mag-

gior

IX. rapporto alla conſervazione, nettezza, pulizia, e ſicurezza delle Strade, Canali, Roſte, Ponti, e Ponticelle; che anai in Nome dell' E. S. confermiamo nella total ſua pienezza, come ſe foſſe qui parola per parola ripetuto. Si è inteſo bensì di meglio aſſicurar la geloſia di queſt' affare, ed affidandolo principalmente alla vigilanza dell' *Iſpettore* avere uno di più, che ne riſponda.

XIV. A maggior indennità finalmente dei *Frontiſti*, e delle *Caſſe*, che penſar denno alla manutenzione delle Contrade, non ci reſta, ſe non l' aggiungere di ſpecial comando di S. E. a quel che dicemmo nel §. 61. del detto Art. IX. riſpetto ai *Cavalli*, ed *Aſini* vaganti per la Città, che oltre la pena ivi comminata, e la riſazion del danno, che ne veniſſe recato, l'altra ſi eſigerà irremiſſibilmente di *uno Scudo* a pro della *Caſſa Canali*, e *Roſte* per cadauna delle dette Beſtie, la quale ferrata ne' piedi ſi trovaſſe per la Città *ſenza un abile guida*, che a mano la conduca di moderato paſſo, e colla rifleſſione, che ogni pregiudizio ſi allontani alle mattonate, ed ai Ponti, e Ponticello.

XV. Ed eccoci al termine degli ordini, che per noſtro mezzo ſpiega S. E. medeſima. All' onore di tal Deputazione corriſponderemo colla più eſatta vigilanza nel prenderne un rigoroſo conto. L' *Iſpettore* adunque, e *qualunque perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, anche privilegiata, privilegiatiſſima, e degna di ſpecial menzione, niuna eccettuata*, eſeguiſcano in ogni parte diligentemente queſte determinazioni, che ſubito pubblicate, ed affiſſe nei ſoliti Luoghi aſtringer denno per le Strade già ſelciate, e per le Roſte, e Ponti riſtorati, come in appreſſo poi per le altre Srade tutte, toſto che mattonate ſaranno. Contro i diſubbidienti procederemo con tutto il rigore, ben anche *ex officio*, *per inquiſitionem*, ed *economicamente*, come conviene in ſimili caſi, e geloſi ſaremo nel far lor ſentire non ſolo le pene comminate in *queſt' Editto*, nell' altro *generale* al mentovato Artic. IX., ma quelle altre maggiori ancora pecuniarie, ed afflittive, che le ſpecifiche circoſtanze de' fatti, e de' controventori ſuggeriranno. Riſpondan così gli effetti alle provide cure, e deſiderj del zelante PRINCIPE, ed al vantaggio, decoro di queſta Città.

Dat. dal Palazzo Apoſtolico queſto dì 24. Ottobre 1781.

G. L. Merenda Vicegovernatore, e Giud. Deleg. dall' Eminenza Sua &c.

Camillo Conti Not. e Canc. del Governo.

O DICHI-

DICHIARAZIONE.

AL paragr. 28. del Cap. XIII. ſu l' Archivio pag. 348. fu da Noi ordinato : *Niuna ſi apra di queſte ultime Volontà ſigillate ſenza l' aſſiſtenza del Jusdicente*. E quantunque il nome di Jusdicente di quei tutti ſi dica , che *jus dicunt* ſopra tutto parlandoſi di coſe non economiche , ma puramente giudiziali ; ſiccome peró in queſta Noſtra Coſtituzione ſi é ſempre da Noi uſato quel termine a ſpecificare il ſolo Governadore , così a toglier qualunque equivoco , e per indennità della legittima altrui Giurisdizione , dichiariamo , che ſotto nome di Jusdicente intendemmo in quel paragrafo il Governadore non meno , che il Podeſtà Giudici entrambi ordinarj , onde reſti alle Parti la piena libertà di prevalerſi di chi loro più piaccia.

Anche al paragr. 29. , che immediatamente ſegue , da Noi ſi ordina , ch' eſibir debbano i Parochi li Teſtamenti in Archivio , *affinchè riducanſi nella forma legale*. Non é nel numero degl' impoſſibili , che la ſcaltra altrui ſottigliezza poſſa ritorcere a ſuo modo la ſemplicità di queſta ragionevoliſſima Ordinazione , per farci dir ſenza noſtra intenzione un aſſurdo , quaſi che la forma legale che vogliono in sì fatti Teſtamenti le Canoniche Diſpoſizioni , dar ſi debba dal Preſidente dell' Archivio di Comacchio. Non fu , nè potea eſſere queſta la noſtra intenzione ; ma ſoltanto che in queſto caſo il Preſidente debba dar loro nell' Archivio quella legale forma , e diſpoſizione , che il buon ordine richiede nella ſiſtematica conſervazione di ſimili carte , come di tutte le altre archiviate Scritture ; ſalvo il dritto a chi ſi ſpetta di render con la notariale ſua autoritá legali , e valide , ſecondo i Canoni , sì fatte teſtamentarie diſpoſizioni.

F. CARD. CARAFA LEGATO &c.

INDICE

Indice dei Fogli Addizionali

Num. I. Ordini da oſſervarſi nelle deliberazioni degli Appalti dei pubbl. Proventi &c. dell' Emo Sig. Card. Imperiali pag. 3.

Num. II. Editto generale del Governo pag. 6.

Art. I. Venditori dei Generi Calmierati pag. 6.

II. Peſi, e Miſure pag. 11.

III. Peſcivendoli pag. 12.

IV. Oſti, Tavernari &c. pag. 13.

V. Forni, Olio di Oliva, Corami, e Macello pag. 15.

VI. Paſtaroli pag. 18.

VII. Piſtrinari, e Molinari pag. 18.

VIII. Legna da fuoco, ed Acqua dolce pag. 19.

IX. Strade, Fabbriche, ed Ornato della Città pag. 20.

Segue il metodo da oſſervarſi da Conſoli, e da Venditori nell' eſigere, e riſpettivamente pagare la corriſpoſta per le Eſtime

Num. III. Ordinazioni da oſſervarſi nella Scrittura dell' Azienda pubblica, e del Monte di Pietà pag. 27.

Segue il Decreto di S. E. Leg. ſul Computiſta del Monte

Num. IV. Ordini di Roma ai Deput. di Sanità pag. 41.

Num. V. Editto del Governo ſul Teatro pag. 43.

Num. VI. Coſtituzione ſulle Appellazioni di S. E. pag. 46.

Num. VII. Editto ſopra il Mercato di Magnavacca di S. E. Legato pag. 49.

Segue la Tariffa per il Mercato anzidetto

Num.

Num. VIII. Editto del Governo per la Riduzione del Boccale pag. 66.
Segue la Tariffa per l' eſazione
Statuti generali per le Arti di Comacchio pag. 75.
particolari per le medeſime Arti pag. 80.
per li Paſtaroli, e Pizzicaroli pag. 85.
Decreto d' approvazione delle Arti pag. 89.
Num. IX. Editto ſul Boſco Eliſeo di S. E. Legato pag. 92.
Ordinazioni per la ſtabile manutenzione delle pub. Strade, Roſte &c. pag. 100.
Dichiarazione pag. 106.

13 MAR 65

005674018